ISTITUTO SALESIANO
«Beata Vergine di San Luca»
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – *www.salesianibologna.net*
presidesup.bolognabv@salesiani.it
Il Preside

CP 05 del 02-09-2021 - Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze
Comunicazione della Presidenza n° 05
Bologna, 2 Settembre 2021

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi

Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze

Cari Docenti,

Gentili Famiglie,

a fronte delle richieste di chiarimento da parte di alcuni genitori, vengono qui riassunte alcune indicazioni fondamentali in merito alla presentazione di certificati medici (o di altro tipo) per ottenere la **deroga sul numero di assenze consentito** al fine di conseguire la **validità dell'anno scolastico** e il riconoscimento del Criterio di **Credito Formativo** relativo alla frequenza assidua (solo allievi del Triennio)

Principi generali: peso delle assenze sulla validità dell'anno scolastico e sull'attribuzione del credito

a) L'Art. 14/7 DPR 122/09 stabilisce che "*per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato*":
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 25% del monte ore totale, comporta la non ammissione allo scrutinio finale e il dovere di ripetere l'anno

   L'assiduità della frequenza è inoltre un importante indicatore che contribuisce al **giudizio sul comportamento**.

b) L'Art. I.B del vigente Documento sulla Valutazione indica, per gli allievi del triennio della scuola superiore, come criterio di Credito Scolastico e Formativo la frequenza assidua: numero di ore di assenza dalle lezioni ≤ 10% del monte ore totale
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 10% del monte ore totale, comporta la perdita di uno dei criteri necessari per l'attribuzione della fascia massima di Credito Scolastico Formativo

c) La legge prevede "*motivate deroghe in casi eccezionali*" al fine di escludere le assenze dal computo della frequenza effettiva:
   - assenze per motivi di salute oppure per gravi e documentati motivi di famiglia;
   - partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I

   Tali deroghe vanno richieste consegnando in Segreteria l'opportuna documentazione e vengono concesse esclusivamente a giudizio del Consiglio di Classe

Validità dei Certificati Medici, o attestanti gravi motivi di famiglia o attestanti attività agonistiche riconosciute dal C.O.N.I.

In Particolare, per quel che riguarda i Certificati Medici, vale quanto previsto dalla normativa:

a) Per la **riammissione in classe**, non è più necessario il certificato medico (è sufficiente la giustificazione da parte della famiglia), anche qualora l'assenza si prolunghi per più di 5 giorni.

   Fanno eccezioni esclusivamente le **disposizioni di quarantena/isolamento** del Dipartimento di Prevenzione.

b) Qualora le assenze raggiungano una quota significativa (superiore al 10%), per la **deroga sul numero di assenze** al fine di non avere un giudizio di comportamento negativo, non compromettere la validità dell'anno scolastico (o l'attribuzione del credito nel caso del Triennio della scuola superiore) è necessario presentare il **certificato medico idoneo**: il medico è infatti la figura professionale prevista per la produzione del certificato, in assenza del quale la scuola non può procedere alla deroga delle assenze. Quindi:
   - certificati medici dove è attestato **esclusivamente lo stato di buona salute** in vista della ripresa delle lezioni e non vi è una esplicita attribuzione delle assenze a ragioni di salute, non son di norma ritenute valide al fine delle deroghe sul numero di assenze; in questo caso le assenze partecipano al conteggio delle "*assenze effettive*" e non vengono scalate dal computo finale.
   - I certificati che indicano il periodo di assenza **riconducendo tali assenze a motivi di salute**, sono di norma accolti ai fini del conteggio delle "*assenze giustificate*" e perciò vengono scalati dal conteggio finale.

c) Naturalmente il medico 'di base' non ha alcun dovere in merito all'indicazione della diagnosi e delle reali motivazioni dell'assenza: si tratta di dati sensibili tutelati dalla legge sulla privacy.
Tuttavia è necessario che il certificato, per essere valido, riporti una delle seguenti diciture (o similari):

- *l'allievo/a XX YY è stato assente dalle lezioni per ragioni riconducibili a motivi di salute; essendo esente da pericoli di contagio, può riprendere la regolare frequenza scolastica;*
- *l'allievo/a XX YY non presenta pericoli di contagio derivanti dalla malattia di cui è stato/a affetto/a della quale è clinicamente guarito, pertanto può riprendere la normale occupazione scolastica;*

d) Affinché venga riconosciuta la deroga, sono previste le seguenti condizioni necessarie:

- il **periodo di assenza** (inizio e fine, oppure elenco dei giorni di assenza) deve essere esplicitamente indicato nel certificato: *assente dal giorno XX al giorno YY*, oppure: *assente nei giorni XX YY ZZ*
- l'assenza deve avere una **durata continuativa di almeno 3 giorni scolastici** (sono esclusi dal conteggio i giorni festivi, per cui una assenza al sabato e al lunedì non basta per attuare la deroga);
- le certificazioni mediche di assenza devono essere presentate (inviate via mail) in Segreteria **entro 7 giorni scolastici** a partire dal rientro in classe (si escludono i festivi);
- le assenze non devono impedire la valutazione dell'allievo, secondo quanto previsto dalla normativa ministeriale.

Alle medesime condizioni devono conformarsi (al fine di essere validi) i certificati che attestano assenze per gravi e documentati motivi di famiglia oppure per la partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Certificati di assenza per periodi **inferiori a 3 giorni scolastici** oppure consegnati in Segreteria **dopo 7 giorni scolastici dalla riammissione in classe**, non verranno accolti in Segreteria in quanto non idonei ed ininfluenti ai fini della deroga sul numero di assenze.

In ogni caso, le famiglie tengano presente che per un medico la firma di un certificato secondo le caratteristiche richieste dalla scuola rappresenta una responsabilità grave che può avere anche delle conseguenze giuridiche: è perciò diritto del medico emettere il certificato solo se è certo che l'assenza sia riconducibile a motivi di salute.

e) Laddove si ravvisa un ricovero ospedaliero o una patologia tale da implicare periodi prolungati di assenza e la conseguente compromissione della regolare frequenza alle lezioni, è possibile far detrarre queste assenze dal computo finale, presentando copia del **Certificato di Ricovero Ospedaliero** oppure un **certificato emesso o vidimato dall'ASL (o da un Centro Accreditato)**.

f) Qualora le assenze **superino il 25%** e si ravvisi la non ammissione allo scrutinio finale, la semplice certificazione del proprio medico 'di base' in assenza del Certificato di Ricovero Ospedaliero o della Vidimazione da parte dell'ASL (o di un centro accreditato), non basta di per sé a giustificare le assenze: il Consiglio di Classe potrebbe perciò – in forma insindacabile - deliberare di non tenere conto di tale certificato nel computo dei giorni effettivi di frequenza scolastica, non applicare la deroga e quindi conteggiare tali assenze nel computo finale. Sarà premura della famiglia produrre gli eventuali certificati del medico specialista, dell'ospedale o dell'ASL, che il Consiglio avrà facoltà di richiedere.

Al fine di agevolare la scrittura dei certificati di deroga, sul sito della scuola (http://www.salesianibologna.net) nella voce di menù dedicata alla **MODULISTICA** è disponibile un modulo precompilato:

- MS 03.A – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi di salute
- MS 03.B – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi famigliari
- MS 03.C – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi sportivi

che va completato e poi riconsegnato in Segreteria secondo i termini appena indicati

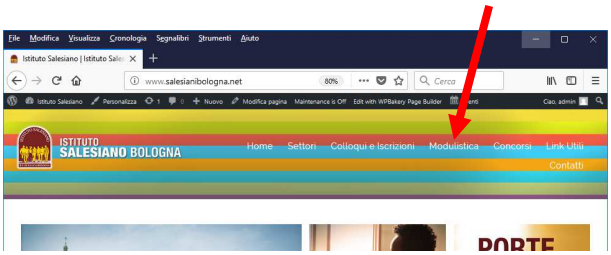

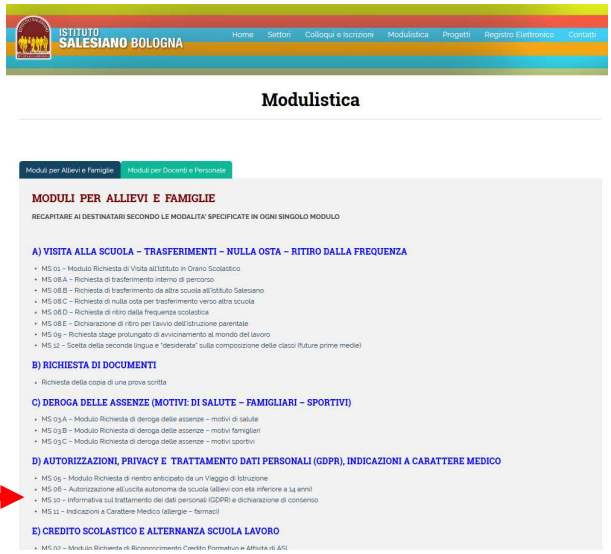

Cordialmente,
don Giovanni Sala

don Giovanni Sala

ISTITUTO SALESIANO "B.V.S.I." SCUOLE SECONDARIE PARITARIE - BOLOGNA - PRESIDENZA

ISTITUTO SALESIANO
«Beata Vergine di San Luca»
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – *www.salesianibologna.net*
presidesup.bolognabv@salesiani.it
Il Preside

CP 05 del 02-09-2021 - Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze
Comunicazione della Presidenza n° 05
Bologna, 2 Settembre 2021

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi

Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze

Cari Docenti,

Gentili Famiglie,

a fronte delle richieste di chiarimento da parte di alcuni genitori, vengono qui riassunte alcune indicazioni fondamentali in merito alla presentazione di certificati medici (o di altro tipo) per ottenere la **deroga sul numero di assenze consentito** al fine di conseguire la **validità dell'anno scolastico** e il riconoscimento del Criterio di **Credito Formativo** relativo alla frequenza assidua (solo allievi del Triennio)

Principi generali: peso delle assenze sulla validità dell'anno scolastico e sull'attribuzione del credito

a) L'Art. 14/7 DPR 122/09 stabilisce che "*per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato*":
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 25% del monte ore totale, comporta la non ammissione allo scrutinio finale e il dovere di ripetere l'anno

   L'assiduità della frequenza è inoltre un importante indicatore che contribuisce al **giudizio sul comportamento**.

b) L'Art. I.B del vigente Documento sulla Valutazione indica, per gli allievi del triennio della scuola superiore, come criterio di Credito Scolastico e Formativo la frequenza assidua: numero di ore di assenza dalle lezioni ≤ 10% del monte ore totale
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 10% del monte ore totale, comporta la perdita di uno dei criteri necessari per l'attribuzione della fascia massima di Credito Scolastico Formativo

c) La legge prevede "*motivate deroghe in casi eccezionali*" al fine di escludere le assenze dal computo della frequenza effettiva:
   - assenze per motivi di salute oppure per gravi e documentati motivi di famiglia;
   - partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I

   Tali deroghe vanno richieste consegnando in Segreteria l'opportuna documentazione e vengono concesse esclusivamente a giudizio del Consiglio di Classe

Validità dei Certificati Medici, o attestanti gravi motivi di famiglia o attestanti attività agonistiche riconosciute dal C.O.N.I.

In Particolare, per quel che riguarda i Certificati Medici, vale quanto previsto dalla normativa:

a) Per la **riammissione in classe**, non è più necessario il certificato medico (è sufficiente la giustificazione da parte della famiglia), anche qualora l'assenza si prolunghi per più di 5 giorni.

   Fanno eccezioni esclusivamente le **disposizioni di quarantena/isolamento** del Dipartimento di Prevenzione.

b) Qualora le assenze raggiungano una quota significativa (superiore al 10%), per la **deroga sul numero di assenze** al fine di non avere un giudizio di comportamento negativo, non compromettere la validità dell'anno scolastico (o l'attribuzione del credito nel caso del Triennio della scuola superiore) è necessario presentare il **certificato medico idoneo**: il medico è infatti la figura professionale prevista per la produzione del certificato, in assenza del quale la scuola non può procedere alla deroga delle assenze. Quindi:
   - certificati medici dove è attestato **esclusivamente lo stato di buona salute** in vista della ripresa delle lezioni e non vi è una esplicita attribuzione delle assenze a ragioni di salute, non son di norma ritenute valide al fine delle deroghe sul numero di assenze; in questo caso le assenze partecipano al conteggio delle "*assenze effettive*" e non vengono scalate dal computo finale.
   - I certificati che indicano il periodo di assenza **riconducendo tali assenze a motivi di salute**, sono di norma accolti ai fini del conteggio delle "*assenze giustificate*" e perciò vengono scalati dal conteggio finale.

c) Naturalmente il medico 'di base' non ha alcun dovere in merito all'indicazione della diagnosi e delle reali motivazioni dell'assenza: si tratta di dati sensibili tutelati dalla legge sulla privacy.
Tuttavia è necessario che il certificato, per essere valido, riporti una delle seguenti diciture (o similari):

- *l'allievo/a XX YY è stato assente dalle lezioni per ragioni riconducibili a motivi di salute; essendo esente da pericoli di contagio, può riprendere la regolare frequenza scolastica;*
- *l'allievo/a XX YY non presenta pericoli di contagio derivanti dalla malattia di cui è stato/a affetto/a della quale è clinicamente guarito, pertanto può riprendere la normale occupazione scolastica;*

d) Affinché venga riconosciuta la deroga, sono previste le seguenti condizioni necessarie:

- il **periodo di assenza** (inizio e fine, oppure elenco dei giorni di assenza) deve essere esplicitamente indicato nel certificato: *assente dal giorno XX al giorno YY*, oppure: *assente nei giorni XX YY ZZ*
- l'assenza deve avere una **durata continuativa di almeno 3 giorni scolastici** (sono esclusi dal conteggio i giorni festivi, per cui una assenza al sabato e al lunedì non basta per attuare la deroga);
- le certificazioni mediche di assenza devono essere presentate (inviate via mail) in Segreteria **entro 7 giorni scolastici** a partire dal rientro in classe (si escludono i festivi);
- le assenze non devono impedire la valutazione dell'allievo, secondo quanto previsto dalla normativa ministeriale.

Alle medesime condizioni devono conformarsi (al fine di essere validi) i certificati che attestano assenze per gravi e documentati motivi di famiglia oppure per la partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Certificati di assenza per periodi **inferiori a 3 giorni scolastici** oppure consegnati in Segreteria **dopo 7 giorni scolastici dalla riammissione in classe**, non verranno accolti in Segreteria in quanto non idonei ed ininfluenti ai fini della deroga sul numero di assenze.

In ogni caso, le famiglie tengano presente che per un medico la firma di un certificato secondo le caratteristiche richieste dalla scuola rappresenta una responsabilità grave che può avere anche delle conseguenze giuridiche: è perciò diritto del medico emettere il certificato solo se è certo che l'assenza sia riconducibile a motivi di salute.

e) Laddove si ravvisa un ricovero ospedaliero o una patologia tale da implicare periodi prolungati di assenza e la conseguente compromissione della regolare frequenza alle lezioni, è possibile far detrarre queste assenze dal computo finale, presentando copia del **Certificato di Ricovero Ospedaliero** oppure un **certificato emesso o vidimato dall'ASL (o da un Centro Accreditato)**.

f) Qualora le assenze **superino il 25%** e si ravvisi la non ammissione allo scrutinio finale, la semplice certificazione del proprio medico 'di base' in assenza del Certificato di Ricovero Ospedaliero o della Vidimazione da parte dell'ASL (o di un centro accreditato), non basta di per sé a giustificare le assenze: il Consiglio di Classe potrebbe perciò – in forma insindacabile - deliberare di non tenere conto di tale certificato nel computo dei giorni effettivi di frequenza scolastica, non applicare la deroga e quindi conteggiare tali assenze nel computo finale. Sarà premura della famiglia produrre gli eventuali certificati del medico specialista, dell'ospedale o dell'ASL, che il Consiglio avrà facoltà di richiedere.

Al fine di agevolare la scrittura dei certificati di deroga, sul sito della scuola (http://www.salesianibologna.net) nella voce di menù dedicata alla **MODULISTICA** è disponibile un modulo precompilato:

- MS 03.A – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi di salute
- MS 03.B – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi famigliari
- MS 03.C – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi sportivi

che va completato e poi riconsegnato in Segreteria secondo i termini appena indicati

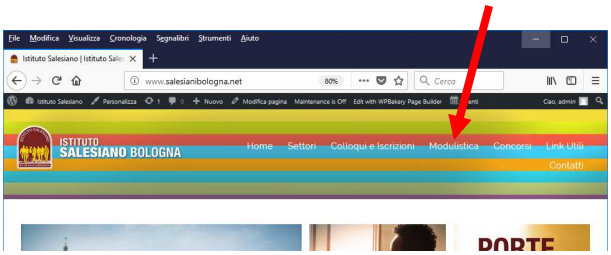

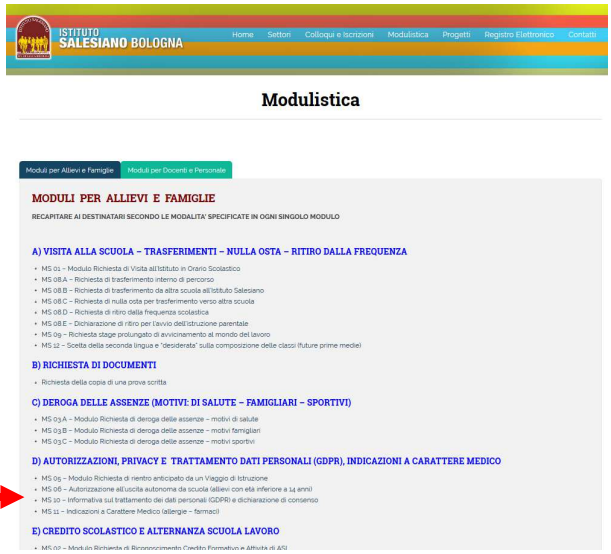

Cordialmente,
don Giovanni Sala

don Giovanni Sala

ISTITUTO SALESIANO "B.V.S.I." SCUOLE SECONDARIE PARITARIE - BOLOGNA - PRESIDENZA

ISTITUTO SALESIANO
«Beata Vergine di San Luca»
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – *www.salesianibologna.net*
presidesup.bolognabv@salesiani.it
Il Preside

CP 05 del 02-09-2021 - Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze
Comunicazione della Presidenza n° 05
Bologna, 2 Settembre 2021

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi

Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze

Cari Docenti,

Gentili Famiglie,

a fronte delle richieste di chiarimento da parte di alcuni genitori, vengono qui riassunte alcune indicazioni fondamentali in merito alla presentazione di certificati medici (o di altro tipo) per ottenere la **deroga sul numero di assenze consentito** al fine di conseguire la **validità dell'anno scolastico** e il riconoscimento del Criterio di **Credito Formativo** relativo alla frequenza assidua (solo allievi del Triennio)

Principi generali: peso delle assenze sulla validità dell'anno scolastico e sull'attribuzione del credito

a) L'Art. 14/7 DPR 122/09 stabilisce che "*per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato*":
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 25% del monte ore totale, comporta la non ammissione allo scrutinio finale e il dovere di ripetere l'anno

   L'assiduità della frequenza è inoltre un importante indicatore che contribuisce al **giudizio sul comportamento**.

b) L'Art. I.B del vigente Documento sulla Valutazione indica, per gli allievi del triennio della scuola superiore, come criterio di Credito Scolastico e Formativo la frequenza assidua: numero di ore di assenza dalle lezioni ≤ 10% del monte ore totale
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 10% del monte ore totale, comporta la perdita di uno dei criteri necessari per l'attribuzione della fascia massima di Credito Scolastico Formativo

c) La legge prevede "*motivate deroghe in casi eccezionali*" al fine di escludere le assenze dal computo della frequenza effettiva:
   - assenze per motivi di salute oppure per gravi e documentati motivi di famiglia;
   - partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I

   Tali deroghe vanno richieste consegnando in Segreteria l'opportuna documentazione e vengono concesse esclusivamente a giudizio del Consiglio di Classe

Validità dei Certificati Medici, o attestanti gravi motivi di famiglia o attestanti attività agonistiche riconosciute dal C.O.N.I.

In Particolare, per quel che riguarda i Certificati Medici, vale quanto previsto dalla normativa:

a) Per la **riammissione in classe**, non è più necessario il certificato medico (è sufficiente la giustificazione da parte della famiglia), anche qualora l'assenza si prolunghi per più di 5 giorni.

   Fanno eccezioni esclusivamente le **disposizioni di quarantena/isolamento** del Dipartimento di Prevenzione.

b) Qualora le assenze raggiungano una quota significativa (superiore al 10%), per la **deroga sul numero di assenze** al fine di non avere un giudizio di comportamento negativo, non compromettere la validità dell'anno scolastico (o l'attribuzione del credito nel caso del Triennio della scuola superiore) è necessario presentare il **certificato medico idoneo**: il medico è infatti la figura professionale prevista per la produzione del certificato, in assenza del quale la scuola non può procedere alla deroga delle assenze. Quindi:
   - certificati medici dove è attestato **esclusivamente lo stato di buona salute** in vista della ripresa delle lezioni e non vi è una esplicita attribuzione delle assenze a ragioni di salute, non son di norma ritenute valide al fine delle deroghe sul numero di assenze; in questo caso le assenze partecipano al conteggio delle "*assenze effettive*" e non vengono scalate dal computo finale.
   - I certificati che indicano il periodo di assenza **riconducendo tali assenze a motivi di salute**, sono di norma accolti ai fini del conteggio delle "*assenze giustificate*" e perciò vengono scalati dal conteggio finale.

c) Naturalmente il medico 'di base' non ha alcun dovere in merito all'indicazione della diagnosi e delle reali motivazioni dell'assenza: si tratta di dati sensibili tutelati dalla legge sulla privacy.
Tuttavia è necessario che il certificato, per essere valido, riporti una delle seguenti diciture (o similari):

- *l'allievo/a XX YY è stato assente dalle lezioni per ragioni riconducibili a motivi di salute; essendo esente da pericoli di contagio, può riprendere la regolare frequenza scolastica;*
- *l'allievo/a XX YY non presenta pericoli di contagio derivanti dalla malattia di cui è stato/a affetto/a della quale è clinicamente guarito, pertanto può riprendere la normale occupazione scolastica;*

d) Affinché venga riconosciuta la deroga, sono previste le seguenti condizioni necessarie:

- il **periodo di assenza** (inizio e fine, oppure elenco dei giorni di assenza) deve essere esplicitamente indicato nel certificato: *assente dal giorno XX al giorno YY*, oppure: *assente nei giorni XX YY ZZ*
- l'assenza deve avere una **durata continuativa di almeno 3 giorni scolastici** (sono esclusi dal conteggio i giorni festivi, per cui una assenza al sabato e al lunedì non basta per attuare la deroga);
- le certificazioni mediche di assenza devono essere presentate (inviate via mail) in Segreteria **entro 7 giorni scolastici** a partire dal rientro in classe (si escludono i festivi);
- le assenze non devono impedire la valutazione dell'allievo, secondo quanto previsto dalla normativa ministeriale.

Alle medesime condizioni devono conformarsi (al fine di essere validi) i certificati che attestano assenze per gravi e documentati motivi di famiglia oppure per la partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Certificati di assenza per periodi **inferiori a 3 giorni scolastici** oppure consegnati in Segreteria **dopo 7 giorni scolastici dalla riammissione in classe**, non verranno accolti in Segreteria in quanto non idonei ed ininfluenti ai fini della deroga sul numero di assenze.

In ogni caso, le famiglie tengano presente che per un medico la firma di un certificato secondo le caratteristiche richieste dalla scuola rappresenta una responsabilità grave che può avere anche delle conseguenze giuridiche: è perciò diritto del medico emettere il certificato solo se è certo che l'assenza sia riconducibile a motivi di salute.

e) Laddove si ravvisa un ricovero ospedaliero o una patologia tale da implicare periodi prolungati di assenza e la conseguente compromissione della regolare frequenza alle lezioni, è possibile far detrarre queste assenze dal computo finale, presentando copia del **Certificato di Ricovero Ospedaliero** oppure un **certificato emesso o vidimato dall'ASL (o da un Centro Accreditato)**.

f) Qualora le assenze **superino il 25%** e si ravvisi la non ammissione allo scrutinio finale, la semplice certificazione del proprio medico 'di base' in assenza del Certificato di Ricovero Ospedaliero o della Vidimazione da parte dell'ASL (o di un centro accreditato), non basta di per sé a giustificare le assenze: il Consiglio di Classe potrebbe perciò – in forma insindacabile - deliberare di non tenere conto di tale certificato nel computo dei giorni effettivi di frequenza scolastica, non applicare la deroga e quindi conteggiare tali assenze nel computo finale. Sarà premura della famiglia produrre gli eventuali certificati del medico specialista, dell'ospedale o dell'ASL, che il Consiglio avrà facoltà di richiedere.

Al fine di agevolare la scrittura dei certificati di deroga, sul sito della scuola (http://www.salesianibologna.net) nella voce di menù dedicata alla **MODULISTICA** è disponibile un modulo precompilato:

- MS 03.A – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi di salute
- MS 03.B – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi famigliari
- MS 03.C – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi sportivi

che va completato e poi riconsegnato in Segreteria secondo i termini appena indicati

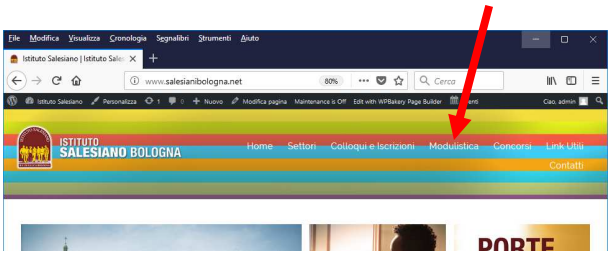

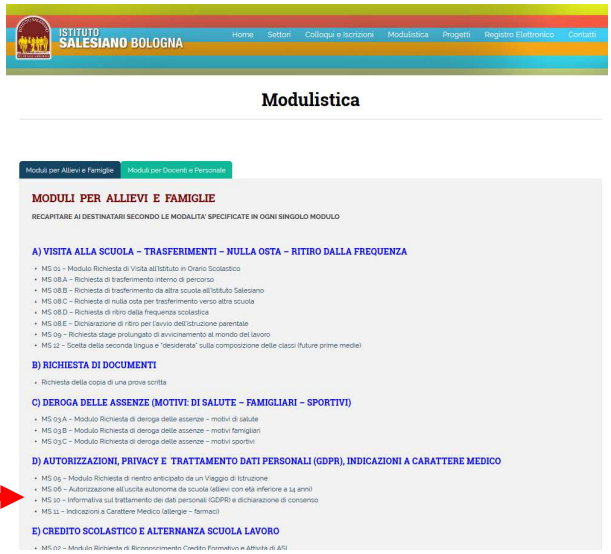

Cordialmente,
don Giovanni Sala

don Giovanni Sala

ISTITUTO SALESIANO "B.V.S.I." SCUOLE SECONDARIE PARITARIE - BOLOGNA - PRESIDENZA

ISTITUTO SALESIANO
«Beata Vergine di San Luca»
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – *www.salesianibologna.net*
presidesup.bolognabv@salesiani.it
Il Preside

CP 05 del 02-09-2021 - Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze
Comunicazione della Presidenza n° 05
Bologna, 2 Settembre 2021

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi

Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze

Cari Docenti,

Gentili Famiglie,

a fronte delle richieste di chiarimento da parte di alcuni genitori, vengono qui riassunte alcune indicazioni fondamentali in merito alla presentazione di certificati medici (o di altro tipo) per ottenere la **deroga sul numero di assenze consentito** al fine di conseguire la **validità dell'anno scolastico** e il riconoscimento del Criterio di **Credito Formativo** relativo alla frequenza assidua (solo allievi del Triennio)

Principi generali: peso delle assenze sulla validità dell'anno scolastico e sull'attribuzione del credito

a) L'Art. 14/7 DPR 122/09 stabilisce che "*per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato*":
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 25% del monte ore totale, comporta la non ammissione allo scrutinio finale e il dovere di ripetere l'anno

   L'assiduità della frequenza è inoltre un importante indicatore che contribuisce al **giudizio sul comportamento**.

b) L'Art. I.B del vigente Documento sulla Valutazione indica, per gli allievi del triennio della scuola superiore, come criterio di Credito Scolastico e Formativo la frequenza assidua: numero di ore di assenza dalle lezioni ≤ 10% del monte ore totale
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 10% del monte ore totale, comporta la perdita di uno dei criteri necessari per l'attribuzione della fascia massima di Credito Scolastico Formativo

c) La legge prevede "*motivate deroghe in casi eccezionali*" al fine di escludere le assenze dal computo della frequenza effettiva:
   - assenze per motivi di salute oppure per gravi e documentati motivi di famiglia;
   - partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I

   Tali deroghe vanno richieste consegnando in Segreteria l'opportuna documentazione e vengono concesse esclusivamente a giudizio del Consiglio di Classe

Validità dei Certificati Medici, o attestanti gravi motivi di famiglia o attestanti attività agonistiche riconosciute dal C.O.N.I.

In Particolare, per quel che riguarda i Certificati Medici, vale quanto previsto dalla normativa:

a) Per la **riammissione in classe**, non è più necessario il certificato medico (è sufficiente la giustificazione da parte della famiglia), anche qualora l'assenza si prolunghi per più di 5 giorni.

   Fanno eccezioni esclusivamente le **disposizioni di quarantena/isolamento** del Dipartimento di Prevenzione.

b) Qualora le assenze raggiungano una quota significativa (superiore al 10%), per la **deroga sul numero di assenze** al fine di non avere un giudizio di comportamento negativo, non compromettere la validità dell'anno scolastico (o l'attribuzione del credito nel caso del Triennio della scuola superiore) è necessario presentare il **certificato medico idoneo**: il medico è infatti la figura professionale prevista per la produzione del certificato, in assenza del quale la scuola non può procedere alla deroga delle assenze. Quindi:
   - certificati medici dove è attestato **esclusivamente lo stato di buona salute** in vista della ripresa delle lezioni e non vi è una esplicita attribuzione delle assenze a ragioni di salute, non son di norma ritenute valide al fine delle deroghe sul numero di assenze; in questo caso le assenze partecipano al conteggio delle "*assenze effettive*" e non vengono scalate dal computo finale.
   - I certificati che indicano il periodo di assenza **riconducendo tali assenze a motivi di salute**, sono di norma accolti ai fini del conteggio delle "*assenze giustificate*" e perciò vengono scalati dal conteggio finale.

c) Naturalmente il medico 'di base' non ha alcun dovere in merito all'indicazione della diagnosi e delle reali motivazioni dell'assenza: si tratta di dati sensibili tutelati dalla legge sulla privacy.
Tuttavia è necessario che il certificato, per essere valido, riporti una delle seguenti diciture (o similari):

- *l'allievo/a XX YY è stato assente dalle lezioni per ragioni riconducibili a motivi di salute; essendo esente da pericoli di contagio, può riprendere la regolare frequenza scolastica;*
- *l'allievo/a XX YY non presenta pericoli di contagio derivanti dalla malattia di cui è stato/a affetto/a della quale è clinicamente guarito, pertanto può riprendere la normale occupazione scolastica;*

d) Affinché venga riconosciuta la deroga, sono previste le seguenti condizioni necessarie:

- il **periodo di assenza** (inizio e fine, oppure elenco dei giorni di assenza) deve essere esplicitamente indicato nel certificato: *assente dal giorno XX al giorno YY*, oppure: *assente nei giorni XX YY ZZ*
- l'assenza deve avere una **durata continuativa di almeno 3 giorni scolastici** (sono esclusi dal conteggio i giorni festivi, per cui una assenza al sabato e al lunedì non basta per attuare la deroga);
- le certificazioni mediche di assenza devono essere presentate (inviate via mail) in Segreteria **entro 7 giorni scolastici** a partire dal rientro in classe (si escludono i festivi);
- le assenze non devono impedire la valutazione dell'allievo, secondo quanto previsto dalla normativa ministeriale.

Alle medesime condizioni devono conformarsi (al fine di essere validi) i certificati che attestano assenze per gravi e documentati motivi di famiglia oppure per la partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Certificati di assenza per periodi **inferiori a 3 giorni scolastici** oppure consegnati in Segreteria **dopo 7 giorni scolastici dalla riammissione in classe**, non verranno accolti in Segreteria in quanto non idonei ed ininfluenti ai fini della deroga sul numero di assenze.

In ogni caso, le famiglie tengano presente che per un medico la firma di un certificato secondo le caratteristiche richieste dalla scuola rappresenta una responsabilità grave che può avere anche delle conseguenze giuridiche: è perciò diritto del medico emettere il certificato solo se è certo che l'assenza sia riconducibile a motivi di salute.

e) Laddove si ravvisa un ricovero ospedaliero o una patologia tale da implicare periodi prolungati di assenza e la conseguente compromissione della regolare frequenza alle lezioni, è possibile far detrarre queste assenze dal computo finale, presentando copia del **Certificato di Ricovero Ospedaliero** oppure un **certificato emesso o vidimato dall'ASL (o da un Centro Accreditato)**.

f) Qualora le assenze **superino il 25%** e si ravvisi la non ammissione allo scrutinio finale, la semplice certificazione del proprio medico 'di base' in assenza del Certificato di Ricovero Ospedaliero o della Vidimazione da parte dell'ASL (o di un centro accreditato), non basta di per sé a giustificare le assenze: il Consiglio di Classe potrebbe perciò – in forma insindacabile - deliberare di non tenere conto di tale certificato nel computo dei giorni effettivi di frequenza scolastica, non applicare la deroga e quindi conteggiare tali assenze nel computo finale. Sarà premura della famiglia produrre gli eventuali certificati del medico specialista, dell'ospedale o dell'ASL, che il Consiglio avrà facoltà di richiedere.

Al fine di agevolare la scrittura dei certificati di deroga, sul sito della scuola (http://www.salesianibologna.net) nella voce di menù dedicata alla **MODULISTICA** è disponibile un modulo precompilato:

- MS 03.A – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi di salute
- MS 03.B – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi famigliari
- MS 03.C – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi sportivi

che va completato e poi riconsegnato in Segreteria secondo i termini appena indicati

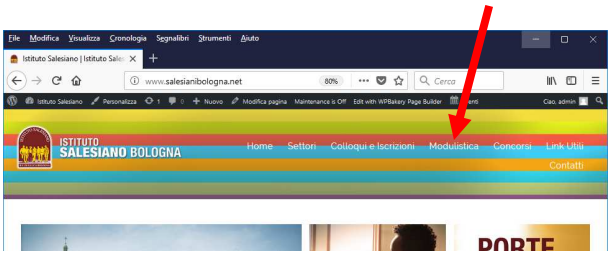

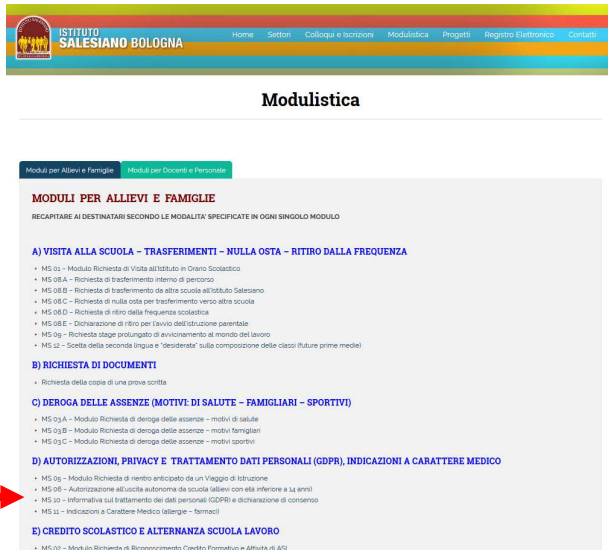

Cordialmente,
don Giovanni Sala

don Giovanni Sala

ISTITUTO SALESIANO "B.V.S.I." SCUOLE SECONDARIE PARITARIE - BOLOGNA - PRESIDENZA

ISTITUTO SALESIANO
«Beata Vergine di San Luca»
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – *www.salesianibologna.net*
presidesup.bolognabv@salesiani.it
Il Preside

CP 05 del 02-09-2021 - Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze
Comunicazione della Presidenza n° 05
Bologna, 2 Settembre 2021

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi

Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze

Cari Docenti,

Gentili Famiglie,

a fronte delle richieste di chiarimento da parte di alcuni genitori, vengono qui riassunte alcune indicazioni fondamentali in merito alla presentazione di certificati medici (o di altro tipo) per ottenere la **deroga sul numero di assenze consentito** al fine di conseguire la **validità dell'anno scolastico** e il riconoscimento del Criterio di **Credito Formativo** relativo alla frequenza assidua (solo allievi del Triennio)

Principi generali: peso delle assenze sulla validità dell'anno scolastico e sull'attribuzione del credito

a) L'Art. 14/7 DPR 122/09 stabilisce che "*per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato*":
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 25% del monte ore totale, comporta la non ammissione allo scrutinio finale e il dovere di ripetere l'anno

   L'assiduità della frequenza è inoltre un importante indicatore che contribuisce al **giudizio sul comportamento**.

b) L'Art. I.B del vigente Documento sulla Valutazione indica, per gli allievi del triennio della scuola superiore, come criterio di Credito Scolastico e Formativo la frequenza assidua: numero di ore di assenza dalle lezioni ≤ 10% del monte ore totale
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 10% del monte ore totale, comporta la perdita di uno dei criteri necessari per l'attribuzione della fascia massima di Credito Scolastico Formativo

c) La legge prevede "*motivate deroghe in casi eccezionali*" al fine di escludere le assenze dal computo della frequenza effettiva:
   - assenze per motivi di salute oppure per gravi e documentati motivi di famiglia;
   - partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I

   Tali deroghe vanno richieste consegnando in Segreteria l'opportuna documentazione e vengono concesse esclusivamente a giudizio del Consiglio di Classe

Validità dei Certificati Medici, o attestanti gravi motivi di famiglia o attestanti attività agonistiche riconosciute dal C.O.N.I.

In Particolare, per quel che riguarda i Certificati Medici, vale quanto previsto dalla normativa:

a) Per la **riammissione in classe**, non è più necessario il certificato medico (è sufficiente la giustificazione da parte della famiglia), anche qualora l'assenza si prolunghi per più di 5 giorni.

   Fanno eccezioni esclusivamente le **disposizioni di quarantena/isolamento** del Dipartimento di Prevenzione.

b) Qualora le assenze raggiungano una quota significativa (superiore al 10%), per la **deroga sul numero di assenze** al fine di non avere un giudizio di comportamento negativo, non compromettere la validità dell'anno scolastico (o l'attribuzione del credito nel caso del Triennio della scuola superiore) è necessario presentare il **certificato medico idoneo**: il medico è infatti la figura professionale prevista per la produzione del certificato, in assenza del quale la scuola non può procedere alla deroga delle assenze. Quindi:
   - certificati medici dove è attestato **esclusivamente lo stato di buona salute** in vista della ripresa delle lezioni e non vi è una esplicita attribuzione delle assenze a ragioni di salute, non son di norma ritenute valide al fine delle deroghe sul numero di assenze; in questo caso le assenze partecipano al conteggio delle "*assenze effettive*" e non vengono scalate dal computo finale.
   - I certificati che indicano il periodo di assenza **riconducendo tali assenze a motivi di salute**, sono di norma accolti ai fini del conteggio delle "*assenze giustificate*" e perciò vengono scalati dal conteggio finale.

c) Naturalmente il medico 'di base' non ha alcun dovere in merito all'indicazione della diagnosi e delle reali motivazioni dell'assenza: si tratta di dati sensibili tutelati dalla legge sulla privacy.
Tuttavia è necessario che il certificato, per essere valido, riporti una delle seguenti diciture (o similari):

- *l'allievo/a XX YY è stato assente dalle lezioni per ragioni riconducibili a motivi di salute; essendo esente da pericoli di contagio, può riprendere la regolare frequenza scolastica;*
- *l'allievo/a XX YY non presenta pericoli di contagio derivanti dalla malattia di cui è stato/a affetto/a della quale è clinicamente guarito, pertanto può riprendere la normale occupazione scolastica;*

d) Affinché venga riconosciuta la deroga, sono previste le seguenti condizioni necessarie:

- il **periodo di assenza** (inizio e fine, oppure elenco dei giorni di assenza) deve essere esplicitamente indicato nel certificato: *assente dal giorno XX al giorno YY*, oppure: *assente nei giorni XX YY ZZ*
- l'assenza deve avere una **durata continuativa di almeno 3 giorni scolastici** (sono esclusi dal conteggio i giorni festivi, per cui una assenza al sabato e al lunedì non basta per attuare la deroga);
- le certificazioni mediche di assenza devono essere presentate (inviate via mail) in Segreteria **entro 7 giorni scolastici** a partire dal rientro in classe (si escludono i festivi);
- le assenze non devono impedire la valutazione dell'allievo, secondo quanto previsto dalla normativa ministeriale.

Alle medesime condizioni devono conformarsi (al fine di essere validi) i certificati che attestano assenze per gravi e documentati motivi di famiglia oppure per la partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Certificati di assenza per periodi **inferiori a 3 giorni scolastici** oppure consegnati in Segreteria **dopo 7 giorni scolastici dalla riammissione in classe**, non verranno accolti in Segreteria in quanto non idonei ed ininfluenti ai fini della deroga sul numero di assenze.

In ogni caso, le famiglie tengano presente che per un medico la firma di un certificato secondo le caratteristiche richieste dalla scuola rappresenta una responsabilità grave che può avere anche delle conseguenze giuridiche: è perciò diritto del medico emettere il certificato solo se è certo che l'assenza sia riconducibile a motivi di salute.

e) Laddove si ravvisa un ricovero ospedaliero o una patologia tale da implicare periodi prolungati di assenza e la conseguente compromissione della regolare frequenza alle lezioni, è possibile far detrarre queste assenze dal computo finale, presentando copia del **Certificato di Ricovero Ospedaliero** oppure un **certificato emesso o vidimato dall'ASL (o da un Centro Accreditato)**.

f) Qualora le assenze **superino il 25%** e si ravvisi la non ammissione allo scrutinio finale, la semplice certificazione del proprio medico 'di base' in assenza del Certificato di Ricovero Ospedaliero o della Vidimazione da parte dell'ASL (o di un centro accreditato), non basta di per sé a giustificare le assenze: il Consiglio di Classe potrebbe perciò – in forma insindacabile - deliberare di non tenere conto di tale certificato nel computo dei giorni effettivi di frequenza scolastica, non applicare la deroga e quindi conteggiare tali assenze nel computo finale. Sarà premura della famiglia produrre gli eventuali certificati del medico specialista, dell'ospedale o dell'ASL, che il Consiglio avrà facoltà di richiedere.

Al fine di agevolare la scrittura dei certificati di deroga, sul sito della scuola (http://www.salesianibologna.net) nella voce di menù dedicata alla **MODULISTICA** è disponibile un modulo precompilato:

- MS 03.A – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi di salute
- MS 03.B – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi famigliari
- MS 03.C – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi sportivi

che va completato e poi riconsegnato in Segreteria secondo i termini appena indicati

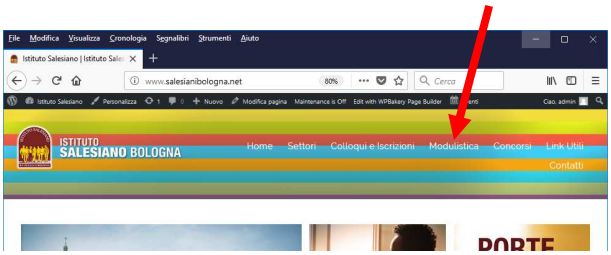

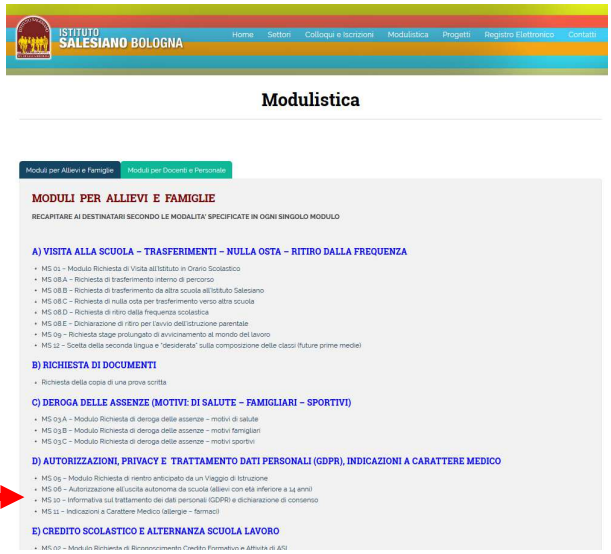

Cordialmente,
don Giovanni Sala

don Giovanni Sala

ISTITUTO SALESIANO "B.V.S.I." SCUOLE SECONDARIE PARITARIE - BOLOGNA - PRESIDENZA

ISTITUTO SALESIANO
«Beata Vergine di San Luca»
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – *www.salesianibologna.net*
presidesup.bolognabv@salesiani.it
Il Preside

CP 05 del 02-09-2021 - Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze
Comunicazione della Presidenza n° 05
Bologna, 2 Settembre 2021

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi

Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze

Cari Docenti,

Gentili Famiglie,

a fronte delle richieste di chiarimento da parte di alcuni genitori, vengono qui riassunte alcune indicazioni fondamentali in merito alla presentazione di certificati medici (o di altro tipo) per ottenere la **deroga sul numero di assenze consentito** al fine di conseguire la **validità dell'anno scolastico** e il riconoscimento del Criterio di **Credito Formativo** relativo alla frequenza assidua (solo allievi del Triennio)

Principi generali: peso delle assenze sulla validità dell'anno scolastico e sull'attribuzione del credito

a) L'Art. 14/7 DPR 122/09 stabilisce che "*per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato*":
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 25% del monte ore totale, comporta la non ammissione allo scrutinio finale e il dovere di ripetere l'anno

   L'assiduità della frequenza è inoltre un importante indicatore che contribuisce al **giudizio sul comportamento**.

b) L'Art. I.B del vigente Documento sulla Valutazione indica, per gli allievi del triennio della scuola superiore, come criterio di Credito Scolastico e Formativo la frequenza assidua: numero di ore di assenza dalle lezioni ≤ 10% del monte ore totale
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 10% del monte ore totale, comporta la perdita di uno dei criteri necessari per l'attribuzione della fascia massima di Credito Scolastico Formativo

c) La legge prevede "*motivate deroghe in casi eccezionali*" al fine di escludere le assenze dal computo della frequenza effettiva:
   - assenze per motivi di salute oppure per gravi e documentati motivi di famiglia;
   - partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I

   Tali deroghe vanno richieste consegnando in Segreteria l'opportuna documentazione e vengono concesse esclusivamente a giudizio del Consiglio di Classe

Validità dei Certificati Medici, o attestanti gravi motivi di famiglia o attestanti attività agonistiche riconosciute dal C.O.N.I.

In Particolare, per quel che riguarda i Certificati Medici, vale quanto previsto dalla normativa:

a) Per la **riammissione in classe**, non è più necessario il certificato medico (è sufficiente la giustificazione da parte della famiglia), anche qualora l'assenza si prolunghi per più di 5 giorni.

   Fanno eccezioni esclusivamente le **disposizioni di quarantena/isolamento** del Dipartimento di Prevenzione.

b) Qualora le assenze raggiungano una quota significativa (superiore al 10%), per la **deroga sul numero di assenze** al fine di non avere un giudizio di comportamento negativo, non compromettere la validità dell'anno scolastico (o l'attribuzione del credito nel caso del Triennio della scuola superiore) è necessario presentare il **certificato medico idoneo**: il medico è infatti la figura professionale prevista per la produzione del certificato, in assenza del quale la scuola non può procedere alla deroga delle assenze. Quindi:
   - certificati medici dove è attestato **esclusivamente lo stato di buona salute** in vista della ripresa delle lezioni e non vi è una esplicita attribuzione delle assenze a ragioni di salute, non son di norma ritenute valide al fine delle deroghe sul numero di assenze; in questo caso le assenze partecipano al conteggio delle "*assenze effettive*" e non vengono scalate dal computo finale.
   - I certificati che indicano il periodo di assenza **riconducendo tali assenze a motivi di salute**, sono di norma accolti ai fini del conteggio delle "*assenze giustificate*" e perciò vengono scalati dal conteggio finale.

c) Naturalmente il medico 'di base' non ha alcun dovere in merito all'indicazione della diagnosi e delle reali motivazioni dell'assenza: si tratta di dati sensibili tutelati dalla legge sulla privacy.
Tuttavia è necessario che il certificato, per essere valido, riporti una delle seguenti diciture (o similari):

- *l'allievo/a XX YY è stato assente dalle lezioni per ragioni riconducibili a motivi di salute; essendo esente da pericoli di contagio, può riprendere la regolare frequenza scolastica;*
- *l'allievo/a XX YY non presenta pericoli di contagio derivanti dalla malattia di cui è stato/a affetto/a della quale è clinicamente guarito, pertanto può riprendere la normale occupazione scolastica;*

d) Affinché venga riconosciuta la deroga, sono previste le seguenti condizioni necessarie:

- il **periodo di assenza** (inizio e fine, oppure elenco dei giorni di assenza) deve essere esplicitamente indicato nel certificato: *assente dal giorno XX al giorno YY*, oppure: *assente nei giorni XX YY ZZ*
- l'assenza deve avere una **durata continuativa di almeno 3 giorni scolastici** (sono esclusi dal conteggio i giorni festivi, per cui una assenza al sabato e al lunedì non basta per attuare la deroga);
- le certificazioni mediche di assenza devono essere presentate (inviate via mail) in Segreteria **entro 7 giorni scolastici** a partire dal rientro in classe (si escludono i festivi);
- le assenze non devono impedire la valutazione dell'allievo, secondo quanto previsto dalla normativa ministeriale.

Alle medesime condizioni devono conformarsi (al fine di essere validi) i certificati che attestano assenze per gravi e documentati motivi di famiglia oppure per la partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Certificati di assenza per periodi **inferiori a 3 giorni scolastici** oppure consegnati in Segreteria **dopo 7 giorni scolastici dalla riammissione in classe**, non verranno accolti in Segreteria in quanto non idonei ed ininfluenti ai fini della deroga sul numero di assenze.

In ogni caso, le famiglie tengano presente che per un medico la firma di un certificato secondo le caratteristiche richieste dalla scuola rappresenta una responsabilità grave che può avere anche delle conseguenze giuridiche: è perciò diritto del medico emettere il certificato solo se è certo che l'assenza sia riconducibile a motivi di salute.

e) Laddove si ravvisa un ricovero ospedaliero o una patologia tale da implicare periodi prolungati di assenza e la conseguente compromissione della regolare frequenza alle lezioni, è possibile far detrarre queste assenze dal computo finale, presentando copia del **Certificato di Ricovero Ospedaliero** oppure un **certificato emesso o vidimato dall'ASL (o da un Centro Accreditato)**.

f) Qualora le assenze **superino il 25%** e si ravvisi la non ammissione allo scrutinio finale, la semplice certificazione del proprio medico 'di base' in assenza del Certificato di Ricovero Ospedaliero o della Vidimazione da parte dell'ASL (o di un centro accreditato), non basta di per sé a giustificare le assenze: il Consiglio di Classe potrebbe perciò – in forma insindacabile - deliberare di non tenere conto di tale certificato nel computo dei giorni effettivi di frequenza scolastica, non applicare la deroga e quindi conteggiare tali assenze nel computo finale. Sarà premura della famiglia produrre gli eventuali certificati del medico specialista, dell'ospedale o dell'ASL, che il Consiglio avrà facoltà di richiedere.

Al fine di agevolare la scrittura dei certificati di deroga, sul sito della scuola (http://www.salesianibologna.net) nella voce di menù dedicata alla **MODULISTICA** è disponibile un modulo precompilato:

- MS 03.A – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi di salute
- MS 03.B – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi famigliari
- MS 03.C – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi sportivi

che va completato e poi riconsegnato in Segreteria secondo i termini appena indicati

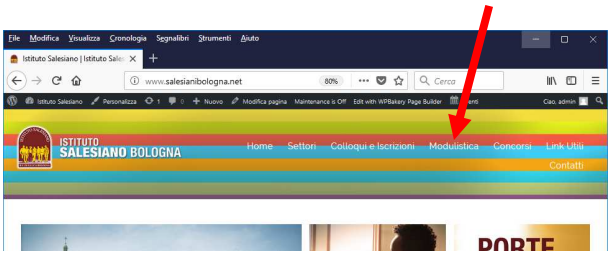

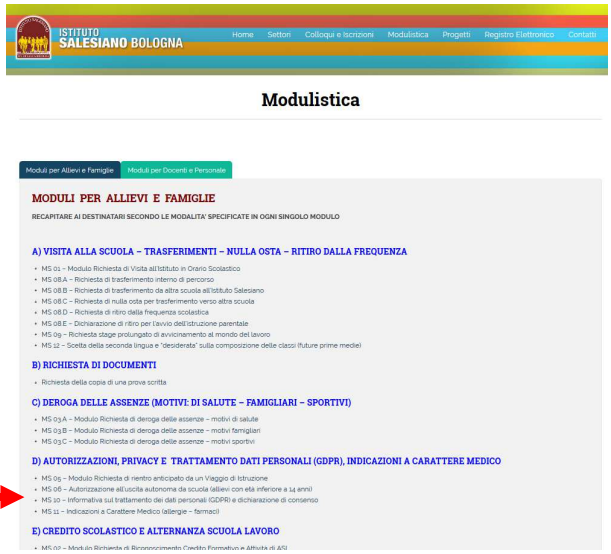

Cordialmente,
don Giovanni Sala

don Giovanni Sala

ISTITUTO SALESIANO "B.V.S.I." SCUOLE SECONDARIE PARITARIE - BOLOGNA - PRESIDENZA

ISTITUTO SALESIANO
«Beata Vergine di San Luca»
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – *www.salesianibologna.net*
presidesup.bolognabv@salesiani.it
Il Preside

CP 05 del 02-09-2021 - Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze
Comunicazione della Presidenza n° 05
Bologna, 2 Settembre 2021

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi

Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze

Cari Docenti,

Gentili Famiglie,

a fronte delle richieste di chiarimento da parte di alcuni genitori, vengono qui riassunte alcune indicazioni fondamentali in merito alla presentazione di certificati medici (o di altro tipo) per ottenere la **deroga sul numero di assenze consentito** al fine di conseguire la **validità dell'anno scolastico** e il riconoscimento del Criterio di **Credito Formativo** relativo alla frequenza assidua (solo allievi del Triennio)

Principi generali: peso delle assenze sulla validità dell'anno scolastico e sull'attribuzione del credito

a) L'Art. 14/7 DPR 122/09 stabilisce che "*per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato*":
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 25% del monte ore totale, comporta la non ammissione allo scrutinio finale e il dovere di ripetere l'anno

   L'assiduità della frequenza è inoltre un importante indicatore che contribuisce al **giudizio sul comportamento**.

b) L'Art. I.B del vigente Documento sulla Valutazione indica, per gli allievi del triennio della scuola superiore, come criterio di Credito Scolastico e Formativo la frequenza assidua: numero di ore di assenza dalle lezioni ≤ 10% del monte ore totale
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 10% del monte ore totale, comporta la perdita di uno dei criteri necessari per l'attribuzione della fascia massima di Credito Scolastico Formativo

c) La legge prevede "*motivate deroghe in casi eccezionali*" al fine di escludere le assenze dal computo della frequenza effettiva:
   - assenze per motivi di salute oppure per gravi e documentati motivi di famiglia;
   - partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I

   Tali deroghe vanno richieste consegnando in Segreteria l'opportuna documentazione e vengono concesse esclusivamente a giudizio del Consiglio di Classe

Validità dei Certificati Medici, o attestanti gravi motivi di famiglia o attestanti attività agonistiche riconosciute dal C.O.N.I.

In Particolare, per quel che riguarda i Certificati Medici, vale quanto previsto dalla normativa:

a) Per la **riammissione in classe**, non è più necessario il certificato medico (è sufficiente la giustificazione da parte della famiglia), anche qualora l'assenza si prolunghi per più di 5 giorni.

   Fanno eccezioni esclusivamente le **disposizioni di quarantena/isolamento** del Dipartimento di Prevenzione.

b) Qualora le assenze raggiungano una quota significativa (superiore al 10%), per la **deroga sul numero di assenze** al fine di non avere un giudizio di comportamento negativo, non compromettere la validità dell'anno scolastico (o l'attribuzione del credito nel caso del Triennio della scuola superiore) è necessario presentare il **certificato medico idoneo**: il medico è infatti la figura professionale prevista per la produzione del certificato, in assenza del quale la scuola non può procedere alla deroga delle assenze. Quindi:
   - certificati medici dove è attestato **esclusivamente lo stato di buona salute** in vista della ripresa delle lezioni e non vi è una esplicita attribuzione delle assenze a ragioni di salute, non son di norma ritenute valide al fine delle deroghe sul numero di assenze; in questo caso le assenze partecipano al conteggio delle "*assenze effettive*" e non vengono scalate dal computo finale.
   - I certificati che indicano il periodo di assenza **riconducendo tali assenze a motivi di salute**, sono di norma accolti ai fini del conteggio delle "*assenze giustificate*" e perciò vengono scalati dal conteggio finale.

c) Naturalmente il medico 'di base' non ha alcun dovere in merito all'indicazione della diagnosi e delle reali motivazioni dell'assenza: si tratta di dati sensibili tutelati dalla legge sulla privacy.
Tuttavia è necessario che il certificato, per essere valido, riporti una delle seguenti diciture (o similari):

- *l'allievo/a XX YY è stato assente dalle lezioni per ragioni riconducibili a motivi di salute; essendo esente da pericoli di contagio, può riprendere la regolare frequenza scolastica;*
- *l'allievo/a XX YY non presenta pericoli di contagio derivanti dalla malattia di cui è stato/a affetto/a della quale è clinicamente guarito, pertanto può riprendere la normale occupazione scolastica;*

d) Affinché venga riconosciuta la deroga, sono previste le seguenti condizioni necessarie:

- il **periodo di assenza** (inizio e fine, oppure elenco dei giorni di assenza) deve essere esplicitamente indicato nel certificato: *assente dal giorno XX al giorno YY*, oppure: *assente nei giorni XX YY ZZ*
- l'assenza deve avere una **durata continuativa di almeno 3 giorni scolastici** (sono esclusi dal conteggio i giorni festivi, per cui una assenza al sabato e al lunedì non basta per attuare la deroga);
- le certificazioni mediche di assenza devono essere presentate (inviate via mail) in Segreteria **entro 7 giorni scolastici** a partire dal rientro in classe (si escludono i festivi);
- le assenze non devono impedire la valutazione dell'allievo, secondo quanto previsto dalla normativa ministeriale.

Alle medesime condizioni devono conformarsi (al fine di essere validi) i certificati che attestano assenze per gravi e documentati motivi di famiglia oppure per la partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Certificati di assenza per periodi **inferiori a 3 giorni scolastici** oppure consegnati in Segreteria **dopo 7 giorni scolastici dalla riammissione in classe**, non verranno accolti in Segreteria in quanto non idonei ed ininfluenti ai fini della deroga sul numero di assenze.

In ogni caso, le famiglie tengano presente che per un medico la firma di un certificato secondo le caratteristiche richieste dalla scuola rappresenta una responsabilità grave che può avere anche delle conseguenze giuridiche: è perciò diritto del medico emettere il certificato solo se è certo che l'assenza sia riconducibile a motivi di salute.

e) Laddove si ravvisa un ricovero ospedaliero o una patologia tale da implicare periodi prolungati di assenza e la conseguente compromissione della regolare frequenza alle lezioni, è possibile far detrarre queste assenze dal computo finale, presentando copia del **Certificato di Ricovero Ospedaliero** oppure un **certificato emesso o vidimato dall'ASL (o da un Centro Accreditato)**.

f) Qualora le assenze **superino il 25%** e si ravvisi la non ammissione allo scrutinio finale, la semplice certificazione del proprio medico 'di base' in assenza del Certificato di Ricovero Ospedaliero o della Vidimazione da parte dell'ASL (o di un centro accreditato), non basta di per sé a giustificare le assenze: il Consiglio di Classe potrebbe perciò – in forma insindacabile - deliberare di non tenere conto di tale certificato nel computo dei giorni effettivi di frequenza scolastica, non applicare la deroga e quindi conteggiare tali assenze nel computo finale. Sarà premura della famiglia produrre gli eventuali certificati del medico specialista, dell'ospedale o dell'ASL, che il Consiglio avrà facoltà di richiedere.

Al fine di agevolare la scrittura dei certificati di deroga, sul sito della scuola (http://www.salesianibologna.net) nella voce di menù dedicata alla **MODULISTICA** è disponibile un modulo precompilato:

- MS 03.A – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi di salute
- MS 03.B – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi famigliari
- MS 03.C – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi sportivi

che va completato e poi riconsegnato in Segreteria secondo i termini appena indicati

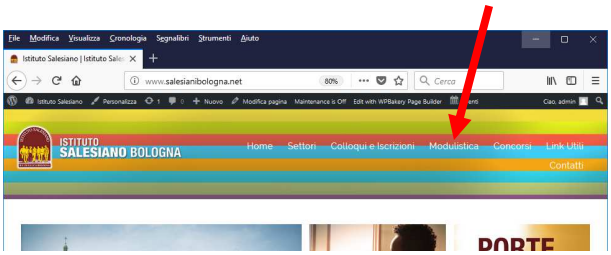

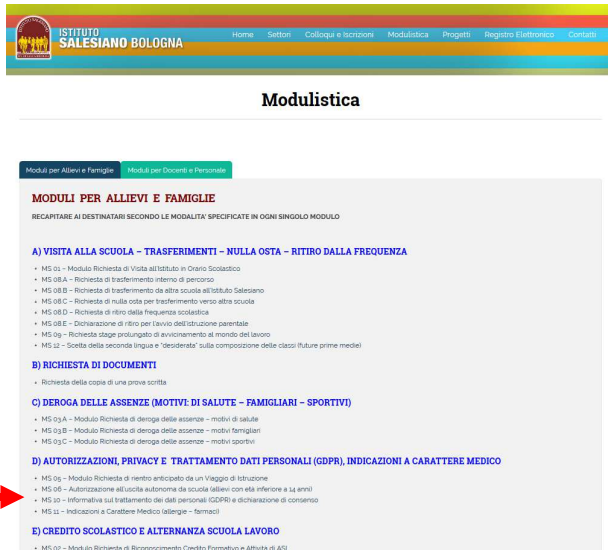

Cordialmente,
don Giovanni Sala

don Giovanni Sala

ISTITUTO SALESIANO "B.V.S.I." SCUOLE SECONDARIE PARITARIE - BOLOGNA - PRESIDENZA

ISTITUTO SALESIANO
«Beata Vergine di San Luca»
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – *www.salesianibologna.net*
presidesup.bolognabv@salesiani.it
Il Preside

CP 05 del 02-09-2021 - Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze
Comunicazione della Presidenza n° 05
Bologna, 2 Settembre 2021

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi

Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze

Cari Docenti,

Gentili Famiglie,

a fronte delle richieste di chiarimento da parte di alcuni genitori, vengono qui riassunte alcune indicazioni fondamentali in merito alla presentazione di certificati medici (o di altro tipo) per ottenere la **deroga sul numero di assenze consentito** al fine di conseguire la **validità dell'anno scolastico** e il riconoscimento del Criterio di **Credito Formativo** relativo alla frequenza assidua (solo allievi del Triennio)

Principi generali: peso delle assenze sulla validità dell'anno scolastico e sull'attribuzione del credito

a) L'Art. 14/7 DPR 122/09 stabilisce che "*per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato*":
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 25% del monte ore totale, comporta la non ammissione allo scrutinio finale e il dovere di ripetere l'anno

   L'assiduità della frequenza è inoltre un importante indicatore che contribuisce al **giudizio sul comportamento**.

b) L'Art. I.B del vigente Documento sulla Valutazione indica, per gli allievi del triennio della scuola superiore, come criterio di Credito Scolastico e Formativo la frequenza assidua: numero di ore di assenza dalle lezioni ≤ 10% del monte ore totale
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 10% del monte ore totale, comporta la perdita di uno dei criteri necessari per l'attribuzione della fascia massima di Credito Scolastico Formativo

c) La legge prevede "*motivate deroghe in casi eccezionali*" al fine di escludere le assenze dal computo della frequenza effettiva:
   - assenze per motivi di salute oppure per gravi e documentati motivi di famiglia;
   - partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I

   Tali deroghe vanno richieste consegnando in Segreteria l'opportuna documentazione e vengono concesse esclusivamente a giudizio del Consiglio di Classe

Validità dei Certificati Medici, o attestanti gravi motivi di famiglia o attestanti attività agonistiche riconosciute dal C.O.N.I.

In Particolare, per quel che riguarda i Certificati Medici, vale quanto previsto dalla normativa:

a) Per la **riammissione in classe**, non è più necessario il certificato medico (è sufficiente la giustificazione da parte della famiglia), anche qualora l'assenza si prolunghi per più di 5 giorni.

   Fanno eccezioni esclusivamente le **disposizioni di quarantena/isolamento** del Dipartimento di Prevenzione.

b) Qualora le assenze raggiungano una quota significativa (superiore al 10%), per la **deroga sul numero di assenze** al fine di non avere un giudizio di comportamento negativo, non compromettere la validità dell'anno scolastico (o l'attribuzione del credito nel caso del Triennio della scuola superiore) è necessario presentare il **certificato medico idoneo**: il medico è infatti la figura professionale prevista per la produzione del certificato, in assenza del quale la scuola non può procedere alla deroga delle assenze. Quindi:
   - certificati medici dove è attestato **esclusivamente lo stato di buona salute** in vista della ripresa delle lezioni e non vi è una esplicita attribuzione delle assenze a ragioni di salute, non son di norma ritenute valide al fine delle deroghe sul numero di assenze; in questo caso le assenze partecipano al conteggio delle "*assenze effettive*" e non vengono scalate dal computo finale.
   - I certificati che indicano il periodo di assenza **riconducendo tali assenze a motivi di salute**, sono di norma accolti ai fini del conteggio delle "*assenze giustificate*" e perciò vengono scalati dal conteggio finale.

c) Naturalmente il medico 'di base' non ha alcun dovere in merito all'indicazione della diagnosi e delle reali motivazioni dell'assenza: si tratta di dati sensibili tutelati dalla legge sulla privacy.
Tuttavia è necessario che il certificato, per essere valido, riporti una delle seguenti diciture (o similari):

- *l'allievo/a XX YY è stato assente dalle lezioni per ragioni riconducibili a motivi di salute; essendo esente da pericoli di contagio, può riprendere la regolare frequenza scolastica;*
- *l'allievo/a XX YY non presenta pericoli di contagio derivanti dalla malattia di cui è stato/a affetto/a della quale è clinicamente guarito, pertanto può riprendere la normale occupazione scolastica;*

d) Affinché venga riconosciuta la deroga, sono previste le seguenti condizioni necessarie:

- il **periodo di assenza** (inizio e fine, oppure elenco dei giorni di assenza) deve essere esplicitamente indicato nel certificato: *assente dal giorno XX al giorno YY*, oppure: *assente nei giorni XX YY ZZ*
- l'assenza deve avere una **durata continuativa di almeno 3 giorni scolastici** (sono esclusi dal conteggio i giorni festivi, per cui una assenza al sabato e al lunedì non basta per attuare la deroga);
- le certificazioni mediche di assenza devono essere presentate (inviate via mail) in Segreteria **entro 7 giorni scolastici** a partire dal rientro in classe (si escludono i festivi);
- le assenze non devono impedire la valutazione dell'allievo, secondo quanto previsto dalla normativa ministeriale.

Alle medesime condizioni devono conformarsi (al fine di essere validi) i certificati che attestano assenze per gravi e documentati motivi di famiglia oppure per la partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Certificati di assenza per periodi **inferiori a 3 giorni scolastici** oppure consegnati in Segreteria **dopo 7 giorni scolastici dalla riammissione in classe**, non verranno accolti in Segreteria in quanto non idonei ed ininfluenti ai fini della deroga sul numero di assenze.

In ogni caso, le famiglie tengano presente che per un medico la firma di un certificato secondo le caratteristiche richieste dalla scuola rappresenta una responsabilità grave che può avere anche delle conseguenze giuridiche: è perciò diritto del medico emettere il certificato solo se è certo che l'assenza sia riconducibile a motivi di salute.

e) Laddove si ravvisa un ricovero ospedaliero o una patologia tale da implicare periodi prolungati di assenza e la conseguente compromissione della regolare frequenza alle lezioni, è possibile far detrarre queste assenze dal computo finale, presentando copia del **Certificato di Ricovero Ospedaliero** oppure un **certificato emesso o vidimato dall'ASL (o da un Centro Accreditato)**.

f) Qualora le assenze **superino il 25%** e si ravvisi la non ammissione allo scrutinio finale, la semplice certificazione del proprio medico 'di base' in assenza del Certificato di Ricovero Ospedaliero o della Vidimazione da parte dell'ASL (o di un centro accreditato), non basta di per sé a giustificare le assenze: il Consiglio di Classe potrebbe perciò – in forma insindacabile - deliberare di non tenere conto di tale certificato nel computo dei giorni effettivi di frequenza scolastica, non applicare la deroga e quindi conteggiare tali assenze nel computo finale. Sarà premura della famiglia produrre gli eventuali certificati del medico specialista, dell'ospedale o dell'ASL, che il Consiglio avrà facoltà di richiedere.

Al fine di agevolare la scrittura dei certificati di deroga, sul sito della scuola (http://www.salesianibologna.net) nella voce di menù dedicata alla **MODULISTICA** è disponibile un modulo precompilato:

- MS 03.A – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi di salute
- MS 03.B – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi famigliari
- MS 03.C – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi sportivi

che va completato e poi riconsegnato in Segreteria secondo i termini appena indicati

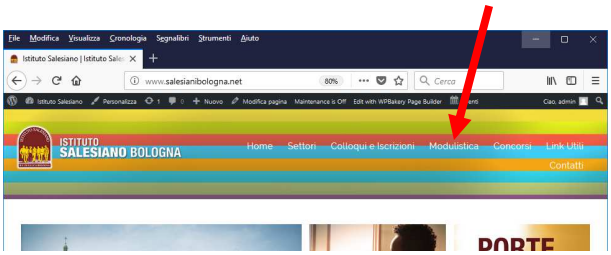

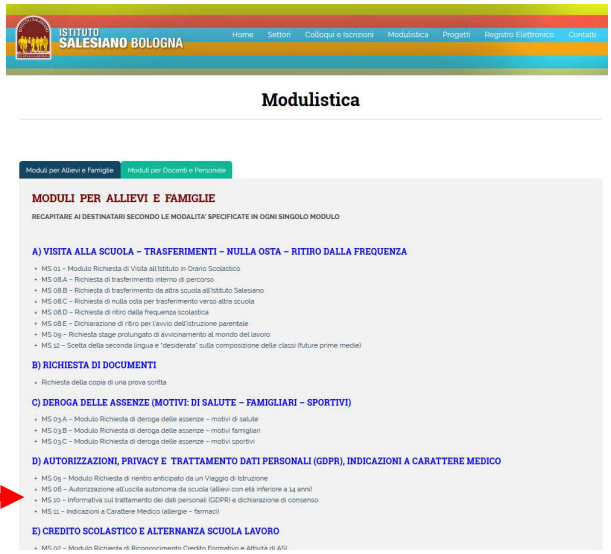

Cordialmente,
don Giovanni Sala

don Giovanni Sala

ISTITUTO SALESIANO "B.V.S.I." SCUOLE SECONDARIE PARITARIE - BOLOGNA - PRESIDENZA

ISTITUTO SALESIANO
«Beata Vergine di San Luca»
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – *www.salesianibologna.net*
presidesup.bolognabv@salesiani.it
Il Preside

CP 05 del 02-09-2021 - Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze
Comunicazione della Presidenza n° 05
Bologna, 2 Settembre 2021

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi

Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze

Cari Docenti,

Gentili Famiglie,

a fronte delle richieste di chiarimento da parte di alcuni genitori, vengono qui riassunte alcune indicazioni fondamentali in merito alla presentazione di certificati medici (o di altro tipo) per ottenere la **deroga sul numero di assenze consentito** al fine di conseguire la **validità dell'anno scolastico** e il riconoscimento del Criterio di **Credito Formativo** relativo alla frequenza assidua (solo allievi del Triennio)

Principi generali: peso delle assenze sulla validità dell'anno scolastico e sull'attribuzione del credito

a) L'Art. 14/7 DPR 122/09 stabilisce che "*per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato*":
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 25% del monte ore totale, comporta la non ammissione allo scrutinio finale e il dovere di ripetere l'anno

   L'assiduità della frequenza è inoltre un importante indicatore che contribuisce al **giudizio sul comportamento**.

b) L'Art. I.B del vigente Documento sulla Valutazione indica, per gli allievi del triennio della scuola superiore, come criterio di Credito Scolastico e Formativo la frequenza assidua: numero di ore di assenza dalle lezioni ≤ 10% del monte ore totale
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 10% del monte ore totale, comporta la perdita di uno dei criteri necessari per l'attribuzione della fascia massima di Credito Scolastico Formativo

c) La legge prevede "*motivate deroghe in casi eccezionali*" al fine di escludere le assenze dal computo della frequenza effettiva:
   - assenze per motivi di salute oppure per gravi e documentati motivi di famiglia;
   - partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I

   Tali deroghe vanno richieste consegnando in Segreteria l'opportuna documentazione e vengono concesse esclusivamente a giudizio del Consiglio di Classe

Validità dei Certificati Medici, o attestanti gravi motivi di famiglia o attestanti attività agonistiche riconosciute dal C.O.N.I.

In Particolare, per quel che riguarda i Certificati Medici, vale quanto previsto dalla normativa:

a) Per la **riammissione in classe**, non è più necessario il certificato medico (è sufficiente la giustificazione da parte della famiglia), anche qualora l'assenza si prolunghi per più di 5 giorni.

   Fanno eccezioni esclusivamente le **disposizioni di quarantena/isolamento** del Dipartimento di Prevenzione.

b) Qualora le assenze raggiungano una quota significativa (superiore al 10%), per la **deroga sul numero di assenze** al fine di non avere un giudizio di comportamento negativo, non compromettere la validità dell'anno scolastico (o l'attribuzione del credito nel caso del Triennio della scuola superiore) è necessario presentare il **certificato medico idoneo**: il medico è infatti la figura professionale prevista per la produzione del certificato, in assenza del quale la scuola non può procedere alla deroga delle assenze. Quindi:
   - certificati medici dove è attestato **esclusivamente lo stato di buona salute** in vista della ripresa delle lezioni e non vi è una esplicita attribuzione delle assenze a ragioni di salute, non son di norma ritenute valide al fine delle deroghe sul numero di assenze; in questo caso le assenze partecipano al conteggio delle "*assenze effettive*" e non vengono scalate dal computo finale.
   - I certificati che indicano il periodo di assenza **riconducendo tali assenze a motivi di salute**, sono di norma accolti ai fini del conteggio delle "*assenze giustificate*" e perciò vengono scalati dal conteggio finale.

c) Naturalmente il medico 'di base' non ha alcun dovere in merito all'indicazione della diagnosi e delle reali motivazioni dell'assenza: si tratta di dati sensibili tutelati dalla legge sulla privacy.
Tuttavia è necessario che il certificato, per essere valido, riporti una delle seguenti diciture (o similari):

- *l'allievo/a XX YY è stato assente dalle lezioni per ragioni riconducibili a motivi di salute; essendo esente da pericoli di contagio, può riprendere la regolare frequenza scolastica;*
- *l'allievo/a XX YY non presenta pericoli di contagio derivanti dalla malattia di cui è stato/a affetto/a della quale è clinicamente guarito, pertanto può riprendere la normale occupazione scolastica;*

d) Affinché venga riconosciuta la deroga, sono previste le seguenti condizioni necessarie:

- il **periodo di assenza** (inizio e fine, oppure elenco dei giorni di assenza) deve essere esplicitamente indicato nel certificato: *assente dal giorno XX al giorno YY*, oppure: *assente nei giorni XX YY ZZ*
- l'assenza deve avere una **durata continuativa di almeno 3 giorni scolastici** (sono esclusi dal conteggio i giorni festivi, per cui una assenza al sabato e al lunedì non basta per attuare la deroga);
- le certificazioni mediche di assenza devono essere presentate (inviate via mail) in Segreteria **entro 7 giorni scolastici** a partire dal rientro in classe (si escludono i festivi);
- le assenze non devono impedire la valutazione dell'allievo, secondo quanto previsto dalla normativa ministeriale.

Alle medesime condizioni devono conformarsi (al fine di essere validi) i certificati che attestano assenze per gravi e documentati motivi di famiglia oppure per la partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Certificati di assenza per periodi **inferiori a 3 giorni scolastici** oppure consegnati in Segreteria **dopo 7 giorni scolastici dalla riammissione in classe**, non verranno accolti in Segreteria in quanto non idonei ed ininfluenti ai fini della deroga sul numero di assenze.

In ogni caso, le famiglie tengano presente che per un medico la firma di un certificato secondo le caratteristiche richieste dalla scuola rappresenta una responsabilità grave che può avere anche delle conseguenze giuridiche: è perciò diritto del medico emettere il certificato solo se è certo che l'assenza sia riconducibile a motivi di salute.

e) Laddove si ravvisa un ricovero ospedaliero o una patologia tale da implicare periodi prolungati di assenza e la conseguente compromissione della regolare frequenza alle lezioni, è possibile far detrarre queste assenze dal computo finale, presentando copia del **Certificato di Ricovero Ospedaliero** oppure un **certificato emesso o vidimato dall'ASL (o da un Centro Accreditato)**.

f) Qualora le assenze **superino il 25%** e si ravvisi la non ammissione allo scrutinio finale, la semplice certificazione del proprio medico 'di base' in assenza del Certificato di Ricovero Ospedaliero o della Vidimazione da parte dell'ASL (o di un centro accreditato), non basta di per sé a giustificare le assenze: il Consiglio di Classe potrebbe perciò – in forma insindacabile - deliberare di non tenere conto di tale certificato nel computo dei giorni effettivi di frequenza scolastica, non applicare la deroga e quindi conteggiare tali assenze nel computo finale. Sarà premura della famiglia produrre gli eventuali certificati del medico specialista, dell'ospedale o dell'ASL, che il Consiglio avrà facoltà di richiedere.

Al fine di agevolare la scrittura dei certificati di deroga, sul sito della scuola (http://www.salesianibologna.net) nella voce di menù dedicata alla **MODULISTICA** è disponibile un modulo precompilato:

- MS 03.A – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi di salute
- MS 03.B – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi famigliari
- MS 03.C – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi sportivi

che va completato e poi riconsegnato in Segreteria secondo i termini appena indicati

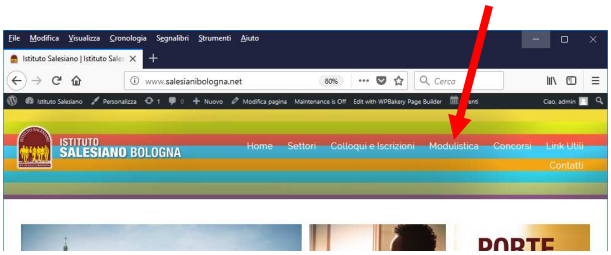

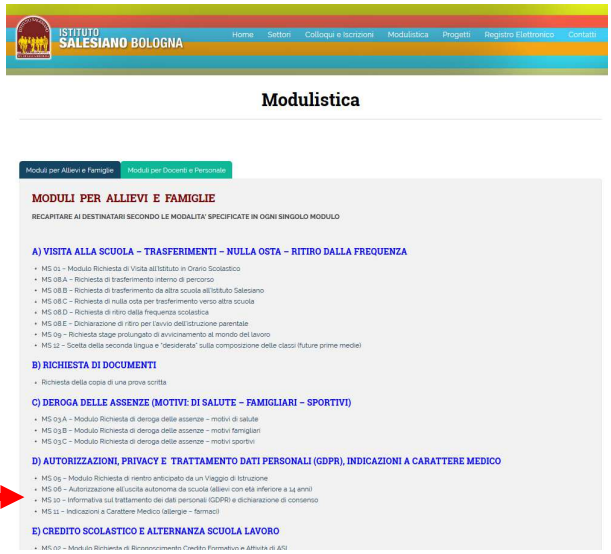

Cordialmente,
don Giovanni Sala

don Giovanni Sala

ISTITUTO SALESIANO "B.V.S.I." SCUOLE SECONDARIE PARITARIE - BOLOGNA - PRESIDENZA

ISTITUTO SALESIANO
«Beata Vergine di San Luca»
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – *www.salesianibologna.net*
presidesup.bolognabv@salesiani.it
Il Preside

CP 05 del 02-09-2021 - Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze
Comunicazione della Presidenza n° 05
Bologna, 2 Settembre 2021

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi

Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze

Cari Docenti,

Gentili Famiglie,

a fronte delle richieste di chiarimento da parte di alcuni genitori, vengono qui riassunte alcune indicazioni fondamentali in merito alla presentazione di certificati medici (o di altro tipo) per ottenere la **deroga sul numero di assenze consentito** al fine di conseguire la **validità dell'anno scolastico** e il riconoscimento del Criterio di **Credito Formativo** relativo alla frequenza assidua (solo allievi del Triennio)

Principi generali: peso delle assenze sulla validità dell'anno scolastico e sull'attribuzione del credito

a) L'Art. 14/7 DPR 122/09 stabilisce che "*per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato*":
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 25% del monte ore totale, comporta la non ammissione allo scrutinio finale e il dovere di ripetere l'anno

   L'assiduità della frequenza è inoltre un importante indicatore che contribuisce al **giudizio sul comportamento**.

b) L'Art. I.B del vigente Documento sulla Valutazione indica, per gli allievi del triennio della scuola superiore, come criterio di Credito Scolastico e Formativo la frequenza assidua: numero di ore di assenza dalle lezioni ≤ 10% del monte ore totale
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 10% del monte ore totale, comporta la perdita di uno dei criteri necessari per l'attribuzione della fascia massima di Credito Scolastico Formativo

c) La legge prevede "*motivate deroghe in casi eccezionali*" al fine di escludere le assenze dal computo della frequenza effettiva:
   - assenze per motivi di salute oppure per gravi e documentati motivi di famiglia;
   - partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I

   Tali deroghe vanno richieste consegnando in Segreteria l'opportuna documentazione e vengono concesse esclusivamente a giudizio del Consiglio di Classe

Validità dei Certificati Medici, o attestanti gravi motivi di famiglia o attestanti attività agonistiche riconosciute dal C.O.N.I.

In Particolare, per quel che riguarda i Certificati Medici, vale quanto previsto dalla normativa:

a) Per la **riammissione in classe**, non è più necessario il certificato medico (è sufficiente la giustificazione da parte della famiglia), anche qualora l'assenza si prolunghi per più di 5 giorni.

   Fanno eccezioni esclusivamente le **disposizioni di quarantena/isolamento** del Dipartimento di Prevenzione.

b) Qualora le assenze raggiungano una quota significativa (superiore al 10%), per la **deroga sul numero di assenze** al fine di non avere un giudizio di comportamento negativo, non compromettere la validità dell'anno scolastico (o l'attribuzione del credito nel caso del Triennio della scuola superiore) è necessario presentare il **certificato medico idoneo**: il medico è infatti la figura professionale prevista per la produzione del certificato, in assenza del quale la scuola non può procedere alla deroga delle assenze. Quindi:
   - certificati medici dove è attestato **esclusivamente lo stato di buona salute** in vista della ripresa delle lezioni e non vi è una esplicita attribuzione delle assenze a ragioni di salute, non son di norma ritenute valide al fine delle deroghe sul numero di assenze; in questo caso le assenze partecipano al conteggio delle "*assenze effettive*" e non vengono scalate dal computo finale.
   - I certificati che indicano il periodo di assenza **riconducendo tali assenze a motivi di salute**, sono di norma accolti ai fini del conteggio delle "*assenze giustificate*" e perciò vengono scalati dal conteggio finale.

c) Naturalmente il medico 'di base' non ha alcun dovere in merito all'indicazione della diagnosi e delle reali motivazioni dell'assenza: si tratta di dati sensibili tutelati dalla legge sulla privacy.
Tuttavia è necessario che il certificato, per essere valido, riporti una delle seguenti diciture (o similari):

- *l'allievo/a XX YY è stato assente dalle lezioni per ragioni riconducibili a motivi di salute; essendo esente da pericoli di contagio, può riprendere la regolare frequenza scolastica;*
- *l'allievo/a XX YY non presenta pericoli di contagio derivanti dalla malattia di cui è stato/a affetto/a della quale è clinicamente guarito, pertanto può riprendere la normale occupazione scolastica;*

d) Affinché venga riconosciuta la deroga, sono previste le seguenti condizioni necessarie:

- il **periodo di assenza** (inizio e fine, oppure elenco dei giorni di assenza) deve essere esplicitamente indicato nel certificato: *assente dal giorno XX al giorno YY*, oppure: *assente nei giorni XX YY ZZ*
- l'assenza deve avere una **durata continuativa di almeno 3 giorni scolastici** (sono esclusi dal conteggio i giorni festivi, per cui una assenza al sabato e al lunedì non basta per attuare la deroga);
- le certificazioni mediche di assenza devono essere presentate (inviate via mail) in Segreteria **entro 7 giorni scolastici** a partire dal rientro in classe (si escludono i festivi);
- le assenze non devono impedire la valutazione dell'allievo, secondo quanto previsto dalla normativa ministeriale.

Alle medesime condizioni devono conformarsi (al fine di essere validi) i certificati che attestano assenze per gravi e documentati motivi di famiglia oppure per la partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Certificati di assenza per periodi **inferiori a 3 giorni scolastici** oppure consegnati in Segreteria **dopo 7 giorni scolastici dalla riammissione in classe**, non verranno accolti in Segreteria in quanto non idonei ed ininfluenti ai fini della deroga sul numero di assenze.

In ogni caso, le famiglie tengano presente che per un medico la firma di un certificato secondo le caratteristiche richieste dalla scuola rappresenta una responsabilità grave che può avere anche delle conseguenze giuridiche: è perciò diritto del medico emettere il certificato solo se è certo che l'assenza sia riconducibile a motivi di salute.

e) Laddove si ravvisa un ricovero ospedaliero o una patologia tale da implicare periodi prolungati di assenza e la conseguente compromissione della regolare frequenza alle lezioni, è possibile far detrarre queste assenze dal computo finale, presentando copia del **Certificato di Ricovero Ospedaliero** oppure un **certificato emesso o vidimato dall'ASL (o da un Centro Accreditato)**.

f) Qualora le assenze **superino il 25%** e si ravvisi la non ammissione allo scrutinio finale, la semplice certificazione del proprio medico 'di base' in assenza del Certificato di Ricovero Ospedaliero o della Vidimazione da parte dell'ASL (o di un centro accreditato), non basta di per sé a giustificare le assenze: il Consiglio di Classe potrebbe perciò – in forma insindacabile - deliberare di non tenere conto di tale certificato nel computo dei giorni effettivi di frequenza scolastica, non applicare la deroga e quindi conteggiare tali assenze nel computo finale. Sarà premura della famiglia produrre gli eventuali certificati del medico specialista, dell'ospedale o dell'ASL, che il Consiglio avrà facoltà di richiedere.

Al fine di agevolare la scrittura dei certificati di deroga, sul sito della scuola (http://www.salesianibologna.net) nella voce di menù dedicata alla **MODULISTICA** è disponibile un modulo precompilato:

- MS 03.A – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi di salute
- MS 03.B – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi famigliari
- MS 03.C – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi sportivi

che va completato e poi riconsegnato in Segreteria secondo i termini appena indicati

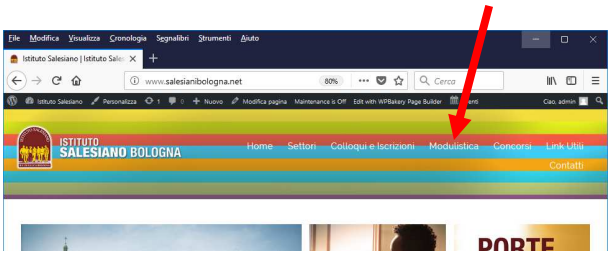

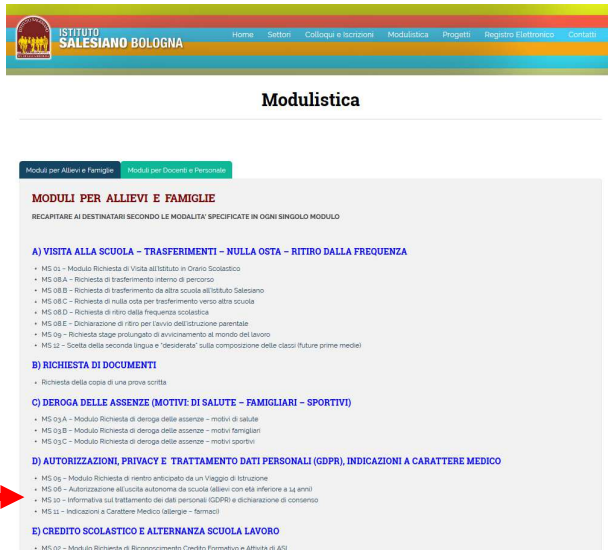

Cordialmente,
don Giovanni Sala

don Giovanni Sala

ISTITUTO SALESIANO "B.V.S.I." SCUOLE SECONDARIE PARITARIE - BOLOGNA - PRESIDENZA

ISTITUTO SALESIANO
«Beata Vergine di San Luca»
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – *www.salesianibologna.net*
presidesup.bolognabv@salesiani.it
Il Preside

CP 05 del 02-09-2021 - Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze
Comunicazione della Presidenza n° 05
Bologna, 2 Settembre 2021

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi

Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze

Cari Docenti,

Gentili Famiglie,

a fronte delle richieste di chiarimento da parte di alcuni genitori, vengono qui riassunte alcune indicazioni fondamentali in merito alla presentazione di certificati medici (o di altro tipo) per ottenere la **deroga sul numero di assenze consentito** al fine di conseguire la **validità dell'anno scolastico** e il riconoscimento del Criterio di **Credito Formativo** relativo alla frequenza assidua (solo allievi del Triennio)

Principi generali: peso delle assenze sulla validità dell'anno scolastico e sull'attribuzione del credito

a) L'Art. 14/7 DPR 122/09 stabilisce che "*per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato*":
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 25% del monte ore totale, comporta la non ammissione allo scrutinio finale e il dovere di ripetere l'anno

   L'assiduità della frequenza è inoltre un importante indicatore che contribuisce al **giudizio sul comportamento**.

b) L'Art. I.B del vigente Documento sulla Valutazione indica, per gli allievi del triennio della scuola superiore, come criterio di Credito Scolastico e Formativo la frequenza assidua: numero di ore di assenza dalle lezioni ≤ 10% del monte ore totale
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 10% del monte ore totale, comporta la perdita di uno dei criteri necessari per l'attribuzione della fascia massima di Credito Scolastico Formativo

c) La legge prevede "*motivate deroghe in casi eccezionali*" al fine di escludere le assenze dal computo della frequenza effettiva:
   - assenze per motivi di salute oppure per gravi e documentati motivi di famiglia;
   - partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I

   Tali deroghe vanno richieste consegnando in Segreteria l'opportuna documentazione e vengono concesse esclusivamente a giudizio del Consiglio di Classe

Validità dei Certificati Medici, o attestanti gravi motivi di famiglia o attestanti attività agonistiche riconosciute dal C.O.N.I.

In Particolare, per quel che riguarda i Certificati Medici, vale quanto previsto dalla normativa:

a) Per la **riammissione in classe**, non è più necessario il certificato medico (è sufficiente la giustificazione da parte della famiglia), anche qualora l'assenza si prolunghi per più di 5 giorni.

   Fanno eccezioni esclusivamente le **disposizioni di quarantena/isolamento** del Dipartimento di Prevenzione.

b) Qualora le assenze raggiungano una quota significativa (superiore al 10%), per la **deroga sul numero di assenze** al fine di non avere un giudizio di comportamento negativo, non compromettere la validità dell'anno scolastico (o l'attribuzione del credito nel caso del Triennio della scuola superiore) è necessario presentare il **certificato medico idoneo**: il medico è infatti la figura professionale prevista per la produzione del certificato, in assenza del quale la scuola non può procedere alla deroga delle assenze. Quindi:
   - certificati medici dove è attestato **esclusivamente lo stato di buona salute** in vista della ripresa delle lezioni e non vi è una esplicita attribuzione delle assenze a ragioni di salute, non son di norma ritenute valide al fine delle deroghe sul numero di assenze; in questo caso le assenze partecipano al conteggio delle "*assenze effettive*" e non vengono scalate dal computo finale.
   - I certificati che indicano il periodo di assenza **riconducendo tali assenze a motivi di salute**, sono di norma accolti ai fini del conteggio delle "*assenze giustificate*" e perciò vengono scalati dal conteggio finale.

c) Naturalmente il medico 'di base' non ha alcun dovere in merito all'indicazione della diagnosi e delle reali motivazioni dell'assenza: si tratta di dati sensibili tutelati dalla legge sulla privacy.
Tuttavia è necessario che il certificato, per essere valido, riporti una delle seguenti diciture (o similari):

- *l'allievo/a XX YY è stato assente dalle lezioni per ragioni riconducibili a motivi di salute; essendo esente da pericoli di contagio, può riprendere la regolare frequenza scolastica;*
- *l'allievo/a XX YY non presenta pericoli di contagio derivanti dalla malattia di cui è stato/a affetto/a della quale è clinicamente guarito, pertanto può riprendere la normale occupazione scolastica;*

d) Affinché venga riconosciuta la deroga, sono previste le seguenti condizioni necessarie:

- il **periodo di assenza** (inizio e fine, oppure elenco dei giorni di assenza) deve essere esplicitamente indicato nel certificato: *assente dal giorno XX al giorno YY*, oppure: *assente nei giorni XX YY ZZ*
- l'assenza deve avere una **durata continuativa di almeno 3 giorni scolastici** (sono esclusi dal conteggio i giorni festivi, per cui una assenza al sabato e al lunedì non basta per attuare la deroga);
- le certificazioni mediche di assenza devono essere presentate (inviate via mail) in Segreteria **entro 7 giorni scolastici** a partire dal rientro in classe (si escludono i festivi);
- le assenze non devono impedire la valutazione dell'allievo, secondo quanto previsto dalla normativa ministeriale.

Alle medesime condizioni devono conformarsi (al fine di essere validi) i certificati che attestano assenze per gravi e documentati motivi di famiglia oppure per la partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Certificati di assenza per periodi **inferiori a 3 giorni scolastici** oppure consegnati in Segreteria **dopo 7 giorni scolastici dalla riammissione in classe**, non verranno accolti in Segreteria in quanto non idonei ed ininfluenti ai fini della deroga sul numero di assenze.

In ogni caso, le famiglie tengano presente che per un medico la firma di un certificato secondo le caratteristiche richieste dalla scuola rappresenta una responsabilità grave che può avere anche delle conseguenze giuridiche: è perciò diritto del medico emettere il certificato solo se è certo che l'assenza sia riconducibile a motivi di salute.

e) Laddove si ravvisa un ricovero ospedaliero o una patologia tale da implicare periodi prolungati di assenza e la conseguente compromissione della regolare frequenza alle lezioni, è possibile far detrarre queste assenze dal computo finale, presentando copia del **Certificato di Ricovero Ospedaliero** oppure un **certificato emesso o vidimato dall'ASL (o da un Centro Accreditato)**.

f) Qualora le assenze **superino il 25%** e si ravvisi la non ammissione allo scrutinio finale, la semplice certificazione del proprio medico 'di base' in assenza del Certificato di Ricovero Ospedaliero o della Vidimazione da parte dell'ASL (o di un centro accreditato), non basta di per sé a giustificare le assenze: il Consiglio di Classe potrebbe perciò – in forma insindacabile - deliberare di non tenere conto di tale certificato nel computo dei giorni effettivi di frequenza scolastica, non applicare la deroga e quindi conteggiare tali assenze nel computo finale. Sarà premura della famiglia produrre gli eventuali certificati del medico specialista, dell'ospedale o dell'ASL, che il Consiglio avrà facoltà di richiedere.

Al fine di agevolare la scrittura dei certificati di deroga, sul sito della scuola (http://www.salesianibologna.net) nella voce di menù dedicata alla **MODULISTICA** è disponibile un modulo precompilato:

- MS 03.A – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi di salute
- MS 03.B – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi famigliari
- MS 03.C – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi sportivi

che va completato e poi riconsegnato in Segreteria secondo i termini appena indicati

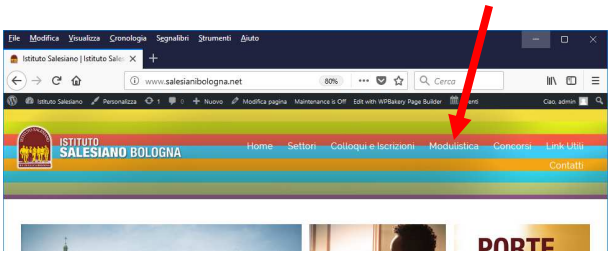

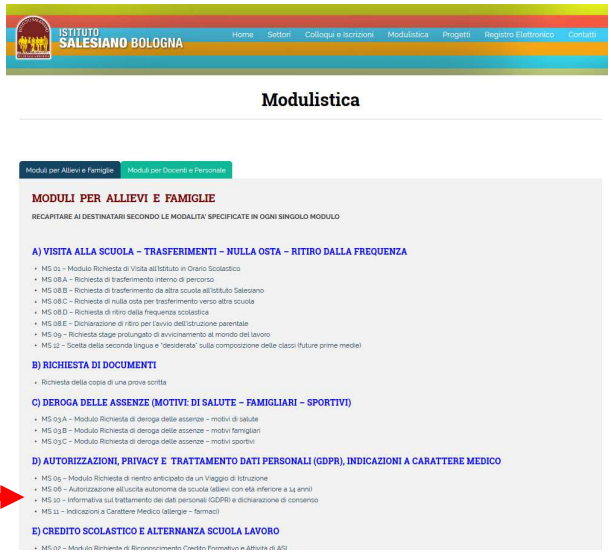

Cordialmente,
don Giovanni Sala

don Giovanni Sala

ISTITUTO SALESIANO "B.V.S.I." SCUOLE SECONDARIE PARITARIE - BOLOGNA - PRESIDENZA

ISTITUTO SALESIANO
«Beata Vergine di San Luca»
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – *www.salesianibologna.net*
presidesup.bolognabv@salesiani.it
Il Preside

CP 05 del 02-09-2021 - Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze
Comunicazione della Presidenza n° 05
Bologna, 2 Settembre 2021

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi

Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze

Cari Docenti,

Gentili Famiglie,

a fronte delle richieste di chiarimento da parte di alcuni genitori, vengono qui riassunte alcune indicazioni fondamentali in merito alla presentazione di certificati medici (o di altro tipo) per ottenere la **deroga sul numero di assenze consentito** al fine di conseguire la **validità dell'anno scolastico** e il riconoscimento del Criterio di **Credito Formativo** relativo alla frequenza assidua (solo allievi del Triennio)

Principi generali: peso delle assenze sulla validità dell'anno scolastico e sull'attribuzione del credito

a) L'Art. 14/7 DPR 122/09 stabilisce che "*per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato*":
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 25% del monte ore totale, comporta la non ammissione allo scrutinio finale e il dovere di ripetere l'anno

   L'assiduità della frequenza è inoltre un importante indicatore che contribuisce al **giudizio sul comportamento**.

b) L'Art. I.B del vigente Documento sulla Valutazione indica, per gli allievi del triennio della scuola superiore, come criterio di Credito Scolastico e Formativo la frequenza assidua: numero di ore di assenza dalle lezioni ≤ 10% del monte ore totale
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 10% del monte ore totale, comporta la perdita di uno dei criteri necessari per l'attribuzione della fascia massima di Credito Scolastico Formativo

c) La legge prevede "*motivate deroghe in casi eccezionali*" al fine di escludere le assenze dal computo della frequenza effettiva:
   - assenze per motivi di salute oppure per gravi e documentati motivi di famiglia;
   - partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I

   Tali deroghe vanno richieste consegnando in Segreteria l'opportuna documentazione e vengono concesse esclusivamente a giudizio del Consiglio di Classe

Validità dei Certificati Medici, o attestanti gravi motivi di famiglia o attestanti attività agonistiche riconosciute dal C.O.N.I.

In Particolare, per quel che riguarda i Certificati Medici, vale quanto previsto dalla normativa:

a) Per la **riammissione in classe**, non è più necessario il certificato medico (è sufficiente la giustificazione da parte della famiglia), anche qualora l'assenza si prolunghi per più di 5 giorni.

   Fanno eccezioni esclusivamente le **disposizioni di quarantena/isolamento** del Dipartimento di Prevenzione.

b) Qualora le assenze raggiungano una quota significativa (superiore al 10%), per la **deroga sul numero di assenze** al fine di non avere un giudizio di comportamento negativo, non compromettere la validità dell'anno scolastico (o l'attribuzione del credito nel caso del Triennio della scuola superiore) è necessario presentare il **certificato medico idoneo**: il medico è infatti la figura professionale prevista per la produzione del certificato, in assenza del quale la scuola non può procedere alla deroga delle assenze. Quindi:
   - certificati medici dove è attestato **esclusivamente lo stato di buona salute** in vista della ripresa delle lezioni e non vi è una esplicita attribuzione delle assenze a ragioni di salute, non son di norma ritenute valide al fine delle deroghe sul numero di assenze; in questo caso le assenze partecipano al conteggio delle "*assenze effettive*" e non vengono scalate dal computo finale.
   - I certificati che indicano il periodo di assenza **riconducendo tali assenze a motivi di salute**, sono di norma accolti ai fini del conteggio delle "*assenze giustificate*" e perciò vengono scalati dal conteggio finale.

c) Naturalmente il medico 'di base' non ha alcun dovere in merito all'indicazione della diagnosi e delle reali motivazioni dell'assenza: si tratta di dati sensibili tutelati dalla legge sulla privacy.
Tuttavia è necessario che il certificato, per essere valido, riporti una delle seguenti diciture (o similari):

- *l'allievo/a XX YY è stato assente dalle lezioni per ragioni riconducibili a motivi di salute; essendo esente da pericoli di contagio, può riprendere la regolare frequenza scolastica;*
- *l'allievo/a XX YY non presenta pericoli di contagio derivanti dalla malattia di cui è stato/a affetto/a della quale è clinicamente guarito, pertanto può riprendere la normale occupazione scolastica;*

d) Affinché venga riconosciuta la deroga, sono previste le seguenti condizioni necessarie:

- il **periodo di assenza** (inizio e fine, oppure elenco dei giorni di assenza) deve essere esplicitamente indicato nel certificato: *assente dal giorno XX al giorno YY*, oppure: *assente nei giorni XX YY ZZ*
- l'assenza deve avere una **durata continuativa di almeno 3 giorni scolastici** (sono esclusi dal conteggio i giorni festivi, per cui una assenza al sabato e al lunedì non basta per attuare la deroga);
- le certificazioni mediche di assenza devono essere presentate (inviate via mail) in Segreteria **entro 7 giorni scolastici** a partire dal rientro in classe (si escludono i festivi);
- le assenze non devono impedire la valutazione dell'allievo, secondo quanto previsto dalla normativa ministeriale.

Alle medesime condizioni devono conformarsi (al fine di essere validi) i certificati che attestano assenze per gravi e documentati motivi di famiglia oppure per la partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Certificati di assenza per periodi **inferiori a 3 giorni scolastici** oppure consegnati in Segreteria **dopo 7 giorni scolastici dalla riammissione in classe**, non verranno accolti in Segreteria in quanto non idonei ed ininfluenti ai fini della deroga sul numero di assenze.

In ogni caso, le famiglie tengano presente che per un medico la firma di un certificato secondo le caratteristiche richieste dalla scuola rappresenta una responsabilità grave che può avere anche delle conseguenze giuridiche: è perciò diritto del medico emettere il certificato solo se è certo che l'assenza sia riconducibile a motivi di salute.

e) Laddove si ravvisa un ricovero ospedaliero o una patologia tale da implicare periodi prolungati di assenza e la conseguente compromissione della regolare frequenza alle lezioni, è possibile far detrarre queste assenze dal computo finale, presentando copia del **Certificato di Ricovero Ospedaliero** oppure un **certificato emesso o vidimato dall'ASL (o da un Centro Accreditato)**.

f) Qualora le assenze **superino il 25%** e si ravvisi la non ammissione allo scrutinio finale, la semplice certificazione del proprio medico 'di base' in assenza del Certificato di Ricovero Ospedaliero o della Vidimazione da parte dell'ASL (o di un centro accreditato), non basta di per sé a giustificare le assenze: il Consiglio di Classe potrebbe perciò – in forma insindacabile - deliberare di non tenere conto di tale certificato nel computo dei giorni effettivi di frequenza scolastica, non applicare la deroga e quindi conteggiare tali assenze nel computo finale. Sarà premura della famiglia produrre gli eventuali certificati del medico specialista, dell'ospedale o dell'ASL, che il Consiglio avrà facoltà di richiedere.

Al fine di agevolare la scrittura dei certificati di deroga, sul sito della scuola (http://www.salesianibologna.net) nella voce di menù dedicata alla **MODULISTICA** è disponibile un modulo precompilato:

- MS 03.A – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi di salute
- MS 03.B – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi famigliari
- MS 03.C – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi sportivi

che va completato e poi riconsegnato in Segreteria secondo i termini appena indicati

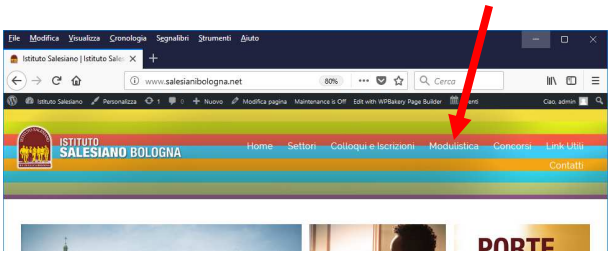

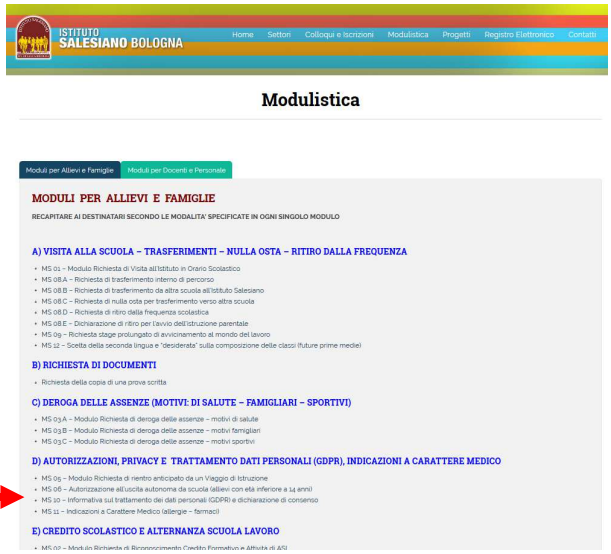

Cordialmente,
don Giovanni Sala

don Giovanni Sala

ISTITUTO SALESIANO "B.V.S.I." SCUOLE SECONDARIE PARITARIE - BOLOGNA - PRESIDENZA

ISTITUTO SALESIANO
«Beata Vergine di San Luca»
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – *www.salesianibologna.net*
presidesup.bolognabv@salesiani.it
Il Preside

CP 05 del 02-09-2021 - Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze
Comunicazione della Presidenza n° 05
Bologna, 2 Settembre 2021

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi

Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze

Cari Docenti,

Gentili Famiglie,

a fronte delle richieste di chiarimento da parte di alcuni genitori, vengono qui riassunte alcune indicazioni fondamentali in merito alla presentazione di certificati medici (o di altro tipo) per ottenere la **deroga sul numero di assenze consentito** al fine di conseguire la **validità dell'anno scolastico** e il riconoscimento del Criterio di **Credito Formativo** relativo alla frequenza assidua (solo allievi del Triennio)

Principi generali: peso delle assenze sulla validità dell'anno scolastico e sull'attribuzione del credito

a) L'Art. 14/7 DPR 122/09 stabilisce che "*per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato*":
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 25% del monte ore totale, comporta la non ammissione allo scrutinio finale e il dovere di ripetere l'anno

   L'assiduità della frequenza è inoltre un importante indicatore che contribuisce al **giudizio sul comportamento**.

b) L'Art. I.B del vigente Documento sulla Valutazione indica, per gli allievi del triennio della scuola superiore, come criterio di Credito Scolastico e Formativo la frequenza assidua: numero di ore di assenza dalle lezioni ≤ 10% del monte ore totale
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 10% del monte ore totale, comporta la perdita di uno dei criteri necessari per l'attribuzione della fascia massima di Credito Scolastico Formativo

c) La legge prevede "*motivate deroghe in casi eccezionali*" al fine di escludere le assenze dal computo della frequenza effettiva:
   - assenze per motivi di salute oppure per gravi e documentati motivi di famiglia;
   - partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I

   Tali deroghe vanno richieste consegnando in Segreteria l'opportuna documentazione e vengono concesse esclusivamente a giudizio del Consiglio di Classe

Validità dei Certificati Medici, o attestanti gravi motivi di famiglia o attestanti attività agonistiche riconosciute dal C.O.N.I.

In Particolare, per quel che riguarda i Certificati Medici, vale quanto previsto dalla normativa:

a) Per la **riammissione in classe**, non è più necessario il certificato medico (è sufficiente la giustificazione da parte della famiglia), anche qualora l'assenza si prolunghi per più di 5 giorni.

   Fanno eccezioni esclusivamente le **disposizioni di quarantena/isolamento** del Dipartimento di Prevenzione.

b) Qualora le assenze raggiungano una quota significativa (superiore al 10%), per la **deroga sul numero di assenze** al fine di non avere un giudizio di comportamento negativo, non compromettere la validità dell'anno scolastico (o l'attribuzione del credito nel caso del Triennio della scuola superiore) è necessario presentare il **certificato medico idoneo**: il medico è infatti la figura professionale prevista per la produzione del certificato, in assenza del quale la scuola non può procedere alla deroga delle assenze. Quindi:
   - certificati medici dove è attestato **esclusivamente lo stato di buona salute** in vista della ripresa delle lezioni e non vi è una esplicita attribuzione delle assenze a ragioni di salute, non son di norma ritenute valide al fine delle deroghe sul numero di assenze; in questo caso le assenze partecipano al conteggio delle "*assenze effettive*" e non vengono scalate dal computo finale.
   - I certificati che indicano il periodo di assenza **riconducendo tali assenze a motivi di salute**, sono di norma accolti ai fini del conteggio delle "*assenze giustificate*" e perciò vengono scalati dal conteggio finale.

c) Naturalmente il medico 'di base' non ha alcun dovere in merito all'indicazione della diagnosi e delle reali motivazioni dell'assenza: si tratta di dati sensibili tutelati dalla legge sulla privacy.
Tuttavia è necessario che il certificato, per essere valido, riporti una delle seguenti diciture (o similari):

- *l'allievo/a XX YY è stato assente dalle lezioni per ragioni riconducibili a motivi di salute; essendo esente da pericoli di contagio, può riprendere la regolare frequenza scolastica;*
- *l'allievo/a XX YY non presenta pericoli di contagio derivanti dalla malattia di cui è stato/a affetto/a della quale è clinicamente guarito, pertanto può riprendere la normale occupazione scolastica;*

d) Affinché venga riconosciuta la deroga, sono previste le seguenti condizioni necessarie:

- il **periodo di assenza** (inizio e fine, oppure elenco dei giorni di assenza) deve essere esplicitamente indicato nel certificato: *assente dal giorno XX al giorno YY*, oppure: *assente nei giorni XX YY ZZ*
- l'assenza deve avere una **durata continuativa di almeno 3 giorni scolastici** (sono esclusi dal conteggio i giorni festivi, per cui una assenza al sabato e al lunedì non basta per attuare la deroga);
- le certificazioni mediche di assenza devono essere presentate (inviate via mail) in Segreteria **entro 7 giorni scolastici** a partire dal rientro in classe (si escludono i festivi);
- le assenze non devono impedire la valutazione dell'allievo, secondo quanto previsto dalla normativa ministeriale.

Alle medesime condizioni devono conformarsi (al fine di essere validi) i certificati che attestano assenze per gravi e documentati motivi di famiglia oppure per la partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Certificati di assenza per periodi **inferiori a 3 giorni scolastici** oppure consegnati in Segreteria **dopo 7 giorni scolastici dalla riammissione in classe**, non verranno accolti in Segreteria in quanto non idonei ed ininfluenti ai fini della deroga sul numero di assenze.

In ogni caso, le famiglie tengano presente che per un medico la firma di un certificato secondo le caratteristiche richieste dalla scuola rappresenta una responsabilità grave che può avere anche delle conseguenze giuridiche: è perciò diritto del medico emettere il certificato solo se è certo che l'assenza sia riconducibile a motivi di salute.

e) Laddove si ravvisa un ricovero ospedaliero o una patologia tale da implicare periodi prolungati di assenza e la conseguente compromissione della regolare frequenza alle lezioni, è possibile far detrarre queste assenze dal computo finale, presentando copia del **Certificato di Ricovero Ospedaliero** oppure un **certificato emesso o vidimato dall'ASL (o da un Centro Accreditato)**.

f) Qualora le assenze **superino il 25%** e si ravvisi la non ammissione allo scrutinio finale, la semplice certificazione del proprio medico 'di base' in assenza del Certificato di Ricovero Ospedaliero o della Vidimazione da parte dell'ASL (o di un centro accreditato), non basta di per sé a giustificare le assenze: il Consiglio di Classe potrebbe perciò – in forma insindacabile - deliberare di non tenere conto di tale certificato nel computo dei giorni effettivi di frequenza scolastica, non applicare la deroga e quindi conteggiare tali assenze nel computo finale. Sarà premura della famiglia produrre gli eventuali certificati del medico specialista, dell'ospedale o dell'ASL, che il Consiglio avrà facoltà di richiedere.

Al fine di agevolare la scrittura dei certificati di deroga, sul sito della scuola (http://www.salesianibologna.net) nella voce di menù dedicata alla **MODULISTICA** è disponibile un modulo precompilato:

- MS 03.A – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi di salute
- MS 03.B – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi famigliari
- MS 03.C – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi sportivi

che va completato e poi riconsegnato in Segreteria secondo i termini appena indicati

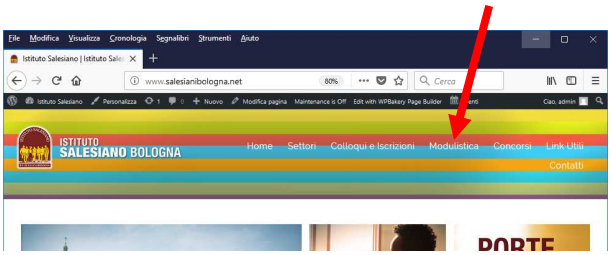

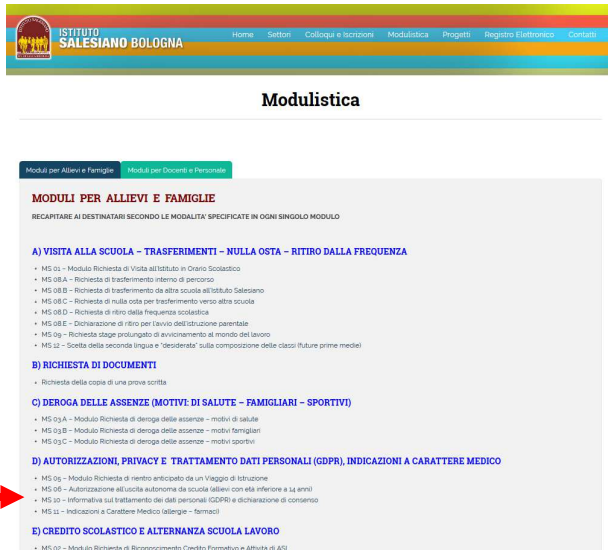

Cordialmente,
don Giovanni Sala

don Giovanni Sala

ISTITUTO SALESIANO "B.V.S.I." SCUOLE SECONDARIE PARITARIE - BOLOGNA - PRESIDENZA

ISTITUTO SALESIANO
«Beata Vergine di San Luca»
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – *www.salesianibologna.net*
presidesup.bolognabv@salesiani.it
Il Preside

CP 05 del 02-09-2021 - Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze
Comunicazione della Presidenza n° 05
Bologna, 2 Settembre 2021

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi

Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze

Cari Docenti,

Gentili Famiglie,

a fronte delle richieste di chiarimento da parte di alcuni genitori, vengono qui riassunte alcune indicazioni fondamentali in merito alla presentazione di certificati medici (o di altro tipo) per ottenere la **deroga sul numero di assenze consentito** al fine di conseguire la **validità dell'anno scolastico** e il riconoscimento del Criterio di **Credito Formativo** relativo alla frequenza assidua (solo allievi del Triennio)

Principi generali: peso delle assenze sulla validità dell'anno scolastico e sull'attribuzione del credito

a) L'Art. 14/7 DPR 122/09 stabilisce che "*per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato*":
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 25% del monte ore totale, comporta la non ammissione allo scrutinio finale e il dovere di ripetere l'anno

   L'assiduità della frequenza è inoltre un importante indicatore che contribuisce al **giudizio sul comportamento**.

b) L'Art. I.B del vigente Documento sulla Valutazione indica, per gli allievi del triennio della scuola superiore, come criterio di Credito Scolastico e Formativo la frequenza assidua: numero di ore di assenza dalle lezioni ≤ 10% del monte ore totale
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 10% del monte ore totale, comporta la perdita di uno dei criteri necessari per l'attribuzione della fascia massima di Credito Scolastico Formativo

c) La legge prevede "*motivate deroghe in casi eccezionali*" al fine di escludere le assenze dal computo della frequenza effettiva:
   - assenze per motivi di salute oppure per gravi e documentati motivi di famiglia;
   - partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I

   Tali deroghe vanno richieste consegnando in Segreteria l'opportuna documentazione e vengono concesse esclusivamente a giudizio del Consiglio di Classe

Validità dei Certificati Medici, o attestanti gravi motivi di famiglia o attestanti attività agonistiche riconosciute dal C.O.N.I.

In Particolare, per quel che riguarda i Certificati Medici, vale quanto previsto dalla normativa:

a) Per la **riammissione in classe**, non è più necessario il certificato medico (è sufficiente la giustificazione da parte della famiglia), anche qualora l'assenza si prolunghi per più di 5 giorni.

   Fanno eccezioni esclusivamente le **disposizioni di quarantena/isolamento** del Dipartimento di Prevenzione.

b) Qualora le assenze raggiungano una quota significativa (superiore al 10%), per la **deroga sul numero di assenze** al fine di non avere un giudizio di comportamento negativo, non compromettere la validità dell'anno scolastico (o l'attribuzione del credito nel caso del Triennio della scuola superiore) è necessario presentare il **certificato medico idoneo**: il medico è infatti la figura professionale prevista per la produzione del certificato, in assenza del quale la scuola non può procedere alla deroga delle assenze. Quindi:
   - certificati medici dove è attestato **esclusivamente lo stato di buona salute** in vista della ripresa delle lezioni e non vi è una esplicita attribuzione delle assenze a ragioni di salute, non son di norma ritenute valide al fine delle deroghe sul numero di assenze; in questo caso le assenze partecipano al conteggio delle "*assenze effettive*" e non vengono scalate dal computo finale.
   - I certificati che indicano il periodo di assenza **riconducendo tali assenze a motivi di salute**, sono di norma accolti ai fini del conteggio delle "*assenze giustificate*" e perciò vengono scalati dal conteggio finale.

c) Naturalmente il medico 'di base' non ha alcun dovere in merito all'indicazione della diagnosi e delle reali motivazioni dell'assenza: si tratta di dati sensibili tutelati dalla legge sulla privacy.
Tuttavia è necessario che il certificato, per essere valido, riporti una delle seguenti diciture (o similari):

- *l'allievo/a XX YY è stato assente dalle lezioni per ragioni riconducibili a motivi di salute; essendo esente da pericoli di contagio, può riprendere la regolare frequenza scolastica;*
- *l'allievo/a XX YY non presenta pericoli di contagio derivanti dalla malattia di cui è stato/a affetto/a della quale è clinicamente guarito, pertanto può riprendere la normale occupazione scolastica;*

d) Affinché venga riconosciuta la deroga, sono previste le seguenti condizioni necessarie:

- il **periodo di assenza** (inizio e fine, oppure elenco dei giorni di assenza) deve essere esplicitamente indicato nel certificato: *assente dal giorno XX al giorno YY*, oppure: *assente nei giorni XX YY ZZ*
- l'assenza deve avere una **durata continuativa di almeno 3 giorni scolastici** (sono esclusi dal conteggio i giorni festivi, per cui una assenza al sabato e al lunedì non basta per attuare la deroga);
- le certificazioni mediche di assenza devono essere presentate (inviate via mail) in Segreteria **entro 7 giorni scolastici** a partire dal rientro in classe (si escludono i festivi);
- le assenze non devono impedire la valutazione dell'allievo, secondo quanto previsto dalla normativa ministeriale.

Alle medesime condizioni devono conformarsi (al fine di essere validi) i certificati che attestano assenze per gravi e documentati motivi di famiglia oppure per la partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Certificati di assenza per periodi **inferiori a 3 giorni scolastici** oppure consegnati in Segreteria **dopo 7 giorni scolastici dalla riammissione in classe**, non verranno accolti in Segreteria in quanto non idonei ed ininfluenti ai fini della deroga sul numero di assenze.

In ogni caso, le famiglie tengano presente che per un medico la firma di un certificato secondo le caratteristiche richieste dalla scuola rappresenta una responsabilità grave che può avere anche delle conseguenze giuridiche: è perciò diritto del medico emettere il certificato solo se è certo che l'assenza sia riconducibile a motivi di salute.

e) Laddove si ravvisa un ricovero ospedaliero o una patologia tale da implicare periodi prolungati di assenza e la conseguente compromissione della regolare frequenza alle lezioni, è possibile far detrarre queste assenze dal computo finale, presentando copia del **Certificato di Ricovero Ospedaliero** oppure un **certificato emesso o vidimato dall'ASL (o da un Centro Accreditato)**.

f) Qualora le assenze **superino il 25%** e si ravvisi la non ammissione allo scrutinio finale, la semplice certificazione del proprio medico 'di base' in assenza del Certificato di Ricovero Ospedaliero o della Vidimazione da parte dell'ASL (o di un centro accreditato), non basta di per sé a giustificare le assenze: il Consiglio di Classe potrebbe perciò – in forma insindacabile - deliberare di non tenere conto di tale certificato nel computo dei giorni effettivi di frequenza scolastica, non applicare la deroga e quindi conteggiare tali assenze nel computo finale. Sarà premura della famiglia produrre gli eventuali certificati del medico specialista, dell'ospedale o dell'ASL, che il Consiglio avrà facoltà di richiedere.

Al fine di agevolare la scrittura dei certificati di deroga, sul sito della scuola (http://www.salesianibologna.net) nella voce di menù dedicata alla **MODULISTICA** è disponibile un modulo precompilato:

- MS 03.A – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi di salute
- MS 03.B – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi famigliari
- MS 03.C – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi sportivi

che va completato e poi riconsegnato in Segreteria secondo i termini appena indicati

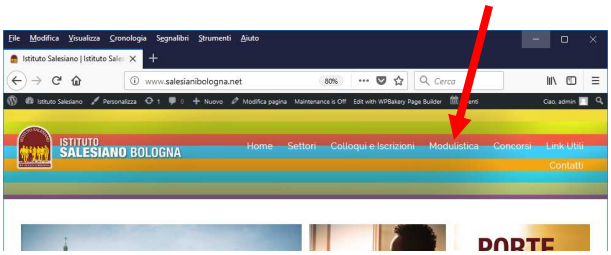

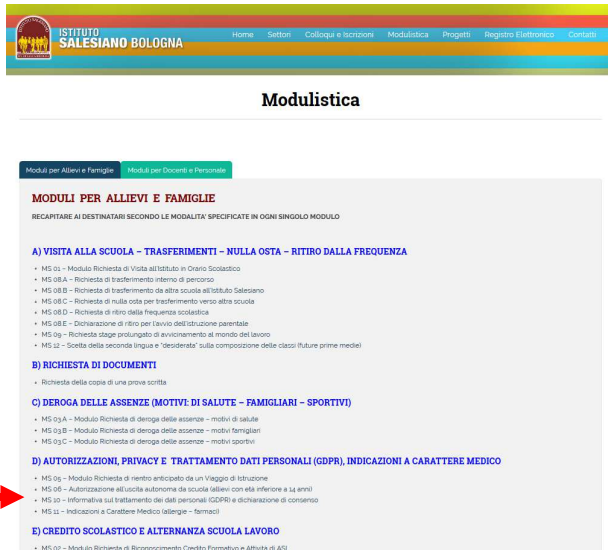

Cordialmente,
don Giovanni Sala

don Giovanni Sala

ISTITUTO SALESIANO "B.V.S.I." SCUOLE SECONDARIE PARITARIE - BOLOGNA - PRESIDENZA

ISTITUTO SALESIANO
«Beata Vergine di San Luca»
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – *www.salesianibologna.net*
presidesup.bolognabv@salesiani.it
Il Preside

CP 05 del 02-09-2021 - Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze
Comunicazione della Presidenza n° 05
Bologna, 2 Settembre 2021

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi

Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze

Cari Docenti,

Gentili Famiglie,

a fronte delle richieste di chiarimento da parte di alcuni genitori, vengono qui riassunte alcune indicazioni fondamentali in merito alla presentazione di certificati medici (o di altro tipo) per ottenere la **deroga sul numero di assenze consentito** al fine di conseguire la **validità dell'anno scolastico** e il riconoscimento del Criterio di **Credito Formativo** relativo alla frequenza assidua (solo allievi del Triennio)

Principi generali: peso delle assenze sulla validità dell'anno scolastico e sull'attribuzione del credito

a) L'Art. 14/7 DPR 122/09 stabilisce che "*per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato*":
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 25% del monte ore totale, comporta la non ammissione allo scrutinio finale e il dovere di ripetere l'anno

   L'assiduità della frequenza è inoltre un importante indicatore che contribuisce al **giudizio sul comportamento**.

b) L'Art. I.B del vigente Documento sulla Valutazione indica, per gli allievi del triennio della scuola superiore, come criterio di Credito Scolastico e Formativo la frequenza assidua: numero di ore di assenza dalle lezioni ≤ 10% del monte ore totale
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 10% del monte ore totale, comporta la perdita di uno dei criteri necessari per l'attribuzione della fascia massima di Credito Scolastico Formativo

c) La legge prevede "*motivate deroghe in casi eccezionali*" al fine di escludere le assenze dal computo della frequenza effettiva:
   - assenze per motivi di salute oppure per gravi e documentati motivi di famiglia;
   - partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I

   Tali deroghe vanno richieste consegnando in Segreteria l'opportuna documentazione e vengono concesse esclusivamente a giudizio del Consiglio di Classe

Validità dei Certificati Medici, o attestanti gravi motivi di famiglia o attestanti attività agonistiche riconosciute dal C.O.N.I.

In Particolare, per quel che riguarda i Certificati Medici, vale quanto previsto dalla normativa:

a) Per la **riammissione in classe**, non è più necessario il certificato medico (è sufficiente la giustificazione da parte della famiglia), anche qualora l'assenza si prolunghi per più di 5 giorni.

   Fanno eccezioni esclusivamente le **disposizioni di quarantena/isolamento** del Dipartimento di Prevenzione.

b) Qualora le assenze raggiungano una quota significativa (superiore al 10%), per la **deroga sul numero di assenze** al fine di non avere un giudizio di comportamento negativo, non compromettere la validità dell'anno scolastico (o l'attribuzione del credito nel caso del Triennio della scuola superiore) è necessario presentare il **certificato medico idoneo**: il medico è infatti la figura professionale prevista per la produzione del certificato, in assenza del quale la scuola non può procedere alla deroga delle assenze. Quindi:
   - certificati medici dove è attestato **esclusivamente lo stato di buona salute** in vista della ripresa delle lezioni e non vi è una esplicita attribuzione delle assenze a ragioni di salute, non son di norma ritenute valide al fine delle deroghe sul numero di assenze; in questo caso le assenze partecipano al conteggio delle "*assenze effettive*" e non vengono scalate dal computo finale.
   - I certificati che indicano il periodo di assenza **riconducendo tali assenze a motivi di salute**, sono di norma accolti ai fini del conteggio delle "*assenze giustificate*" e perciò vengono scalati dal conteggio finale.

c) Naturalmente il medico 'di base' non ha alcun dovere in merito all'indicazione della diagnosi e delle reali motivazioni dell'assenza: si tratta di dati sensibili tutelati dalla legge sulla privacy.
Tuttavia è necessario che il certificato, per essere valido, riporti una delle seguenti diciture (o similari):

- *l'allievo/a XX YY è stato assente dalle lezioni per ragioni riconducibili a motivi di salute; essendo esente da pericoli di contagio, può riprendere la regolare frequenza scolastica;*
- *l'allievo/a XX YY non presenta pericoli di contagio derivanti dalla malattia di cui è stato/a affetto/a della quale è clinicamente guarito, pertanto può riprendere la normale occupazione scolastica;*

d) Affinché venga riconosciuta la deroga, sono previste le seguenti condizioni necessarie:

- il **periodo di assenza** (inizio e fine, oppure elenco dei giorni di assenza) deve essere esplicitamente indicato nel certificato: *assente dal giorno XX al giorno YY*, oppure: *assente nei giorni XX YY ZZ*
- l'assenza deve avere una **durata continuativa di almeno 3 giorni scolastici** (sono esclusi dal conteggio i giorni festivi, per cui una assenza al sabato e al lunedì non basta per attuare la deroga);
- le certificazioni mediche di assenza devono essere presentate (inviate via mail) in Segreteria **entro 7 giorni scolastici** a partire dal rientro in classe (si escludono i festivi);
- le assenze non devono impedire la valutazione dell'allievo, secondo quanto previsto dalla normativa ministeriale.

Alle medesime condizioni devono conformarsi (al fine di essere validi) i certificati che attestano assenze per gravi e documentati motivi di famiglia oppure per la partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Certificati di assenza per periodi **inferiori a 3 giorni scolastici** oppure consegnati in Segreteria **dopo 7 giorni scolastici dalla riammissione in classe**, non verranno accolti in Segreteria in quanto non idonei ed ininfluenti ai fini della deroga sul numero di assenze.

In ogni caso, le famiglie tengano presente che per un medico la firma di un certificato secondo le caratteristiche richieste dalla scuola rappresenta una responsabilità grave che può avere anche delle conseguenze giuridiche: è perciò diritto del medico emettere il certificato solo se è certo che l'assenza sia riconducibile a motivi di salute.

e) Laddove si ravvisa un ricovero ospedaliero o una patologia tale da implicare periodi prolungati di assenza e la conseguente compromissione della regolare frequenza alle lezioni, è possibile far detrarre queste assenze dal computo finale, presentando copia del **Certificato di Ricovero Ospedaliero** oppure un **certificato emesso o vidimato dall'ASL (o da un Centro Accreditato)**.

f) Qualora le assenze **superino il 25%** e si ravvisi la non ammissione allo scrutinio finale, la semplice certificazione del proprio medico 'di base' in assenza del Certificato di Ricovero Ospedaliero o della Vidimazione da parte dell'ASL (o di un centro accreditato), non basta di per sé a giustificare le assenze: il Consiglio di Classe potrebbe perciò – in forma insindacabile - deliberare di non tenere conto di tale certificato nel computo dei giorni effettivi di frequenza scolastica, non applicare la deroga e quindi conteggiare tali assenze nel computo finale. Sarà premura della famiglia produrre gli eventuali certificati del medico specialista, dell'ospedale o dell'ASL, che il Consiglio avrà facoltà di richiedere.

Al fine di agevolare la scrittura dei certificati di deroga, sul sito della scuola (http://www.salesianibologna.net) nella voce di menù dedicata alla **MODULISTICA** è disponibile un modulo precompilato:

- MS 03.A – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi di salute
- MS 03.B – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi famigliari
- MS 03.C – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi sportivi

che va completato e poi riconsegnato in Segreteria secondo i termini appena indicati

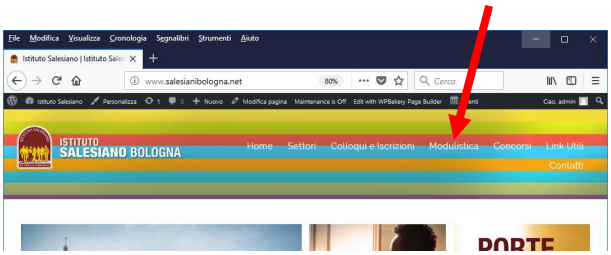

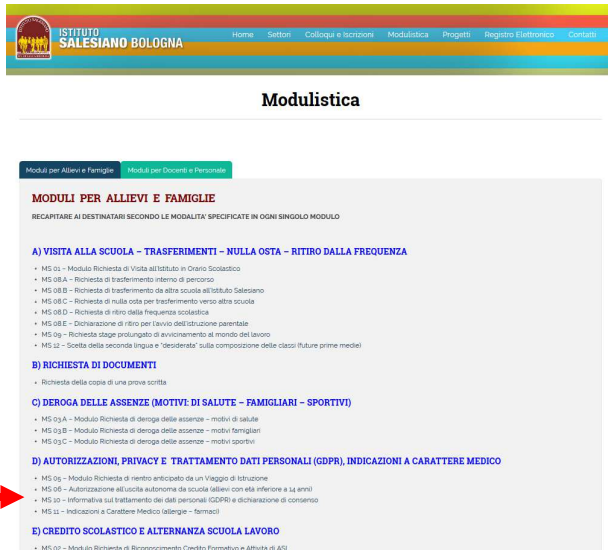

Cordialmente,
don Giovanni Sala

don Giovanni Sala

ISTITUTO SALESIANO "B.V.S.I." SCUOLE SECONDARIE PARITARIE - BOLOGNA - PRESIDENZA

ISTITUTO SALESIANO
«Beata Vergine di San Luca»
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – *www.salesianibologna.net*
presidesup.bolognabv@salesiani.it
Il Preside

CP 05 del 02-09-2021 - Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze
Comunicazione della Presidenza n° 05
Bologna, 2 Settembre 2021

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi

Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze

Cari Docenti,

Gentili Famiglie,

a fronte delle richieste di chiarimento da parte di alcuni genitori, vengono qui riassunte alcune indicazioni fondamentali in merito alla presentazione di certificati medici (o di altro tipo) per ottenere la **deroga sul numero di assenze consentito** al fine di conseguire la **validità dell'anno scolastico** e il riconoscimento del Criterio di **Credito Formativo** relativo alla frequenza assidua (solo allievi del Triennio)

Principi generali: peso delle assenze sulla validità dell'anno scolastico e sull'attribuzione del credito

a) L'Art. 14/7 DPR 122/09 stabilisce che "*per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato*":
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 25% del monte ore totale, comporta la non ammissione allo scrutinio finale e il dovere di ripetere l'anno

   L'assiduità della frequenza è inoltre un importante indicatore che contribuisce al **giudizio sul comportamento**.

b) L'Art. I.B del vigente Documento sulla Valutazione indica, per gli allievi del triennio della scuola superiore, come criterio di Credito Scolastico e Formativo la frequenza assidua: numero di ore di assenza dalle lezioni ≤ 10% del monte ore totale
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 10% del monte ore totale, comporta la perdita di uno dei criteri necessari per l'attribuzione della fascia massima di Credito Scolastico Formativo

c) La legge prevede "*motivate deroghe in casi eccezionali*" al fine di escludere le assenze dal computo della frequenza effettiva:
   - assenze per motivi di salute oppure per gravi e documentati motivi di famiglia;
   - partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I

   Tali deroghe vanno richieste consegnando in Segreteria l'opportuna documentazione e vengono concesse esclusivamente a giudizio del Consiglio di Classe

Validità dei Certificati Medici, o attestanti gravi motivi di famiglia o attestanti attività agonistiche riconosciute dal C.O.N.I.

In Particolare, per quel che riguarda i Certificati Medici, vale quanto previsto dalla normativa:

a) Per la **riammissione in classe**, non è più necessario il certificato medico (è sufficiente la giustificazione da parte della famiglia), anche qualora l'assenza si prolunghi per più di 5 giorni.

   Fanno eccezioni esclusivamente le **disposizioni di quarantena/isolamento** del Dipartimento di Prevenzione.

b) Qualora le assenze raggiungano una quota significativa (superiore al 10%), per la **deroga sul numero di assenze** al fine di non avere un giudizio di comportamento negativo, non compromettere la validità dell'anno scolastico (o l'attribuzione del credito nel caso del Triennio della scuola superiore) è necessario presentare il **certificato medico idoneo**: il medico è infatti la figura professionale prevista per la produzione del certificato, in assenza del quale la scuola non può procedere alla deroga delle assenze. Quindi:
   - certificati medici dove è attestato **esclusivamente lo stato di buona salute** in vista della ripresa delle lezioni e non vi è una esplicita attribuzione delle assenze a ragioni di salute, non son di norma ritenute valide al fine delle deroghe sul numero di assenze; in questo caso le assenze partecipano al conteggio delle "*assenze effettive*" e non vengono scalate dal computo finale.
   - I certificati che indicano il periodo di assenza **riconducendo tali assenze a motivi di salute**, sono di norma accolti ai fini del conteggio delle "*assenze giustificate*" e perciò vengono scalati dal conteggio finale.

c) Naturalmente il medico 'di base' non ha alcun dovere in merito all'indicazione della diagnosi e delle reali motivazioni dell'assenza: si tratta di dati sensibili tutelati dalla legge sulla privacy.
Tuttavia è necessario che il certificato, per essere valido, riporti una delle seguenti diciture (o similari):

- *l'allievo/a XX YY è stato assente dalle lezioni per ragioni riconducibili a motivi di salute; essendo esente da pericoli di contagio, può riprendere la regolare frequenza scolastica;*
- *l'allievo/a XX YY non presenta pericoli di contagio derivanti dalla malattia di cui è stato/a affetto/a della quale è clinicamente guarito, pertanto può riprendere la normale occupazione scolastica;*

d) Affinché venga riconosciuta la deroga, sono previste le seguenti condizioni necessarie:

- il **periodo di assenza** (inizio e fine, oppure elenco dei giorni di assenza) deve essere esplicitamente indicato nel certificato: *assente dal giorno XX al giorno YY*, oppure: *assente nei giorni XX YY ZZ*
- l'assenza deve avere una **durata continuativa di almeno 3 giorni scolastici** (sono esclusi dal conteggio i giorni festivi, per cui una assenza al sabato e al lunedì non basta per attuare la deroga);
- le certificazioni mediche di assenza devono essere presentate (inviate via mail) in Segreteria **entro 7 giorni scolastici** a partire dal rientro in classe (si escludono i festivi);
- le assenze non devono impedire la valutazione dell'allievo, secondo quanto previsto dalla normativa ministeriale.

Alle medesime condizioni devono conformarsi (al fine di essere validi) i certificati che attestano assenze per gravi e documentati motivi di famiglia oppure per la partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Certificati di assenza per periodi **inferiori a 3 giorni scolastici** oppure consegnati in Segreteria **dopo 7 giorni scolastici dalla riammissione in classe**, non verranno accolti in Segreteria in quanto non idonei ed ininfluenti ai fini della deroga sul numero di assenze.

In ogni caso, le famiglie tengano presente che per un medico la firma di un certificato secondo le caratteristiche richieste dalla scuola rappresenta una responsabilità grave che può avere anche delle conseguenze giuridiche: è perciò diritto del medico emettere il certificato solo se è certo che l'assenza sia riconducibile a motivi di salute.

e) Laddove si ravvisa un ricovero ospedaliero o una patologia tale da implicare periodi prolungati di assenza e la conseguente compromissione della regolare frequenza alle lezioni, è possibile far detrarre queste assenze dal computo finale, presentando copia del **Certificato di Ricovero Ospedaliero** oppure un **certificato emesso o vidimato dall'ASL (o da un Centro Accreditato)**.

f) Qualora le assenze **superino il 25%** e si ravvisi la non ammissione allo scrutinio finale, la semplice certificazione del proprio medico 'di base' in assenza del Certificato di Ricovero Ospedaliero o della Vidimazione da parte dell'ASL (o di un centro accreditato), non basta di per sé a giustificare le assenze: il Consiglio di Classe potrebbe perciò – in forma insindacabile - deliberare di non tenere conto di tale certificato nel computo dei giorni effettivi di frequenza scolastica, non applicare la deroga e quindi conteggiare tali assenze nel computo finale. Sarà premura della famiglia produrre gli eventuali certificati del medico specialista, dell'ospedale o dell'ASL, che il Consiglio avrà facoltà di richiedere.

Al fine di agevolare la scrittura dei certificati di deroga, sul sito della scuola (http://www.salesianibologna.net) nella voce di menù dedicata alla **MODULISTICA** è disponibile un modulo precompilato:

- MS 03.A – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi di salute
- MS 03.B – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi famigliari
- MS 03.C – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi sportivi

che va completato e poi riconsegnato in Segreteria secondo i termini appena indicati

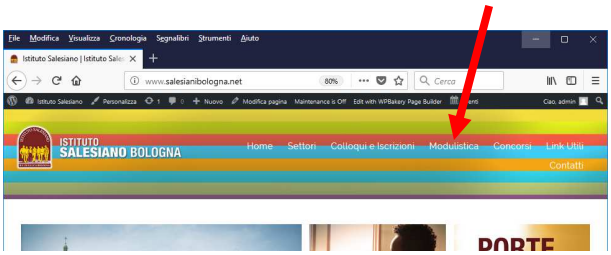

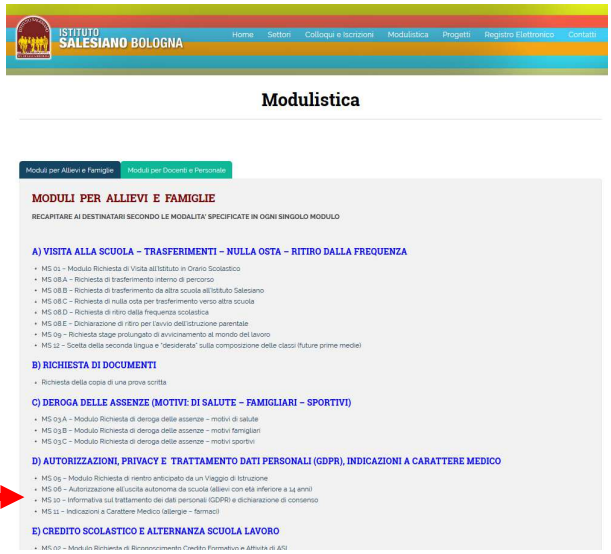

Cordialmente,
don Giovanni Sala

don Giovanni Sala

ISTITUTO SALESIANO "B.V.S.I." SCUOLE SECONDARIE PARITARIE - BOLOGNA - PRESIDENZA

ISTITUTO SALESIANO
«Beata Vergine di San Luca»
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – *www.salesianibologna.net*
presidesup.bolognabv@salesiani.it
Il Preside

CP 05 del 02-09-2021 - Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze
Comunicazione della Presidenza n° 05
Bologna, 2 Settembre 2021

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi

Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze

Cari Docenti,

Gentili Famiglie,

a fronte delle richieste di chiarimento da parte di alcuni genitori, vengono qui riassunte alcune indicazioni fondamentali in merito alla presentazione di certificati medici (o di altro tipo) per ottenere la **deroga sul numero di assenze consentito** al fine di conseguire la **validità dell'anno scolastico** e il riconoscimento del Criterio di **Credito Formativo** relativo alla frequenza assidua (solo allievi del Triennio)

Principi generali: peso delle assenze sulla validità dell'anno scolastico e sull'attribuzione del credito

a) L'Art. 14/7 DPR 122/09 stabilisce che "*per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato*":
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 25% del monte ore totale, comporta la non ammissione allo scrutinio finale e il dovere di ripetere l'anno

   L'assiduità della frequenza è inoltre un importante indicatore che contribuisce al **giudizio sul comportamento**.

b) L'Art. I.B del vigente Documento sulla Valutazione indica, per gli allievi del triennio della scuola superiore, come criterio di Credito Scolastico e Formativo la frequenza assidua: numero di ore di assenza dalle lezioni ≤ 10% del monte ore totale
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 10% del monte ore totale, comporta la perdita di uno dei criteri necessari per l'attribuzione della fascia massima di Credito Scolastico Formativo

c) La legge prevede "*motivate deroghe in casi eccezionali*" al fine di escludere le assenze dal computo della frequenza effettiva:
   - assenze per motivi di salute oppure per gravi e documentati motivi di famiglia;
   - partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I

   Tali deroghe vanno richieste consegnando in Segreteria l'opportuna documentazione e vengono concesse esclusivamente a giudizio del Consiglio di Classe

Validità dei Certificati Medici, o attestanti gravi motivi di famiglia o attestanti attività agonistiche riconosciute dal C.O.N.I.

In Particolare, per quel che riguarda i Certificati Medici, vale quanto previsto dalla normativa:

a) Per la **riammissione in classe**, non è più necessario il certificato medico (è sufficiente la giustificazione da parte della famiglia), anche qualora l'assenza si prolunghi per più di 5 giorni.

   Fanno eccezioni esclusivamente le **disposizioni di quarantena/isolamento** del Dipartimento di Prevenzione.

b) Qualora le assenze raggiungano una quota significativa (superiore al 10%), per la **deroga sul numero di assenze** al fine di non avere un giudizio di comportamento negativo, non compromettere la validità dell'anno scolastico (o l'attribuzione del credito nel caso del Triennio della scuola superiore) è necessario presentare il **certificato medico idoneo**: il medico è infatti la figura professionale prevista per la produzione del certificato, in assenza del quale la scuola non può procedere alla deroga delle assenze. Quindi:
   - certificati medici dove è attestato **esclusivamente lo stato di buona salute** in vista della ripresa delle lezioni e non vi è una esplicita attribuzione delle assenze a ragioni di salute, non son di norma ritenute valide al fine delle deroghe sul numero di assenze; in questo caso le assenze partecipano al conteggio delle "*assenze effettive*" e non vengono scalate dal computo finale.
   - I certificati che indicano il periodo di assenza **riconducendo tali assenze a motivi di salute**, sono di norma accolti ai fini del conteggio delle "*assenze giustificate*" e perciò vengono scalati dal conteggio finale.

c) Naturalmente il medico 'di base' non ha alcun dovere in merito all'indicazione della diagnosi e delle reali motivazioni dell'assenza: si tratta di dati sensibili tutelati dalla legge sulla privacy.
Tuttavia è necessario che il certificato, per essere valido, riporti una delle seguenti diciture (o similari):

- *l'allievo/a XX YY è stato assente dalle lezioni per ragioni riconducibili a motivi di salute; essendo esente da pericoli di contagio, può riprendere la regolare frequenza scolastica;*
- *l'allievo/a XX YY non presenta pericoli di contagio derivanti dalla malattia di cui è stato/a affetto/a della quale è clinicamente guarito, pertanto può riprendere la normale occupazione scolastica;*

d) Affinché venga riconosciuta la deroga, sono previste le seguenti condizioni necessarie:

- il **periodo di assenza** (inizio e fine, oppure elenco dei giorni di assenza) deve essere esplicitamente indicato nel certificato: *assente dal giorno XX al giorno YY*, oppure: *assente nei giorni XX YY ZZ*
- l'assenza deve avere una **durata continuativa di almeno 3 giorni scolastici** (sono esclusi dal conteggio i giorni festivi, per cui una assenza al sabato e al lunedì non basta per attuare la deroga);
- le certificazioni mediche di assenza devono essere presentate (inviate via mail) in Segreteria **entro 7 giorni scolastici** a partire dal rientro in classe (si escludono i festivi);
- le assenze non devono impedire la valutazione dell'allievo, secondo quanto previsto dalla normativa ministeriale.

Alle medesime condizioni devono conformarsi (al fine di essere validi) i certificati che attestano assenze per gravi e documentati motivi di famiglia oppure per la partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Certificati di assenza per periodi **inferiori a 3 giorni scolastici** oppure consegnati in Segreteria **dopo 7 giorni scolastici dalla riammissione in classe**, non verranno accolti in Segreteria in quanto non idonei ed ininfluenti ai fini della deroga sul numero di assenze.

In ogni caso, le famiglie tengano presente che per un medico la firma di un certificato secondo le caratteristiche richieste dalla scuola rappresenta una responsabilità grave che può avere anche delle conseguenze giuridiche: è perciò diritto del medico emettere il certificato solo se è certo che l'assenza sia riconducibile a motivi di salute.

e) Laddove si ravvisa un ricovero ospedaliero o una patologia tale da implicare periodi prolungati di assenza e la conseguente compromissione della regolare frequenza alle lezioni, è possibile far detrarre queste assenze dal computo finale, presentando copia del **Certificato di Ricovero Ospedaliero** oppure un **certificato emesso o vidimato dall'ASL (o da un Centro Accreditato)**.

f) Qualora le assenze **superino il 25%** e si ravvisi la non ammissione allo scrutinio finale, la semplice certificazione del proprio medico 'di base' in assenza del Certificato di Ricovero Ospedaliero o della Vidimazione da parte dell'ASL (o di un centro accreditato), non basta di per sé a giustificare le assenze: il Consiglio di Classe potrebbe perciò – in forma insindacabile - deliberare di non tenere conto di tale certificato nel computo dei giorni effettivi di frequenza scolastica, non applicare la deroga e quindi conteggiare tali assenze nel computo finale. Sarà premura della famiglia produrre gli eventuali certificati del medico specialista, dell'ospedale o dell'ASL, che il Consiglio avrà facoltà di richiedere.

Al fine di agevolare la scrittura dei certificati di deroga, sul sito della scuola (http://www.salesianibologna.net) nella voce di menù dedicata alla **MODULISTICA** è disponibile un modulo precompilato:

- MS 03.A – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi di salute
- MS 03.B – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi famigliari
- MS 03.C – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi sportivi

che va completato e poi riconsegnato in Segreteria secondo i termini appena indicati

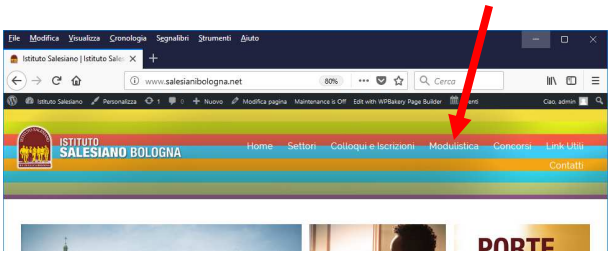

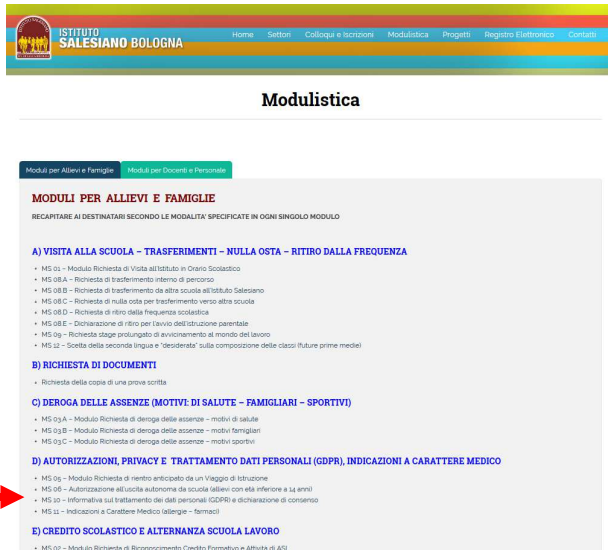

Cordialmente,
don Giovanni Sala

don Giovanni Sala

ISTITUTO SALESIANO "B.V.S.I." SCUOLE SECONDARIE PARITARIE - BOLOGNA - PRESIDENZA

ISTITUTO SALESIANO
«Beata Vergine di San Luca»
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – *www.salesianibologna.net*
presidesup.bolognabv@salesiani.it
Il Preside

CP 05 del 02-09-2021 - Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze
Comunicazione della Presidenza n° 05
Bologna, 2 Settembre 2021

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi

Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze

Cari Docenti,

Gentili Famiglie,

a fronte delle richieste di chiarimento da parte di alcuni genitori, vengono qui riassunte alcune indicazioni fondamentali in merito alla presentazione di certificati medici (o di altro tipo) per ottenere la **deroga sul numero di assenze consentito** al fine di conseguire la **validità dell'anno scolastico** e il riconoscimento del Criterio di **Credito Formativo** relativo alla frequenza assidua (solo allievi del Triennio)

Principi generali: peso delle assenze sulla validità dell'anno scolastico e sull'attribuzione del credito

a) L'Art. 14/7 DPR 122/09 stabilisce che "*per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato*":
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 25% del monte ore totale, comporta la non ammissione allo scrutinio finale e il dovere di ripetere l'anno

   L'assiduità della frequenza è inoltre un importante indicatore che contribuisce al **giudizio sul comportamento**.

b) L'Art. I.B del vigente Documento sulla Valutazione indica, per gli allievi del triennio della scuola superiore, come criterio di Credito Scolastico e Formativo la frequenza assidua: numero di ore di assenza dalle lezioni ≤ 10% del monte ore totale
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 10% del monte ore totale, comporta la perdita di uno dei criteri necessari per l'attribuzione della fascia massima di Credito Scolastico Formativo

c) La legge prevede "*motivate deroghe in casi eccezionali*" al fine di escludere le assenze dal computo della frequenza effettiva:
   - assenze per motivi di salute oppure per gravi e documentati motivi di famiglia;
   - partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I

   Tali deroghe vanno richieste consegnando in Segreteria l'opportuna documentazione e vengono concesse esclusivamente a giudizio del Consiglio di Classe

Validità dei Certificati Medici, o attestanti gravi motivi di famiglia o attestanti attività agonistiche riconosciute dal C.O.N.I.

In Particolare, per quel che riguarda i Certificati Medici, vale quanto previsto dalla normativa:

a) Per la **riammissione in classe**, non è più necessario il certificato medico (è sufficiente la giustificazione da parte della famiglia), anche qualora l'assenza si prolunghi per più di 5 giorni.

   Fanno eccezioni esclusivamente le **disposizioni di quarantena/isolamento** del Dipartimento di Prevenzione.

b) Qualora le assenze raggiungano una quota significativa (superiore al 10%), per la **deroga sul numero di assenze** al fine di non avere un giudizio di comportamento negativo, non compromettere la validità dell'anno scolastico (o l'attribuzione del credito nel caso del Triennio della scuola superiore) è necessario presentare il **certificato medico idoneo**: il medico è infatti la figura professionale prevista per la produzione del certificato, in assenza del quale la scuola non può procedere alla deroga delle assenze. Quindi:
   - certificati medici dove è attestato **esclusivamente lo stato di buona salute** in vista della ripresa delle lezioni e non vi è una esplicita attribuzione delle assenze a ragioni di salute, non son di norma ritenute valide al fine delle deroghe sul numero di assenze; in questo caso le assenze partecipano al conteggio delle "*assenze effettive*" e non vengono scalate dal computo finale.
   - I certificati che indicano il periodo di assenza **riconducendo tali assenze a motivi di salute**, sono di norma accolti ai fini del conteggio delle "*assenze giustificate*" e perciò vengono scalati dal conteggio finale.

c) Naturalmente il medico 'di base' non ha alcun dovere in merito all'indicazione della diagnosi e delle reali motivazioni dell'assenza: si tratta di dati sensibili tutelati dalla legge sulla privacy.
Tuttavia è necessario che il certificato, per essere valido, riporti una delle seguenti diciture (o similari):

- *l'allievo/a XX YY è stato assente dalle lezioni per ragioni riconducibili a motivi di salute; essendo esente da pericoli di contagio, può riprendere la regolare frequenza scolastica;*
- *l'allievo/a XX YY non presenta pericoli di contagio derivanti dalla malattia di cui è stato/a affetto/a della quale è clinicamente guarito, pertanto può riprendere la normale occupazione scolastica;*

d) Affinché venga riconosciuta la deroga, sono previste le seguenti condizioni necessarie:

- il **periodo di assenza** (inizio e fine, oppure elenco dei giorni di assenza) deve essere esplicitamente indicato nel certificato: *assente dal giorno XX al giorno YY*, oppure: *assente nei giorni XX YY ZZ*
- l'assenza deve avere una **durata continuativa di almeno 3 giorni scolastici** (sono esclusi dal conteggio i giorni festivi, per cui una assenza al sabato e al lunedì non basta per attuare la deroga);
- le certificazioni mediche di assenza devono essere presentate (inviate via mail) in Segreteria **entro 7 giorni scolastici** a partire dal rientro in classe (si escludono i festivi);
- le assenze non devono impedire la valutazione dell'allievo, secondo quanto previsto dalla normativa ministeriale.

Alle medesime condizioni devono conformarsi (al fine di essere validi) i certificati che attestano assenze per gravi e documentati motivi di famiglia oppure per la partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Certificati di assenza per periodi **inferiori a 3 giorni scolastici** oppure consegnati in Segreteria **dopo 7 giorni scolastici dalla riammissione in classe**, non verranno accolti in Segreteria in quanto non idonei ed ininfluenti ai fini della deroga sul numero di assenze.

In ogni caso, le famiglie tengano presente che per un medico la firma di un certificato secondo le caratteristiche richieste dalla scuola rappresenta una responsabilità grave che può avere anche delle conseguenze giuridiche: è perciò diritto del medico emettere il certificato solo se è certo che l'assenza sia riconducibile a motivi di salute.

e) Laddove si ravvisa un ricovero ospedaliero o una patologia tale da implicare periodi prolungati di assenza e la conseguente compromissione della regolare frequenza alle lezioni, è possibile far detrarre queste assenze dal computo finale, presentando copia del **Certificato di Ricovero Ospedaliero** oppure un **certificato emesso o vidimato dall'ASL (o da un Centro Accreditato)**.

f) Qualora le assenze **superino il 25%** e si ravvisi la non ammissione allo scrutinio finale, la semplice certificazione del proprio medico 'di base' in assenza del Certificato di Ricovero Ospedaliero o della Vidimazione da parte dell'ASL (o di un centro accreditato), non basta di per sé a giustificare le assenze: il Consiglio di Classe potrebbe perciò – in forma insindacabile - deliberare di non tenere conto di tale certificato nel computo dei giorni effettivi di frequenza scolastica, non applicare la deroga e quindi conteggiare tali assenze nel computo finale. Sarà premura della famiglia produrre gli eventuali certificati del medico specialista, dell'ospedale o dell'ASL, che il Consiglio avrà facoltà di richiedere.

Al fine di agevolare la scrittura dei certificati di deroga, sul sito della scuola (http://www.salesianibologna.net) nella voce di menù dedicata alla **MODULISTICA** è disponibile un modulo precompilato:

- MS 03.A – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi di salute
- MS 03.B – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi famigliari
- MS 03.C – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi sportivi

che va completato e poi riconsegnato in Segreteria secondo i termini appena indicati

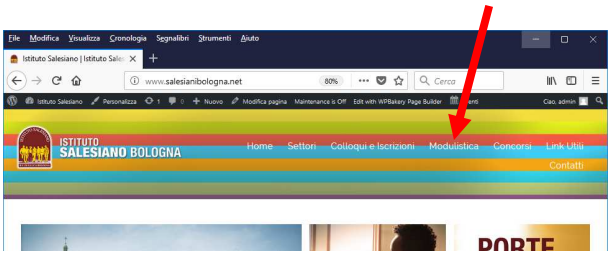

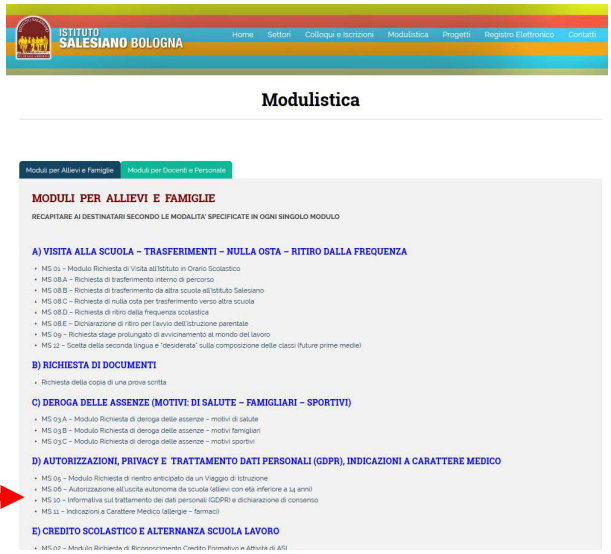

Cordialmente,
don Giovanni Sala

don Giovanni Sala

ISTITUTO SALESIANO "B.V.S.I." SCUOLE SECONDARIE PARITARIE - BOLOGNA - PRESIDENZA

ISTITUTO SALESIANO
«Beata Vergine di San Luca»
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – *www.salesianibologna.net*
presidesup.bolognabv@salesiani.it
Il Preside

CP 05 del 02-09-2021 - Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze
Comunicazione della Presidenza n° 05
Bologna, 2 Settembre 2021

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi

Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze

Cari Docenti,

Gentili Famiglie,

a fronte delle richieste di chiarimento da parte di alcuni genitori, vengono qui riassunte alcune indicazioni fondamentali in merito alla presentazione di certificati medici (o di altro tipo) per ottenere la **deroga sul numero di assenze consentito** al fine di conseguire la **validità dell'anno scolastico** e il riconoscimento del Criterio di **Credito Formativo** relativo alla frequenza assidua (solo allievi del Triennio)

Principi generali: peso delle assenze sulla validità dell'anno scolastico e sull'attribuzione del credito

a) L'Art. 14/7 DPR 122/09 stabilisce che "*per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato*":
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 25% del monte ore totale, comporta la non ammissione allo scrutinio finale e il dovere di ripetere l'anno

   L'assiduità della frequenza è inoltre un importante indicatore che contribuisce al **giudizio sul comportamento**.

b) L'Art. I.B del vigente Documento sulla Valutazione indica, per gli allievi del triennio della scuola superiore, come criterio di Credito Scolastico e Formativo la frequenza assidua: numero di ore di assenza dalle lezioni ≤ 10% del monte ore totale
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 10% del monte ore totale, comporta la perdita di uno dei criteri necessari per l'attribuzione della fascia massima di Credito Scolastico Formativo

c) La legge prevede "*motivate deroghe in casi eccezionali*" al fine di escludere le assenze dal computo della frequenza effettiva:
   - assenze per motivi di salute oppure per gravi e documentati motivi di famiglia;
   - partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I

   Tali deroghe vanno richieste consegnando in Segreteria l'opportuna documentazione e vengono concesse esclusivamente a giudizio del Consiglio di Classe

Validità dei Certificati Medici, o attestanti gravi motivi di famiglia o attestanti attività agonistiche riconosciute dal C.O.N.I.

In Particolare, per quel che riguarda i Certificati Medici, vale quanto previsto dalla normativa:

a) Per la **riammissione in classe**, non è più necessario il certificato medico (è sufficiente la giustificazione da parte della famiglia), anche qualora l'assenza si prolunghi per più di 5 giorni.

   Fanno eccezioni esclusivamente le **disposizioni di quarantena/isolamento** del Dipartimento di Prevenzione.

b) Qualora le assenze raggiungano una quota significativa (superiore al 10%), per la **deroga sul numero di assenze** al fine di non avere un giudizio di comportamento negativo, non compromettere la validità dell'anno scolastico (o l'attribuzione del credito nel caso del Triennio della scuola superiore) è necessario presentare il **certificato medico idoneo**: il medico è infatti la figura professionale prevista per la produzione del certificato, in assenza del quale la scuola non può procedere alla deroga delle assenze. Quindi:
   - certificati medici dove è attestato **esclusivamente lo stato di buona salute** in vista della ripresa delle lezioni e non vi è una esplicita attribuzione delle assenze a ragioni di salute, non son di norma ritenute valide al fine delle deroghe sul numero di assenze; in questo caso le assenze partecipano al conteggio delle "*assenze effettive*" e non vengono scalate dal computo finale.
   - I certificati che indicano il periodo di assenza **riconducendo tali assenze a motivi di salute**, sono di norma accolti ai fini del conteggio delle "*assenze giustificate*" e perciò vengono scalati dal conteggio finale.

c) Naturalmente il medico 'di base' non ha alcun dovere in merito all'indicazione della diagnosi e delle reali motivazioni dell'assenza: si tratta di dati sensibili tutelati dalla legge sulla privacy.
Tuttavia è necessario che il certificato, per essere valido, riporti una delle seguenti diciture (o similari):

- *l'allievo/a XX YY è stato assente dalle lezioni per ragioni riconducibili a motivi di salute; essendo esente da pericoli di contagio, può riprendere la regolare frequenza scolastica;*
- *l'allievo/a XX YY non presenta pericoli di contagio derivanti dalla malattia di cui è stato/a affetto/a della quale è clinicamente guarito, pertanto può riprendere la normale occupazione scolastica;*

d) Affinché venga riconosciuta la deroga, sono previste le seguenti condizioni necessarie:

- il **periodo di assenza** (inizio e fine, oppure elenco dei giorni di assenza) deve essere esplicitamente indicato nel certificato: *assente dal giorno XX al giorno YY*, oppure: *assente nei giorni XX YY ZZ*
- l'assenza deve avere una **durata continuativa di almeno 3 giorni scolastici** (sono esclusi dal conteggio i giorni festivi, per cui una assenza al sabato e al lunedì non basta per attuare la deroga);
- le certificazioni mediche di assenza devono essere presentate (inviate via mail) in Segreteria **entro 7 giorni scolastici** a partire dal rientro in classe (si escludono i festivi);
- le assenze non devono impedire la valutazione dell'allievo, secondo quanto previsto dalla normativa ministeriale.

Alle medesime condizioni devono conformarsi (al fine di essere validi) i certificati che attestano assenze per gravi e documentati motivi di famiglia oppure per la partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Certificati di assenza per periodi **inferiori a 3 giorni scolastici** oppure consegnati in Segreteria **dopo 7 giorni scolastici dalla riammissione in classe**, non verranno accolti in Segreteria in quanto non idonei ed ininfluenti ai fini della deroga sul numero di assenze.

In ogni caso, le famiglie tengano presente che per un medico la firma di un certificato secondo le caratteristiche richieste dalla scuola rappresenta una responsabilità grave che può avere anche delle conseguenze giuridiche: è perciò diritto del medico emettere il certificato solo se è certo che l'assenza sia riconducibile a motivi di salute.

e) Laddove si ravvisa un ricovero ospedaliero o una patologia tale da implicare periodi prolungati di assenza e la conseguente compromissione della regolare frequenza alle lezioni, è possibile far detrarre queste assenze dal computo finale, presentando copia del **Certificato di Ricovero Ospedaliero** oppure un **certificato emesso o vidimato dall'ASL (o da un Centro Accreditato)**.

f) Qualora le assenze **superino il 25%** e si ravvisi la non ammissione allo scrutinio finale, la semplice certificazione del proprio medico 'di base' in assenza del Certificato di Ricovero Ospedaliero o della Vidimazione da parte dell'ASL (o di un centro accreditato), non basta di per sé a giustificare le assenze: il Consiglio di Classe potrebbe perciò – in forma insindacabile - deliberare di non tenere conto di tale certificato nel computo dei giorni effettivi di frequenza scolastica, non applicare la deroga e quindi conteggiare tali assenze nel computo finale. Sarà premura della famiglia produrre gli eventuali certificati del medico specialista, dell'ospedale o dell'ASL, che il Consiglio avrà facoltà di richiedere.

Al fine di agevolare la scrittura dei certificati di deroga, sul sito della scuola (http://www.salesianibologna.net) nella voce di menù dedicata alla **MODULISTICA** è disponibile un modulo precompilato:

- MS 03.A – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi di salute
- MS 03.B – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi famigliari
- MS 03.C – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi sportivi

che va completato e poi riconsegnato in Segreteria secondo i termini appena indicati

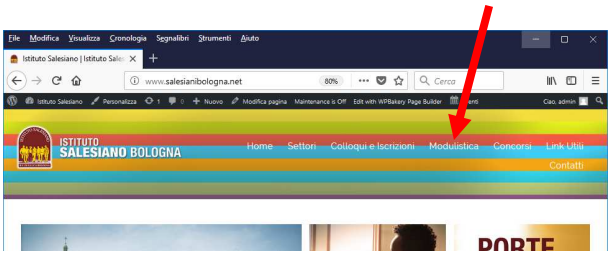

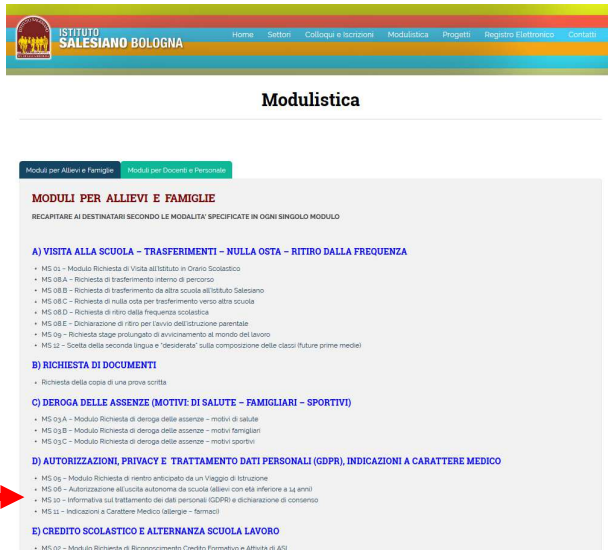

Cordialmente,
don Giovanni Sala

don Giovanni Sala

ISTITUTO SALESIANO "B.V.S.I." SCUOLE SECONDARIE PARITARIE - BOLOGNA - PRESIDENZA

ISTITUTO SALESIANO
«Beata Vergine di San Luca»
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – *www.salesianibologna.net*
presidesup.bolognabv@salesiani.it
Il Preside

CP 05 del 02-09-2021 - Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze
Comunicazione della Presidenza n° 05
Bologna, 2 Settembre 2021

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi

Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze

Cari Docenti,

Gentili Famiglie,

a fronte delle richieste di chiarimento da parte di alcuni genitori, vengono qui riassunte alcune indicazioni fondamentali in merito alla presentazione di certificati medici (o di altro tipo) per ottenere la **deroga sul numero di assenze consentito** al fine di conseguire la **validità dell'anno scolastico** e il riconoscimento del Criterio di **Credito Formativo** relativo alla frequenza assidua (solo allievi del Triennio)

Principi generali: peso delle assenze sulla validità dell'anno scolastico e sull'attribuzione del credito

a) L'Art. 14/7 DPR 122/09 stabilisce che "*per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato*":
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 25% del monte ore totale, comporta la non ammissione allo scrutinio finale e il dovere di ripetere l'anno

   L'assiduità della frequenza è inoltre un importante indicatore che contribuisce al **giudizio sul comportamento**.

b) L'Art. I.B del vigente Documento sulla Valutazione indica, per gli allievi del triennio della scuola superiore, come criterio di Credito Scolastico e Formativo la frequenza assidua: numero di ore di assenza dalle lezioni ≤ 10% del monte ore totale
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 10% del monte ore totale, comporta la perdita di uno dei criteri necessari per l'attribuzione della fascia massima di Credito Scolastico Formativo

c) La legge prevede "*motivate deroghe in casi eccezionali*" al fine di escludere le assenze dal computo della frequenza effettiva:
   - assenze per motivi di salute oppure per gravi e documentati motivi di famiglia;
   - partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I

   Tali deroghe vanno richieste consegnando in Segreteria l'opportuna documentazione e vengono concesse esclusivamente a giudizio del Consiglio di Classe

Validità dei Certificati Medici, o attestanti gravi motivi di famiglia o attestanti attività agonistiche riconosciute dal C.O.N.I.

In Particolare, per quel che riguarda i Certificati Medici, vale quanto previsto dalla normativa:

a) Per la **riammissione in classe**, non è più necessario il certificato medico (è sufficiente la giustificazione da parte della famiglia), anche qualora l'assenza si prolunghi per più di 5 giorni.

   Fanno eccezioni esclusivamente le **disposizioni di quarantena/isolamento** del Dipartimento di Prevenzione.

b) Qualora le assenze raggiungano una quota significativa (superiore al 10%), per la **deroga sul numero di assenze** al fine di non avere un giudizio di comportamento negativo, non compromettere la validità dell'anno scolastico (o l'attribuzione del credito nel caso del Triennio della scuola superiore) è necessario presentare il **certificato medico idoneo**: il medico è infatti la figura professionale prevista per la produzione del certificato, in assenza del quale la scuola non può procedere alla deroga delle assenze. Quindi:
   - certificati medici dove è attestato **esclusivamente lo stato di buona salute** in vista della ripresa delle lezioni e non vi è una esplicita attribuzione delle assenze a ragioni di salute, non son di norma ritenute valide al fine delle deroghe sul numero di assenze; in questo caso le assenze partecipano al conteggio delle "*assenze effettive*" e non vengono scalate dal computo finale.
   - I certificati che indicano il periodo di assenza **riconducendo tali assenze a motivi di salute**, sono di norma accolti ai fini del conteggio delle "*assenze giustificate*" e perciò vengono scalati dal conteggio finale.

c) Naturalmente il medico 'di base' non ha alcun dovere in merito all'indicazione della diagnosi e delle reali motivazioni dell'assenza: si tratta di dati sensibili tutelati dalla legge sulla privacy.
Tuttavia è necessario che il certificato, per essere valido, riporti una delle seguenti diciture (o similari):

- *l'allievo/a XX YY è stato assente dalle lezioni per ragioni riconducibili a motivi di salute; essendo esente da pericoli di contagio, può riprendere la regolare frequenza scolastica;*
- *l'allievo/a XX YY non presenta pericoli di contagio derivanti dalla malattia di cui è stato/a affetto/a della quale è clinicamente guarito, pertanto può riprendere la normale occupazione scolastica;*

d) Affinché venga riconosciuta la deroga, sono previste le seguenti condizioni necessarie:

- il **periodo di assenza** (inizio e fine, oppure elenco dei giorni di assenza) deve essere esplicitamente indicato nel certificato: *assente dal giorno XX al giorno YY*, oppure: *assente nei giorni XX YY ZZ*
- l'assenza deve avere una **durata continuativa di almeno 3 giorni scolastici** (sono esclusi dal conteggio i giorni festivi, per cui una assenza al sabato e al lunedì non basta per attuare la deroga);
- le certificazioni mediche di assenza devono essere presentate (inviate via mail) in Segreteria **entro 7 giorni scolastici** a partire dal rientro in classe (si escludono i festivi);
- le assenze non devono impedire la valutazione dell'allievo, secondo quanto previsto dalla normativa ministeriale.

Alle medesime condizioni devono conformarsi (al fine di essere validi) i certificati che attestano assenze per gravi e documentati motivi di famiglia oppure per la partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Certificati di assenza per periodi **inferiori a 3 giorni scolastici** oppure consegnati in Segreteria **dopo 7 giorni scolastici dalla riammissione in classe**, non verranno accolti in Segreteria in quanto non idonei ed ininfluenti ai fini della deroga sul numero di assenze.

In ogni caso, le famiglie tengano presente che per un medico la firma di un certificato secondo le caratteristiche richieste dalla scuola rappresenta una responsabilità grave che può avere anche delle conseguenze giuridiche: è perciò diritto del medico emettere il certificato solo se è certo che l'assenza sia riconducibile a motivi di salute.

e) Laddove si ravvisa un ricovero ospedaliero o una patologia tale da implicare periodi prolungati di assenza e la conseguente compromissione della regolare frequenza alle lezioni, è possibile far detrarre queste assenze dal computo finale, presentando copia del **Certificato di Ricovero Ospedaliero** oppure un **certificato emesso o vidimato dall'ASL (o da un Centro Accreditato)**.

f) Qualora le assenze **superino il 25%** e si ravvisi la non ammissione allo scrutinio finale, la semplice certificazione del proprio medico 'di base' in assenza del Certificato di Ricovero Ospedaliero o della Vidimazione da parte dell'ASL (o di un centro accreditato), non basta di per sé a giustificare le assenze: il Consiglio di Classe potrebbe perciò – in forma insindacabile - deliberare di non tenere conto di tale certificato nel computo dei giorni effettivi di frequenza scolastica, non applicare la deroga e quindi conteggiare tali assenze nel computo finale. Sarà premura della famiglia produrre gli eventuali certificati del medico specialista, dell'ospedale o dell'ASL, che il Consiglio avrà facoltà di richiedere.

Al fine di agevolare la scrittura dei certificati di deroga, sul sito della scuola (http://www.salesianibologna.net) nella voce di menù dedicata alla **MODULISTICA** è disponibile un modulo precompilato:

- MS 03.A – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi di salute
- MS 03.B – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi famigliari
- MS 03.C – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi sportivi

che va completato e poi riconsegnato in Segreteria secondo i termini appena indicati

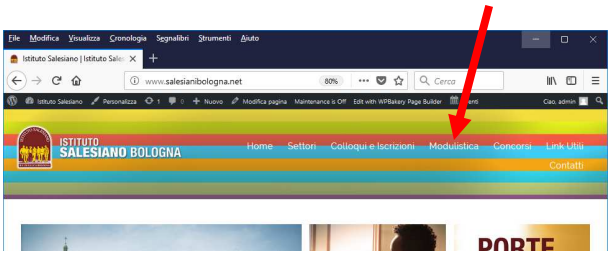

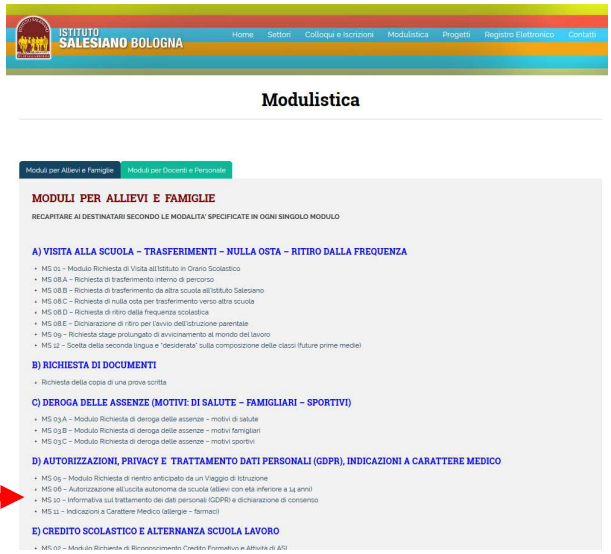

Cordialmente,
don Giovanni Sala

don Giovanni Sala

ISTITUTO SALESIANO "B.V.S.I." SCUOLE SECONDARIE PARITARIE - BOLOGNA - PRESIDENZA

ISTITUTO SALESIANO
«Beata Vergine di San Luca»
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – *www.salesianibologna.net*
presidesup.bolognabv@salesiani.it
Il Preside

CP 05 del 02-09-2021 - Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze
Comunicazione della Presidenza n° 05
Bologna, 2 Settembre 2021

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi

Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze

Cari Docenti,

Gentili Famiglie,

a fronte delle richieste di chiarimento da parte di alcuni genitori, vengono qui riassunte alcune indicazioni fondamentali in merito alla presentazione di certificati medici (o di altro tipo) per ottenere la **deroga sul numero di assenze consentito** al fine di conseguire la **validità dell'anno scolastico** e il riconoscimento del Criterio di **Credito Formativo** relativo alla frequenza assidua (solo allievi del Triennio)

Principi generali: peso delle assenze sulla validità dell'anno scolastico e sull'attribuzione del credito

a) L'Art. 14/7 DPR 122/09 stabilisce che "*per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato*":
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 25% del monte ore totale, comporta la non ammissione allo scrutinio finale e il dovere di ripetere l'anno

   L'assiduità della frequenza è inoltre un importante indicatore che contribuisce al **giudizio sul comportamento**.

b) L'Art. I.B del vigente Documento sulla Valutazione indica, per gli allievi del triennio della scuola superiore, come criterio di Credito Scolastico e Formativo la frequenza assidua: numero di ore di assenza dalle lezioni ≤ 10% del monte ore totale
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 10% del monte ore totale, comporta la perdita di uno dei criteri necessari per l'attribuzione della fascia massima di Credito Scolastico Formativo

c) La legge prevede "*motivate deroghe in casi eccezionali*" al fine di escludere le assenze dal computo della frequenza effettiva:
   - assenze per motivi di salute oppure per gravi e documentati motivi di famiglia;
   - partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I

   Tali deroghe vanno richieste consegnando in Segreteria l'opportuna documentazione e vengono concesse esclusivamente a giudizio del Consiglio di Classe

Validità dei Certificati Medici, o attestanti gravi motivi di famiglia o attestanti attività agonistiche riconosciute dal C.O.N.I.

In Particolare, per quel che riguarda i Certificati Medici, vale quanto previsto dalla normativa:

a) Per la **riammissione in classe**, non è più necessario il certificato medico (è sufficiente la giustificazione da parte della famiglia), anche qualora l'assenza si prolunghi per più di 5 giorni.

   Fanno eccezioni esclusivamente le **disposizioni di quarantena/isolamento** del Dipartimento di Prevenzione.

b) Qualora le assenze raggiungano una quota significativa (superiore al 10%), per la **deroga sul numero di assenze** al fine di non avere un giudizio di comportamento negativo, non compromettere la validità dell'anno scolastico (o l'attribuzione del credito nel caso del Triennio della scuola superiore) è necessario presentare il **certificato medico idoneo**: il medico è infatti la figura professionale prevista per la produzione del certificato, in assenza del quale la scuola non può procedere alla deroga delle assenze. Quindi:
   - certificati medici dove è attestato **esclusivamente lo stato di buona salute** in vista della ripresa delle lezioni e non vi è una esplicita attribuzione delle assenze a ragioni di salute, non son di norma ritenute valide al fine delle deroghe sul numero di assenze; in questo caso le assenze partecipano al conteggio delle "*assenze effettive*" e non vengono scalate dal computo finale.
   - I certificati che indicano il periodo di assenza **riconducendo tali assenze a motivi di salute**, sono di norma accolti ai fini del conteggio delle "*assenze giustificate*" e perciò vengono scalati dal conteggio finale.

c) Naturalmente il medico 'di base' non ha alcun dovere in merito all'indicazione della diagnosi e delle reali motivazioni dell'assenza: si tratta di dati sensibili tutelati dalla legge sulla privacy.
Tuttavia è necessario che il certificato, per essere valido, riporti una delle seguenti diciture (o similari):

- *l'allievo/a XX YY è stato assente dalle lezioni per ragioni riconducibili a motivi di salute; essendo esente da pericoli di contagio, può riprendere la regolare frequenza scolastica;*
- *l'allievo/a XX YY non presenta pericoli di contagio derivanti dalla malattia di cui è stato/a affetto/a della quale è clinicamente guarito, pertanto può riprendere la normale occupazione scolastica;*

d) Affinché venga riconosciuta la deroga, sono previste le seguenti condizioni necessarie:

- il **periodo di assenza** (inizio e fine, oppure elenco dei giorni di assenza) deve essere esplicitamente indicato nel certificato: *assente dal giorno XX al giorno YY*, oppure: *assente nei giorni XX YY ZZ*
- l'assenza deve avere una **durata continuativa di almeno 3 giorni scolastici** (sono esclusi dal conteggio i giorni festivi, per cui una assenza al sabato e al lunedì non basta per attuare la deroga);
- le certificazioni mediche di assenza devono essere presentate (inviate via mail) in Segreteria **entro 7 giorni scolastici** a partire dal rientro in classe (si escludono i festivi);
- le assenze non devono impedire la valutazione dell'allievo, secondo quanto previsto dalla normativa ministeriale.

Alle medesime condizioni devono conformarsi (al fine di essere validi) i certificati che attestano assenze per gravi e documentati motivi di famiglia oppure per la partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Certificati di assenza per periodi **inferiori a 3 giorni scolastici** oppure consegnati in Segreteria **dopo 7 giorni scolastici dalla riammissione in classe**, non verranno accolti in Segreteria in quanto non idonei ed ininfluenti ai fini della deroga sul numero di assenze.

In ogni caso, le famiglie tengano presente che per un medico la firma di un certificato secondo le caratteristiche richieste dalla scuola rappresenta una responsabilità grave che può avere anche delle conseguenze giuridiche: è perciò diritto del medico emettere il certificato solo se è certo che l'assenza sia riconducibile a motivi di salute.

e) Laddove si ravvisa un ricovero ospedaliero o una patologia tale da implicare periodi prolungati di assenza e la conseguente compromissione della regolare frequenza alle lezioni, è possibile far detrarre queste assenze dal computo finale, presentando copia del **Certificato di Ricovero Ospedaliero** oppure un **certificato emesso o vidimato dall'ASL (o da un Centro Accreditato)**.

f) Qualora le assenze **superino il 25%** e si ravvisi la non ammissione allo scrutinio finale, la semplice certificazione del proprio medico 'di base' in assenza del Certificato di Ricovero Ospedaliero o della Vidimazione da parte dell'ASL (o di un centro accreditato), non basta di per sé a giustificare le assenze: il Consiglio di Classe potrebbe perciò – in forma insindacabile - deliberare di non tenere conto di tale certificato nel computo dei giorni effettivi di frequenza scolastica, non applicare la deroga e quindi conteggiare tali assenze nel computo finale. Sarà premura della famiglia produrre gli eventuali certificati del medico specialista, dell'ospedale o dell'ASL, che il Consiglio avrà facoltà di richiedere.

Al fine di agevolare la scrittura dei certificati di deroga, sul sito della scuola (http://www.salesianibologna.net) nella voce di menù dedicata alla **MODULISTICA** è disponibile un modulo precompilato:

- MS 03.A – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi di salute
- MS 03.B – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi famigliari
- MS 03.C – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi sportivi

che va completato e poi riconsegnato in Segreteria secondo i termini appena indicati

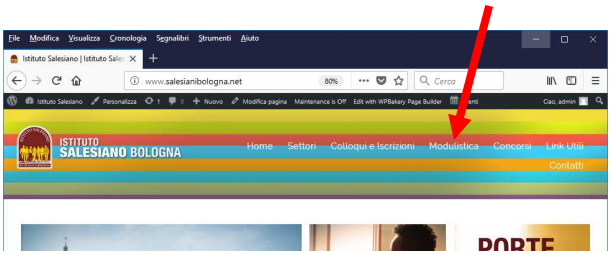

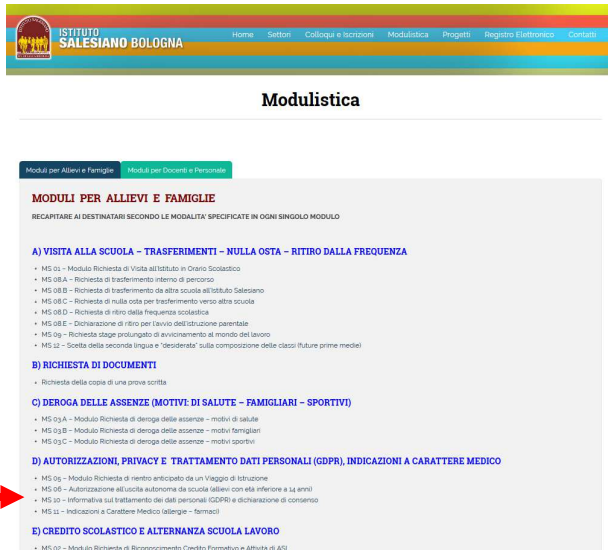

Cordialmente,
don Giovanni Sala

don Giovanni Sala

ISTITUTO SALESIANO "B.V.S.I." SCUOLE SECONDARIE PARITARIE - BOLOGNA - PRESIDENZA

ISTITUTO SALESIANO
«Beata Vergine di San Luca»
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – *www.salesianibologna.net*
presidesup.bolognabv@salesiani.it
Il Preside

CP 05 del 02-09-2021 - Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze
Comunicazione della Presidenza n° 05
Bologna, 2 Settembre 2021

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi

Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze

Cari Docenti,

Gentili Famiglie,

a fronte delle richieste di chiarimento da parte di alcuni genitori, vengono qui riassunte alcune indicazioni fondamentali in merito alla presentazione di certificati medici (o di altro tipo) per ottenere la **deroga sul numero di assenze consentito** al fine di conseguire la **validità dell'anno scolastico** e il riconoscimento del Criterio di **Credito Formativo** relativo alla frequenza assidua (solo allievi del Triennio)

Principi generali: peso delle assenze sulla validità dell'anno scolastico e sull'attribuzione del credito

a) L'Art. 14/7 DPR 122/09 stabilisce che "*per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato*":
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 25% del monte ore totale, comporta la non ammissione allo scrutinio finale e il dovere di ripetere l'anno

   L'assiduità della frequenza è inoltre un importante indicatore che contribuisce al **giudizio sul comportamento**.

b) L'Art. I.B del vigente Documento sulla Valutazione indica, per gli allievi del triennio della scuola superiore, come criterio di Credito Scolastico e Formativo la frequenza assidua: numero di ore di assenza dalle lezioni ≤ 10% del monte ore totale
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 10% del monte ore totale, comporta la perdita di uno dei criteri necessari per l'attribuzione della fascia massima di Credito Scolastico Formativo

c) La legge prevede "*motivate deroghe in casi eccezionali*" al fine di escludere le assenze dal computo della frequenza effettiva:
   - assenze per motivi di salute oppure per gravi e documentati motivi di famiglia;
   - partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I

   Tali deroghe vanno richieste consegnando in Segreteria l'opportuna documentazione e vengono concesse esclusivamente a giudizio del Consiglio di Classe

Validità dei Certificati Medici, o attestanti gravi motivi di famiglia o attestanti attività agonistiche riconosciute dal C.O.N.I.

In Particolare, per quel che riguarda i Certificati Medici, vale quanto previsto dalla normativa:

a) Per la **riammissione in classe**, non è più necessario il certificato medico (è sufficiente la giustificazione da parte della famiglia), anche qualora l'assenza si prolunghi per più di 5 giorni.

   Fanno eccezioni esclusivamente le **disposizioni di quarantena/isolamento** del Dipartimento di Prevenzione.

b) Qualora le assenze raggiungano una quota significativa (superiore al 10%), per la **deroga sul numero di assenze** al fine di non avere un giudizio di comportamento negativo, non compromettere la validità dell'anno scolastico (o l'attribuzione del credito nel caso del Triennio della scuola superiore) è necessario presentare il **certificato medico idoneo**: il medico è infatti la figura professionale prevista per la produzione del certificato, in assenza del quale la scuola non può procedere alla deroga delle assenze. Quindi:
   - certificati medici dove è attestato **esclusivamente lo stato di buona salute** in vista della ripresa delle lezioni e non vi è una esplicita attribuzione delle assenze a ragioni di salute, non son di norma ritenute valide al fine delle deroghe sul numero di assenze; in questo caso le assenze partecipano al conteggio delle "*assenze effettive*" e non vengono scalate dal computo finale.
   - I certificati che indicano il periodo di assenza **riconducendo tali assenze a motivi di salute**, sono di norma accolti ai fini del conteggio delle "*assenze giustificate*" e perciò vengono scalati dal conteggio finale.

c) Naturalmente il medico 'di base' non ha alcun dovere in merito all'indicazione della diagnosi e delle reali motivazioni dell'assenza: si tratta di dati sensibili tutelati dalla legge sulla privacy.
Tuttavia è necessario che il certificato, per essere valido, riporti una delle seguenti diciture (o similari):

- *l'allievo/a XX YY è stato assente dalle lezioni per ragioni riconducibili a motivi di salute; essendo esente da pericoli di contagio, può riprendere la regolare frequenza scolastica;*
- *l'allievo/a XX YY non presenta pericoli di contagio derivanti dalla malattia di cui è stato/a affetto/a della quale è clinicamente guarito, pertanto può riprendere la normale occupazione scolastica;*

d) Affinché venga riconosciuta la deroga, sono previste le seguenti condizioni necessarie:

- il **periodo di assenza** (inizio e fine, oppure elenco dei giorni di assenza) deve essere esplicitamente indicato nel certificato: *assente dal giorno XX al giorno YY*, oppure: *assente nei giorni XX YY ZZ*
- l'assenza deve avere una **durata continuativa di almeno 3 giorni scolastici** (sono esclusi dal conteggio i giorni festivi, per cui una assenza al sabato e al lunedì non basta per attuare la deroga);
- le certificazioni mediche di assenza devono essere presentate (inviate via mail) in Segreteria **entro 7 giorni scolastici** a partire dal rientro in classe (si escludono i festivi);
- le assenze non devono impedire la valutazione dell'allievo, secondo quanto previsto dalla normativa ministeriale.

Alle medesime condizioni devono conformarsi (al fine di essere validi) i certificati che attestano assenze per gravi e documentati motivi di famiglia oppure per la partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Certificati di assenza per periodi **inferiori a 3 giorni scolastici** oppure consegnati in Segreteria **dopo 7 giorni scolastici dalla riammissione in classe**, non verranno accolti in Segreteria in quanto non idonei ed ininfluenti ai fini della deroga sul numero di assenze.

In ogni caso, le famiglie tengano presente che per un medico la firma di un certificato secondo le caratteristiche richieste dalla scuola rappresenta una responsabilità grave che può avere anche delle conseguenze giuridiche: è perciò diritto del medico emettere il certificato solo se è certo che l'assenza sia riconducibile a motivi di salute.

e) Laddove si ravvisa un ricovero ospedaliero o una patologia tale da implicare periodi prolungati di assenza e la conseguente compromissione della regolare frequenza alle lezioni, è possibile far detrarre queste assenze dal computo finale, presentando copia del **Certificato di Ricovero Ospedaliero** oppure un **certificato emesso o vidimato dall'ASL (o da un Centro Accreditato)**.

f) Qualora le assenze **superino il 25%** e si ravvisi la non ammissione allo scrutinio finale, la semplice certificazione del proprio medico 'di base' in assenza del Certificato di Ricovero Ospedaliero o della Vidimazione da parte dell'ASL (o di un centro accreditato), non basta di per sé a giustificare le assenze: il Consiglio di Classe potrebbe perciò – in forma insindacabile - deliberare di non tenere conto di tale certificato nel computo dei giorni effettivi di frequenza scolastica, non applicare la deroga e quindi conteggiare tali assenze nel computo finale. Sarà premura della famiglia produrre gli eventuali certificati del medico specialista, dell'ospedale o dell'ASL, che il Consiglio avrà facoltà di richiedere.

Al fine di agevolare la scrittura dei certificati di deroga, sul sito della scuola (http://www.salesianibologna.net) nella voce di menù dedicata alla **MODULISTICA** è disponibile un modulo precompilato:

- MS 03.A – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi di salute
- MS 03.B – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi famigliari
- MS 03.C – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi sportivi

che va completato e poi riconsegnato in Segreteria secondo i termini appena indicati

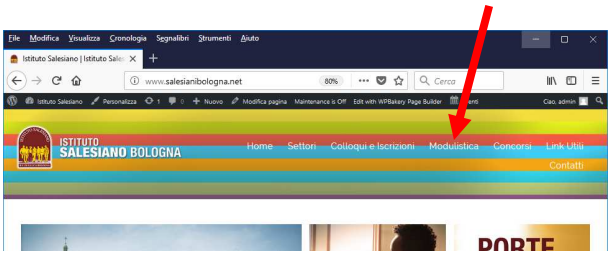

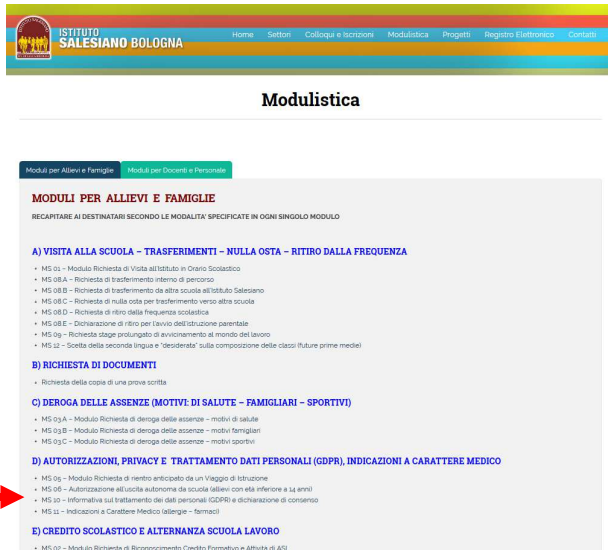

Cordialmente,
don Giovanni Sala

don Giovanni Sala

ISTITUTO SALESIANO "B.V.S.I." SCUOLE SECONDARIE PARITARIE - BOLOGNA - PRESIDENZA

ISTITUTO SALESIANO
«Beata Vergine di San Luca»
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – *www.salesianibologna.net*
presidesup.bolognabv@salesiani.it
Il Preside

CP 05 del 02-09-2021 - Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze
Comunicazione della Presidenza n° 05
Bologna, 2 Settembre 2021

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi

Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze

Cari Docenti,

Gentili Famiglie,

a fronte delle richieste di chiarimento da parte di alcuni genitori, vengono qui riassunte alcune indicazioni fondamentali in merito alla presentazione di certificati medici (o di altro tipo) per ottenere la **deroga sul numero di assenze consentito** al fine di conseguire la **validità dell'anno scolastico** e il riconoscimento del Criterio di **Credito Formativo** relativo alla frequenza assidua (solo allievi del Triennio)

Principi generali: peso delle assenze sulla validità dell'anno scolastico e sull'attribuzione del credito

a) L'Art. 14/7 DPR 122/09 stabilisce che "*per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato*":
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 25% del monte ore totale, comporta la non ammissione allo scrutinio finale e il dovere di ripetere l'anno

   L'assiduità della frequenza è inoltre un importante indicatore che contribuisce al **giudizio sul comportamento**.

b) L'Art. I.B del vigente Documento sulla Valutazione indica, per gli allievi del triennio della scuola superiore, come criterio di Credito Scolastico e Formativo la frequenza assidua: numero di ore di assenza dalle lezioni ≤ 10% del monte ore totale
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 10% del monte ore totale, comporta la perdita di uno dei criteri necessari per l'attribuzione della fascia massima di Credito Scolastico Formativo

c) La legge prevede "*motivate deroghe in casi eccezionali*" al fine di escludere le assenze dal computo della frequenza effettiva:
   - assenze per motivi di salute oppure per gravi e documentati motivi di famiglia;
   - partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I

   Tali deroghe vanno richieste consegnando in Segreteria l'opportuna documentazione e vengono concesse esclusivamente a giudizio del Consiglio di Classe

Validità dei Certificati Medici, o attestanti gravi motivi di famiglia o attestanti attività agonistiche riconosciute dal C.O.N.I.

In Particolare, per quel che riguarda i Certificati Medici, vale quanto previsto dalla normativa:

a) Per la **riammissione in classe**, non è più necessario il certificato medico (è sufficiente la giustificazione da parte della famiglia), anche qualora l'assenza si prolunghi per più di 5 giorni.

   Fanno eccezioni esclusivamente le **disposizioni di quarantena/isolamento** del Dipartimento di Prevenzione.

b) Qualora le assenze raggiungano una quota significativa (superiore al 10%), per la **deroga sul numero di assenze** al fine di non avere un giudizio di comportamento negativo, non compromettere la validità dell'anno scolastico (o l'attribuzione del credito nel caso del Triennio della scuola superiore) è necessario presentare il **certificato medico idoneo**: il medico è infatti la figura professionale prevista per la produzione del certificato, in assenza del quale la scuola non può procedere alla deroga delle assenze. Quindi:
   - certificati medici dove è attestato **esclusivamente lo stato di buona salute** in vista della ripresa delle lezioni e non vi è una esplicita attribuzione delle assenze a ragioni di salute, non son di norma ritenute valide al fine delle deroghe sul numero di assenze; in questo caso le assenze partecipano al conteggio delle "*assenze effettive*" e non vengono scalate dal computo finale.
   - I certificati che indicano il periodo di assenza **riconducendo tali assenze a motivi di salute**, sono di norma accolti ai fini del conteggio delle "*assenze giustificate*" e perciò vengono scalati dal conteggio finale.

c) Naturalmente il medico 'di base' non ha alcun dovere in merito all'indicazione della diagnosi e delle reali motivazioni dell'assenza: si tratta di dati sensibili tutelati dalla legge sulla privacy.
Tuttavia è necessario che il certificato, per essere valido, riporti una delle seguenti diciture (o similari):

- *l'allievo/a XX YY è stato assente dalle lezioni per ragioni riconducibili a motivi di salute; essendo esente da pericoli di contagio, può riprendere la regolare frequenza scolastica;*
- *l'allievo/a XX YY non presenta pericoli di contagio derivanti dalla malattia di cui è stato/a affetto/a della quale è clinicamente guarito, pertanto può riprendere la normale occupazione scolastica;*

d) Affinché venga riconosciuta la deroga, sono previste le seguenti condizioni necessarie:

- il **periodo di assenza** (inizio e fine, oppure elenco dei giorni di assenza) deve essere esplicitamente indicato nel certificato: *assente dal giorno XX al giorno YY*, oppure: *assente nei giorni XX YY ZZ*
- l'assenza deve avere una **durata continuativa di almeno 3 giorni scolastici** (sono esclusi dal conteggio i giorni festivi, per cui una assenza al sabato e al lunedì non basta per attuare la deroga);
- le certificazioni mediche di assenza devono essere presentate (inviate via mail) in Segreteria **entro 7 giorni scolastici** a partire dal rientro in classe (si escludono i festivi);
- le assenze non devono impedire la valutazione dell'allievo, secondo quanto previsto dalla normativa ministeriale.

Alle medesime condizioni devono conformarsi (al fine di essere validi) i certificati che attestano assenze per gravi e documentati motivi di famiglia oppure per la partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Certificati di assenza per periodi **inferiori a 3 giorni scolastici** oppure consegnati in Segreteria **dopo 7 giorni scolastici dalla riammissione in classe**, non verranno accolti in Segreteria in quanto non idonei ed ininfluenti ai fini della deroga sul numero di assenze.

In ogni caso, le famiglie tengano presente che per un medico la firma di un certificato secondo le caratteristiche richieste dalla scuola rappresenta una responsabilità grave che può avere anche delle conseguenze giuridiche: è perciò diritto del medico emettere il certificato solo se è certo che l'assenza sia riconducibile a motivi di salute.

e) Laddove si ravvisa un ricovero ospedaliero o una patologia tale da implicare periodi prolungati di assenza e la conseguente compromissione della regolare frequenza alle lezioni, è possibile far detrarre queste assenze dal computo finale, presentando copia del **Certificato di Ricovero Ospedaliero** oppure un **certificato emesso o vidimato dall'ASL (o da un Centro Accreditato)**.

f) Qualora le assenze **superino il 25%** e si ravvisi la non ammissione allo scrutinio finale, la semplice certificazione del proprio medico 'di base' in assenza del Certificato di Ricovero Ospedaliero o della Vidimazione da parte dell'ASL (o di un centro accreditato), non basta di per sé a giustificare le assenze: il Consiglio di Classe potrebbe perciò – in forma insindacabile - deliberare di non tenere conto di tale certificato nel computo dei giorni effettivi di frequenza scolastica, non applicare la deroga e quindi conteggiare tali assenze nel computo finale. Sarà premura della famiglia produrre gli eventuali certificati del medico specialista, dell'ospedale o dell'ASL, che il Consiglio avrà facoltà di richiedere.

Al fine di agevolare la scrittura dei certificati di deroga, sul sito della scuola (http://www.salesianibologna.net) nella voce di menù dedicata alla **MODULISTICA** è disponibile un modulo precompilato:

- MS 03.A – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi di salute
- MS 03.B – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi famigliari
- MS 03.C – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi sportivi

che va completato e poi riconsegnato in Segreteria secondo i termini appena indicati

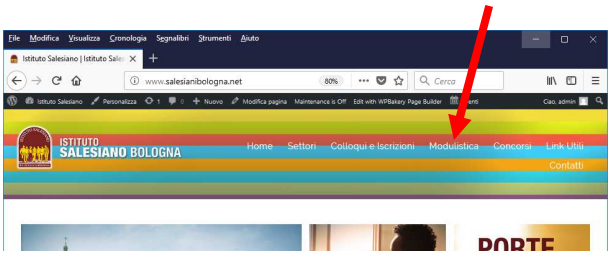

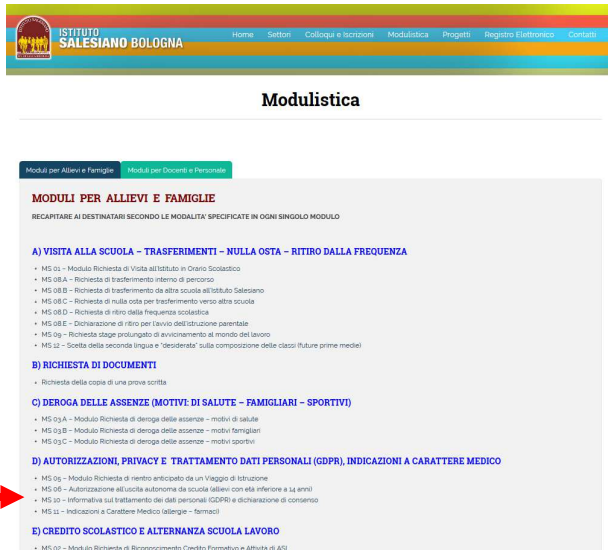

Cordialmente,
don Giovanni Sala

don Giovanni Sala

ISTITUTO SALESIANO "B.V.S.I." SCUOLE SECONDARIE PARITARIE - BOLOGNA - PRESIDENZA

ISTITUTO SALESIANO
«Beata Vergine di San Luca»
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – *www.salesianibologna.net*
presidesup.bolognabv@salesiani.it
Il Preside

CP 05 del 02-09-2021 - Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze
Comunicazione della Presidenza n° 05
Bologna, 2 Settembre 2021

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi

Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze

Cari Docenti,

Gentili Famiglie,

a fronte delle richieste di chiarimento da parte di alcuni genitori, vengono qui riassunte alcune indicazioni fondamentali in merito alla presentazione di certificati medici (o di altro tipo) per ottenere la **deroga sul numero di assenze consentito** al fine di conseguire la **validità dell'anno scolastico** e il riconoscimento del Criterio di **Credito Formativo** relativo alla frequenza assidua (solo allievi del Triennio)

Principi generali: peso delle assenze sulla validità dell'anno scolastico e sull'attribuzione del credito

a) L'Art. 14/7 DPR 122/09 stabilisce che "*per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato*":
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 25% del monte ore totale, comporta la non ammissione allo scrutinio finale e il dovere di ripetere l'anno

   L'assiduità della frequenza è inoltre un importante indicatore che contribuisce al **giudizio sul comportamento**.

b) L'Art. I.B del vigente Documento sulla Valutazione indica, per gli allievi del triennio della scuola superiore, come criterio di Credito Scolastico e Formativo la frequenza assidua: numero di ore di assenza dalle lezioni ≤ 10% del monte ore totale
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 10% del monte ore totale, comporta la perdita di uno dei criteri necessari per l'attribuzione della fascia massima di Credito Scolastico Formativo

c) La legge prevede "*motivate deroghe in casi eccezionali*" al fine di escludere le assenze dal computo della frequenza effettiva:
   - assenze per motivi di salute oppure per gravi e documentati motivi di famiglia;
   - partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I

   Tali deroghe vanno richieste consegnando in Segreteria l'opportuna documentazione e vengono concesse esclusivamente a giudizio del Consiglio di Classe

Validità dei Certificati Medici, o attestanti gravi motivi di famiglia o attestanti attività agonistiche riconosciute dal C.O.N.I.

In Particolare, per quel che riguarda i Certificati Medici, vale quanto previsto dalla normativa:

a) Per la **riammissione in classe**, non è più necessario il certificato medico (è sufficiente la giustificazione da parte della famiglia), anche qualora l'assenza si prolunghi per più di 5 giorni.

   Fanno eccezioni esclusivamente le **disposizioni di quarantena/isolamento** del Dipartimento di Prevenzione.

b) Qualora le assenze raggiungano una quota significativa (superiore al 10%), per la **deroga sul numero di assenze** al fine di non avere un giudizio di comportamento negativo, non compromettere la validità dell'anno scolastico (o l'attribuzione del credito nel caso del Triennio della scuola superiore) è necessario presentare il **certificato medico idoneo**: il medico è infatti la figura professionale prevista per la produzione del certificato, in assenza del quale la scuola non può procedere alla deroga delle assenze. Quindi:
   - certificati medici dove è attestato **esclusivamente lo stato di buona salute** in vista della ripresa delle lezioni e non vi è una esplicita attribuzione delle assenze a ragioni di salute, non son di norma ritenute valide al fine delle deroghe sul numero di assenze; in questo caso le assenze partecipano al conteggio delle "*assenze effettive*" e non vengono scalate dal computo finale.
   - I certificati che indicano il periodo di assenza **riconducendo tali assenze a motivi di salute**, sono di norma accolti ai fini del conteggio delle "*assenze giustificate*" e perciò vengono scalati dal conteggio finale.

c) Naturalmente il medico 'di base' non ha alcun dovere in merito all'indicazione della diagnosi e delle reali motivazioni dell'assenza: si tratta di dati sensibili tutelati dalla legge sulla privacy.
Tuttavia è necessario che il certificato, per essere valido, riporti una delle seguenti diciture (o similari):

- *l'allievo/a XX YY è stato assente dalle lezioni per ragioni riconducibili a motivi di salute; essendo esente da pericoli di contagio, può riprendere la regolare frequenza scolastica;*
- *l'allievo/a XX YY non presenta pericoli di contagio derivanti dalla malattia di cui è stato/a affetto/a della quale è clinicamente guarito, pertanto può riprendere la normale occupazione scolastica;*

d) Affinché venga riconosciuta la deroga, sono previste le seguenti condizioni necessarie:

- il **periodo di assenza** (inizio e fine, oppure elenco dei giorni di assenza) deve essere esplicitamente indicato nel certificato: *assente dal giorno XX al giorno YY*, oppure: *assente nei giorni XX YY ZZ*
- l'assenza deve avere una **durata continuativa di almeno 3 giorni scolastici** (sono esclusi dal conteggio i giorni festivi, per cui una assenza al sabato e al lunedì non basta per attuare la deroga);
- le certificazioni mediche di assenza devono essere presentate (inviate via mail) in Segreteria **entro 7 giorni scolastici** a partire dal rientro in classe (si escludono i festivi);
- le assenze non devono impedire la valutazione dell'allievo, secondo quanto previsto dalla normativa ministeriale.

Alle medesime condizioni devono conformarsi (al fine di essere validi) i certificati che attestano assenze per gravi e documentati motivi di famiglia oppure per la partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Certificati di assenza per periodi **inferiori a 3 giorni scolastici** oppure consegnati in Segreteria **dopo 7 giorni scolastici dalla riammissione in classe**, non verranno accolti in Segreteria in quanto non idonei ed ininfluenti ai fini della deroga sul numero di assenze.

In ogni caso, le famiglie tengano presente che per un medico la firma di un certificato secondo le caratteristiche richieste dalla scuola rappresenta una responsabilità grave che può avere anche delle conseguenze giuridiche: è perciò diritto del medico emettere il certificato solo se è certo che l'assenza sia riconducibile a motivi di salute.

e) Laddove si ravvisa un ricovero ospedaliero o una patologia tale da implicare periodi prolungati di assenza e la conseguente compromissione della regolare frequenza alle lezioni, è possibile far detrarre queste assenze dal computo finale, presentando copia del **Certificato di Ricovero Ospedaliero** oppure un **certificato emesso o vidimato dall'ASL (o da un Centro Accreditato)**.

f) Qualora le assenze **superino il 25%** e si ravvisi la non ammissione allo scrutinio finale, la semplice certificazione del proprio medico 'di base' in assenza del Certificato di Ricovero Ospedaliero o della Vidimazione da parte dell'ASL (o di un centro accreditato), non basta di per sé a giustificare le assenze: il Consiglio di Classe potrebbe perciò – in forma insindacabile - deliberare di non tenere conto di tale certificato nel computo dei giorni effettivi di frequenza scolastica, non applicare la deroga e quindi conteggiare tali assenze nel computo finale. Sarà premura della famiglia produrre gli eventuali certificati del medico specialista, dell'ospedale o dell'ASL, che il Consiglio avrà facoltà di richiedere.

Al fine di agevolare la scrittura dei certificati di deroga, sul sito della scuola (http://www.salesianibologna.net) nella voce di menù dedicata alla **MODULISTICA** è disponibile un modulo precompilato:

- MS 03.A – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi di salute
- MS 03.B – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi famigliari
- MS 03.C – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi sportivi

che va completato e poi riconsegnato in Segreteria secondo i termini appena indicati

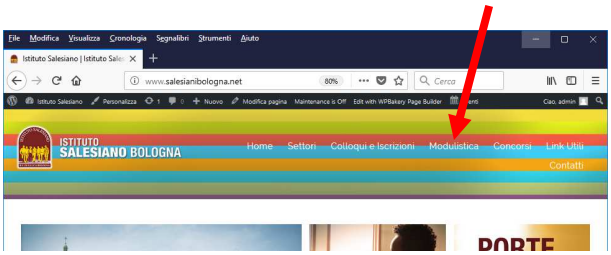

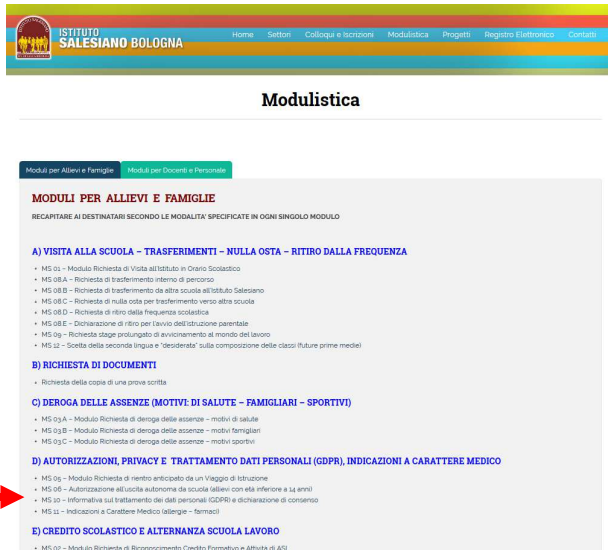

Cordialmente,
don Giovanni Sala

don Giovanni Sala

ISTITUTO SALESIANO "B.V.S.I." SCUOLE SECONDARIE PARITARIE - BOLOGNA - PRESIDENZA

ISTITUTO SALESIANO
«Beata Vergine di San Luca»
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – *www.salesianibologna.net*
presidesup.bolognabv@salesiani.it
Il Preside

CP 05 del 02-09-2021 - Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze
Comunicazione della Presidenza n° 05
Bologna, 2 Settembre 2021

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi

Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze

Cari Docenti,

Gentili Famiglie,

a fronte delle richieste di chiarimento da parte di alcuni genitori, vengono qui riassunte alcune indicazioni fondamentali in merito alla presentazione di certificati medici (o di altro tipo) per ottenere la **deroga sul numero di assenze consentito** al fine di conseguire la **validità dell'anno scolastico** e il riconoscimento del Criterio di **Credito Formativo** relativo alla frequenza assidua (solo allievi del Triennio)

Principi generali: peso delle assenze sulla validità dell'anno scolastico e sull'attribuzione del credito

a) L'Art. 14/7 DPR 122/09 stabilisce che "*per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato*":
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 25% del monte ore totale, comporta la non ammissione allo scrutinio finale e il dovere di ripetere l'anno

   L'assiduità della frequenza è inoltre un importante indicatore che contribuisce al **giudizio sul comportamento**.

b) L'Art. I.B del vigente Documento sulla Valutazione indica, per gli allievi del triennio della scuola superiore, come criterio di Credito Scolastico e Formativo la frequenza assidua: numero di ore di assenza dalle lezioni ≤ 10% del monte ore totale
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 10% del monte ore totale, comporta la perdita di uno dei criteri necessari per l'attribuzione della fascia massima di Credito Scolastico Formativo

c) La legge prevede "*motivate deroghe in casi eccezionali*" al fine di escludere le assenze dal computo della frequenza effettiva:
   - assenze per motivi di salute oppure per gravi e documentati motivi di famiglia;
   - partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I

   Tali deroghe vanno richieste consegnando in Segreteria l'opportuna documentazione e vengono concesse esclusivamente a giudizio del Consiglio di Classe

Validità dei Certificati Medici, o attestanti gravi motivi di famiglia o attestanti attività agonistiche riconosciute dal C.O.N.I.

In Particolare, per quel che riguarda i Certificati Medici, vale quanto previsto dalla normativa:

a) Per la **riammissione in classe**, non è più necessario il certificato medico (è sufficiente la giustificazione da parte della famiglia), anche qualora l'assenza si prolunghi per più di 5 giorni.

   Fanno eccezioni esclusivamente le **disposizioni di quarantena/isolamento** del Dipartimento di Prevenzione.

b) Qualora le assenze raggiungano una quota significativa (superiore al 10%), per la **deroga sul numero di assenze** al fine di non avere un giudizio di comportamento negativo, non compromettere la validità dell'anno scolastico (o l'attribuzione del credito nel caso del Triennio della scuola superiore) è necessario presentare il **certificato medico idoneo**: il medico è infatti la figura professionale prevista per la produzione del certificato, in assenza del quale la scuola non può procedere alla deroga delle assenze. Quindi:
   - certificati medici dove è attestato **esclusivamente lo stato di buona salute** in vista della ripresa delle lezioni e non vi è una esplicita attribuzione delle assenze a ragioni di salute, non son di norma ritenute valide al fine delle deroghe sul numero di assenze; in questo caso le assenze partecipano al conteggio delle "*assenze effettive*" e non vengono scalate dal computo finale.
   - I certificati che indicano il periodo di assenza **riconducendo tali assenze a motivi di salute**, sono di norma accolti ai fini del conteggio delle "*assenze giustificate*" e perciò vengono scalati dal conteggio finale.

c) Naturalmente il medico 'di base' non ha alcun dovere in merito all'indicazione della diagnosi e delle reali motivazioni dell'assenza: si tratta di dati sensibili tutelati dalla legge sulla privacy.
Tuttavia è necessario che il certificato, per essere valido, riporti una delle seguenti diciture (o similari):

- *l'allievo/a XX YY è stato assente dalle lezioni per ragioni riconducibili a motivi di salute; essendo esente da pericoli di contagio, può riprendere la regolare frequenza scolastica;*
- *l'allievo/a XX YY non presenta pericoli di contagio derivanti dalla malattia di cui è stato/a affetto/a della quale è clinicamente guarito, pertanto può riprendere la normale occupazione scolastica;*

d) Affinché venga riconosciuta la deroga, sono previste le seguenti condizioni necessarie:

- il **periodo di assenza** (inizio e fine, oppure elenco dei giorni di assenza) deve essere esplicitamente indicato nel certificato: *assente dal giorno XX al giorno YY*, oppure: *assente nei giorni XX YY ZZ*
- l'assenza deve avere una **durata continuativa di almeno 3 giorni scolastici** (sono esclusi dal conteggio i giorni festivi, per cui una assenza al sabato e al lunedì non basta per attuare la deroga);
- le certificazioni mediche di assenza devono essere presentate (inviate via mail) in Segreteria **entro 7 giorni scolastici** a partire dal rientro in classe (si escludono i festivi);
- le assenze non devono impedire la valutazione dell'allievo, secondo quanto previsto dalla normativa ministeriale.

Alle medesime condizioni devono conformarsi (al fine di essere validi) i certificati che attestano assenze per gravi e documentati motivi di famiglia oppure per la partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Certificati di assenza per periodi **inferiori a 3 giorni scolastici** oppure consegnati in Segreteria **dopo 7 giorni scolastici dalla riammissione in classe**, non verranno accolti in Segreteria in quanto non idonei ed ininfluenti ai fini della deroga sul numero di assenze.

In ogni caso, le famiglie tengano presente che per un medico la firma di un certificato secondo le caratteristiche richieste dalla scuola rappresenta una responsabilità grave che può avere anche delle conseguenze giuridiche: è perciò diritto del medico emettere il certificato solo se è certo che l'assenza sia riconducibile a motivi di salute.

e) Laddove si ravvisa un ricovero ospedaliero o una patologia tale da implicare periodi prolungati di assenza e la conseguente compromissione della regolare frequenza alle lezioni, è possibile far detrarre queste assenze dal computo finale, presentando copia del **Certificato di Ricovero Ospedaliero** oppure un **certificato emesso o vidimato dall'ASL (o da un Centro Accreditato)**.

f) Qualora le assenze **superino il 25%** e si ravvisi la non ammissione allo scrutinio finale, la semplice certificazione del proprio medico 'di base' in assenza del Certificato di Ricovero Ospedaliero o della Vidimazione da parte dell'ASL (o di un centro accreditato), non basta di per sé a giustificare le assenze: il Consiglio di Classe potrebbe perciò – in forma insindacabile - deliberare di non tenere conto di tale certificato nel computo dei giorni effettivi di frequenza scolastica, non applicare la deroga e quindi conteggiare tali assenze nel computo finale. Sarà premura della famiglia produrre gli eventuali certificati del medico specialista, dell'ospedale o dell'ASL, che il Consiglio avrà facoltà di richiedere.

Al fine di agevolare la scrittura dei certificati di deroga, sul sito della scuola (http://www.salesianibologna.net) nella voce di menù dedicata alla **MODULISTICA** è disponibile un modulo precompilato:

- MS 03.A – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi di salute
- MS 03.B – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi famigliari
- MS 03.C – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi sportivi

che va completato e poi riconsegnato in Segreteria secondo i termini appena indicati

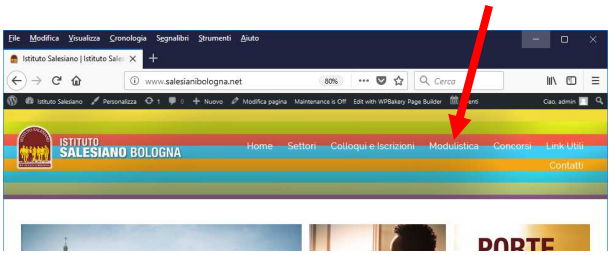

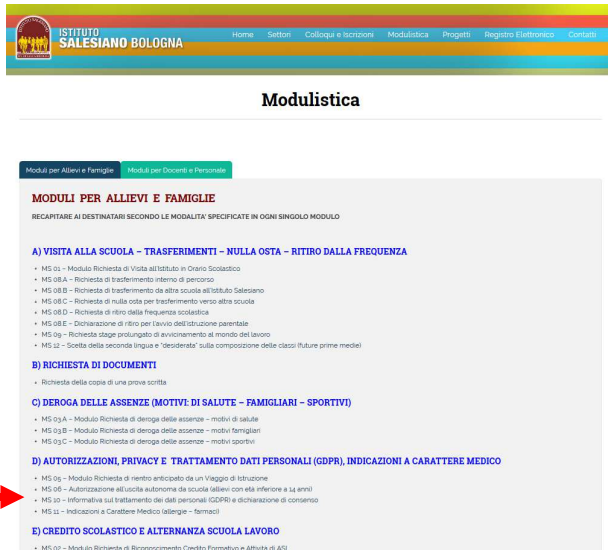

Cordialmente,
don Giovanni Sala

don Giovanni Sala

ISTITUTO SALESIANO "B.V.S.I." SCUOLE SECONDARIE PARITARIE - BOLOGNA - PRESIDENZA

ISTITUTO SALESIANO
«Beata Vergine di San Luca»
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – *www.salesianibologna.net*
presidesup.bolognabv@salesiani.it
Il Preside

CP 05 del 02-09-2021 - Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze
Comunicazione della Presidenza n° 05
Bologna, 2 Settembre 2021

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi

Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze

Cari Docenti,

Gentili Famiglie,

a fronte delle richieste di chiarimento da parte di alcuni genitori, vengono qui riassunte alcune indicazioni fondamentali in merito alla presentazione di certificati medici (o di altro tipo) per ottenere la **deroga sul numero di assenze consentito** al fine di conseguire la **validità dell'anno scolastico** e il riconoscimento del Criterio di **Credito Formativo** relativo alla frequenza assidua (solo allievi del Triennio)

Principi generali: peso delle assenze sulla validità dell'anno scolastico e sull'attribuzione del credito

a) L'Art. 14/7 DPR 122/09 stabilisce che "*per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato*":
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 25% del monte ore totale, comporta la non ammissione allo scrutinio finale e il dovere di ripetere l'anno

   L'assiduità della frequenza è inoltre un importante indicatore che contribuisce al **giudizio sul comportamento**.

b) L'Art. I.B del vigente Documento sulla Valutazione indica, per gli allievi del triennio della scuola superiore, come criterio di Credito Scolastico e Formativo la frequenza assidua: numero di ore di assenza dalle lezioni ≤ 10% del monte ore totale
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 10% del monte ore totale, comporta la perdita di uno dei criteri necessari per l'attribuzione della fascia massima di Credito Scolastico Formativo

c) La legge prevede "*motivate deroghe in casi eccezionali*" al fine di escludere le assenze dal computo della frequenza effettiva:
   - assenze per motivi di salute oppure per gravi e documentati motivi di famiglia;
   - partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I

   Tali deroghe vanno richieste consegnando in Segreteria l'opportuna documentazione e vengono concesse esclusivamente a giudizio del Consiglio di Classe

Validità dei Certificati Medici, o attestanti gravi motivi di famiglia o attestanti attività agonistiche riconosciute dal C.O.N.I.

In Particolare, per quel che riguarda i Certificati Medici, vale quanto previsto dalla normativa:

a) Per la **riammissione in classe**, non è più necessario il certificato medico (è sufficiente la giustificazione da parte della famiglia), anche qualora l'assenza si prolunghi per più di 5 giorni.

   Fanno eccezioni esclusivamente le **disposizioni di quarantena/isolamento** del Dipartimento di Prevenzione.

b) Qualora le assenze raggiungano una quota significativa (superiore al 10%), per la **deroga sul numero di assenze** al fine di non avere un giudizio di comportamento negativo, non compromettere la validità dell'anno scolastico (o l'attribuzione del credito nel caso del Triennio della scuola superiore) è necessario presentare il **certificato medico idoneo**: il medico è infatti la figura professionale prevista per la produzione del certificato, in assenza del quale la scuola non può procedere alla deroga delle assenze. Quindi:
   - certificati medici dove è attestato **esclusivamente lo stato di buona salute** in vista della ripresa delle lezioni e non vi è una esplicita attribuzione delle assenze a ragioni di salute, non son di norma ritenute valide al fine delle deroghe sul numero di assenze; in questo caso le assenze partecipano al conteggio delle "*assenze effettive*" e non vengono scalate dal computo finale.
   - I certificati che indicano il periodo di assenza **riconducendo tali assenze a motivi di salute**, sono di norma accolti ai fini del conteggio delle "*assenze giustificate*" e perciò vengono scalati dal conteggio finale.

c) Naturalmente il medico 'di base' non ha alcun dovere in merito all'indicazione della diagnosi e delle reali motivazioni dell'assenza: si tratta di dati sensibili tutelati dalla legge sulla privacy.
Tuttavia è necessario che il certificato, per essere valido, riporti una delle seguenti diciture (o similari):

- *l'allievo/a XX YY è stato assente dalle lezioni per ragioni riconducibili a motivi di salute; essendo esente da pericoli di contagio, può riprendere la regolare frequenza scolastica;*
- *l'allievo/a XX YY non presenta pericoli di contagio derivanti dalla malattia di cui è stato/a affetto/a della quale è clinicamente guarito, pertanto può riprendere la normale occupazione scolastica;*

d) Affinché venga riconosciuta la deroga, sono previste le seguenti condizioni necessarie:

- il **periodo di assenza** (inizio e fine, oppure elenco dei giorni di assenza) deve essere esplicitamente indicato nel certificato: *assente dal giorno XX al giorno YY*, oppure: *assente nei giorni XX YY ZZ*
- l'assenza deve avere una **durata continuativa di almeno 3 giorni scolastici** (sono esclusi dal conteggio i giorni festivi, per cui una assenza al sabato e al lunedì non basta per attuare la deroga);
- le certificazioni mediche di assenza devono essere presentate (inviate via mail) in Segreteria **entro 7 giorni scolastici** a partire dal rientro in classe (si escludono i festivi);
- le assenze non devono impedire la valutazione dell'allievo, secondo quanto previsto dalla normativa ministeriale.

Alle medesime condizioni devono conformarsi (al fine di essere validi) i certificati che attestano assenze per gravi e documentati motivi di famiglia oppure per la partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Certificati di assenza per periodi **inferiori a 3 giorni scolastici** oppure consegnati in Segreteria **dopo 7 giorni scolastici dalla riammissione in classe**, non verranno accolti in Segreteria in quanto non idonei ed ininfluenti ai fini della deroga sul numero di assenze.

In ogni caso, le famiglie tengano presente che per un medico la firma di un certificato secondo le caratteristiche richieste dalla scuola rappresenta una responsabilità grave che può avere anche delle conseguenze giuridiche: è perciò diritto del medico emettere il certificato solo se è certo che l'assenza sia riconducibile a motivi di salute.

e) Laddove si ravvisa un ricovero ospedaliero o una patologia tale da implicare periodi prolungati di assenza e la conseguente compromissione della regolare frequenza alle lezioni, è possibile far detrarre queste assenze dal computo finale, presentando copia del **Certificato di Ricovero Ospedaliero** oppure un **certificato emesso o vidimato dall'ASL (o da un Centro Accreditato)**.

f) Qualora le assenze **superino il 25%** e si ravvisi la non ammissione allo scrutinio finale, la semplice certificazione del proprio medico 'di base' in assenza del Certificato di Ricovero Ospedaliero o della Vidimazione da parte dell'ASL (o di un centro accreditato), non basta di per sé a giustificare le assenze: il Consiglio di Classe potrebbe perciò – in forma insindacabile - deliberare di non tenere conto di tale certificato nel computo dei giorni effettivi di frequenza scolastica, non applicare la deroga e quindi conteggiare tali assenze nel computo finale. Sarà premura della famiglia produrre gli eventuali certificati del medico specialista, dell'ospedale o dell'ASL, che il Consiglio avrà facoltà di richiedere.

Al fine di agevolare la scrittura dei certificati di deroga, sul sito della scuola (http://www.salesianibologna.net) nella voce di menù dedicata alla **MODULISTICA** è disponibile un modulo precompilato:

- MS 03.A – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi di salute
- MS 03.B – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi famigliari
- MS 03.C – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi sportivi

che va completato e poi riconsegnato in Segreteria secondo i termini appena indicati

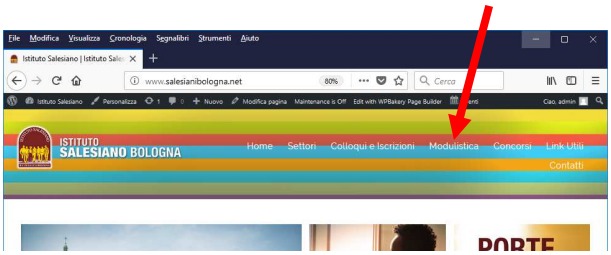

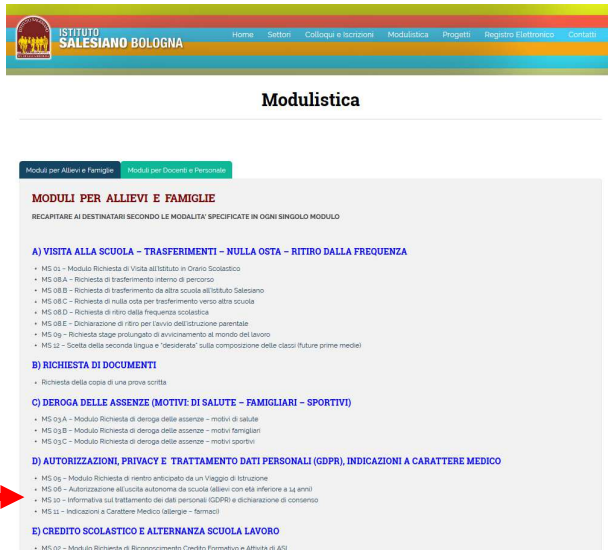

Cordialmente,
don Giovanni Sala

don Giovanni Sala

ISTITUTO SALESIANO "B.V.S.I." SCUOLE SECONDARIE PARITARIE - BOLOGNA - PRESIDENZA

ISTITUTO SALESIANO
«Beata Vergine di San Luca»
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – *www.salesianibologna.net*
presidesup.bolognabv@salesiani.it
Il Preside

CP 05 del 02-09-2021 - Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze
Comunicazione della Presidenza n° 05
Bologna, 2 Settembre 2021

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi

Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze

Cari Docenti,

Gentili Famiglie,

a fronte delle richieste di chiarimento da parte di alcuni genitori, vengono qui riassunte alcune indicazioni fondamentali in merito alla presentazione di certificati medici (o di altro tipo) per ottenere la **deroga sul numero di assenze consentito** al fine di conseguire la **validità dell'anno scolastico** e il riconoscimento del Criterio di **Credito Formativo** relativo alla frequenza assidua (solo allievi del Triennio)

Principi generali: peso delle assenze sulla validità dell'anno scolastico e sull'attribuzione del credito

a) L'Art. 14/7 DPR 122/09 stabilisce che "*per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato*":
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 25% del monte ore totale, comporta la non ammissione allo scrutinio finale e il dovere di ripetere l'anno

   L'assiduità della frequenza è inoltre un importante indicatore che contribuisce al **giudizio sul comportamento**.

b) L'Art. I.B del vigente Documento sulla Valutazione indica, per gli allievi del triennio della scuola superiore, come criterio di Credito Scolastico e Formativo la frequenza assidua: numero di ore di assenza dalle lezioni ≤ 10% del monte ore totale
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 10% del monte ore totale, comporta la perdita di uno dei criteri necessari per l'attribuzione della fascia massima di Credito Scolastico Formativo

c) La legge prevede "*motivate deroghe in casi eccezionali*" al fine di escludere le assenze dal computo della frequenza effettiva:
   - assenze per motivi di salute oppure per gravi e documentati motivi di famiglia;
   - partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I

   Tali deroghe vanno richieste consegnando in Segreteria l'opportuna documentazione e vengono concesse esclusivamente a giudizio del Consiglio di Classe

Validità dei Certificati Medici, o attestanti gravi motivi di famiglia o attestanti attività agonistiche riconosciute dal C.O.N.I.

In Particolare, per quel che riguarda i Certificati Medici, vale quanto previsto dalla normativa:

a) Per la **riammissione in classe**, non è più necessario il certificato medico (è sufficiente la giustificazione da parte della famiglia), anche qualora l'assenza si prolunghi per più di 5 giorni.

   Fanno eccezioni esclusivamente le **disposizioni di quarantena/isolamento** del Dipartimento di Prevenzione.

b) Qualora le assenze raggiungano una quota significativa (superiore al 10%), per la **deroga sul numero di assenze** al fine di non avere un giudizio di comportamento negativo, non compromettere la validità dell'anno scolastico (o l'attribuzione del credito nel caso del Triennio della scuola superiore) è necessario presentare il **certificato medico idoneo**: il medico è infatti la figura professionale prevista per la produzione del certificato, in assenza del quale la scuola non può procedere alla deroga delle assenze. Quindi:
   - certificati medici dove è attestato **esclusivamente lo stato di buona salute** in vista della ripresa delle lezioni e non vi è una esplicita attribuzione delle assenze a ragioni di salute, non son di norma ritenute valide al fine delle deroghe sul numero di assenze; in questo caso le assenze partecipano al conteggio delle "*assenze effettive*" e non vengono scalate dal computo finale.
   - I certificati che indicano il periodo di assenza **riconducendo tali assenze a motivi di salute**, sono di norma accolti ai fini del conteggio delle "*assenze giustificate*" e perciò vengono scalati dal conteggio finale.

c) Naturalmente il medico 'di base' non ha alcun dovere in merito all'indicazione della diagnosi e delle reali motivazioni dell'assenza: si tratta di dati sensibili tutelati dalla legge sulla privacy.
Tuttavia è necessario che il certificato, per essere valido, riporti una delle seguenti diciture (o similari):

- *l'allievo/a XX YY è stato assente dalle lezioni per ragioni riconducibili a motivi di salute; essendo esente da pericoli di contagio, può riprendere la regolare frequenza scolastica;*
- *l'allievo/a XX YY non presenta pericoli di contagio derivanti dalla malattia di cui è stato/a affetto/a della quale è clinicamente guarito, pertanto può riprendere la normale occupazione scolastica;*

d) Affinché venga riconosciuta la deroga, sono previste le seguenti condizioni necessarie:

- il **periodo di assenza** (inizio e fine, oppure elenco dei giorni di assenza) deve essere esplicitamente indicato nel certificato: *assente dal giorno XX al giorno YY*, oppure: *assente nei giorni XX YY ZZ*
- l'assenza deve avere una **durata continuativa di almeno 3 giorni scolastici** (sono esclusi dal conteggio i giorni festivi, per cui una assenza al sabato e al lunedì non basta per attuare la deroga);
- le certificazioni mediche di assenza devono essere presentate (inviate via mail) in Segreteria **entro 7 giorni scolastici** a partire dal rientro in classe (si escludono i festivi);
- le assenze non devono impedire la valutazione dell'allievo, secondo quanto previsto dalla normativa ministeriale.

Alle medesime condizioni devono conformarsi (al fine di essere validi) i certificati che attestano assenze per gravi e documentati motivi di famiglia oppure per la partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Certificati di assenza per periodi **inferiori a 3 giorni scolastici** oppure consegnati in Segreteria **dopo 7 giorni scolastici dalla riammissione in classe**, non verranno accolti in Segreteria in quanto non idonei ed ininfluenti ai fini della deroga sul numero di assenze.

In ogni caso, le famiglie tengano presente che per un medico la firma di un certificato secondo le caratteristiche richieste dalla scuola rappresenta una responsabilità grave che può avere anche delle conseguenze giuridiche: è perciò diritto del medico emettere il certificato solo se è certo che l'assenza sia riconducibile a motivi di salute.

e) Laddove si ravvisa un ricovero ospedaliero o una patologia tale da implicare periodi prolungati di assenza e la conseguente compromissione della regolare frequenza alle lezioni, è possibile far detrarre queste assenze dal computo finale, presentando copia del **Certificato di Ricovero Ospedaliero** oppure un **certificato emesso o vidimato dall'ASL (o da un Centro Accreditato)**.

f) Qualora le assenze **superino il 25%** e si ravvisi la non ammissione allo scrutinio finale, la semplice certificazione del proprio medico 'di base' in assenza del Certificato di Ricovero Ospedaliero o della Vidimazione da parte dell'ASL (o di un centro accreditato), non basta di per sé a giustificare le assenze: il Consiglio di Classe potrebbe perciò – in forma insindacabile - deliberare di non tenere conto di tale certificato nel computo dei giorni effettivi di frequenza scolastica, non applicare la deroga e quindi conteggiare tali assenze nel computo finale. Sarà premura della famiglia produrre gli eventuali certificati del medico specialista, dell'ospedale o dell'ASL, che il Consiglio avrà facoltà di richiedere.

Al fine di agevolare la scrittura dei certificati di deroga, sul sito della scuola (http://www.salesianibologna.net) nella voce di menù dedicata alla **MODULISTICA** è disponibile un modulo precompilato:

- MS 03.A – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi di salute
- MS 03.B – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi famigliari
- MS 03.C – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi sportivi

che va completato e poi riconsegnato in Segreteria secondo i termini appena indicati

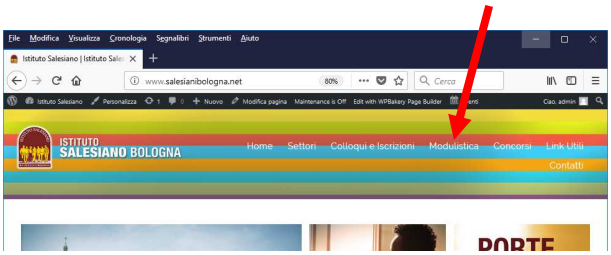

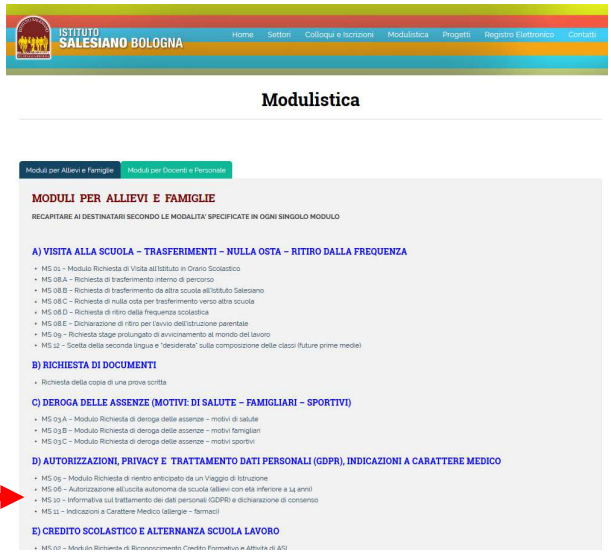

Cordialmente,
don Giovanni Sala

don Giovanni Sala

ISTITUTO SALESIANO "B.V.S.I." SCUOLE SECONDARIE PARITARIE - BOLOGNA - PRESIDENZA

ISTITUTO SALESIANO
«Beata Vergine di San Luca»
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – *www.salesianibologna.net*
presidesup.bolognabv@salesiani.it
Il Preside

CP 05 del 02-09-2021 - Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze
Comunicazione della Presidenza n° 05
Bologna, 2 Settembre 2021

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi

Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze

Cari Docenti,

Gentili Famiglie,

a fronte delle richieste di chiarimento da parte di alcuni genitori, vengono qui riassunte alcune indicazioni fondamentali in merito alla presentazione di certificati medici (o di altro tipo) per ottenere la **deroga sul numero di assenze consentito** al fine di conseguire la **validità dell'anno scolastico** e il riconoscimento del Criterio di **Credito Formativo** relativo alla frequenza assidua (solo allievi del Triennio)

Principi generali: peso delle assenze sulla validità dell'anno scolastico e sull'attribuzione del credito

a) L'Art. 14/7 DPR 122/09 stabilisce che "*per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato*":
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 25% del monte ore totale, comporta la non ammissione allo scrutinio finale e il dovere di ripetere l'anno

   L'assiduità della frequenza è inoltre un importante indicatore che contribuisce al **giudizio sul comportamento**.

b) L'Art. I.B del vigente Documento sulla Valutazione indica, per gli allievi del triennio della scuola superiore, come criterio di Credito Scolastico e Formativo la frequenza assidua: numero di ore di assenza dalle lezioni ≤ 10% del monte ore totale
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 10% del monte ore totale, comporta la perdita di uno dei criteri necessari per l'attribuzione della fascia massima di Credito Scolastico Formativo

c) La legge prevede "*motivate deroghe in casi eccezionali*" al fine di escludere le assenze dal computo della frequenza effettiva:
   - assenze per motivi di salute oppure per gravi e documentati motivi di famiglia;
   - partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I

   Tali deroghe vanno richieste consegnando in Segreteria l'opportuna documentazione e vengono concesse esclusivamente a giudizio del Consiglio di Classe

Validità dei Certificati Medici, o attestanti gravi motivi di famiglia o attestanti attività agonistiche riconosciute dal C.O.N.I.

In Particolare, per quel che riguarda i Certificati Medici, vale quanto previsto dalla normativa:

a) Per la **riammissione in classe**, non è più necessario il certificato medico (è sufficiente la giustificazione da parte della famiglia), anche qualora l'assenza si prolunghi per più di 5 giorni.

   Fanno eccezioni esclusivamente le **disposizioni di quarantena/isolamento** del Dipartimento di Prevenzione.

b) Qualora le assenze raggiungano una quota significativa (superiore al 10%), per la **deroga sul numero di assenze** al fine di non avere un giudizio di comportamento negativo, non compromettere la validità dell'anno scolastico (o l'attribuzione del credito nel caso del Triennio della scuola superiore) è necessario presentare il **certificato medico idoneo**: il medico è infatti la figura professionale prevista per la produzione del certificato, in assenza del quale la scuola non può procedere alla deroga delle assenze. Quindi:
   - certificati medici dove è attestato **esclusivamente lo stato di buona salute** in vista della ripresa delle lezioni e non vi è una esplicita attribuzione delle assenze a ragioni di salute, non son di norma ritenute valide al fine delle deroghe sul numero di assenze; in questo caso le assenze partecipano al conteggio delle "*assenze effettive*" e non vengono scalate dal computo finale.
   - I certificati che indicano il periodo di assenza **riconducendo tali assenze a motivi di salute**, sono di norma accolti ai fini del conteggio delle "*assenze giustificate*" e perciò vengono scalati dal conteggio finale.

c) Naturalmente il medico 'di base' non ha alcun dovere in merito all'indicazione della diagnosi e delle reali motivazioni dell'assenza: si tratta di dati sensibili tutelati dalla legge sulla privacy.
Tuttavia è necessario che il certificato, per essere valido, riporti una delle seguenti diciture (o similari):

- *l'allievo/a XX YY è stato assente dalle lezioni per ragioni riconducibili a motivi di salute; essendo esente da pericoli di contagio, può riprendere la regolare frequenza scolastica;*
- *l'allievo/a XX YY non presenta pericoli di contagio derivanti dalla malattia di cui è stato/a affetto/a della quale è clinicamente guarito, pertanto può riprendere la normale occupazione scolastica;*

d) Affinché venga riconosciuta la deroga, sono previste le seguenti condizioni necessarie:

- il **periodo di assenza** (inizio e fine, oppure elenco dei giorni di assenza) deve essere esplicitamente indicato nel certificato: *assente dal giorno XX al giorno YY*, oppure: *assente nei giorni XX YY ZZ*
- l'assenza deve avere una **durata continuativa di almeno 3 giorni scolastici** (sono esclusi dal conteggio i giorni festivi, per cui una assenza al sabato e al lunedì non basta per attuare la deroga);
- le certificazioni mediche di assenza devono essere presentate (inviate via mail) in Segreteria **entro 7 giorni scolastici** a partire dal rientro in classe (si escludono i festivi);
- le assenze non devono impedire la valutazione dell'allievo, secondo quanto previsto dalla normativa ministeriale.

Alle medesime condizioni devono conformarsi (al fine di essere validi) i certificati che attestano assenze per gravi e documentati motivi di famiglia oppure per la partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Certificati di assenza per periodi **inferiori a 3 giorni scolastici** oppure consegnati in Segreteria **dopo 7 giorni scolastici dalla riammissione in classe**, non verranno accolti in Segreteria in quanto non idonei ed ininfluenti ai fini della deroga sul numero di assenze.

In ogni caso, le famiglie tengano presente che per un medico la firma di un certificato secondo le caratteristiche richieste dalla scuola rappresenta una responsabilità grave che può avere anche delle conseguenze giuridiche: è perciò diritto del medico emettere il certificato solo se è certo che l'assenza sia riconducibile a motivi di salute.

e) Laddove si ravvisa un ricovero ospedaliero o una patologia tale da implicare periodi prolungati di assenza e la conseguente compromissione della regolare frequenza alle lezioni, è possibile far detrarre queste assenze dal computo finale, presentando copia del **Certificato di Ricovero Ospedaliero** oppure un **certificato emesso o vidimato dall'ASL (o da un Centro Accreditato)**.

f) Qualora le assenze **superino il 25%** e si ravvisi la non ammissione allo scrutinio finale, la semplice certificazione del proprio medico 'di base' in assenza del Certificato di Ricovero Ospedaliero o della Vidimazione da parte dell'ASL (o di un centro accreditato), non basta di per sé a giustificare le assenze: il Consiglio di Classe potrebbe perciò – in forma insindacabile - deliberare di non tenere conto di tale certificato nel computo dei giorni effettivi di frequenza scolastica, non applicare la deroga e quindi conteggiare tali assenze nel computo finale. Sarà premura della famiglia produrre gli eventuali certificati del medico specialista, dell'ospedale o dell'ASL, che il Consiglio avrà facoltà di richiedere.

Al fine di agevolare la scrittura dei certificati di deroga, sul sito della scuola (http://www.salesianibologna.net) nella voce di menù dedicata alla **MODULISTICA** è disponibile un modulo precompilato:

- MS 03.A – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi di salute
- MS 03.B – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi famigliari
- MS 03.C – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi sportivi

che va completato e poi riconsegnato in Segreteria secondo i termini appena indicati

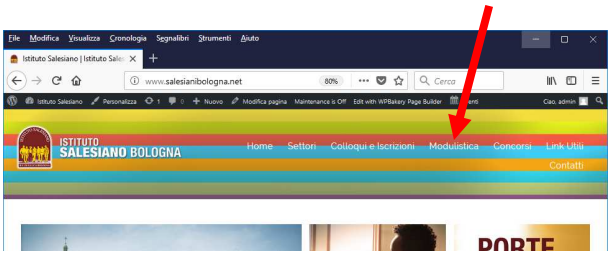

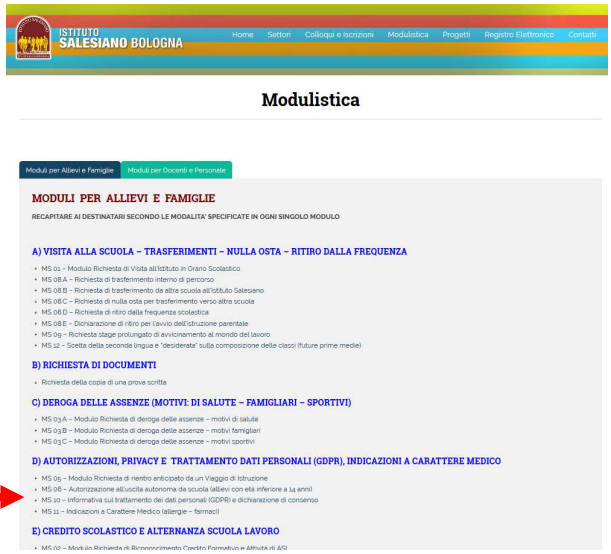

Cordialmente,
don Giovanni Sala

don Giovanni Sala

ISTITUTO SALESIANO "B.V.S.I." SCUOLE SECONDARIE PARITARIE - BOLOGNA - PRESIDENZA

ISTITUTO SALESIANO
«Beata Vergine di San Luca»
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – *www.salesianibologna.net*
presidesup.bolognabv@salesiani.it
Il Preside

CP 05 del 02-09-2021 - Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze
Comunicazione della Presidenza n° 05
Bologna, 2 Settembre 2021

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi

Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze

Cari Docenti,

Gentili Famiglie,

a fronte delle richieste di chiarimento da parte di alcuni genitori, vengono qui riassunte alcune indicazioni fondamentali in merito alla presentazione di certificati medici (o di altro tipo) per ottenere la **deroga sul numero di assenze consentito** al fine di conseguire la **validità dell'anno scolastico** e il riconoscimento del Criterio di **Credito Formativo** relativo alla frequenza assidua (solo allievi del Triennio)

Principi generali: peso delle assenze sulla validità dell'anno scolastico e sull'attribuzione del credito

a) L'Art. 14/7 DPR 122/09 stabilisce che "*per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato*":
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 25% del monte ore totale, comporta la non ammissione allo scrutinio finale e il dovere di ripetere l'anno

   L'assiduità della frequenza è inoltre un importante indicatore che contribuisce al **giudizio sul comportamento**.

b) L'Art. I.B del vigente Documento sulla Valutazione indica, per gli allievi del triennio della scuola superiore, come criterio di Credito Scolastico e Formativo la frequenza assidua: numero di ore di assenza dalle lezioni ≤ 10% del monte ore totale
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 10% del monte ore totale, comporta la perdita di uno dei criteri necessari per l'attribuzione della fascia massima di Credito Scolastico Formativo

c) La legge prevede "*motivate deroghe in casi eccezionali*" al fine di escludere le assenze dal computo della frequenza effettiva:
   - assenze per motivi di salute oppure per gravi e documentati motivi di famiglia;
   - partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I

   Tali deroghe vanno richieste consegnando in Segreteria l'opportuna documentazione e vengono concesse esclusivamente a giudizio del Consiglio di Classe

Validità dei Certificati Medici, o attestanti gravi motivi di famiglia o attestanti attività agonistiche riconosciute dal C.O.N.I.

In Particolare, per quel che riguarda i Certificati Medici, vale quanto previsto dalla normativa:

a) Per la **riammissione in classe**, non è più necessario il certificato medico (è sufficiente la giustificazione da parte della famiglia), anche qualora l'assenza si prolunghi per più di 5 giorni.

   Fanno eccezioni esclusivamente le **disposizioni di quarantena/isolamento** del Dipartimento di Prevenzione.

b) Qualora le assenze raggiungano una quota significativa (superiore al 10%), per la **deroga sul numero di assenze** al fine di non avere un giudizio di comportamento negativo, non compromettere la validità dell'anno scolastico (o l'attribuzione del credito nel caso del Triennio della scuola superiore) è necessario presentare il **certificato medico idoneo**: il medico è infatti la figura professionale prevista per la produzione del certificato, in assenza del quale la scuola non può procedere alla deroga delle assenze. Quindi:
   - certificati medici dove è attestato **esclusivamente lo stato di buona salute** in vista della ripresa delle lezioni e non vi è una esplicita attribuzione delle assenze a ragioni di salute, non son di norma ritenute valide al fine delle deroghe sul numero di assenze; in questo caso le assenze partecipano al conteggio delle "*assenze effettive*" e non vengono scalate dal computo finale.
   - I certificati che indicano il periodo di assenza **riconducendo tali assenze a motivi di salute**, sono di norma accolti ai fini del conteggio delle "*assenze giustificate*" e perciò vengono scalati dal conteggio finale.

c) Naturalmente il medico 'di base' non ha alcun dovere in merito all'indicazione della diagnosi e delle reali motivazioni dell'assenza: si tratta di dati sensibili tutelati dalla legge sulla privacy.
Tuttavia è necessario che il certificato, per essere valido, riporti una delle seguenti diciture (o similari):

- *l'allievo/a XX YY è stato assente dalle lezioni per ragioni riconducibili a motivi di salute; essendo esente da pericoli di contagio, può riprendere la regolare frequenza scolastica;*
- *l'allievo/a XX YY non presenta pericoli di contagio derivanti dalla malattia di cui è stato/a affetto/a della quale è clinicamente guarito, pertanto può riprendere la normale occupazione scolastica;*

d) Affinché venga riconosciuta la deroga, sono previste le seguenti condizioni necessarie:

- il **periodo di assenza** (inizio e fine, oppure elenco dei giorni di assenza) deve essere esplicitamente indicato nel certificato: *assente dal giorno XX al giorno YY*, oppure: *assente nei giorni XX YY ZZ*
- l'assenza deve avere una **durata continuativa di almeno 3 giorni scolastici** (sono esclusi dal conteggio i giorni festivi, per cui una assenza al sabato e al lunedì non basta per attuare la deroga);
- le certificazioni mediche di assenza devono essere presentate (inviate via mail) in Segreteria **entro 7 giorni scolastici** a partire dal rientro in classe (si escludono i festivi);
- le assenze non devono impedire la valutazione dell'allievo, secondo quanto previsto dalla normativa ministeriale.

Alle medesime condizioni devono conformarsi (al fine di essere validi) i certificati che attestano assenze per gravi e documentati motivi di famiglia oppure per la partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Certificati di assenza per periodi **inferiori a 3 giorni scolastici** oppure consegnati in Segreteria **dopo 7 giorni scolastici dalla riammissione in classe**, non verranno accolti in Segreteria in quanto non idonei ed ininfluenti ai fini della deroga sul numero di assenze.

In ogni caso, le famiglie tengano presente che per un medico la firma di un certificato secondo le caratteristiche richieste dalla scuola rappresenta una responsabilità grave che può avere anche delle conseguenze giuridiche: è perciò diritto del medico emettere il certificato solo se è certo che l'assenza sia riconducibile a motivi di salute.

e) Laddove si ravvisa un ricovero ospedaliero o una patologia tale da implicare periodi prolungati di assenza e la conseguente compromissione della regolare frequenza alle lezioni, è possibile far detrarre queste assenze dal computo finale, presentando copia del **Certificato di Ricovero Ospedaliero** oppure un **certificato emesso o vidimato dall'ASL (o da un Centro Accreditato)**.

f) Qualora le assenze **superino il 25%** e si ravvisi la non ammissione allo scrutinio finale, la semplice certificazione del proprio medico 'di base' in assenza del Certificato di Ricovero Ospedaliero o della Vidimazione da parte dell'ASL (o di un centro accreditato), non basta di per sé a giustificare le assenze: il Consiglio di Classe potrebbe perciò – in forma insindacabile - deliberare di non tenere conto di tale certificato nel computo dei giorni effettivi di frequenza scolastica, non applicare la deroga e quindi conteggiare tali assenze nel computo finale. Sarà premura della famiglia produrre gli eventuali certificati del medico specialista, dell'ospedale o dell'ASL, che il Consiglio avrà facoltà di richiedere.

Al fine di agevolare la scrittura dei certificati di deroga, sul sito della scuola (http://www.salesianibologna.net) nella voce di menù dedicata alla **MODULISTICA** è disponibile un modulo precompilato:

- MS 03.A – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi di salute
- MS 03.B – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi famigliari
- MS 03.C – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi sportivi

che va completato e poi riconsegnato in Segreteria secondo i termini appena indicati

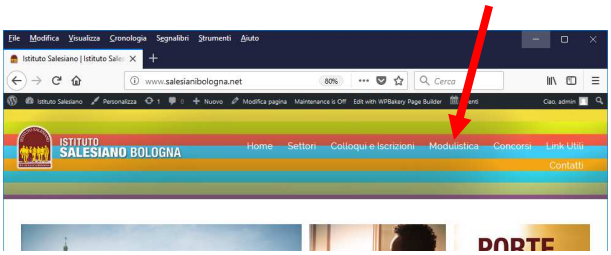

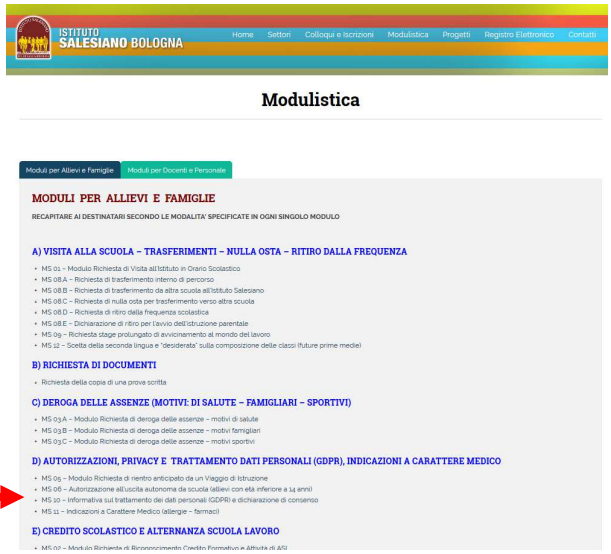

Cordialmente,
don Giovanni Sala

don Giovanni Sala

ISTITUTO SALESIANO "B.V.S.I." SCUOLE SECONDARIE PARITARIE - BOLOGNA - PRESIDENZA

ISTITUTO SALESIANO
«Beata Vergine di San Luca»
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – *www.salesianibologna.net*
presidesup.bolognabv@salesiani.it
Il Preside

CP 05 del 02-09-2021 - Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze
Comunicazione della Presidenza n° 05
Bologna, 2 Settembre 2021

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi

Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze

Cari Docenti,

Gentili Famiglie,

a fronte delle richieste di chiarimento da parte di alcuni genitori, vengono qui riassunte alcune indicazioni fondamentali in merito alla presentazione di certificati medici (o di altro tipo) per ottenere la **deroga sul numero di assenze consentito** al fine di conseguire la **validità dell'anno scolastico** e il riconoscimento del Criterio di **Credito Formativo** relativo alla frequenza assidua (solo allievi del Triennio)

Principi generali: peso delle assenze sulla validità dell'anno scolastico e sull'attribuzione del credito

a) L'Art. 14/7 DPR 122/09 stabilisce che "*per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato*":
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 25% del monte ore totale, comporta la non ammissione allo scrutinio finale e il dovere di ripetere l'anno

   L'assiduità della frequenza è inoltre un importante indicatore che contribuisce al **giudizio sul comportamento**.

b) L'Art. I.B del vigente Documento sulla Valutazione indica, per gli allievi del triennio della scuola superiore, come criterio di Credito Scolastico e Formativo la frequenza assidua: numero di ore di assenza dalle lezioni ≤ 10% del monte ore totale
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 10% del monte ore totale, comporta la perdita di uno dei criteri necessari per l'attribuzione della fascia massima di Credito Scolastico Formativo

c) La legge prevede "*motivate deroghe in casi eccezionali*" al fine di escludere le assenze dal computo della frequenza effettiva:
   - assenze per motivi di salute oppure per gravi e documentati motivi di famiglia;
   - partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I

   Tali deroghe vanno richieste consegnando in Segreteria l'opportuna documentazione e vengono concesse esclusivamente a giudizio del Consiglio di Classe

Validità dei Certificati Medici, o attestanti gravi motivi di famiglia o attestanti attività agonistiche riconosciute dal C.O.N.I.

In Particolare, per quel che riguarda i Certificati Medici, vale quanto previsto dalla normativa:

a) Per la **riammissione in classe**, non è più necessario il certificato medico (è sufficiente la giustificazione da parte della famiglia), anche qualora l'assenza si prolunghi per più di 5 giorni.

   Fanno eccezioni esclusivamente le **disposizioni di quarantena/isolamento** del Dipartimento di Prevenzione.

b) Qualora le assenze raggiungano una quota significativa (superiore al 10%), per la **deroga sul numero di assenze** al fine di non avere un giudizio di comportamento negativo, non compromettere la validità dell'anno scolastico (o l'attribuzione del credito nel caso del Triennio della scuola superiore) è necessario presentare il **certificato medico idoneo**: il medico è infatti la figura professionale prevista per la produzione del certificato, in assenza del quale la scuola non può procedere alla deroga delle assenze. Quindi:
   - certificati medici dove è attestato **esclusivamente lo stato di buona salute** in vista della ripresa delle lezioni e non vi è una esplicita attribuzione delle assenze a ragioni di salute, non son di norma ritenute valide al fine delle deroghe sul numero di assenze; in questo caso le assenze partecipano al conteggio delle "*assenze effettive*" e non vengono scalate dal computo finale.
   - I certificati che indicano il periodo di assenza **riconducendo tali assenze a motivi di salute**, sono di norma accolti ai fini del conteggio delle "*assenze giustificate*" e perciò vengono scalati dal conteggio finale.

c) Naturalmente il medico 'di base' non ha alcun dovere in merito all'indicazione della diagnosi e delle reali motivazioni dell'assenza: si tratta di dati sensibili tutelati dalla legge sulla privacy.
Tuttavia è necessario che il certificato, per essere valido, riporti una delle seguenti diciture (o similari):

- *l'allievo/a XX YY è stato assente dalle lezioni per ragioni riconducibili a motivi di salute; essendo esente da pericoli di contagio, può riprendere la regolare frequenza scolastica;*
- *l'allievo/a XX YY non presenta pericoli di contagio derivanti dalla malattia di cui è stato/a affetto/a della quale è clinicamente guarito, pertanto può riprendere la normale occupazione scolastica;*

d) Affinché venga riconosciuta la deroga, sono previste le seguenti condizioni necessarie:

- il **periodo di assenza** (inizio e fine, oppure elenco dei giorni di assenza) deve essere esplicitamente indicato nel certificato: *assente dal giorno XX al giorno YY*, oppure: *assente nei giorni XX YY ZZ*
- l'assenza deve avere una **durata continuativa di almeno 3 giorni scolastici** (sono esclusi dal conteggio i giorni festivi, per cui una assenza al sabato e al lunedì non basta per attuare la deroga);
- le certificazioni mediche di assenza devono essere presentate (inviate via mail) in Segreteria **entro 7 giorni scolastici** a partire dal rientro in classe (si escludono i festivi);
- le assenze non devono impedire la valutazione dell'allievo, secondo quanto previsto dalla normativa ministeriale.

Alle medesime condizioni devono conformarsi (al fine di essere validi) i certificati che attestano assenze per gravi e documentati motivi di famiglia oppure per la partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Certificati di assenza per periodi **inferiori a 3 giorni scolastici** oppure consegnati in Segreteria **dopo 7 giorni scolastici dalla riammissione in classe**, non verranno accolti in Segreteria in quanto non idonei ed ininfluenti ai fini della deroga sul numero di assenze.

In ogni caso, le famiglie tengano presente che per un medico la firma di un certificato secondo le caratteristiche richieste dalla scuola rappresenta una responsabilità grave che può avere anche delle conseguenze giuridiche: è perciò diritto del medico emettere il certificato solo se è certo che l'assenza sia riconducibile a motivi di salute.

e) Laddove si ravvisa un ricovero ospedaliero o una patologia tale da implicare periodi prolungati di assenza e la conseguente compromissione della regolare frequenza alle lezioni, è possibile far detrarre queste assenze dal computo finale, presentando copia del **Certificato di Ricovero Ospedaliero** oppure un **certificato emesso o vidimato dall'ASL (o da un Centro Accreditato)**.

f) Qualora le assenze **superino il 25%** e si ravvisi la non ammissione allo scrutinio finale, la semplice certificazione del proprio medico 'di base' in assenza del Certificato di Ricovero Ospedaliero o della Vidimazione da parte dell'ASL (o di un centro accreditato), non basta di per sé a giustificare le assenze: il Consiglio di Classe potrebbe perciò – in forma insindacabile - deliberare di non tenere conto di tale certificato nel computo dei giorni effettivi di frequenza scolastica, non applicare la deroga e quindi conteggiare tali assenze nel computo finale. Sarà premura della famiglia produrre gli eventuali certificati del medico specialista, dell'ospedale o dell'ASL, che il Consiglio avrà facoltà di richiedere.

Al fine di agevolare la scrittura dei certificati di deroga, sul sito della scuola (http://www.salesianibologna.net) nella voce di menù dedicata alla **MODULISTICA** è disponibile un modulo precompilato:

- MS 03.A – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi di salute
- MS 03.B – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi famigliari
- MS 03.C – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi sportivi

che va completato e poi riconsegnato in Segreteria secondo i termini appena indicati

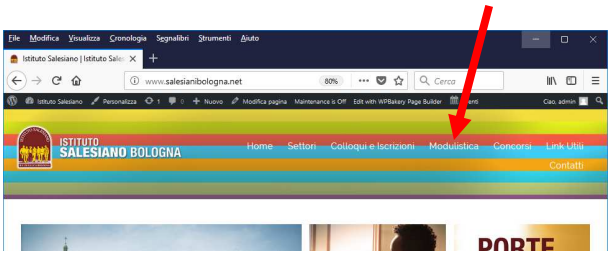

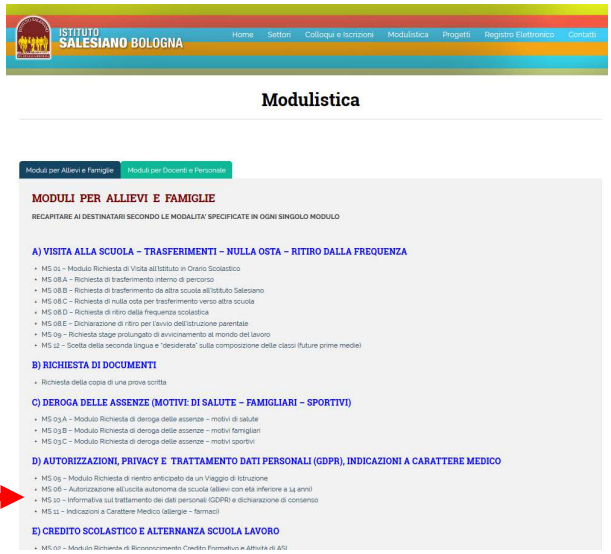

Cordialmente,
don Giovanni Sala

don Giovanni Sala

ISTITUTO SALESIANO "B.V.S.I." SCUOLE SECONDARIE PARITARIE - BOLOGNA - PRESIDENZA

ISTITUTO SALESIANO
«Beata Vergine di San Luca»
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – *www.salesianibologna.net*
presidesup.bolognabv@salesiani.it
Il Preside

CP 05 del 02-09-2021 - Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze
Comunicazione della Presidenza n° 05
Bologna, 2 Settembre 2021

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi

Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze

Cari Docenti,

Gentili Famiglie,

a fronte delle richieste di chiarimento da parte di alcuni genitori, vengono qui riassunte alcune indicazioni fondamentali in merito alla presentazione di certificati medici (o di altro tipo) per ottenere la **deroga sul numero di assenze consentito** al fine di conseguire la **validità dell'anno scolastico** e il riconoscimento del Criterio di **Credito Formativo** relativo alla frequenza assidua (solo allievi del Triennio)

Principi generali: peso delle assenze sulla validità dell'anno scolastico e sull'attribuzione del credito

a) L'Art. 14/7 DPR 122/09 stabilisce che "*per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato*":
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 25% del monte ore totale, comporta la non ammissione allo scrutinio finale e il dovere di ripetere l'anno

   L'assiduità della frequenza è inoltre un importante indicatore che contribuisce al **giudizio sul comportamento**.

b) L'Art. I.B del vigente Documento sulla Valutazione indica, per gli allievi del triennio della scuola superiore, come criterio di Credito Scolastico e Formativo la frequenza assidua: numero di ore di assenza dalle lezioni ≤ 10% del monte ore totale
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 10% del monte ore totale, comporta la perdita di uno dei criteri necessari per l'attribuzione della fascia massima di Credito Scolastico Formativo

c) La legge prevede "*motivate deroghe in casi eccezionali*" al fine di escludere le assenze dal computo della frequenza effettiva:
   - assenze per motivi di salute oppure per gravi e documentati motivi di famiglia;
   - partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I

   Tali deroghe vanno richieste consegnando in Segreteria l'opportuna documentazione e vengono concesse esclusivamente a giudizio del Consiglio di Classe

Validità dei Certificati Medici, o attestanti gravi motivi di famiglia o attestanti attività agonistiche riconosciute dal C.O.N.I.

In Particolare, per quel che riguarda i Certificati Medici, vale quanto previsto dalla normativa:

a) Per la **riammissione in classe**, non è più necessario il certificato medico (è sufficiente la giustificazione da parte della famiglia), anche qualora l'assenza si prolunghi per più di 5 giorni.

   Fanno eccezioni esclusivamente le **disposizioni di quarantena/isolamento** del Dipartimento di Prevenzione.

b) Qualora le assenze raggiungano una quota significativa (superiore al 10%), per la **deroga sul numero di assenze** al fine di non avere un giudizio di comportamento negativo, non compromettere la validità dell'anno scolastico (o l'attribuzione del credito nel caso del Triennio della scuola superiore) è necessario presentare il **certificato medico idoneo**: il medico è infatti la figura professionale prevista per la produzione del certificato, in assenza del quale la scuola non può procedere alla deroga delle assenze. Quindi:
   - certificati medici dove è attestato **esclusivamente lo stato di buona salute** in vista della ripresa delle lezioni e non vi è una esplicita attribuzione delle assenze a ragioni di salute, non son di norma ritenute valide al fine delle deroghe sul numero di assenze; in questo caso le assenze partecipano al conteggio delle "*assenze effettive*" e non vengono scalate dal computo finale.
   - I certificati che indicano il periodo di assenza **riconducendo tali assenze a motivi di salute**, sono di norma accolti ai fini del conteggio delle "*assenze giustificate*" e perciò vengono scalati dal conteggio finale.

c) Naturalmente il medico 'di base' non ha alcun dovere in merito all'indicazione della diagnosi e delle reali motivazioni dell'assenza: si tratta di dati sensibili tutelati dalla legge sulla privacy.
Tuttavia è necessario che il certificato, per essere valido, riporti una delle seguenti diciture (o similari):

- *l'allievo/a XX YY è stato assente dalle lezioni per ragioni riconducibili a motivi di salute; essendo esente da pericoli di contagio, può riprendere la regolare frequenza scolastica;*
- *l'allievo/a XX YY non presenta pericoli di contagio derivanti dalla malattia di cui è stato/a affetto/a della quale è clinicamente guarito, pertanto può riprendere la normale occupazione scolastica;*

d) Affinché venga riconosciuta la deroga, sono previste le seguenti condizioni necessarie:

- il **periodo di assenza** (inizio e fine, oppure elenco dei giorni di assenza) deve essere esplicitamente indicato nel certificato: *assente dal giorno XX al giorno YY*, oppure: *assente nei giorni XX YY ZZ*
- l'assenza deve avere una **durata continuativa di almeno 3 giorni scolastici** (sono esclusi dal conteggio i giorni festivi, per cui una assenza al sabato e al lunedì non basta per attuare la deroga);
- le certificazioni mediche di assenza devono essere presentate (inviate via mail) in Segreteria **entro 7 giorni scolastici** a partire dal rientro in classe (si escludono i festivi);
- le assenze non devono impedire la valutazione dell'allievo, secondo quanto previsto dalla normativa ministeriale.

Alle medesime condizioni devono conformarsi (al fine di essere validi) i certificati che attestano assenze per gravi e documentati motivi di famiglia oppure per la partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Certificati di assenza per periodi **inferiori a 3 giorni scolastici** oppure consegnati in Segreteria **dopo 7 giorni scolastici dalla riammissione in classe**, non verranno accolti in Segreteria in quanto non idonei ed ininfluenti ai fini della deroga sul numero di assenze.

In ogni caso, le famiglie tengano presente che per un medico la firma di un certificato secondo le caratteristiche richieste dalla scuola rappresenta una responsabilità grave che può avere anche delle conseguenze giuridiche: è perciò diritto del medico emettere il certificato solo se è certo che l'assenza sia riconducibile a motivi di salute.

e) Laddove si ravvisa un ricovero ospedaliero o una patologia tale da implicare periodi prolungati di assenza e la conseguente compromissione della regolare frequenza alle lezioni, è possibile far detrarre queste assenze dal computo finale, presentando copia del **Certificato di Ricovero Ospedaliero** oppure un **certificato emesso o vidimato dall'ASL (o da un Centro Accreditato)**.

f) Qualora le assenze **superino il 25%** e si ravvisi la non ammissione allo scrutinio finale, la semplice certificazione del proprio medico 'di base' in assenza del Certificato di Ricovero Ospedaliero o della Vidimazione da parte dell'ASL (o di un centro accreditato), non basta di per sé a giustificare le assenze: il Consiglio di Classe potrebbe perciò – in forma insindacabile - deliberare di non tenere conto di tale certificato nel computo dei giorni effettivi di frequenza scolastica, non applicare la deroga e quindi conteggiare tali assenze nel computo finale. Sarà premura della famiglia produrre gli eventuali certificati del medico specialista, dell'ospedale o dell'ASL, che il Consiglio avrà facoltà di richiedere.

Al fine di agevolare la scrittura dei certificati di deroga, sul sito della scuola (http://www.salesianibologna.net) nella voce di menù dedicata alla **MODULISTICA** è disponibile un modulo precompilato:

- MS 03.A – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi di salute
- MS 03.B – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi famigliari
- MS 03.C – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi sportivi

che va completato e poi riconsegnato in Segreteria secondo i termini appena indicati

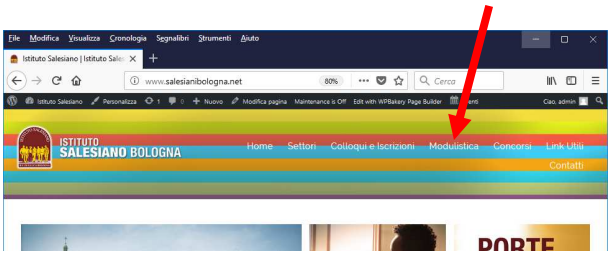

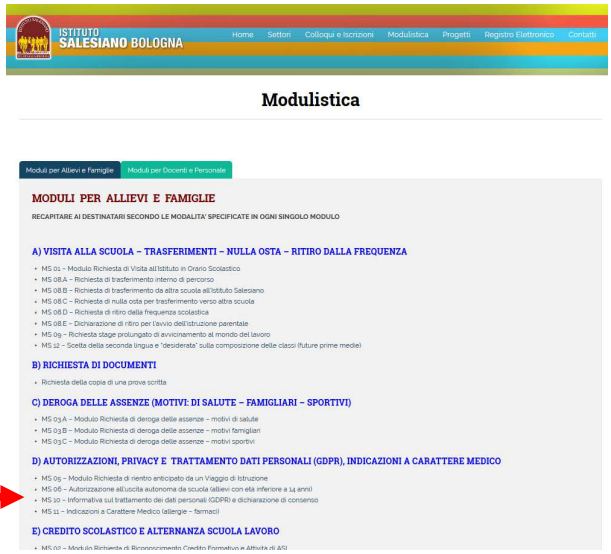

Cordialmente,
don Giovanni Sala

don Giovanni Sala

ISTITUTO SALESIANO "B.V.S.I." SCUOLE SECONDARIE PARITARIE - BOLOGNA - PRESIDENZA

ISTITUTO SALESIANO
«Beata Vergine di San Luca»
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – *www.salesianibologna.net*
presidesup.bolognabv@salesiani.it
Il Preside

CP 05 del 02-09-2021 - Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze
Comunicazione della Presidenza n° 05
Bologna, 2 Settembre 2021

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi

Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze

Cari Docenti,

Gentili Famiglie,

a fronte delle richieste di chiarimento da parte di alcuni genitori, vengono qui riassunte alcune indicazioni fondamentali in merito alla presentazione di certificati medici (o di altro tipo) per ottenere la **deroga sul numero di assenze consentito** al fine di conseguire la **validità dell'anno scolastico** e il riconoscimento del Criterio di **Credito Formativo** relativo alla frequenza assidua (solo allievi del Triennio)

Principi generali: peso delle assenze sulla validità dell'anno scolastico e sull'attribuzione del credito

a) L'Art. 14/7 DPR 122/09 stabilisce che "*per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato*":
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 25% del monte ore totale, comporta la non ammissione allo scrutinio finale e il dovere di ripetere l'anno

   L'assiduità della frequenza è inoltre un importante indicatore che contribuisce al **giudizio sul comportamento**.

b) L'Art. I.B del vigente Documento sulla Valutazione indica, per gli allievi del triennio della scuola superiore, come criterio di Credito Scolastico e Formativo la frequenza assidua: numero di ore di assenza dalle lezioni ≤ 10% del monte ore totale
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 10% del monte ore totale, comporta la perdita di uno dei criteri necessari per l'attribuzione della fascia massima di Credito Scolastico Formativo

c) La legge prevede "*motivate deroghe in casi eccezionali*" al fine di escludere le assenze dal computo della frequenza effettiva:
   - assenze per motivi di salute oppure per gravi e documentati motivi di famiglia;
   - partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I

   Tali deroghe vanno richieste consegnando in Segreteria l'opportuna documentazione e vengono concesse esclusivamente a giudizio del Consiglio di Classe

Validità dei Certificati Medici, o attestanti gravi motivi di famiglia o attestanti attività agonistiche riconosciute dal C.O.N.I.

In Particolare, per quel che riguarda i Certificati Medici, vale quanto previsto dalla normativa:

a) Per la **riammissione in classe**, non è più necessario il certificato medico (è sufficiente la giustificazione da parte della famiglia), anche qualora l'assenza si prolunghi per più di 5 giorni.

   Fanno eccezioni esclusivamente le **disposizioni di quarantena/isolamento** del Dipartimento di Prevenzione.

b) Qualora le assenze raggiungano una quota significativa (superiore al 10%), per la **deroga sul numero di assenze** al fine di non avere un giudizio di comportamento negativo, non compromettere la validità dell'anno scolastico (o l'attribuzione del credito nel caso del Triennio della scuola superiore) è necessario presentare il **certificato medico idoneo**: il medico è infatti la figura professionale prevista per la produzione del certificato, in assenza del quale la scuola non può procedere alla deroga delle assenze. Quindi:
   - certificati medici dove è attestato **esclusivamente lo stato di buona salute** in vista della ripresa delle lezioni e non vi è una esplicita attribuzione delle assenze a ragioni di salute, non son di norma ritenute valide al fine delle deroghe sul numero di assenze; in questo caso le assenze partecipano al conteggio delle "*assenze effettive*" e non vengono scalate dal computo finale.
   - I certificati che indicano il periodo di assenza **riconducendo tali assenze a motivi di salute**, sono di norma accolti ai fini del conteggio delle "*assenze giustificate*" e perciò vengono scalati dal conteggio finale.

c) Naturalmente il medico 'di base' non ha alcun dovere in merito all'indicazione della diagnosi e delle reali motivazioni dell'assenza: si tratta di dati sensibili tutelati dalla legge sulla privacy.
Tuttavia è necessario che il certificato, per essere valido, riporti una delle seguenti diciture (o similari):

- *l'allievo/a XX YY è stato assente dalle lezioni per ragioni riconducibili a motivi di salute; essendo esente da pericoli di contagio, può riprendere la regolare frequenza scolastica;*
- *l'allievo/a XX YY non presenta pericoli di contagio derivanti dalla malattia di cui è stato/a affetto/a della quale è clinicamente guarito, pertanto può riprendere la normale occupazione scolastica;*

d) Affinché venga riconosciuta la deroga, sono previste le seguenti condizioni necessarie:

- il **periodo di assenza** (inizio e fine, oppure elenco dei giorni di assenza) deve essere esplicitamente indicato nel certificato: *assente dal giorno XX al giorno YY*, oppure: *assente nei giorni XX YY ZZ*
- l'assenza deve avere una **durata continuativa di almeno 3 giorni scolastici** (sono esclusi dal conteggio i giorni festivi, per cui una assenza al sabato e al lunedì non basta per attuare la deroga);
- le certificazioni mediche di assenza devono essere presentate (inviate via mail) in Segreteria **entro 7 giorni scolastici** a partire dal rientro in classe (si escludono i festivi);
- le assenze non devono impedire la valutazione dell'allievo, secondo quanto previsto dalla normativa ministeriale.

Alle medesime condizioni devono conformarsi (al fine di essere validi) i certificati che attestano assenze per gravi e documentati motivi di famiglia oppure per la partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Certificati di assenza per periodi **inferiori a 3 giorni scolastici** oppure consegnati in Segreteria **dopo 7 giorni scolastici dalla riammissione in classe**, non verranno accolti in Segreteria in quanto non idonei ed ininfluenti ai fini della deroga sul numero di assenze.

In ogni caso, le famiglie tengano presente che per un medico la firma di un certificato secondo le caratteristiche richieste dalla scuola rappresenta una responsabilità grave che può avere anche delle conseguenze giuridiche: è perciò diritto del medico emettere il certificato solo se è certo che l'assenza sia riconducibile a motivi di salute.

e) Laddove si ravvisa un ricovero ospedaliero o una patologia tale da implicare periodi prolungati di assenza e la conseguente compromissione della regolare frequenza alle lezioni, è possibile far detrarre queste assenze dal computo finale, presentando copia del **Certificato di Ricovero Ospedaliero** oppure un **certificato emesso o vidimato dall'ASL (o da un Centro Accreditato)**.

f) Qualora le assenze **superino il 25%** e si ravvisi la non ammissione allo scrutinio finale, la semplice certificazione del proprio medico 'di base' in assenza del Certificato di Ricovero Ospedaliero o della Vidimazione da parte dell'ASL (o di un centro accreditato), non basta di per sé a giustificare le assenze: il Consiglio di Classe potrebbe perciò – in forma insindacabile - deliberare di non tenere conto di tale certificato nel computo dei giorni effettivi di frequenza scolastica, non applicare la deroga e quindi conteggiare tali assenze nel computo finale. Sarà premura della famiglia produrre gli eventuali certificati del medico specialista, dell'ospedale o dell'ASL, che il Consiglio avrà facoltà di richiedere.

Al fine di agevolare la scrittura dei certificati di deroga, sul sito della scuola (http://www.salesianibologna.net) nella voce di menù dedicata alla **MODULISTICA** è disponibile un modulo precompilato:

- MS 03.A – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi di salute
- MS 03.B – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi famigliari
- MS 03.C – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi sportivi

che va completato e poi riconsegnato in Segreteria secondo i termini appena indicati

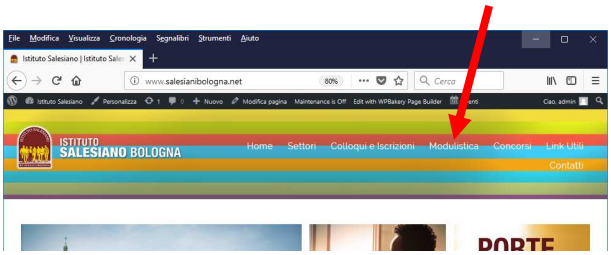

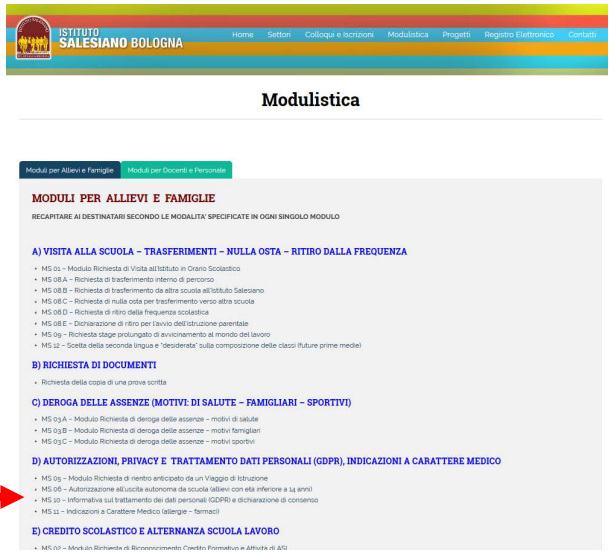

Cordialmente,
don Giovanni Sala

don Giovanni Sala

ISTITUTO SALESIANO "B.V.S.I." SCUOLE SECONDARIE PARITARIE - BOLOGNA - PRESIDENZA

ISTITUTO SALESIANO
«Beata Vergine di San Luca»
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – *www.salesianibologna.net*
presidesup.bolognabv@salesiani.it
Il Preside

CP 05 del 02-09-2021 - Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze
Comunicazione della Presidenza n° 05
Bologna, 2 Settembre 2021

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi

Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze

Cari Docenti,

Gentili Famiglie,

a fronte delle richieste di chiarimento da parte di alcuni genitori, vengono qui riassunte alcune indicazioni fondamentali in merito alla presentazione di certificati medici (o di altro tipo) per ottenere la **deroga sul numero di assenze consentito** al fine di conseguire la **validità dell'anno scolastico** e il riconoscimento del Criterio di **Credito Formativo** relativo alla frequenza assidua (solo allievi del Triennio)

Principi generali: peso delle assenze sulla validità dell'anno scolastico e sull'attribuzione del credito

a) L'Art. 14/7 DPR 122/09 stabilisce che "*per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato*":
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 25% del monte ore totale, comporta la non ammissione allo scrutinio finale e il dovere di ripetere l'anno

   L'assiduità della frequenza è inoltre un importante indicatore che contribuisce al **giudizio sul comportamento**.

b) L'Art. I.B del vigente Documento sulla Valutazione indica, per gli allievi del triennio della scuola superiore, come criterio di Credito Scolastico e Formativo la frequenza assidua: numero di ore di assenza dalle lezioni ≤ 10% del monte ore totale
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 10% del monte ore totale, comporta la perdita di uno dei criteri necessari per l'attribuzione della fascia massima di Credito Scolastico Formativo

c) La legge prevede "*motivate deroghe in casi eccezionali*" al fine di escludere le assenze dal computo della frequenza effettiva:
   - assenze per motivi di salute oppure per gravi e documentati motivi di famiglia;
   - partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I

   Tali deroghe vanno richieste consegnando in Segreteria l'opportuna documentazione e vengono concesse esclusivamente a giudizio del Consiglio di Classe

Validità dei Certificati Medici, o attestanti gravi motivi di famiglia o attestanti attività agonistiche riconosciute dal C.O.N.I.

In Particolare, per quel che riguarda i Certificati Medici, vale quanto previsto dalla normativa:

a) Per la **riammissione in classe**, non è più necessario il certificato medico (è sufficiente la giustificazione da parte della famiglia), anche qualora l'assenza si prolunghi per più di 5 giorni.

   Fanno eccezioni esclusivamente le **disposizioni di quarantena/isolamento** del Dipartimento di Prevenzione.

b) Qualora le assenze raggiungano una quota significativa (superiore al 10%), per la **deroga sul numero di assenze** al fine di non avere un giudizio di comportamento negativo, non compromettere la validità dell'anno scolastico (o l'attribuzione del credito nel caso del Triennio della scuola superiore) è necessario presentare il **certificato medico idoneo**: il medico è infatti la figura professionale prevista per la produzione del certificato, in assenza del quale la scuola non può procedere alla deroga delle assenze. Quindi:
   - certificati medici dove è attestato **esclusivamente lo stato di buona salute** in vista della ripresa delle lezioni e non vi è una esplicita attribuzione delle assenze a ragioni di salute, non son di norma ritenute valide al fine delle deroghe sul numero di assenze; in questo caso le assenze partecipano al conteggio delle "*assenze effettive*" e non vengono scalate dal computo finale.
   - I certificati che indicano il periodo di assenza **riconducendo tali assenze a motivi di salute**, sono di norma accolti ai fini del conteggio delle "*assenze giustificate*" e perciò vengono scalati dal conteggio finale.

c) Naturalmente il medico 'di base' non ha alcun dovere in merito all'indicazione della diagnosi e delle reali motivazioni dell'assenza: si tratta di dati sensibili tutelati dalla legge sulla privacy.
Tuttavia è necessario che il certificato, per essere valido, riporti una delle seguenti diciture (o similari):

- *l'allievo/a XX YY è stato assente dalle lezioni per ragioni riconducibili a motivi di salute; essendo esente da pericoli di contagio, può riprendere la regolare frequenza scolastica;*
- *l'allievo/a XX YY non presenta pericoli di contagio derivanti dalla malattia di cui è stato/a affetto/a della quale è clinicamente guarito, pertanto può riprendere la normale occupazione scolastica;*

d) Affinché venga riconosciuta la deroga, sono previste le seguenti condizioni necessarie:

- il **periodo di assenza** (inizio e fine, oppure elenco dei giorni di assenza) deve essere esplicitamente indicato nel certificato: *assente dal giorno XX al giorno YY*, oppure: *assente nei giorni XX YY ZZ*
- l'assenza deve avere una **durata continuativa di almeno 3 giorni scolastici** (sono esclusi dal conteggio i giorni festivi, per cui una assenza al sabato e al lunedì non basta per attuare la deroga);
- le certificazioni mediche di assenza devono essere presentate (inviate via mail) in Segreteria **entro 7 giorni scolastici** a partire dal rientro in classe (si escludono i festivi);
- le assenze non devono impedire la valutazione dell'allievo, secondo quanto previsto dalla normativa ministeriale.

Alle medesime condizioni devono conformarsi (al fine di essere validi) i certificati che attestano assenze per gravi e documentati motivi di famiglia oppure per la partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Certificati di assenza per periodi **inferiori a 3 giorni scolastici** oppure consegnati in Segreteria **dopo 7 giorni scolastici dalla riammissione in classe**, non verranno accolti in Segreteria in quanto non idonei ed ininfluenti ai fini della deroga sul numero di assenze.

In ogni caso, le famiglie tengano presente che per un medico la firma di un certificato secondo le caratteristiche richieste dalla scuola rappresenta una responsabilità grave che può avere anche delle conseguenze giuridiche: è perciò diritto del medico emettere il certificato solo se è certo che l'assenza sia riconducibile a motivi di salute.

e) Laddove si ravvisa un ricovero ospedaliero o una patologia tale da implicare periodi prolungati di assenza e la conseguente compromissione della regolare frequenza alle lezioni, è possibile far detrarre queste assenze dal computo finale, presentando copia del **Certificato di Ricovero Ospedaliero** oppure un **certificato emesso o vidimato dall'ASL (o da un Centro Accreditato)**.

f) Qualora le assenze **superino il 25%** e si ravvisi la non ammissione allo scrutinio finale, la semplice certificazione del proprio medico 'di base' in assenza del Certificato di Ricovero Ospedaliero o della Vidimazione da parte dell'ASL (o di un centro accreditato), non basta di per sé a giustificare le assenze: il Consiglio di Classe potrebbe perciò – in forma insindacabile - deliberare di non tenere conto di tale certificato nel computo dei giorni effettivi di frequenza scolastica, non applicare la deroga e quindi conteggiare tali assenze nel computo finale. Sarà premura della famiglia produrre gli eventuali certificati del medico specialista, dell'ospedale o dell'ASL, che il Consiglio avrà facoltà di richiedere.

Al fine di agevolare la scrittura dei certificati di deroga, sul sito della scuola (http://www.salesianibologna.net) nella voce di menù dedicata alla **MODULISTICA** è disponibile un modulo precompilato:

- MS 03.A – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi di salute
- MS 03.B – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi famigliari
- MS 03.C – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi sportivi

che va completato e poi riconsegnato in Segreteria secondo i termini appena indicati

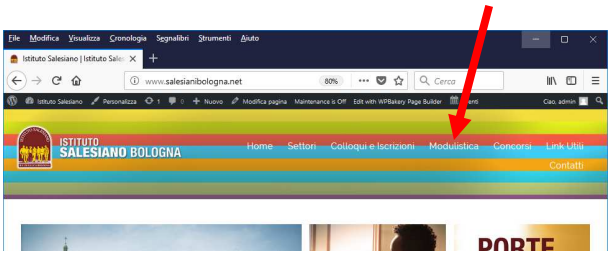

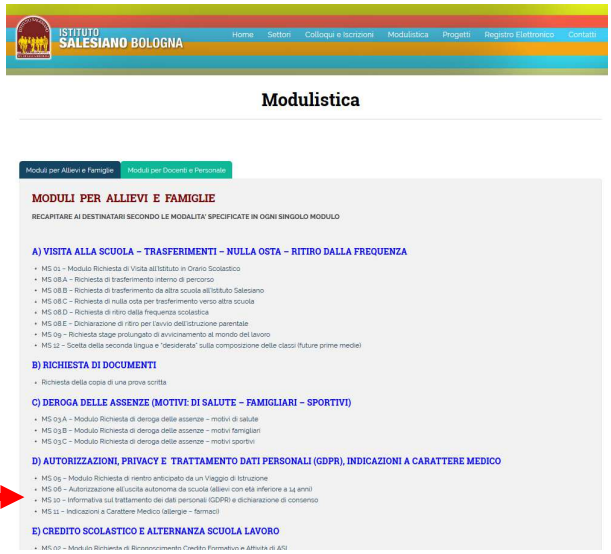

Cordialmente,
don Giovanni Sala

don Giovanni Sala

ISTITUTO SALESIANO "B.V.S.I." SCUOLE SECONDARIE PARITARIE - BOLOGNA - PRESIDENZA

ISTITUTO SALESIANO
«Beata Vergine di San Luca»
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – *www.salesianibologna.net*
presidesup.bolognabv@salesiani.it
Il Preside

CP 05 del 02-09-2021 - Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze
Comunicazione della Presidenza n° 05
Bologna, 2 Settembre 2021

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi

Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze

Cari Docenti,

Gentili Famiglie,

a fronte delle richieste di chiarimento da parte di alcuni genitori, vengono qui riassunte alcune indicazioni fondamentali in merito alla presentazione di certificati medici (o di altro tipo) per ottenere la **deroga sul numero di assenze consentito** al fine di conseguire la **validità dell'anno scolastico** e il riconoscimento del Criterio di **Credito Formativo** relativo alla frequenza assidua (solo allievi del Triennio)

Principi generali: peso delle assenze sulla validità dell'anno scolastico e sull'attribuzione del credito

a) L'Art. 14/7 DPR 122/09 stabilisce che "*per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato*":
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 25% del monte ore totale, comporta la non ammissione allo scrutinio finale e il dovere di ripetere l'anno

   L'assiduità della frequenza è inoltre un importante indicatore che contribuisce al **giudizio sul comportamento**.

b) L'Art. I.B del vigente Documento sulla Valutazione indica, per gli allievi del triennio della scuola superiore, come criterio di Credito Scolastico e Formativo la frequenza assidua: numero di ore di assenza dalle lezioni ≤ 10% del monte ore totale
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 10% del monte ore totale, comporta la perdita di uno dei criteri necessari per l'attribuzione della fascia massima di Credito Scolastico Formativo

c) La legge prevede "*motivate deroghe in casi eccezionali*" al fine di escludere le assenze dal computo della frequenza effettiva:
   - assenze per motivi di salute oppure per gravi e documentati motivi di famiglia;
   - partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I

   Tali deroghe vanno richieste consegnando in Segreteria l'opportuna documentazione e vengono concesse esclusivamente a giudizio del Consiglio di Classe

Validità dei Certificati Medici, o attestanti gravi motivi di famiglia o attestanti attività agonistiche riconosciute dal C.O.N.I.

In Particolare, per quel che riguarda i Certificati Medici, vale quanto previsto dalla normativa:

a) Per la **riammissione in classe**, non è più necessario il certificato medico (è sufficiente la giustificazione da parte della famiglia), anche qualora l'assenza si prolunghi per più di 5 giorni.

   Fanno eccezioni esclusivamente le **disposizioni di quarantena/isolamento** del Dipartimento di Prevenzione.

b) Qualora le assenze raggiungano una quota significativa (superiore al 10%), per la **deroga sul numero di assenze** al fine di non avere un giudizio di comportamento negativo, non compromettere la validità dell'anno scolastico (o l'attribuzione del credito nel caso del Triennio della scuola superiore) è necessario presentare il **certificato medico idoneo**: il medico è infatti la figura professionale prevista per la produzione del certificato, in assenza del quale la scuola non può procedere alla deroga delle assenze. Quindi:
   - certificati medici dove è attestato **esclusivamente lo stato di buona salute** in vista della ripresa delle lezioni e non vi è una esplicita attribuzione delle assenze a ragioni di salute, non son di norma ritenute valide al fine delle deroghe sul numero di assenze; in questo caso le assenze partecipano al conteggio delle "*assenze effettive*" e non vengono scalate dal computo finale.
   - I certificati che indicano il periodo di assenza **riconducendo tali assenze a motivi di salute**, sono di norma accolti ai fini del conteggio delle "*assenze giustificate*" e perciò vengono scalati dal conteggio finale.

c) Naturalmente il medico 'di base' non ha alcun dovere in merito all'indicazione della diagnosi e delle reali motivazioni dell'assenza: si tratta di dati sensibili tutelati dalla legge sulla privacy.
Tuttavia è necessario che il certificato, per essere valido, riporti una delle seguenti diciture (o similari):

- *l'allievo/a XX YY è stato assente dalle lezioni per ragioni riconducibili a motivi di salute; essendo esente da pericoli di contagio, può riprendere la regolare frequenza scolastica;*
- *l'allievo/a XX YY non presenta pericoli di contagio derivanti dalla malattia di cui è stato/a affetto/a della quale è clinicamente guarito, pertanto può riprendere la normale occupazione scolastica;*

d) Affinché venga riconosciuta la deroga, sono previste le seguenti condizioni necessarie:

- il **periodo di assenza** (inizio e fine, oppure elenco dei giorni di assenza) deve essere esplicitamente indicato nel certificato: *assente dal giorno XX al giorno YY*, oppure: *assente nei giorni XX YY ZZ*
- l'assenza deve avere una **durata continuativa di almeno 3 giorni scolastici** (sono esclusi dal conteggio i giorni festivi, per cui una assenza al sabato e al lunedì non basta per attuare la deroga);
- le certificazioni mediche di assenza devono essere presentate (inviate via mail) in Segreteria **entro 7 giorni scolastici** a partire dal rientro in classe (si escludono i festivi);
- le assenze non devono impedire la valutazione dell'allievo, secondo quanto previsto dalla normativa ministeriale.

Alle medesime condizioni devono conformarsi (al fine di essere validi) i certificati che attestano assenze per gravi e documentati motivi di famiglia oppure per la partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Certificati di assenza per periodi **inferiori a 3 giorni scolastici** oppure consegnati in Segreteria **dopo 7 giorni scolastici dalla riammissione in classe**, non verranno accolti in Segreteria in quanto non idonei ed ininfluenti ai fini della deroga sul numero di assenze.

In ogni caso, le famiglie tengano presente che per un medico la firma di un certificato secondo le caratteristiche richieste dalla scuola rappresenta una responsabilità grave che può avere anche delle conseguenze giuridiche: è perciò diritto del medico emettere il certificato solo se è certo che l'assenza sia riconducibile a motivi di salute.

e) Laddove si ravvisa un ricovero ospedaliero o una patologia tale da implicare periodi prolungati di assenza e la conseguente compromissione della regolare frequenza alle lezioni, è possibile far detrarre queste assenze dal computo finale, presentando copia del **Certificato di Ricovero Ospedaliero** oppure un **certificato emesso o vidimato dall'ASL (o da un Centro Accreditato)**.

f) Qualora le assenze **superino il 25%** e si ravvisi la non ammissione allo scrutinio finale, la semplice certificazione del proprio medico 'di base' in assenza del Certificato di Ricovero Ospedaliero o della Vidimazione da parte dell'ASL (o di un centro accreditato), non basta di per sé a giustificare le assenze: il Consiglio di Classe potrebbe perciò – in forma insindacabile - deliberare di non tenere conto di tale certificato nel computo dei giorni effettivi di frequenza scolastica, non applicare la deroga e quindi conteggiare tali assenze nel computo finale. Sarà premura della famiglia produrre gli eventuali certificati del medico specialista, dell'ospedale o dell'ASL, che il Consiglio avrà facoltà di richiedere.

Al fine di agevolare la scrittura dei certificati di deroga, sul sito della scuola (http://www.salesianibologna.net) nella voce di menù dedicata alla **MODULISTICA** è disponibile un modulo precompilato:

- MS 03.A – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi di salute
- MS 03.B – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi famigliari
- MS 03.C – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi sportivi

che va completato e poi riconsegnato in Segreteria secondo i termini appena indicati

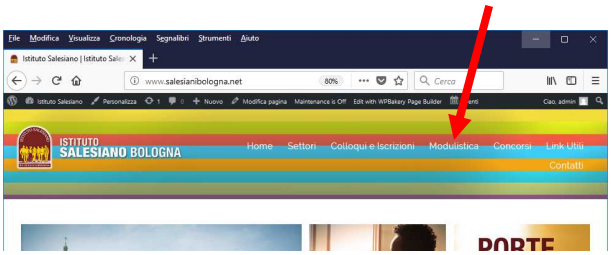

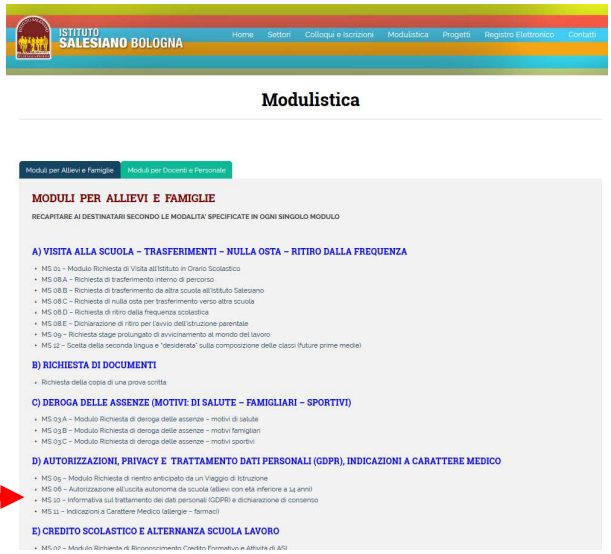

Cordialmente,
don Giovanni Sala

don Giovanni Sala

ISTITUTO SALESIANO "B.V.S.I." SCUOLE SECONDARIE PARITARIE - BOLOGNA - PRESIDENZA

ISTITUTO SALESIANO
«Beata Vergine di San Luca»
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – *www.salesianibologna.net*
presidesup.bolognabv@salesiani.it
Il Preside

CP 05 del 02-09-2021 - Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze
Comunicazione della Presidenza n° 05
Bologna, 2 Settembre 2021

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi

Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze

Cari Docenti,

Gentili Famiglie,

a fronte delle richieste di chiarimento da parte di alcuni genitori, vengono qui riassunte alcune indicazioni fondamentali in merito alla presentazione di certificati medici (o di altro tipo) per ottenere la **deroga sul numero di assenze consentito** al fine di conseguire la **validità dell'anno scolastico** e il riconoscimento del Criterio di **Credito Formativo** relativo alla frequenza assidua (solo allievi del Triennio)

Principi generali: peso delle assenze sulla validità dell'anno scolastico e sull'attribuzione del credito

a) L'Art. 14/7 DPR 122/09 stabilisce che "*per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato*":
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 25% del monte ore totale, comporta la non ammissione allo scrutinio finale e il dovere di ripetere l'anno

   L'assiduità della frequenza è inoltre un importante indicatore che contribuisce al **giudizio sul comportamento**.

b) L'Art. I.B del vigente Documento sulla Valutazione indica, per gli allievi del triennio della scuola superiore, come criterio di Credito Scolastico e Formativo la frequenza assidua: numero di ore di assenza dalle lezioni ≤ 10% del monte ore totale
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 10% del monte ore totale, comporta la perdita di uno dei criteri necessari per l'attribuzione della fascia massima di Credito Scolastico Formativo

c) La legge prevede "*motivate deroghe in casi eccezionali*" al fine di escludere le assenze dal computo della frequenza effettiva:
   - assenze per motivi di salute oppure per gravi e documentati motivi di famiglia;
   - partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I

   Tali deroghe vanno richieste consegnando in Segreteria l'opportuna documentazione e vengono concesse esclusivamente a giudizio del Consiglio di Classe

Validità dei Certificati Medici, o attestanti gravi motivi di famiglia o attestanti attività agonistiche riconosciute dal C.O.N.I.

In Particolare, per quel che riguarda i Certificati Medici, vale quanto previsto dalla normativa:

a) Per la **riammissione in classe**, non è più necessario il certificato medico (è sufficiente la giustificazione da parte della famiglia), anche qualora l'assenza si prolunghi per più di 5 giorni.

   Fanno eccezioni esclusivamente le **disposizioni di quarantena/isolamento** del Dipartimento di Prevenzione.

b) Qualora le assenze raggiungano una quota significativa (superiore al 10%), per la **deroga sul numero di assenze** al fine di non avere un giudizio di comportamento negativo, non compromettere la validità dell'anno scolastico (o l'attribuzione del credito nel caso del Triennio della scuola superiore) è necessario presentare il **certificato medico idoneo**: il medico è infatti la figura professionale prevista per la produzione del certificato, in assenza del quale la scuola non può procedere alla deroga delle assenze. Quindi:
   - certificati medici dove è attestato **esclusivamente lo stato di buona salute** in vista della ripresa delle lezioni e non vi è una esplicita attribuzione delle assenze a ragioni di salute, non son di norma ritenute valide al fine delle deroghe sul numero di assenze; in questo caso le assenze partecipano al conteggio delle "*assenze effettive*" e non vengono scalate dal computo finale.
   - I certificati che indicano il periodo di assenza **riconducendo tali assenze a motivi di salute**, sono di norma accolti ai fini del conteggio delle "*assenze giustificate*" e perciò vengono scalati dal conteggio finale.

c) Naturalmente il medico 'di base' non ha alcun dovere in merito all'indicazione della diagnosi e delle reali motivazioni dell'assenza: si tratta di dati sensibili tutelati dalla legge sulla privacy.
Tuttavia è necessario che il certificato, per essere valido, riporti una delle seguenti diciture (o similari):

- *l'allievo/a XX YY è stato assente dalle lezioni per ragioni riconducibili a motivi di salute; essendo esente da pericoli di contagio, può riprendere la regolare frequenza scolastica;*
- *l'allievo/a XX YY non presenta pericoli di contagio derivanti dalla malattia di cui è stato/a affetto/a della quale è clinicamente guarito, pertanto può riprendere la normale occupazione scolastica;*

d) Affinché venga riconosciuta la deroga, sono previste le seguenti condizioni necessarie:

- il **periodo di assenza** (inizio e fine, oppure elenco dei giorni di assenza) deve essere esplicitamente indicato nel certificato: *assente dal giorno XX al giorno YY*, oppure: *assente nei giorni XX YY ZZ*
- l'assenza deve avere una **durata continuativa di almeno 3 giorni scolastici** (sono esclusi dal conteggio i giorni festivi, per cui una assenza al sabato e al lunedì non basta per attuare la deroga);
- le certificazioni mediche di assenza devono essere presentate (inviate via mail) in Segreteria **entro 7 giorni scolastici** a partire dal rientro in classe (si escludono i festivi);
- le assenze non devono impedire la valutazione dell'allievo, secondo quanto previsto dalla normativa ministeriale.

Alle medesime condizioni devono conformarsi (al fine di essere validi) i certificati che attestano assenze per gravi e documentati motivi di famiglia oppure per la partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Certificati di assenza per periodi **inferiori a 3 giorni scolastici** oppure consegnati in Segreteria **dopo 7 giorni scolastici dalla riammissione in classe**, non verranno accolti in Segreteria in quanto non idonei ed ininfluenti ai fini della deroga sul numero di assenze.

In ogni caso, le famiglie tengano presente che per un medico la firma di un certificato secondo le caratteristiche richieste dalla scuola rappresenta una responsabilità grave che può avere anche delle conseguenze giuridiche: è perciò diritto del medico emettere il certificato solo se è certo che l'assenza sia riconducibile a motivi di salute.

e) Laddove si ravvisa un ricovero ospedaliero o una patologia tale da implicare periodi prolungati di assenza e la conseguente compromissione della regolare frequenza alle lezioni, è possibile far detrarre queste assenze dal computo finale, presentando copia del **Certificato di Ricovero Ospedaliero** oppure un **certificato emesso o vidimato dall'ASL (o da un Centro Accreditato)**.

f) Qualora le assenze **superino il 25%** e si ravvisi la non ammissione allo scrutinio finale, la semplice certificazione del proprio medico 'di base' in assenza del Certificato di Ricovero Ospedaliero o della Vidimazione da parte dell'ASL (o di un centro accreditato), non basta di per sé a giustificare le assenze: il Consiglio di Classe potrebbe perciò – in forma insindacabile - deliberare di non tenere conto di tale certificato nel computo dei giorni effettivi di frequenza scolastica, non applicare la deroga e quindi conteggiare tali assenze nel computo finale. Sarà premura della famiglia produrre gli eventuali certificati del medico specialista, dell'ospedale o dell'ASL, che il Consiglio avrà facoltà di richiedere.

Al fine di agevolare la scrittura dei certificati di deroga, sul sito della scuola (http://www.salesianibologna.net) nella voce di menù dedicata alla **MODULISTICA** è disponibile un modulo precompilato:

- MS 03.A – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi di salute
- MS 03.B – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi famigliari
- MS 03.C – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi sportivi

che va completato e poi riconsegnato in Segreteria secondo i termini appena indicati

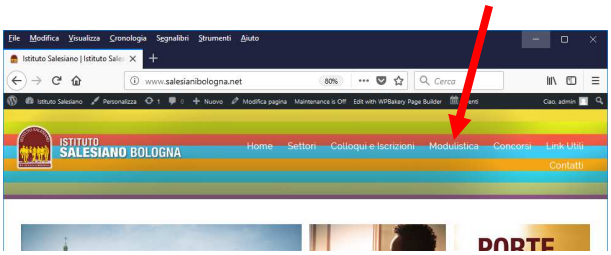

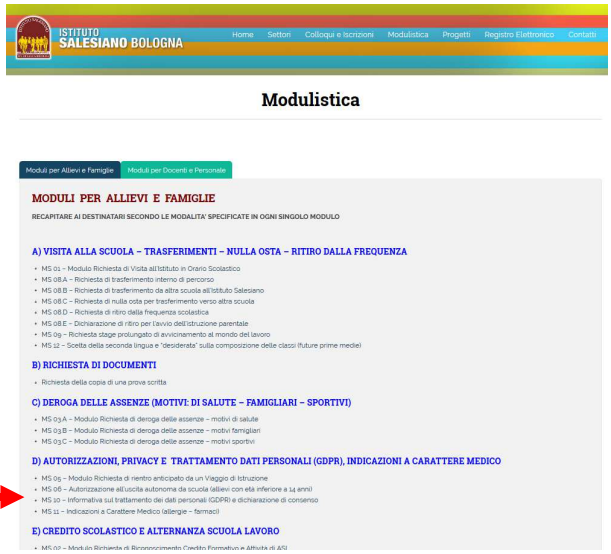

Cordialmente,
don Giovanni Sala

don Giovanni Sala

ISTITUTO SALESIANO "B.V.S.I." SCUOLE SECONDARIE PARITARIE - BOLOGNA - PRESIDENZA

ISTITUTO SALESIANO
«Beata Vergine di San Luca»
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – *www.salesianibologna.net*
presidesup.bolognabv@salesiani.it
Il Preside

CP 05 del 02-09-2021 - Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze
Comunicazione della Presidenza n° 05
Bologna, 2 Settembre 2021

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi

Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze

Cari Docenti,

Gentili Famiglie,

a fronte delle richieste di chiarimento da parte di alcuni genitori, vengono qui riassunte alcune indicazioni fondamentali in merito alla presentazione di certificati medici (o di altro tipo) per ottenere la **deroga sul numero di assenze consentito** al fine di conseguire la **validità dell'anno scolastico** e il riconoscimento del Criterio di **Credito Formativo** relativo alla frequenza assidua (solo allievi del Triennio)

Principi generali: peso delle assenze sulla validità dell'anno scolastico e sull'attribuzione del credito

a) L'Art. 14/7 DPR 122/09 stabilisce che "*per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato*":
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 25% del monte ore totale, comporta la non ammissione allo scrutinio finale e il dovere di ripetere l'anno

   L'assiduità della frequenza è inoltre un importante indicatore che contribuisce al **giudizio sul comportamento**.

b) L'Art. I.B del vigente Documento sulla Valutazione indica, per gli allievi del triennio della scuola superiore, come criterio di Credito Scolastico e Formativo la frequenza assidua: numero di ore di assenza dalle lezioni ≤ 10% del monte ore totale
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 10% del monte ore totale, comporta la perdita di uno dei criteri necessari per l'attribuzione della fascia massima di Credito Scolastico Formativo

c) La legge prevede "*motivate deroghe in casi eccezionali*" al fine di escludere le assenze dal computo della frequenza effettiva:
   - assenze per motivi di salute oppure per gravi e documentati motivi di famiglia;
   - partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I

   Tali deroghe vanno richieste consegnando in Segreteria l'opportuna documentazione e vengono concesse esclusivamente a giudizio del Consiglio di Classe

Validità dei Certificati Medici, o attestanti gravi motivi di famiglia o attestanti attività agonistiche riconosciute dal C.O.N.I.

In Particolare, per quel che riguarda i Certificati Medici, vale quanto previsto dalla normativa:

a) Per la **riammissione in classe**, non è più necessario il certificato medico (è sufficiente la giustificazione da parte della famiglia), anche qualora l'assenza si prolunghi per più di 5 giorni.

   Fanno eccezioni esclusivamente le **disposizioni di quarantena/isolamento** del Dipartimento di Prevenzione.

b) Qualora le assenze raggiungano una quota significativa (superiore al 10%), per la **deroga sul numero di assenze** al fine di non avere un giudizio di comportamento negativo, non compromettere la validità dell'anno scolastico (o l'attribuzione del credito nel caso del Triennio della scuola superiore) è necessario presentare il **certificato medico idoneo**: il medico è infatti la figura professionale prevista per la produzione del certificato, in assenza del quale la scuola non può procedere alla deroga delle assenze. Quindi:
   - certificati medici dove è attestato **esclusivamente lo stato di buona salute** in vista della ripresa delle lezioni e non vi è una esplicita attribuzione delle assenze a ragioni di salute, non son di norma ritenute valide al fine delle deroghe sul numero di assenze; in questo caso le assenze partecipano al conteggio delle "*assenze effettive*" e non vengono scalate dal computo finale.
   - I certificati che indicano il periodo di assenza **riconducendo tali assenze a motivi di salute**, sono di norma accolti ai fini del conteggio delle "*assenze giustificate*" e perciò vengono scalati dal conteggio finale.

c) Naturalmente il medico 'di base' non ha alcun dovere in merito all'indicazione della diagnosi e delle reali motivazioni dell'assenza: si tratta di dati sensibili tutelati dalla legge sulla privacy.
Tuttavia è necessario che il certificato, per essere valido, riporti una delle seguenti diciture (o similari):

- *l'allievo/a XX YY è stato assente dalle lezioni per ragioni riconducibili a motivi di salute; essendo esente da pericoli di contagio, può riprendere la regolare frequenza scolastica;*
- *l'allievo/a XX YY non presenta pericoli di contagio derivanti dalla malattia di cui è stato/a affetto/a della quale è clinicamente guarito, pertanto può riprendere la normale occupazione scolastica;*

d) Affinché venga riconosciuta la deroga, sono previste le seguenti condizioni necessarie:

- il **periodo di assenza** (inizio e fine, oppure elenco dei giorni di assenza) deve essere esplicitamente indicato nel certificato: *assente dal giorno XX al giorno YY*, oppure: *assente nei giorni XX YY ZZ*
- l'assenza deve avere una **durata continuativa di almeno 3 giorni scolastici** (sono esclusi dal conteggio i giorni festivi, per cui una assenza al sabato e al lunedì non basta per attuare la deroga);
- le certificazioni mediche di assenza devono essere presentate (inviate via mail) in Segreteria **entro 7 giorni scolastici** a partire dal rientro in classe (si escludono i festivi);
- le assenze non devono impedire la valutazione dell'allievo, secondo quanto previsto dalla normativa ministeriale.

Alle medesime condizioni devono conformarsi (al fine di essere validi) i certificati che attestano assenze per gravi e documentati motivi di famiglia oppure per la partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Certificati di assenza per periodi **inferiori a 3 giorni scolastici** oppure consegnati in Segreteria **dopo 7 giorni scolastici dalla riammissione in classe**, non verranno accolti in Segreteria in quanto non idonei ed ininfluenti ai fini della deroga sul numero di assenze.

In ogni caso, le famiglie tengano presente che per un medico la firma di un certificato secondo le caratteristiche richieste dalla scuola rappresenta una responsabilità grave che può avere anche delle conseguenze giuridiche: è perciò diritto del medico emettere il certificato solo se è certo che l'assenza sia riconducibile a motivi di salute.

e) Laddove si ravvisa un ricovero ospedaliero o una patologia tale da implicare periodi prolungati di assenza e la conseguente compromissione della regolare frequenza alle lezioni, è possibile far detrarre queste assenze dal computo finale, presentando copia del **Certificato di Ricovero Ospedaliero** oppure un **certificato emesso o vidimato dall'ASL (o da un Centro Accreditato)**.

f) Qualora le assenze **superino il 25%** e si ravvisi la non ammissione allo scrutinio finale, la semplice certificazione del proprio medico 'di base' in assenza del Certificato di Ricovero Ospedaliero o della Vidimazione da parte dell'ASL (o di un centro accreditato), non basta di per sé a giustificare le assenze: il Consiglio di Classe potrebbe perciò – in forma insindacabile - deliberare di non tenere conto di tale certificato nel computo dei giorni effettivi di frequenza scolastica, non applicare la deroga e quindi conteggiare tali assenze nel computo finale. Sarà premura della famiglia produrre gli eventuali certificati del medico specialista, dell'ospedale o dell'ASL, che il Consiglio avrà facoltà di richiedere.

Al fine di agevolare la scrittura dei certificati di deroga, sul sito della scuola (http://www.salesianibologna.net) nella voce di menù dedicata alla **MODULISTICA** è disponibile un modulo precompilato:

- MS 03.A – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi di salute
- MS 03.B – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi famigliari
- MS 03.C – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi sportivi

che va completato e poi riconsegnato in Segreteria secondo i termini appena indicati

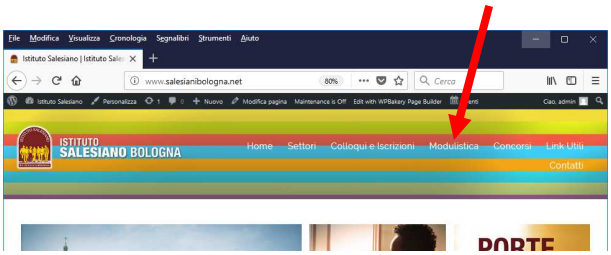

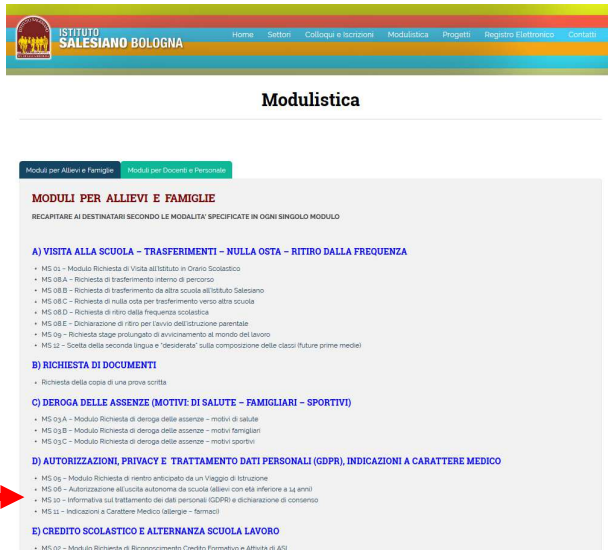

Cordialmente,
don Giovanni Sala

don Giovanni Sala

ISTITUTO SALESIANO "B.V.S.I." SCUOLE SECONDARIE PARITARIE - BOLOGNA - PRESIDENZA

ISTITUTO SALESIANO
«Beata Vergine di San Luca»
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – *www.salesianibologna.net*
presidesup.bolognabv@salesiani.it
Il Preside

CP 05 del 02-09-2021 - Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze
Comunicazione della Presidenza n° 05
Bologna, 2 Settembre 2021

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi

Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze

Cari Docenti,

Gentili Famiglie,

a fronte delle richieste di chiarimento da parte di alcuni genitori, vengono qui riassunte alcune indicazioni fondamentali in merito alla presentazione di certificati medici (o di altro tipo) per ottenere la **deroga sul numero di assenze consentito** al fine di conseguire la **validità dell'anno scolastico** e il riconoscimento del Criterio di **Credito Formativo** relativo alla frequenza assidua (solo allievi del Triennio)

Principi generali: peso delle assenze sulla validità dell'anno scolastico e sull'attribuzione del credito

a) L'Art. 14/7 DPR 122/09 stabilisce che "*per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato*":
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 25% del monte ore totale, comporta la non ammissione allo scrutinio finale e il dovere di ripetere l'anno

   L'assiduità della frequenza è inoltre un importante indicatore che contribuisce al **giudizio sul comportamento**.

b) L'Art. I.B del vigente Documento sulla Valutazione indica, per gli allievi del triennio della scuola superiore, come criterio di Credito Scolastico e Formativo la frequenza assidua: numero di ore di assenza dalle lezioni ≤ 10% del monte ore totale
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 10% del monte ore totale, comporta la perdita di uno dei criteri necessari per l'attribuzione della fascia massima di Credito Scolastico Formativo

c) La legge prevede "*motivate deroghe in casi eccezionali*" al fine di escludere le assenze dal computo della frequenza effettiva:
   - assenze per motivi di salute oppure per gravi e documentati motivi di famiglia;
   - partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I

   Tali deroghe vanno richieste consegnando in Segreteria l'opportuna documentazione e vengono concesse esclusivamente a giudizio del Consiglio di Classe

Validità dei Certificati Medici, o attestanti gravi motivi di famiglia o attestanti attività agonistiche riconosciute dal C.O.N.I.

In Particolare, per quel che riguarda i Certificati Medici, vale quanto previsto dalla normativa:

a) Per la **riammissione in classe**, non è più necessario il certificato medico (è sufficiente la giustificazione da parte della famiglia), anche qualora l'assenza si prolunghi per più di 5 giorni.

   Fanno eccezioni esclusivamente le **disposizioni di quarantena/isolamento** del Dipartimento di Prevenzione.

b) Qualora le assenze raggiungano una quota significativa (superiore al 10%), per la **deroga sul numero di assenze** al fine di non avere un giudizio di comportamento negativo, non compromettere la validità dell'anno scolastico (o l'attribuzione del credito nel caso del Triennio della scuola superiore) è necessario presentare il **certificato medico idoneo**: il medico è infatti la figura professionale prevista per la produzione del certificato, in assenza del quale la scuola non può procedere alla deroga delle assenze. Quindi:
   - certificati medici dove è attestato **esclusivamente lo stato di buona salute** in vista della ripresa delle lezioni e non vi è una esplicita attribuzione delle assenze a ragioni di salute, non son di norma ritenute valide al fine delle deroghe sul numero di assenze; in questo caso le assenze partecipano al conteggio delle "*assenze effettive*" e non vengono scalate dal computo finale.
   - I certificati che indicano il periodo di assenza **riconducendo tali assenze a motivi di salute**, sono di norma accolti ai fini del conteggio delle "*assenze giustificate*" e perciò vengono scalati dal conteggio finale.

c) Naturalmente il medico 'di base' non ha alcun dovere in merito all'indicazione della diagnosi e delle reali motivazioni dell'assenza: si tratta di dati sensibili tutelati dalla legge sulla privacy.
Tuttavia è necessario che il certificato, per essere valido, riporti una delle seguenti diciture (o similari):

- *l'allievo/a XX YY è stato assente dalle lezioni per ragioni riconducibili a motivi di salute; essendo esente da pericoli di contagio, può riprendere la regolare frequenza scolastica;*
- *l'allievo/a XX YY non presenta pericoli di contagio derivanti dalla malattia di cui è stato/a affetto/a della quale è clinicamente guarito, pertanto può riprendere la normale occupazione scolastica;*

d) Affinché venga riconosciuta la deroga, sono previste le seguenti condizioni necessarie:

- il **periodo di assenza** (inizio e fine, oppure elenco dei giorni di assenza) deve essere esplicitamente indicato nel certificato: *assente dal giorno XX al giorno YY*, oppure: *assente nei giorni XX YY ZZ*
- l'assenza deve avere una **durata continuativa di almeno 3 giorni scolastici** (sono esclusi dal conteggio i giorni festivi, per cui una assenza al sabato e al lunedì non basta per attuare la deroga);
- le certificazioni mediche di assenza devono essere presentate (inviate via mail) in Segreteria **entro 7 giorni scolastici** a partire dal rientro in classe (si escludono i festivi);
- le assenze non devono impedire la valutazione dell'allievo, secondo quanto previsto dalla normativa ministeriale.

Alle medesime condizioni devono conformarsi (al fine di essere validi) i certificati che attestano assenze per gravi e documentati motivi di famiglia oppure per la partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Certificati di assenza per periodi **inferiori a 3 giorni scolastici** oppure consegnati in Segreteria **dopo 7 giorni scolastici dalla riammissione in classe**, non verranno accolti in Segreteria in quanto non idonei ed ininfluenti ai fini della deroga sul numero di assenze.

In ogni caso, le famiglie tengano presente che per un medico la firma di un certificato secondo le caratteristiche richieste dalla scuola rappresenta una responsabilità grave che può avere anche delle conseguenze giuridiche: è perciò diritto del medico emettere il certificato solo se è certo che l'assenza sia riconducibile a motivi di salute.

e) Laddove si ravvisa un ricovero ospedaliero o una patologia tale da implicare periodi prolungati di assenza e la conseguente compromissione della regolare frequenza alle lezioni, è possibile far detrarre queste assenze dal computo finale, presentando copia del **Certificato di Ricovero Ospedaliero** oppure un **certificato emesso o vidimato dall'ASL (o da un Centro Accreditato)**.

f) Qualora le assenze **superino il 25%** e si ravvisi la non ammissione allo scrutinio finale, la semplice certificazione del proprio medico 'di base' in assenza del Certificato di Ricovero Ospedaliero o della Vidimazione da parte dell'ASL (o di un centro accreditato), non basta di per sé a giustificare le assenze: il Consiglio di Classe potrebbe perciò – in forma insindacabile - deliberare di non tenere conto di tale certificato nel computo dei giorni effettivi di frequenza scolastica, non applicare la deroga e quindi conteggiare tali assenze nel computo finale. Sarà premura della famiglia produrre gli eventuali certificati del medico specialista, dell'ospedale o dell'ASL, che il Consiglio avrà facoltà di richiedere.

Al fine di agevolare la scrittura dei certificati di deroga, sul sito della scuola (http://www.salesianibologna.net) nella voce di menù dedicata alla **MODULISTICA** è disponibile un modulo precompilato:

- MS 03.A – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi di salute
- MS 03.B – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi famigliari
- MS 03.C – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi sportivi

che va completato e poi riconsegnato in Segreteria secondo i termini appena indicati

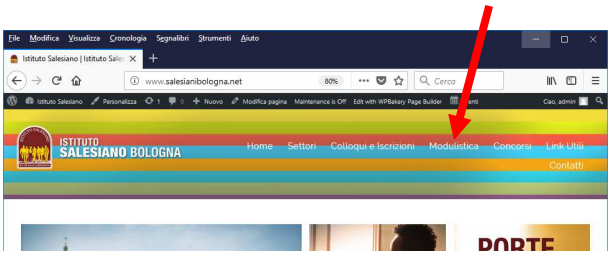

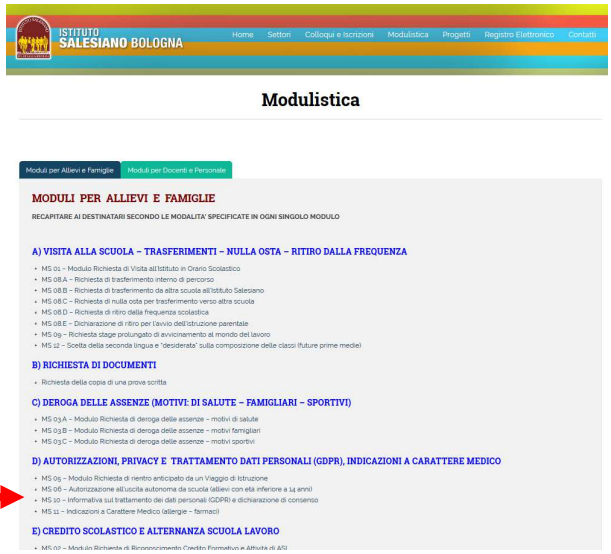

Cordialmente,
don Giovanni Sala

don Giovanni Sala

ISTITUTO SALESIANO "B.V.S.I." SCUOLE SECONDARIE PARITARIE - BOLOGNA - PRESIDENZA

ISTITUTO SALESIANO
«Beata Vergine di San Luca»
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – *www.salesianibologna.net*
presidesup.bolognabv@salesiani.it
Il Preside

CP 05 del 02-09-2021 - Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze
Comunicazione della Presidenza n° 05
Bologna, 2 Settembre 2021

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi

Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze

Cari Docenti,

Gentili Famiglie,

a fronte delle richieste di chiarimento da parte di alcuni genitori, vengono qui riassunte alcune indicazioni fondamentali in merito alla presentazione di certificati medici (o di altro tipo) per ottenere la **deroga sul numero di assenze consentito** al fine di conseguire la **validità dell'anno scolastico** e il riconoscimento del Criterio di **Credito Formativo** relativo alla frequenza assidua (solo allievi del Triennio)

Principi generali: peso delle assenze sulla validità dell'anno scolastico e sull'attribuzione del credito

a) L'Art. 14/7 DPR 122/09 stabilisce che "*per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato*":
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 25% del monte ore totale, comporta la non ammissione allo scrutinio finale e il dovere di ripetere l'anno

   L'assiduità della frequenza è inoltre un importante indicatore che contribuisce al **giudizio sul comportamento**.

b) L'Art. I.B del vigente Documento sulla Valutazione indica, per gli allievi del triennio della scuola superiore, come criterio di Credito Scolastico e Formativo la frequenza assidua: numero di ore di assenza dalle lezioni ≤ 10% del monte ore totale
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 10% del monte ore totale, comporta la perdita di uno dei criteri necessari per l'attribuzione della fascia massima di Credito Scolastico Formativo

c) La legge prevede "*motivate deroghe in casi eccezionali*" al fine di escludere le assenze dal computo della frequenza effettiva:
   - assenze per motivi di salute oppure per gravi e documentati motivi di famiglia;
   - partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I

   Tali deroghe vanno richieste consegnando in Segreteria l'opportuna documentazione e vengono concesse esclusivamente a giudizio del Consiglio di Classe

Validità dei Certificati Medici, o attestanti gravi motivi di famiglia o attestanti attività agonistiche riconosciute dal C.O.N.I.

In Particolare, per quel che riguarda i Certificati Medici, vale quanto previsto dalla normativa:

a) Per la **riammissione in classe**, non è più necessario il certificato medico (è sufficiente la giustificazione da parte della famiglia), anche qualora l'assenza si prolunghi per più di 5 giorni.

   Fanno eccezioni esclusivamente le **disposizioni di quarantena/isolamento** del Dipartimento di Prevenzione.

b) Qualora le assenze raggiungano una quota significativa (superiore al 10%), per la **deroga sul numero di assenze** al fine di non avere un giudizio di comportamento negativo, non compromettere la validità dell'anno scolastico (o l'attribuzione del credito nel caso del Triennio della scuola superiore) è necessario presentare il **certificato medico idoneo**: il medico è infatti la figura professionale prevista per la produzione del certificato, in assenza del quale la scuola non può procedere alla deroga delle assenze. Quindi:
   - certificati medici dove è attestato **esclusivamente lo stato di buona salute** in vista della ripresa delle lezioni e non vi è una esplicita attribuzione delle assenze a ragioni di salute, non son di norma ritenute valide al fine delle deroghe sul numero di assenze; in questo caso le assenze partecipano al conteggio delle "*assenze effettive*" e non vengono scalate dal computo finale.
   - I certificati che indicano il periodo di assenza **riconducendo tali assenze a motivi di salute**, sono di norma accolti ai fini del conteggio delle "*assenze giustificate*" e perciò vengono scalati dal conteggio finale.

c) Naturalmente il medico 'di base' non ha alcun dovere in merito all'indicazione della diagnosi e delle reali motivazioni dell'assenza: si tratta di dati sensibili tutelati dalla legge sulla privacy.
Tuttavia è necessario che il certificato, per essere valido, riporti una delle seguenti diciture (o similari):

- *l'allievo/a XX YY è stato assente dalle lezioni per ragioni riconducibili a motivi di salute; essendo esente da pericoli di contagio, può riprendere la regolare frequenza scolastica;*
- *l'allievo/a XX YY non presenta pericoli di contagio derivanti dalla malattia di cui è stato/a affetto/a della quale è clinicamente guarito, pertanto può riprendere la normale occupazione scolastica;*

d) Affinché venga riconosciuta la deroga, sono previste le seguenti condizioni necessarie:

- il **periodo di assenza** (inizio e fine, oppure elenco dei giorni di assenza) deve essere esplicitamente indicato nel certificato: *assente dal giorno XX al giorno YY*, oppure: *assente nei giorni XX YY ZZ*
- l'assenza deve avere una **durata continuativa di almeno 3 giorni scolastici** (sono esclusi dal conteggio i giorni festivi, per cui una assenza al sabato e al lunedì non basta per attuare la deroga);
- le certificazioni mediche di assenza devono essere presentate (inviate via mail) in Segreteria **entro 7 giorni scolastici** a partire dal rientro in classe (si escludono i festivi);
- le assenze non devono impedire la valutazione dell'allievo, secondo quanto previsto dalla normativa ministeriale.

Alle medesime condizioni devono conformarsi (al fine di essere validi) i certificati che attestano assenze per gravi e documentati motivi di famiglia oppure per la partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Certificati di assenza per periodi **inferiori a 3 giorni scolastici** oppure consegnati in Segreteria **dopo 7 giorni scolastici dalla riammissione in classe**, non verranno accolti in Segreteria in quanto non idonei ed ininfluenti ai fini della deroga sul numero di assenze.

In ogni caso, le famiglie tengano presente che per un medico la firma di un certificato secondo le caratteristiche richieste dalla scuola rappresenta una responsabilità grave che può avere anche delle conseguenze giuridiche: è perciò diritto del medico emettere il certificato solo se è certo che l'assenza sia riconducibile a motivi di salute.

e) Laddove si ravvisa un ricovero ospedaliero o una patologia tale da implicare periodi prolungati di assenza e la conseguente compromissione della regolare frequenza alle lezioni, è possibile far detrarre queste assenze dal computo finale, presentando copia del **Certificato di Ricovero Ospedaliero** oppure un **certificato emesso o vidimato dall'ASL (o da un Centro Accreditato)**.

f) Qualora le assenze **superino il 25%** e si ravvisi la non ammissione allo scrutinio finale, la semplice certificazione del proprio medico 'di base' in assenza del Certificato di Ricovero Ospedaliero o della Vidimazione da parte dell'ASL (o di un centro accreditato), non basta di per sé a giustificare le assenze: il Consiglio di Classe potrebbe perciò – in forma insindacabile - deliberare di non tenere conto di tale certificato nel computo dei giorni effettivi di frequenza scolastica, non applicare la deroga e quindi conteggiare tali assenze nel computo finale. Sarà premura della famiglia produrre gli eventuali certificati del medico specialista, dell'ospedale o dell'ASL, che il Consiglio avrà facoltà di richiedere.

Al fine di agevolare la scrittura dei certificati di deroga, sul sito della scuola (http://www.salesianibologna.net) nella voce di menù dedicata alla **MODULISTICA** è disponibile un modulo precompilato:

- MS 03.A – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi di salute
- MS 03.B – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi famigliari
- MS 03.C – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi sportivi

che va completato e poi riconsegnato in Segreteria secondo i termini appena indicati

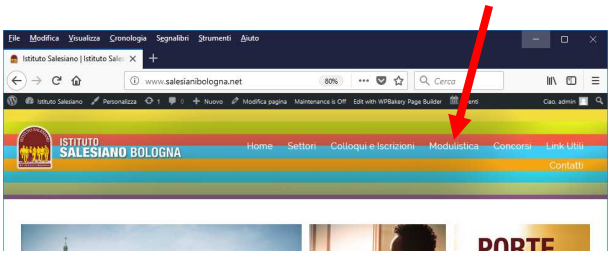

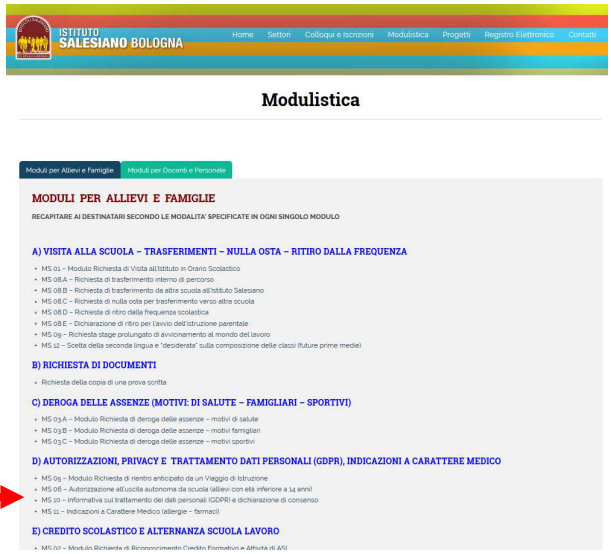

Cordialmente,
don Giovanni Sala

don Giovanni Sala

ISTITUTO SALESIANO "B.V.S.I." SCUOLE SECONDARIE PARITARIE - BOLOGNA - PRESIDENZA

ISTITUTO SALESIANO
«Beata Vergine di San Luca»
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – *www.salesianibologna.net*
presidesup.bolognabv@salesiani.it
Il Preside

CP 05 del 02-09-2021 - Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze
Comunicazione della Presidenza n° 05
Bologna, 2 Settembre 2021

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi

Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze

Cari Docenti,

Gentili Famiglie,

a fronte delle richieste di chiarimento da parte di alcuni genitori, vengono qui riassunte alcune indicazioni fondamentali in merito alla presentazione di certificati medici (o di altro tipo) per ottenere la **deroga sul numero di assenze consentito** al fine di conseguire la **validità dell'anno scolastico** e il riconoscimento del Criterio di **Credito Formativo** relativo alla frequenza assidua (solo allievi del Triennio)

Principi generali: peso delle assenze sulla validità dell'anno scolastico e sull'attribuzione del credito

a) L'Art. 14/7 DPR 122/09 stabilisce che "*per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato*":
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 25% del monte ore totale, comporta la non ammissione allo scrutinio finale e il dovere di ripetere l'anno

   L'assiduità della frequenza è inoltre un importante indicatore che contribuisce al **giudizio sul comportamento**.

b) L'Art. I.B del vigente Documento sulla Valutazione indica, per gli allievi del triennio della scuola superiore, come criterio di Credito Scolastico e Formativo la frequenza assidua: numero di ore di assenza dalle lezioni ≤ 10% del monte ore totale
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 10% del monte ore totale, comporta la perdita di uno dei criteri necessari per l'attribuzione della fascia massima di Credito Scolastico Formativo

c) La legge prevede "*motivate deroghe in casi eccezionali*" al fine di escludere le assenze dal computo della frequenza effettiva:
   - assenze per motivi di salute oppure per gravi e documentati motivi di famiglia;
   - partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I

   Tali deroghe vanno richieste consegnando in Segreteria l'opportuna documentazione e vengono concesse esclusivamente a giudizio del Consiglio di Classe

Validità dei Certificati Medici, o attestanti gravi motivi di famiglia o attestanti attività agonistiche riconosciute dal C.O.N.I.

In Particolare, per quel che riguarda i Certificati Medici, vale quanto previsto dalla normativa:

a) Per la **riammissione in classe**, non è più necessario il certificato medico (è sufficiente la giustificazione da parte della famiglia), anche qualora l'assenza si prolunghi per più di 5 giorni.

   Fanno eccezioni esclusivamente le **disposizioni di quarantena/isolamento** del Dipartimento di Prevenzione.

b) Qualora le assenze raggiungano una quota significativa (superiore al 10%), per la **deroga sul numero di assenze** al fine di non avere un giudizio di comportamento negativo, non compromettere la validità dell'anno scolastico (o l'attribuzione del credito nel caso del Triennio della scuola superiore) è necessario presentare il **certificato medico idoneo**: il medico è infatti la figura professionale prevista per la produzione del certificato, in assenza del quale la scuola non può procedere alla deroga delle assenze. Quindi:
   - certificati medici dove è attestato **esclusivamente lo stato di buona salute** in vista della ripresa delle lezioni e non vi è una esplicita attribuzione delle assenze a ragioni di salute, non son di norma ritenute valide al fine delle deroghe sul numero di assenze; in questo caso le assenze partecipano al conteggio delle "*assenze effettive*" e non vengono scalate dal computo finale.
   - I certificati che indicano il periodo di assenza **riconducendo tali assenze a motivi di salute**, sono di norma accolti ai fini del conteggio delle "*assenze giustificate*" e perciò vengono scalati dal conteggio finale.

c) Naturalmente il medico 'di base' non ha alcun dovere in merito all'indicazione della diagnosi e delle reali motivazioni dell'assenza: si tratta di dati sensibili tutelati dalla legge sulla privacy.
Tuttavia è necessario che il certificato, per essere valido, riporti una delle seguenti diciture (o similari):

- *l'allievo/a XX YY è stato assente dalle lezioni per ragioni riconducibili a motivi di salute; essendo esente da pericoli di contagio, può riprendere la regolare frequenza scolastica;*
- *l'allievo/a XX YY non presenta pericoli di contagio derivanti dalla malattia di cui è stato/a affetto/a della quale è clinicamente guarito, pertanto può riprendere la normale occupazione scolastica;*

d) Affinché venga riconosciuta la deroga, sono previste le seguenti condizioni necessarie:

- il **periodo di assenza** (inizio e fine, oppure elenco dei giorni di assenza) deve essere esplicitamente indicato nel certificato: *assente dal giorno XX al giorno YY*, oppure: *assente nei giorni XX YY ZZ*
- l'assenza deve avere una **durata continuativa di almeno 3 giorni scolastici** (sono esclusi dal conteggio i giorni festivi, per cui una assenza al sabato e al lunedì non basta per attuare la deroga);
- le certificazioni mediche di assenza devono essere presentate (inviate via mail) in Segreteria **entro 7 giorni scolastici** a partire dal rientro in classe (si escludono i festivi);
- le assenze non devono impedire la valutazione dell'allievo, secondo quanto previsto dalla normativa ministeriale.

Alle medesime condizioni devono conformarsi (al fine di essere validi) i certificati che attestano assenze per gravi e documentati motivi di famiglia oppure per la partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Certificati di assenza per periodi **inferiori a 3 giorni scolastici** oppure consegnati in Segreteria **dopo 7 giorni scolastici dalla riammissione in classe**, non verranno accolti in Segreteria in quanto non idonei ed ininfluenti ai fini della deroga sul numero di assenze.

In ogni caso, le famiglie tengano presente che per un medico la firma di un certificato secondo le caratteristiche richieste dalla scuola rappresenta una responsabilità grave che può avere anche delle conseguenze giuridiche: è perciò diritto del medico emettere il certificato solo se è certo che l'assenza sia riconducibile a motivi di salute.

e) Laddove si ravvisa un ricovero ospedaliero o una patologia tale da implicare periodi prolungati di assenza e la conseguente compromissione della regolare frequenza alle lezioni, è possibile far detrarre queste assenze dal computo finale, presentando copia del **Certificato di Ricovero Ospedaliero** oppure un **certificato emesso o vidimato dall'ASL (o da un Centro Accreditato)**.

f) Qualora le assenze **superino il 25%** e si ravvisi la non ammissione allo scrutinio finale, la semplice certificazione del proprio medico 'di base' in assenza del Certificato di Ricovero Ospedaliero o della Vidimazione da parte dell'ASL (o di un centro accreditato), non basta di per sé a giustificare le assenze: il Consiglio di Classe potrebbe perciò – in forma insindacabile - deliberare di non tenere conto di tale certificato nel computo dei giorni effettivi di frequenza scolastica, non applicare la deroga e quindi conteggiare tali assenze nel computo finale. Sarà premura della famiglia produrre gli eventuali certificati del medico specialista, dell'ospedale o dell'ASL, che il Consiglio avrà facoltà di richiedere.

Al fine di agevolare la scrittura dei certificati di deroga, sul sito della scuola (http://www.salesianibologna.net) nella voce di menù dedicata alla **MODULISTICA** è disponibile un modulo precompilato:

- MS 03.A – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi di salute
- MS 03.B – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi famigliari
- MS 03.C – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi sportivi

che va completato e poi riconsegnato in Segreteria secondo i termini appena indicati

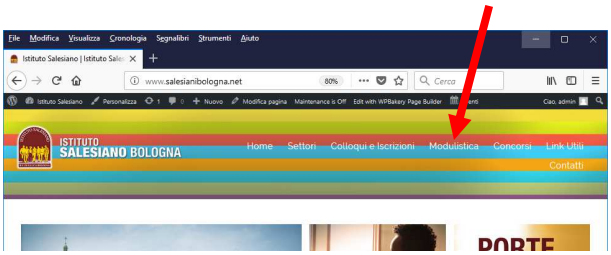

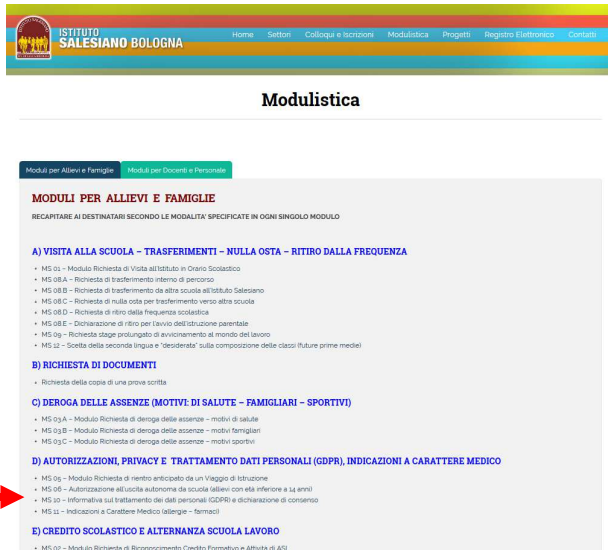

Cordialmente,
don Giovanni Sala

don Giovanni Sala

ISTITUTO SALESIANO "B.V.S.I." SCUOLE SECONDARIE PARITARIE - BOLOGNA - PRESIDENZA

ISTITUTO SALESIANO
«Beata Vergine di San Luca»
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – *www.salesianibologna.net*
presidesup.bolognabv@salesiani.it
Il Preside

CP 05 del 02-09-2021 - Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze
Comunicazione della Presidenza n° 05
Bologna, 2 Settembre 2021

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi

Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze

Cari Docenti,

Gentili Famiglie,

a fronte delle richieste di chiarimento da parte di alcuni genitori, vengono qui riassunte alcune indicazioni fondamentali in merito alla presentazione di certificati medici (o di altro tipo) per ottenere la **deroga sul numero di assenze consentito** al fine di conseguire la **validità dell'anno scolastico** e il riconoscimento del Criterio di **Credito Formativo** relativo alla frequenza assidua (solo allievi del Triennio)

Principi generali: peso delle assenze sulla validità dell'anno scolastico e sull'attribuzione del credito

a) L'Art. 14/7 DPR 122/09 stabilisce che "*per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato*":
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 25% del monte ore totale, comporta la non ammissione allo scrutinio finale e il dovere di ripetere l'anno

   L'assiduità della frequenza è inoltre un importante indicatore che contribuisce al **giudizio sul comportamento**.

b) L'Art. I.B del vigente Documento sulla Valutazione indica, per gli allievi del triennio della scuola superiore, come criterio di Credito Scolastico e Formativo la frequenza assidua: numero di ore di assenza dalle lezioni ≤ 10% del monte ore totale
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 10% del monte ore totale, comporta la perdita di uno dei criteri necessari per l'attribuzione della fascia massima di Credito Scolastico Formativo

c) La legge prevede "*motivate deroghe in casi eccezionali*" al fine di escludere le assenze dal computo della frequenza effettiva:
   - assenze per motivi di salute oppure per gravi e documentati motivi di famiglia;
   - partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I

   Tali deroghe vanno richieste consegnando in Segreteria l'opportuna documentazione e vengono concesse esclusivamente a giudizio del Consiglio di Classe

Validità dei Certificati Medici, o attestanti gravi motivi di famiglia o attestanti attività agonistiche riconosciute dal C.O.N.I.

In Particolare, per quel che riguarda i Certificati Medici, vale quanto previsto dalla normativa:

a) Per la **riammissione in classe**, non è più necessario il certificato medico (è sufficiente la giustificazione da parte della famiglia), anche qualora l'assenza si prolunghi per più di 5 giorni.

   Fanno eccezioni esclusivamente le **disposizioni di quarantena/isolamento** del Dipartimento di Prevenzione.

b) Qualora le assenze raggiungano una quota significativa (superiore al 10%), per la **deroga sul numero di assenze** al fine di non avere un giudizio di comportamento negativo, non compromettere la validità dell'anno scolastico (o l'attribuzione del credito nel caso del Triennio della scuola superiore) è necessario presentare il **certificato medico idoneo**: il medico è infatti la figura professionale prevista per la produzione del certificato, in assenza del quale la scuola non può procedere alla deroga delle assenze. Quindi:
   - certificati medici dove è attestato **esclusivamente lo stato di buona salute** in vista della ripresa delle lezioni e non vi è una esplicita attribuzione delle assenze a ragioni di salute, non son di norma ritenute valide al fine delle deroghe sul numero di assenze; in questo caso le assenze partecipano al conteggio delle "*assenze effettive*" e non vengono scalate dal computo finale.
   - I certificati che indicano il periodo di assenza **riconducendo tali assenze a motivi di salute**, sono di norma accolti ai fini del conteggio delle "*assenze giustificate*" e perciò vengono scalati dal conteggio finale.

c) Naturalmente il medico 'di base' non ha alcun dovere in merito all'indicazione della diagnosi e delle reali motivazioni dell'assenza: si tratta di dati sensibili tutelati dalla legge sulla privacy.
Tuttavia è necessario che il certificato, per essere valido, riporti una delle seguenti diciture (o similari):

- *l'allievo/a XX YY è stato assente dalle lezioni per ragioni riconducibili a motivi di salute; essendo esente da pericoli di contagio, può riprendere la regolare frequenza scolastica;*
- *l'allievo/a XX YY non presenta pericoli di contagio derivanti dalla malattia di cui è stato/a affetto/a della quale è clinicamente guarito, pertanto può riprendere la normale occupazione scolastica;*

d) Affinché venga riconosciuta la deroga, sono previste le seguenti condizioni necessarie:

- il **periodo di assenza** (inizio e fine, oppure elenco dei giorni di assenza) deve essere esplicitamente indicato nel certificato: *assente dal giorno XX al giorno YY*, oppure: *assente nei giorni XX YY ZZ*
- l'assenza deve avere una **durata continuativa di almeno 3 giorni scolastici** (sono esclusi dal conteggio i giorni festivi, per cui una assenza al sabato e al lunedì non basta per attuare la deroga);
- le certificazioni mediche di assenza devono essere presentate (inviate via mail) in Segreteria **entro 7 giorni scolastici** a partire dal rientro in classe (si escludono i festivi);
- le assenze non devono impedire la valutazione dell'allievo, secondo quanto previsto dalla normativa ministeriale.

Alle medesime condizioni devono conformarsi (al fine di essere validi) i certificati che attestano assenze per gravi e documentati motivi di famiglia oppure per la partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Certificati di assenza per periodi **inferiori a 3 giorni scolastici** oppure consegnati in Segreteria **dopo 7 giorni scolastici dalla riammissione in classe**, non verranno accolti in Segreteria in quanto non idonei ed ininfluenti ai fini della deroga sul numero di assenze.

In ogni caso, le famiglie tengano presente che per un medico la firma di un certificato secondo le caratteristiche richieste dalla scuola rappresenta una responsabilità grave che può avere anche delle conseguenze giuridiche: è perciò diritto del medico emettere il certificato solo se è certo che l'assenza sia riconducibile a motivi di salute.

e) Laddove si ravvisa un ricovero ospedaliero o una patologia tale da implicare periodi prolungati di assenza e la conseguente compromissione della regolare frequenza alle lezioni, è possibile far detrarre queste assenze dal computo finale, presentando copia del **Certificato di Ricovero Ospedaliero** oppure un **certificato emesso o vidimato dall'ASL (o da un Centro Accreditato)**.

f) Qualora le assenze **superino il 25%** e si ravvisi la non ammissione allo scrutinio finale, la semplice certificazione del proprio medico 'di base' in assenza del Certificato di Ricovero Ospedaliero o della Vidimazione da parte dell'ASL (o di un centro accreditato), non basta di per sé a giustificare le assenze: il Consiglio di Classe potrebbe perciò – in forma insindacabile - deliberare di non tenere conto di tale certificato nel computo dei giorni effettivi di frequenza scolastica, non applicare la deroga e quindi conteggiare tali assenze nel computo finale. Sarà premura della famiglia produrre gli eventuali certificati del medico specialista, dell'ospedale o dell'ASL, che il Consiglio avrà facoltà di richiedere.

Al fine di agevolare la scrittura dei certificati di deroga, sul sito della scuola (http://www.salesianibologna.net) nella voce di menù dedicata alla **MODULISTICA** è disponibile un modulo precompilato:

- MS 03.A – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi di salute
- MS 03.B – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi famigliari
- MS 03.C – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi sportivi

che va completato e poi riconsegnato in Segreteria secondo i termini appena indicati

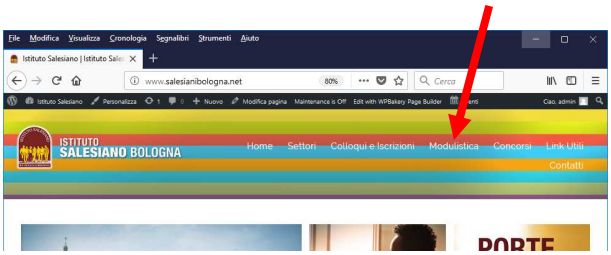

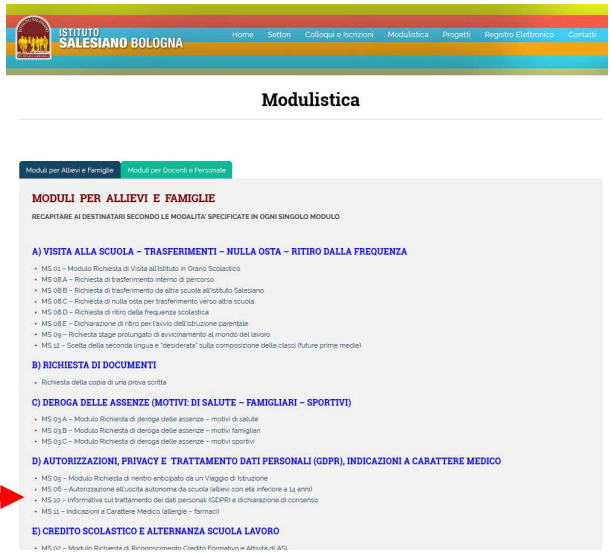

Cordialmente,
don Giovanni Sala

don Giovanni Sala

ISTITUTO SALESIANO "B.V.S.I." SCUOLE SECONDARIE PARITARIE - BOLOGNA - PRESIDENZA

ISTITUTO SALESIANO
«Beata Vergine di San Luca»
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – *www.salesianibologna.net*
presidesup.bolognabv@salesiani.it
Il Preside

CP 05 del 02-09-2021 - Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze
Comunicazione della Presidenza n° 05
Bologna, 2 Settembre 2021

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi

Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze

Cari Docenti,

Gentili Famiglie,

a fronte delle richieste di chiarimento da parte di alcuni genitori, vengono qui riassunte alcune indicazioni fondamentali in merito alla presentazione di certificati medici (o di altro tipo) per ottenere la **deroga sul numero di assenze consentito** al fine di conseguire la **validità dell'anno scolastico** e il riconoscimento del Criterio di **Credito Formativo** relativo alla frequenza assidua (solo allievi del Triennio)

Principi generali: peso delle assenze sulla validità dell'anno scolastico e sull'attribuzione del credito

a) L'Art. 14/7 DPR 122/09 stabilisce che "*per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato*":
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 25% del monte ore totale, comporta la non ammissione allo scrutinio finale e il dovere di ripetere l'anno

   L'assiduità della frequenza è inoltre un importante indicatore che contribuisce al **giudizio sul comportamento**.

b) L'Art. I.B del vigente Documento sulla Valutazione indica, per gli allievi del triennio della scuola superiore, come criterio di Credito Scolastico e Formativo la frequenza assidua: numero di ore di assenza dalle lezioni ≤ 10% del monte ore totale
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 10% del monte ore totale, comporta la perdita di uno dei criteri necessari per l'attribuzione della fascia massima di Credito Scolastico Formativo

c) La legge prevede "*motivate deroghe in casi eccezionali*" al fine di escludere le assenze dal computo della frequenza effettiva:
   - assenze per motivi di salute oppure per gravi e documentati motivi di famiglia;
   - partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I

   Tali deroghe vanno richieste consegnando in Segreteria l'opportuna documentazione e vengono concesse esclusivamente a giudizio del Consiglio di Classe

Validità dei Certificati Medici, o attestanti gravi motivi di famiglia o attestanti attività agonistiche riconosciute dal C.O.N.I.

In Particolare, per quel che riguarda i Certificati Medici, vale quanto previsto dalla normativa:

a) Per la **riammissione in classe**, non è più necessario il certificato medico (è sufficiente la giustificazione da parte della famiglia), anche qualora l'assenza si prolunghi per più di 5 giorni.

   Fanno eccezioni esclusivamente le **disposizioni di quarantena/isolamento** del Dipartimento di Prevenzione.

b) Qualora le assenze raggiungano una quota significativa (superiore al 10%), per la **deroga sul numero di assenze** al fine di non avere un giudizio di comportamento negativo, non compromettere la validità dell'anno scolastico (o l'attribuzione del credito nel caso del Triennio della scuola superiore) è necessario presentare il **certificato medico idoneo**: il medico è infatti la figura professionale prevista per la produzione del certificato, in assenza del quale la scuola non può procedere alla deroga delle assenze. Quindi:
   - certificati medici dove è attestato **esclusivamente lo stato di buona salute** in vista della ripresa delle lezioni e non vi è una esplicita attribuzione delle assenze a ragioni di salute, non son di norma ritenute valide al fine delle deroghe sul numero di assenze; in questo caso le assenze partecipano al conteggio delle "*assenze effettive*" e non vengono scalate dal computo finale.
   - I certificati che indicano il periodo di assenza **riconducendo tali assenze a motivi di salute**, sono di norma accolti ai fini del conteggio delle "*assenze giustificate*" e perciò vengono scalati dal conteggio finale.

c) Naturalmente il medico 'di base' non ha alcun dovere in merito all'indicazione della diagnosi e delle reali motivazioni dell'assenza: si tratta di dati sensibili tutelati dalla legge sulla privacy.
Tuttavia è necessario che il certificato, per essere valido, riporti una delle seguenti diciture (o similari):

- *l'allievo/a XX YY è stato assente dalle lezioni per ragioni riconducibili a motivi di salute; essendo esente da pericoli di contagio, può riprendere la regolare frequenza scolastica;*
- *l'allievo/a XX YY non presenta pericoli di contagio derivanti dalla malattia di cui è stato/a affetto/a della quale è clinicamente guarito, pertanto può riprendere la normale occupazione scolastica;*

d) Affinché venga riconosciuta la deroga, sono previste le seguenti condizioni necessarie:

- il **periodo di assenza** (inizio e fine, oppure elenco dei giorni di assenza) deve essere esplicitamente indicato nel certificato: *assente dal giorno XX al giorno YY*, oppure: *assente nei giorni XX YY ZZ*
- l'assenza deve avere una **durata continuativa di almeno 3 giorni scolastici** (sono esclusi dal conteggio i giorni festivi, per cui una assenza al sabato e al lunedì non basta per attuare la deroga);
- le certificazioni mediche di assenza devono essere presentate (inviate via mail) in Segreteria **entro 7 giorni scolastici** a partire dal rientro in classe (si escludono i festivi);
- le assenze non devono impedire la valutazione dell'allievo, secondo quanto previsto dalla normativa ministeriale.

Alle medesime condizioni devono conformarsi (al fine di essere validi) i certificati che attestano assenze per gravi e documentati motivi di famiglia oppure per la partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Certificati di assenza per periodi **inferiori a 3 giorni scolastici** oppure consegnati in Segreteria **dopo 7 giorni scolastici dalla riammissione in classe**, non verranno accolti in Segreteria in quanto non idonei ed ininfluenti ai fini della deroga sul numero di assenze.

In ogni caso, le famiglie tengano presente che per un medico la firma di un certificato secondo le caratteristiche richieste dalla scuola rappresenta una responsabilità grave che può avere anche delle conseguenze giuridiche: è perciò diritto del medico emettere il certificato solo se è certo che l'assenza sia riconducibile a motivi di salute.

e) Laddove si ravvisa un ricovero ospedaliero o una patologia tale da implicare periodi prolungati di assenza e la conseguente compromissione della regolare frequenza alle lezioni, è possibile far detrarre queste assenze dal computo finale, presentando copia del **Certificato di Ricovero Ospedaliero** oppure un **certificato emesso o vidimato dall'ASL (o da un Centro Accreditato)**.

f) Qualora le assenze **superino il 25%** e si ravvisi la non ammissione allo scrutinio finale, la semplice certificazione del proprio medico 'di base' in assenza del Certificato di Ricovero Ospedaliero o della Vidimazione da parte dell'ASL (o di un centro accreditato), non basta di per sé a giustificare le assenze: il Consiglio di Classe potrebbe perciò – in forma insindacabile - deliberare di non tenere conto di tale certificato nel computo dei giorni effettivi di frequenza scolastica, non applicare la deroga e quindi conteggiare tali assenze nel computo finale. Sarà premura della famiglia produrre gli eventuali certificati del medico specialista, dell'ospedale o dell'ASL, che il Consiglio avrà facoltà di richiedere.

Al fine di agevolare la scrittura dei certificati di deroga, sul sito della scuola (http://www.salesianibologna.net) nella voce di menù dedicata alla **MODULISTICA** è disponibile un modulo precompilato:

- MS 03.A – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi di salute
- MS 03.B – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi famigliari
- MS 03.C – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi sportivi

che va completato e poi riconsegnato in Segreteria secondo i termini appena indicati

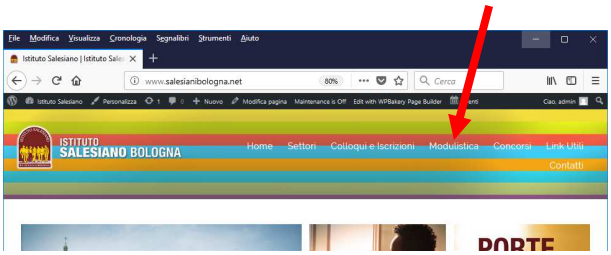

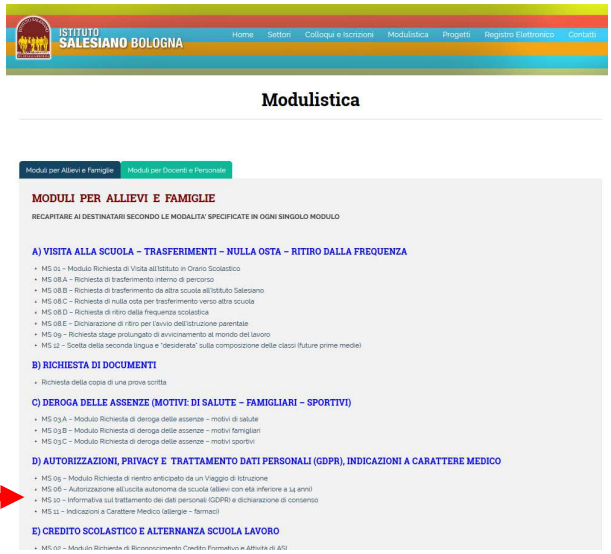

Cordialmente,
don Giovanni Sala

don Giovanni Sala

ISTITUTO SALESIANO "B.V.S.I." SCUOLE SECONDARIE PARITARIE - BOLOGNA - PRESIDENZA

ISTITUTO SALESIANO
«Beata Vergine di San Luca»
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – *www.salesianibologna.net*
presidesup.bolognabv@salesiani.it
Il Preside

CP 05 del 02-09-2021 - Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze
Comunicazione della Presidenza n° 05
Bologna, 2 Settembre 2021

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi

Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze

Cari Docenti,

Gentili Famiglie,

a fronte delle richieste di chiarimento da parte di alcuni genitori, vengono qui riassunte alcune indicazioni fondamentali in merito alla presentazione di certificati medici (o di altro tipo) per ottenere la **deroga sul numero di assenze consentito** al fine di conseguire la **validità dell'anno scolastico** e il riconoscimento del Criterio di **Credito Formativo** relativo alla frequenza assidua (solo allievi del Triennio)

Principi generali: peso delle assenze sulla validità dell'anno scolastico e sull'attribuzione del credito

a) L'Art. 14/7 DPR 122/09 stabilisce che "*per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato*":
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 25% del monte ore totale, comporta la non ammissione allo scrutinio finale e il dovere di ripetere l'anno

   L'assiduità della frequenza è inoltre un importante indicatore che contribuisce al **giudizio sul comportamento**.

b) L'Art. I.B del vigente Documento sulla Valutazione indica, per gli allievi del triennio della scuola superiore, come criterio di Credito Scolastico e Formativo la frequenza assidua: numero di ore di assenza dalle lezioni ≤ 10% del monte ore totale
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 10% del monte ore totale, comporta la perdita di uno dei criteri necessari per l'attribuzione della fascia massima di Credito Scolastico Formativo

c) La legge prevede "*motivate deroghe in casi eccezionali*" al fine di escludere le assenze dal computo della frequenza effettiva:
   - assenze per motivi di salute oppure per gravi e documentati motivi di famiglia;
   - partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I

   Tali deroghe vanno richieste consegnando in Segreteria l'opportuna documentazione e vengono concesse esclusivamente a giudizio del Consiglio di Classe

Validità dei Certificati Medici, o attestanti gravi motivi di famiglia o attestanti attività agonistiche riconosciute dal C.O.N.I.

In Particolare, per quel che riguarda i Certificati Medici, vale quanto previsto dalla normativa:

a) Per la **riammissione in classe**, non è più necessario il certificato medico (è sufficiente la giustificazione da parte della famiglia), anche qualora l'assenza si prolunghi per più di 5 giorni.

   Fanno eccezioni esclusivamente le **disposizioni di quarantena/isolamento** del Dipartimento di Prevenzione.

b) Qualora le assenze raggiungano una quota significativa (superiore al 10%), per la **deroga sul numero di assenze** al fine di non avere un giudizio di comportamento negativo, non compromettere la validità dell'anno scolastico (o l'attribuzione del credito nel caso del Triennio della scuola superiore) è necessario presentare il **certificato medico idoneo**: il medico è infatti la figura professionale prevista per la produzione del certificato, in assenza del quale la scuola non può procedere alla deroga delle assenze. Quindi:
   - certificati medici dove è attestato **esclusivamente lo stato di buona salute** in vista della ripresa delle lezioni e non vi è una esplicita attribuzione delle assenze a ragioni di salute, non son di norma ritenute valide al fine delle deroghe sul numero di assenze; in questo caso le assenze partecipano al conteggio delle "*assenze effettive*" e non vengono scalate dal computo finale.
   - I certificati che indicano il periodo di assenza **riconducendo tali assenze a motivi di salute**, sono di norma accolti ai fini del conteggio delle "*assenze giustificate*" e perciò vengono scalati dal conteggio finale.

c) Naturalmente il medico 'di base' non ha alcun dovere in merito all'indicazione della diagnosi e delle reali motivazioni dell'assenza: si tratta di dati sensibili tutelati dalla legge sulla privacy.
Tuttavia è necessario che il certificato, per essere valido, riporti una delle seguenti diciture (o similari):

- *l'allievo/a XX YY è stato assente dalle lezioni per ragioni riconducibili a motivi di salute; essendo esente da pericoli di contagio, può riprendere la regolare frequenza scolastica;*
- *l'allievo/a XX YY non presenta pericoli di contagio derivanti dalla malattia di cui è stato/a affetto/a della quale è clinicamente guarito, pertanto può riprendere la normale occupazione scolastica;*

d) Affinché venga riconosciuta la deroga, sono previste le seguenti condizioni necessarie:

- il **periodo di assenza** (inizio e fine, oppure elenco dei giorni di assenza) deve essere esplicitamente indicato nel certificato: *assente dal giorno XX al giorno YY*, oppure: *assente nei giorni XX YY ZZ*
- l'assenza deve avere una **durata continuativa di almeno 3 giorni scolastici** (sono esclusi dal conteggio i giorni festivi, per cui una assenza al sabato e al lunedì non basta per attuare la deroga);
- le certificazioni mediche di assenza devono essere presentate (inviate via mail) in Segreteria **entro 7 giorni scolastici** a partire dal rientro in classe (si escludono i festivi);
- le assenze non devono impedire la valutazione dell'allievo, secondo quanto previsto dalla normativa ministeriale.

Alle medesime condizioni devono conformarsi (al fine di essere validi) i certificati che attestano assenze per gravi e documentati motivi di famiglia oppure per la partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Certificati di assenza per periodi **inferiori a 3 giorni scolastici** oppure consegnati in Segreteria **dopo 7 giorni scolastici dalla riammissione in classe**, non verranno accolti in Segreteria in quanto non idonei ed ininfluenti ai fini della deroga sul numero di assenze.

In ogni caso, le famiglie tengano presente che per un medico la firma di un certificato secondo le caratteristiche richieste dalla scuola rappresenta una responsabilità grave che può avere anche delle conseguenze giuridiche: è perciò diritto del medico emettere il certificato solo se è certo che l'assenza sia riconducibile a motivi di salute.

e) Laddove si ravvisa un ricovero ospedaliero o una patologia tale da implicare periodi prolungati di assenza e la conseguente compromissione della regolare frequenza alle lezioni, è possibile far detrarre queste assenze dal computo finale, presentando copia del **Certificato di Ricovero Ospedaliero** oppure un **certificato emesso o vidimato dall'ASL (o da un Centro Accreditato)**.

f) Qualora le assenze **superino il 25%** e si ravvisi la non ammissione allo scrutinio finale, la semplice certificazione del proprio medico 'di base' in assenza del Certificato di Ricovero Ospedaliero o della Vidimazione da parte dell'ASL (o di un centro accreditato), non basta di per sé a giustificare le assenze: il Consiglio di Classe potrebbe perciò – in forma insindacabile - deliberare di non tenere conto di tale certificato nel computo dei giorni effettivi di frequenza scolastica, non applicare la deroga e quindi conteggiare tali assenze nel computo finale. Sarà premura della famiglia produrre gli eventuali certificati del medico specialista, dell'ospedale o dell'ASL, che il Consiglio avrà facoltà di richiedere.

Al fine di agevolare la scrittura dei certificati di deroga, sul sito della scuola (http://www.salesianibologna.net) nella voce di menù dedicata alla **MODULISTICA** è disponibile un modulo precompilato:

- MS 03.A – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi di salute
- MS 03.B – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi famigliari
- MS 03.C – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi sportivi

che va completato e poi riconsegnato in Segreteria secondo i termini appena indicati

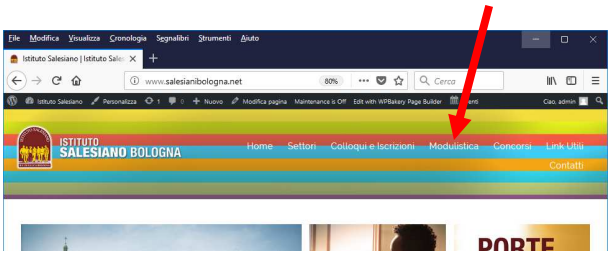

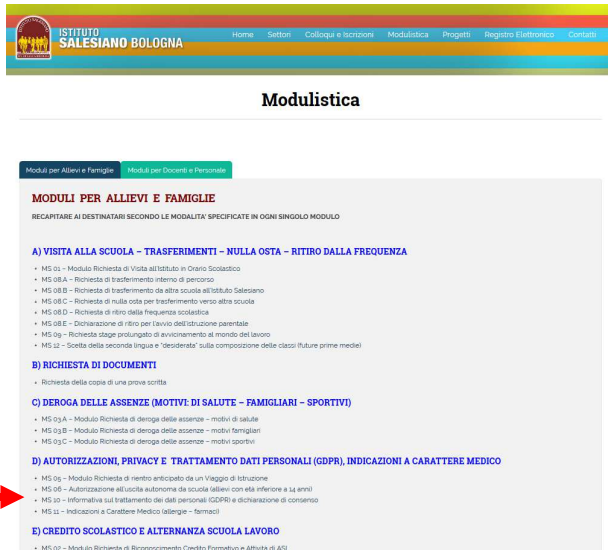

Cordialmente,
don Giovanni Sala

don Giovanni Sala

ISTITUTO SALESIANO "B.V.S.I." SCUOLE SECONDARIE PARITARIE - BOLOGNA - PRESIDENZA

ISTITUTO SALESIANO
«Beata Vergine di San Luca»
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – *www.salesianibologna.net*
presidesup.bolognabv@salesiani.it
Il Preside

CP 05 del 02-09-2021 - Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze
Comunicazione della Presidenza n° 05
Bologna, 2 Settembre 2021

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi

Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze

Cari Docenti,

Gentili Famiglie,

a fronte delle richieste di chiarimento da parte di alcuni genitori, vengono qui riassunte alcune indicazioni fondamentali in merito alla presentazione di certificati medici (o di altro tipo) per ottenere la **deroga sul numero di assenze consentito** al fine di conseguire la **validità dell'anno scolastico** e il riconoscimento del Criterio di **Credito Formativo** relativo alla frequenza assidua (solo allievi del Triennio)

Principi generali: peso delle assenze sulla validità dell'anno scolastico e sull'attribuzione del credito

a) L'Art. 14/7 DPR 122/09 stabilisce che "*per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato*":
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 25% del monte ore totale, comporta la non ammissione allo scrutinio finale e il dovere di ripetere l'anno

   L'assiduità della frequenza è inoltre un importante indicatore che contribuisce al **giudizio sul comportamento**.

b) L'Art. I.B del vigente Documento sulla Valutazione indica, per gli allievi del triennio della scuola superiore, come criterio di Credito Scolastico e Formativo la frequenza assidua: numero di ore di assenza dalle lezioni ≤ 10% del monte ore totale
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 10% del monte ore totale, comporta la perdita di uno dei criteri necessari per l'attribuzione della fascia massima di Credito Scolastico Formativo

c) La legge prevede "*motivate deroghe in casi eccezionali*" al fine di escludere le assenze dal computo della frequenza effettiva:
   - assenze per motivi di salute oppure per gravi e documentati motivi di famiglia;
   - partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I

   Tali deroghe vanno richieste consegnando in Segreteria l'opportuna documentazione e vengono concesse esclusivamente a giudizio del Consiglio di Classe

Validità dei Certificati Medici, o attestanti gravi motivi di famiglia o attestanti attività agonistiche riconosciute dal C.O.N.I.

In Particolare, per quel che riguarda i Certificati Medici, vale quanto previsto dalla normativa:

a) Per la **riammissione in classe**, non è più necessario il certificato medico (è sufficiente la giustificazione da parte della famiglia), anche qualora l'assenza si prolunghi per più di 5 giorni.

   Fanno eccezioni esclusivamente le **disposizioni di quarantena/isolamento** del Dipartimento di Prevenzione.

b) Qualora le assenze raggiungano una quota significativa (superiore al 10%), per la **deroga sul numero di assenze** al fine di non avere un giudizio di comportamento negativo, non compromettere la validità dell'anno scolastico (o l'attribuzione del credito nel caso del Triennio della scuola superiore) è necessario presentare il **certificato medico idoneo**: il medico è infatti la figura professionale prevista per la produzione del certificato, in assenza del quale la scuola non può procedere alla deroga delle assenze. Quindi:
   - certificati medici dove è attestato **esclusivamente lo stato di buona salute** in vista della ripresa delle lezioni e non vi è una esplicita attribuzione delle assenze a ragioni di salute, non son di norma ritenute valide al fine delle deroghe sul numero di assenze; in questo caso le assenze partecipano al conteggio delle "*assenze effettive*" e non vengono scalate dal computo finale.
   - I certificati che indicano il periodo di assenza **riconducendo tali assenze a motivi di salute**, sono di norma accolti ai fini del conteggio delle "*assenze giustificate*" e perciò vengono scalati dal conteggio finale.

c) Naturalmente il medico 'di base' non ha alcun dovere in merito all'indicazione della diagnosi e delle reali motivazioni dell'assenza: si tratta di dati sensibili tutelati dalla legge sulla privacy.
Tuttavia è necessario che il certificato, per essere valido, riporti una delle seguenti diciture (o similari):

- *l'allievo/a XX YY è stato assente dalle lezioni per ragioni riconducibili a motivi di salute; essendo esente da pericoli di contagio, può riprendere la regolare frequenza scolastica;*
- *l'allievo/a XX YY non presenta pericoli di contagio derivanti dalla malattia di cui è stato/a affetto/a della quale è clinicamente guarito, pertanto può riprendere la normale occupazione scolastica;*

d) Affinché venga riconosciuta la deroga, sono previste le seguenti condizioni necessarie:

- il **periodo di assenza** (inizio e fine, oppure elenco dei giorni di assenza) deve essere esplicitamente indicato nel certificato: *assente dal giorno XX al giorno YY*, oppure: *assente nei giorni XX YY ZZ*
- l'assenza deve avere una **durata continuativa di almeno 3 giorni scolastici** (sono esclusi dal conteggio i giorni festivi, per cui una assenza al sabato e al lunedì non basta per attuare la deroga);
- le certificazioni mediche di assenza devono essere presentate (inviate via mail) in Segreteria **entro 7 giorni scolastici** a partire dal rientro in classe (si escludono i festivi);
- le assenze non devono impedire la valutazione dell'allievo, secondo quanto previsto dalla normativa ministeriale.

Alle medesime condizioni devono conformarsi (al fine di essere validi) i certificati che attestano assenze per gravi e documentati motivi di famiglia oppure per la partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Certificati di assenza per periodi **inferiori a 3 giorni scolastici** oppure consegnati in Segreteria **dopo 7 giorni scolastici dalla riammissione in classe**, non verranno accolti in Segreteria in quanto non idonei ed ininfluenti ai fini della deroga sul numero di assenze.

In ogni caso, le famiglie tengano presente che per un medico la firma di un certificato secondo le caratteristiche richieste dalla scuola rappresenta una responsabilità grave che può avere anche delle conseguenze giuridiche: è perciò diritto del medico emettere il certificato solo se è certo che l'assenza sia riconducibile a motivi di salute.

e) Laddove si ravvisa un ricovero ospedaliero o una patologia tale da implicare periodi prolungati di assenza e la conseguente compromissione della regolare frequenza alle lezioni, è possibile far detrarre queste assenze dal computo finale, presentando copia del **Certificato di Ricovero Ospedaliero** oppure un **certificato emesso o vidimato dall'ASL (o da un Centro Accreditato)**.

f) Qualora le assenze **superino il 25%** e si ravvisi la non ammissione allo scrutinio finale, la semplice certificazione del proprio medico 'di base' in assenza del Certificato di Ricovero Ospedaliero o della Vidimazione da parte dell'ASL (o di un centro accreditato), non basta di per sé a giustificare le assenze: il Consiglio di Classe potrebbe perciò – in forma insindacabile - deliberare di non tenere conto di tale certificato nel computo dei giorni effettivi di frequenza scolastica, non applicare la deroga e quindi conteggiare tali assenze nel computo finale. Sarà premura della famiglia produrre gli eventuali certificati del medico specialista, dell'ospedale o dell'ASL, che il Consiglio avrà facoltà di richiedere.

Al fine di agevolare la scrittura dei certificati di deroga, sul sito della scuola (http://www.salesianibologna.net) nella voce di menù dedicata alla **MODULISTICA** è disponibile un modulo precompilato:

- MS 03.A – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi di salute
- MS 03.B – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi famigliari
- MS 03.C – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi sportivi

che va completato e poi riconsegnato in Segreteria secondo i termini appena indicati

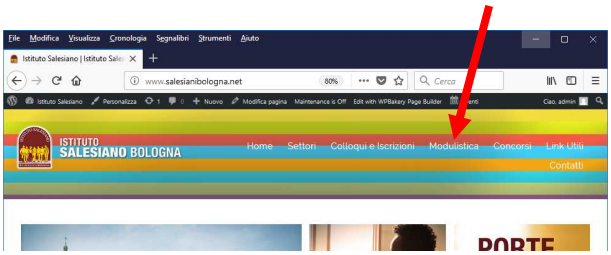

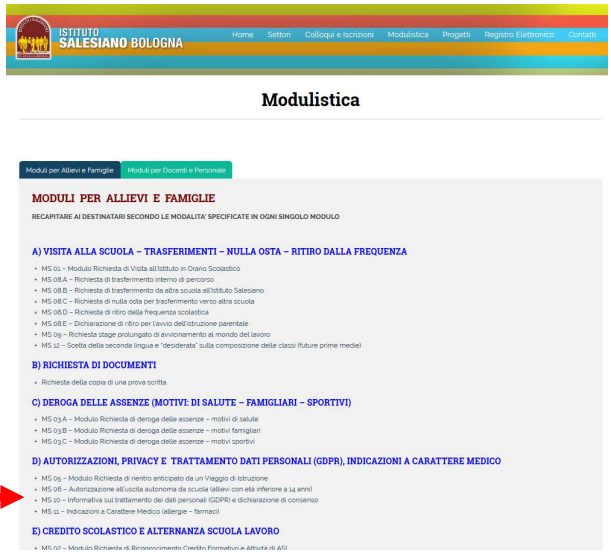

Cordialmente,
don Giovanni Sala

don Giovanni Sala

ISTITUTO SALESIANO "B.V.S.I." SCUOLE SECONDARIE PARITARIE - BOLOGNA - PRESIDENZA

ISTITUTO SALESIANO
«Beata Vergine di San Luca»
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – *www.salesianibologna.net*
presidesup.bolognabv@salesiani.it
Il Preside

CP 05 del 02-09-2021 - Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze
Comunicazione della Presidenza n° 05
Bologna, 2 Settembre 2021

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi

Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze

Cari Docenti,

Gentili Famiglie,

a fronte delle richieste di chiarimento da parte di alcuni genitori, vengono qui riassunte alcune indicazioni fondamentali in merito alla presentazione di certificati medici (o di altro tipo) per ottenere la **deroga sul numero di assenze consentito** al fine di conseguire la **validità dell'anno scolastico** e il riconoscimento del Criterio di **Credito Formativo** relativo alla frequenza assidua (solo allievi del Triennio)

Principi generali: peso delle assenze sulla validità dell'anno scolastico e sull'attribuzione del credito

a) L'Art. 14/7 DPR 122/09 stabilisce che "*per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato*":
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 25% del monte ore totale, comporta la non ammissione allo scrutinio finale e il dovere di ripetere l'anno

   L'assiduità della frequenza è inoltre un importante indicatore che contribuisce al **giudizio sul comportamento**.

b) L'Art. I.B del vigente Documento sulla Valutazione indica, per gli allievi del triennio della scuola superiore, come criterio di Credito Scolastico e Formativo la frequenza assidua: numero di ore di assenza dalle lezioni ≤ 10% del monte ore totale
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 10% del monte ore totale, comporta la perdita di uno dei criteri necessari per l'attribuzione della fascia massima di Credito Scolastico Formativo

c) La legge prevede "*motivate deroghe in casi eccezionali*" al fine di escludere le assenze dal computo della frequenza effettiva:
   - assenze per motivi di salute oppure per gravi e documentati motivi di famiglia;
   - partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I

   Tali deroghe vanno richieste consegnando in Segreteria l'opportuna documentazione e vengono concesse esclusivamente a giudizio del Consiglio di Classe

Validità dei Certificati Medici, o attestanti gravi motivi di famiglia o attestanti attività agonistiche riconosciute dal C.O.N.I.

In Particolare, per quel che riguarda i Certificati Medici, vale quanto previsto dalla normativa:

a) Per la **riammissione in classe**, non è più necessario il certificato medico (è sufficiente la giustificazione da parte della famiglia), anche qualora l'assenza si prolunghi per più di 5 giorni.

   Fanno eccezioni esclusivamente le **disposizioni di quarantena/isolamento** del Dipartimento di Prevenzione.

b) Qualora le assenze raggiungano una quota significativa (superiore al 10%), per la **deroga sul numero di assenze** al fine di non avere un giudizio di comportamento negativo, non compromettere la validità dell'anno scolastico (o l'attribuzione del credito nel caso del Triennio della scuola superiore) è necessario presentare il **certificato medico idoneo**: il medico è infatti la figura professionale prevista per la produzione del certificato, in assenza del quale la scuola non può procedere alla deroga delle assenze. Quindi:
   - certificati medici dove è attestato **esclusivamente lo stato di buona salute** in vista della ripresa delle lezioni e non vi è una esplicita attribuzione delle assenze a ragioni di salute, non son di norma ritenute valide al fine delle deroghe sul numero di assenze; in questo caso le assenze partecipano al conteggio delle "*assenze effettive*" e non vengono scalate dal computo finale.
   - I certificati che indicano il periodo di assenza **riconducendo tali assenze a motivi di salute**, sono di norma accolti ai fini del conteggio delle "*assenze giustificate*" e perciò vengono scalati dal conteggio finale.

c) Naturalmente il medico 'di base' non ha alcun dovere in merito all'indicazione della diagnosi e delle reali motivazioni dell'assenza: si tratta di dati sensibili tutelati dalla legge sulla privacy.
Tuttavia è necessario che il certificato, per essere valido, riporti una delle seguenti diciture (o similari):

- *l'allievo/a XX YY è stato assente dalle lezioni per ragioni riconducibili a motivi di salute; essendo esente da pericoli di contagio, può riprendere la regolare frequenza scolastica;*
- *l'allievo/a XX YY non presenta pericoli di contagio derivanti dalla malattia di cui è stato/a affetto/a della quale è clinicamente guarito, pertanto può riprendere la normale occupazione scolastica;*

d) Affinché venga riconosciuta la deroga, sono previste le seguenti condizioni necessarie:

- il **periodo di assenza** (inizio e fine, oppure elenco dei giorni di assenza) deve essere esplicitamente indicato nel certificato: *assente dal giorno XX al giorno YY*, oppure: *assente nei giorni XX YY ZZ*
- l'assenza deve avere una **durata continuativa di almeno 3 giorni scolastici** (sono esclusi dal conteggio i giorni festivi, per cui una assenza al sabato e al lunedì non basta per attuare la deroga);
- le certificazioni mediche di assenza devono essere presentate (inviate via mail) in Segreteria **entro 7 giorni scolastici** a partire dal rientro in classe (si escludono i festivi);
- le assenze non devono impedire la valutazione dell'allievo, secondo quanto previsto dalla normativa ministeriale.

Alle medesime condizioni devono conformarsi (al fine di essere validi) i certificati che attestano assenze per gravi e documentati motivi di famiglia oppure per la partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Certificati di assenza per periodi **inferiori a 3 giorni scolastici** oppure consegnati in Segreteria **dopo 7 giorni scolastici dalla riammissione in classe**, non verranno accolti in Segreteria in quanto non idonei ed ininfluenti ai fini della deroga sul numero di assenze.

In ogni caso, le famiglie tengano presente che per un medico la firma di un certificato secondo le caratteristiche richieste dalla scuola rappresenta una responsabilità grave che può avere anche delle conseguenze giuridiche: è perciò diritto del medico emettere il certificato solo se è certo che l'assenza sia riconducibile a motivi di salute.

e) Laddove si ravvisa un ricovero ospedaliero o una patologia tale da implicare periodi prolungati di assenza e la conseguente compromissione della regolare frequenza alle lezioni, è possibile far detrarre queste assenze dal computo finale, presentando copia del **Certificato di Ricovero Ospedaliero** oppure un **certificato emesso o vidimato dall'ASL (o da un Centro Accreditato)**.

f) Qualora le assenze **superino il 25%** e si ravvisi la non ammissione allo scrutinio finale, la semplice certificazione del proprio medico 'di base' in assenza del Certificato di Ricovero Ospedaliero o della Vidimazione da parte dell'ASL (o di un centro accreditato), non basta di per sé a giustificare le assenze: il Consiglio di Classe potrebbe perciò – in forma insindacabile - deliberare di non tenere conto di tale certificato nel computo dei giorni effettivi di frequenza scolastica, non applicare la deroga e quindi conteggiare tali assenze nel computo finale. Sarà premura della famiglia produrre gli eventuali certificati del medico specialista, dell'ospedale o dell'ASL, che il Consiglio avrà facoltà di richiedere.

Al fine di agevolare la scrittura dei certificati di deroga, sul sito della scuola (http://www.salesianibologna.net) nella voce di menù dedicata alla **MODULISTICA** è disponibile un modulo precompilato:

- MS 03.A – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi di salute
- MS 03.B – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi famigliari
- MS 03.C – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi sportivi

che va completato e poi riconsegnato in Segreteria secondo i termini appena indicati

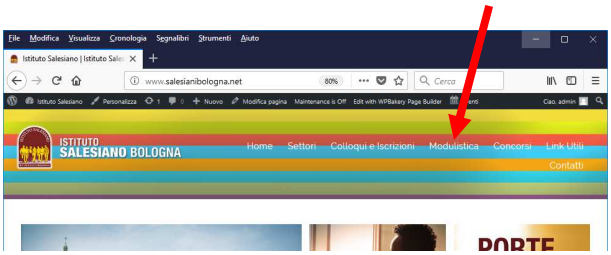

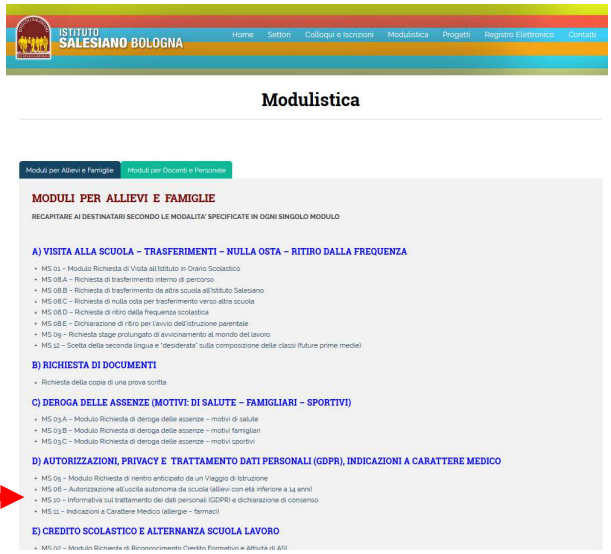

Cordialmente,
don Giovanni Sala

don Giovanni Sala

ISTITUTO SALESIANO "B.V.S.I." SCUOLE SECONDARIE PARITARIE - BOLOGNA - PRESIDENZA

ISTITUTO SALESIANO
«Beata Vergine di San Luca»
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – *www.salesianibologna.net*
presidesup.bolognabv@salesiani.it
Il Preside

CP 05 del 02-09-2021 - Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze
Comunicazione della Presidenza n° 05
Bologna, 2 Settembre 2021

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi

Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze

Cari Docenti,

Gentili Famiglie,

a fronte delle richieste di chiarimento da parte di alcuni genitori, vengono qui riassunte alcune indicazioni fondamentali in merito alla presentazione di certificati medici (o di altro tipo) per ottenere la **deroga sul numero di assenze consentito** al fine di conseguire la **validità dell'anno scolastico** e il riconoscimento del Criterio di **Credito Formativo** relativo alla frequenza assidua (solo allievi del Triennio)

Principi generali: peso delle assenze sulla validità dell'anno scolastico e sull'attribuzione del credito

a) L'Art. 14/7 DPR 122/09 stabilisce che "*per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato*":
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 25% del monte ore totale, comporta la non ammissione allo scrutinio finale e il dovere di ripetere l'anno

   L'assiduità della frequenza è inoltre un importante indicatore che contribuisce al **giudizio sul comportamento**.

b) L'Art. I.B del vigente Documento sulla Valutazione indica, per gli allievi del triennio della scuola superiore, come criterio di Credito Scolastico e Formativo la frequenza assidua: numero di ore di assenza dalle lezioni ≤ 10% del monte ore totale
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 10% del monte ore totale, comporta la perdita di uno dei criteri necessari per l'attribuzione della fascia massima di Credito Scolastico Formativo

c) La legge prevede "*motivate deroghe in casi eccezionali*" al fine di escludere le assenze dal computo della frequenza effettiva:
   - assenze per motivi di salute oppure per gravi e documentati motivi di famiglia;
   - partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I

   Tali deroghe vanno richieste consegnando in Segreteria l'opportuna documentazione e vengono concesse esclusivamente a giudizio del Consiglio di Classe

Validità dei Certificati Medici, o attestanti gravi motivi di famiglia o attestanti attività agonistiche riconosciute dal C.O.N.I.

In Particolare, per quel che riguarda i Certificati Medici, vale quanto previsto dalla normativa:

a) Per la **riammissione in classe**, non è più necessario il certificato medico (è sufficiente la giustificazione da parte della famiglia), anche qualora l'assenza si prolunghi per più di 5 giorni.

   Fanno eccezioni esclusivamente le **disposizioni di quarantena/isolamento** del Dipartimento di Prevenzione.

b) Qualora le assenze raggiungano una quota significativa (superiore al 10%), per la **deroga sul numero di assenze** al fine di non avere un giudizio di comportamento negativo, non compromettere la validità dell'anno scolastico (o l'attribuzione del credito nel caso del Triennio della scuola superiore) è necessario presentare il **certificato medico idoneo**: il medico è infatti la figura professionale prevista per la produzione del certificato, in assenza del quale la scuola non può procedere alla deroga delle assenze. Quindi:
   - certificati medici dove è attestato **esclusivamente lo stato di buona salute** in vista della ripresa delle lezioni e non vi è una esplicita attribuzione delle assenze a ragioni di salute, non son di norma ritenute valide al fine delle deroghe sul numero di assenze; in questo caso le assenze partecipano al conteggio delle "*assenze effettive*" e non vengono scalate dal computo finale.
   - I certificati che indicano il periodo di assenza **riconducendo tali assenze a motivi di salute**, sono di norma accolti ai fini del conteggio delle "*assenze giustificate*" e perciò vengono scalati dal conteggio finale.

c) Naturalmente il medico 'di base' non ha alcun dovere in merito all'indicazione della diagnosi e delle reali motivazioni dell'assenza: si tratta di dati sensibili tutelati dalla legge sulla privacy.
Tuttavia è necessario che il certificato, per essere valido, riporti una delle seguenti diciture (o similari):

- *l'allievo/a XX YY è stato assente dalle lezioni per ragioni riconducibili a motivi di salute; essendo esente da pericoli di contagio, può riprendere la regolare frequenza scolastica;*
- *l'allievo/a XX YY non presenta pericoli di contagio derivanti dalla malattia di cui è stato/a affetto/a della quale è clinicamente guarito, pertanto può riprendere la normale occupazione scolastica;*

d) Affinché venga riconosciuta la deroga, sono previste le seguenti condizioni necessarie:

- il **periodo di assenza** (inizio e fine, oppure elenco dei giorni di assenza) deve essere esplicitamente indicato nel certificato: *assente dal giorno XX al giorno YY*, oppure: *assente nei giorni XX YY ZZ*
- l'assenza deve avere una **durata continuativa di almeno 3 giorni scolastici** (sono esclusi dal conteggio i giorni festivi, per cui una assenza al sabato e al lunedì non basta per attuare la deroga);
- le certificazioni mediche di assenza devono essere presentate (inviate via mail) in Segreteria **entro 7 giorni scolastici** a partire dal rientro in classe (si escludono i festivi);
- le assenze non devono impedire la valutazione dell'allievo, secondo quanto previsto dalla normativa ministeriale.

Alle medesime condizioni devono conformarsi (al fine di essere validi) i certificati che attestano assenze per gravi e documentati motivi di famiglia oppure per la partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Certificati di assenza per periodi **inferiori a 3 giorni scolastici** oppure consegnati in Segreteria **dopo 7 giorni scolastici dalla riammissione in classe**, non verranno accolti in Segreteria in quanto non idonei ed ininfluenti ai fini della deroga sul numero di assenze.

In ogni caso, le famiglie tengano presente che per un medico la firma di un certificato secondo le caratteristiche richieste dalla scuola rappresenta una responsabilità grave che può avere anche delle conseguenze giuridiche: è perciò diritto del medico emettere il certificato solo se è certo che l'assenza sia riconducibile a motivi di salute.

e) Laddove si ravvisa un ricovero ospedaliero o una patologia tale da implicare periodi prolungati di assenza e la conseguente compromissione della regolare frequenza alle lezioni, è possibile far detrarre queste assenze dal computo finale, presentando copia del **Certificato di Ricovero Ospedaliero** oppure un **certificato emesso o vidimato dall'ASL (o da un Centro Accreditato)**.

f) Qualora le assenze **superino il 25%** e si ravvisi la non ammissione allo scrutinio finale, la semplice certificazione del proprio medico 'di base' in assenza del Certificato di Ricovero Ospedaliero o della Vidimazione da parte dell'ASL (o di un centro accreditato), non basta di per sé a giustificare le assenze: il Consiglio di Classe potrebbe perciò – in forma insindacabile - deliberare di non tenere conto di tale certificato nel computo dei giorni effettivi di frequenza scolastica, non applicare la deroga e quindi conteggiare tali assenze nel computo finale. Sarà premura della famiglia produrre gli eventuali certificati del medico specialista, dell'ospedale o dell'ASL, che il Consiglio avrà facoltà di richiedere.

Al fine di agevolare la scrittura dei certificati di deroga, sul sito della scuola (http://www.salesianibologna.net) nella voce di menù dedicata alla **MODULISTICA** è disponibile un modulo precompilato:

- MS 03.A – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi di salute
- MS 03.B – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi famigliari
- MS 03.C – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi sportivi

che va completato e poi riconsegnato in Segreteria secondo i termini appena indicati

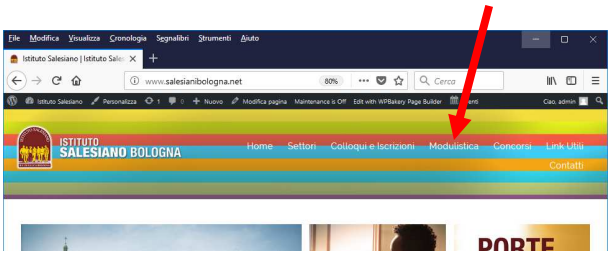

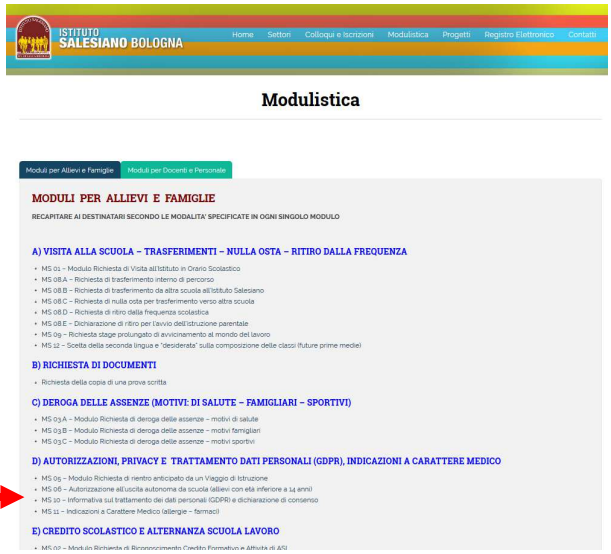

Cordialmente,
don Giovanni Sala

don Giovanni Sala

ISTITUTO SALESIANO "B.V.S.I." SCUOLE SECONDARIE PARITARIE - BOLOGNA - PRESIDENZA

ISTITUTO SALESIANO
«Beata Vergine di San Luca»
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – *www.salesianibologna.net*
presidesup.bolognabv@salesiani.it
Il Preside

CP 05 del 02-09-2021 - Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze
Comunicazione della Presidenza n° 05
Bologna, 2 Settembre 2021

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi

Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze

Cari Docenti,

Gentili Famiglie,

a fronte delle richieste di chiarimento da parte di alcuni genitori, vengono qui riassunte alcune indicazioni fondamentali in merito alla presentazione di certificati medici (o di altro tipo) per ottenere la **deroga sul numero di assenze consentito** al fine di conseguire la **validità dell'anno scolastico** e il riconoscimento del Criterio di **Credito Formativo** relativo alla frequenza assidua (solo allievi del Triennio)

Principi generali: peso delle assenze sulla validità dell'anno scolastico e sull'attribuzione del credito

a) L'Art. 14/7 DPR 122/09 stabilisce che "*per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato*":
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 25% del monte ore totale, comporta la non ammissione allo scrutinio finale e il dovere di ripetere l'anno

   L'assiduità della frequenza è inoltre un importante indicatore che contribuisce al **giudizio sul comportamento**.

b) L'Art. I.B del vigente Documento sulla Valutazione indica, per gli allievi del triennio della scuola superiore, come criterio di Credito Scolastico e Formativo la frequenza assidua: numero di ore di assenza dalle lezioni ≤ 10% del monte ore totale
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 10% del monte ore totale, comporta la perdita di uno dei criteri necessari per l'attribuzione della fascia massima di Credito Scolastico Formativo

c) La legge prevede "*motivate deroghe in casi eccezionali*" al fine di escludere le assenze dal computo della frequenza effettiva:
   - assenze per motivi di salute oppure per gravi e documentati motivi di famiglia;
   - partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I

   Tali deroghe vanno richieste consegnando in Segreteria l'opportuna documentazione e vengono concesse esclusivamente a giudizio del Consiglio di Classe

Validità dei Certificati Medici, o attestanti gravi motivi di famiglia o attestanti attività agonistiche riconosciute dal C.O.N.I.

In Particolare, per quel che riguarda i Certificati Medici, vale quanto previsto dalla normativa:

a) Per la **riammissione in classe**, non è più necessario il certificato medico (è sufficiente la giustificazione da parte della famiglia), anche qualora l'assenza si prolunghi per più di 5 giorni.

   Fanno eccezioni esclusivamente le **disposizioni di quarantena/isolamento** del Dipartimento di Prevenzione.

b) Qualora le assenze raggiungano una quota significativa (superiore al 10%), per la **deroga sul numero di assenze** al fine di non avere un giudizio di comportamento negativo, non compromettere la validità dell'anno scolastico (o l'attribuzione del credito nel caso del Triennio della scuola superiore) è necessario presentare il **certificato medico idoneo**: il medico è infatti la figura professionale prevista per la produzione del certificato, in assenza del quale la scuola non può procedere alla deroga delle assenze. Quindi:
   - certificati medici dove è attestato **esclusivamente lo stato di buona salute** in vista della ripresa delle lezioni e non vi è una esplicita attribuzione delle assenze a ragioni di salute, non son di norma ritenute valide al fine delle deroghe sul numero di assenze; in questo caso le assenze partecipano al conteggio delle "*assenze effettive*" e non vengono scalate dal computo finale.
   - I certificati che indicano il periodo di assenza **riconducendo tali assenze a motivi di salute**, sono di norma accolti ai fini del conteggio delle "*assenze giustificate*" e perciò vengono scalati dal conteggio finale.

c) Naturalmente il medico 'di base' non ha alcun dovere in merito all'indicazione della diagnosi e delle reali motivazioni dell'assenza: si tratta di dati sensibili tutelati dalla legge sulla privacy.
Tuttavia è necessario che il certificato, per essere valido, riporti una delle seguenti diciture (o similari):

- *l'allievo/a XX YY è stato assente dalle lezioni per ragioni riconducibili a motivi di salute; essendo esente da pericoli di contagio, può riprendere la regolare frequenza scolastica;*
- *l'allievo/a XX YY non presenta pericoli di contagio derivanti dalla malattia di cui è stato/a affetto/a della quale è clinicamente guarito, pertanto può riprendere la normale occupazione scolastica;*

d) Affinché venga riconosciuta la deroga, sono previste le seguenti condizioni necessarie:

- il **periodo di assenza** (inizio e fine, oppure elenco dei giorni di assenza) deve essere esplicitamente indicato nel certificato: *assente dal giorno XX al giorno YY*, oppure: *assente nei giorni XX YY ZZ*
- l'assenza deve avere una **durata continuativa di almeno 3 giorni scolastici** (sono esclusi dal conteggio i giorni festivi, per cui una assenza al sabato e al lunedì non basta per attuare la deroga);
- le certificazioni mediche di assenza devono essere presentate (inviate via mail) in Segreteria **entro 7 giorni scolastici** a partire dal rientro in classe (si escludono i festivi);
- le assenze non devono impedire la valutazione dell'allievo, secondo quanto previsto dalla normativa ministeriale.

Alle medesime condizioni devono conformarsi (al fine di essere validi) i certificati che attestano assenze per gravi e documentati motivi di famiglia oppure per la partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Certificati di assenza per periodi **inferiori a 3 giorni scolastici** oppure consegnati in Segreteria **dopo 7 giorni scolastici dalla riammissione in classe**, non verranno accolti in Segreteria in quanto non idonei ed ininfluenti ai fini della deroga sul numero di assenze.

In ogni caso, le famiglie tengano presente che per un medico la firma di un certificato secondo le caratteristiche richieste dalla scuola rappresenta una responsabilità grave che può avere anche delle conseguenze giuridiche: è perciò diritto del medico emettere il certificato solo se è certo che l'assenza sia riconducibile a motivi di salute.

e) Laddove si ravvisa un ricovero ospedaliero o una patologia tale da implicare periodi prolungati di assenza e la conseguente compromissione della regolare frequenza alle lezioni, è possibile far detrarre queste assenze dal computo finale, presentando copia del **Certificato di Ricovero Ospedaliero** oppure un **certificato emesso o vidimato dall'ASL (o da un Centro Accreditato)**.

f) Qualora le assenze **superino il 25%** e si ravvisi la non ammissione allo scrutinio finale, la semplice certificazione del proprio medico 'di base' in assenza del Certificato di Ricovero Ospedaliero o della Vidimazione da parte dell'ASL (o di un centro accreditato), non basta di per sé a giustificare le assenze: il Consiglio di Classe potrebbe perciò – in forma insindacabile - deliberare di non tenere conto di tale certificato nel computo dei giorni effettivi di frequenza scolastica, non applicare la deroga e quindi conteggiare tali assenze nel computo finale. Sarà premura della famiglia produrre gli eventuali certificati del medico specialista, dell'ospedale o dell'ASL, che il Consiglio avrà facoltà di richiedere.

Al fine di agevolare la scrittura dei certificati di deroga, sul sito della scuola (http://www.salesianibologna.net) nella voce di menù dedicata alla **MODULISTICA** è disponibile un modulo precompilato:

- MS 03.A – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi di salute
- MS 03.B – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi famigliari
- MS 03.C – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi sportivi

che va completato e poi riconsegnato in Segreteria secondo i termini appena indicati

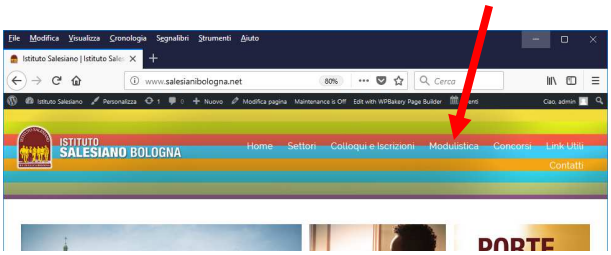

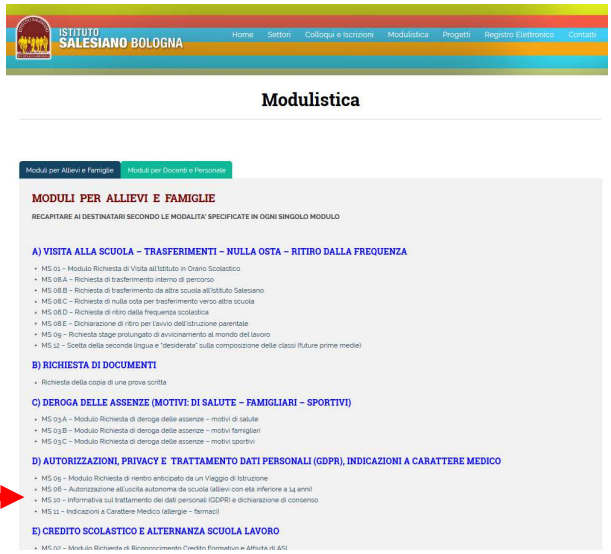

Cordialmente,
don Giovanni Sala

don Giovanni Sala

ISTITUTO SALESIANO "B.V.S.I." SCUOLE SECONDARIE PARITARIE - BOLOGNA - PRESIDENZA

ISTITUTO SALESIANO
«Beata Vergine di San Luca»
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – *www.salesianibologna.net*
presidesup.bolognabv@salesiani.it
Il Preside

CP 05 del 02-09-2021 - Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze
Comunicazione della Presidenza n° 05
Bologna, 2 Settembre 2021

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi

Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze

Cari Docenti,

Gentili Famiglie,

a fronte delle richieste di chiarimento da parte di alcuni genitori, vengono qui riassunte alcune indicazioni fondamentali in merito alla presentazione di certificati medici (o di altro tipo) per ottenere la **deroga sul numero di assenze consentito** al fine di conseguire la **validità dell'anno scolastico** e il riconoscimento del Criterio di **Credito Formativo** relativo alla frequenza assidua (solo allievi del Triennio)

Principi generali: peso delle assenze sulla validità dell'anno scolastico e sull'attribuzione del credito

a) L'Art. 14/7 DPR 122/09 stabilisce che "*per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato*":
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 25% del monte ore totale, comporta la non ammissione allo scrutinio finale e il dovere di ripetere l'anno

   L'assiduità della frequenza è inoltre un importante indicatore che contribuisce al **giudizio sul comportamento**.

b) L'Art. I.B del vigente Documento sulla Valutazione indica, per gli allievi del triennio della scuola superiore, come criterio di Credito Scolastico e Formativo la frequenza assidua: numero di ore di assenza dalle lezioni ≤ 10% del monte ore totale
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 10% del monte ore totale, comporta la perdita di uno dei criteri necessari per l'attribuzione della fascia massima di Credito Scolastico Formativo

c) La legge prevede "*motivate deroghe in casi eccezionali*" al fine di escludere le assenze dal computo della frequenza effettiva:
   - assenze per motivi di salute oppure per gravi e documentati motivi di famiglia;
   - partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I

   Tali deroghe vanno richieste consegnando in Segreteria l'opportuna documentazione e vengono concesse esclusivamente a giudizio del Consiglio di Classe

Validità dei Certificati Medici, o attestanti gravi motivi di famiglia o attestanti attività agonistiche riconosciute dal C.O.N.I.

In Particolare, per quel che riguarda i Certificati Medici, vale quanto previsto dalla normativa:

a) Per la **riammissione in classe**, non è più necessario il certificato medico (è sufficiente la giustificazione da parte della famiglia), anche qualora l'assenza si prolunghi per più di 5 giorni.

   Fanno eccezioni esclusivamente le **disposizioni di quarantena/isolamento** del Dipartimento di Prevenzione.

b) Qualora le assenze raggiungano una quota significativa (superiore al 10%), per la **deroga sul numero di assenze** al fine di non avere un giudizio di comportamento negativo, non compromettere la validità dell'anno scolastico (o l'attribuzione del credito nel caso del Triennio della scuola superiore) è necessario presentare il **certificato medico idoneo**: il medico è infatti la figura professionale prevista per la produzione del certificato, in assenza del quale la scuola non può procedere alla deroga delle assenze. Quindi:
   - certificati medici dove è attestato **esclusivamente lo stato di buona salute** in vista della ripresa delle lezioni e non vi è una esplicita attribuzione delle assenze a ragioni di salute, non son di norma ritenute valide al fine delle deroghe sul numero di assenze; in questo caso le assenze partecipano al conteggio delle "*assenze effettive*" e non vengono scalate dal computo finale.
   - I certificati che indicano il periodo di assenza **riconducendo tali assenze a motivi di salute**, sono di norma accolti ai fini del conteggio delle "*assenze giustificate*" e perciò vengono scalati dal conteggio finale.

c) Naturalmente il medico 'di base' non ha alcun dovere in merito all'indicazione della diagnosi e delle reali motivazioni dell'assenza: si tratta di dati sensibili tutelati dalla legge sulla privacy.
Tuttavia è necessario che il certificato, per essere valido, riporti una delle seguenti diciture (o similari):

- *l'allievo/a XX YY è stato assente dalle lezioni per ragioni riconducibili a motivi di salute; essendo esente da pericoli di contagio, può riprendere la regolare frequenza scolastica;*
- *l'allievo/a XX YY non presenta pericoli di contagio derivanti dalla malattia di cui è stato/a affetto/a della quale è clinicamente guarito, pertanto può riprendere la normale occupazione scolastica;*

d) Affinché venga riconosciuta la deroga, sono previste le seguenti condizioni necessarie:

- il **periodo di assenza** (inizio e fine, oppure elenco dei giorni di assenza) deve essere esplicitamente indicato nel certificato: *assente dal giorno XX al giorno YY*, oppure: *assente nei giorni XX YY ZZ*
- l'assenza deve avere una **durata continuativa di almeno 3 giorni scolastici** (sono esclusi dal conteggio i giorni festivi, per cui una assenza al sabato e al lunedì non basta per attuare la deroga);
- le certificazioni mediche di assenza devono essere presentate (inviate via mail) in Segreteria **entro 7 giorni scolastici** a partire dal rientro in classe (si escludono i festivi);
- le assenze non devono impedire la valutazione dell'allievo, secondo quanto previsto dalla normativa ministeriale.

Alle medesime condizioni devono conformarsi (al fine di essere validi) i certificati che attestano assenze per gravi e documentati motivi di famiglia oppure per la partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Certificati di assenza per periodi **inferiori a 3 giorni scolastici** oppure consegnati in Segreteria **dopo 7 giorni scolastici dalla riammissione in classe**, non verranno accolti in Segreteria in quanto non idonei ed ininfluenti ai fini della deroga sul numero di assenze.

In ogni caso, le famiglie tengano presente che per un medico la firma di un certificato secondo le caratteristiche richieste dalla scuola rappresenta una responsabilità grave che può avere anche delle conseguenze giuridiche: è perciò diritto del medico emettere il certificato solo se è certo che l'assenza sia riconducibile a motivi di salute.

e) Laddove si ravvisa un ricovero ospedaliero o una patologia tale da implicare periodi prolungati di assenza e la conseguente compromissione della regolare frequenza alle lezioni, è possibile far detrarre queste assenze dal computo finale, presentando copia del **Certificato di Ricovero Ospedaliero** oppure un **certificato emesso o vidimato dall'ASL (o da un Centro Accreditato)**.

f) Qualora le assenze **superino il 25%** e si ravvisi la non ammissione allo scrutinio finale, la semplice certificazione del proprio medico 'di base' in assenza del Certificato di Ricovero Ospedaliero o della Vidimazione da parte dell'ASL (o di un centro accreditato), non basta di per sé a giustificare le assenze: il Consiglio di Classe potrebbe perciò – in forma insindacabile - deliberare di non tenere conto di tale certificato nel computo dei giorni effettivi di frequenza scolastica, non applicare la deroga e quindi conteggiare tali assenze nel computo finale. Sarà premura della famiglia produrre gli eventuali certificati del medico specialista, dell'ospedale o dell'ASL, che il Consiglio avrà facoltà di richiedere.

Al fine di agevolare la scrittura dei certificati di deroga, sul sito della scuola (http://www.salesianibologna.net) nella voce di menù dedicata alla **MODULISTICA** è disponibile un modulo precompilato:

- MS 03.A – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi di salute
- MS 03.B – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi famigliari
- MS 03.C – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi sportivi

che va completato e poi riconsegnato in Segreteria secondo i termini appena indicati

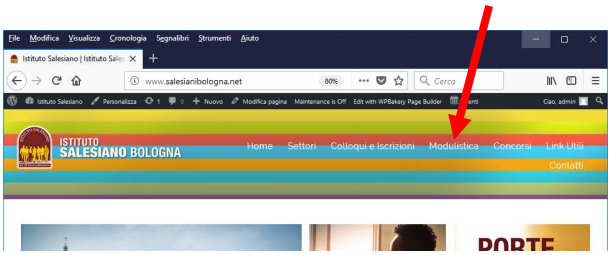

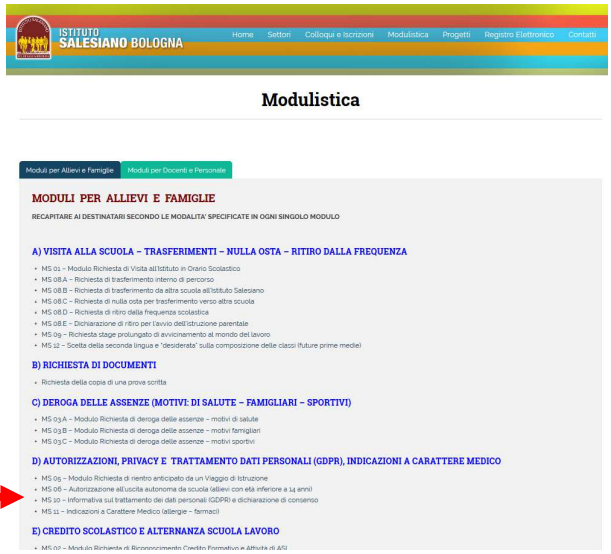

Cordialmente,
don Giovanni Sala

don Giovanni Sala

ISTITUTO SALESIANO "B.V.S.I." SCUOLE SECONDARIE PARITARIE - BOLOGNA - PRESIDENZA

ISTITUTO SALESIANO
«Beata Vergine di San Luca»
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – *www.salesianibologna.net*
presidesup.bolognabv@salesiani.it
Il Preside

CP 05 del 02-09-2021 - Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze
Comunicazione della Presidenza n° 05
Bologna, 2 Settembre 2021

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi

Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze

Cari Docenti,

Gentili Famiglie,

a fronte delle richieste di chiarimento da parte di alcuni genitori, vengono qui riassunte alcune indicazioni fondamentali in merito alla presentazione di certificati medici (o di altro tipo) per ottenere la **deroga sul numero di assenze consentito** al fine di conseguire la **validità dell'anno scolastico** e il riconoscimento del Criterio di **Credito Formativo** relativo alla frequenza assidua (solo allievi del Triennio)

Principi generali: peso delle assenze sulla validità dell'anno scolastico e sull'attribuzione del credito

a) L'Art. 14/7 DPR 122/09 stabilisce che "*per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato*":
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 25% del monte ore totale, comporta la non ammissione allo scrutinio finale e il dovere di ripetere l'anno

   L'assiduità della frequenza è inoltre un importante indicatore che contribuisce al **giudizio sul comportamento**.

b) L'Art. I.B del vigente Documento sulla Valutazione indica, per gli allievi del triennio della scuola superiore, come criterio di Credito Scolastico e Formativo la frequenza assidua: numero di ore di assenza dalle lezioni ≤ 10% del monte ore totale
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 10% del monte ore totale, comporta la perdita di uno dei criteri necessari per l'attribuzione della fascia massima di Credito Scolastico Formativo

c) La legge prevede "*motivate deroghe in casi eccezionali*" al fine di escludere le assenze dal computo della frequenza effettiva:
   - assenze per motivi di salute oppure per gravi e documentati motivi di famiglia;
   - partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I

   Tali deroghe vanno richieste consegnando in Segreteria l'opportuna documentazione e vengono concesse esclusivamente a giudizio del Consiglio di Classe

Validità dei Certificati Medici, o attestanti gravi motivi di famiglia o attestanti attività agonistiche riconosciute dal C.O.N.I.

In Particolare, per quel che riguarda i Certificati Medici, vale quanto previsto dalla normativa:

a) Per la **riammissione in classe**, non è più necessario il certificato medico (è sufficiente la giustificazione da parte della famiglia), anche qualora l'assenza si prolunghi per più di 5 giorni.

   Fanno eccezioni esclusivamente le **disposizioni di quarantena/isolamento** del Dipartimento di Prevenzione.

b) Qualora le assenze raggiungano una quota significativa (superiore al 10%), per la **deroga sul numero di assenze** al fine di non avere un giudizio di comportamento negativo, non compromettere la validità dell'anno scolastico (o l'attribuzione del credito nel caso del Triennio della scuola superiore) è necessario presentare il **certificato medico idoneo**: il medico è infatti la figura professionale prevista per la produzione del certificato, in assenza del quale la scuola non può procedere alla deroga delle assenze. Quindi:
   - certificati medici dove è attestato **esclusivamente lo stato di buona salute** in vista della ripresa delle lezioni e non vi è una esplicita attribuzione delle assenze a ragioni di salute, non son di norma ritenute valide al fine delle deroghe sul numero di assenze; in questo caso le assenze partecipano al conteggio delle "*assenze effettive*" e non vengono scalate dal computo finale.
   - I certificati che indicano il periodo di assenza **riconducendo tali assenze a motivi di salute**, sono di norma accolti ai fini del conteggio delle "*assenze giustificate*" e perciò vengono scalati dal conteggio finale.

c) Naturalmente il medico 'di base' non ha alcun dovere in merito all'indicazione della diagnosi e delle reali motivazioni dell'assenza: si tratta di dati sensibili tutelati dalla legge sulla privacy.
Tuttavia è necessario che il certificato, per essere valido, riporti una delle seguenti diciture (o similari):

- *l'allievo/a XX YY è stato assente dalle lezioni per ragioni riconducibili a motivi di salute; essendo esente da pericoli di contagio, può riprendere la regolare frequenza scolastica;*
- *l'allievo/a XX YY non presenta pericoli di contagio derivanti dalla malattia di cui è stato/a affetto/a della quale è clinicamente guarito, pertanto può riprendere la normale occupazione scolastica;*

d) Affinché venga riconosciuta la deroga, sono previste le seguenti condizioni necessarie:

- il **periodo di assenza** (inizio e fine, oppure elenco dei giorni di assenza) deve essere esplicitamente indicato nel certificato: *assente dal giorno XX al giorno YY*, oppure: *assente nei giorni XX YY ZZ*
- l'assenza deve avere una **durata continuativa di almeno 3 giorni scolastici** (sono esclusi dal conteggio i giorni festivi, per cui una assenza al sabato e al lunedì non basta per attuare la deroga);
- le certificazioni mediche di assenza devono essere presentate (inviate via mail) in Segreteria **entro 7 giorni scolastici** a partire dal rientro in classe (si escludono i festivi);
- le assenze non devono impedire la valutazione dell'allievo, secondo quanto previsto dalla normativa ministeriale.

Alle medesime condizioni devono conformarsi (al fine di essere validi) i certificati che attestano assenze per gravi e documentati motivi di famiglia oppure per la partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Certificati di assenza per periodi **inferiori a 3 giorni scolastici** oppure consegnati in Segreteria **dopo 7 giorni scolastici dalla riammissione in classe**, non verranno accolti in Segreteria in quanto non idonei ed ininfluenti ai fini della deroga sul numero di assenze.

In ogni caso, le famiglie tengano presente che per un medico la firma di un certificato secondo le caratteristiche richieste dalla scuola rappresenta una responsabilità grave che può avere anche delle conseguenze giuridiche: è perciò diritto del medico emettere il certificato solo se è certo che l'assenza sia riconducibile a motivi di salute.

e) Laddove si ravvisa un ricovero ospedaliero o una patologia tale da implicare periodi prolungati di assenza e la conseguente compromissione della regolare frequenza alle lezioni, è possibile far detrarre queste assenze dal computo finale, presentando copia del **Certificato di Ricovero Ospedaliero** oppure un **certificato emesso o vidimato dall'ASL (o da un Centro Accreditato)**.

f) Qualora le assenze **superino il 25%** e si ravvisi la non ammissione allo scrutinio finale, la semplice certificazione del proprio medico 'di base' in assenza del Certificato di Ricovero Ospedaliero o della Vidimazione da parte dell'ASL (o di un centro accreditato), non basta di per sé a giustificare le assenze: il Consiglio di Classe potrebbe perciò – in forma insindacabile - deliberare di non tenere conto di tale certificato nel computo dei giorni effettivi di frequenza scolastica, non applicare la deroga e quindi conteggiare tali assenze nel computo finale. Sarà premura della famiglia produrre gli eventuali certificati del medico specialista, dell'ospedale o dell'ASL, che il Consiglio avrà facoltà di richiedere.

Al fine di agevolare la scrittura dei certificati di deroga, sul sito della scuola (http://www.salesianibologna.net) nella voce di menù dedicata alla **MODULISTICA** è disponibile un modulo precompilato:

- MS 03.A – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi di salute
- MS 03.B – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi famigliari
- MS 03.C – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi sportivi

che va completato e poi riconsegnato in Segreteria secondo i termini appena indicati

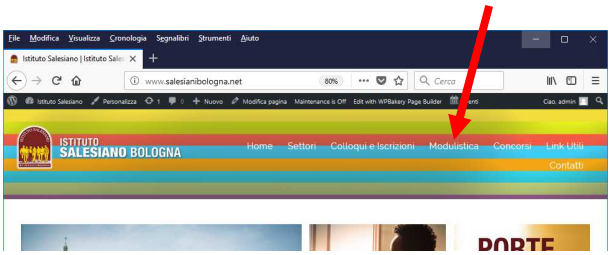

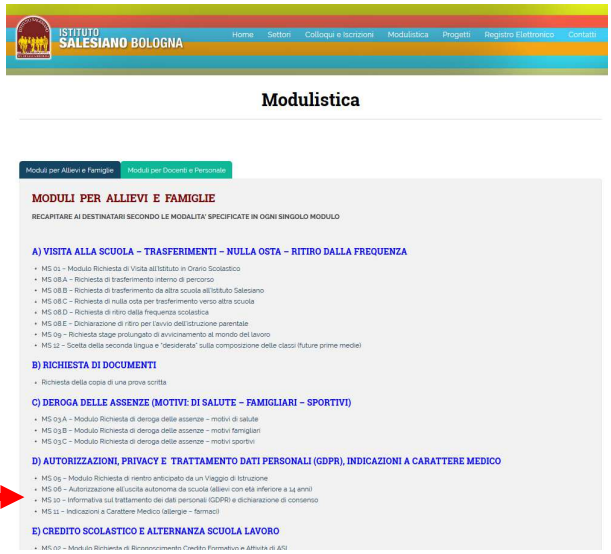

Cordialmente,
don Giovanni Sala

don Giovanni Sala

ISTITUTO SALESIANO "B.V.S.I." SCUOLE SECONDARIE PARITARIE - BOLOGNA - PRESIDENZA

ISTITUTO SALESIANO
«Beata Vergine di San Luca»
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – *www.salesianibologna.net*
presidesup.bolognabv@salesiani.it
Il Preside

CP 05 del 02-09-2021 - Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze
Comunicazione della Presidenza n° 05
Bologna, 2 Settembre 2021

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi

Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze

Cari Docenti,

Gentili Famiglie,

a fronte delle richieste di chiarimento da parte di alcuni genitori, vengono qui riassunte alcune indicazioni fondamentali in merito alla presentazione di certificati medici (o di altro tipo) per ottenere la **deroga sul numero di assenze consentito** al fine di conseguire la **validità dell'anno scolastico** e il riconoscimento del Criterio di **Credito Formativo** relativo alla frequenza assidua (solo allievi del Triennio)

Principi generali: peso delle assenze sulla validità dell'anno scolastico e sull'attribuzione del credito

a) L'Art. 14/7 DPR 122/09 stabilisce che "*per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato*":
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 25% del monte ore totale, comporta la non ammissione allo scrutinio finale e il dovere di ripetere l'anno

   L'assiduità della frequenza è inoltre un importante indicatore che contribuisce al **giudizio sul comportamento**.

b) L'Art. I.B del vigente Documento sulla Valutazione indica, per gli allievi del triennio della scuola superiore, come criterio di Credito Scolastico e Formativo la frequenza assidua: numero di ore di assenza dalle lezioni ≤ 10% del monte ore totale
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 10% del monte ore totale, comporta la perdita di uno dei criteri necessari per l'attribuzione della fascia massima di Credito Scolastico Formativo

c) La legge prevede "*motivate deroghe in casi eccezionali*" al fine di escludere le assenze dal computo della frequenza effettiva:
   - assenze per motivi di salute oppure per gravi e documentati motivi di famiglia;
   - partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I

   Tali deroghe vanno richieste consegnando in Segreteria l'opportuna documentazione e vengono concesse esclusivamente a giudizio del Consiglio di Classe

Validità dei Certificati Medici, o attestanti gravi motivi di famiglia o attestanti attività agonistiche riconosciute dal C.O.N.I.

In Particolare, per quel che riguarda i Certificati Medici, vale quanto previsto dalla normativa:

a) Per la **riammissione in classe**, non è più necessario il certificato medico (è sufficiente la giustificazione da parte della famiglia), anche qualora l'assenza si prolunghi per più di 5 giorni.

   Fanno eccezioni esclusivamente le **disposizioni di quarantena/isolamento** del Dipartimento di Prevenzione.

b) Qualora le assenze raggiungano una quota significativa (superiore al 10%), per la **deroga sul numero di assenze** al fine di non avere un giudizio di comportamento negativo, non compromettere la validità dell'anno scolastico (o l'attribuzione del credito nel caso del Triennio della scuola superiore) è necessario presentare il **certificato medico idoneo**: il medico è infatti la figura professionale prevista per la produzione del certificato, in assenza del quale la scuola non può procedere alla deroga delle assenze. Quindi:
   - certificati medici dove è attestato **esclusivamente lo stato di buona salute** in vista della ripresa delle lezioni e non vi è una esplicita attribuzione delle assenze a ragioni di salute, non son di norma ritenute valide al fine delle deroghe sul numero di assenze; in questo caso le assenze partecipano al conteggio delle "*assenze effettive*" e non vengono scalate dal computo finale.
   - I certificati che indicano il periodo di assenza **riconducendo tali assenze a motivi di salute**, sono di norma accolti ai fini del conteggio delle "*assenze giustificate*" e perciò vengono scalati dal conteggio finale.

c) Naturalmente il medico 'di base' non ha alcun dovere in merito all'indicazione della diagnosi e delle reali motivazioni dell'assenza: si tratta di dati sensibili tutelati dalla legge sulla privacy.
Tuttavia è necessario che il certificato, per essere valido, riporti una delle seguenti diciture (o similari):

- *l'allievo/a XX YY è stato assente dalle lezioni per ragioni riconducibili a motivi di salute; essendo esente da pericoli di contagio, può riprendere la regolare frequenza scolastica;*
- *l'allievo/a XX YY non presenta pericoli di contagio derivanti dalla malattia di cui è stato/a affetto/a della quale è clinicamente guarito, pertanto può riprendere la normale occupazione scolastica;*

d) Affinché venga riconosciuta la deroga, sono previste le seguenti condizioni necessarie:

- il **periodo di assenza** (inizio e fine, oppure elenco dei giorni di assenza) deve essere esplicitamente indicato nel certificato: *assente dal giorno XX al giorno YY*, oppure: *assente nei giorni XX YY ZZ*
- l'assenza deve avere una **durata continuativa di almeno 3 giorni scolastici** (sono esclusi dal conteggio i giorni festivi, per cui una assenza al sabato e al lunedì non basta per attuare la deroga);
- le certificazioni mediche di assenza devono essere presentate (inviate via mail) in Segreteria **entro 7 giorni scolastici** a partire dal rientro in classe (si escludono i festivi);
- le assenze non devono impedire la valutazione dell'allievo, secondo quanto previsto dalla normativa ministeriale.

Alle medesime condizioni devono conformarsi (al fine di essere validi) i certificati che attestano assenze per gravi e documentati motivi di famiglia oppure per la partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Certificati di assenza per periodi **inferiori a 3 giorni scolastici** oppure consegnati in Segreteria **dopo 7 giorni scolastici dalla riammissione in classe**, non verranno accolti in Segreteria in quanto non idonei ed ininfluenti ai fini della deroga sul numero di assenze.

In ogni caso, le famiglie tengano presente che per un medico la firma di un certificato secondo le caratteristiche richieste dalla scuola rappresenta una responsabilità grave che può avere anche delle conseguenze giuridiche: è perciò diritto del medico emettere il certificato solo se è certo che l'assenza sia riconducibile a motivi di salute.

e) Laddove si ravvisa un ricovero ospedaliero o una patologia tale da implicare periodi prolungati di assenza e la conseguente compromissione della regolare frequenza alle lezioni, è possibile far detrarre queste assenze dal computo finale, presentando copia del **Certificato di Ricovero Ospedaliero** oppure un **certificato emesso o vidimato dall'ASL (o da un Centro Accreditato)**.

f) Qualora le assenze **superino il 25%** e si ravvisi la non ammissione allo scrutinio finale, la semplice certificazione del proprio medico 'di base' in assenza del Certificato di Ricovero Ospedaliero o della Vidimazione da parte dell'ASL (o di un centro accreditato), non basta di per sé a giustificare le assenze: il Consiglio di Classe potrebbe perciò – in forma insindacabile - deliberare di non tenere conto di tale certificato nel computo dei giorni effettivi di frequenza scolastica, non applicare la deroga e quindi conteggiare tali assenze nel computo finale. Sarà premura della famiglia produrre gli eventuali certificati del medico specialista, dell'ospedale o dell'ASL, che il Consiglio avrà facoltà di richiedere.

Al fine di agevolare la scrittura dei certificati di deroga, sul sito della scuola (http://www.salesianibologna.net) nella voce di menù dedicata alla **MODULISTICA** è disponibile un modulo precompilato:

- MS 03.A – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi di salute
- MS 03.B – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi famigliari
- MS 03.C – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi sportivi

che va completato e poi riconsegnato in Segreteria secondo i termini appena indicati

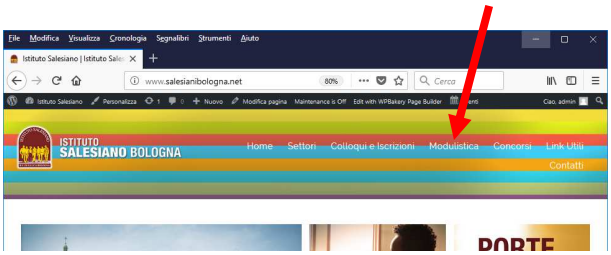

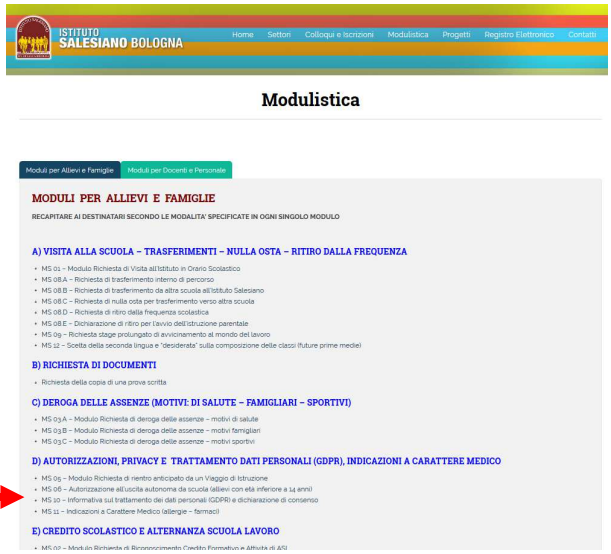

Cordialmente,
don Giovanni Sala

don Giovanni Sala

ISTITUTO SALESIANO "B.V.S.I." SCUOLE SECONDARIE PARITARIE - BOLOGNA - PRESIDENZA

ISTITUTO SALESIANO
«Beata Vergine di San Luca»
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – *www.salesianibologna.net*
presidesup.bolognabv@salesiani.it
Il Preside

CP 05 del 02-09-2021 - Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze
Comunicazione della Presidenza n° 05
Bologna, 2 Settembre 2021

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi

Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze

Cari Docenti,

Gentili Famiglie,

a fronte delle richieste di chiarimento da parte di alcuni genitori, vengono qui riassunte alcune indicazioni fondamentali in merito alla presentazione di certificati medici (o di altro tipo) per ottenere la **deroga sul numero di assenze consentito** al fine di conseguire la **validità dell'anno scolastico** e il riconoscimento del Criterio di **Credito Formativo** relativo alla frequenza assidua (solo allievi del Triennio)

Principi generali: peso delle assenze sulla validità dell'anno scolastico e sull'attribuzione del credito

a) L'Art. 14/7 DPR 122/09 stabilisce che "*per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato*":
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 25% del monte ore totale, comporta la non ammissione allo scrutinio finale e il dovere di ripetere l'anno

   L'assiduità della frequenza è inoltre un importante indicatore che contribuisce al **giudizio sul comportamento**.

b) L'Art. I.B del vigente Documento sulla Valutazione indica, per gli allievi del triennio della scuola superiore, come criterio di Credito Scolastico e Formativo la frequenza assidua: numero di ore di assenza dalle lezioni ≤ 10% del monte ore totale
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 10% del monte ore totale, comporta la perdita di uno dei criteri necessari per l'attribuzione della fascia massima di Credito Scolastico Formativo

c) La legge prevede "*motivate deroghe in casi eccezionali*" al fine di escludere le assenze dal computo della frequenza effettiva:
   - assenze per motivi di salute oppure per gravi e documentati motivi di famiglia;
   - partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I

   Tali deroghe vanno richieste consegnando in Segreteria l'opportuna documentazione e vengono concesse esclusivamente a giudizio del Consiglio di Classe

Validità dei Certificati Medici, o attestanti gravi motivi di famiglia o attestanti attività agonistiche riconosciute dal C.O.N.I.

In Particolare, per quel che riguarda i Certificati Medici, vale quanto previsto dalla normativa:

a) Per la **riammissione in classe**, non è più necessario il certificato medico (è sufficiente la giustificazione da parte della famiglia), anche qualora l'assenza si prolunghi per più di 5 giorni.

   Fanno eccezioni esclusivamente le **disposizioni di quarantena/isolamento** del Dipartimento di Prevenzione.

b) Qualora le assenze raggiungano una quota significativa (superiore al 10%), per la **deroga sul numero di assenze** al fine di non avere un giudizio di comportamento negativo, non compromettere la validità dell'anno scolastico (o l'attribuzione del credito nel caso del Triennio della scuola superiore) è necessario presentare il **certificato medico idoneo**: il medico è infatti la figura professionale prevista per la produzione del certificato, in assenza del quale la scuola non può procedere alla deroga delle assenze. Quindi:
   - certificati medici dove è attestato **esclusivamente lo stato di buona salute** in vista della ripresa delle lezioni e non vi è una esplicita attribuzione delle assenze a ragioni di salute, non son di norma ritenute valide al fine delle deroghe sul numero di assenze; in questo caso le assenze partecipano al conteggio delle "*assenze effettive*" e non vengono scalate dal computo finale.
   - I certificati che indicano il periodo di assenza **riconducendo tali assenze a motivi di salute**, sono di norma accolti ai fini del conteggio delle "*assenze giustificate*" e perciò vengono scalati dal conteggio finale.

c) Naturalmente il medico 'di base' non ha alcun dovere in merito all'indicazione della diagnosi e delle reali motivazioni dell'assenza: si tratta di dati sensibili tutelati dalla legge sulla privacy.
Tuttavia è necessario che il certificato, per essere valido, riporti una delle seguenti diciture (o similari):

- *l'allievo/a XX YY è stato assente dalle lezioni per ragioni riconducibili a motivi di salute; essendo esente da pericoli di contagio, può riprendere la regolare frequenza scolastica;*
- *l'allievo/a XX YY non presenta pericoli di contagio derivanti dalla malattia di cui è stato/a affetto/a della quale è clinicamente guarito, pertanto può riprendere la normale occupazione scolastica;*

d) Affinché venga riconosciuta la deroga, sono previste le seguenti condizioni necessarie:

- il **periodo di assenza** (inizio e fine, oppure elenco dei giorni di assenza) deve essere esplicitamente indicato nel certificato: *assente dal giorno XX al giorno YY*, oppure: *assente nei giorni XX YY ZZ*
- l'assenza deve avere una **durata continuativa di almeno 3 giorni scolastici** (sono esclusi dal conteggio i giorni festivi, per cui una assenza al sabato e al lunedì non basta per attuare la deroga);
- le certificazioni mediche di assenza devono essere presentate (inviate via mail) in Segreteria **entro 7 giorni scolastici** a partire dal rientro in classe (si escludono i festivi);
- le assenze non devono impedire la valutazione dell'allievo, secondo quanto previsto dalla normativa ministeriale.

Alle medesime condizioni devono conformarsi (al fine di essere validi) i certificati che attestano assenze per gravi e documentati motivi di famiglia oppure per la partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Certificati di assenza per periodi **inferiori a 3 giorni scolastici** oppure consegnati in Segreteria **dopo 7 giorni scolastici dalla riammissione in classe**, non verranno accolti in Segreteria in quanto non idonei ed ininfluenti ai fini della deroga sul numero di assenze.

In ogni caso, le famiglie tengano presente che per un medico la firma di un certificato secondo le caratteristiche richieste dalla scuola rappresenta una responsabilità grave che può avere anche delle conseguenze giuridiche: è perciò diritto del medico emettere il certificato solo se è certo che l'assenza sia riconducibile a motivi di salute.

e) Laddove si ravvisa un ricovero ospedaliero o una patologia tale da implicare periodi prolungati di assenza e la conseguente compromissione della regolare frequenza alle lezioni, è possibile far detrarre queste assenze dal computo finale, presentando copia del **Certificato di Ricovero Ospedaliero** oppure un **certificato emesso o vidimato dall'ASL (o da un Centro Accreditato)**.

f) Qualora le assenze **superino il 25%** e si ravvisi la non ammissione allo scrutinio finale, la semplice certificazione del proprio medico 'di base' in assenza del Certificato di Ricovero Ospedaliero o della Vidimazione da parte dell'ASL (o di un centro accreditato), non basta di per sé a giustificare le assenze: il Consiglio di Classe potrebbe perciò – in forma insindacabile - deliberare di non tenere conto di tale certificato nel computo dei giorni effettivi di frequenza scolastica, non applicare la deroga e quindi conteggiare tali assenze nel computo finale. Sarà premura della famiglia produrre gli eventuali certificati del medico specialista, dell'ospedale o dell'ASL, che il Consiglio avrà facoltà di richiedere.

Al fine di agevolare la scrittura dei certificati di deroga, sul sito della scuola (http://www.salesianibologna.net) nella voce di menù dedicata alla **MODULISTICA** è disponibile un modulo precompilato:

- MS 03.A – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi di salute
- MS 03.B – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi famigliari
- MS 03.C – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi sportivi

che va completato e poi riconsegnato in Segreteria secondo i termini appena indicati

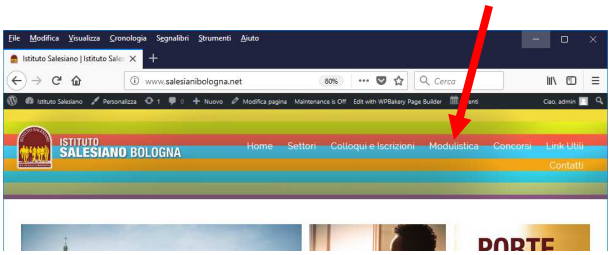

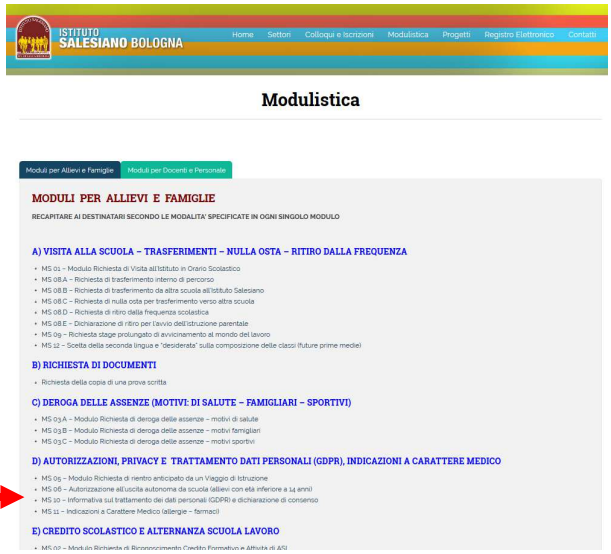

Cordialmente,
don Giovanni Sala

don Giovanni Sala

ISTITUTO SALESIANO "B.V.S.I." SCUOLE SECONDARIE PARITARIE - BOLOGNA - PRESIDENZA

ISTITUTO SALESIANO
«Beata Vergine di San Luca»
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – *www.salesianibologna.net*
presidesup.bolognabv@salesiani.it
Il Preside

CP 05 del 02-09-2021 - Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze
Comunicazione della Presidenza n° 05
Bologna, 2 Settembre 2021

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi

Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze

Cari Docenti,

Gentili Famiglie,

a fronte delle richieste di chiarimento da parte di alcuni genitori, vengono qui riassunte alcune indicazioni fondamentali in merito alla presentazione di certificati medici (o di altro tipo) per ottenere la **deroga sul numero di assenze consentito** al fine di conseguire la **validità dell'anno scolastico** e il riconoscimento del Criterio di **Credito Formativo** relativo alla frequenza assidua (solo allievi del Triennio)

Principi generali: peso delle assenze sulla validità dell'anno scolastico e sull'attribuzione del credito

a) L'Art. 14/7 DPR 122/09 stabilisce che "*per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato*":
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 25% del monte ore totale, comporta la non ammissione allo scrutinio finale e il dovere di ripetere l'anno

   L'assiduità della frequenza è inoltre un importante indicatore che contribuisce al **giudizio sul comportamento**.

b) L'Art. I.B del vigente Documento sulla Valutazione indica, per gli allievi del triennio della scuola superiore, come criterio di Credito Scolastico e Formativo la frequenza assidua: numero di ore di assenza dalle lezioni ≤ 10% del monte ore totale
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 10% del monte ore totale, comporta la perdita di uno dei criteri necessari per l'attribuzione della fascia massima di Credito Scolastico Formativo

c) La legge prevede "*motivate deroghe in casi eccezionali*" al fine di escludere le assenze dal computo della frequenza effettiva:
   - assenze per motivi di salute oppure per gravi e documentati motivi di famiglia;
   - partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I

   Tali deroghe vanno richieste consegnando in Segreteria l'opportuna documentazione e vengono concesse esclusivamente a giudizio del Consiglio di Classe

Validità dei Certificati Medici, o attestanti gravi motivi di famiglia o attestanti attività agonistiche riconosciute dal C.O.N.I.

In Particolare, per quel che riguarda i Certificati Medici, vale quanto previsto dalla normativa:

a) Per la **riammissione in classe**, non è più necessario il certificato medico (è sufficiente la giustificazione da parte della famiglia), anche qualora l'assenza si prolunghi per più di 5 giorni.

   Fanno eccezioni esclusivamente le **disposizioni di quarantena/isolamento** del Dipartimento di Prevenzione.

b) Qualora le assenze raggiungano una quota significativa (superiore al 10%), per la **deroga sul numero di assenze** al fine di non avere un giudizio di comportamento negativo, non compromettere la validità dell'anno scolastico (o l'attribuzione del credito nel caso del Triennio della scuola superiore) è necessario presentare il **certificato medico idoneo**: il medico è infatti la figura professionale prevista per la produzione del certificato, in assenza del quale la scuola non può procedere alla deroga delle assenze. Quindi:
   - certificati medici dove è attestato **esclusivamente lo stato di buona salute** in vista della ripresa delle lezioni e non vi è una esplicita attribuzione delle assenze a ragioni di salute, non son di norma ritenute valide al fine delle deroghe sul numero di assenze; in questo caso le assenze partecipano al conteggio delle "*assenze effettive*" e non vengono scalate dal computo finale.
   - I certificati che indicano il periodo di assenza **riconducendo tali assenze a motivi di salute**, sono di norma accolti ai fini del conteggio delle "*assenze giustificate*" e perciò vengono scalati dal conteggio finale.

c) Naturalmente il medico 'di base' non ha alcun dovere in merito all'indicazione della diagnosi e delle reali motivazioni dell'assenza: si tratta di dati sensibili tutelati dalla legge sulla privacy.
Tuttavia è necessario che il certificato, per essere valido, riporti una delle seguenti diciture (o similari):

- *l'allievo/a XX YY è stato assente dalle lezioni per ragioni riconducibili a motivi di salute; essendo esente da pericoli di contagio, può riprendere la regolare frequenza scolastica;*
- *l'allievo/a XX YY non presenta pericoli di contagio derivanti dalla malattia di cui è stato/a affetto/a della quale è clinicamente guarito, pertanto può riprendere la normale occupazione scolastica;*

d) Affinché venga riconosciuta la deroga, sono previste le seguenti condizioni necessarie:

- il **periodo di assenza** (inizio e fine, oppure elenco dei giorni di assenza) deve essere esplicitamente indicato nel certificato: *assente dal giorno XX al giorno YY*, oppure: *assente nei giorni XX YY ZZ*
- l'assenza deve avere una **durata continuativa di almeno 3 giorni scolastici** (sono esclusi dal conteggio i giorni festivi, per cui una assenza al sabato e al lunedì non basta per attuare la deroga);
- le certificazioni mediche di assenza devono essere presentate (inviate via mail) in Segreteria **entro 7 giorni scolastici** a partire dal rientro in classe (si escludono i festivi);
- le assenze non devono impedire la valutazione dell'allievo, secondo quanto previsto dalla normativa ministeriale.

Alle medesime condizioni devono conformarsi (al fine di essere validi) i certificati che attestano assenze per gravi e documentati motivi di famiglia oppure per la partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Certificati di assenza per periodi **inferiori a 3 giorni scolastici** oppure consegnati in Segreteria **dopo 7 giorni scolastici dalla riammissione in classe**, non verranno accolti in Segreteria in quanto non idonei ed ininfluenti ai fini della deroga sul numero di assenze.

In ogni caso, le famiglie tengano presente che per un medico la firma di un certificato secondo le caratteristiche richieste dalla scuola rappresenta una responsabilità grave che può avere anche delle conseguenze giuridiche: è perciò diritto del medico emettere il certificato solo se è certo che l'assenza sia riconducibile a motivi di salute.

e) Laddove si ravvisa un ricovero ospedaliero o una patologia tale da implicare periodi prolungati di assenza e la conseguente compromissione della regolare frequenza alle lezioni, è possibile far detrarre queste assenze dal computo finale, presentando copia del **Certificato di Ricovero Ospedaliero** oppure un **certificato emesso o vidimato dall'ASL (o da un Centro Accreditato)**.

f) Qualora le assenze **superino il 25%** e si ravvisi la non ammissione allo scrutinio finale, la semplice certificazione del proprio medico 'di base' in assenza del Certificato di Ricovero Ospedaliero o della Vidimazione da parte dell'ASL (o di un centro accreditato), non basta di per sé a giustificare le assenze: il Consiglio di Classe potrebbe perciò – in forma insindacabile - deliberare di non tenere conto di tale certificato nel computo dei giorni effettivi di frequenza scolastica, non applicare la deroga e quindi conteggiare tali assenze nel computo finale. Sarà premura della famiglia produrre gli eventuali certificati del medico specialista, dell'ospedale o dell'ASL, che il Consiglio avrà facoltà di richiedere.

Al fine di agevolare la scrittura dei certificati di deroga, sul sito della scuola (http://www.salesianibologna.net) nella voce di menù dedicata alla **MODULISTICA** è disponibile un modulo precompilato:

- MS 03.A – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi di salute
- MS 03.B – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi famigliari
- MS 03.C – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi sportivi

che va completato e poi riconsegnato in Segreteria secondo i termini appena indicati

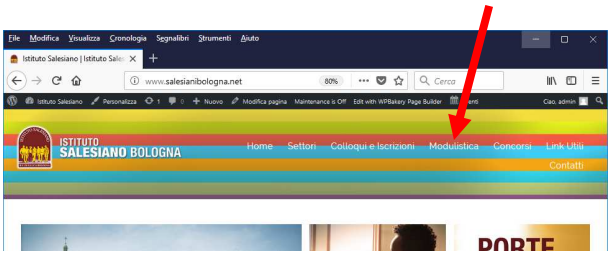

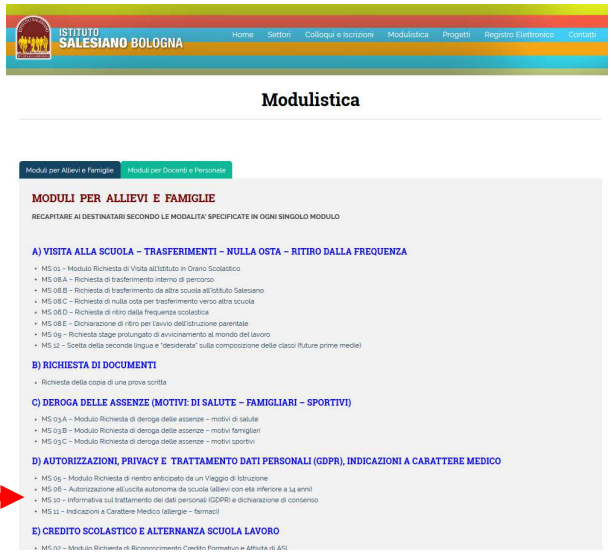

Cordialmente,
don Giovanni Sala

don Giovanni Sala

ISTITUTO SALESIANO "B.V.S.I." SCUOLE SECONDARIE PARITARIE - BOLOGNA - PRESIDENZA

ISTITUTO SALESIANO
«Beata Vergine di San Luca»
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – *www.salesianibologna.net*
presidesup.bolognabv@salesiani.it
Il Preside

CP 05 del 02-09-2021 - Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze
Comunicazione della Presidenza n° 05
Bologna, 2 Settembre 2021

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi

Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze

Cari Docenti,

Gentili Famiglie,

a fronte delle richieste di chiarimento da parte di alcuni genitori, vengono qui riassunte alcune indicazioni fondamentali in merito alla presentazione di certificati medici (o di altro tipo) per ottenere la **deroga sul numero di assenze consentito** al fine di conseguire la **validità dell'anno scolastico** e il riconoscimento del Criterio di **Credito Formativo** relativo alla frequenza assidua (solo allievi del Triennio)

Principi generali: peso delle assenze sulla validità dell'anno scolastico e sull'attribuzione del credito

a) L'Art. 14/7 DPR 122/09 stabilisce che "*per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato*":
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 25% del monte ore totale, comporta la non ammissione allo scrutinio finale e il dovere di ripetere l'anno

   L'assiduità della frequenza è inoltre un importante indicatore che contribuisce al **giudizio sul comportamento**.

b) L'Art. I.B del vigente Documento sulla Valutazione indica, per gli allievi del triennio della scuola superiore, come criterio di Credito Scolastico e Formativo la frequenza assidua: numero di ore di assenza dalle lezioni ≤ 10% del monte ore totale
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 10% del monte ore totale, comporta la perdita di uno dei criteri necessari per l'attribuzione della fascia massima di Credito Scolastico Formativo

c) La legge prevede "*motivate deroghe in casi eccezionali*" al fine di escludere le assenze dal computo della frequenza effettiva:
   - assenze per motivi di salute oppure per gravi e documentati motivi di famiglia;
   - partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I

   Tali deroghe vanno richieste consegnando in Segreteria l'opportuna documentazione e vengono concesse esclusivamente a giudizio del Consiglio di Classe

Validità dei Certificati Medici, o attestanti gravi motivi di famiglia o attestanti attività agonistiche riconosciute dal C.O.N.I.

In Particolare, per quel che riguarda i Certificati Medici, vale quanto previsto dalla normativa:

a) Per la **riammissione in classe**, non è più necessario il certificato medico (è sufficiente la giustificazione da parte della famiglia), anche qualora l'assenza si prolunghi per più di 5 giorni.

   Fanno eccezioni esclusivamente le **disposizioni di quarantena/isolamento** del Dipartimento di Prevenzione.

b) Qualora le assenze raggiungano una quota significativa (superiore al 10%), per la **deroga sul numero di assenze** al fine di non avere un giudizio di comportamento negativo, non compromettere la validità dell'anno scolastico (o l'attribuzione del credito nel caso del Triennio della scuola superiore) è necessario presentare il **certificato medico idoneo**: il medico è infatti la figura professionale prevista per la produzione del certificato, in assenza del quale la scuola non può procedere alla deroga delle assenze. Quindi:
   - certificati medici dove è attestato **esclusivamente lo stato di buona salute** in vista della ripresa delle lezioni e non vi è una esplicita attribuzione delle assenze a ragioni di salute, non son di norma ritenute valide al fine delle deroghe sul numero di assenze; in questo caso le assenze partecipano al conteggio delle "*assenze effettive*" e non vengono scalate dal computo finale.
   - I certificati che indicano il periodo di assenza **riconducendo tali assenze a motivi di salute**, sono di norma accolti ai fini del conteggio delle "*assenze giustificate*" e perciò vengono scalati dal conteggio finale.

c) Naturalmente il medico 'di base' non ha alcun dovere in merito all'indicazione della diagnosi e delle reali motivazioni dell'assenza: si tratta di dati sensibili tutelati dalla legge sulla privacy.
Tuttavia è necessario che il certificato, per essere valido, riporti una delle seguenti diciture (o similari):

- *l'allievo/a XX YY è stato assente dalle lezioni per ragioni riconducibili a motivi di salute; essendo esente da pericoli di contagio, può riprendere la regolare frequenza scolastica;*
- *l'allievo/a XX YY non presenta pericoli di contagio derivanti dalla malattia di cui è stato/a affetto/a della quale è clinicamente guarito, pertanto può riprendere la normale occupazione scolastica;*

d) Affinché venga riconosciuta la deroga, sono previste le seguenti condizioni necessarie:

- il **periodo di assenza** (inizio e fine, oppure elenco dei giorni di assenza) deve essere esplicitamente indicato nel certificato: *assente dal giorno XX al giorno YY*, oppure: *assente nei giorni XX YY ZZ*
- l'assenza deve avere una **durata continuativa di almeno 3 giorni scolastici** (sono esclusi dal conteggio i giorni festivi, per cui una assenza al sabato e al lunedì non basta per attuare la deroga);
- le certificazioni mediche di assenza devono essere presentate (inviate via mail) in Segreteria **entro 7 giorni scolastici** a partire dal rientro in classe (si escludono i festivi);
- le assenze non devono impedire la valutazione dell'allievo, secondo quanto previsto dalla normativa ministeriale.

Alle medesime condizioni devono conformarsi (al fine di essere validi) i certificati che attestano assenze per gravi e documentati motivi di famiglia oppure per la partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Certificati di assenza per periodi **inferiori a 3 giorni scolastici** oppure consegnati in Segreteria **dopo 7 giorni scolastici dalla riammissione in classe**, non verranno accolti in Segreteria in quanto non idonei ed ininfluenti ai fini della deroga sul numero di assenze.

In ogni caso, le famiglie tengano presente che per un medico la firma di un certificato secondo le caratteristiche richieste dalla scuola rappresenta una responsabilità grave che può avere anche delle conseguenze giuridiche: è perciò diritto del medico emettere il certificato solo se è certo che l'assenza sia riconducibile a motivi di salute.

e) Laddove si ravvisa un ricovero ospedaliero o una patologia tale da implicare periodi prolungati di assenza e la conseguente compromissione della regolare frequenza alle lezioni, è possibile far detrarre queste assenze dal computo finale, presentando copia del **Certificato di Ricovero Ospedaliero** oppure un **certificato emesso o vidimato dall'ASL (o da un Centro Accreditato)**.

f) Qualora le assenze **superino il 25%** e si ravvisi la non ammissione allo scrutinio finale, la semplice certificazione del proprio medico 'di base' in assenza del Certificato di Ricovero Ospedaliero o della Vidimazione da parte dell'ASL (o di un centro accreditato), non basta di per sé a giustificare le assenze: il Consiglio di Classe potrebbe perciò – in forma insindacabile - deliberare di non tenere conto di tale certificato nel computo dei giorni effettivi di frequenza scolastica, non applicare la deroga e quindi conteggiare tali assenze nel computo finale. Sarà premura della famiglia produrre gli eventuali certificati del medico specialista, dell'ospedale o dell'ASL, che il Consiglio avrà facoltà di richiedere.

Al fine di agevolare la scrittura dei certificati di deroga, sul sito della scuola (http://www.salesianibologna.net) nella voce di menù dedicata alla **MODULISTICA** è disponibile un modulo precompilato:

- MS 03.A – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi di salute
- MS 03.B – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi famigliari
- MS 03.C – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi sportivi

che va completato e poi riconsegnato in Segreteria secondo i termini appena indicati

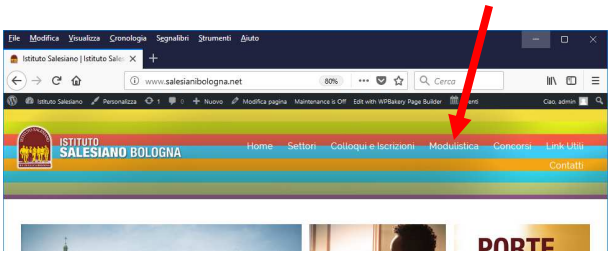

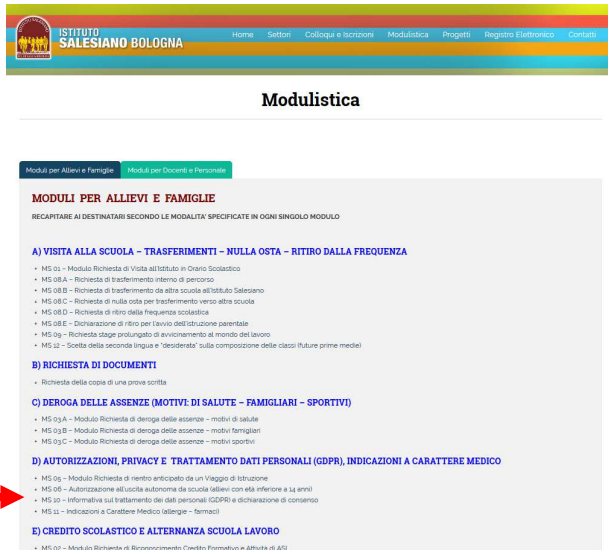

Cordialmente,
don Giovanni Sala

don Giovanni Sala

ISTITUTO SALESIANO "B.V.S.I." SCUOLE SECONDARIE PARITARIE - BOLOGNA - PRESIDENZA

ISTITUTO SALESIANO
«Beata Vergine di San Luca»
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – *www.salesianibologna.net*
presidesup.bolognabv@salesiani.it
Il Preside

CP 05 del 02-09-2021 - Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze
Comunicazione della Presidenza n° 05
Bologna, 2 Settembre 2021

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi

Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze

Cari Docenti,

Gentili Famiglie,

a fronte delle richieste di chiarimento da parte di alcuni genitori, vengono qui riassunte alcune indicazioni fondamentali in merito alla presentazione di certificati medici (o di altro tipo) per ottenere la **deroga sul numero di assenze consentito** al fine di conseguire la **validità dell'anno scolastico** e il riconoscimento del Criterio di **Credito Formativo** relativo alla frequenza assidua (solo allievi del Triennio)

Principi generali: peso delle assenze sulla validità dell'anno scolastico e sull'attribuzione del credito

a) L'Art. 14/7 DPR 122/09 stabilisce che "*per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato*":
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 25% del monte ore totale, comporta la non ammissione allo scrutinio finale e il dovere di ripetere l'anno

   L'assiduità della frequenza è inoltre un importante indicatore che contribuisce al **giudizio sul comportamento**.

b) L'Art. I.B del vigente Documento sulla Valutazione indica, per gli allievi del triennio della scuola superiore, come criterio di Credito Scolastico e Formativo la frequenza assidua: numero di ore di assenza dalle lezioni ≤ 10% del monte ore totale
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 10% del monte ore totale, comporta la perdita di uno dei criteri necessari per l'attribuzione della fascia massima di Credito Scolastico Formativo

c) La legge prevede "*motivate deroghe in casi eccezionali*" al fine di escludere le assenze dal computo della frequenza effettiva:
   - assenze per motivi di salute oppure per gravi e documentati motivi di famiglia;
   - partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I

   Tali deroghe vanno richieste consegnando in Segreteria l'opportuna documentazione e vengono concesse esclusivamente a giudizio del Consiglio di Classe

Validità dei Certificati Medici, o attestanti gravi motivi di famiglia o attestanti attività agonistiche riconosciute dal C.O.N.I.

In Particolare, per quel che riguarda i Certificati Medici, vale quanto previsto dalla normativa:

a) Per la **riammissione in classe**, non è più necessario il certificato medico (è sufficiente la giustificazione da parte della famiglia), anche qualora l'assenza si prolunghi per più di 5 giorni.

   Fanno eccezioni esclusivamente le **disposizioni di quarantena/isolamento** del Dipartimento di Prevenzione.

b) Qualora le assenze raggiungano una quota significativa (superiore al 10%), per la **deroga sul numero di assenze** al fine di non avere un giudizio di comportamento negativo, non compromettere la validità dell'anno scolastico (o l'attribuzione del credito nel caso del Triennio della scuola superiore) è necessario presentare il **certificato medico idoneo**: il medico è infatti la figura professionale prevista per la produzione del certificato, in assenza del quale la scuola non può procedere alla deroga delle assenze. Quindi:
   - certificati medici dove è attestato **esclusivamente lo stato di buona salute** in vista della ripresa delle lezioni e non vi è una esplicita attribuzione delle assenze a ragioni di salute, non son di norma ritenute valide al fine delle deroghe sul numero di assenze; in questo caso le assenze partecipano al conteggio delle "*assenze effettive*" e non vengono scalate dal computo finale.
   - I certificati che indicano il periodo di assenza **riconducendo tali assenze a motivi di salute**, sono di norma accolti ai fini del conteggio delle "*assenze giustificate*" e perciò vengono scalati dal conteggio finale.

c) Naturalmente il medico 'di base' non ha alcun dovere in merito all'indicazione della diagnosi e delle reali motivazioni dell'assenza: si tratta di dati sensibili tutelati dalla legge sulla privacy.
Tuttavia è necessario che il certificato, per essere valido, riporti una delle seguenti diciture (o similari):

- *l'allievo/a XX YY è stato assente dalle lezioni per ragioni riconducibili a motivi di salute; essendo esente da pericoli di contagio, può riprendere la regolare frequenza scolastica;*
- *l'allievo/a XX YY non presenta pericoli di contagio derivanti dalla malattia di cui è stato/a affetto/a della quale è clinicamente guarito, pertanto può riprendere la normale occupazione scolastica;*

d) Affinché venga riconosciuta la deroga, sono previste le seguenti condizioni necessarie:

- il **periodo di assenza** (inizio e fine, oppure elenco dei giorni di assenza) deve essere esplicitamente indicato nel certificato: *assente dal giorno XX al giorno YY*, oppure: *assente nei giorni XX YY ZZ*
- l'assenza deve avere una **durata continuativa di almeno 3 giorni scolastici** (sono esclusi dal conteggio i giorni festivi, per cui una assenza al sabato e al lunedì non basta per attuare la deroga);
- le certificazioni mediche di assenza devono essere presentate (inviate via mail) in Segreteria **entro 7 giorni scolastici** a partire dal rientro in classe (si escludono i festivi);
- le assenze non devono impedire la valutazione dell'allievo, secondo quanto previsto dalla normativa ministeriale.

Alle medesime condizioni devono conformarsi (al fine di essere validi) i certificati che attestano assenze per gravi e documentati motivi di famiglia oppure per la partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Certificati di assenza per periodi **inferiori a 3 giorni scolastici** oppure consegnati in Segreteria **dopo 7 giorni scolastici dalla riammissione in classe**, non verranno accolti in Segreteria in quanto non idonei ed ininfluenti ai fini della deroga sul numero di assenze.

In ogni caso, le famiglie tengano presente che per un medico la firma di un certificato secondo le caratteristiche richieste dalla scuola rappresenta una responsabilità grave che può avere anche delle conseguenze giuridiche: è perciò diritto del medico emettere il certificato solo se è certo che l'assenza sia riconducibile a motivi di salute.

e) Laddove si ravvisa un ricovero ospedaliero o una patologia tale da implicare periodi prolungati di assenza e la conseguente compromissione della regolare frequenza alle lezioni, è possibile far detrarre queste assenze dal computo finale, presentando copia del **Certificato di Ricovero Ospedaliero** oppure un **certificato emesso o vidimato dall'ASL (o da un Centro Accreditato)**.

f) Qualora le assenze **superino il 25%** e si ravvisi la non ammissione allo scrutinio finale, la semplice certificazione del proprio medico 'di base' in assenza del Certificato di Ricovero Ospedaliero o della Vidimazione da parte dell'ASL (o di un centro accreditato), non basta di per sé a giustificare le assenze: il Consiglio di Classe potrebbe perciò – in forma insindacabile - deliberare di non tenere conto di tale certificato nel computo dei giorni effettivi di frequenza scolastica, non applicare la deroga e quindi conteggiare tali assenze nel computo finale. Sarà premura della famiglia produrre gli eventuali certificati del medico specialista, dell'ospedale o dell'ASL, che il Consiglio avrà facoltà di richiedere.

Al fine di agevolare la scrittura dei certificati di deroga, sul sito della scuola (http://www.salesianibologna.net) nella voce di menù dedicata alla **MODULISTICA** è disponibile un modulo precompilato:

- MS 03.A – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi di salute
- MS 03.B – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi famigliari
- MS 03.C – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi sportivi

che va completato e poi riconsegnato in Segreteria secondo i termini appena indicati

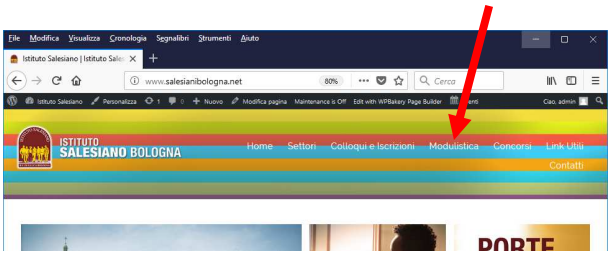

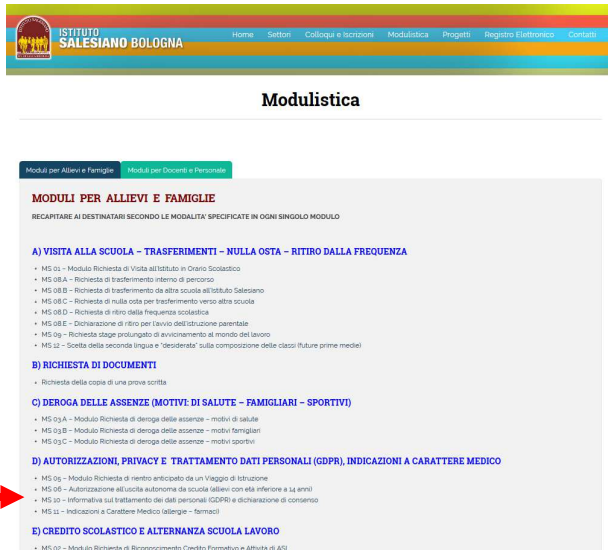

Cordialmente,
don Giovanni Sala

don Giovanni Sala

ISTITUTO SALESIANO "B.V.S.I." SCUOLE SECONDARIE PARITARIE - BOLOGNA - PRESIDENZA

ISTITUTO SALESIANO
«Beata Vergine di San Luca»
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – *www.salesianibologna.net*
presidesup.bolognabv@salesiani.it
Il Preside

CP 05 del 02-09-2021 - Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze
Comunicazione della Presidenza n° 05
Bologna, 2 Settembre 2021

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi

Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze

Cari Docenti,

Gentili Famiglie,

a fronte delle richieste di chiarimento da parte di alcuni genitori, vengono qui riassunte alcune indicazioni fondamentali in merito alla presentazione di certificati medici (o di altro tipo) per ottenere la **deroga sul numero di assenze consentito** al fine di conseguire la **validità dell'anno scolastico** e il riconoscimento del Criterio di **Credito Formativo** relativo alla frequenza assidua (solo allievi del Triennio)

Principi generali: peso delle assenze sulla validità dell'anno scolastico e sull'attribuzione del credito

a) L'Art. 14/7 DPR 122/09 stabilisce che "*per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato*":
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 25% del monte ore totale, comporta la non ammissione allo scrutinio finale e il dovere di ripetere l'anno

   L'assiduità della frequenza è inoltre un importante indicatore che contribuisce al **giudizio sul comportamento**.

b) L'Art. I.B del vigente Documento sulla Valutazione indica, per gli allievi del triennio della scuola superiore, come criterio di Credito Scolastico e Formativo la frequenza assidua: numero di ore di assenza dalle lezioni ≤ 10% del monte ore totale
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 10% del monte ore totale, comporta la perdita di uno dei criteri necessari per l'attribuzione della fascia massima di Credito Scolastico Formativo

c) La legge prevede "*motivate deroghe in casi eccezionali*" al fine di escludere le assenze dal computo della frequenza effettiva:
   - assenze per motivi di salute oppure per gravi e documentati motivi di famiglia;
   - partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I

   Tali deroghe vanno richieste consegnando in Segreteria l'opportuna documentazione e vengono concesse esclusivamente a giudizio del Consiglio di Classe

Validità dei Certificati Medici, o attestanti gravi motivi di famiglia o attestanti attività agonistiche riconosciute dal C.O.N.I.

In Particolare, per quel che riguarda i Certificati Medici, vale quanto previsto dalla normativa:

a) Per la **riammissione in classe**, non è più necessario il certificato medico (è sufficiente la giustificazione da parte della famiglia), anche qualora l'assenza si prolunghi per più di 5 giorni.

   Fanno eccezioni esclusivamente le **disposizioni di quarantena/isolamento** del Dipartimento di Prevenzione.

b) Qualora le assenze raggiungano una quota significativa (superiore al 10%), per la **deroga sul numero di assenze** al fine di non avere un giudizio di comportamento negativo, non compromettere la validità dell'anno scolastico (o l'attribuzione del credito nel caso del Triennio della scuola superiore) è necessario presentare il **certificato medico idoneo**: il medico è infatti la figura professionale prevista per la produzione del certificato, in assenza del quale la scuola non può procedere alla deroga delle assenze. Quindi:
   - certificati medici dove è attestato **esclusivamente lo stato di buona salute** in vista della ripresa delle lezioni e non vi è una esplicita attribuzione delle assenze a ragioni di salute, non son di norma ritenute valide al fine delle deroghe sul numero di assenze; in questo caso le assenze partecipano al conteggio delle "*assenze effettive*" e non vengono scalate dal computo finale.
   - I certificati che indicano il periodo di assenza **riconducendo tali assenze a motivi di salute**, sono di norma accolti ai fini del conteggio delle "*assenze giustificate*" e perciò vengono scalati dal conteggio finale.

c) Naturalmente il medico 'di base' non ha alcun dovere in merito all'indicazione della diagnosi e delle reali motivazioni dell'assenza: si tratta di dati sensibili tutelati dalla legge sulla privacy.
Tuttavia è necessario che il certificato, per essere valido, riporti una delle seguenti diciture (o similari):

- *l'allievo/a XX YY è stato assente dalle lezioni per ragioni riconducibili a motivi di salute; essendo esente da pericoli di contagio, può riprendere la regolare frequenza scolastica;*
- *l'allievo/a XX YY non presenta pericoli di contagio derivanti dalla malattia di cui è stato/a affetto/a della quale è clinicamente guarito, pertanto può riprendere la normale occupazione scolastica;*

d) Affinché venga riconosciuta la deroga, sono previste le seguenti condizioni necessarie:

- il **periodo di assenza** (inizio e fine, oppure elenco dei giorni di assenza) deve essere esplicitamente indicato nel certificato: *assente dal giorno XX al giorno YY*, oppure: *assente nei giorni XX YY ZZ*
- l'assenza deve avere una **durata continuativa di almeno 3 giorni scolastici** (sono esclusi dal conteggio i giorni festivi, per cui una assenza al sabato e al lunedì non basta per attuare la deroga);
- le certificazioni mediche di assenza devono essere presentate (inviate via mail) in Segreteria **entro 7 giorni scolastici** a partire dal rientro in classe (si escludono i festivi);
- le assenze non devono impedire la valutazione dell'allievo, secondo quanto previsto dalla normativa ministeriale.

Alle medesime condizioni devono conformarsi (al fine di essere validi) i certificati che attestano assenze per gravi e documentati motivi di famiglia oppure per la partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Certificati di assenza per periodi **inferiori a 3 giorni scolastici** oppure consegnati in Segreteria **dopo 7 giorni scolastici dalla riammissione in classe**, non verranno accolti in Segreteria in quanto non idonei ed ininfluenti ai fini della deroga sul numero di assenze.

In ogni caso, le famiglie tengano presente che per un medico la firma di un certificato secondo le caratteristiche richieste dalla scuola rappresenta una responsabilità grave che può avere anche delle conseguenze giuridiche: è perciò diritto del medico emettere il certificato solo se è certo che l'assenza sia riconducibile a motivi di salute.

e) Laddove si ravvisa un ricovero ospedaliero o una patologia tale da implicare periodi prolungati di assenza e la conseguente compromissione della regolare frequenza alle lezioni, è possibile far detrarre queste assenze dal computo finale, presentando copia del **Certificato di Ricovero Ospedaliero** oppure un **certificato emesso o vidimato dall'ASL (o da un Centro Accreditato)**.

f) Qualora le assenze **superino il 25%** e si ravvisi la non ammissione allo scrutinio finale, la semplice certificazione del proprio medico 'di base' in assenza del Certificato di Ricovero Ospedaliero o della Vidimazione da parte dell'ASL (o di un centro accreditato), non basta di per sé a giustificare le assenze: il Consiglio di Classe potrebbe perciò – in forma insindacabile - deliberare di non tenere conto di tale certificato nel computo dei giorni effettivi di frequenza scolastica, non applicare la deroga e quindi conteggiare tali assenze nel computo finale. Sarà premura della famiglia produrre gli eventuali certificati del medico specialista, dell'ospedale o dell'ASL, che il Consiglio avrà facoltà di richiedere.

Al fine di agevolare la scrittura dei certificati di deroga, sul sito della scuola (http://www.salesianibologna.net) nella voce di menù dedicata alla **MODULISTICA** è disponibile un modulo precompilato:

- MS 03.A – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi di salute
- MS 03.B – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi famigliari
- MS 03.C – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi sportivi

che va completato e poi riconsegnato in Segreteria secondo i termini appena indicati

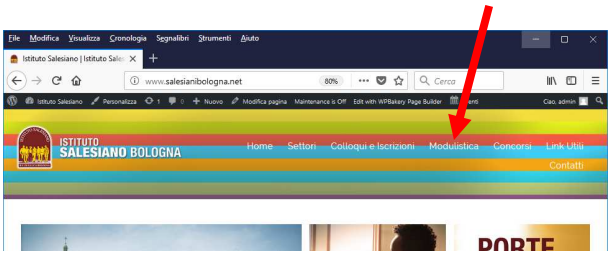

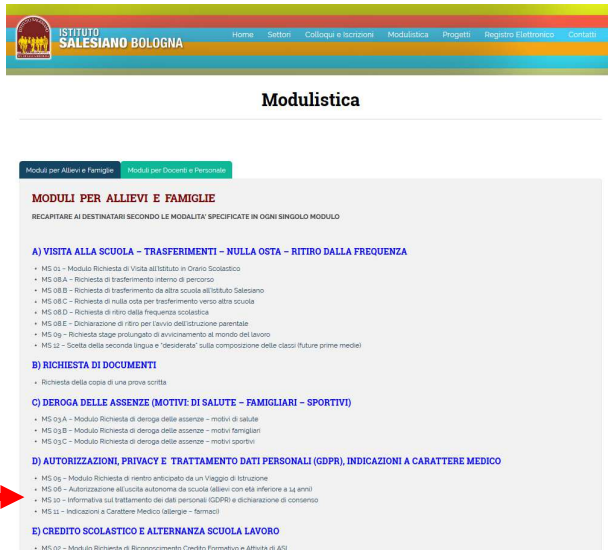

Cordialmente,
don Giovanni Sala

don Giovanni Sala

ISTITUTO SALESIANO "B.V.S.I." SCUOLE SECONDARIE PARITARIE - BOLOGNA - PRESIDENZA

ISTITUTO SALESIANO
«Beata Vergine di San Luca»
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – *www.salesianibologna.net*
presidesup.bolognabv@salesiani.it
Il Preside

CP 05 del 02-09-2021 - Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze
Comunicazione della Presidenza n° 05
Bologna, 2 Settembre 2021

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi

Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze

Cari Docenti,

Gentili Famiglie,

a fronte delle richieste di chiarimento da parte di alcuni genitori, vengono qui riassunte alcune indicazioni fondamentali in merito alla presentazione di certificati medici (o di altro tipo) per ottenere la **deroga sul numero di assenze consentito** al fine di conseguire la **validità dell'anno scolastico** e il riconoscimento del Criterio di **Credito Formativo** relativo alla frequenza assidua (solo allievi del Triennio)

Principi generali: peso delle assenze sulla validità dell'anno scolastico e sull'attribuzione del credito

a) L'Art. 14/7 DPR 122/09 stabilisce che "*per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato*":
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 25% del monte ore totale, comporta la non ammissione allo scrutinio finale e il dovere di ripetere l'anno

   L'assiduità della frequenza è inoltre un importante indicatore che contribuisce al **giudizio sul comportamento**.

b) L'Art. I.B del vigente Documento sulla Valutazione indica, per gli allievi del triennio della scuola superiore, come criterio di Credito Scolastico e Formativo la frequenza assidua: numero di ore di assenza dalle lezioni ≤ 10% del monte ore totale
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 10% del monte ore totale, comporta la perdita di uno dei criteri necessari per l'attribuzione della fascia massima di Credito Scolastico Formativo

c) La legge prevede "*motivate deroghe in casi eccezionali*" al fine di escludere le assenze dal computo della frequenza effettiva:
   - assenze per motivi di salute oppure per gravi e documentati motivi di famiglia;
   - partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I

   Tali deroghe vanno richieste consegnando in Segreteria l'opportuna documentazione e vengono concesse esclusivamente a giudizio del Consiglio di Classe

Validità dei Certificati Medici, o attestanti gravi motivi di famiglia o attestanti attività agonistiche riconosciute dal C.O.N.I.

In Particolare, per quel che riguarda i Certificati Medici, vale quanto previsto dalla normativa:

a) Per la **riammissione in classe**, non è più necessario il certificato medico (è sufficiente la giustificazione da parte della famiglia), anche qualora l'assenza si prolunghi per più di 5 giorni.

   Fanno eccezioni esclusivamente le **disposizioni di quarantena/isolamento** del Dipartimento di Prevenzione.

b) Qualora le assenze raggiungano una quota significativa (superiore al 10%), per la **deroga sul numero di assenze** al fine di non avere un giudizio di comportamento negativo, non compromettere la validità dell'anno scolastico (o l'attribuzione del credito nel caso del Triennio della scuola superiore) è necessario presentare il **certificato medico idoneo**: il medico è infatti la figura professionale prevista per la produzione del certificato, in assenza del quale la scuola non può procedere alla deroga delle assenze. Quindi:
   - certificati medici dove è attestato **esclusivamente lo stato di buona salute** in vista della ripresa delle lezioni e non vi è una esplicita attribuzione delle assenze a ragioni di salute, non son di norma ritenute valide al fine delle deroghe sul numero di assenze; in questo caso le assenze partecipano al conteggio delle "*assenze effettive*" e non vengono scalate dal computo finale.
   - I certificati che indicano il periodo di assenza **riconducendo tali assenze a motivi di salute**, sono di norma accolti ai fini del conteggio delle "*assenze giustificate*" e perciò vengono scalati dal conteggio finale.

c) Naturalmente il medico 'di base' non ha alcun dovere in merito all'indicazione della diagnosi e delle reali motivazioni dell'assenza: si tratta di dati sensibili tutelati dalla legge sulla privacy.
Tuttavia è necessario che il certificato, per essere valido, riporti una delle seguenti diciture (o similari):

- *l'allievo/a XX YY è stato assente dalle lezioni per ragioni riconducibili a motivi di salute; essendo esente da pericoli di contagio, può riprendere la regolare frequenza scolastica;*
- *l'allievo/a XX YY non presenta pericoli di contagio derivanti dalla malattia di cui è stato/a affetto/a della quale è clinicamente guarito, pertanto può riprendere la normale occupazione scolastica;*

d) Affinché venga riconosciuta la deroga, sono previste le seguenti condizioni necessarie:

- il **periodo di assenza** (inizio e fine, oppure elenco dei giorni di assenza) deve essere esplicitamente indicato nel certificato: *assente dal giorno XX al giorno YY*, oppure: *assente nei giorni XX YY ZZ*
- l'assenza deve avere una **durata continuativa di almeno 3 giorni scolastici** (sono esclusi dal conteggio i giorni festivi, per cui una assenza al sabato e al lunedì non basta per attuare la deroga);
- le certificazioni mediche di assenza devono essere presentate (inviate via mail) in Segreteria **entro 7 giorni scolastici** a partire dal rientro in classe (si escludono i festivi);
- le assenze non devono impedire la valutazione dell'allievo, secondo quanto previsto dalla normativa ministeriale.

Alle medesime condizioni devono conformarsi (al fine di essere validi) i certificati che attestano assenze per gravi e documentati motivi di famiglia oppure per la partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Certificati di assenza per periodi **inferiori a 3 giorni scolastici** oppure consegnati in Segreteria **dopo 7 giorni scolastici dalla riammissione in classe**, non verranno accolti in Segreteria in quanto non idonei ed ininfluenti ai fini della deroga sul numero di assenze.

In ogni caso, le famiglie tengano presente che per un medico la firma di un certificato secondo le caratteristiche richieste dalla scuola rappresenta una responsabilità grave che può avere anche delle conseguenze giuridiche: è perciò diritto del medico emettere il certificato solo se è certo che l'assenza sia riconducibile a motivi di salute.

e) Laddove si ravvisa un ricovero ospedaliero o una patologia tale da implicare periodi prolungati di assenza e la conseguente compromissione della regolare frequenza alle lezioni, è possibile far detrarre queste assenze dal computo finale, presentando copia del **Certificato di Ricovero Ospedaliero** oppure un **certificato emesso o vidimato dall'ASL (o da un Centro Accreditato)**.

f) Qualora le assenze **superino il 25%** e si ravvisi la non ammissione allo scrutinio finale, la semplice certificazione del proprio medico 'di base' in assenza del Certificato di Ricovero Ospedaliero o della Vidimazione da parte dell'ASL (o di un centro accreditato), non basta di per sé a giustificare le assenze: il Consiglio di Classe potrebbe perciò – in forma insindacabile - deliberare di non tenere conto di tale certificato nel computo dei giorni effettivi di frequenza scolastica, non applicare la deroga e quindi conteggiare tali assenze nel computo finale. Sarà premura della famiglia produrre gli eventuali certificati del medico specialista, dell'ospedale o dell'ASL, che il Consiglio avrà facoltà di richiedere.

Al fine di agevolare la scrittura dei certificati di deroga, sul sito della scuola (http://www.salesianibologna.net) nella voce di menù dedicata alla **MODULISTICA** è disponibile un modulo precompilato:

- MS 03.A – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi di salute
- MS 03.B – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi famigliari
- MS 03.C – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi sportivi

che va completato e poi riconsegnato in Segreteria secondo i termini appena indicati

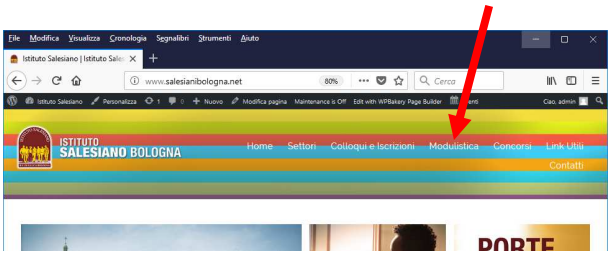

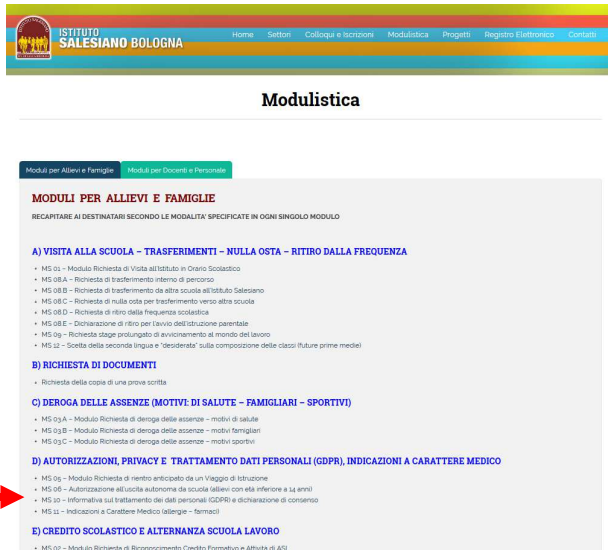

Cordialmente,
don Giovanni Sala

don Giovanni Sala

ISTITUTO SALESIANO "B.V.S.I." SCUOLE SECONDARIE PARITARIE - BOLOGNA - PRESIDENZA

ISTITUTO SALESIANO
«Beata Vergine di San Luca»
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – *www.salesianibologna.net*
presidesup.bolognabv@salesiani.it
Il Preside

CP 05 del 02-09-2021 - Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze
Comunicazione della Presidenza n° 05
Bologna, 2 Settembre 2021

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi

Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze

Cari Docenti,

Gentili Famiglie,

a fronte delle richieste di chiarimento da parte di alcuni genitori, vengono qui riassunte alcune indicazioni fondamentali in merito alla presentazione di certificati medici (o di altro tipo) per ottenere la **deroga sul numero di assenze consentito** al fine di conseguire la **validità dell'anno scolastico** e il riconoscimento del Criterio di **Credito Formativo** relativo alla frequenza assidua (solo allievi del Triennio)

Principi generali: peso delle assenze sulla validità dell'anno scolastico e sull'attribuzione del credito

a) L'Art. 14/7 DPR 122/09 stabilisce che "*per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato*":
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 25% del monte ore totale, comporta la non ammissione allo scrutinio finale e il dovere di ripetere l'anno

   L'assiduità della frequenza è inoltre un importante indicatore che contribuisce al **giudizio sul comportamento**.

b) L'Art. I.B del vigente Documento sulla Valutazione indica, per gli allievi del triennio della scuola superiore, come criterio di Credito Scolastico e Formativo la frequenza assidua: numero di ore di assenza dalle lezioni ≤ 10% del monte ore totale
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 10% del monte ore totale, comporta la perdita di uno dei criteri necessari per l'attribuzione della fascia massima di Credito Scolastico Formativo

c) La legge prevede "*motivate deroghe in casi eccezionali*" al fine di escludere le assenze dal computo della frequenza effettiva:
   - assenze per motivi di salute oppure per gravi e documentati motivi di famiglia;
   - partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I

   Tali deroghe vanno richieste consegnando in Segreteria l'opportuna documentazione e vengono concesse esclusivamente a giudizio del Consiglio di Classe

Validità dei Certificati Medici, o attestanti gravi motivi di famiglia o attestanti attività agonistiche riconosciute dal C.O.N.I.

In Particolare, per quel che riguarda i Certificati Medici, vale quanto previsto dalla normativa:

a) Per la **riammissione in classe**, non è più necessario il certificato medico (è sufficiente la giustificazione da parte della famiglia), anche qualora l'assenza si prolunghi per più di 5 giorni.

   Fanno eccezioni esclusivamente le **disposizioni di quarantena/isolamento** del Dipartimento di Prevenzione.

b) Qualora le assenze raggiungano una quota significativa (superiore al 10%), per la **deroga sul numero di assenze** al fine di non avere un giudizio di comportamento negativo, non compromettere la validità dell'anno scolastico (o l'attribuzione del credito nel caso del Triennio della scuola superiore) è necessario presentare il **certificato medico idoneo**: il medico è infatti la figura professionale prevista per la produzione del certificato, in assenza del quale la scuola non può procedere alla deroga delle assenze. Quindi:
   - certificati medici dove è attestato **esclusivamente lo stato di buona salute** in vista della ripresa delle lezioni e non vi è una esplicita attribuzione delle assenze a ragioni di salute, non son di norma ritenute valide al fine delle deroghe sul numero di assenze; in questo caso le assenze partecipano al conteggio delle "*assenze effettive*" e non vengono scalate dal computo finale.
   - I certificati che indicano il periodo di assenza **riconducendo tali assenze a motivi di salute**, sono di norma accolti ai fini del conteggio delle "*assenze giustificate*" e perciò vengono scalati dal conteggio finale.

c) Naturalmente il medico 'di base' non ha alcun dovere in merito all'indicazione della diagnosi e delle reali motivazioni dell'assenza: si tratta di dati sensibili tutelati dalla legge sulla privacy.
Tuttavia è necessario che il certificato, per essere valido, riporti una delle seguenti diciture (o similari):

- *l'allievo/a XX YY è stato assente dalle lezioni per ragioni riconducibili a motivi di salute; essendo esente da pericoli di contagio, può riprendere la regolare frequenza scolastica;*
- *l'allievo/a XX YY non presenta pericoli di contagio derivanti dalla malattia di cui è stato/a affetto/a della quale è clinicamente guarito, pertanto può riprendere la normale occupazione scolastica;*

d) Affinché venga riconosciuta la deroga, sono previste le seguenti condizioni necessarie:

- il **periodo di assenza** (inizio e fine, oppure elenco dei giorni di assenza) deve essere esplicitamente indicato nel certificato: *assente dal giorno XX al giorno YY*, oppure: *assente nei giorni XX YY ZZ*
- l'assenza deve avere una **durata continuativa di almeno 3 giorni scolastici** (sono esclusi dal conteggio i giorni festivi, per cui una assenza al sabato e al lunedì non basta per attuare la deroga);
- le certificazioni mediche di assenza devono essere presentate (inviate via mail) in Segreteria **entro 7 giorni scolastici** a partire dal rientro in classe (si escludono i festivi);
- le assenze non devono impedire la valutazione dell'allievo, secondo quanto previsto dalla normativa ministeriale.

Alle medesime condizioni devono conformarsi (al fine di essere validi) i certificati che attestano assenze per gravi e documentati motivi di famiglia oppure per la partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Certificati di assenza per periodi **inferiori a 3 giorni scolastici** oppure consegnati in Segreteria **dopo 7 giorni scolastici dalla riammissione in classe**, non verranno accolti in Segreteria in quanto non idonei ed ininfluenti ai fini della deroga sul numero di assenze.

In ogni caso, le famiglie tengano presente che per un medico la firma di un certificato secondo le caratteristiche richieste dalla scuola rappresenta una responsabilità grave che può avere anche delle conseguenze giuridiche: è perciò diritto del medico emettere il certificato solo se è certo che l'assenza sia riconducibile a motivi di salute.

e) Laddove si ravvisa un ricovero ospedaliero o una patologia tale da implicare periodi prolungati di assenza e la conseguente compromissione della regolare frequenza alle lezioni, è possibile far detrarre queste assenze dal computo finale, presentando copia del **Certificato di Ricovero Ospedaliero** oppure un **certificato emesso o vidimato dall'ASL (o da un Centro Accreditato)**.

f) Qualora le assenze **superino il 25%** e si ravvisi la non ammissione allo scrutinio finale, la semplice certificazione del proprio medico 'di base' in assenza del Certificato di Ricovero Ospedaliero o della Vidimazione da parte dell'ASL (o di un centro accreditato), non basta di per sé a giustificare le assenze: il Consiglio di Classe potrebbe perciò – in forma insindacabile - deliberare di non tenere conto di tale certificato nel computo dei giorni effettivi di frequenza scolastica, non applicare la deroga e quindi conteggiare tali assenze nel computo finale. Sarà premura della famiglia produrre gli eventuali certificati del medico specialista, dell'ospedale o dell'ASL, che il Consiglio avrà facoltà di richiedere.

Al fine di agevolare la scrittura dei certificati di deroga, sul sito della scuola (http://www.salesianibologna.net) nella voce di menù dedicata alla **MODULISTICA** è disponibile un modulo precompilato:

- MS 03.A – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi di salute
- MS 03.B – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi famigliari
- MS 03.C – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi sportivi

che va completato e poi riconsegnato in Segreteria secondo i termini appena indicati

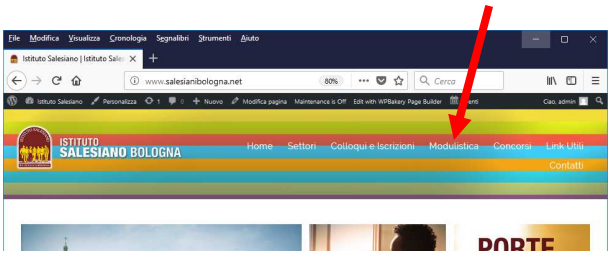

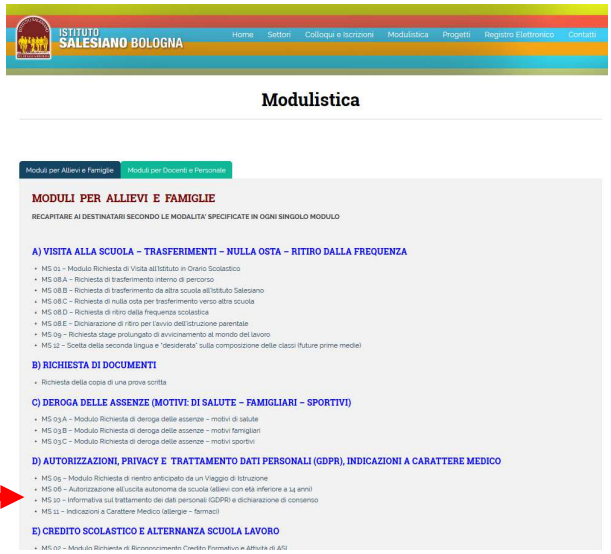

Cordialmente,
don Giovanni Sala

don Giovanni Sala

ISTITUTO SALESIANO "B.V.S.I." SCUOLE SECONDARIE PARITARIE - BOLOGNA - PRESIDENZA

ISTITUTO SALESIANO
«Beata Vergine di San Luca»
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – *www.salesianibologna.net*
presidesup.bolognabv@salesiani.it
Il Preside

CP 05 del 02-09-2021 - Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze
Comunicazione della Presidenza n° 05
Bologna, 2 Settembre 2021

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi

Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze

Cari Docenti,

Gentili Famiglie,

a fronte delle richieste di chiarimento da parte di alcuni genitori, vengono qui riassunte alcune indicazioni fondamentali in merito alla presentazione di certificati medici (o di altro tipo) per ottenere la **deroga sul numero di assenze consentito** al fine di conseguire la **validità dell'anno scolastico** e il riconoscimento del Criterio di **Credito Formativo** relativo alla frequenza assidua (solo allievi del Triennio)

Principi generali: peso delle assenze sulla validità dell'anno scolastico e sull'attribuzione del credito

a) L'Art. 14/7 DPR 122/09 stabilisce che "*per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato*":
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 25% del monte ore totale, comporta la non ammissione allo scrutinio finale e il dovere di ripetere l'anno

   L'assiduità della frequenza è inoltre un importante indicatore che contribuisce al **giudizio sul comportamento**.

b) L'Art. I.B del vigente Documento sulla Valutazione indica, per gli allievi del triennio della scuola superiore, come criterio di Credito Scolastico e Formativo la frequenza assidua: numero di ore di assenza dalle lezioni ≤ 10% del monte ore totale
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 10% del monte ore totale, comporta la perdita di uno dei criteri necessari per l'attribuzione della fascia massima di Credito Scolastico Formativo

c) La legge prevede "*motivate deroghe in casi eccezionali*" al fine di escludere le assenze dal computo della frequenza effettiva:
   - assenze per motivi di salute oppure per gravi e documentati motivi di famiglia;
   - partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I

   Tali deroghe vanno richieste consegnando in Segreteria l'opportuna documentazione e vengono concesse esclusivamente a giudizio del Consiglio di Classe

Validità dei Certificati Medici, o attestanti gravi motivi di famiglia o attestanti attività agonistiche riconosciute dal C.O.N.I.

In Particolare, per quel che riguarda i Certificati Medici, vale quanto previsto dalla normativa:

a) Per la **riammissione in classe**, non è più necessario il certificato medico (è sufficiente la giustificazione da parte della famiglia), anche qualora l'assenza si prolunghi per più di 5 giorni.

   Fanno eccezioni esclusivamente le **disposizioni di quarantena/isolamento** del Dipartimento di Prevenzione.

b) Qualora le assenze raggiungano una quota significativa (superiore al 10%), per la **deroga sul numero di assenze** al fine di non avere un giudizio di comportamento negativo, non compromettere la validità dell'anno scolastico (o l'attribuzione del credito nel caso del Triennio della scuola superiore) è necessario presentare il **certificato medico idoneo**: il medico è infatti la figura professionale prevista per la produzione del certificato, in assenza del quale la scuola non può procedere alla deroga delle assenze. Quindi:
   - certificati medici dove è attestato **esclusivamente lo stato di buona salute** in vista della ripresa delle lezioni e non vi è una esplicita attribuzione delle assenze a ragioni di salute, non son di norma ritenute valide al fine delle deroghe sul numero di assenze; in questo caso le assenze partecipano al conteggio delle "*assenze effettive*" e non vengono scalate dal computo finale.
   - I certificati che indicano il periodo di assenza **riconducendo tali assenze a motivi di salute**, sono di norma accolti ai fini del conteggio delle "*assenze giustificate*" e perciò vengono scalati dal conteggio finale.

c) Naturalmente il medico 'di base' non ha alcun dovere in merito all'indicazione della diagnosi e delle reali motivazioni dell'assenza: si tratta di dati sensibili tutelati dalla legge sulla privacy.
Tuttavia è necessario che il certificato, per essere valido, riporti una delle seguenti diciture (o similari):

- *l'allievo/a XX YY è stato assente dalle lezioni per ragioni riconducibili a motivi di salute; essendo esente da pericoli di contagio, può riprendere la regolare frequenza scolastica;*
- *l'allievo/a XX YY non presenta pericoli di contagio derivanti dalla malattia di cui è stato/a affetto/a della quale è clinicamente guarito, pertanto può riprendere la normale occupazione scolastica;*

d) Affinché venga riconosciuta la deroga, sono previste le seguenti condizioni necessarie:

- il **periodo di assenza** (inizio e fine, oppure elenco dei giorni di assenza) deve essere esplicitamente indicato nel certificato: *assente dal giorno XX al giorno YY*, oppure: *assente nei giorni XX YY ZZ*
- l'assenza deve avere una **durata continuativa di almeno 3 giorni scolastici** (sono esclusi dal conteggio i giorni festivi, per cui una assenza al sabato e al lunedì non basta per attuare la deroga);
- le certificazioni mediche di assenza devono essere presentate (inviate via mail) in Segreteria **entro 7 giorni scolastici** a partire dal rientro in classe (si escludono i festivi);
- le assenze non devono impedire la valutazione dell'allievo, secondo quanto previsto dalla normativa ministeriale.

Alle medesime condizioni devono conformarsi (al fine di essere validi) i certificati che attestano assenze per gravi e documentati motivi di famiglia oppure per la partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Certificati di assenza per periodi **inferiori a 3 giorni scolastici** oppure consegnati in Segreteria **dopo 7 giorni scolastici dalla riammissione in classe**, non verranno accolti in Segreteria in quanto non idonei ed ininfluenti ai fini della deroga sul numero di assenze.

In ogni caso, le famiglie tengano presente che per un medico la firma di un certificato secondo le caratteristiche richieste dalla scuola rappresenta una responsabilità grave che può avere anche delle conseguenze giuridiche: è perciò diritto del medico emettere il certificato solo se è certo che l'assenza sia riconducibile a motivi di salute.

e) Laddove si ravvisa un ricovero ospedaliero o una patologia tale da implicare periodi prolungati di assenza e la conseguente compromissione della regolare frequenza alle lezioni, è possibile far detrarre queste assenze dal computo finale, presentando copia del **Certificato di Ricovero Ospedaliero** oppure un **certificato emesso o vidimato dall'ASL (o da un Centro Accreditato)**.

f) Qualora le assenze **superino il 25%** e si ravvisi la non ammissione allo scrutinio finale, la semplice certificazione del proprio medico 'di base' in assenza del Certificato di Ricovero Ospedaliero o della Vidimazione da parte dell'ASL (o di un centro accreditato), non basta di per sé a giustificare le assenze: il Consiglio di Classe potrebbe perciò – in forma insindacabile - deliberare di non tenere conto di tale certificato nel computo dei giorni effettivi di frequenza scolastica, non applicare la deroga e quindi conteggiare tali assenze nel computo finale. Sarà premura della famiglia produrre gli eventuali certificati del medico specialista, dell'ospedale o dell'ASL, che il Consiglio avrà facoltà di richiedere.

Al fine di agevolare la scrittura dei certificati di deroga, sul sito della scuola (http://www.salesianibologna.net) nella voce di menù dedicata alla **MODULISTICA** è disponibile un modulo precompilato:

- MS 03.A – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi di salute
- MS 03.B – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi famigliari
- MS 03.C – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi sportivi

che va completato e poi riconsegnato in Segreteria secondo i termini appena indicati

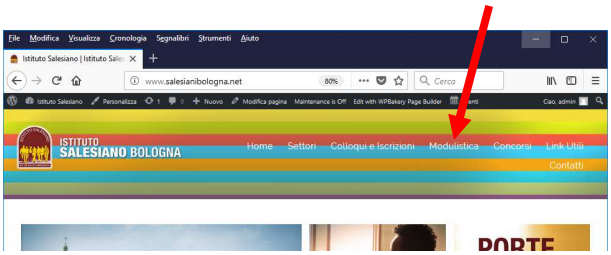

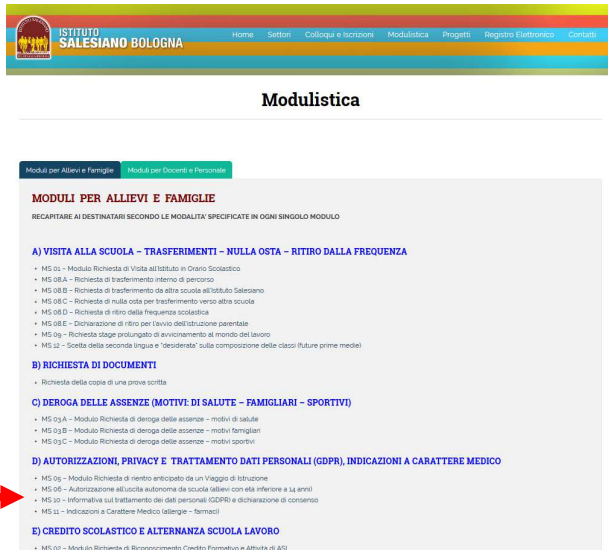

Cordialmente,
don Giovanni Sala

don Giovanni Sala

ISTITUTO SALESIANO "B.V.S.I." SCUOLE SECONDARIE PARITARIE - BOLOGNA - PRESIDENZA

ISTITUTO SALESIANO
«Beata Vergine di San Luca»
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – *www.salesianibologna.net*
presidesup.bolognabv@salesiani.it
Il Preside

CP 05 del 02-09-2021 - Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze
Comunicazione della Presidenza n° 05
Bologna, 2 Settembre 2021

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi

Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze

Cari Docenti,

Gentili Famiglie,

a fronte delle richieste di chiarimento da parte di alcuni genitori, vengono qui riassunte alcune indicazioni fondamentali in merito alla presentazione di certificati medici (o di altro tipo) per ottenere la **deroga sul numero di assenze consentito** al fine di conseguire la **validità dell'anno scolastico** e il riconoscimento del Criterio di **Credito Formativo** relativo alla frequenza assidua (solo allievi del Triennio)

Principi generali: peso delle assenze sulla validità dell'anno scolastico e sull'attribuzione del credito

a) L'Art. 14/7 DPR 122/09 stabilisce che "*per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato*":
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 25% del monte ore totale, comporta la non ammissione allo scrutinio finale e il dovere di ripetere l'anno

   L'assiduità della frequenza è inoltre un importante indicatore che contribuisce al **giudizio sul comportamento**.

b) L'Art. I.B del vigente Documento sulla Valutazione indica, per gli allievi del triennio della scuola superiore, come criterio di Credito Scolastico e Formativo la frequenza assidua: numero di ore di assenza dalle lezioni ≤ 10% del monte ore totale
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 10% del monte ore totale, comporta la perdita di uno dei criteri necessari per l'attribuzione della fascia massima di Credito Scolastico Formativo

c) La legge prevede "*motivate deroghe in casi eccezionali*" al fine di escludere le assenze dal computo della frequenza effettiva:
   - assenze per motivi di salute oppure per gravi e documentati motivi di famiglia;
   - partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I

   Tali deroghe vanno richieste consegnando in Segreteria l'opportuna documentazione e vengono concesse esclusivamente a giudizio del Consiglio di Classe

Validità dei Certificati Medici, o attestanti gravi motivi di famiglia o attestanti attività agonistiche riconosciute dal C.O.N.I.

In Particolare, per quel che riguarda i Certificati Medici, vale quanto previsto dalla normativa:

a) Per la **riammissione in classe**, non è più necessario il certificato medico (è sufficiente la giustificazione da parte della famiglia), anche qualora l'assenza si prolunghi per più di 5 giorni.

   Fanno eccezioni esclusivamente le **disposizioni di quarantena/isolamento** del Dipartimento di Prevenzione.

b) Qualora le assenze raggiungano una quota significativa (superiore al 10%), per la **deroga sul numero di assenze** al fine di non avere un giudizio di comportamento negativo, non compromettere la validità dell'anno scolastico (o l'attribuzione del credito nel caso del Triennio della scuola superiore) è necessario presentare il **certificato medico idoneo**: il medico è infatti la figura professionale prevista per la produzione del certificato, in assenza del quale la scuola non può procedere alla deroga delle assenze. Quindi:
   - certificati medici dove è attestato **esclusivamente lo stato di buona salute** in vista della ripresa delle lezioni e non vi è una esplicita attribuzione delle assenze a ragioni di salute, non son di norma ritenute valide al fine delle deroghe sul numero di assenze; in questo caso le assenze partecipano al conteggio delle "*assenze effettive*" e non vengono scalate dal computo finale.
   - I certificati che indicano il periodo di assenza **riconducendo tali assenze a motivi di salute**, sono di norma accolti ai fini del conteggio delle "*assenze giustificate*" e perciò vengono scalati dal conteggio finale.

c) Naturalmente il medico 'di base' non ha alcun dovere in merito all'indicazione della diagnosi e delle reali motivazioni dell'assenza: si tratta di dati sensibili tutelati dalla legge sulla privacy.
Tuttavia è necessario che il certificato, per essere valido, riporti una delle seguenti diciture (o similari):

- *l'allievo/a XX YY è stato assente dalle lezioni per ragioni riconducibili a motivi di salute; essendo esente da pericoli di contagio, può riprendere la regolare frequenza scolastica;*
- *l'allievo/a XX YY non presenta pericoli di contagio derivanti dalla malattia di cui è stato/a affetto/a della quale è clinicamente guarito, pertanto può riprendere la normale occupazione scolastica;*

d) Affinché venga riconosciuta la deroga, sono previste le seguenti condizioni necessarie:

- il **periodo di assenza** (inizio e fine, oppure elenco dei giorni di assenza) deve essere esplicitamente indicato nel certificato: *assente dal giorno XX al giorno YY*, oppure: *assente nei giorni XX YY ZZ*
- l'assenza deve avere una **durata continuativa di almeno 3 giorni scolastici** (sono esclusi dal conteggio i giorni festivi, per cui una assenza al sabato e al lunedì non basta per attuare la deroga);
- le certificazioni mediche di assenza devono essere presentate (inviate via mail) in Segreteria **entro 7 giorni scolastici** a partire dal rientro in classe (si escludono i festivi);
- le assenze non devono impedire la valutazione dell'allievo, secondo quanto previsto dalla normativa ministeriale.

Alle medesime condizioni devono conformarsi (al fine di essere validi) i certificati che attestano assenze per gravi e documentati motivi di famiglia oppure per la partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Certificati di assenza per periodi **inferiori a 3 giorni scolastici** oppure consegnati in Segreteria **dopo 7 giorni scolastici dalla riammissione in classe**, non verranno accolti in Segreteria in quanto non idonei ed ininfluenti ai fini della deroga sul numero di assenze.

In ogni caso, le famiglie tengano presente che per un medico la firma di un certificato secondo le caratteristiche richieste dalla scuola rappresenta una responsabilità grave che può avere anche delle conseguenze giuridiche: è perciò diritto del medico emettere il certificato solo se è certo che l'assenza sia riconducibile a motivi di salute.

e) Laddove si ravvisa un ricovero ospedaliero o una patologia tale da implicare periodi prolungati di assenza e la conseguente compromissione della regolare frequenza alle lezioni, è possibile far detrarre queste assenze dal computo finale, presentando copia del **Certificato di Ricovero Ospedaliero** oppure un **certificato emesso o vidimato dall'ASL (o da un Centro Accreditato)**.

f) Qualora le assenze **superino il 25%** e si ravvisi la non ammissione allo scrutinio finale, la semplice certificazione del proprio medico 'di base' in assenza del Certificato di Ricovero Ospedaliero o della Vidimazione da parte dell'ASL (o di un centro accreditato), non basta di per sé a giustificare le assenze: il Consiglio di Classe potrebbe perciò – in forma insindacabile - deliberare di non tenere conto di tale certificato nel computo dei giorni effettivi di frequenza scolastica, non applicare la deroga e quindi conteggiare tali assenze nel computo finale. Sarà premura della famiglia produrre gli eventuali certificati del medico specialista, dell'ospedale o dell'ASL, che il Consiglio avrà facoltà di richiedere.

Al fine di agevolare la scrittura dei certificati di deroga, sul sito della scuola (http://www.salesianibologna.net) nella voce di menù dedicata alla **MODULISTICA** è disponibile un modulo precompilato:

- MS 03.A – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi di salute
- MS 03.B – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi famigliari
- MS 03.C – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi sportivi

che va completato e poi riconsegnato in Segreteria secondo i termini appena indicati

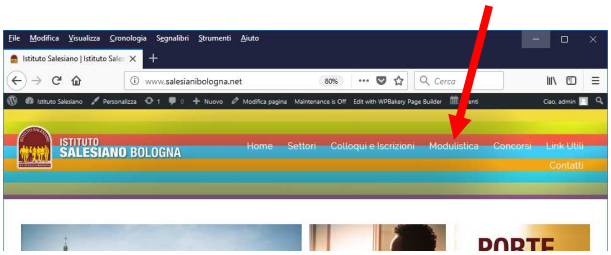

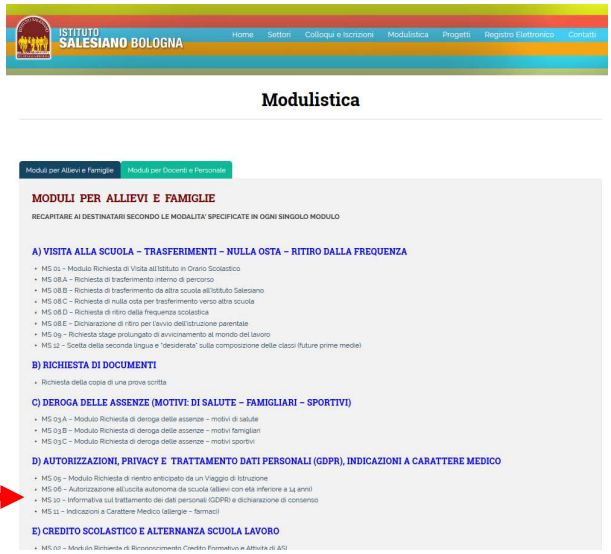

Cordialmente,
don Giovanni Sala

don Giovanni Sala

ISTITUTO SALESIANO "B.V.S.I." SCUOLE SECONDARIE PARITARIE - BOLOGNA - PRESIDENZA

ISTITUTO SALESIANO
«Beata Vergine di San Luca»
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – *www.salesianibologna.net*
presidesup.bolognabv@salesiani.it
Il Preside

CP 05 del 02-09-2021 - Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze
Comunicazione della Presidenza n° 05
Bologna, 2 Settembre 2021

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi

Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze

Cari Docenti,

Gentili Famiglie,

a fronte delle richieste di chiarimento da parte di alcuni genitori, vengono qui riassunte alcune indicazioni fondamentali in merito alla presentazione di certificati medici (o di altro tipo) per ottenere la **deroga sul numero di assenze consentito** al fine di conseguire la **validità dell'anno scolastico** e il riconoscimento del Criterio di **Credito Formativo** relativo alla frequenza assidua (solo allievi del Triennio)

Principi generali: peso delle assenze sulla validità dell'anno scolastico e sull'attribuzione del credito

a) L'Art. 14/7 DPR 122/09 stabilisce che "*per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato*":
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 25% del monte ore totale, comporta la non ammissione allo scrutinio finale e il dovere di ripetere l'anno

   L'assiduità della frequenza è inoltre un importante indicatore che contribuisce al **giudizio sul comportamento**.

b) L'Art. I.B del vigente Documento sulla Valutazione indica, per gli allievi del triennio della scuola superiore, come criterio di Credito Scolastico e Formativo la frequenza assidua: numero di ore di assenza dalle lezioni ≤ 10% del monte ore totale
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 10% del monte ore totale, comporta la perdita di uno dei criteri necessari per l'attribuzione della fascia massima di Credito Scolastico Formativo

c) La legge prevede "*motivate deroghe in casi eccezionali*" al fine di escludere le assenze dal computo della frequenza effettiva:
   - assenze per motivi di salute oppure per gravi e documentati motivi di famiglia;
   - partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I

   Tali deroghe vanno richieste consegnando in Segreteria l'opportuna documentazione e vengono concesse esclusivamente a giudizio del Consiglio di Classe

Validità dei Certificati Medici, o attestanti gravi motivi di famiglia o attestanti attività agonistiche riconosciute dal C.O.N.I.

In Particolare, per quel che riguarda i Certificati Medici, vale quanto previsto dalla normativa:

a) Per la **riammissione in classe**, non è più necessario il certificato medico (è sufficiente la giustificazione da parte della famiglia), anche qualora l'assenza si prolunghi per più di 5 giorni.

   Fanno eccezioni esclusivamente le **disposizioni di quarantena/isolamento** del Dipartimento di Prevenzione.

b) Qualora le assenze raggiungano una quota significativa (superiore al 10%), per la **deroga sul numero di assenze** al fine di non avere un giudizio di comportamento negativo, non compromettere la validità dell'anno scolastico (o l'attribuzione del credito nel caso del Triennio della scuola superiore) è necessario presentare il **certificato medico idoneo**: il medico è infatti la figura professionale prevista per la produzione del certificato, in assenza del quale la scuola non può procedere alla deroga delle assenze. Quindi:
   - certificati medici dove è attestato **esclusivamente lo stato di buona salute** in vista della ripresa delle lezioni e non vi è una esplicita attribuzione delle assenze a ragioni di salute, non son di norma ritenute valide al fine delle deroghe sul numero di assenze; in questo caso le assenze partecipano al conteggio delle "*assenze effettive*" e non vengono scalate dal computo finale.
   - I certificati che indicano il periodo di assenza **riconducendo tali assenze a motivi di salute**, sono di norma accolti ai fini del conteggio delle "*assenze giustificate*" e perciò vengono scalati dal conteggio finale.

c) Naturalmente il medico 'di base' non ha alcun dovere in merito all'indicazione della diagnosi e delle reali motivazioni dell'assenza: si tratta di dati sensibili tutelati dalla legge sulla privacy.
Tuttavia è necessario che il certificato, per essere valido, riporti una delle seguenti diciture (o similari):

- *l'allievo/a XX YY è stato assente dalle lezioni per ragioni riconducibili a motivi di salute; essendo esente da pericoli di contagio, può riprendere la regolare frequenza scolastica;*
- *l'allievo/a XX YY non presenta pericoli di contagio derivanti dalla malattia di cui è stato/a affetto/a della quale è clinicamente guarito, pertanto può riprendere la normale occupazione scolastica;*

d) Affinché venga riconosciuta la deroga, sono previste le seguenti condizioni necessarie:

- il **periodo di assenza** (inizio e fine, oppure elenco dei giorni di assenza) deve essere esplicitamente indicato nel certificato: *assente dal giorno XX al giorno YY*, oppure: *assente nei giorni XX YY ZZ*
- l'assenza deve avere una **durata continuativa di almeno 3 giorni scolastici** (sono esclusi dal conteggio i giorni festivi, per cui una assenza al sabato e al lunedì non basta per attuare la deroga);
- le certificazioni mediche di assenza devono essere presentate (inviate via mail) in Segreteria **entro 7 giorni scolastici** a partire dal rientro in classe (si escludono i festivi);
- le assenze non devono impedire la valutazione dell'allievo, secondo quanto previsto dalla normativa ministeriale.

Alle medesime condizioni devono conformarsi (al fine di essere validi) i certificati che attestano assenze per gravi e documentati motivi di famiglia oppure per la partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Certificati di assenza per periodi **inferiori a 3 giorni scolastici** oppure consegnati in Segreteria **dopo 7 giorni scolastici dalla riammissione in classe**, non verranno accolti in Segreteria in quanto non idonei ed ininfluenti ai fini della deroga sul numero di assenze.

In ogni caso, le famiglie tengano presente che per un medico la firma di un certificato secondo le caratteristiche richieste dalla scuola rappresenta una responsabilità grave che può avere anche delle conseguenze giuridiche: è perciò diritto del medico emettere il certificato solo se è certo che l'assenza sia riconducibile a motivi di salute.

e) Laddove si ravvisa un ricovero ospedaliero o una patologia tale da implicare periodi prolungati di assenza e la conseguente compromissione della regolare frequenza alle lezioni, è possibile far detrarre queste assenze dal computo finale, presentando copia del **Certificato di Ricovero Ospedaliero** oppure un **certificato emesso o vidimato dall'ASL (o da un Centro Accreditato)**.

f) Qualora le assenze **superino il 25%** e si ravvisi la non ammissione allo scrutinio finale, la semplice certificazione del proprio medico 'di base' in assenza del Certificato di Ricovero Ospedaliero o della Vidimazione da parte dell'ASL (o di un centro accreditato), non basta di per sé a giustificare le assenze: il Consiglio di Classe potrebbe perciò – in forma insindacabile - deliberare di non tenere conto di tale certificato nel computo dei giorni effettivi di frequenza scolastica, non applicare la deroga e quindi conteggiare tali assenze nel computo finale. Sarà premura della famiglia produrre gli eventuali certificati del medico specialista, dell'ospedale o dell'ASL, che il Consiglio avrà facoltà di richiedere.

Al fine di agevolare la scrittura dei certificati di deroga, sul sito della scuola (http://www.salesianibologna.net) nella voce di menù dedicata alla **MODULISTICA** è disponibile un modulo precompilato:

- MS 03.A – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi di salute
- MS 03.B – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi famigliari
- MS 03.C – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi sportivi

che va completato e poi riconsegnato in Segreteria secondo i termini appena indicati

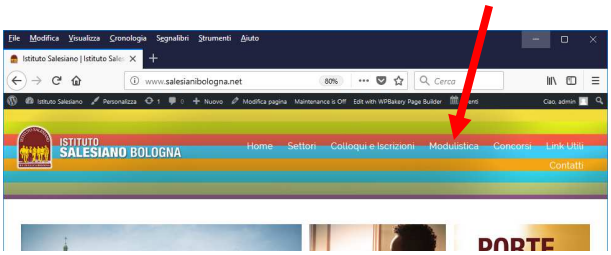

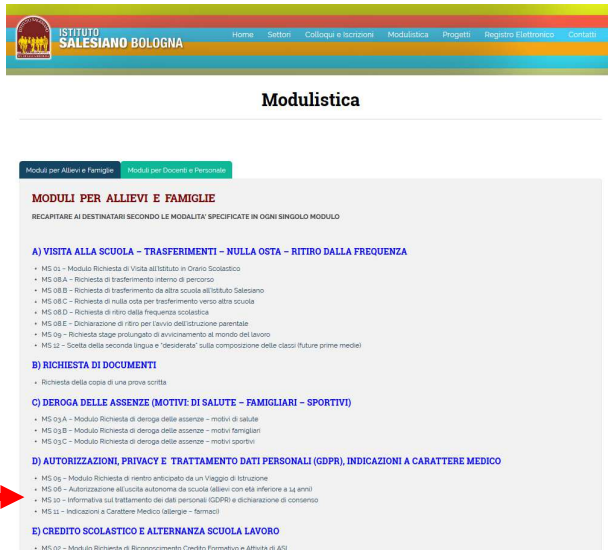

Cordialmente,
don Giovanni Sala

don Giovanni Sala

ISTITUTO SALESIANO "B.V.S.I." SCUOLE SECONDARIE PARITARIE - BOLOGNA - PRESIDENZA

ISTITUTO SALESIANO
«Beata Vergine di San Luca»
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – *www.salesianibologna.net*
presidesup.bolognabv@salesiani.it
Il Preside

CP 05 del 02-09-2021 - Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze
Comunicazione della Presidenza n° 05
Bologna, 2 Settembre 2021

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi

Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze

Cari Docenti,

Gentili Famiglie,

a fronte delle richieste di chiarimento da parte di alcuni genitori, vengono qui riassunte alcune indicazioni fondamentali in merito alla presentazione di certificati medici (o di altro tipo) per ottenere la **deroga sul numero di assenze consentito** al fine di conseguire la **validità dell'anno scolastico** e il riconoscimento del Criterio di **Credito Formativo** relativo alla frequenza assidua (solo allievi del Triennio)

Principi generali: peso delle assenze sulla validità dell'anno scolastico e sull'attribuzione del credito

a) L'Art. 14/7 DPR 122/09 stabilisce che "*per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato*":
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 25% del monte ore totale, comporta la non ammissione allo scrutinio finale e il dovere di ripetere l'anno

   L'assiduità della frequenza è inoltre un importante indicatore che contribuisce al **giudizio sul comportamento**.

b) L'Art. I.B del vigente Documento sulla Valutazione indica, per gli allievi del triennio della scuola superiore, come criterio di Credito Scolastico e Formativo la frequenza assidua: numero di ore di assenza dalle lezioni ≤ 10% del monte ore totale
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 10% del monte ore totale, comporta la perdita di uno dei criteri necessari per l'attribuzione della fascia massima di Credito Scolastico Formativo

c) La legge prevede "*motivate deroghe in casi eccezionali*" al fine di escludere le assenze dal computo della frequenza effettiva:
   - assenze per motivi di salute oppure per gravi e documentati motivi di famiglia;
   - partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I

   Tali deroghe vanno richieste consegnando in Segreteria l'opportuna documentazione e vengono concesse esclusivamente a giudizio del Consiglio di Classe

Validità dei Certificati Medici, o attestanti gravi motivi di famiglia o attestanti attività agonistiche riconosciute dal C.O.N.I.

In Particolare, per quel che riguarda i Certificati Medici, vale quanto previsto dalla normativa:

a) Per la **riammissione in classe**, non è più necessario il certificato medico (è sufficiente la giustificazione da parte della famiglia), anche qualora l'assenza si prolunghi per più di 5 giorni.

   Fanno eccezioni esclusivamente le **disposizioni di quarantena/isolamento** del Dipartimento di Prevenzione.

b) Qualora le assenze raggiungano una quota significativa (superiore al 10%), per la **deroga sul numero di assenze** al fine di non avere un giudizio di comportamento negativo, non compromettere la validità dell'anno scolastico (o l'attribuzione del credito nel caso del Triennio della scuola superiore) è necessario presentare il **certificato medico idoneo**: il medico è infatti la figura professionale prevista per la produzione del certificato, in assenza del quale la scuola non può procedere alla deroga delle assenze. Quindi:
   - certificati medici dove è attestato **esclusivamente lo stato di buona salute** in vista della ripresa delle lezioni e non vi è una esplicita attribuzione delle assenze a ragioni di salute, non son di norma ritenute valide al fine delle deroghe sul numero di assenze; in questo caso le assenze partecipano al conteggio delle "*assenze effettive*" e non vengono scalate dal computo finale.
   - I certificati che indicano il periodo di assenza **riconducendo tali assenze a motivi di salute**, sono di norma accolti ai fini del conteggio delle "*assenze giustificate*" e perciò vengono scalati dal conteggio finale.

c) Naturalmente il medico 'di base' non ha alcun dovere in merito all'indicazione della diagnosi e delle reali motivazioni dell'assenza: si tratta di dati sensibili tutelati dalla legge sulla privacy.
Tuttavia è necessario che il certificato, per essere valido, riporti una delle seguenti diciture (o similari):

- *l'allievo/a XX YY è stato assente dalle lezioni per ragioni riconducibili a motivi di salute; essendo esente da pericoli di contagio, può riprendere la regolare frequenza scolastica;*
- *l'allievo/a XX YY non presenta pericoli di contagio derivanti dalla malattia di cui è stato/a affetto/a della quale è clinicamente guarito, pertanto può riprendere la normale occupazione scolastica;*

d) Affinché venga riconosciuta la deroga, sono previste le seguenti condizioni necessarie:

- il **periodo di assenza** (inizio e fine, oppure elenco dei giorni di assenza) deve essere esplicitamente indicato nel certificato: *assente dal giorno XX al giorno YY*, oppure: *assente nei giorni XX YY ZZ*
- l'assenza deve avere una **durata continuativa di almeno 3 giorni scolastici** (sono esclusi dal conteggio i giorni festivi, per cui una assenza al sabato e al lunedì non basta per attuare la deroga);
- le certificazioni mediche di assenza devono essere presentate (inviate via mail) in Segreteria **entro 7 giorni scolastici** a partire dal rientro in classe (si escludono i festivi);
- le assenze non devono impedire la valutazione dell'allievo, secondo quanto previsto dalla normativa ministeriale.

Alle medesime condizioni devono conformarsi (al fine di essere validi) i certificati che attestano assenze per gravi e documentati motivi di famiglia oppure per la partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Certificati di assenza per periodi **inferiori a 3 giorni scolastici** oppure consegnati in Segreteria **dopo 7 giorni scolastici dalla riammissione in classe**, non verranno accolti in Segreteria in quanto non idonei ed ininfluenti ai fini della deroga sul numero di assenze.

In ogni caso, le famiglie tengano presente che per un medico la firma di un certificato secondo le caratteristiche richieste dalla scuola rappresenta una responsabilità grave che può avere anche delle conseguenze giuridiche: è perciò diritto del medico emettere il certificato solo se è certo che l'assenza sia riconducibile a motivi di salute.

e) Laddove si ravvisa un ricovero ospedaliero o una patologia tale da implicare periodi prolungati di assenza e la conseguente compromissione della regolare frequenza alle lezioni, è possibile far detrarre queste assenze dal computo finale, presentando copia del **Certificato di Ricovero Ospedaliero** oppure un **certificato emesso o vidimato dall'ASL (o da un Centro Accreditato)**.

f) Qualora le assenze **superino il 25%** e si ravvisi la non ammissione allo scrutinio finale, la semplice certificazione del proprio medico 'di base' in assenza del Certificato di Ricovero Ospedaliero o della Vidimazione da parte dell'ASL (o di un centro accreditato), non basta di per sé a giustificare le assenze: il Consiglio di Classe potrebbe perciò – in forma insindacabile - deliberare di non tenere conto di tale certificato nel computo dei giorni effettivi di frequenza scolastica, non applicare la deroga e quindi conteggiare tali assenze nel computo finale. Sarà premura della famiglia produrre gli eventuali certificati del medico specialista, dell'ospedale o dell'ASL, che il Consiglio avrà facoltà di richiedere.

Al fine di agevolare la scrittura dei certificati di deroga, sul sito della scuola (http://www.salesianibologna.net) nella voce di menù dedicata alla **MODULISTICA** è disponibile un modulo precompilato:

- MS 03.A – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi di salute
- MS 03.B – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi famigliari
- MS 03.C – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi sportivi

che va completato e poi riconsegnato in Segreteria secondo i termini appena indicati

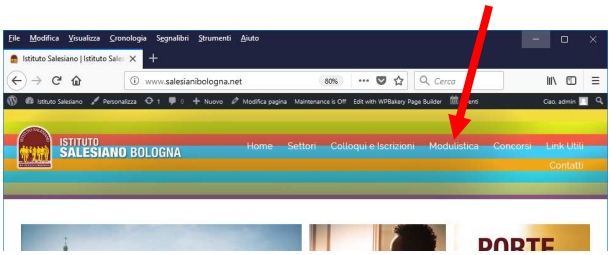

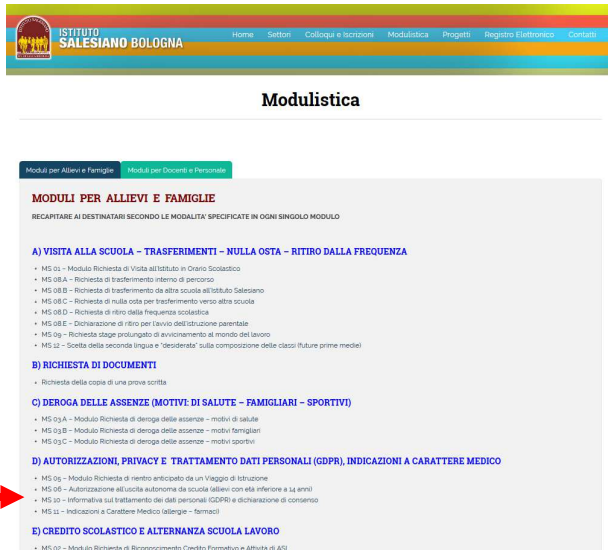

Cordialmente,
don Giovanni Sala

don Giovanni Sala

ISTITUTO SALESIANO "B.V.S.I." SCUOLE SECONDARIE PARITARIE - BOLOGNA - PRESIDENZA

ISTITUTO SALESIANO
«Beata Vergine di San Luca»
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – *www.salesianibologna.net*
presidesup.bolognabv@salesiani.it
Il Preside

CP 05 del 02-09-2021 - Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze
Comunicazione della Presidenza n° 05
Bologna, 2 Settembre 2021

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi

Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze

Cari Docenti,

Gentili Famiglie,

a fronte delle richieste di chiarimento da parte di alcuni genitori, vengono qui riassunte alcune indicazioni fondamentali in merito alla presentazione di certificati medici (o di altro tipo) per ottenere la **deroga sul numero di assenze consentito** al fine di conseguire la **validità dell'anno scolastico** e il riconoscimento del Criterio di **Credito Formativo** relativo alla frequenza assidua (solo allievi del Triennio)

Principi generali: peso delle assenze sulla validità dell'anno scolastico e sull'attribuzione del credito

a) L'Art. 14/7 DPR 122/09 stabilisce che "*per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato*":
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 25% del monte ore totale, comporta la non ammissione allo scrutinio finale e il dovere di ripetere l'anno

   L'assiduità della frequenza è inoltre un importante indicatore che contribuisce al **giudizio sul comportamento**.

b) L'Art. I.B del vigente Documento sulla Valutazione indica, per gli allievi del triennio della scuola superiore, come criterio di Credito Scolastico e Formativo la frequenza assidua: numero di ore di assenza dalle lezioni ≤ 10% del monte ore totale
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 10% del monte ore totale, comporta la perdita di uno dei criteri necessari per l'attribuzione della fascia massima di Credito Scolastico Formativo

c) La legge prevede "*motivate deroghe in casi eccezionali*" al fine di escludere le assenze dal computo della frequenza effettiva:
   - assenze per motivi di salute oppure per gravi e documentati motivi di famiglia;
   - partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I

   Tali deroghe vanno richieste consegnando in Segreteria l'opportuna documentazione e vengono concesse esclusivamente a giudizio del Consiglio di Classe

Validità dei Certificati Medici, o attestanti gravi motivi di famiglia o attestanti attività agonistiche riconosciute dal C.O.N.I.

In Particolare, per quel che riguarda i Certificati Medici, vale quanto previsto dalla normativa:

a) Per la **riammissione in classe**, non è più necessario il certificato medico (è sufficiente la giustificazione da parte della famiglia), anche qualora l'assenza si prolunghi per più di 5 giorni.

   Fanno eccezioni esclusivamente le **disposizioni di quarantena/isolamento** del Dipartimento di Prevenzione.

b) Qualora le assenze raggiungano una quota significativa (superiore al 10%), per la **deroga sul numero di assenze** al fine di non avere un giudizio di comportamento negativo, non compromettere la validità dell'anno scolastico (o l'attribuzione del credito nel caso del Triennio della scuola superiore) è necessario presentare il **certificato medico idoneo**: il medico è infatti la figura professionale prevista per la produzione del certificato, in assenza del quale la scuola non può procedere alla deroga delle assenze. Quindi:
   - certificati medici dove è attestato **esclusivamente lo stato di buona salute** in vista della ripresa delle lezioni e non vi è una esplicita attribuzione delle assenze a ragioni di salute, non son di norma ritenute valide al fine delle deroghe sul numero di assenze; in questo caso le assenze partecipano al conteggio delle "*assenze effettive*" e non vengono scalate dal computo finale.
   - I certificati che indicano il periodo di assenza **riconducendo tali assenze a motivi di salute**, sono di norma accolti ai fini del conteggio delle "*assenze giustificate*" e perciò vengono scalati dal conteggio finale.

c) Naturalmente il medico 'di base' non ha alcun dovere in merito all'indicazione della diagnosi e delle reali motivazioni dell'assenza: si tratta di dati sensibili tutelati dalla legge sulla privacy.
Tuttavia è necessario che il certificato, per essere valido, riporti una delle seguenti diciture (o similari):

- *l'allievo/a XX YY è stato assente dalle lezioni per ragioni riconducibili a motivi di salute; essendo esente da pericoli di contagio, può riprendere la regolare frequenza scolastica;*
- *l'allievo/a XX YY non presenta pericoli di contagio derivanti dalla malattia di cui è stato/a affetto/a della quale è clinicamente guarito, pertanto può riprendere la normale occupazione scolastica;*

d) Affinché venga riconosciuta la deroga, sono previste le seguenti condizioni necessarie:

- il **periodo di assenza** (inizio e fine, oppure elenco dei giorni di assenza) deve essere esplicitamente indicato nel certificato: *assente dal giorno XX al giorno YY*, oppure: *assente nei giorni XX YY ZZ*
- l'assenza deve avere una **durata continuativa di almeno 3 giorni scolastici** (sono esclusi dal conteggio i giorni festivi, per cui una assenza al sabato e al lunedì non basta per attuare la deroga);
- le certificazioni mediche di assenza devono essere presentate (inviate via mail) in Segreteria **entro 7 giorni scolastici** a partire dal rientro in classe (si escludono i festivi);
- le assenze non devono impedire la valutazione dell'allievo, secondo quanto previsto dalla normativa ministeriale.

Alle medesime condizioni devono conformarsi (al fine di essere validi) i certificati che attestano assenze per gravi e documentati motivi di famiglia oppure per la partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Certificati di assenza per periodi **inferiori a 3 giorni scolastici** oppure consegnati in Segreteria **dopo 7 giorni scolastici dalla riammissione in classe**, non verranno accolti in Segreteria in quanto non idonei ed ininfluenti ai fini della deroga sul numero di assenze.

In ogni caso, le famiglie tengano presente che per un medico la firma di un certificato secondo le caratteristiche richieste dalla scuola rappresenta una responsabilità grave che può avere anche delle conseguenze giuridiche: è perciò diritto del medico emettere il certificato solo se è certo che l'assenza sia riconducibile a motivi di salute.

e) Laddove si ravvisa un ricovero ospedaliero o una patologia tale da implicare periodi prolungati di assenza e la conseguente compromissione della regolare frequenza alle lezioni, è possibile far detrarre queste assenze dal computo finale, presentando copia del **Certificato di Ricovero Ospedaliero** oppure un **certificato emesso o vidimato dall'ASL (o da un Centro Accreditato)**.

f) Qualora le assenze **superino il 25%** e si ravvisi la non ammissione allo scrutinio finale, la semplice certificazione del proprio medico 'di base' in assenza del Certificato di Ricovero Ospedaliero o della Vidimazione da parte dell'ASL (o di un centro accreditato), non basta di per sé a giustificare le assenze: il Consiglio di Classe potrebbe perciò – in forma insindacabile - deliberare di non tenere conto di tale certificato nel computo dei giorni effettivi di frequenza scolastica, non applicare la deroga e quindi conteggiare tali assenze nel computo finale. Sarà premura della famiglia produrre gli eventuali certificati del medico specialista, dell'ospedale o dell'ASL, che il Consiglio avrà facoltà di richiedere.

Al fine di agevolare la scrittura dei certificati di deroga, sul sito della scuola (http://www.salesianibologna.net) nella voce di menù dedicata alla **MODULISTICA** è disponibile un modulo precompilato:

- MS 03.A – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi di salute
- MS 03.B – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi famigliari
- MS 03.C – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi sportivi

che va completato e poi riconsegnato in Segreteria secondo i termini appena indicati

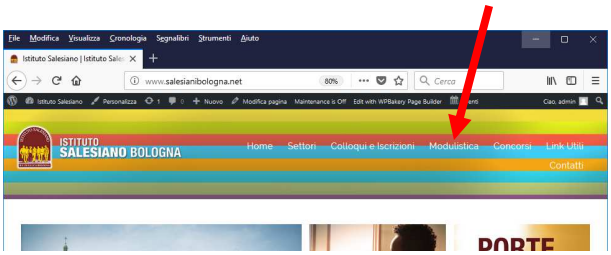

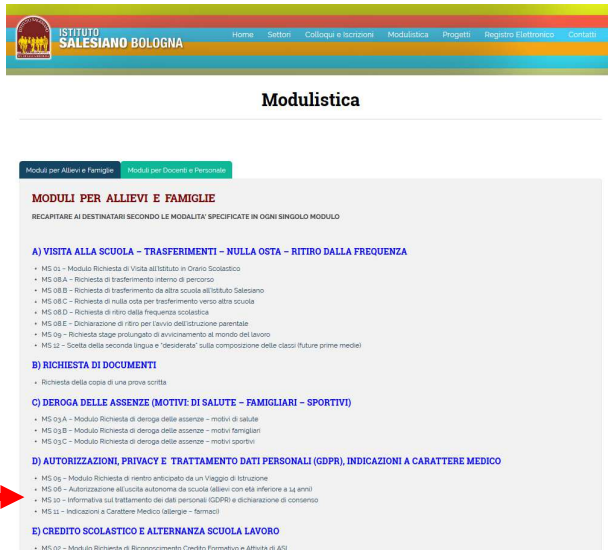

Cordialmente,
don Giovanni Sala

don Giovanni Sala

ISTITUTO SALESIANO "B.V.S.I." SCUOLE SECONDARIE PARITARIE - BOLOGNA - PRESIDENZA

ISTITUTO SALESIANO
«Beata Vergine di San Luca»
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – *www.salesianibologna.net*
presidesup.bolognabv@salesiani.it
Il Preside

CP 05 del 02-09-2021 - Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze
Comunicazione della Presidenza n° 05
Bologna, 2 Settembre 2021

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi

Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze

Cari Docenti,

Gentili Famiglie,

a fronte delle richieste di chiarimento da parte di alcuni genitori, vengono qui riassunte alcune indicazioni fondamentali in merito alla presentazione di certificati medici (o di altro tipo) per ottenere la **deroga sul numero di assenze consentito** al fine di conseguire la **validità dell'anno scolastico** e il riconoscimento del Criterio di **Credito Formativo** relativo alla frequenza assidua (solo allievi del Triennio)

Principi generali: peso delle assenze sulla validità dell'anno scolastico e sull'attribuzione del credito

a) L'Art. 14/7 DPR 122/09 stabilisce che "*per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato*":
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 25% del monte ore totale, comporta la non ammissione allo scrutinio finale e il dovere di ripetere l'anno

   L'assiduità della frequenza è inoltre un importante indicatore che contribuisce al **giudizio sul comportamento**.

b) L'Art. I.B del vigente Documento sulla Valutazione indica, per gli allievi del triennio della scuola superiore, come criterio di Credito Scolastico e Formativo la frequenza assidua: numero di ore di assenza dalle lezioni ≤ 10% del monte ore totale
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 10% del monte ore totale, comporta la perdita di uno dei criteri necessari per l'attribuzione della fascia massima di Credito Scolastico Formativo

c) La legge prevede "*motivate deroghe in casi eccezionali*" al fine di escludere le assenze dal computo della frequenza effettiva:
   - assenze per motivi di salute oppure per gravi e documentati motivi di famiglia;
   - partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I

   Tali deroghe vanno richieste consegnando in Segreteria l'opportuna documentazione e vengono concesse esclusivamente a giudizio del Consiglio di Classe

Validità dei Certificati Medici, o attestanti gravi motivi di famiglia o attestanti attività agonistiche riconosciute dal C.O.N.I.

In Particolare, per quel che riguarda i Certificati Medici, vale quanto previsto dalla normativa:

a) Per la **riammissione in classe**, non è più necessario il certificato medico (è sufficiente la giustificazione da parte della famiglia), anche qualora l'assenza si prolunghi per più di 5 giorni.

   Fanno eccezioni esclusivamente le **disposizioni di quarantena/isolamento** del Dipartimento di Prevenzione.

b) Qualora le assenze raggiungano una quota significativa (superiore al 10%), per la **deroga sul numero di assenze** al fine di non avere un giudizio di comportamento negativo, non compromettere la validità dell'anno scolastico (o l'attribuzione del credito nel caso del Triennio della scuola superiore) è necessario presentare il **certificato medico idoneo**: il medico è infatti la figura professionale prevista per la produzione del certificato, in assenza del quale la scuola non può procedere alla deroga delle assenze. Quindi:
   - certificati medici dove è attestato **esclusivamente lo stato di buona salute** in vista della ripresa delle lezioni e non vi è una esplicita attribuzione delle assenze a ragioni di salute, non son di norma ritenute valide al fine delle deroghe sul numero di assenze; in questo caso le assenze partecipano al conteggio delle "*assenze effettive*" e non vengono scalate dal computo finale.
   - I certificati che indicano il periodo di assenza **riconducendo tali assenze a motivi di salute**, sono di norma accolti ai fini del conteggio delle "*assenze giustificate*" e perciò vengono scalati dal conteggio finale.

c) Naturalmente il medico 'di base' non ha alcun dovere in merito all'indicazione della diagnosi e delle reali motivazioni dell'assenza: si tratta di dati sensibili tutelati dalla legge sulla privacy.
Tuttavia è necessario che il certificato, per essere valido, riporti una delle seguenti diciture (o similari):

- *l'allievo/a XX YY è stato assente dalle lezioni per ragioni riconducibili a motivi di salute; essendo esente da pericoli di contagio, può riprendere la regolare frequenza scolastica;*
- *l'allievo/a XX YY non presenta pericoli di contagio derivanti dalla malattia di cui è stato/a affetto/a della quale è clinicamente guarito, pertanto può riprendere la normale occupazione scolastica;*

d) Affinché venga riconosciuta la deroga, sono previste le seguenti condizioni necessarie:

- il **periodo di assenza** (inizio e fine, oppure elenco dei giorni di assenza) deve essere esplicitamente indicato nel certificato: *assente dal giorno XX al giorno YY*, oppure: *assente nei giorni XX YY ZZ*
- l'assenza deve avere una **durata continuativa di almeno 3 giorni scolastici** (sono esclusi dal conteggio i giorni festivi, per cui una assenza al sabato e al lunedì non basta per attuare la deroga);
- le certificazioni mediche di assenza devono essere presentate (inviate via mail) in Segreteria **entro 7 giorni scolastici** a partire dal rientro in classe (si escludono i festivi);
- le assenze non devono impedire la valutazione dell'allievo, secondo quanto previsto dalla normativa ministeriale.

Alle medesime condizioni devono conformarsi (al fine di essere validi) i certificati che attestano assenze per gravi e documentati motivi di famiglia oppure per la partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Certificati di assenza per periodi **inferiori a 3 giorni scolastici** oppure consegnati in Segreteria **dopo 7 giorni scolastici dalla riammissione in classe**, non verranno accolti in Segreteria in quanto non idonei ed ininfluenti ai fini della deroga sul numero di assenze.

In ogni caso, le famiglie tengano presente che per un medico la firma di un certificato secondo le caratteristiche richieste dalla scuola rappresenta una responsabilità grave che può avere anche delle conseguenze giuridiche: è perciò diritto del medico emettere il certificato solo se è certo che l'assenza sia riconducibile a motivi di salute.

e) Laddove si ravvisa un ricovero ospedaliero o una patologia tale da implicare periodi prolungati di assenza e la conseguente compromissione della regolare frequenza alle lezioni, è possibile far detrarre queste assenze dal computo finale, presentando copia del **Certificato di Ricovero Ospedaliero** oppure un **certificato emesso o vidimato dall'ASL (o da un Centro Accreditato)**.

f) Qualora le assenze **superino il 25%** e si ravvisi la non ammissione allo scrutinio finale, la semplice certificazione del proprio medico 'di base' in assenza del Certificato di Ricovero Ospedaliero o della Vidimazione da parte dell'ASL (o di un centro accreditato), non basta di per sé a giustificare le assenze: il Consiglio di Classe potrebbe perciò – in forma insindacabile - deliberare di non tenere conto di tale certificato nel computo dei giorni effettivi di frequenza scolastica, non applicare la deroga e quindi conteggiare tali assenze nel computo finale. Sarà premura della famiglia produrre gli eventuali certificati del medico specialista, dell'ospedale o dell'ASL, che il Consiglio avrà facoltà di richiedere.

Al fine di agevolare la scrittura dei certificati di deroga, sul sito della scuola (http://www.salesianibologna.net) nella voce di menù dedicata alla **MODULISTICA** è disponibile un modulo precompilato:

- MS 03.A – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi di salute
- MS 03.B – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi famigliari
- MS 03.C – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi sportivi

che va completato e poi riconsegnato in Segreteria secondo i termini appena indicati

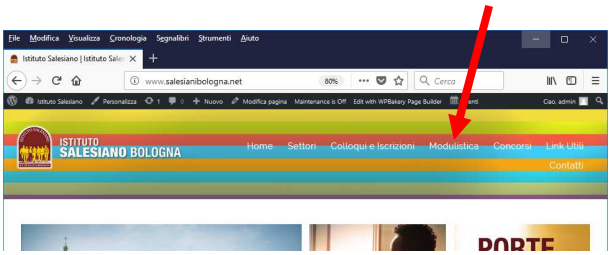

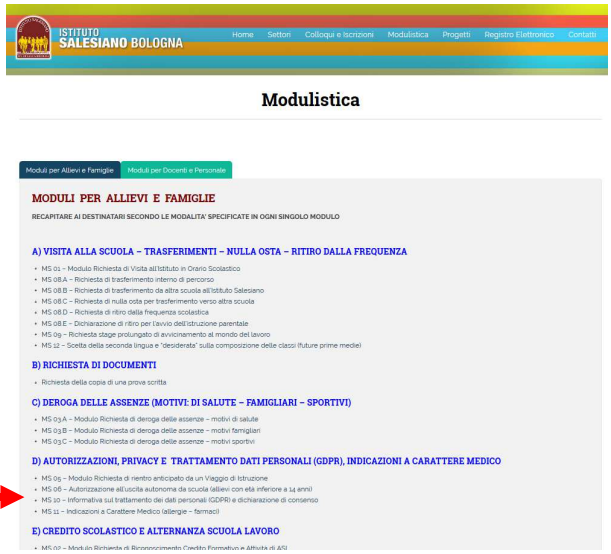

Cordialmente,
don Giovanni Sala

don Giovanni Sala

ISTITUTO SALESIANO "B.V.S.I." SCUOLE SECONDARIE PARITARIE - BOLOGNA - PRESIDENZA

ISTITUTO SALESIANO
«Beata Vergine di San Luca»
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – *www.salesianibologna.net*
presidesup.bolognabv@salesiani.it
Il Preside

CP 05 del 02-09-2021 - Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze
Comunicazione della Presidenza n° 05
Bologna, 2 Settembre 2021

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi

Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze

Cari Docenti,

Gentili Famiglie,

a fronte delle richieste di chiarimento da parte di alcuni genitori, vengono qui riassunte alcune indicazioni fondamentali in merito alla presentazione di certificati medici (o di altro tipo) per ottenere la **deroga sul numero di assenze consentito** al fine di conseguire la **validità dell'anno scolastico** e il riconoscimento del Criterio di **Credito Formativo** relativo alla frequenza assidua (solo allievi del Triennio)

Principi generali: peso delle assenze sulla validità dell'anno scolastico e sull'attribuzione del credito

a) L'Art. 14/7 DPR 122/09 stabilisce che "*per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato*":
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 25% del monte ore totale, comporta la non ammissione allo scrutinio finale e il dovere di ripetere l'anno

   L'assiduità della frequenza è inoltre un importante indicatore che contribuisce al **giudizio sul comportamento**.

b) L'Art. I.B del vigente Documento sulla Valutazione indica, per gli allievi del triennio della scuola superiore, come criterio di Credito Scolastico e Formativo la frequenza assidua: numero di ore di assenza dalle lezioni ≤ 10% del monte ore totale
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 10% del monte ore totale, comporta la perdita di uno dei criteri necessari per l'attribuzione della fascia massima di Credito Scolastico Formativo

c) La legge prevede "*motivate deroghe in casi eccezionali*" al fine di escludere le assenze dal computo della frequenza effettiva:
   - assenze per motivi di salute oppure per gravi e documentati motivi di famiglia;
   - partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I

   Tali deroghe vanno richieste consegnando in Segreteria l'opportuna documentazione e vengono concesse esclusivamente a giudizio del Consiglio di Classe

Validità dei Certificati Medici, o attestanti gravi motivi di famiglia o attestanti attività agonistiche riconosciute dal C.O.N.I.

In Particolare, per quel che riguarda i Certificati Medici, vale quanto previsto dalla normativa:

a) Per la **riammissione in classe**, non è più necessario il certificato medico (è sufficiente la giustificazione da parte della famiglia), anche qualora l'assenza si prolunghi per più di 5 giorni.

   Fanno eccezioni esclusivamente le **disposizioni di quarantena/isolamento** del Dipartimento di Prevenzione.

b) Qualora le assenze raggiungano una quota significativa (superiore al 10%), per la **deroga sul numero di assenze** al fine di non avere un giudizio di comportamento negativo, non compromettere la validità dell'anno scolastico (o l'attribuzione del credito nel caso del Triennio della scuola superiore) è necessario presentare il **certificato medico idoneo**: il medico è infatti la figura professionale prevista per la produzione del certificato, in assenza del quale la scuola non può procedere alla deroga delle assenze. Quindi:
   - certificati medici dove è attestato **esclusivamente lo stato di buona salute** in vista della ripresa delle lezioni e non vi è una esplicita attribuzione delle assenze a ragioni di salute, non son di norma ritenute valide al fine delle deroghe sul numero di assenze; in questo caso le assenze partecipano al conteggio delle "*assenze effettive*" e non vengono scalate dal computo finale.
   - I certificati che indicano il periodo di assenza **riconducendo tali assenze a motivi di salute**, sono di norma accolti ai fini del conteggio delle "*assenze giustificate*" e perciò vengono scalati dal conteggio finale.

c) Naturalmente il medico 'di base' non ha alcun dovere in merito all'indicazione della diagnosi e delle reali motivazioni dell'assenza: si tratta di dati sensibili tutelati dalla legge sulla privacy.
Tuttavia è necessario che il certificato, per essere valido, riporti una delle seguenti diciture (o similari):

- *l'allievo/a XX YY è stato assente dalle lezioni per ragioni riconducibili a motivi di salute; essendo esente da pericoli di contagio, può riprendere la regolare frequenza scolastica;*
- *l'allievo/a XX YY non presenta pericoli di contagio derivanti dalla malattia di cui è stato/a affetto/a della quale è clinicamente guarito, pertanto può riprendere la normale occupazione scolastica;*

d) Affinché venga riconosciuta la deroga, sono previste le seguenti condizioni necessarie:

- il **periodo di assenza** (inizio e fine, oppure elenco dei giorni di assenza) deve essere esplicitamente indicato nel certificato: *assente dal giorno XX al giorno YY*, oppure: *assente nei giorni XX YY ZZ*
- l'assenza deve avere una **durata continuativa di almeno 3 giorni scolastici** (sono esclusi dal conteggio i giorni festivi, per cui una assenza al sabato e al lunedì non basta per attuare la deroga);
- le certificazioni mediche di assenza devono essere presentate (inviate via mail) in Segreteria **entro 7 giorni scolastici** a partire dal rientro in classe (si escludono i festivi);
- le assenze non devono impedire la valutazione dell'allievo, secondo quanto previsto dalla normativa ministeriale.

Alle medesime condizioni devono conformarsi (al fine di essere validi) i certificati che attestano assenze per gravi e documentati motivi di famiglia oppure per la partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Certificati di assenza per periodi **inferiori a 3 giorni scolastici** oppure consegnati in Segreteria **dopo 7 giorni scolastici dalla riammissione in classe**, non verranno accolti in Segreteria in quanto non idonei ed ininfluenti ai fini della deroga sul numero di assenze.

In ogni caso, le famiglie tengano presente che per un medico la firma di un certificato secondo le caratteristiche richieste dalla scuola rappresenta una responsabilità grave che può avere anche delle conseguenze giuridiche: è perciò diritto del medico emettere il certificato solo se è certo che l'assenza sia riconducibile a motivi di salute.

e) Laddove si ravvisa un ricovero ospedaliero o una patologia tale da implicare periodi prolungati di assenza e la conseguente compromissione della regolare frequenza alle lezioni, è possibile far detrarre queste assenze dal computo finale, presentando copia del **Certificato di Ricovero Ospedaliero** oppure un **certificato emesso o vidimato dall'ASL (o da un Centro Accreditato)**.

f) Qualora le assenze **superino il 25%** e si ravvisi la non ammissione allo scrutinio finale, la semplice certificazione del proprio medico 'di base' in assenza del Certificato di Ricovero Ospedaliero o della Vidimazione da parte dell'ASL (o di un centro accreditato), non basta di per sé a giustificare le assenze: il Consiglio di Classe potrebbe perciò – in forma insindacabile - deliberare di non tenere conto di tale certificato nel computo dei giorni effettivi di frequenza scolastica, non applicare la deroga e quindi conteggiare tali assenze nel computo finale. Sarà premura della famiglia produrre gli eventuali certificati del medico specialista, dell'ospedale o dell'ASL, che il Consiglio avrà facoltà di richiedere.

Al fine di agevolare la scrittura dei certificati di deroga, sul sito della scuola (http://www.salesianibologna.net) nella voce di menù dedicata alla **MODULISTICA** è disponibile un modulo precompilato:

- MS 03.A – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi di salute
- MS 03.B – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi famigliari
- MS 03.C – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi sportivi

che va completato e poi riconsegnato in Segreteria secondo i termini appena indicati

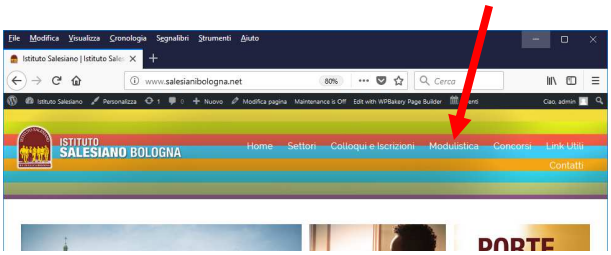

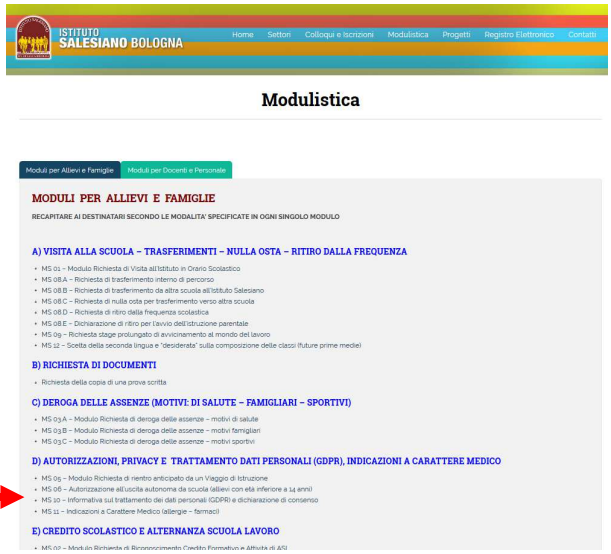

Cordialmente,
don Giovanni Sala

don Giovanni Sala

ISTITUTO SALESIANO "B.V.S.I." SCUOLE SECONDARIE PARITARIE - BOLOGNA - PRESIDENZA

ISTITUTO SALESIANO
«Beata Vergine di San Luca»
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – *www.salesianibologna.net*
presidesup.bolognabv@salesiani.it
Il Preside

CP 05 del 02-09-2021 - Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze
Comunicazione della Presidenza n° 05
Bologna, 2 Settembre 2021

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi

Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze

Cari Docenti,

Gentili Famiglie,

a fronte delle richieste di chiarimento da parte di alcuni genitori, vengono qui riassunte alcune indicazioni fondamentali in merito alla presentazione di certificati medici (o di altro tipo) per ottenere la **deroga sul numero di assenze consentito** al fine di conseguire la **validità dell'anno scolastico** e il riconoscimento del Criterio di **Credito Formativo** relativo alla frequenza assidua (solo allievi del Triennio)

Principi generali: peso delle assenze sulla validità dell'anno scolastico e sull'attribuzione del credito

a) L'Art. 14/7 DPR 122/09 stabilisce che "*per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato*":
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 25% del monte ore totale, comporta la non ammissione allo scrutinio finale e il dovere di ripetere l'anno

   L'assiduità della frequenza è inoltre un importante indicatore che contribuisce al **giudizio sul comportamento**.

b) L'Art. I.B del vigente Documento sulla Valutazione indica, per gli allievi del triennio della scuola superiore, come criterio di Credito Scolastico e Formativo la frequenza assidua: numero di ore di assenza dalle lezioni ≤ 10% del monte ore totale
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 10% del monte ore totale, comporta la perdita di uno dei criteri necessari per l'attribuzione della fascia massima di Credito Scolastico Formativo

c) La legge prevede "*motivate deroghe in casi eccezionali*" al fine di escludere le assenze dal computo della frequenza effettiva:
   - assenze per motivi di salute oppure per gravi e documentati motivi di famiglia;
   - partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I

   Tali deroghe vanno richieste consegnando in Segreteria l'opportuna documentazione e vengono concesse esclusivamente a giudizio del Consiglio di Classe

Validità dei Certificati Medici, o attestanti gravi motivi di famiglia o attestanti attività agonistiche riconosciute dal C.O.N.I.

In Particolare, per quel che riguarda i Certificati Medici, vale quanto previsto dalla normativa:

a) Per la **riammissione in classe**, non è più necessario il certificato medico (è sufficiente la giustificazione da parte della famiglia), anche qualora l'assenza si prolunghi per più di 5 giorni.

   Fanno eccezioni esclusivamente le **disposizioni di quarantena/isolamento** del Dipartimento di Prevenzione.

b) Qualora le assenze raggiungano una quota significativa (superiore al 10%), per la **deroga sul numero di assenze** al fine di non avere un giudizio di comportamento negativo, non compromettere la validità dell'anno scolastico (o l'attribuzione del credito nel caso del Triennio della scuola superiore) è necessario presentare il **certificato medico idoneo**: il medico è infatti la figura professionale prevista per la produzione del certificato, in assenza del quale la scuola non può procedere alla deroga delle assenze. Quindi:
   - certificati medici dove è attestato **esclusivamente lo stato di buona salute** in vista della ripresa delle lezioni e non vi è una esplicita attribuzione delle assenze a ragioni di salute, non son di norma ritenute valide al fine delle deroghe sul numero di assenze; in questo caso le assenze partecipano al conteggio delle "*assenze effettive*" e non vengono scalate dal computo finale.
   - I certificati che indicano il periodo di assenza **riconducendo tali assenze a motivi di salute**, sono di norma accolti ai fini del conteggio delle "*assenze giustificate*" e perciò vengono scalati dal conteggio finale.

c) Naturalmente il medico 'di base' non ha alcun dovere in merito all'indicazione della diagnosi e delle reali motivazioni dell'assenza: si tratta di dati sensibili tutelati dalla legge sulla privacy.
Tuttavia è necessario che il certificato, per essere valido, riporti una delle seguenti diciture (o similari):

- *l'allievo/a XX YY è stato assente dalle lezioni per ragioni riconducibili a motivi di salute; essendo esente da pericoli di contagio, può riprendere la regolare frequenza scolastica;*
- *l'allievo/a XX YY non presenta pericoli di contagio derivanti dalla malattia di cui è stato/a affetto/a della quale è clinicamente guarito, pertanto può riprendere la normale occupazione scolastica;*

d) Affinché venga riconosciuta la deroga, sono previste le seguenti condizioni necessarie:

- il **periodo di assenza** (inizio e fine, oppure elenco dei giorni di assenza) deve essere esplicitamente indicato nel certificato: *assente dal giorno XX al giorno YY*, oppure: *assente nei giorni XX YY ZZ*
- l'assenza deve avere una **durata continuativa di almeno 3 giorni scolastici** (sono esclusi dal conteggio i giorni festivi, per cui una assenza al sabato e al lunedì non basta per attuare la deroga);
- le certificazioni mediche di assenza devono essere presentate (inviate via mail) in Segreteria **entro 7 giorni scolastici** a partire dal rientro in classe (si escludono i festivi);
- le assenze non devono impedire la valutazione dell'allievo, secondo quanto previsto dalla normativa ministeriale.

Alle medesime condizioni devono conformarsi (al fine di essere validi) i certificati che attestano assenze per gravi e documentati motivi di famiglia oppure per la partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Certificati di assenza per periodi **inferiori a 3 giorni scolastici** oppure consegnati in Segreteria **dopo 7 giorni scolastici dalla riammissione in classe**, non verranno accolti in Segreteria in quanto non idonei ed ininfluenti ai fini della deroga sul numero di assenze.

In ogni caso, le famiglie tengano presente che per un medico la firma di un certificato secondo le caratteristiche richieste dalla scuola rappresenta una responsabilità grave che può avere anche delle conseguenze giuridiche: è perciò diritto del medico emettere il certificato solo se è certo che l'assenza sia riconducibile a motivi di salute.

e) Laddove si ravvisa un ricovero ospedaliero o una patologia tale da implicare periodi prolungati di assenza e la conseguente compromissione della regolare frequenza alle lezioni, è possibile far detrarre queste assenze dal computo finale, presentando copia del **Certificato di Ricovero Ospedaliero** oppure un **certificato emesso o vidimato dall'ASL (o da un Centro Accreditato)**.

f) Qualora le assenze **superino il 25%** e si ravvisi la non ammissione allo scrutinio finale, la semplice certificazione del proprio medico 'di base' in assenza del Certificato di Ricovero Ospedaliero o della Vidimazione da parte dell'ASL (o di un centro accreditato), non basta di per sé a giustificare le assenze: il Consiglio di Classe potrebbe perciò – in forma insindacabile - deliberare di non tenere conto di tale certificato nel computo dei giorni effettivi di frequenza scolastica, non applicare la deroga e quindi conteggiare tali assenze nel computo finale. Sarà premura della famiglia produrre gli eventuali certificati del medico specialista, dell'ospedale o dell'ASL, che il Consiglio avrà facoltà di richiedere.

Al fine di agevolare la scrittura dei certificati di deroga, sul sito della scuola (http://www.salesianibologna.net) nella voce di menù dedicata alla **MODULISTICA** è disponibile un modulo precompilato:

- MS 03.A – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi di salute
- MS 03.B – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi famigliari
- MS 03.C – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi sportivi

che va completato e poi riconsegnato in Segreteria secondo i termini appena indicati

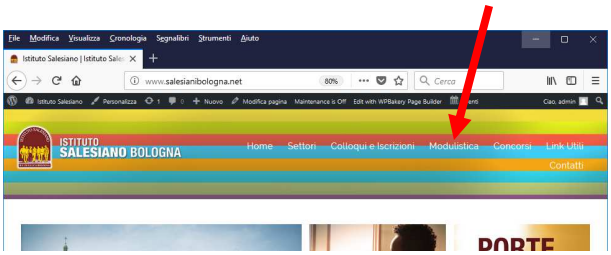

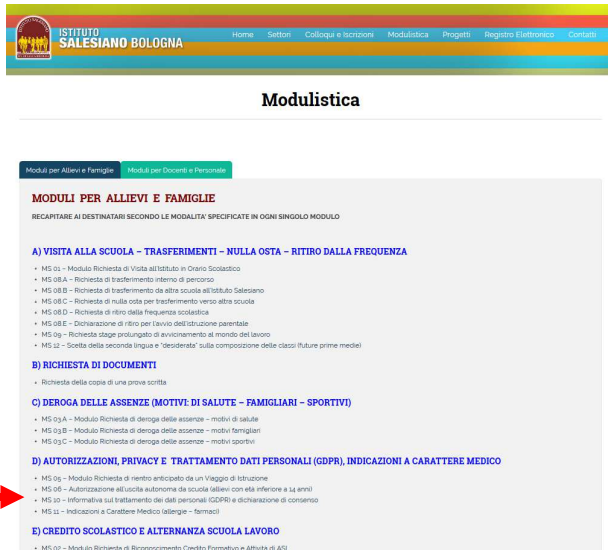

Cordialmente,
don Giovanni Sala

don Giovanni Sala

ISTITUTO SALESIANO "B.V.S.I." SCUOLE SECONDARIE PARITARIE - BOLOGNA - PRESIDENZA

ISTITUTO SALESIANO
«Beata Vergine di San Luca»
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – *www.salesianibologna.net*
presidesup.bolognabv@salesiani.it
Il Preside

CP 05 del 02-09-2021 - Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze
Comunicazione della Presidenza n° 05
Bologna, 2 Settembre 2021

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi

Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze

Cari Docenti,

Gentili Famiglie,

a fronte delle richieste di chiarimento da parte di alcuni genitori, vengono qui riassunte alcune indicazioni fondamentali in merito alla presentazione di certificati medici (o di altro tipo) per ottenere la **deroga sul numero di assenze consentito** al fine di conseguire la **validità dell'anno scolastico** e il riconoscimento del Criterio di **Credito Formativo** relativo alla frequenza assidua (solo allievi del Triennio)

Principi generali: peso delle assenze sulla validità dell'anno scolastico e sull'attribuzione del credito

a) L'Art. 14/7 DPR 122/09 stabilisce che "*per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato*":
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 25% del monte ore totale, comporta la non ammissione allo scrutinio finale e il dovere di ripetere l'anno

   L'assiduità della frequenza è inoltre un importante indicatore che contribuisce al **giudizio sul comportamento**.

b) L'Art. I.B del vigente Documento sulla Valutazione indica, per gli allievi del triennio della scuola superiore, come criterio di Credito Scolastico e Formativo la frequenza assidua: numero di ore di assenza dalle lezioni ≤ 10% del monte ore totale
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 10% del monte ore totale, comporta la perdita di uno dei criteri necessari per l'attribuzione della fascia massima di Credito Scolastico Formativo

c) La legge prevede "*motivate deroghe in casi eccezionali*" al fine di escludere le assenze dal computo della frequenza effettiva:
   - assenze per motivi di salute oppure per gravi e documentati motivi di famiglia;
   - partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I

   Tali deroghe vanno richieste consegnando in Segreteria l'opportuna documentazione e vengono concesse esclusivamente a giudizio del Consiglio di Classe

Validità dei Certificati Medici, o attestanti gravi motivi di famiglia o attestanti attività agonistiche riconosciute dal C.O.N.I.

In Particolare, per quel che riguarda i Certificati Medici, vale quanto previsto dalla normativa:

a) Per la **riammissione in classe**, non è più necessario il certificato medico (è sufficiente la giustificazione da parte della famiglia), anche qualora l'assenza si prolunghi per più di 5 giorni.

   Fanno eccezioni esclusivamente le **disposizioni di quarantena/isolamento** del Dipartimento di Prevenzione.

b) Qualora le assenze raggiungano una quota significativa (superiore al 10%), per la **deroga sul numero di assenze** al fine di non avere un giudizio di comportamento negativo, non compromettere la validità dell'anno scolastico (o l'attribuzione del credito nel caso del Triennio della scuola superiore) è necessario presentare il **certificato medico idoneo**: il medico è infatti la figura professionale prevista per la produzione del certificato, in assenza del quale la scuola non può procedere alla deroga delle assenze. Quindi:
   - certificati medici dove è attestato **esclusivamente lo stato di buona salute** in vista della ripresa delle lezioni e non vi è una esplicita attribuzione delle assenze a ragioni di salute, non son di norma ritenute valide al fine delle deroghe sul numero di assenze; in questo caso le assenze partecipano al conteggio delle "*assenze effettive*" e non vengono scalate dal computo finale.
   - I certificati che indicano il periodo di assenza **riconducendo tali assenze a motivi di salute**, sono di norma accolti ai fini del conteggio delle "*assenze giustificate*" e perciò vengono scalati dal conteggio finale.

c) Naturalmente il medico 'di base' non ha alcun dovere in merito all'indicazione della diagnosi e delle reali motivazioni dell'assenza: si tratta di dati sensibili tutelati dalla legge sulla privacy.
Tuttavia è necessario che il certificato, per essere valido, riporti una delle seguenti diciture (o similari):

- *l'allievo/a XX YY è stato assente dalle lezioni per ragioni riconducibili a motivi di salute; essendo esente da pericoli di contagio, può riprendere la regolare frequenza scolastica;*
- *l'allievo/a XX YY non presenta pericoli di contagio derivanti dalla malattia di cui è stato/a affetto/a della quale è clinicamente guarito, pertanto può riprendere la normale occupazione scolastica;*

d) Affinché venga riconosciuta la deroga, sono previste le seguenti condizioni necessarie:

- il **periodo di assenza** (inizio e fine, oppure elenco dei giorni di assenza) deve essere esplicitamente indicato nel certificato: *assente dal giorno XX al giorno YY*, oppure: *assente nei giorni XX YY ZZ*
- l'assenza deve avere una **durata continuativa di almeno 3 giorni scolastici** (sono esclusi dal conteggio i giorni festivi, per cui una assenza al sabato e al lunedì non basta per attuare la deroga);
- le certificazioni mediche di assenza devono essere presentate (inviate via mail) in Segreteria **entro 7 giorni scolastici** a partire dal rientro in classe (si escludono i festivi);
- le assenze non devono impedire la valutazione dell'allievo, secondo quanto previsto dalla normativa ministeriale.

Alle medesime condizioni devono conformarsi (al fine di essere validi) i certificati che attestano assenze per gravi e documentati motivi di famiglia oppure per la partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Certificati di assenza per periodi **inferiori a 3 giorni scolastici** oppure consegnati in Segreteria **dopo 7 giorni scolastici dalla riammissione in classe**, non verranno accolti in Segreteria in quanto non idonei ed ininfluenti ai fini della deroga sul numero di assenze.

In ogni caso, le famiglie tengano presente che per un medico la firma di un certificato secondo le caratteristiche richieste dalla scuola rappresenta una responsabilità grave che può avere anche delle conseguenze giuridiche: è perciò diritto del medico emettere il certificato solo se è certo che l'assenza sia riconducibile a motivi di salute.

e) Laddove si ravvisa un ricovero ospedaliero o una patologia tale da implicare periodi prolungati di assenza e la conseguente compromissione della regolare frequenza alle lezioni, è possibile far detrarre queste assenze dal computo finale, presentando copia del **Certificato di Ricovero Ospedaliero** oppure un **certificato emesso o vidimato dall'ASL (o da un Centro Accreditato)**.

f) Qualora le assenze **superino il 25%** e si ravvisi la non ammissione allo scrutinio finale, la semplice certificazione del proprio medico 'di base' in assenza del Certificato di Ricovero Ospedaliero o della Vidimazione da parte dell'ASL (o di un centro accreditato), non basta di per sé a giustificare le assenze: il Consiglio di Classe potrebbe perciò – in forma insindacabile - deliberare di non tenere conto di tale certificato nel computo dei giorni effettivi di frequenza scolastica, non applicare la deroga e quindi conteggiare tali assenze nel computo finale. Sarà premura della famiglia produrre gli eventuali certificati del medico specialista, dell'ospedale o dell'ASL, che il Consiglio avrà facoltà di richiedere.

Al fine di agevolare la scrittura dei certificati di deroga, sul sito della scuola (http://www.salesianibologna.net) nella voce di menù dedicata alla **MODULISTICA** è disponibile un modulo precompilato:

- MS 03.A – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi di salute
- MS 03.B – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi famigliari
- MS 03.C – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi sportivi

che va completato e poi riconsegnato in Segreteria secondo i termini appena indicati

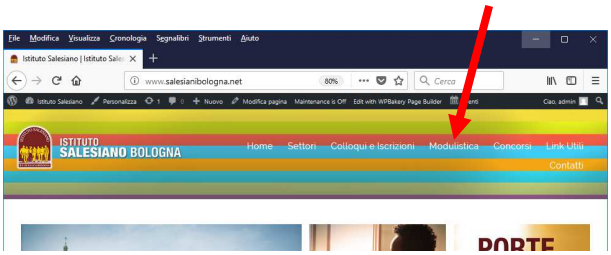

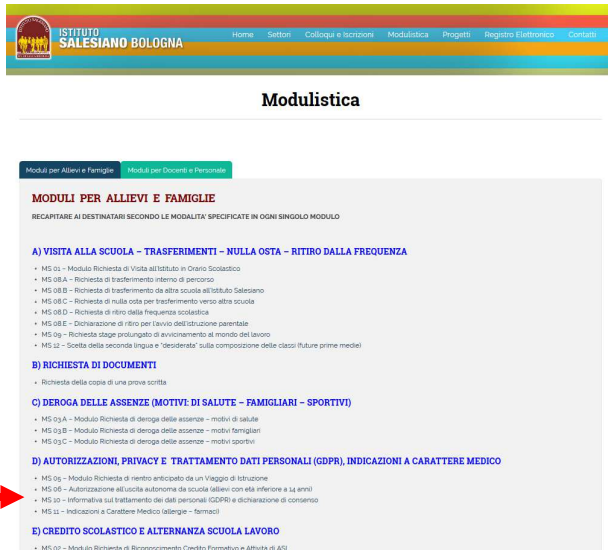

Cordialmente,
don Giovanni Sala

don Giovanni Sala

ISTITUTO SALESIANO "B.V.S.I." SCUOLE SECONDARIE PARITARIE - BOLOGNA - PRESIDENZA

ISTITUTO SALESIANO
«Beata Vergine di San Luca»
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – *www.salesianibologna.net*
presidesup.bolognabv@salesiani.it
Il Preside

CP 05 del 02-09-2021 - Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze
Comunicazione della Presidenza n° 05
Bologna, 2 Settembre 2021

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi

Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze

Cari Docenti,

Gentili Famiglie,

a fronte delle richieste di chiarimento da parte di alcuni genitori, vengono qui riassunte alcune indicazioni fondamentali in merito alla presentazione di certificati medici (o di altro tipo) per ottenere la **deroga sul numero di assenze consentito** al fine di conseguire la **validità dell'anno scolastico** e il riconoscimento del Criterio di **Credito Formativo** relativo alla frequenza assidua (solo allievi del Triennio)

Principi generali: peso delle assenze sulla validità dell'anno scolastico e sull'attribuzione del credito

a) L'Art. 14/7 DPR 122/09 stabilisce che "*per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato*":
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 25% del monte ore totale, comporta la non ammissione allo scrutinio finale e il dovere di ripetere l'anno

   L'assiduità della frequenza è inoltre un importante indicatore che contribuisce al **giudizio sul comportamento**.

b) L'Art. I.B del vigente Documento sulla Valutazione indica, per gli allievi del triennio della scuola superiore, come criterio di Credito Scolastico e Formativo la frequenza assidua: numero di ore di assenza dalle lezioni ≤ 10% del monte ore totale
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 10% del monte ore totale, comporta la perdita di uno dei criteri necessari per l'attribuzione della fascia massima di Credito Scolastico Formativo

c) La legge prevede "*motivate deroghe in casi eccezionali*" al fine di escludere le assenze dal computo della frequenza effettiva:
   - assenze per motivi di salute oppure per gravi e documentati motivi di famiglia;
   - partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I

   Tali deroghe vanno richieste consegnando in Segreteria l'opportuna documentazione e vengono concesse esclusivamente a giudizio del Consiglio di Classe

Validità dei Certificati Medici, o attestanti gravi motivi di famiglia o attestanti attività agonistiche riconosciute dal C.O.N.I.

In Particolare, per quel che riguarda i Certificati Medici, vale quanto previsto dalla normativa:

a) Per la **riammissione in classe**, non è più necessario il certificato medico (è sufficiente la giustificazione da parte della famiglia), anche qualora l'assenza si prolunghi per più di 5 giorni.

   Fanno eccezioni esclusivamente le **disposizioni di quarantena/isolamento** del Dipartimento di Prevenzione.

b) Qualora le assenze raggiungano una quota significativa (superiore al 10%), per la **deroga sul numero di assenze** al fine di non avere un giudizio di comportamento negativo, non compromettere la validità dell'anno scolastico (o l'attribuzione del credito nel caso del Triennio della scuola superiore) è necessario presentare il **certificato medico idoneo**: il medico è infatti la figura professionale prevista per la produzione del certificato, in assenza del quale la scuola non può procedere alla deroga delle assenze. Quindi:
   - certificati medici dove è attestato **esclusivamente lo stato di buona salute** in vista della ripresa delle lezioni e non vi è una esplicita attribuzione delle assenze a ragioni di salute, non son di norma ritenute valide al fine delle deroghe sul numero di assenze; in questo caso le assenze partecipano al conteggio delle "*assenze effettive*" e non vengono scalate dal computo finale.
   - I certificati che indicano il periodo di assenza **riconducendo tali assenze a motivi di salute**, sono di norma accolti ai fini del conteggio delle "*assenze giustificate*" e perciò vengono scalati dal conteggio finale.

c) Naturalmente il medico 'di base' non ha alcun dovere in merito all'indicazione della diagnosi e delle reali motivazioni dell'assenza: si tratta di dati sensibili tutelati dalla legge sulla privacy.
Tuttavia è necessario che il certificato, per essere valido, riporti una delle seguenti diciture (o similari):

- *l'allievo/a XX YY è stato assente dalle lezioni per ragioni riconducibili a motivi di salute; essendo esente da pericoli di contagio, può riprendere la regolare frequenza scolastica;*
- *l'allievo/a XX YY non presenta pericoli di contagio derivanti dalla malattia di cui è stato/a affetto/a della quale è clinicamente guarito, pertanto può riprendere la normale occupazione scolastica;*

d) Affinché venga riconosciuta la deroga, sono previste le seguenti condizioni necessarie:

- il **periodo di assenza** (inizio e fine, oppure elenco dei giorni di assenza) deve essere esplicitamente indicato nel certificato: *assente dal giorno XX al giorno YY*, oppure: *assente nei giorni XX YY ZZ*
- l'assenza deve avere una **durata continuativa di almeno 3 giorni scolastici** (sono esclusi dal conteggio i giorni festivi, per cui una assenza al sabato e al lunedì non basta per attuare la deroga);
- le certificazioni mediche di assenza devono essere presentate (inviate via mail) in Segreteria **entro 7 giorni scolastici** a partire dal rientro in classe (si escludono i festivi);
- le assenze non devono impedire la valutazione dell'allievo, secondo quanto previsto dalla normativa ministeriale.

Alle medesime condizioni devono conformarsi (al fine di essere validi) i certificati che attestano assenze per gravi e documentati motivi di famiglia oppure per la partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Certificati di assenza per periodi **inferiori a 3 giorni scolastici** oppure consegnati in Segreteria **dopo 7 giorni scolastici dalla riammissione in classe**, non verranno accolti in Segreteria in quanto non idonei ed ininfluenti ai fini della deroga sul numero di assenze.

In ogni caso, le famiglie tengano presente che per un medico la firma di un certificato secondo le caratteristiche richieste dalla scuola rappresenta una responsabilità grave che può avere anche delle conseguenze giuridiche: è perciò diritto del medico emettere il certificato solo se è certo che l'assenza sia riconducibile a motivi di salute.

e) Laddove si ravvisa un ricovero ospedaliero o una patologia tale da implicare periodi prolungati di assenza e la conseguente compromissione della regolare frequenza alle lezioni, è possibile far detrarre queste assenze dal computo finale, presentando copia del **Certificato di Ricovero Ospedaliero** oppure un **certificato emesso o vidimato dall'ASL (o da un Centro Accreditato)**.

f) Qualora le assenze **superino il 25%** e si ravvisi la non ammissione allo scrutinio finale, la semplice certificazione del proprio medico 'di base' in assenza del Certificato di Ricovero Ospedaliero o della Vidimazione da parte dell'ASL (o di un centro accreditato), non basta di per sé a giustificare le assenze: il Consiglio di Classe potrebbe perciò – in forma insindacabile - deliberare di non tenere conto di tale certificato nel computo dei giorni effettivi di frequenza scolastica, non applicare la deroga e quindi conteggiare tali assenze nel computo finale. Sarà premura della famiglia produrre gli eventuali certificati del medico specialista, dell'ospedale o dell'ASL, che il Consiglio avrà facoltà di richiedere.

Al fine di agevolare la scrittura dei certificati di deroga, sul sito della scuola (http://www.salesianibologna.net) nella voce di menù dedicata alla **MODULISTICA** è disponibile un modulo precompilato:

- MS 03.A – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi di salute
- MS 03.B – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi famigliari
- MS 03.C – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi sportivi

che va completato e poi riconsegnato in Segreteria secondo i termini appena indicati

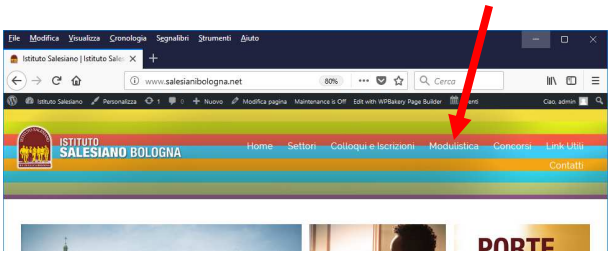

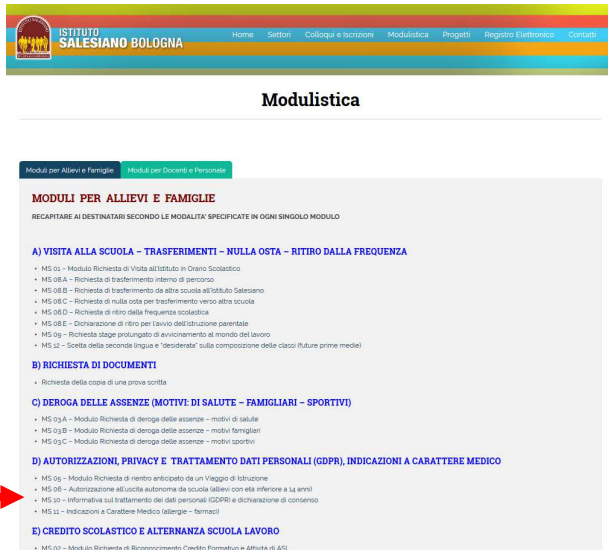

Cordialmente,
don Giovanni Sala

don Giovanni Sala

ISTITUTO SALESIANO "B.V.S.I." SCUOLE SECONDARIE PARITARIE - BOLOGNA - PRESIDENZA

ISTITUTO SALESIANO
«Beata Vergine di San Luca»
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – *www.salesianibologna.net*
presidesup.bolognabv@salesiani.it
Il Preside

CP 05 del 02-09-2021 - Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze
Comunicazione della Presidenza n° 05
Bologna, 2 Settembre 2021

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi

Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze

Cari Docenti,

Gentili Famiglie,

a fronte delle richieste di chiarimento da parte di alcuni genitori, vengono qui riassunte alcune indicazioni fondamentali in merito alla presentazione di certificati medici (o di altro tipo) per ottenere la **deroga sul numero di assenze consentito** al fine di conseguire la **validità dell'anno scolastico** e il riconoscimento del Criterio di **Credito Formativo** relativo alla frequenza assidua (solo allievi del Triennio)

Principi generali: peso delle assenze sulla validità dell'anno scolastico e sull'attribuzione del credito

a) L'Art. 14/7 DPR 122/09 stabilisce che "*per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato*":
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 25% del monte ore totale, comporta la non ammissione allo scrutinio finale e il dovere di ripetere l'anno

   L'assiduità della frequenza è inoltre un importante indicatore che contribuisce al **giudizio sul comportamento**.

b) L'Art. I.B del vigente Documento sulla Valutazione indica, per gli allievi del triennio della scuola superiore, come criterio di Credito Scolastico e Formativo la frequenza assidua: numero di ore di assenza dalle lezioni ≤ 10% del monte ore totale
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 10% del monte ore totale, comporta la perdita di uno dei criteri necessari per l'attribuzione della fascia massima di Credito Scolastico Formativo

c) La legge prevede "*motivate deroghe in casi eccezionali*" al fine di escludere le assenze dal computo della frequenza effettiva:
   - assenze per motivi di salute oppure per gravi e documentati motivi di famiglia;
   - partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I

   Tali deroghe vanno richieste consegnando in Segreteria l'opportuna documentazione e vengono concesse esclusivamente a giudizio del Consiglio di Classe

Validità dei Certificati Medici, o attestanti gravi motivi di famiglia o attestanti attività agonistiche riconosciute dal C.O.N.I.

In Particolare, per quel che riguarda i Certificati Medici, vale quanto previsto dalla normativa:

a) Per la **riammissione in classe**, non è più necessario il certificato medico (è sufficiente la giustificazione da parte della famiglia), anche qualora l'assenza si prolunghi per più di 5 giorni.

   Fanno eccezioni esclusivamente le **disposizioni di quarantena/isolamento** del Dipartimento di Prevenzione.

b) Qualora le assenze raggiungano una quota significativa (superiore al 10%), per la **deroga sul numero di assenze** al fine di non avere un giudizio di comportamento negativo, non compromettere la validità dell'anno scolastico (o l'attribuzione del credito nel caso del Triennio della scuola superiore) è necessario presentare il **certificato medico idoneo**: il medico è infatti la figura professionale prevista per la produzione del certificato, in assenza del quale la scuola non può procedere alla deroga delle assenze. Quindi:
   - certificati medici dove è attestato **esclusivamente lo stato di buona salute** in vista della ripresa delle lezioni e non vi è una esplicita attribuzione delle assenze a ragioni di salute, non son di norma ritenute valide al fine delle deroghe sul numero di assenze; in questo caso le assenze partecipano al conteggio delle "*assenze effettive*" e non vengono scalate dal computo finale.
   - I certificati che indicano il periodo di assenza **riconducendo tali assenze a motivi di salute**, sono di norma accolti ai fini del conteggio delle "*assenze giustificate*" e perciò vengono scalati dal conteggio finale.

c) Naturalmente il medico 'di base' non ha alcun dovere in merito all'indicazione della diagnosi e delle reali motivazioni dell'assenza: si tratta di dati sensibili tutelati dalla legge sulla privacy.
Tuttavia è necessario che il certificato, per essere valido, riporti una delle seguenti diciture (o similari):

- *l'allievo/a XX YY è stato assente dalle lezioni per ragioni riconducibili a motivi di salute; essendo esente da pericoli di contagio, può riprendere la regolare frequenza scolastica;*
- *l'allievo/a XX YY non presenta pericoli di contagio derivanti dalla malattia di cui è stato/a affetto/a della quale è clinicamente guarito, pertanto può riprendere la normale occupazione scolastica;*

d) Affinché venga riconosciuta la deroga, sono previste le seguenti condizioni necessarie:

- il **periodo di assenza** (inizio e fine, oppure elenco dei giorni di assenza) deve essere esplicitamente indicato nel certificato: *assente dal giorno XX al giorno YY*, oppure: *assente nei giorni XX YY ZZ*
- l'assenza deve avere una **durata continuativa di almeno 3 giorni scolastici** (sono esclusi dal conteggio i giorni festivi, per cui una assenza al sabato e al lunedì non basta per attuare la deroga);
- le certificazioni mediche di assenza devono essere presentate (inviate via mail) in Segreteria **entro 7 giorni scolastici** a partire dal rientro in classe (si escludono i festivi);
- le assenze non devono impedire la valutazione dell'allievo, secondo quanto previsto dalla normativa ministeriale.

Alle medesime condizioni devono conformarsi (al fine di essere validi) i certificati che attestano assenze per gravi e documentati motivi di famiglia oppure per la partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Certificati di assenza per periodi **inferiori a 3 giorni scolastici** oppure consegnati in Segreteria **dopo 7 giorni scolastici dalla riammissione in classe**, non verranno accolti in Segreteria in quanto non idonei ed ininfluenti ai fini della deroga sul numero di assenze.

In ogni caso, le famiglie tengano presente che per un medico la firma di un certificato secondo le caratteristiche richieste dalla scuola rappresenta una responsabilità grave che può avere anche delle conseguenze giuridiche: è perciò diritto del medico emettere il certificato solo se è certo che l'assenza sia riconducibile a motivi di salute.

e) Laddove si ravvisa un ricovero ospedaliero o una patologia tale da implicare periodi prolungati di assenza e la conseguente compromissione della regolare frequenza alle lezioni, è possibile far detrarre queste assenze dal computo finale, presentando copia del **Certificato di Ricovero Ospedaliero** oppure un **certificato emesso o vidimato dall'ASL (o da un Centro Accreditato)**.

f) Qualora le assenze **superino il 25%** e si ravvisi la non ammissione allo scrutinio finale, la semplice certificazione del proprio medico 'di base' in assenza del Certificato di Ricovero Ospedaliero o della Vidimazione da parte dell'ASL (o di un centro accreditato), non basta di per sé a giustificare le assenze: il Consiglio di Classe potrebbe perciò – in forma insindacabile - deliberare di non tenere conto di tale certificato nel computo dei giorni effettivi di frequenza scolastica, non applicare la deroga e quindi conteggiare tali assenze nel computo finale. Sarà premura della famiglia produrre gli eventuali certificati del medico specialista, dell'ospedale o dell'ASL, che il Consiglio avrà facoltà di richiedere.

Al fine di agevolare la scrittura dei certificati di deroga, sul sito della scuola (http://www.salesianibologna.net) nella voce di menù dedicata alla **MODULISTICA** è disponibile un modulo precompilato:

- MS 03.A – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi di salute
- MS 03.B – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi famigliari
- MS 03.C – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi sportivi

che va completato e poi riconsegnato in Segreteria secondo i termini appena indicati

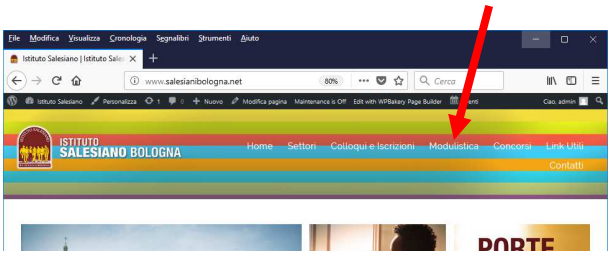

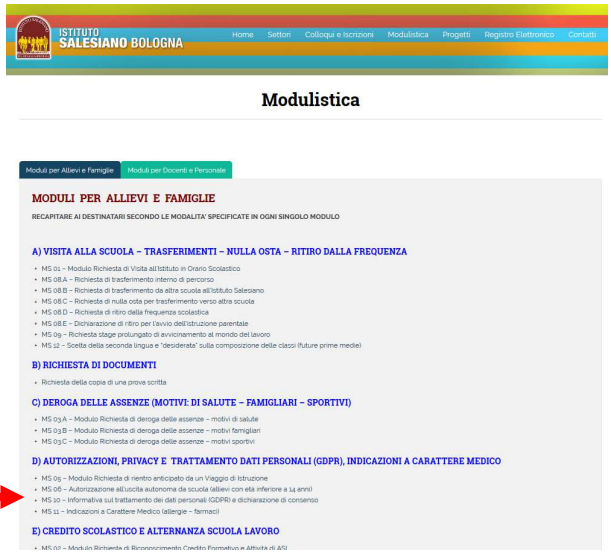

Cordialmente,
don Giovanni Sala

don Giovanni Sala

ISTITUTO SALESIANO "B.V.S.I." SCUOLE SECONDARIE PARITARIE - BOLOGNA - PRESIDENZA

ISTITUTO SALESIANO
«Beata Vergine di San Luca»
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – *www.salesianibologna.net*
presidesup.bolognabv@salesiani.it
Il Preside

CP 05 del 02-09-2021 - Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze
Comunicazione della Presidenza n° 05
Bologna, 2 Settembre 2021

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi

Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze

Cari Docenti,

Gentili Famiglie,

a fronte delle richieste di chiarimento da parte di alcuni genitori, vengono qui riassunte alcune indicazioni fondamentali in merito alla presentazione di certificati medici (o di altro tipo) per ottenere la **deroga sul numero di assenze consentito** al fine di conseguire la **validità dell'anno scolastico** e il riconoscimento del Criterio di **Credito Formativo** relativo alla frequenza assidua (solo allievi del Triennio)

Principi generali: peso delle assenze sulla validità dell'anno scolastico e sull'attribuzione del credito

a) L'Art. 14/7 DPR 122/09 stabilisce che "*per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato*":
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 25% del monte ore totale, comporta la non ammissione allo scrutinio finale e il dovere di ripetere l'anno

   L'assiduità della frequenza è inoltre un importante indicatore che contribuisce al **giudizio sul comportamento**.

b) L'Art. I.B del vigente Documento sulla Valutazione indica, per gli allievi del triennio della scuola superiore, come criterio di Credito Scolastico e Formativo la frequenza assidua: numero di ore di assenza dalle lezioni ≤ 10% del monte ore totale
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 10% del monte ore totale, comporta la perdita di uno dei criteri necessari per l'attribuzione della fascia massima di Credito Scolastico Formativo

c) La legge prevede "*motivate deroghe in casi eccezionali*" al fine di escludere le assenze dal computo della frequenza effettiva:
   - assenze per motivi di salute oppure per gravi e documentati motivi di famiglia;
   - partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I

   Tali deroghe vanno richieste consegnando in Segreteria l'opportuna documentazione e vengono concesse esclusivamente a giudizio del Consiglio di Classe

Validità dei Certificati Medici, o attestanti gravi motivi di famiglia o attestanti attività agonistiche riconosciute dal C.O.N.I.

In Particolare, per quel che riguarda i Certificati Medici, vale quanto previsto dalla normativa:

a) Per la **riammissione in classe**, non è più necessario il certificato medico (è sufficiente la giustificazione da parte della famiglia), anche qualora l'assenza si prolunghi per più di 5 giorni.

   Fanno eccezioni esclusivamente le **disposizioni di quarantena/isolamento** del Dipartimento di Prevenzione.

b) Qualora le assenze raggiungano una quota significativa (superiore al 10%), per la **deroga sul numero di assenze** al fine di non avere un giudizio di comportamento negativo, non compromettere la validità dell'anno scolastico (o l'attribuzione del credito nel caso del Triennio della scuola superiore) è necessario presentare il **certificato medico idoneo**: il medico è infatti la figura professionale prevista per la produzione del certificato, in assenza del quale la scuola non può procedere alla deroga delle assenze. Quindi:
   - certificati medici dove è attestato **esclusivamente lo stato di buona salute** in vista della ripresa delle lezioni e non vi è una esplicita attribuzione delle assenze a ragioni di salute, non son di norma ritenute valide al fine delle deroghe sul numero di assenze; in questo caso le assenze partecipano al conteggio delle "*assenze effettive*" e non vengono scalate dal computo finale.
   - I certificati che indicano il periodo di assenza **riconducendo tali assenze a motivi di salute**, sono di norma accolti ai fini del conteggio delle "*assenze giustificate*" e perciò vengono scalati dal conteggio finale.

c) Naturalmente il medico 'di base' non ha alcun dovere in merito all'indicazione della diagnosi e delle reali motivazioni dell'assenza: si tratta di dati sensibili tutelati dalla legge sulla privacy.
Tuttavia è necessario che il certificato, per essere valido, riporti una delle seguenti diciture (o similari):

- *l'allievo/a XX YY è stato assente dalle lezioni per ragioni riconducibili a motivi di salute; essendo esente da pericoli di contagio, può riprendere la regolare frequenza scolastica;*
- *l'allievo/a XX YY non presenta pericoli di contagio derivanti dalla malattia di cui è stato/a affetto/a della quale è clinicamente guarito, pertanto può riprendere la normale occupazione scolastica;*

d) Affinché venga riconosciuta la deroga, sono previste le seguenti condizioni necessarie:

- il **periodo di assenza** (inizio e fine, oppure elenco dei giorni di assenza) deve essere esplicitamente indicato nel certificato: *assente dal giorno XX al giorno YY*, oppure: *assente nei giorni XX YY ZZ*
- l'assenza deve avere una **durata continuativa di almeno 3 giorni scolastici** (sono esclusi dal conteggio i giorni festivi, per cui una assenza al sabato e al lunedì non basta per attuare la deroga);
- le certificazioni mediche di assenza devono essere presentate (inviate via mail) in Segreteria **entro 7 giorni scolastici** a partire dal rientro in classe (si escludono i festivi);
- le assenze non devono impedire la valutazione dell'allievo, secondo quanto previsto dalla normativa ministeriale.

Alle medesime condizioni devono conformarsi (al fine di essere validi) i certificati che attestano assenze per gravi e documentati motivi di famiglia oppure per la partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Certificati di assenza per periodi **inferiori a 3 giorni scolastici** oppure consegnati in Segreteria **dopo 7 giorni scolastici dalla riammissione in classe**, non verranno accolti in Segreteria in quanto non idonei ed ininfluenti ai fini della deroga sul numero di assenze.

In ogni caso, le famiglie tengano presente che per un medico la firma di un certificato secondo le caratteristiche richieste dalla scuola rappresenta una responsabilità grave che può avere anche delle conseguenze giuridiche: è perciò diritto del medico emettere il certificato solo se è certo che l'assenza sia riconducibile a motivi di salute.

e) Laddove si ravvisa un ricovero ospedaliero o una patologia tale da implicare periodi prolungati di assenza e la conseguente compromissione della regolare frequenza alle lezioni, è possibile far detrarre queste assenze dal computo finale, presentando copia del **Certificato di Ricovero Ospedaliero** oppure un **certificato emesso o vidimato dall'ASL (o da un Centro Accreditato)**.

f) Qualora le assenze **superino il 25%** e si ravvisi la non ammissione allo scrutinio finale, la semplice certificazione del proprio medico 'di base' in assenza del Certificato di Ricovero Ospedaliero o della Vidimazione da parte dell'ASL (o di un centro accreditato), non basta di per sé a giustificare le assenze: il Consiglio di Classe potrebbe perciò – in forma insindacabile - deliberare di non tenere conto di tale certificato nel computo dei giorni effettivi di frequenza scolastica, non applicare la deroga e quindi conteggiare tali assenze nel computo finale. Sarà premura della famiglia produrre gli eventuali certificati del medico specialista, dell'ospedale o dell'ASL, che il Consiglio avrà facoltà di richiedere.

Al fine di agevolare la scrittura dei certificati di deroga, sul sito della scuola (http://www.salesianibologna.net) nella voce di menù dedicata alla **MODULISTICA** è disponibile un modulo precompilato:

- MS 03.A – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi di salute
- MS 03.B – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi famigliari
- MS 03.C – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi sportivi

che va completato e poi riconsegnato in Segreteria secondo i termini appena indicati

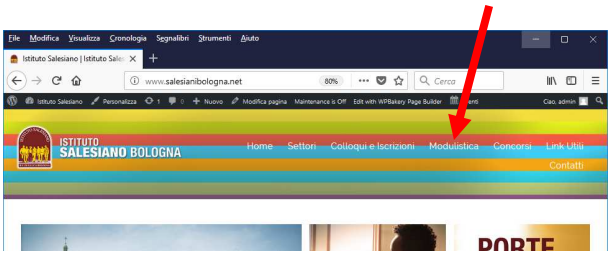

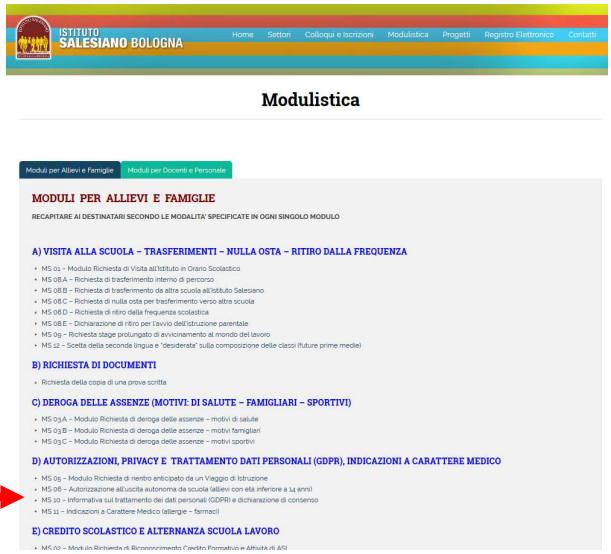

Cordialmente,
don Giovanni Sala

don Giovanni Sala

ISTITUTO SALESIANO "B.V.S.I." SCUOLE SECONDARIE PARITARIE - BOLOGNA - PRESIDENZA

ISTITUTO SALESIANO
«Beata Vergine di San Luca»
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – *www.salesianibologna.net*
presidesup.bolognabv@salesiani.it
Il Preside

CP 05 del 02-09-2021 - Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze
Comunicazione della Presidenza n° 05
Bologna, 2 Settembre 2021

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi

Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze

Cari Docenti,

Gentili Famiglie,

a fronte delle richieste di chiarimento da parte di alcuni genitori, vengono qui riassunte alcune indicazioni fondamentali in merito alla presentazione di certificati medici (o di altro tipo) per ottenere la **deroga sul numero di assenze consentito** al fine di conseguire la **validità dell'anno scolastico** e il riconoscimento del Criterio di **Credito Formativo** relativo alla frequenza assidua (solo allievi del Triennio)

Principi generali: peso delle assenze sulla validità dell'anno scolastico e sull'attribuzione del credito

a) L'Art. 14/7 DPR 122/09 stabilisce che "*per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato*":
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 25% del monte ore totale, comporta la non ammissione allo scrutinio finale e il dovere di ripetere l'anno

   L'assiduità della frequenza è inoltre un importante indicatore che contribuisce al **giudizio sul comportamento**.

b) L'Art. I.B del vigente Documento sulla Valutazione indica, per gli allievi del triennio della scuola superiore, come criterio di Credito Scolastico e Formativo la frequenza assidua: numero di ore di assenza dalle lezioni ≤ 10% del monte ore totale
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 10% del monte ore totale, comporta la perdita di uno dei criteri necessari per l'attribuzione della fascia massima di Credito Scolastico Formativo

c) La legge prevede "*motivate deroghe in casi eccezionali*" al fine di escludere le assenze dal computo della frequenza effettiva:
   - assenze per motivi di salute oppure per gravi e documentati motivi di famiglia;
   - partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I

   Tali deroghe vanno richieste consegnando in Segreteria l'opportuna documentazione e vengono concesse esclusivamente a giudizio del Consiglio di Classe

Validità dei Certificati Medici, o attestanti gravi motivi di famiglia o attestanti attività agonistiche riconosciute dal C.O.N.I.

In Particolare, per quel che riguarda i Certificati Medici, vale quanto previsto dalla normativa:

a) Per la **riammissione in classe**, non è più necessario il certificato medico (è sufficiente la giustificazione da parte della famiglia), anche qualora l'assenza si prolunghi per più di 5 giorni.

   Fanno eccezioni esclusivamente le **disposizioni di quarantena/isolamento** del Dipartimento di Prevenzione.

b) Qualora le assenze raggiungano una quota significativa (superiore al 10%), per la **deroga sul numero di assenze** al fine di non avere un giudizio di comportamento negativo, non compromettere la validità dell'anno scolastico (o l'attribuzione del credito nel caso del Triennio della scuola superiore) è necessario presentare il **certificato medico idoneo**: il medico è infatti la figura professionale prevista per la produzione del certificato, in assenza del quale la scuola non può procedere alla deroga delle assenze. Quindi:
   - certificati medici dove è attestato **esclusivamente lo stato di buona salute** in vista della ripresa delle lezioni e non vi è una esplicita attribuzione delle assenze a ragioni di salute, non son di norma ritenute valide al fine delle deroghe sul numero di assenze; in questo caso le assenze partecipano al conteggio delle "*assenze effettive*" e non vengono scalate dal computo finale.
   - I certificati che indicano il periodo di assenza **riconducendo tali assenze a motivi di salute**, sono di norma accolti ai fini del conteggio delle "*assenze giustificate*" e perciò vengono scalati dal conteggio finale.

c) Naturalmente il medico 'di base' non ha alcun dovere in merito all'indicazione della diagnosi e delle reali motivazioni dell'assenza: si tratta di dati sensibili tutelati dalla legge sulla privacy.
Tuttavia è necessario che il certificato, per essere valido, riporti una delle seguenti diciture (o similari):

- *l'allievo/a XX YY è stato assente dalle lezioni per ragioni riconducibili a motivi di salute; essendo esente da pericoli di contagio, può riprendere la regolare frequenza scolastica;*
- *l'allievo/a XX YY non presenta pericoli di contagio derivanti dalla malattia di cui è stato/a affetto/a della quale è clinicamente guarito, pertanto può riprendere la normale occupazione scolastica;*

d) Affinché venga riconosciuta la deroga, sono previste le seguenti condizioni necessarie:

- il **periodo di assenza** (inizio e fine, oppure elenco dei giorni di assenza) deve essere esplicitamente indicato nel certificato: *assente dal giorno XX al giorno YY*, oppure: *assente nei giorni XX YY ZZ*
- l'assenza deve avere una **durata continuativa di almeno 3 giorni scolastici** (sono esclusi dal conteggio i giorni festivi, per cui una assenza al sabato e al lunedì non basta per attuare la deroga);
- le certificazioni mediche di assenza devono essere presentate (inviate via mail) in Segreteria **entro 7 giorni scolastici** a partire dal rientro in classe (si escludono i festivi);
- le assenze non devono impedire la valutazione dell'allievo, secondo quanto previsto dalla normativa ministeriale.

Alle medesime condizioni devono conformarsi (al fine di essere validi) i certificati che attestano assenze per gravi e documentati motivi di famiglia oppure per la partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Certificati di assenza per periodi **inferiori a 3 giorni scolastici** oppure consegnati in Segreteria **dopo 7 giorni scolastici dalla riammissione in classe**, non verranno accolti in Segreteria in quanto non idonei ed ininfluenti ai fini della deroga sul numero di assenze.

In ogni caso, le famiglie tengano presente che per un medico la firma di un certificato secondo le caratteristiche richieste dalla scuola rappresenta una responsabilità grave che può avere anche delle conseguenze giuridiche: è perciò diritto del medico emettere il certificato solo se è certo che l'assenza sia riconducibile a motivi di salute.

e) Laddove si ravvisa un ricovero ospedaliero o una patologia tale da implicare periodi prolungati di assenza e la conseguente compromissione della regolare frequenza alle lezioni, è possibile far detrarre queste assenze dal computo finale, presentando copia del **Certificato di Ricovero Ospedaliero** oppure un **certificato emesso o vidimato dall'ASL (o da un Centro Accreditato)**.

f) Qualora le assenze **superino il 25%** e si ravvisi la non ammissione allo scrutinio finale, la semplice certificazione del proprio medico 'di base' in assenza del Certificato di Ricovero Ospedaliero o della Vidimazione da parte dell'ASL (o di un centro accreditato), non basta di per sé a giustificare le assenze: il Consiglio di Classe potrebbe perciò – in forma insindacabile - deliberare di non tenere conto di tale certificato nel computo dei giorni effettivi di frequenza scolastica, non applicare la deroga e quindi conteggiare tali assenze nel computo finale. Sarà premura della famiglia produrre gli eventuali certificati del medico specialista, dell'ospedale o dell'ASL, che il Consiglio avrà facoltà di richiedere.

Al fine di agevolare la scrittura dei certificati di deroga, sul sito della scuola (http://www.salesianibologna.net) nella voce di menù dedicata alla **MODULISTICA** è disponibile un modulo precompilato:

- MS 03.A – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi di salute
- MS 03.B – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi famigliari
- MS 03.C – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi sportivi

che va completato e poi riconsegnato in Segreteria secondo i termini appena indicati

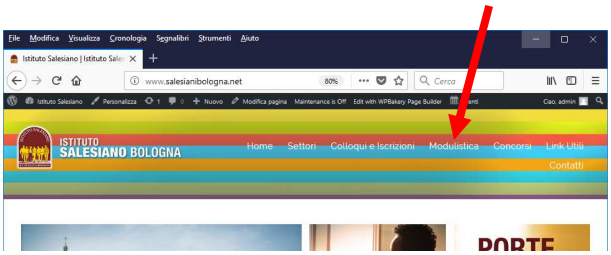

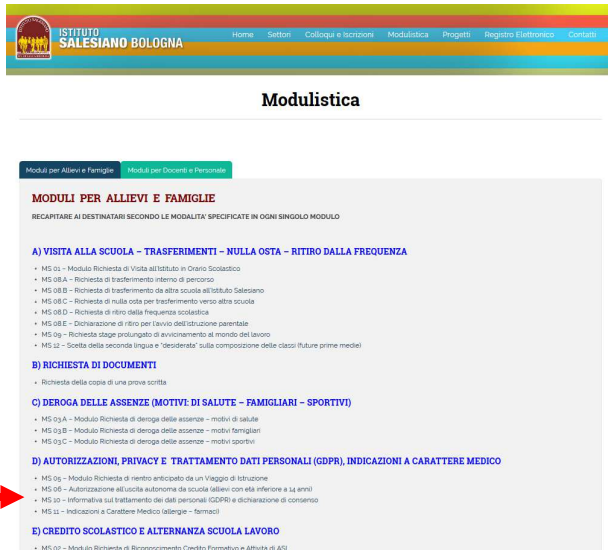

Cordialmente,
don Giovanni Sala

don Giovanni Sala

ISTITUTO SALESIANO "B.V.S.I." SCUOLE SECONDARIE PARITARIE - BOLOGNA - PRESIDENZA

ISTITUTO SALESIANO
«Beata Vergine di San Luca»
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – *www.salesianibologna.net*
presidesup.bolognabv@salesiani.it
Il Preside

CP 05 del 02-09-2021 - Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze
Comunicazione della Presidenza n° 05
Bologna, 2 Settembre 2021

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi

Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze

Cari Docenti,

Gentili Famiglie,

a fronte delle richieste di chiarimento da parte di alcuni genitori, vengono qui riassunte alcune indicazioni fondamentali in merito alla presentazione di certificati medici (o di altro tipo) per ottenere la **deroga sul numero di assenze consentito** al fine di conseguire la **validità dell'anno scolastico** e il riconoscimento del Criterio di **Credito Formativo** relativo alla frequenza assidua (solo allievi del Triennio)

Principi generali: peso delle assenze sulla validità dell'anno scolastico e sull'attribuzione del credito

a) L'Art. 14/7 DPR 122/09 stabilisce che "*per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato*":
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 25% del monte ore totale, comporta la non ammissione allo scrutinio finale e il dovere di ripetere l'anno

   L'assiduità della frequenza è inoltre un importante indicatore che contribuisce al **giudizio sul comportamento**.

b) L'Art. I.B del vigente Documento sulla Valutazione indica, per gli allievi del triennio della scuola superiore, come criterio di Credito Scolastico e Formativo la frequenza assidua: numero di ore di assenza dalle lezioni ≤ 10% del monte ore totale
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 10% del monte ore totale, comporta la perdita di uno dei criteri necessari per l'attribuzione della fascia massima di Credito Scolastico Formativo

c) La legge prevede "*motivate deroghe in casi eccezionali*" al fine di escludere le assenze dal computo della frequenza effettiva:
   - assenze per motivi di salute oppure per gravi e documentati motivi di famiglia;
   - partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I

   Tali deroghe vanno richieste consegnando in Segreteria l'opportuna documentazione e vengono concesse esclusivamente a giudizio del Consiglio di Classe

Validità dei Certificati Medici, o attestanti gravi motivi di famiglia o attestanti attività agonistiche riconosciute dal C.O.N.I.

In Particolare, per quel che riguarda i Certificati Medici, vale quanto previsto dalla normativa:

a) Per la **riammissione in classe**, non è più necessario il certificato medico (è sufficiente la giustificazione da parte della famiglia), anche qualora l'assenza si prolunghi per più di 5 giorni.

   Fanno eccezioni esclusivamente le **disposizioni di quarantena/isolamento** del Dipartimento di Prevenzione.

b) Qualora le assenze raggiungano una quota significativa (superiore al 10%), per la **deroga sul numero di assenze** al fine di non avere un giudizio di comportamento negativo, non compromettere la validità dell'anno scolastico (o l'attribuzione del credito nel caso del Triennio della scuola superiore) è necessario presentare il **certificato medico idoneo**: il medico è infatti la figura professionale prevista per la produzione del certificato, in assenza del quale la scuola non può procedere alla deroga delle assenze. Quindi:
   - certificati medici dove è attestato **esclusivamente lo stato di buona salute** in vista della ripresa delle lezioni e non vi è una esplicita attribuzione delle assenze a ragioni di salute, non son di norma ritenute valide al fine delle deroghe sul numero di assenze; in questo caso le assenze partecipano al conteggio delle "*assenze effettive*" e non vengono scalate dal computo finale.
   - I certificati che indicano il periodo di assenza **riconducendo tali assenze a motivi di salute**, sono di norma accolti ai fini del conteggio delle "*assenze giustificate*" e perciò vengono scalati dal conteggio finale.

c) Naturalmente il medico 'di base' non ha alcun dovere in merito all'indicazione della diagnosi e delle reali motivazioni dell'assenza: si tratta di dati sensibili tutelati dalla legge sulla privacy.
Tuttavia è necessario che il certificato, per essere valido, riporti una delle seguenti diciture (o similari):

- *l'allievo/a XX YY è stato assente dalle lezioni per ragioni riconducibili a motivi di salute; essendo esente da pericoli di contagio, può riprendere la regolare frequenza scolastica;*
- *l'allievo/a XX YY non presenta pericoli di contagio derivanti dalla malattia di cui è stato/a affetto/a della quale è clinicamente guarito, pertanto può riprendere la normale occupazione scolastica;*

d) Affinché venga riconosciuta la deroga, sono previste le seguenti condizioni necessarie:

- il **periodo di assenza** (inizio e fine, oppure elenco dei giorni di assenza) deve essere esplicitamente indicato nel certificato: *assente dal giorno XX al giorno YY*, oppure: *assente nei giorni XX YY ZZ*
- l'assenza deve avere una **durata continuativa di almeno 3 giorni scolastici** (sono esclusi dal conteggio i giorni festivi, per cui una assenza al sabato e al lunedì non basta per attuare la deroga);
- le certificazioni mediche di assenza devono essere presentate (inviate via mail) in Segreteria **entro 7 giorni scolastici** a partire dal rientro in classe (si escludono i festivi);
- le assenze non devono impedire la valutazione dell'allievo, secondo quanto previsto dalla normativa ministeriale.

Alle medesime condizioni devono conformarsi (al fine di essere validi) i certificati che attestano assenze per gravi e documentati motivi di famiglia oppure per la partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Certificati di assenza per periodi **inferiori a 3 giorni scolastici** oppure consegnati in Segreteria **dopo 7 giorni scolastici dalla riammissione in classe**, non verranno accolti in Segreteria in quanto non idonei ed ininfluenti ai fini della deroga sul numero di assenze.

In ogni caso, le famiglie tengano presente che per un medico la firma di un certificato secondo le caratteristiche richieste dalla scuola rappresenta una responsabilità grave che può avere anche delle conseguenze giuridiche: è perciò diritto del medico emettere il certificato solo se è certo che l'assenza sia riconducibile a motivi di salute.

e) Laddove si ravvisa un ricovero ospedaliero o una patologia tale da implicare periodi prolungati di assenza e la conseguente compromissione della regolare frequenza alle lezioni, è possibile far detrarre queste assenze dal computo finale, presentando copia del **Certificato di Ricovero Ospedaliero** oppure un **certificato emesso o vidimato dall'ASL (o da un Centro Accreditato)**.

f) Qualora le assenze **superino il 25%** e si ravvisi la non ammissione allo scrutinio finale, la semplice certificazione del proprio medico 'di base' in assenza del Certificato di Ricovero Ospedaliero o della Vidimazione da parte dell'ASL (o di un centro accreditato), non basta di per sé a giustificare le assenze: il Consiglio di Classe potrebbe perciò – in forma insindacabile - deliberare di non tenere conto di tale certificato nel computo dei giorni effettivi di frequenza scolastica, non applicare la deroga e quindi conteggiare tali assenze nel computo finale. Sarà premura della famiglia produrre gli eventuali certificati del medico specialista, dell'ospedale o dell'ASL, che il Consiglio avrà facoltà di richiedere.

Al fine di agevolare la scrittura dei certificati di deroga, sul sito della scuola (http://www.salesianibologna.net) nella voce di menù dedicata alla **MODULISTICA** è disponibile un modulo precompilato:

- MS 03.A – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi di salute
- MS 03.B – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi famigliari
- MS 03.C – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi sportivi

che va completato e poi riconsegnato in Segreteria secondo i termini appena indicati

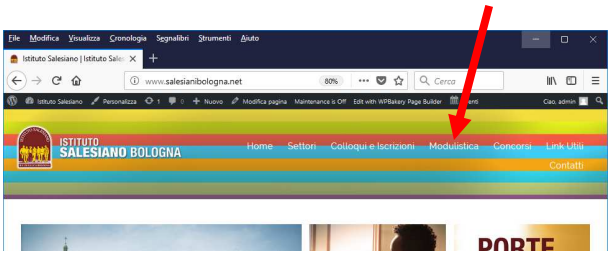

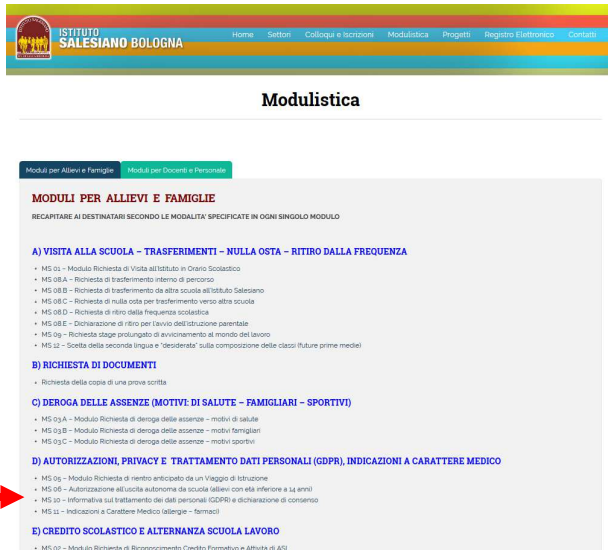

Cordialmente,
don Giovanni Sala

don Giovanni Sala

ISTITUTO SALESIANO "B.V.S.I." SCUOLE SECONDARIE PARITARIE - BOLOGNA - PRESIDENZA

ISTITUTO SALESIANO
«Beata Vergine di San Luca»
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – *www.salesianibologna.net*
presidesup.bolognabv@salesiani.it
Il Preside

CP 05 del 02-09-2021 - Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze
Comunicazione della Presidenza n° 05
Bologna, 2 Settembre 2021

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi

Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze

Cari Docenti,

Gentili Famiglie,

a fronte delle richieste di chiarimento da parte di alcuni genitori, vengono qui riassunte alcune indicazioni fondamentali in merito alla presentazione di certificati medici (o di altro tipo) per ottenere la **deroga sul numero di assenze consentito** al fine di conseguire la **validità dell'anno scolastico** e il riconoscimento del Criterio di **Credito Formativo** relativo alla frequenza assidua (solo allievi del Triennio)

Principi generali: peso delle assenze sulla validità dell'anno scolastico e sull'attribuzione del credito

a) L'Art. 14/7 DPR 122/09 stabilisce che "*per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato*":
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 25% del monte ore totale, comporta la non ammissione allo scrutinio finale e il dovere di ripetere l'anno

   L'assiduità della frequenza è inoltre un importante indicatore che contribuisce al **giudizio sul comportamento**.

b) L'Art. I.B del vigente Documento sulla Valutazione indica, per gli allievi del triennio della scuola superiore, come criterio di Credito Scolastico e Formativo la frequenza assidua: numero di ore di assenza dalle lezioni ≤ 10% del monte ore totale
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 10% del monte ore totale, comporta la perdita di uno dei criteri necessari per l'attribuzione della fascia massima di Credito Scolastico Formativo

c) La legge prevede "*motivate deroghe in casi eccezionali*" al fine di escludere le assenze dal computo della frequenza effettiva:
   - assenze per motivi di salute oppure per gravi e documentati motivi di famiglia;
   - partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I

   Tali deroghe vanno richieste consegnando in Segreteria l'opportuna documentazione e vengono concesse esclusivamente a giudizio del Consiglio di Classe

Validità dei Certificati Medici, o attestanti gravi motivi di famiglia o attestanti attività agonistiche riconosciute dal C.O.N.I.

In Particolare, per quel che riguarda i Certificati Medici, vale quanto previsto dalla normativa:

a) Per la **riammissione in classe**, non è più necessario il certificato medico (è sufficiente la giustificazione da parte della famiglia), anche qualora l'assenza si prolunghi per più di 5 giorni.

   Fanno eccezioni esclusivamente le **disposizioni di quarantena/isolamento** del Dipartimento di Prevenzione.

b) Qualora le assenze raggiungano una quota significativa (superiore al 10%), per la **deroga sul numero di assenze** al fine di non avere un giudizio di comportamento negativo, non compromettere la validità dell'anno scolastico (o l'attribuzione del credito nel caso del Triennio della scuola superiore) è necessario presentare il **certificato medico idoneo**: il medico è infatti la figura professionale prevista per la produzione del certificato, in assenza del quale la scuola non può procedere alla deroga delle assenze. Quindi:
   - certificati medici dove è attestato **esclusivamente lo stato di buona salute** in vista della ripresa delle lezioni e non vi è una esplicita attribuzione delle assenze a ragioni di salute, non son di norma ritenute valide al fine delle deroghe sul numero di assenze; in questo caso le assenze partecipano al conteggio delle "*assenze effettive*" e non vengono scalate dal computo finale.
   - I certificati che indicano il periodo di assenza **riconducendo tali assenze a motivi di salute**, sono di norma accolti ai fini del conteggio delle "*assenze giustificate*" e perciò vengono scalati dal conteggio finale.

c) Naturalmente il medico 'di base' non ha alcun dovere in merito all'indicazione della diagnosi e delle reali motivazioni dell'assenza: si tratta di dati sensibili tutelati dalla legge sulla privacy.
Tuttavia è necessario che il certificato, per essere valido, riporti una delle seguenti diciture (o similari):

- *l'allievo/a XX YY è stato assente dalle lezioni per ragioni riconducibili a motivi di salute; essendo esente da pericoli di contagio, può riprendere la regolare frequenza scolastica;*
- *l'allievo/a XX YY non presenta pericoli di contagio derivanti dalla malattia di cui è stato/a affetto/a della quale è clinicamente guarito, pertanto può riprendere la normale occupazione scolastica;*

d) Affinché venga riconosciuta la deroga, sono previste le seguenti condizioni necessarie:

- il **periodo di assenza** (inizio e fine, oppure elenco dei giorni di assenza) deve essere esplicitamente indicato nel certificato: *assente dal giorno XX al giorno YY*, oppure: *assente nei giorni XX YY ZZ*
- l'assenza deve avere una **durata continuativa di almeno 3 giorni scolastici** (sono esclusi dal conteggio i giorni festivi, per cui una assenza al sabato e al lunedì non basta per attuare la deroga);
- le certificazioni mediche di assenza devono essere presentate (inviate via mail) in Segreteria **entro 7 giorni scolastici** a partire dal rientro in classe (si escludono i festivi);
- le assenze non devono impedire la valutazione dell'allievo, secondo quanto previsto dalla normativa ministeriale.

Alle medesime condizioni devono conformarsi (al fine di essere validi) i certificati che attestano assenze per gravi e documentati motivi di famiglia oppure per la partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Certificati di assenza per periodi **inferiori a 3 giorni scolastici** oppure consegnati in Segreteria **dopo 7 giorni scolastici dalla riammissione in classe**, non verranno accolti in Segreteria in quanto non idonei ed ininfluenti ai fini della deroga sul numero di assenze.

In ogni caso, le famiglie tengano presente che per un medico la firma di un certificato secondo le caratteristiche richieste dalla scuola rappresenta una responsabilità grave che può avere anche delle conseguenze giuridiche: è perciò diritto del medico emettere il certificato solo se è certo che l'assenza sia riconducibile a motivi di salute.

e) Laddove si ravvisa un ricovero ospedaliero o una patologia tale da implicare periodi prolungati di assenza e la conseguente compromissione della regolare frequenza alle lezioni, è possibile far detrarre queste assenze dal computo finale, presentando copia del **Certificato di Ricovero Ospedaliero** oppure un **certificato emesso o vidimato dall'ASL (o da un Centro Accreditato)**.

f) Qualora le assenze **superino il 25%** e si ravvisi la non ammissione allo scrutinio finale, la semplice certificazione del proprio medico 'di base' in assenza del Certificato di Ricovero Ospedaliero o della Vidimazione da parte dell'ASL (o di un centro accreditato), non basta di per sé a giustificare le assenze: il Consiglio di Classe potrebbe perciò – in forma insindacabile - deliberare di non tenere conto di tale certificato nel computo dei giorni effettivi di frequenza scolastica, non applicare la deroga e quindi conteggiare tali assenze nel computo finale. Sarà premura della famiglia produrre gli eventuali certificati del medico specialista, dell'ospedale o dell'ASL, che il Consiglio avrà facoltà di richiedere.

Al fine di agevolare la scrittura dei certificati di deroga, sul sito della scuola (http://www.salesianibologna.net) nella voce di menù dedicata alla **MODULISTICA** è disponibile un modulo precompilato:

- MS 03.A – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi di salute
- MS 03.B – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi famigliari
- MS 03.C – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi sportivi

che va completato e poi riconsegnato in Segreteria secondo i termini appena indicati

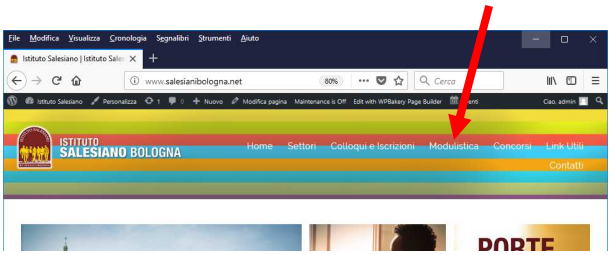

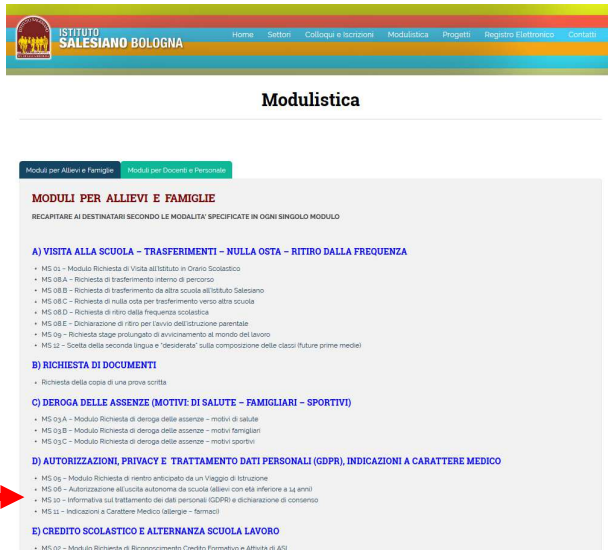

Cordialmente,
don Giovanni Sala

don Giovanni Sala

ISTITUTO SALESIANO "B.V.S.I." SCUOLE SECONDARIE PARITARIE - BOLOGNA - PRESIDENZA

ISTITUTO SALESIANO
«Beata Vergine di San Luca»
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – *www.salesianibologna.net*
presidesup.bolognabv@salesiani.it
Il Preside

CP 05 del 02-09-2021 - Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze
Comunicazione della Presidenza n° 05
Bologna, 2 Settembre 2021

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi

Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze

Cari Docenti,

Gentili Famiglie,

a fronte delle richieste di chiarimento da parte di alcuni genitori, vengono qui riassunte alcune indicazioni fondamentali in merito alla presentazione di certificati medici (o di altro tipo) per ottenere la **deroga sul numero di assenze consentito** al fine di conseguire la **validità dell'anno scolastico** e il riconoscimento del Criterio di **Credito Formativo** relativo alla frequenza assidua (solo allievi del Triennio)

Principi generali: peso delle assenze sulla validità dell'anno scolastico e sull'attribuzione del credito

a) L'Art. 14/7 DPR 122/09 stabilisce che "*per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato*":
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 25% del monte ore totale, comporta la non ammissione allo scrutinio finale e il dovere di ripetere l'anno

   L'assiduità della frequenza è inoltre un importante indicatore che contribuisce al **giudizio sul comportamento**.

b) L'Art. I.B del vigente Documento sulla Valutazione indica, per gli allievi del triennio della scuola superiore, come criterio di Credito Scolastico e Formativo la frequenza assidua: numero di ore di assenza dalle lezioni ≤ 10% del monte ore totale
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 10% del monte ore totale, comporta la perdita di uno dei criteri necessari per l'attribuzione della fascia massima di Credito Scolastico Formativo

c) La legge prevede "*motivate deroghe in casi eccezionali*" al fine di escludere le assenze dal computo della frequenza effettiva:
   - assenze per motivi di salute oppure per gravi e documentati motivi di famiglia;
   - partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I

   Tali deroghe vanno richieste consegnando in Segreteria l'opportuna documentazione e vengono concesse esclusivamente a giudizio del Consiglio di Classe

Validità dei Certificati Medici, o attestanti gravi motivi di famiglia o attestanti attività agonistiche riconosciute dal C.O.N.I.

In Particolare, per quel che riguarda i Certificati Medici, vale quanto previsto dalla normativa:

a) Per la **riammissione in classe**, non è più necessario il certificato medico (è sufficiente la giustificazione da parte della famiglia), anche qualora l'assenza si prolunghi per più di 5 giorni.

   Fanno eccezioni esclusivamente le **disposizioni di quarantena/isolamento** del Dipartimento di Prevenzione.

b) Qualora le assenze raggiungano una quota significativa (superiore al 10%), per la **deroga sul numero di assenze** al fine di non avere un giudizio di comportamento negativo, non compromettere la validità dell'anno scolastico (o l'attribuzione del credito nel caso del Triennio della scuola superiore) è necessario presentare il **certificato medico idoneo**: il medico è infatti la figura professionale prevista per la produzione del certificato, in assenza del quale la scuola non può procedere alla deroga delle assenze. Quindi:
   - certificati medici dove è attestato **esclusivamente lo stato di buona salute** in vista della ripresa delle lezioni e non vi è una esplicita attribuzione delle assenze a ragioni di salute, non son di norma ritenute valide al fine delle deroghe sul numero di assenze; in questo caso le assenze partecipano al conteggio delle "*assenze effettive*" e non vengono scalate dal computo finale.
   - I certificati che indicano il periodo di assenza **riconducendo tali assenze a motivi di salute**, sono di norma accolti ai fini del conteggio delle "*assenze giustificate*" e perciò vengono scalati dal conteggio finale.

c) Naturalmente il medico 'di base' non ha alcun dovere in merito all'indicazione della diagnosi e delle reali motivazioni dell'assenza: si tratta di dati sensibili tutelati dalla legge sulla privacy.
Tuttavia è necessario che il certificato, per essere valido, riporti una delle seguenti diciture (o similari):

- *l'allievo/a XX YY è stato assente dalle lezioni per ragioni riconducibili a motivi di salute; essendo esente da pericoli di contagio, può riprendere la regolare frequenza scolastica;*
- *l'allievo/a XX YY non presenta pericoli di contagio derivanti dalla malattia di cui è stato/a affetto/a della quale è clinicamente guarito, pertanto può riprendere la normale occupazione scolastica;*

d) Affinché venga riconosciuta la deroga, sono previste le seguenti condizioni necessarie:

- il **periodo di assenza** (inizio e fine, oppure elenco dei giorni di assenza) deve essere esplicitamente indicato nel certificato: *assente dal giorno XX al giorno YY*, oppure: *assente nei giorni XX YY ZZ*
- l'assenza deve avere una **durata continuativa di almeno 3 giorni scolastici** (sono esclusi dal conteggio i giorni festivi, per cui una assenza al sabato e al lunedì non basta per attuare la deroga);
- le certificazioni mediche di assenza devono essere presentate (inviate via mail) in Segreteria **entro 7 giorni scolastici** a partire dal rientro in classe (si escludono i festivi);
- le assenze non devono impedire la valutazione dell'allievo, secondo quanto previsto dalla normativa ministeriale.

Alle medesime condizioni devono conformarsi (al fine di essere validi) i certificati che attestano assenze per gravi e documentati motivi di famiglia oppure per la partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Certificati di assenza per periodi **inferiori a 3 giorni scolastici** oppure consegnati in Segreteria **dopo 7 giorni scolastici dalla riammissione in classe**, non verranno accolti in Segreteria in quanto non idonei ed ininfluenti ai fini della deroga sul numero di assenze.

In ogni caso, le famiglie tengano presente che per un medico la firma di un certificato secondo le caratteristiche richieste dalla scuola rappresenta una responsabilità grave che può avere anche delle conseguenze giuridiche: è perciò diritto del medico emettere il certificato solo se è certo che l'assenza sia riconducibile a motivi di salute.

e) Laddove si ravvisa un ricovero ospedaliero o una patologia tale da implicare periodi prolungati di assenza e la conseguente compromissione della regolare frequenza alle lezioni, è possibile far detrarre queste assenze dal computo finale, presentando copia del **Certificato di Ricovero Ospedaliero** oppure un **certificato emesso o vidimato dall'ASL (o da un Centro Accreditato)**.

f) Qualora le assenze **superino il 25%** e si ravvisi la non ammissione allo scrutinio finale, la semplice certificazione del proprio medico 'di base' in assenza del Certificato di Ricovero Ospedaliero o della Vidimazione da parte dell'ASL (o di un centro accreditato), non basta di per sé a giustificare le assenze: il Consiglio di Classe potrebbe perciò – in forma insindacabile - deliberare di non tenere conto di tale certificato nel computo dei giorni effettivi di frequenza scolastica, non applicare la deroga e quindi conteggiare tali assenze nel computo finale. Sarà premura della famiglia produrre gli eventuali certificati del medico specialista, dell'ospedale o dell'ASL, che il Consiglio avrà facoltà di richiedere.

Al fine di agevolare la scrittura dei certificati di deroga, sul sito della scuola (http://www.salesianibologna.net) nella voce di menù dedicata alla **MODULISTICA** è disponibile un modulo precompilato:

- MS 03.A – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi di salute
- MS 03.B – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi famigliari
- MS 03.C – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi sportivi

che va completato e poi riconsegnato in Segreteria secondo i termini appena indicati

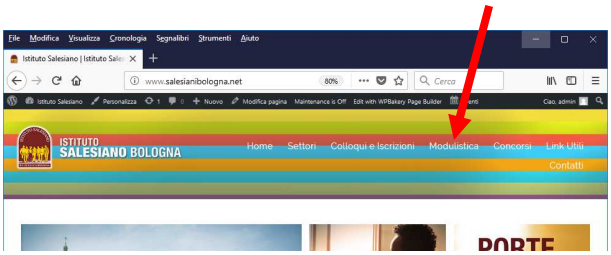

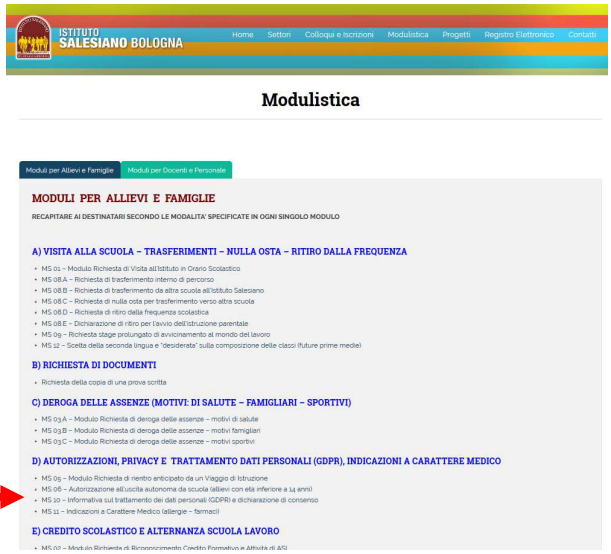

Cordialmente,
don Giovanni Sala

don Giovanni Sala

ISTITUTO SALESIANO "B.V.S.I." SCUOLE SECONDARIE PARITARIE - BOLOGNA - PRESIDENZA

ISTITUTO SALESIANO
«Beata Vergine di San Luca»
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – *www.salesianibologna.net*
presidesup.bolognabv@salesiani.it
Il Preside

CP 05 del 02-09-2021 - Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze
Comunicazione della Presidenza n° 05
Bologna, 2 Settembre 2021

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi

Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze

Cari Docenti,

Gentili Famiglie,

a fronte delle richieste di chiarimento da parte di alcuni genitori, vengono qui riassunte alcune indicazioni fondamentali in merito alla presentazione di certificati medici (o di altro tipo) per ottenere la **deroga sul numero di assenze consentito** al fine di conseguire la **validità dell'anno scolastico** e il riconoscimento del Criterio di **Credito Formativo** relativo alla frequenza assidua (solo allievi del Triennio)

Principi generali: peso delle assenze sulla validità dell'anno scolastico e sull'attribuzione del credito

a) L'Art. 14/7 DPR 122/09 stabilisce che "*per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato*":
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 25% del monte ore totale, comporta la non ammissione allo scrutinio finale e il dovere di ripetere l'anno

   L'assiduità della frequenza è inoltre un importante indicatore che contribuisce al **giudizio sul comportamento**.

b) L'Art. I.B del vigente Documento sulla Valutazione indica, per gli allievi del triennio della scuola superiore, come criterio di Credito Scolastico e Formativo la frequenza assidua: numero di ore di assenza dalle lezioni ≤ 10% del monte ore totale
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 10% del monte ore totale, comporta la perdita di uno dei criteri necessari per l'attribuzione della fascia massima di Credito Scolastico Formativo

c) La legge prevede "*motivate deroghe in casi eccezionali*" al fine di escludere le assenze dal computo della frequenza effettiva:
   - assenze per motivi di salute oppure per gravi e documentati motivi di famiglia;
   - partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I

   Tali deroghe vanno richieste consegnando in Segreteria l'opportuna documentazione e vengono concesse esclusivamente a giudizio del Consiglio di Classe

Validità dei Certificati Medici, o attestanti gravi motivi di famiglia o attestanti attività agonistiche riconosciute dal C.O.N.I.

In Particolare, per quel che riguarda i Certificati Medici, vale quanto previsto dalla normativa:

a) Per la **riammissione in classe**, non è più necessario il certificato medico (è sufficiente la giustificazione da parte della famiglia), anche qualora l'assenza si prolunghi per più di 5 giorni.

   Fanno eccezioni esclusivamente le **disposizioni di quarantena/isolamento** del Dipartimento di Prevenzione.

b) Qualora le assenze raggiungano una quota significativa (superiore al 10%), per la **deroga sul numero di assenze** al fine di non avere un giudizio di comportamento negativo, non compromettere la validità dell'anno scolastico (o l'attribuzione del credito nel caso del Triennio della scuola superiore) è necessario presentare il **certificato medico idoneo**: il medico è infatti la figura professionale prevista per la produzione del certificato, in assenza del quale la scuola non può procedere alla deroga delle assenze. Quindi:
   - certificati medici dove è attestato **esclusivamente lo stato di buona salute** in vista della ripresa delle lezioni e non vi è una esplicita attribuzione delle assenze a ragioni di salute, non son di norma ritenute valide al fine delle deroghe sul numero di assenze; in questo caso le assenze partecipano al conteggio delle "*assenze effettive*" e non vengono scalate dal computo finale.
   - I certificati che indicano il periodo di assenza **riconducendo tali assenze a motivi di salute**, sono di norma accolti ai fini del conteggio delle "*assenze giustificate*" e perciò vengono scalati dal conteggio finale.

c) Naturalmente il medico 'di base' non ha alcun dovere in merito all'indicazione della diagnosi e delle reali motivazioni dell'assenza: si tratta di dati sensibili tutelati dalla legge sulla privacy.
Tuttavia è necessario che il certificato, per essere valido, riporti una delle seguenti diciture (o similari):

- *l'allievo/a XX YY è stato assente dalle lezioni per ragioni riconducibili a motivi di salute; essendo esente da pericoli di contagio, può riprendere la regolare frequenza scolastica;*
- *l'allievo/a XX YY non presenta pericoli di contagio derivanti dalla malattia di cui è stato/a affetto/a della quale è clinicamente guarito, pertanto può riprendere la normale occupazione scolastica;*

d) Affinché venga riconosciuta la deroga, sono previste le seguenti condizioni necessarie:

- il **periodo di assenza** (inizio e fine, oppure elenco dei giorni di assenza) deve essere esplicitamente indicato nel certificato: *assente dal giorno XX al giorno YY*, oppure: *assente nei giorni XX YY ZZ*
- l'assenza deve avere una **durata continuativa di almeno 3 giorni scolastici** (sono esclusi dal conteggio i giorni festivi, per cui una assenza al sabato e al lunedì non basta per attuare la deroga);
- le certificazioni mediche di assenza devono essere presentate (inviate via mail) in Segreteria **entro 7 giorni scolastici** a partire dal rientro in classe (si escludono i festivi);
- le assenze non devono impedire la valutazione dell'allievo, secondo quanto previsto dalla normativa ministeriale.

Alle medesime condizioni devono conformarsi (al fine di essere validi) i certificati che attestano assenze per gravi e documentati motivi di famiglia oppure per la partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Certificati di assenza per periodi **inferiori a 3 giorni scolastici** oppure consegnati in Segreteria **dopo 7 giorni scolastici dalla riammissione in classe**, non verranno accolti in Segreteria in quanto non idonei ed ininfluenti ai fini della deroga sul numero di assenze.

In ogni caso, le famiglie tengano presente che per un medico la firma di un certificato secondo le caratteristiche richieste dalla scuola rappresenta una responsabilità grave che può avere anche delle conseguenze giuridiche: è perciò diritto del medico emettere il certificato solo se è certo che l'assenza sia riconducibile a motivi di salute.

e) Laddove si ravvisa un ricovero ospedaliero o una patologia tale da implicare periodi prolungati di assenza e la conseguente compromissione della regolare frequenza alle lezioni, è possibile far detrarre queste assenze dal computo finale, presentando copia del **Certificato di Ricovero Ospedaliero** oppure un **certificato emesso o vidimato dall'ASL (o da un Centro Accreditato)**.

f) Qualora le assenze **superino il 25%** e si ravvisi la non ammissione allo scrutinio finale, la semplice certificazione del proprio medico 'di base' in assenza del Certificato di Ricovero Ospedaliero o della Vidimazione da parte dell'ASL (o di un centro accreditato), non basta di per sé a giustificare le assenze: il Consiglio di Classe potrebbe perciò – in forma insindacabile - deliberare di non tenere conto di tale certificato nel computo dei giorni effettivi di frequenza scolastica, non applicare la deroga e quindi conteggiare tali assenze nel computo finale. Sarà premura della famiglia produrre gli eventuali certificati del medico specialista, dell'ospedale o dell'ASL, che il Consiglio avrà facoltà di richiedere.

Al fine di agevolare la scrittura dei certificati di deroga, sul sito della scuola (http://www.salesianibologna.net) nella voce di menù dedicata alla **MODULISTICA** è disponibile un modulo precompilato:

- MS 03.A – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi di salute
- MS 03.B – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi famigliari
- MS 03.C – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi sportivi

che va completato e poi riconsegnato in Segreteria secondo i termini appena indicati

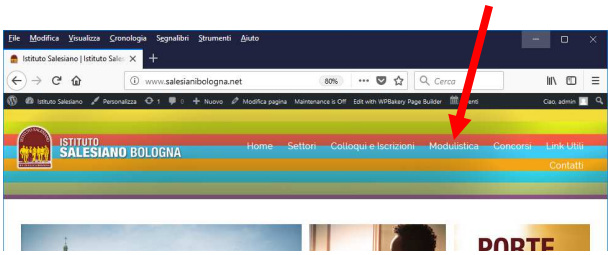

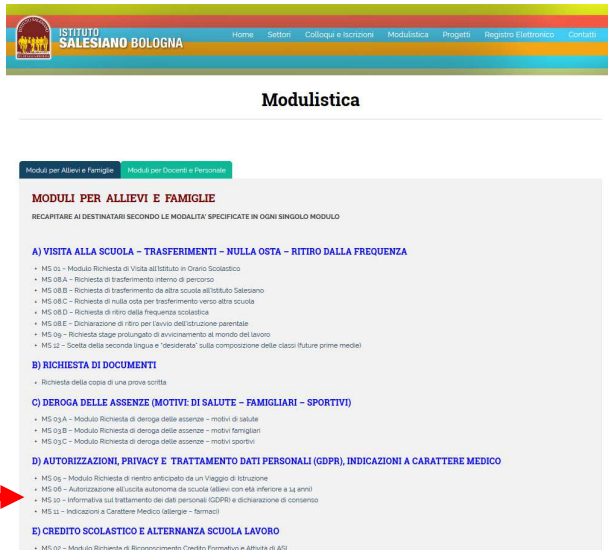

Cordialmente,
don Giovanni Sala

don Giovanni Sala

ISTITUTO SALESIANO "B.V.S.I." SCUOLE SECONDARIE PARITARIE - BOLOGNA - PRESIDENZA

ISTITUTO SALESIANO
«Beata Vergine di San Luca»
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – *www.salesianibologna.net*
presidesup.bolognabv@salesiani.it
Il Preside

CP 05 del 02-09-2021 - Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze
Comunicazione della Presidenza n° 05
Bologna, 2 Settembre 2021

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi

Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze

Cari Docenti,

Gentili Famiglie,

a fronte delle richieste di chiarimento da parte di alcuni genitori, vengono qui riassunte alcune indicazioni fondamentali in merito alla presentazione di certificati medici (o di altro tipo) per ottenere la **deroga sul numero di assenze consentito** al fine di conseguire la **validità dell'anno scolastico** e il riconoscimento del Criterio di **Credito Formativo** relativo alla frequenza assidua (solo allievi del Triennio)

Principi generali: peso delle assenze sulla validità dell'anno scolastico e sull'attribuzione del credito

a) L'Art. 14/7 DPR 122/09 stabilisce che "*per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato*":
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 25% del monte ore totale, comporta la non ammissione allo scrutinio finale e il dovere di ripetere l'anno

   L'assiduità della frequenza è inoltre un importante indicatore che contribuisce al **giudizio sul comportamento**.

b) L'Art. I.B del vigente Documento sulla Valutazione indica, per gli allievi del triennio della scuola superiore, come criterio di Credito Scolastico e Formativo la frequenza assidua: numero di ore di assenza dalle lezioni ≤ 10% del monte ore totale
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 10% del monte ore totale, comporta la perdita di uno dei criteri necessari per l'attribuzione della fascia massima di Credito Scolastico Formativo

c) La legge prevede "*motivate deroghe in casi eccezionali*" al fine di escludere le assenze dal computo della frequenza effettiva:
   - assenze per motivi di salute oppure per gravi e documentati motivi di famiglia;
   - partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I

   Tali deroghe vanno richieste consegnando in Segreteria l'opportuna documentazione e vengono concesse esclusivamente a giudizio del Consiglio di Classe

Validità dei Certificati Medici, o attestanti gravi motivi di famiglia o attestanti attività agonistiche riconosciute dal C.O.N.I.

In Particolare, per quel che riguarda i Certificati Medici, vale quanto previsto dalla normativa:

a) Per la **riammissione in classe**, non è più necessario il certificato medico (è sufficiente la giustificazione da parte della famiglia), anche qualora l'assenza si prolunghi per più di 5 giorni.

   Fanno eccezioni esclusivamente le **disposizioni di quarantena/isolamento** del Dipartimento di Prevenzione.

b) Qualora le assenze raggiungano una quota significativa (superiore al 10%), per la **deroga sul numero di assenze** al fine di non avere un giudizio di comportamento negativo, non compromettere la validità dell'anno scolastico (o l'attribuzione del credito nel caso del Triennio della scuola superiore) è necessario presentare il **certificato medico idoneo**: il medico è infatti la figura professionale prevista per la produzione del certificato, in assenza del quale la scuola non può procedere alla deroga delle assenze. Quindi:
   - certificati medici dove è attestato **esclusivamente lo stato di buona salute** in vista della ripresa delle lezioni e non vi è una esplicita attribuzione delle assenze a ragioni di salute, non son di norma ritenute valide al fine delle deroghe sul numero di assenze; in questo caso le assenze partecipano al conteggio delle "*assenze effettive*" e non vengono scalate dal computo finale.
   - I certificati che indicano il periodo di assenza **riconducendo tali assenze a motivi di salute**, sono di norma accolti ai fini del conteggio delle "*assenze giustificate*" e perciò vengono scalati dal conteggio finale.

c) Naturalmente il medico 'di base' non ha alcun dovere in merito all'indicazione della diagnosi e delle reali motivazioni dell'assenza: si tratta di dati sensibili tutelati dalla legge sulla privacy.
Tuttavia è necessario che il certificato, per essere valido, riporti una delle seguenti diciture (o similari):

- *l'allievo/a XX YY è stato assente dalle lezioni per ragioni riconducibili a motivi di salute; essendo esente da pericoli di contagio, può riprendere la regolare frequenza scolastica;*
- *l'allievo/a XX YY non presenta pericoli di contagio derivanti dalla malattia di cui è stato/a affetto/a della quale è clinicamente guarito, pertanto può riprendere la normale occupazione scolastica;*

d) Affinché venga riconosciuta la deroga, sono previste le seguenti condizioni necessarie:

- il **periodo di assenza** (inizio e fine, oppure elenco dei giorni di assenza) deve essere esplicitamente indicato nel certificato: *assente dal giorno XX al giorno YY*, oppure: *assente nei giorni XX YY ZZ*
- l'assenza deve avere una **durata continuativa di almeno 3 giorni scolastici** (sono esclusi dal conteggio i giorni festivi, per cui una assenza al sabato e al lunedì non basta per attuare la deroga);
- le certificazioni mediche di assenza devono essere presentate (inviate via mail) in Segreteria **entro 7 giorni scolastici** a partire dal rientro in classe (si escludono i festivi);
- le assenze non devono impedire la valutazione dell'allievo, secondo quanto previsto dalla normativa ministeriale.

Alle medesime condizioni devono conformarsi (al fine di essere validi) i certificati che attestano assenze per gravi e documentati motivi di famiglia oppure per la partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Certificati di assenza per periodi **inferiori a 3 giorni scolastici** oppure consegnati in Segreteria **dopo 7 giorni scolastici dalla riammissione in classe**, non verranno accolti in Segreteria in quanto non idonei ed ininfluenti ai fini della deroga sul numero di assenze.

In ogni caso, le famiglie tengano presente che per un medico la firma di un certificato secondo le caratteristiche richieste dalla scuola rappresenta una responsabilità grave che può avere anche delle conseguenze giuridiche: è perciò diritto del medico emettere il certificato solo se è certo che l'assenza sia riconducibile a motivi di salute.

e) Laddove si ravvisa un ricovero ospedaliero o una patologia tale da implicare periodi prolungati di assenza e la conseguente compromissione della regolare frequenza alle lezioni, è possibile far detrarre queste assenze dal computo finale, presentando copia del **Certificato di Ricovero Ospedaliero** oppure un **certificato emesso o vidimato dall'ASL (o da un Centro Accreditato)**.

f) Qualora le assenze **superino il 25%** e si ravvisi la non ammissione allo scrutinio finale, la semplice certificazione del proprio medico 'di base' in assenza del Certificato di Ricovero Ospedaliero o della Vidimazione da parte dell'ASL (o di un centro accreditato), non basta di per sé a giustificare le assenze: il Consiglio di Classe potrebbe perciò – in forma insindacabile - deliberare di non tenere conto di tale certificato nel computo dei giorni effettivi di frequenza scolastica, non applicare la deroga e quindi conteggiare tali assenze nel computo finale. Sarà premura della famiglia produrre gli eventuali certificati del medico specialista, dell'ospedale o dell'ASL, che il Consiglio avrà facoltà di richiedere.

Al fine di agevolare la scrittura dei certificati di deroga, sul sito della scuola (http://www.salesianibologna.net) nella voce di menù dedicata alla **MODULISTICA** è disponibile un modulo precompilato:

- MS 03.A – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi di salute
- MS 03.B – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi famigliari
- MS 03.C – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi sportivi

che va completato e poi riconsegnato in Segreteria secondo i termini appena indicati

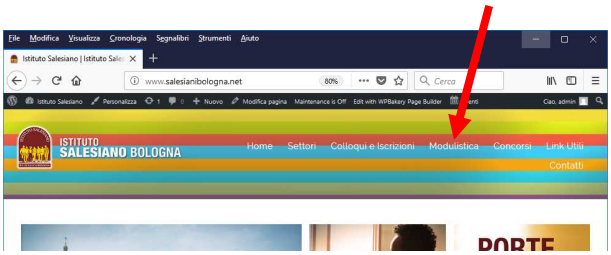

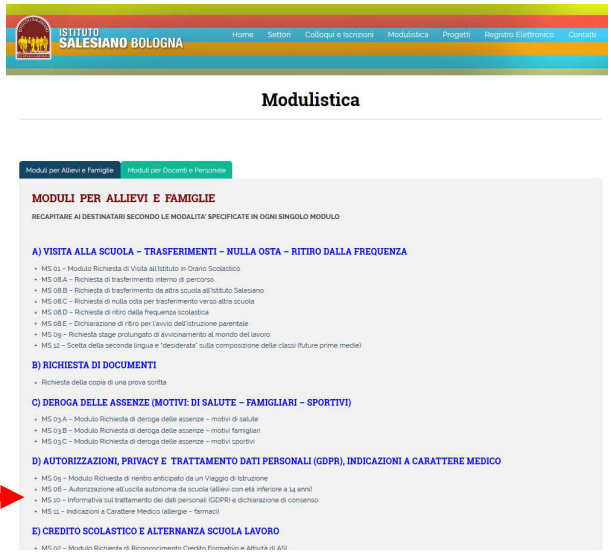

Cordialmente,
don Giovanni Sala

don Giovanni Sala

ISTITUTO SALESIANO "B.V.S.I." SCUOLE SECONDARIE PARITARIE - BOLOGNA - PRESIDENZA

ISTITUTO SALESIANO
«Beata Vergine di San Luca»
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – *www.salesianibologna.net*
presidesup.bolognabv@salesiani.it
Il Preside

CP 05 del 02-09-2021 - Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze
Comunicazione della Presidenza n° 05
Bologna, 2 Settembre 2021

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi

Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze

Cari Docenti,

Gentili Famiglie,

a fronte delle richieste di chiarimento da parte di alcuni genitori, vengono qui riassunte alcune indicazioni fondamentali in merito alla presentazione di certificati medici (o di altro tipo) per ottenere la **deroga sul numero di assenze consentito** al fine di conseguire la **validità dell'anno scolastico** e il riconoscimento del Criterio di **Credito Formativo** relativo alla frequenza assidua (solo allievi del Triennio)

Principi generali: peso delle assenze sulla validità dell'anno scolastico e sull'attribuzione del credito

a) L'Art. 14/7 DPR 122/09 stabilisce che "*per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato*":
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 25% del monte ore totale, comporta la non ammissione allo scrutinio finale e il dovere di ripetere l'anno

   L'assiduità della frequenza è inoltre un importante indicatore che contribuisce al **giudizio sul comportamento**.

b) L'Art. I.B del vigente Documento sulla Valutazione indica, per gli allievi del triennio della scuola superiore, come criterio di Credito Scolastico e Formativo la frequenza assidua: numero di ore di assenza dalle lezioni ≤ 10% del monte ore totale
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 10% del monte ore totale, comporta la perdita di uno dei criteri necessari per l'attribuzione della fascia massima di Credito Scolastico Formativo

c) La legge prevede "*motivate deroghe in casi eccezionali*" al fine di escludere le assenze dal computo della frequenza effettiva:
   - assenze per motivi di salute oppure per gravi e documentati motivi di famiglia;
   - partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I

   Tali deroghe vanno richieste consegnando in Segreteria l'opportuna documentazione e vengono concesse esclusivamente a giudizio del Consiglio di Classe

Validità dei Certificati Medici, o attestanti gravi motivi di famiglia o attestanti attività agonistiche riconosciute dal C.O.N.I.

In Particolare, per quel che riguarda i Certificati Medici, vale quanto previsto dalla normativa:

a) Per la **riammissione in classe**, non è più necessario il certificato medico (è sufficiente la giustificazione da parte della famiglia), anche qualora l'assenza si prolunghi per più di 5 giorni.

   Fanno eccezioni esclusivamente le **disposizioni di quarantena/isolamento** del Dipartimento di Prevenzione.

b) Qualora le assenze raggiungano una quota significativa (superiore al 10%), per la **deroga sul numero di assenze** al fine di non avere un giudizio di comportamento negativo, non compromettere la validità dell'anno scolastico (o l'attribuzione del credito nel caso del Triennio della scuola superiore) è necessario presentare il **certificato medico idoneo**: il medico è infatti la figura professionale prevista per la produzione del certificato, in assenza del quale la scuola non può procedere alla deroga delle assenze. Quindi:
   - certificati medici dove è attestato **esclusivamente lo stato di buona salute** in vista della ripresa delle lezioni e non vi è una esplicita attribuzione delle assenze a ragioni di salute, non son di norma ritenute valide al fine delle deroghe sul numero di assenze; in questo caso le assenze partecipano al conteggio delle "*assenze effettive*" e non vengono scalate dal computo finale.
   - I certificati che indicano il periodo di assenza **riconducendo tali assenze a motivi di salute**, sono di norma accolti ai fini del conteggio delle "*assenze giustificate*" e perciò vengono scalati dal conteggio finale.

c) Naturalmente il medico 'di base' non ha alcun dovere in merito all'indicazione della diagnosi e delle reali motivazioni dell'assenza: si tratta di dati sensibili tutelati dalla legge sulla privacy.
Tuttavia è necessario che il certificato, per essere valido, riporti una delle seguenti diciture (o similari):

- *l'allievo/a XX YY è stato assente dalle lezioni per ragioni riconducibili a motivi di salute; essendo esente da pericoli di contagio, può riprendere la regolare frequenza scolastica;*
- *l'allievo/a XX YY non presenta pericoli di contagio derivanti dalla malattia di cui è stato/a affetto/a della quale è clinicamente guarito, pertanto può riprendere la normale occupazione scolastica;*

d) Affinché venga riconosciuta la deroga, sono previste le seguenti condizioni necessarie:

- il **periodo di assenza** (inizio e fine, oppure elenco dei giorni di assenza) deve essere esplicitamente indicato nel certificato: *assente dal giorno XX al giorno YY*, oppure: *assente nei giorni XX YY ZZ*
- l'assenza deve avere una **durata continuativa di almeno 3 giorni scolastici** (sono esclusi dal conteggio i giorni festivi, per cui una assenza al sabato e al lunedì non basta per attuare la deroga);
- le certificazioni mediche di assenza devono essere presentate (inviate via mail) in Segreteria **entro 7 giorni scolastici** a partire dal rientro in classe (si escludono i festivi);
- le assenze non devono impedire la valutazione dell'allievo, secondo quanto previsto dalla normativa ministeriale.

Alle medesime condizioni devono conformarsi (al fine di essere validi) i certificati che attestano assenze per gravi e documentati motivi di famiglia oppure per la partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Certificati di assenza per periodi **inferiori a 3 giorni scolastici** oppure consegnati in Segreteria **dopo 7 giorni scolastici dalla riammissione in classe**, non verranno accolti in Segreteria in quanto non idonei ed ininfluenti ai fini della deroga sul numero di assenze.

In ogni caso, le famiglie tengano presente che per un medico la firma di un certificato secondo le caratteristiche richieste dalla scuola rappresenta una responsabilità grave che può avere anche delle conseguenze giuridiche: è perciò diritto del medico emettere il certificato solo se è certo che l'assenza sia riconducibile a motivi di salute.

e) Laddove si ravvisa un ricovero ospedaliero o una patologia tale da implicare periodi prolungati di assenza e la conseguente compromissione della regolare frequenza alle lezioni, è possibile far detrarre queste assenze dal computo finale, presentando copia del **Certificato di Ricovero Ospedaliero** oppure un **certificato emesso o vidimato dall'ASL (o da un Centro Accreditato)**.

f) Qualora le assenze **superino il 25%** e si ravvisi la non ammissione allo scrutinio finale, la semplice certificazione del proprio medico 'di base' in assenza del Certificato di Ricovero Ospedaliero o della Vidimazione da parte dell'ASL (o di un centro accreditato), non basta di per sé a giustificare le assenze: il Consiglio di Classe potrebbe perciò – in forma insindacabile - deliberare di non tenere conto di tale certificato nel computo dei giorni effettivi di frequenza scolastica, non applicare la deroga e quindi conteggiare tali assenze nel computo finale. Sarà premura della famiglia produrre gli eventuali certificati del medico specialista, dell'ospedale o dell'ASL, che il Consiglio avrà facoltà di richiedere.

Al fine di agevolare la scrittura dei certificati di deroga, sul sito della scuola (http://www.salesianibologna.net) nella voce di menù dedicata alla **MODULISTICA** è disponibile un modulo precompilato:

- MS 03.A – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi di salute
- MS 03.B – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi famigliari
- MS 03.C – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi sportivi

che va completato e poi riconsegnato in Segreteria secondo i termini appena indicati

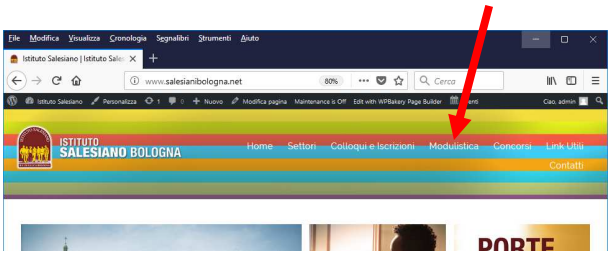

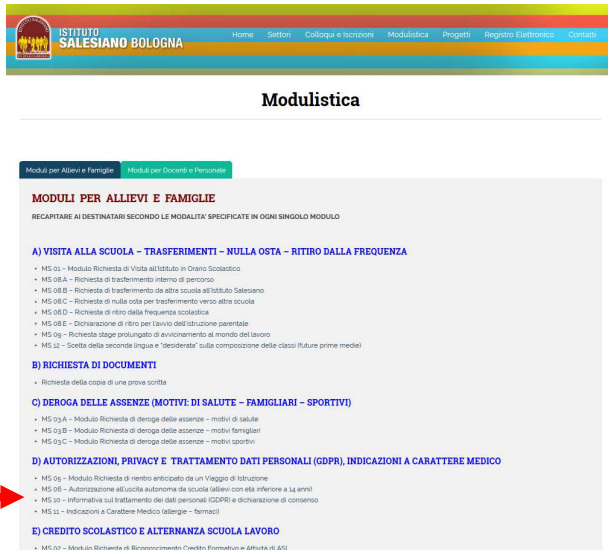

Cordialmente,
don Giovanni Sala

don Giovanni Sala

ISTITUTO SALESIANO "B.V.S.I." SCUOLE SECONDARIE PARITARIE - BOLOGNA - PRESIDENZA

ISTITUTO SALESIANO
«Beata Vergine di San Luca»
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – *www.salesianibologna.net*
presidesup.bolognabv@salesiani.it
Il Preside

CP 05 del 02-09-2021 - Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze
Comunicazione della Presidenza n° 05
Bologna, 2 Settembre 2021

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi

Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze

Cari Docenti,

Gentili Famiglie,

a fronte delle richieste di chiarimento da parte di alcuni genitori, vengono qui riassunte alcune indicazioni fondamentali in merito alla presentazione di certificati medici (o di altro tipo) per ottenere la **deroga sul numero di assenze consentito** al fine di conseguire la **validità dell'anno scolastico** e il riconoscimento del Criterio di **Credito Formativo** relativo alla frequenza assidua (solo allievi del Triennio)

Principi generali: peso delle assenze sulla validità dell'anno scolastico e sull'attribuzione del credito

a) L'Art. 14/7 DPR 122/09 stabilisce che "*per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato*":
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 25% del monte ore totale, comporta la non ammissione allo scrutinio finale e il dovere di ripetere l'anno

   L'assiduità della frequenza è inoltre un importante indicatore che contribuisce al **giudizio sul comportamento**.

b) L'Art. I.B del vigente Documento sulla Valutazione indica, per gli allievi del triennio della scuola superiore, come criterio di Credito Scolastico e Formativo la frequenza assidua: numero di ore di assenza dalle lezioni ≤ 10% del monte ore totale
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 10% del monte ore totale, comporta la perdita di uno dei criteri necessari per l'attribuzione della fascia massima di Credito Scolastico Formativo

c) La legge prevede "*motivate deroghe in casi eccezionali*" al fine di escludere le assenze dal computo della frequenza effettiva:
   - assenze per motivi di salute oppure per gravi e documentati motivi di famiglia;
   - partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I

   Tali deroghe vanno richieste consegnando in Segreteria l'opportuna documentazione e vengono concesse esclusivamente a giudizio del Consiglio di Classe

Validità dei Certificati Medici, o attestanti gravi motivi di famiglia o attestanti attività agonistiche riconosciute dal C.O.N.I.

In Particolare, per quel che riguarda i Certificati Medici, vale quanto previsto dalla normativa:

a) Per la **riammissione in classe**, non è più necessario il certificato medico (è sufficiente la giustificazione da parte della famiglia), anche qualora l'assenza si prolunghi per più di 5 giorni.

   Fanno eccezioni esclusivamente le **disposizioni di quarantena/isolamento** del Dipartimento di Prevenzione.

b) Qualora le assenze raggiungano una quota significativa (superiore al 10%), per la **deroga sul numero di assenze** al fine di non avere un giudizio di comportamento negativo, non compromettere la validità dell'anno scolastico (o l'attribuzione del credito nel caso del Triennio della scuola superiore) è necessario presentare il **certificato medico idoneo**: il medico è infatti la figura professionale prevista per la produzione del certificato, in assenza del quale la scuola non può procedere alla deroga delle assenze. Quindi:
   - certificati medici dove è attestato **esclusivamente lo stato di buona salute** in vista della ripresa delle lezioni e non vi è una esplicita attribuzione delle assenze a ragioni di salute, non son di norma ritenute valide al fine delle deroghe sul numero di assenze; in questo caso le assenze partecipano al conteggio delle "*assenze effettive*" e non vengono scalate dal computo finale.
   - I certificati che indicano il periodo di assenza **riconducendo tali assenze a motivi di salute**, sono di norma accolti ai fini del conteggio delle "*assenze giustificate*" e perciò vengono scalati dal conteggio finale.

c) Naturalmente il medico 'di base' non ha alcun dovere in merito all'indicazione della diagnosi e delle reali motivazioni dell'assenza: si tratta di dati sensibili tutelati dalla legge sulla privacy.
Tuttavia è necessario che il certificato, per essere valido, riporti una delle seguenti diciture (o similari):

- *l'allievo/a XX YY è stato assente dalle lezioni per ragioni riconducibili a motivi di salute; essendo esente da pericoli di contagio, può riprendere la regolare frequenza scolastica;*
- *l'allievo/a XX YY non presenta pericoli di contagio derivanti dalla malattia di cui è stato/a affetto/a della quale è clinicamente guarito, pertanto può riprendere la normale occupazione scolastica;*

d) Affinché venga riconosciuta la deroga, sono previste le seguenti condizioni necessarie:

- il **periodo di assenza** (inizio e fine, oppure elenco dei giorni di assenza) deve essere esplicitamente indicato nel certificato: *assente dal giorno XX al giorno YY*, oppure: *assente nei giorni XX YY ZZ*
- l'assenza deve avere una **durata continuativa di almeno 3 giorni scolastici** (sono esclusi dal conteggio i giorni festivi, per cui una assenza al sabato e al lunedì non basta per attuare la deroga);
- le certificazioni mediche di assenza devono essere presentate (inviate via mail) in Segreteria **entro 7 giorni scolastici** a partire dal rientro in classe (si escludono i festivi);
- le assenze non devono impedire la valutazione dell'allievo, secondo quanto previsto dalla normativa ministeriale.

Alle medesime condizioni devono conformarsi (al fine di essere validi) i certificati che attestano assenze per gravi e documentati motivi di famiglia oppure per la partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Certificati di assenza per periodi **inferiori a 3 giorni scolastici** oppure consegnati in Segreteria **dopo 7 giorni scolastici dalla riammissione in classe**, non verranno accolti in Segreteria in quanto non idonei ed ininfluenti ai fini della deroga sul numero di assenze.

In ogni caso, le famiglie tengano presente che per un medico la firma di un certificato secondo le caratteristiche richieste dalla scuola rappresenta una responsabilità grave che può avere anche delle conseguenze giuridiche: è perciò diritto del medico emettere il certificato solo se è certo che l'assenza sia riconducibile a motivi di salute.

e) Laddove si ravvisa un ricovero ospedaliero o una patologia tale da implicare periodi prolungati di assenza e la conseguente compromissione della regolare frequenza alle lezioni, è possibile far detrarre queste assenze dal computo finale, presentando copia del **Certificato di Ricovero Ospedaliero** oppure un **certificato emesso o vidimato dall'ASL (o da un Centro Accreditato)**.

f) Qualora le assenze **superino il 25%** e si ravvisi la non ammissione allo scrutinio finale, la semplice certificazione del proprio medico 'di base' in assenza del Certificato di Ricovero Ospedaliero o della Vidimazione da parte dell'ASL (o di un centro accreditato), non basta di per sé a giustificare le assenze: il Consiglio di Classe potrebbe perciò – in forma insindacabile - deliberare di non tenere conto di tale certificato nel computo dei giorni effettivi di frequenza scolastica, non applicare la deroga e quindi conteggiare tali assenze nel computo finale. Sarà premura della famiglia produrre gli eventuali certificati del medico specialista, dell'ospedale o dell'ASL, che il Consiglio avrà facoltà di richiedere.

Al fine di agevolare la scrittura dei certificati di deroga, sul sito della scuola (http://www.salesianibologna.net) nella voce di menù dedicata alla **MODULISTICA** è disponibile un modulo precompilato:

- MS 03.A – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi di salute
- MS 03.B – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi famigliari
- MS 03.C – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi sportivi

che va completato e poi riconsegnato in Segreteria secondo i termini appena indicati

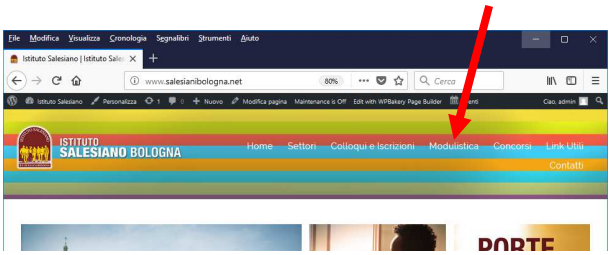

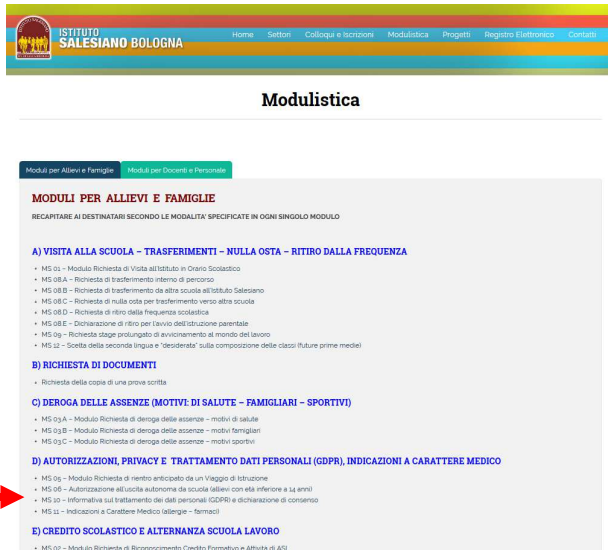

Cordialmente,
don Giovanni Sala

don Giovanni Sala

ISTITUTO SALESIANO "B.V.S.I." SCUOLE SECONDARIE PARITARIE - BOLOGNA - PRESIDENZA

ISTITUTO SALESIANO
«Beata Vergine di San Luca»
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – *www.salesianibologna.net*
presidesup.bolognabv@salesiani.it
Il Preside

CP 05 del 02-09-2021 - Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze
Comunicazione della Presidenza n° 05
Bologna, 2 Settembre 2021

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi

Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze

Cari Docenti,

Gentili Famiglie,

a fronte delle richieste di chiarimento da parte di alcuni genitori, vengono qui riassunte alcune indicazioni fondamentali in merito alla presentazione di certificati medici (o di altro tipo) per ottenere la **deroga sul numero di assenze consentito** al fine di conseguire la **validità dell'anno scolastico** e il riconoscimento del Criterio di **Credito Formativo** relativo alla frequenza assidua (solo allievi del Triennio)

Principi generali: peso delle assenze sulla validità dell'anno scolastico e sull'attribuzione del credito

a) L'Art. 14/7 DPR 122/09 stabilisce che "*per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato*":
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 25% del monte ore totale, comporta la non ammissione allo scrutinio finale e il dovere di ripetere l'anno

   L'assiduità della frequenza è inoltre un importante indicatore che contribuisce al **giudizio sul comportamento**.

b) L'Art. I.B del vigente Documento sulla Valutazione indica, per gli allievi del triennio della scuola superiore, come criterio di Credito Scolastico e Formativo la frequenza assidua: numero di ore di assenza dalle lezioni ≤ 10% del monte ore totale
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 10% del monte ore totale, comporta la perdita di uno dei criteri necessari per l'attribuzione della fascia massima di Credito Scolastico Formativo

c) La legge prevede "*motivate deroghe in casi eccezionali*" al fine di escludere le assenze dal computo della frequenza effettiva:
   - assenze per motivi di salute oppure per gravi e documentati motivi di famiglia;
   - partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I

   Tali deroghe vanno richieste consegnando in Segreteria l'opportuna documentazione e vengono concesse esclusivamente a giudizio del Consiglio di Classe

Validità dei Certificati Medici, o attestanti gravi motivi di famiglia o attestanti attività agonistiche riconosciute dal C.O.N.I.

In Particolare, per quel che riguarda i Certificati Medici, vale quanto previsto dalla normativa:

a) Per la **riammissione in classe**, non è più necessario il certificato medico (è sufficiente la giustificazione da parte della famiglia), anche qualora l'assenza si prolunghi per più di 5 giorni.

   Fanno eccezioni esclusivamente le **disposizioni di quarantena/isolamento** del Dipartimento di Prevenzione.

b) Qualora le assenze raggiungano una quota significativa (superiore al 10%), per la **deroga sul numero di assenze** al fine di non avere un giudizio di comportamento negativo, non compromettere la validità dell'anno scolastico (o l'attribuzione del credito nel caso del Triennio della scuola superiore) è necessario presentare il **certificato medico idoneo**: il medico è infatti la figura professionale prevista per la produzione del certificato, in assenza del quale la scuola non può procedere alla deroga delle assenze. Quindi:
   - certificati medici dove è attestato **esclusivamente lo stato di buona salute** in vista della ripresa delle lezioni e non vi è una esplicita attribuzione delle assenze a ragioni di salute, non son di norma ritenute valide al fine delle deroghe sul numero di assenze; in questo caso le assenze partecipano al conteggio delle "*assenze effettive*" e non vengono scalate dal computo finale.
   - I certificati che indicano il periodo di assenza **riconducendo tali assenze a motivi di salute**, sono di norma accolti ai fini del conteggio delle "*assenze giustificate*" e perciò vengono scalati dal conteggio finale.

c) Naturalmente il medico 'di base' non ha alcun dovere in merito all'indicazione della diagnosi e delle reali motivazioni dell'assenza: si tratta di dati sensibili tutelati dalla legge sulla privacy.
Tuttavia è necessario che il certificato, per essere valido, riporti una delle seguenti diciture (o similari):

- *l'allievo/a XX YY è stato assente dalle lezioni per ragioni riconducibili a motivi di salute; essendo esente da pericoli di contagio, può riprendere la regolare frequenza scolastica;*
- *l'allievo/a XX YY non presenta pericoli di contagio derivanti dalla malattia di cui è stato/a affetto/a della quale è clinicamente guarito, pertanto può riprendere la normale occupazione scolastica;*

d) Affinché venga riconosciuta la deroga, sono previste le seguenti condizioni necessarie:

- il **periodo di assenza** (inizio e fine, oppure elenco dei giorni di assenza) deve essere esplicitamente indicato nel certificato: *assente dal giorno XX al giorno YY*, oppure: *assente nei giorni XX YY ZZ*
- l'assenza deve avere una **durata continuativa di almeno 3 giorni scolastici** (sono esclusi dal conteggio i giorni festivi, per cui una assenza al sabato e al lunedì non basta per attuare la deroga);
- le certificazioni mediche di assenza devono essere presentate (inviate via mail) in Segreteria **entro 7 giorni scolastici** a partire dal rientro in classe (si escludono i festivi);
- le assenze non devono impedire la valutazione dell'allievo, secondo quanto previsto dalla normativa ministeriale.

Alle medesime condizioni devono conformarsi (al fine di essere validi) i certificati che attestano assenze per gravi e documentati motivi di famiglia oppure per la partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Certificati di assenza per periodi **inferiori a 3 giorni scolastici** oppure consegnati in Segreteria **dopo 7 giorni scolastici dalla riammissione in classe**, non verranno accolti in Segreteria in quanto non idonei ed ininfluenti ai fini della deroga sul numero di assenze.

In ogni caso, le famiglie tengano presente che per un medico la firma di un certificato secondo le caratteristiche richieste dalla scuola rappresenta una responsabilità grave che può avere anche delle conseguenze giuridiche: è perciò diritto del medico emettere il certificato solo se è certo che l'assenza sia riconducibile a motivi di salute.

e) Laddove si ravvisa un ricovero ospedaliero o una patologia tale da implicare periodi prolungati di assenza e la conseguente compromissione della regolare frequenza alle lezioni, è possibile far detrarre queste assenze dal computo finale, presentando copia del **Certificato di Ricovero Ospedaliero** oppure un **certificato emesso o vidimato dall'ASL (o da un Centro Accreditato)**.

f) Qualora le assenze **superino il 25%** e si ravvisi la non ammissione allo scrutinio finale, la semplice certificazione del proprio medico 'di base' in assenza del Certificato di Ricovero Ospedaliero o della Vidimazione da parte dell'ASL (o di un centro accreditato), non basta di per sé a giustificare le assenze: il Consiglio di Classe potrebbe perciò – in forma insindacabile - deliberare di non tenere conto di tale certificato nel computo dei giorni effettivi di frequenza scolastica, non applicare la deroga e quindi conteggiare tali assenze nel computo finale. Sarà premura della famiglia produrre gli eventuali certificati del medico specialista, dell'ospedale o dell'ASL, che il Consiglio avrà facoltà di richiedere.

Al fine di agevolare la scrittura dei certificati di deroga, sul sito della scuola (http://www.salesianibologna.net) nella voce di menù dedicata alla **MODULISTICA** è disponibile un modulo precompilato:

- MS 03.A – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi di salute
- MS 03.B – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi famigliari
- MS 03.C – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi sportivi

che va completato e poi riconsegnato in Segreteria secondo i termini appena indicati

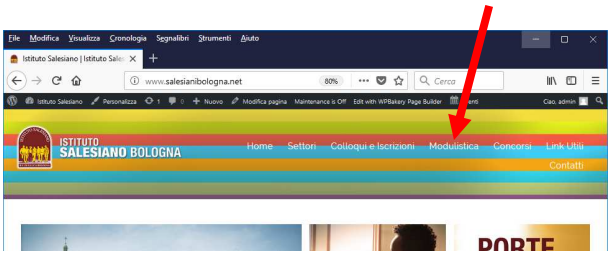

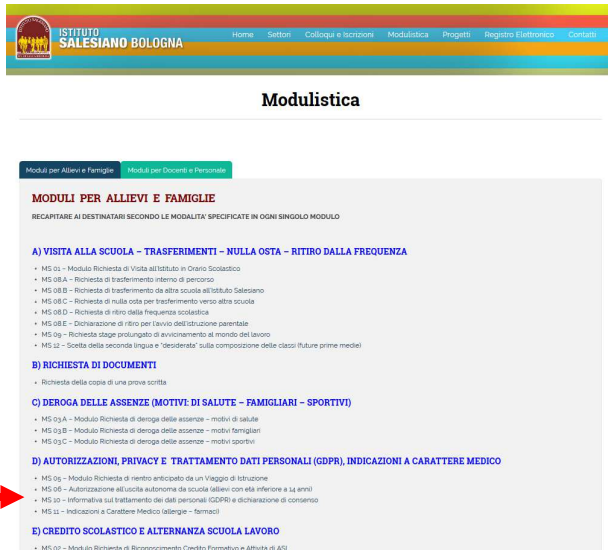

Cordialmente,
don Giovanni Sala

don Giovanni Sala

ISTITUTO SALESIANO "B.V.S.I." SCUOLE SECONDARIE PARITARIE - BOLOGNA - PRESIDENZA

ISTITUTO SALESIANO
«Beata Vergine di San Luca»
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – *www.salesianibologna.net*
presidesup.bolognabv@salesiani.it
Il Preside

CP 05 del 02-09-2021 - Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze
Comunicazione della Presidenza n° 05
Bologna, 2 Settembre 2021

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi

Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze

Cari Docenti,

Gentili Famiglie,

a fronte delle richieste di chiarimento da parte di alcuni genitori, vengono qui riassunte alcune indicazioni fondamentali in merito alla presentazione di certificati medici (o di altro tipo) per ottenere la **deroga sul numero di assenze consentito** al fine di conseguire la **validità dell'anno scolastico** e il riconoscimento del Criterio di **Credito Formativo** relativo alla frequenza assidua (solo allievi del Triennio)

Principi generali: peso delle assenze sulla validità dell'anno scolastico e sull'attribuzione del credito

a) L'Art. 14/7 DPR 122/09 stabilisce che "*per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato*":
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 25% del monte ore totale, comporta la non ammissione allo scrutinio finale e il dovere di ripetere l'anno

   L'assiduità della frequenza è inoltre un importante indicatore che contribuisce al **giudizio sul comportamento**.

b) L'Art. I.B del vigente Documento sulla Valutazione indica, per gli allievi del triennio della scuola superiore, come criterio di Credito Scolastico e Formativo la frequenza assidua: numero di ore di assenza dalle lezioni ≤ 10% del monte ore totale
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 10% del monte ore totale, comporta la perdita di uno dei criteri necessari per l'attribuzione della fascia massima di Credito Scolastico Formativo

c) La legge prevede "*motivate deroghe in casi eccezionali*" al fine di escludere le assenze dal computo della frequenza effettiva:
   - assenze per motivi di salute oppure per gravi e documentati motivi di famiglia;
   - partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I

   Tali deroghe vanno richieste consegnando in Segreteria l'opportuna documentazione e vengono concesse esclusivamente a giudizio del Consiglio di Classe

Validità dei Certificati Medici, o attestanti gravi motivi di famiglia o attestanti attività agonistiche riconosciute dal C.O.N.I.

In Particolare, per quel che riguarda i Certificati Medici, vale quanto previsto dalla normativa:

a) Per la **riammissione in classe**, non è più necessario il certificato medico (è sufficiente la giustificazione da parte della famiglia), anche qualora l'assenza si prolunghi per più di 5 giorni.

   Fanno eccezioni esclusivamente le **disposizioni di quarantena/isolamento** del Dipartimento di Prevenzione.

b) Qualora le assenze raggiungano una quota significativa (superiore al 10%), per la **deroga sul numero di assenze** al fine di non avere un giudizio di comportamento negativo, non compromettere la validità dell'anno scolastico (o l'attribuzione del credito nel caso del Triennio della scuola superiore) è necessario presentare il **certificato medico idoneo**: il medico è infatti la figura professionale prevista per la produzione del certificato, in assenza del quale la scuola non può procedere alla deroga delle assenze. Quindi:
   - certificati medici dove è attestato **esclusivamente lo stato di buona salute** in vista della ripresa delle lezioni e non vi è una esplicita attribuzione delle assenze a ragioni di salute, non son di norma ritenute valide al fine delle deroghe sul numero di assenze; in questo caso le assenze partecipano al conteggio delle "*assenze effettive*" e non vengono scalate dal computo finale.
   - I certificati che indicano il periodo di assenza **riconducendo tali assenze a motivi di salute**, sono di norma accolti ai fini del conteggio delle "*assenze giustificate*" e perciò vengono scalati dal conteggio finale.

c) Naturalmente il medico 'di base' non ha alcun dovere in merito all'indicazione della diagnosi e delle reali motivazioni dell'assenza: si tratta di dati sensibili tutelati dalla legge sulla privacy.
Tuttavia è necessario che il certificato, per essere valido, riporti una delle seguenti diciture (o similari):

- *l'allievo/a XX YY è stato assente dalle lezioni per ragioni riconducibili a motivi di salute; essendo esente da pericoli di contagio, può riprendere la regolare frequenza scolastica;*
- *l'allievo/a XX YY non presenta pericoli di contagio derivanti dalla malattia di cui è stato/a affetto/a della quale è clinicamente guarito, pertanto può riprendere la normale occupazione scolastica;*

d) Affinché venga riconosciuta la deroga, sono previste le seguenti condizioni necessarie:

- il **periodo di assenza** (inizio e fine, oppure elenco dei giorni di assenza) deve essere esplicitamente indicato nel certificato: *assente dal giorno XX al giorno YY*, oppure: *assente nei giorni XX YY ZZ*
- l'assenza deve avere una **durata continuativa di almeno 3 giorni scolastici** (sono esclusi dal conteggio i giorni festivi, per cui una assenza al sabato e al lunedì non basta per attuare la deroga);
- le certificazioni mediche di assenza devono essere presentate (inviate via mail) in Segreteria **entro 7 giorni scolastici** a partire dal rientro in classe (si escludono i festivi);
- le assenze non devono impedire la valutazione dell'allievo, secondo quanto previsto dalla normativa ministeriale.

Alle medesime condizioni devono conformarsi (al fine di essere validi) i certificati che attestano assenze per gravi e documentati motivi di famiglia oppure per la partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Certificati di assenza per periodi **inferiori a 3 giorni scolastici** oppure consegnati in Segreteria **dopo 7 giorni scolastici dalla riammissione in classe**, non verranno accolti in Segreteria in quanto non idonei ed ininfluenti ai fini della deroga sul numero di assenze.

In ogni caso, le famiglie tengano presente che per un medico la firma di un certificato secondo le caratteristiche richieste dalla scuola rappresenta una responsabilità grave che può avere anche delle conseguenze giuridiche: è perciò diritto del medico emettere il certificato solo se è certo che l'assenza sia riconducibile a motivi di salute.

e) Laddove si ravvisa un ricovero ospedaliero o una patologia tale da implicare periodi prolungati di assenza e la conseguente compromissione della regolare frequenza alle lezioni, è possibile far detrarre queste assenze dal computo finale, presentando copia del **Certificato di Ricovero Ospedaliero** oppure un **certificato emesso o vidimato dall'ASL (o da un Centro Accreditato)**.

f) Qualora le assenze **superino il 25%** e si ravvisi la non ammissione allo scrutinio finale, la semplice certificazione del proprio medico 'di base' in assenza del Certificato di Ricovero Ospedaliero o della Vidimazione da parte dell'ASL (o di un centro accreditato), non basta di per sé a giustificare le assenze: il Consiglio di Classe potrebbe perciò – in forma insindacabile - deliberare di non tenere conto di tale certificato nel computo dei giorni effettivi di frequenza scolastica, non applicare la deroga e quindi conteggiare tali assenze nel computo finale. Sarà premura della famiglia produrre gli eventuali certificati del medico specialista, dell'ospedale o dell'ASL, che il Consiglio avrà facoltà di richiedere.

Al fine di agevolare la scrittura dei certificati di deroga, sul sito della scuola (http://www.salesianibologna.net) nella voce di menù dedicata alla **MODULISTICA** è disponibile un modulo precompilato:

- MS 03.A – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi di salute
- MS 03.B – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi famigliari
- MS 03.C – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi sportivi

che va completato e poi riconsegnato in Segreteria secondo i termini appena indicati

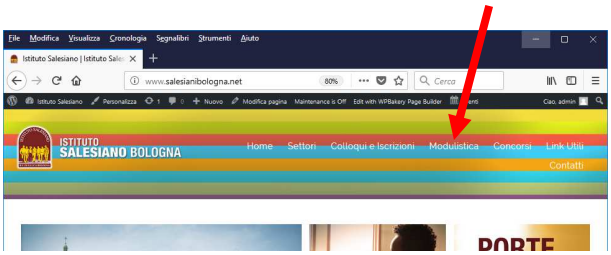

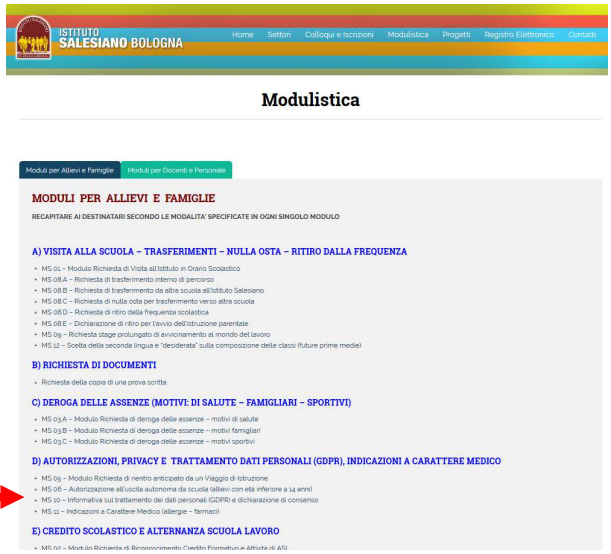

Cordialmente,
don Giovanni Sala

don Giovanni Sala

ISTITUTO SALESIANO "B.V.S.I." SCUOLE SECONDARIE PARITARIE - BOLOGNA - PRESIDENZA

ISTITUTO SALESIANO
«Beata Vergine di San Luca»
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – *www.salesianibologna.net*
presidesup.bolognabv@salesiani.it
Il Preside

CP 05 del 02-09-2021 - Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze
Comunicazione della Presidenza n° 05
Bologna, 2 Settembre 2021

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi

Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze

Cari Docenti,

Gentili Famiglie,

a fronte delle richieste di chiarimento da parte di alcuni genitori, vengono qui riassunte alcune indicazioni fondamentali in merito alla presentazione di certificati medici (o di altro tipo) per ottenere la **deroga sul numero di assenze consentito** al fine di conseguire la **validità dell'anno scolastico** e il riconoscimento del Criterio di **Credito Formativo** relativo alla frequenza assidua (solo allievi del Triennio)

Principi generali: peso delle assenze sulla validità dell'anno scolastico e sull'attribuzione del credito

a) L'Art. 14/7 DPR 122/09 stabilisce che "*per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato*":
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 25% del monte ore totale, comporta la non ammissione allo scrutinio finale e il dovere di ripetere l'anno

   L'assiduità della frequenza è inoltre un importante indicatore che contribuisce al **giudizio sul comportamento**.

b) L'Art. I.B del vigente Documento sulla Valutazione indica, per gli allievi del triennio della scuola superiore, come criterio di Credito Scolastico e Formativo la frequenza assidua: numero di ore di assenza dalle lezioni ≤ 10% del monte ore totale
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 10% del monte ore totale, comporta la perdita di uno dei criteri necessari per l'attribuzione della fascia massima di Credito Scolastico Formativo

c) La legge prevede "*motivate deroghe in casi eccezionali*" al fine di escludere le assenze dal computo della frequenza effettiva:
   - assenze per motivi di salute oppure per gravi e documentati motivi di famiglia;
   - partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I

   Tali deroghe vanno richieste consegnando in Segreteria l'opportuna documentazione e vengono concesse esclusivamente a giudizio del Consiglio di Classe

Validità dei Certificati Medici, o attestanti gravi motivi di famiglia o attestanti attività agonistiche riconosciute dal C.O.N.I.

In Particolare, per quel che riguarda i Certificati Medici, vale quanto previsto dalla normativa:

a) Per la **riammissione in classe**, non è più necessario il certificato medico (è sufficiente la giustificazione da parte della famiglia), anche qualora l'assenza si prolunghi per più di 5 giorni.

   Fanno eccezioni esclusivamente le **disposizioni di quarantena/isolamento** del Dipartimento di Prevenzione.

b) Qualora le assenze raggiungano una quota significativa (superiore al 10%), per la **deroga sul numero di assenze** al fine di non avere un giudizio di comportamento negativo, non compromettere la validità dell'anno scolastico (o l'attribuzione del credito nel caso del Triennio della scuola superiore) è necessario presentare il **certificato medico idoneo**: il medico è infatti la figura professionale prevista per la produzione del certificato, in assenza del quale la scuola non può procedere alla deroga delle assenze. Quindi:
   - certificati medici dove è attestato **esclusivamente lo stato di buona salute** in vista della ripresa delle lezioni e non vi è una esplicita attribuzione delle assenze a ragioni di salute, non son di norma ritenute valide al fine delle deroghe sul numero di assenze; in questo caso le assenze partecipano al conteggio delle "*assenze effettive*" e non vengono scalate dal computo finale.
   - I certificati che indicano il periodo di assenza **riconducendo tali assenze a motivi di salute**, sono di norma accolti ai fini del conteggio delle "*assenze giustificate*" e perciò vengono scalati dal conteggio finale.

c) Naturalmente il medico 'di base' non ha alcun dovere in merito all'indicazione della diagnosi e delle reali motivazioni dell'assenza: si tratta di dati sensibili tutelati dalla legge sulla privacy.
Tuttavia è necessario che il certificato, per essere valido, riporti una delle seguenti diciture (o similari):

- *l'allievo/a XX YY è stato assente dalle lezioni per ragioni riconducibili a motivi di salute; essendo esente da pericoli di contagio, può riprendere la regolare frequenza scolastica;*
- *l'allievo/a XX YY non presenta pericoli di contagio derivanti dalla malattia di cui è stato/a affetto/a della quale è clinicamente guarito, pertanto può riprendere la normale occupazione scolastica;*

d) Affinché venga riconosciuta la deroga, sono previste le seguenti condizioni necessarie:

- il **periodo di assenza** (inizio e fine, oppure elenco dei giorni di assenza) deve essere esplicitamente indicato nel certificato: *assente dal giorno XX al giorno YY*, oppure: *assente nei giorni XX YY ZZ*
- l'assenza deve avere una **durata continuativa di almeno 3 giorni scolastici** (sono esclusi dal conteggio i giorni festivi, per cui una assenza al sabato e al lunedì non basta per attuare la deroga);
- le certificazioni mediche di assenza devono essere presentate (inviate via mail) in Segreteria **entro 7 giorni scolastici** a partire dal rientro in classe (si escludono i festivi);
- le assenze non devono impedire la valutazione dell'allievo, secondo quanto previsto dalla normativa ministeriale.

Alle medesime condizioni devono conformarsi (al fine di essere validi) i certificati che attestano assenze per gravi e documentati motivi di famiglia oppure per la partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Certificati di assenza per periodi **inferiori a 3 giorni scolastici** oppure consegnati in Segreteria **dopo 7 giorni scolastici dalla riammissione in classe**, non verranno accolti in Segreteria in quanto non idonei ed ininfluenti ai fini della deroga sul numero di assenze.

In ogni caso, le famiglie tengano presente che per un medico la firma di un certificato secondo le caratteristiche richieste dalla scuola rappresenta una responsabilità grave che può avere anche delle conseguenze giuridiche: è perciò diritto del medico emettere il certificato solo se è certo che l'assenza sia riconducibile a motivi di salute.

e) Laddove si ravvisa un ricovero ospedaliero o una patologia tale da implicare periodi prolungati di assenza e la conseguente compromissione della regolare frequenza alle lezioni, è possibile far detrarre queste assenze dal computo finale, presentando copia del **Certificato di Ricovero Ospedaliero** oppure un **certificato emesso o vidimato dall'ASL (o da un Centro Accreditato)**.

f) Qualora le assenze **superino il 25%** e si ravvisi la non ammissione allo scrutinio finale, la semplice certificazione del proprio medico 'di base' in assenza del Certificato di Ricovero Ospedaliero o della Vidimazione da parte dell'ASL (o di un centro accreditato), non basta di per sé a giustificare le assenze: il Consiglio di Classe potrebbe perciò – in forma insindacabile - deliberare di non tenere conto di tale certificato nel computo dei giorni effettivi di frequenza scolastica, non applicare la deroga e quindi conteggiare tali assenze nel computo finale. Sarà premura della famiglia produrre gli eventuali certificati del medico specialista, dell'ospedale o dell'ASL, che il Consiglio avrà facoltà di richiedere.

Al fine di agevolare la scrittura dei certificati di deroga, sul sito della scuola (http://www.salesianibologna.net) nella voce di menù dedicata alla **MODULISTICA** è disponibile un modulo precompilato:

- MS 03.A – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi di salute
- MS 03.B – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi famigliari
- MS 03.C – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi sportivi

che va completato e poi riconsegnato in Segreteria secondo i termini appena indicati

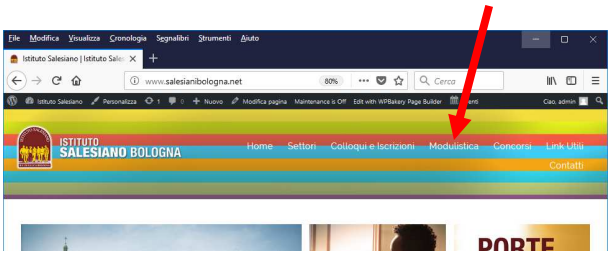

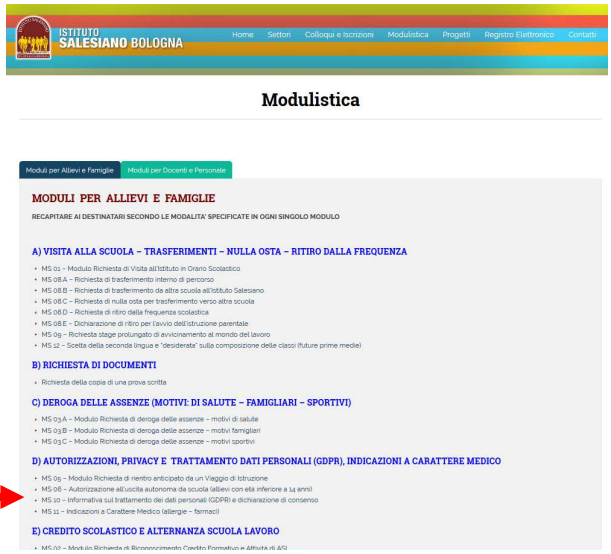

Cordialmente,
don Giovanni Sala

don Giovanni Sala

ISTITUTO SALESIANO "B.V.S.I." SCUOLE SECONDARIE PARITARIE - BOLOGNA - PRESIDENZA

ISTITUTO SALESIANO
«Beata Vergine di San Luca»
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – *www.salesianibologna.net*
presidesup.bolognabv@salesiani.it
Il Preside

CP 05 del 02-09-2021 - Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze
Comunicazione della Presidenza n° 05
Bologna, 2 Settembre 2021

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi

Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze

Cari Docenti,

Gentili Famiglie,

a fronte delle richieste di chiarimento da parte di alcuni genitori, vengono qui riassunte alcune indicazioni fondamentali in merito alla presentazione di certificati medici (o di altro tipo) per ottenere la **deroga sul numero di assenze consentito** al fine di conseguire la **validità dell'anno scolastico** e il riconoscimento del Criterio di **Credito Formativo** relativo alla frequenza assidua (solo allievi del Triennio)

Principi generali: peso delle assenze sulla validità dell'anno scolastico e sull'attribuzione del credito

a) L'Art. 14/7 DPR 122/09 stabilisce che "*per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato*":
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 25% del monte ore totale, comporta la non ammissione allo scrutinio finale e il dovere di ripetere l'anno

   L'assiduità della frequenza è inoltre un importante indicatore che contribuisce al **giudizio sul comportamento**.

b) L'Art. I.B del vigente Documento sulla Valutazione indica, per gli allievi del triennio della scuola superiore, come criterio di Credito Scolastico e Formativo la frequenza assidua: numero di ore di assenza dalle lezioni ≤ 10% del monte ore totale
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 10% del monte ore totale, comporta la perdita di uno dei criteri necessari per l'attribuzione della fascia massima di Credito Scolastico Formativo

c) La legge prevede "*motivate deroghe in casi eccezionali*" al fine di escludere le assenze dal computo della frequenza effettiva:
   - assenze per motivi di salute oppure per gravi e documentati motivi di famiglia;
   - partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I

   Tali deroghe vanno richieste consegnando in Segreteria l'opportuna documentazione e vengono concesse esclusivamente a giudizio del Consiglio di Classe

Validità dei Certificati Medici, o attestanti gravi motivi di famiglia o attestanti attività agonistiche riconosciute dal C.O.N.I.

In Particolare, per quel che riguarda i Certificati Medici, vale quanto previsto dalla normativa:

a) Per la **riammissione in classe**, non è più necessario il certificato medico (è sufficiente la giustificazione da parte della famiglia), anche qualora l'assenza si prolunghi per più di 5 giorni.

   Fanno eccezioni esclusivamente le **disposizioni di quarantena/isolamento** del Dipartimento di Prevenzione.

b) Qualora le assenze raggiungano una quota significativa (superiore al 10%), per la **deroga sul numero di assenze** al fine di non avere un giudizio di comportamento negativo, non compromettere la validità dell'anno scolastico (o l'attribuzione del credito nel caso del Triennio della scuola superiore) è necessario presentare il **certificato medico idoneo**: il medico è infatti la figura professionale prevista per la produzione del certificato, in assenza del quale la scuola non può procedere alla deroga delle assenze. Quindi:
   - certificati medici dove è attestato **esclusivamente lo stato di buona salute** in vista della ripresa delle lezioni e non vi è una esplicita attribuzione delle assenze a ragioni di salute, non son di norma ritenute valide al fine delle deroghe sul numero di assenze; in questo caso le assenze partecipano al conteggio delle "*assenze effettive*" e non vengono scalate dal computo finale.
   - I certificati che indicano il periodo di assenza **riconducendo tali assenze a motivi di salute**, sono di norma accolti ai fini del conteggio delle "*assenze giustificate*" e perciò vengono scalati dal conteggio finale.

c) Naturalmente il medico 'di base' non ha alcun dovere in merito all'indicazione della diagnosi e delle reali motivazioni dell'assenza: si tratta di dati sensibili tutelati dalla legge sulla privacy.
Tuttavia è necessario che il certificato, per essere valido, riporti una delle seguenti diciture (o similari):

- *l'allievo/a XX YY è stato assente dalle lezioni per ragioni riconducibili a motivi di salute; essendo esente da pericoli di contagio, può riprendere la regolare frequenza scolastica;*
- *l'allievo/a XX YY non presenta pericoli di contagio derivanti dalla malattia di cui è stato/a affetto/a della quale è clinicamente guarito, pertanto può riprendere la normale occupazione scolastica;*

d) Affinché venga riconosciuta la deroga, sono previste le seguenti condizioni necessarie:

- il **periodo di assenza** (inizio e fine, oppure elenco dei giorni di assenza) deve essere esplicitamente indicato nel certificato: *assente dal giorno XX al giorno YY*, oppure: *assente nei giorni XX YY ZZ*
- l'assenza deve avere una **durata continuativa di almeno 3 giorni scolastici** (sono esclusi dal conteggio i giorni festivi, per cui una assenza al sabato e al lunedì non basta per attuare la deroga);
- le certificazioni mediche di assenza devono essere presentate (inviate via mail) in Segreteria **entro 7 giorni scolastici** a partire dal rientro in classe (si escludono i festivi);
- le assenze non devono impedire la valutazione dell'allievo, secondo quanto previsto dalla normativa ministeriale.

Alle medesime condizioni devono conformarsi (al fine di essere validi) i certificati che attestano assenze per gravi e documentati motivi di famiglia oppure per la partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Certificati di assenza per periodi **inferiori a 3 giorni scolastici** oppure consegnati in Segreteria **dopo 7 giorni scolastici dalla riammissione in classe**, non verranno accolti in Segreteria in quanto non idonei ed ininfluenti ai fini della deroga sul numero di assenze.

In ogni caso, le famiglie tengano presente che per un medico la firma di un certificato secondo le caratteristiche richieste dalla scuola rappresenta una responsabilità grave che può avere anche delle conseguenze giuridiche: è perciò diritto del medico emettere il certificato solo se è certo che l'assenza sia riconducibile a motivi di salute.

e) Laddove si ravvisa un ricovero ospedaliero o una patologia tale da implicare periodi prolungati di assenza e la conseguente compromissione della regolare frequenza alle lezioni, è possibile far detrarre queste assenze dal computo finale, presentando copia del **Certificato di Ricovero Ospedaliero** oppure un **certificato emesso o vidimato dall'ASL (o da un Centro Accreditato)**.

f) Qualora le assenze **superino il 25%** e si ravvisi la non ammissione allo scrutinio finale, la semplice certificazione del proprio medico 'di base' in assenza del Certificato di Ricovero Ospedaliero o della Vidimazione da parte dell'ASL (o di un centro accreditato), non basta di per sé a giustificare le assenze: il Consiglio di Classe potrebbe perciò – in forma insindacabile - deliberare di non tenere conto di tale certificato nel computo dei giorni effettivi di frequenza scolastica, non applicare la deroga e quindi conteggiare tali assenze nel computo finale. Sarà premura della famiglia produrre gli eventuali certificati del medico specialista, dell'ospedale o dell'ASL, che il Consiglio avrà facoltà di richiedere.

Al fine di agevolare la scrittura dei certificati di deroga, sul sito della scuola (http://www.salesianibologna.net) nella voce di menù dedicata alla **MODULISTICA** è disponibile un modulo precompilato:

- MS 03.A – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi di salute
- MS 03.B – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi famigliari
- MS 03.C – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi sportivi

che va completato e poi riconsegnato in Segreteria secondo i termini appena indicati

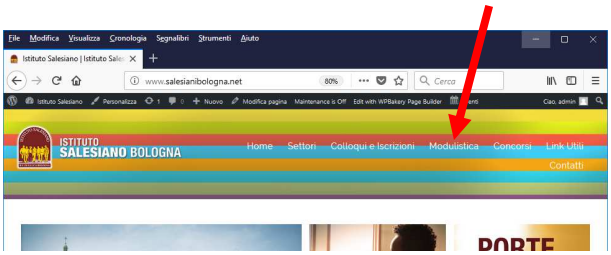

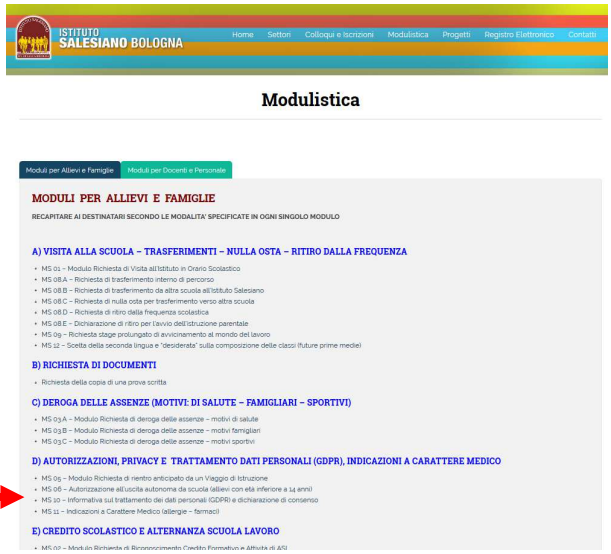

Cordialmente,
don Giovanni Sala

don Giovanni Sala

ISTITUTO SALESIANO "B.V.S.I." SCUOLE SECONDARIE PARITARIE - BOLOGNA - PRESIDENZA

ISTITUTO SALESIANO
«Beata Vergine di San Luca»
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – *www.salesianibologna.net*
presidesup.bolognabv@salesiani.it
Il Preside

CP 05 del 02-09-2021 - Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze
Comunicazione della Presidenza n° 05
Bologna, 2 Settembre 2021

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi

Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze

Cari Docenti,

Gentili Famiglie,

a fronte delle richieste di chiarimento da parte di alcuni genitori, vengono qui riassunte alcune indicazioni fondamentali in merito alla presentazione di certificati medici (o di altro tipo) per ottenere la **deroga sul numero di assenze consentito** al fine di conseguire la **validità dell'anno scolastico** e il riconoscimento del Criterio di **Credito Formativo** relativo alla frequenza assidua (solo allievi del Triennio)

Principi generali: peso delle assenze sulla validità dell'anno scolastico e sull'attribuzione del credito

a) L'Art. 14/7 DPR 122/09 stabilisce che "*per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato*":
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 25% del monte ore totale, comporta la non ammissione allo scrutinio finale e il dovere di ripetere l'anno

   L'assiduità della frequenza è inoltre un importante indicatore che contribuisce al **giudizio sul comportamento**.

b) L'Art. I.B del vigente Documento sulla Valutazione indica, per gli allievi del triennio della scuola superiore, come criterio di Credito Scolastico e Formativo la frequenza assidua: numero di ore di assenza dalle lezioni ≤ 10% del monte ore totale
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 10% del monte ore totale, comporta la perdita di uno dei criteri necessari per l'attribuzione della fascia massima di Credito Scolastico Formativo

c) La legge prevede "*motivate deroghe in casi eccezionali*" al fine di escludere le assenze dal computo della frequenza effettiva:
   - assenze per motivi di salute oppure per gravi e documentati motivi di famiglia;
   - partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I

   Tali deroghe vanno richieste consegnando in Segreteria l'opportuna documentazione e vengono concesse esclusivamente a giudizio del Consiglio di Classe

Validità dei Certificati Medici, o attestanti gravi motivi di famiglia o attestanti attività agonistiche riconosciute dal C.O.N.I.

In Particolare, per quel che riguarda i Certificati Medici, vale quanto previsto dalla normativa:

a) Per la **riammissione in classe**, non è più necessario il certificato medico (è sufficiente la giustificazione da parte della famiglia), anche qualora l'assenza si prolunghi per più di 5 giorni.

   Fanno eccezioni esclusivamente le **disposizioni di quarantena/isolamento** del Dipartimento di Prevenzione.

b) Qualora le assenze raggiungano una quota significativa (superiore al 10%), per la **deroga sul numero di assenze** al fine di non avere un giudizio di comportamento negativo, non compromettere la validità dell'anno scolastico (o l'attribuzione del credito nel caso del Triennio della scuola superiore) è necessario presentare il **certificato medico idoneo**: il medico è infatti la figura professionale prevista per la produzione del certificato, in assenza del quale la scuola non può procedere alla deroga delle assenze. Quindi:
   - certificati medici dove è attestato **esclusivamente lo stato di buona salute** in vista della ripresa delle lezioni e non vi è una esplicita attribuzione delle assenze a ragioni di salute, non son di norma ritenute valide al fine delle deroghe sul numero di assenze; in questo caso le assenze partecipano al conteggio delle "*assenze effettive*" e non vengono scalate dal computo finale.
   - I certificati che indicano il periodo di assenza **riconducendo tali assenze a motivi di salute**, sono di norma accolti ai fini del conteggio delle "*assenze giustificate*" e perciò vengono scalati dal conteggio finale.

c) Naturalmente il medico 'di base' non ha alcun dovere in merito all'indicazione della diagnosi e delle reali motivazioni dell'assenza: si tratta di dati sensibili tutelati dalla legge sulla privacy.
Tuttavia è necessario che il certificato, per essere valido, riporti una delle seguenti diciture (o similari):

- *l'allievo/a XX YY è stato assente dalle lezioni per ragioni riconducibili a motivi di salute; essendo esente da pericoli di contagio, può riprendere la regolare frequenza scolastica;*
- *l'allievo/a XX YY non presenta pericoli di contagio derivanti dalla malattia di cui è stato/a affetto/a della quale è clinicamente guarito, pertanto può riprendere la normale occupazione scolastica;*

d) Affinché venga riconosciuta la deroga, sono previste le seguenti condizioni necessarie:

- il **periodo di assenza** (inizio e fine, oppure elenco dei giorni di assenza) deve essere esplicitamente indicato nel certificato: *assente dal giorno XX al giorno YY*, oppure: *assente nei giorni XX YY ZZ*
- l'assenza deve avere una **durata continuativa di almeno 3 giorni scolastici** (sono esclusi dal conteggio i giorni festivi, per cui una assenza al sabato e al lunedì non basta per attuare la deroga);
- le certificazioni mediche di assenza devono essere presentate (inviate via mail) in Segreteria **entro 7 giorni scolastici** a partire dal rientro in classe (si escludono i festivi);
- le assenze non devono impedire la valutazione dell'allievo, secondo quanto previsto dalla normativa ministeriale.

Alle medesime condizioni devono conformarsi (al fine di essere validi) i certificati che attestano assenze per gravi e documentati motivi di famiglia oppure per la partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Certificati di assenza per periodi **inferiori a 3 giorni scolastici** oppure consegnati in Segreteria **dopo 7 giorni scolastici dalla riammissione in classe**, non verranno accolti in Segreteria in quanto non idonei ed ininfluenti ai fini della deroga sul numero di assenze.

In ogni caso, le famiglie tengano presente che per un medico la firma di un certificato secondo le caratteristiche richieste dalla scuola rappresenta una responsabilità grave che può avere anche delle conseguenze giuridiche: è perciò diritto del medico emettere il certificato solo se è certo che l'assenza sia riconducibile a motivi di salute.

e) Laddove si ravvisa un ricovero ospedaliero o una patologia tale da implicare periodi prolungati di assenza e la conseguente compromissione della regolare frequenza alle lezioni, è possibile far detrarre queste assenze dal computo finale, presentando copia del **Certificato di Ricovero Ospedaliero** oppure un **certificato emesso o vidimato dall'ASL (o da un Centro Accreditato)**.

f) Qualora le assenze **superino il 25%** e si ravvisi la non ammissione allo scrutinio finale, la semplice certificazione del proprio medico 'di base' in assenza del Certificato di Ricovero Ospedaliero o della Vidimazione da parte dell'ASL (o di un centro accreditato), non basta di per sé a giustificare le assenze: il Consiglio di Classe potrebbe perciò – in forma insindacabile - deliberare di non tenere conto di tale certificato nel computo dei giorni effettivi di frequenza scolastica, non applicare la deroga e quindi conteggiare tali assenze nel computo finale. Sarà premura della famiglia produrre gli eventuali certificati del medico specialista, dell'ospedale o dell'ASL, che il Consiglio avrà facoltà di richiedere.

Al fine di agevolare la scrittura dei certificati di deroga, sul sito della scuola (http://www.salesianibologna.net) nella voce di menù dedicata alla **MODULISTICA** è disponibile un modulo precompilato:

- MS 03.A – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi di salute
- MS 03.B – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi famigliari
- MS 03.C – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi sportivi

che va completato e poi riconsegnato in Segreteria secondo i termini appena indicati

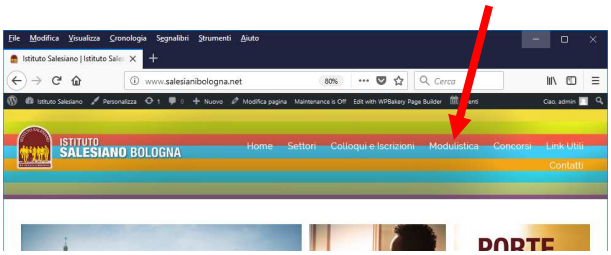

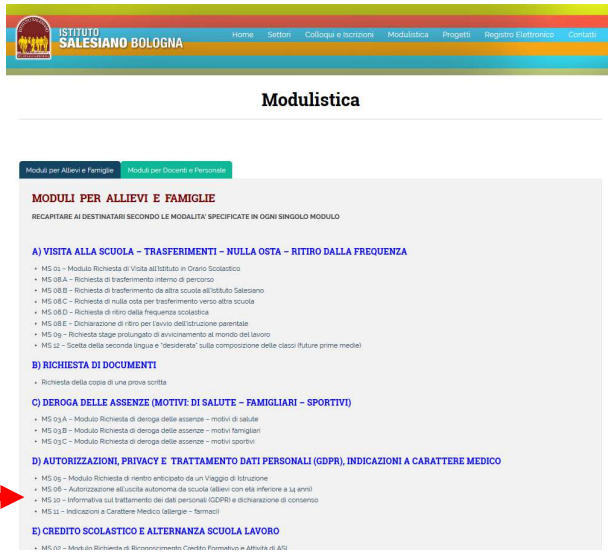

Cordialmente,
don Giovanni Sala

don Giovanni Sala

ISTITUTO SALESIANO "B.V.S.I." SCUOLE SECONDARIE PARITARIE - BOLOGNA - PRESIDENZA

ISTITUTO SALESIANO
«Beata Vergine di San Luca»
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – *www.salesianibologna.net*
presidesup.bolognabv@salesiani.it
Il Preside

CP 05 del 02-09-2021 - Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze
Comunicazione della Presidenza n° 05
Bologna, 2 Settembre 2021

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi

Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze

Cari Docenti,

Gentili Famiglie,

a fronte delle richieste di chiarimento da parte di alcuni genitori, vengono qui riassunte alcune indicazioni fondamentali in merito alla presentazione di certificati medici (o di altro tipo) per ottenere la **deroga sul numero di assenze consentito** al fine di conseguire la **validità dell'anno scolastico** e il riconoscimento del Criterio di **Credito Formativo** relativo alla frequenza assidua (solo allievi del Triennio)

Principi generali: peso delle assenze sulla validità dell'anno scolastico e sull'attribuzione del credito

a) L'Art. 14/7 DPR 122/09 stabilisce che "*per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato*":
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 25% del monte ore totale, comporta la non ammissione allo scrutinio finale e il dovere di ripetere l'anno

   L'assiduità della frequenza è inoltre un importante indicatore che contribuisce al **giudizio sul comportamento**.

b) L'Art. I.B del vigente Documento sulla Valutazione indica, per gli allievi del triennio della scuola superiore, come criterio di Credito Scolastico e Formativo la frequenza assidua: numero di ore di assenza dalle lezioni ≤ 10% del monte ore totale
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 10% del monte ore totale, comporta la perdita di uno dei criteri necessari per l'attribuzione della fascia massima di Credito Scolastico Formativo

c) La legge prevede "*motivate deroghe in casi eccezionali*" al fine di escludere le assenze dal computo della frequenza effettiva:
   - assenze per motivi di salute oppure per gravi e documentati motivi di famiglia;
   - partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I

   Tali deroghe vanno richieste consegnando in Segreteria l'opportuna documentazione e vengono concesse esclusivamente a giudizio del Consiglio di Classe

Validità dei Certificati Medici, o attestanti gravi motivi di famiglia o attestanti attività agonistiche riconosciute dal C.O.N.I.

In Particolare, per quel che riguarda i Certificati Medici, vale quanto previsto dalla normativa:

a) Per la **riammissione in classe**, non è più necessario il certificato medico (è sufficiente la giustificazione da parte della famiglia), anche qualora l'assenza si prolunghi per più di 5 giorni.

   Fanno eccezioni esclusivamente le **disposizioni di quarantena/isolamento** del Dipartimento di Prevenzione.

b) Qualora le assenze raggiungano una quota significativa (superiore al 10%), per la **deroga sul numero di assenze** al fine di non avere un giudizio di comportamento negativo, non compromettere la validità dell'anno scolastico (o l'attribuzione del credito nel caso del Triennio della scuola superiore) è necessario presentare il **certificato medico idoneo**: il medico è infatti la figura professionale prevista per la produzione del certificato, in assenza del quale la scuola non può procedere alla deroga delle assenze. Quindi:
   - certificati medici dove è attestato **esclusivamente lo stato di buona salute** in vista della ripresa delle lezioni e non vi è una esplicita attribuzione delle assenze a ragioni di salute, non son di norma ritenute valide al fine delle deroghe sul numero di assenze; in questo caso le assenze partecipano al conteggio delle "*assenze effettive*" e non vengono scalate dal computo finale.
   - I certificati che indicano il periodo di assenza **riconducendo tali assenze a motivi di salute**, sono di norma accolti ai fini del conteggio delle "*assenze giustificate*" e perciò vengono scalati dal conteggio finale.

c) Naturalmente il medico 'di base' non ha alcun dovere in merito all'indicazione della diagnosi e delle reali motivazioni dell'assenza: si tratta di dati sensibili tutelati dalla legge sulla privacy.
Tuttavia è necessario che il certificato, per essere valido, riporti una delle seguenti diciture (o similari):

- *l'allievo/a XX YY è stato assente dalle lezioni per ragioni riconducibili a motivi di salute; essendo esente da pericoli di contagio, può riprendere la regolare frequenza scolastica;*
- *l'allievo/a XX YY non presenta pericoli di contagio derivanti dalla malattia di cui è stato/a affetto/a della quale è clinicamente guarito, pertanto può riprendere la normale occupazione scolastica;*

d) Affinché venga riconosciuta la deroga, sono previste le seguenti condizioni necessarie:

- il **periodo di assenza** (inizio e fine, oppure elenco dei giorni di assenza) deve essere esplicitamente indicato nel certificato: *assente dal giorno XX al giorno YY*, oppure: *assente nei giorni XX YY ZZ*
- l'assenza deve avere una **durata continuativa di almeno 3 giorni scolastici** (sono esclusi dal conteggio i giorni festivi, per cui una assenza al sabato e al lunedì non basta per attuare la deroga);
- le certificazioni mediche di assenza devono essere presentate (inviate via mail) in Segreteria **entro 7 giorni scolastici** a partire dal rientro in classe (si escludono i festivi);
- le assenze non devono impedire la valutazione dell'allievo, secondo quanto previsto dalla normativa ministeriale.

Alle medesime condizioni devono conformarsi (al fine di essere validi) i certificati che attestano assenze per gravi e documentati motivi di famiglia oppure per la partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Certificati di assenza per periodi **inferiori a 3 giorni scolastici** oppure consegnati in Segreteria **dopo 7 giorni scolastici dalla riammissione in classe**, non verranno accolti in Segreteria in quanto non idonei ed ininfluenti ai fini della deroga sul numero di assenze.

In ogni caso, le famiglie tengano presente che per un medico la firma di un certificato secondo le caratteristiche richieste dalla scuola rappresenta una responsabilità grave che può avere anche delle conseguenze giuridiche: è perciò diritto del medico emettere il certificato solo se è certo che l'assenza sia riconducibile a motivi di salute.

e) Laddove si ravvisa un ricovero ospedaliero o una patologia tale da implicare periodi prolungati di assenza e la conseguente compromissione della regolare frequenza alle lezioni, è possibile far detrarre queste assenze dal computo finale, presentando copia del **Certificato di Ricovero Ospedaliero** oppure un **certificato emesso o vidimato dall'ASL (o da un Centro Accreditato)**.

f) Qualora le assenze **superino il 25%** e si ravvisi la non ammissione allo scrutinio finale, la semplice certificazione del proprio medico 'di base' in assenza del Certificato di Ricovero Ospedaliero o della Vidimazione da parte dell'ASL (o di un centro accreditato), non basta di per sé a giustificare le assenze: il Consiglio di Classe potrebbe perciò – in forma insindacabile - deliberare di non tenere conto di tale certificato nel computo dei giorni effettivi di frequenza scolastica, non applicare la deroga e quindi conteggiare tali assenze nel computo finale. Sarà premura della famiglia produrre gli eventuali certificati del medico specialista, dell'ospedale o dell'ASL, che il Consiglio avrà facoltà di richiedere.

Al fine di agevolare la scrittura dei certificati di deroga, sul sito della scuola (http://www.salesianibologna.net) nella voce di menù dedicata alla **MODULISTICA** è disponibile un modulo precompilato:

- MS 03.A – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi di salute
- MS 03.B – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi famigliari
- MS 03.C – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi sportivi

che va completato e poi riconsegnato in Segreteria secondo i termini appena indicati

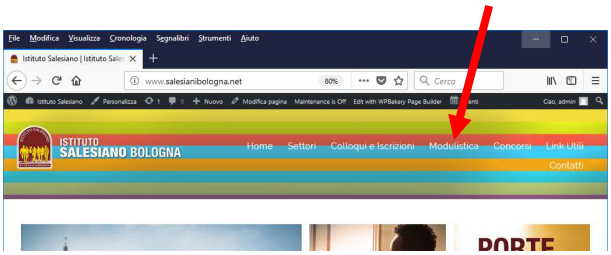

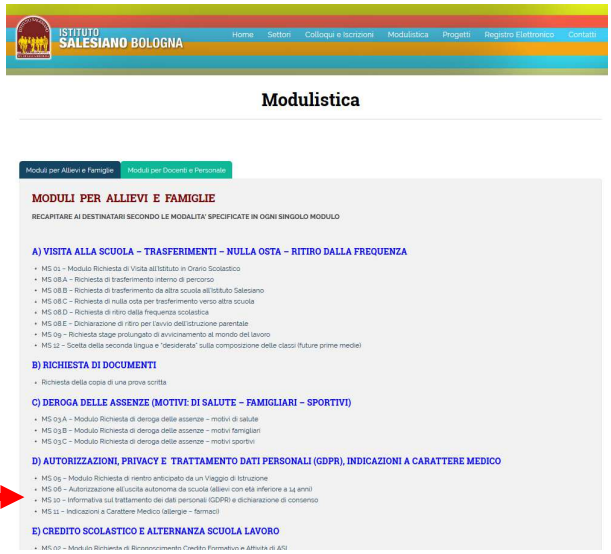

Cordialmente,
don Giovanni Sala

don Giovanni Sala

ISTITUTO SALESIANO "B.V.S.I." SCUOLE SECONDARIE PARITARIE - BOLOGNA - PRESIDENZA

ISTITUTO SALESIANO
«Beata Vergine di San Luca»
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – *www.salesianibologna.net*
presidesup.bolognabv@salesiani.it
Il Preside

CP 05 del 02-09-2021 - Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze
Comunicazione della Presidenza n° 05
Bologna, 2 Settembre 2021

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi

Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze

Cari Docenti,

Gentili Famiglie,

a fronte delle richieste di chiarimento da parte di alcuni genitori, vengono qui riassunte alcune indicazioni fondamentali in merito alla presentazione di certificati medici (o di altro tipo) per ottenere la **deroga sul numero di assenze consentito** al fine di conseguire la **validità dell'anno scolastico** e il riconoscimento del Criterio di **Credito Formativo** relativo alla frequenza assidua (solo allievi del Triennio)

Principi generali: peso delle assenze sulla validità dell'anno scolastico e sull'attribuzione del credito

a) L'Art. 14/7 DPR 122/09 stabilisce che "*per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato*":
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 25% del monte ore totale, comporta la non ammissione allo scrutinio finale e il dovere di ripetere l'anno

   L'assiduità della frequenza è inoltre un importante indicatore che contribuisce al **giudizio sul comportamento**.

b) L'Art. I.B del vigente Documento sulla Valutazione indica, per gli allievi del triennio della scuola superiore, come criterio di Credito Scolastico e Formativo la frequenza assidua: numero di ore di assenza dalle lezioni ≤ 10% del monte ore totale
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 10% del monte ore totale, comporta la perdita di uno dei criteri necessari per l'attribuzione della fascia massima di Credito Scolastico Formativo

c) La legge prevede "*motivate deroghe in casi eccezionali*" al fine di escludere le assenze dal computo della frequenza effettiva:
   - assenze per motivi di salute oppure per gravi e documentati motivi di famiglia;
   - partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I

   Tali deroghe vanno richieste consegnando in Segreteria l'opportuna documentazione e vengono concesse esclusivamente a giudizio del Consiglio di Classe

Validità dei Certificati Medici, o attestanti gravi motivi di famiglia o attestanti attività agonistiche riconosciute dal C.O.N.I.

In Particolare, per quel che riguarda i Certificati Medici, vale quanto previsto dalla normativa:

a) Per la **riammissione in classe**, non è più necessario il certificato medico (è sufficiente la giustificazione da parte della famiglia), anche qualora l'assenza si prolunghi per più di 5 giorni.

   Fanno eccezioni esclusivamente le **disposizioni di quarantena/isolamento** del Dipartimento di Prevenzione.

b) Qualora le assenze raggiungano una quota significativa (superiore al 10%), per la **deroga sul numero di assenze** al fine di non avere un giudizio di comportamento negativo, non compromettere la validità dell'anno scolastico (o l'attribuzione del credito nel caso del Triennio della scuola superiore) è necessario presentare il **certificato medico idoneo**: il medico è infatti la figura professionale prevista per la produzione del certificato, in assenza del quale la scuola non può procedere alla deroga delle assenze. Quindi:
   - certificati medici dove è attestato **esclusivamente lo stato di buona salute** in vista della ripresa delle lezioni e non vi è una esplicita attribuzione delle assenze a ragioni di salute, non son di norma ritenute valide al fine delle deroghe sul numero di assenze; in questo caso le assenze partecipano al conteggio delle "*assenze effettive*" e non vengono scalate dal computo finale.
   - I certificati che indicano il periodo di assenza **riconducendo tali assenze a motivi di salute**, sono di norma accolti ai fini del conteggio delle "*assenze giustificate*" e perciò vengono scalati dal conteggio finale.

c) Naturalmente il medico 'di base' non ha alcun dovere in merito all'indicazione della diagnosi e delle reali motivazioni dell'assenza: si tratta di dati sensibili tutelati dalla legge sulla privacy.
Tuttavia è necessario che il certificato, per essere valido, riporti una delle seguenti diciture (o similari):

- *l'allievo/a XX YY è stato assente dalle lezioni per ragioni riconducibili a motivi di salute; essendo esente da pericoli di contagio, può riprendere la regolare frequenza scolastica;*
- *l'allievo/a XX YY non presenta pericoli di contagio derivanti dalla malattia di cui è stato/a affetto/a della quale è clinicamente guarito, pertanto può riprendere la normale occupazione scolastica;*

d) Affinché venga riconosciuta la deroga, sono previste le seguenti condizioni necessarie:

- il **periodo di assenza** (inizio e fine, oppure elenco dei giorni di assenza) deve essere esplicitamente indicato nel certificato: *assente dal giorno XX al giorno YY*, oppure: *assente nei giorni XX YY ZZ*
- l'assenza deve avere una **durata continuativa di almeno 3 giorni scolastici** (sono esclusi dal conteggio i giorni festivi, per cui una assenza al sabato e al lunedì non basta per attuare la deroga);
- le certificazioni mediche di assenza devono essere presentate (inviate via mail) in Segreteria **entro 7 giorni scolastici** a partire dal rientro in classe (si escludono i festivi);
- le assenze non devono impedire la valutazione dell'allievo, secondo quanto previsto dalla normativa ministeriale.

Alle medesime condizioni devono conformarsi (al fine di essere validi) i certificati che attestano assenze per gravi e documentati motivi di famiglia oppure per la partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Certificati di assenza per periodi **inferiori a 3 giorni scolastici** oppure consegnati in Segreteria **dopo 7 giorni scolastici dalla riammissione in classe**, non verranno accolti in Segreteria in quanto non idonei ed ininfluenti ai fini della deroga sul numero di assenze.

In ogni caso, le famiglie tengano presente che per un medico la firma di un certificato secondo le caratteristiche richieste dalla scuola rappresenta una responsabilità grave che può avere anche delle conseguenze giuridiche: è perciò diritto del medico emettere il certificato solo se è certo che l'assenza sia riconducibile a motivi di salute.

e) Laddove si ravvisa un ricovero ospedaliero o una patologia tale da implicare periodi prolungati di assenza e la conseguente compromissione della regolare frequenza alle lezioni, è possibile far detrarre queste assenze dal computo finale, presentando copia del **Certificato di Ricovero Ospedaliero** oppure un **certificato emesso o vidimato dall'ASL (o da un Centro Accreditato)**.

f) Qualora le assenze **superino il 25%** e si ravvisi la non ammissione allo scrutinio finale, la semplice certificazione del proprio medico 'di base' in assenza del Certificato di Ricovero Ospedaliero o della Vidimazione da parte dell'ASL (o di un centro accreditato), non basta di per sé a giustificare le assenze: il Consiglio di Classe potrebbe perciò – in forma insindacabile - deliberare di non tenere conto di tale certificato nel computo dei giorni effettivi di frequenza scolastica, non applicare la deroga e quindi conteggiare tali assenze nel computo finale. Sarà premura della famiglia produrre gli eventuali certificati del medico specialista, dell'ospedale o dell'ASL, che il Consiglio avrà facoltà di richiedere.

Al fine di agevolare la scrittura dei certificati di deroga, sul sito della scuola (http://www.salesianibologna.net) nella voce di menù dedicata alla **MODULISTICA** è disponibile un modulo precompilato:

- MS 03.A – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi di salute
- MS 03.B – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi famigliari
- MS 03.C – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi sportivi

che va completato e poi riconsegnato in Segreteria secondo i termini appena indicati

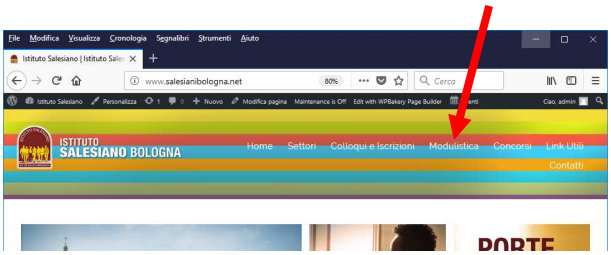

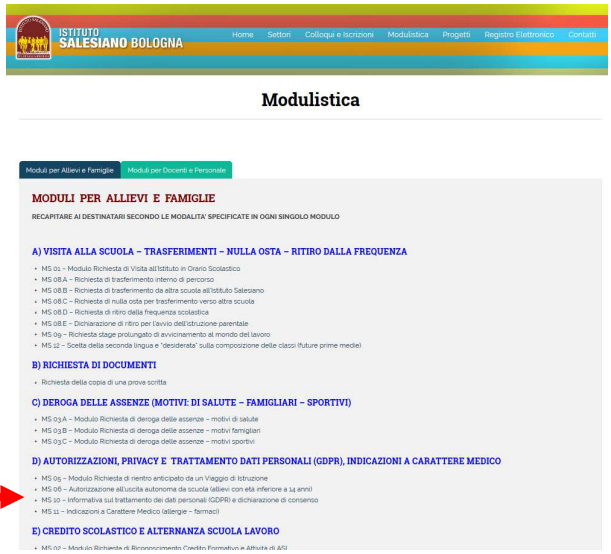

Cordialmente,
don Giovanni Sala

don Giovanni Sala

ISTITUTO SALESIANO "B.V.S.I." SCUOLE SECONDARIE PARITARIE - BOLOGNA - PRESIDENZA

ISTITUTO SALESIANO
«Beata Vergine di San Luca»
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – *www.salesianibologna.net*
presidesup.bolognabv@salesiani.it
Il Preside

CP 05 del 02-09-2021 - Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze
Comunicazione della Presidenza n° 05
Bologna, 2 Settembre 2021

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi

Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze

Cari Docenti,

Gentili Famiglie,

a fronte delle richieste di chiarimento da parte di alcuni genitori, vengono qui riassunte alcune indicazioni fondamentali in merito alla presentazione di certificati medici (o di altro tipo) per ottenere la **deroga sul numero di assenze consentito** al fine di conseguire la **validità dell'anno scolastico** e il riconoscimento del Criterio di **Credito Formativo** relativo alla frequenza assidua (solo allievi del Triennio)

Principi generali: peso delle assenze sulla validità dell'anno scolastico e sull'attribuzione del credito

a) L'Art. 14/7 DPR 122/09 stabilisce che "*per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato*":
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 25% del monte ore totale, comporta la non ammissione allo scrutinio finale e il dovere di ripetere l'anno

   L'assiduità della frequenza è inoltre un importante indicatore che contribuisce al **giudizio sul comportamento**.

b) L'Art. I.B del vigente Documento sulla Valutazione indica, per gli allievi del triennio della scuola superiore, come criterio di Credito Scolastico e Formativo la frequenza assidua: numero di ore di assenza dalle lezioni ≤ 10% del monte ore totale
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 10% del monte ore totale, comporta la perdita di uno dei criteri necessari per l'attribuzione della fascia massima di Credito Scolastico Formativo

c) La legge prevede "*motivate deroghe in casi eccezionali*" al fine di escludere le assenze dal computo della frequenza effettiva:
   - assenze per motivi di salute oppure per gravi e documentati motivi di famiglia;
   - partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I

   Tali deroghe vanno richieste consegnando in Segreteria l'opportuna documentazione e vengono concesse esclusivamente a giudizio del Consiglio di Classe

Validità dei Certificati Medici, o attestanti gravi motivi di famiglia o attestanti attività agonistiche riconosciute dal C.O.N.I.

In Particolare, per quel che riguarda i Certificati Medici, vale quanto previsto dalla normativa:

a) Per la **riammissione in classe**, non è più necessario il certificato medico (è sufficiente la giustificazione da parte della famiglia), anche qualora l'assenza si prolunghi per più di 5 giorni.

   Fanno eccezioni esclusivamente le **disposizioni di quarantena/isolamento** del Dipartimento di Prevenzione.

b) Qualora le assenze raggiungano una quota significativa (superiore al 10%), per la **deroga sul numero di assenze** al fine di non avere un giudizio di comportamento negativo, non compromettere la validità dell'anno scolastico (o l'attribuzione del credito nel caso del Triennio della scuola superiore) è necessario presentare il **certificato medico idoneo**: il medico è infatti la figura professionale prevista per la produzione del certificato, in assenza del quale la scuola non può procedere alla deroga delle assenze. Quindi:
   - certificati medici dove è attestato **esclusivamente lo stato di buona salute** in vista della ripresa delle lezioni e non vi è una esplicita attribuzione delle assenze a ragioni di salute, non son di norma ritenute valide al fine delle deroghe sul numero di assenze; in questo caso le assenze partecipano al conteggio delle "*assenze effettive*" e non vengono scalate dal computo finale.
   - I certificati che indicano il periodo di assenza **riconducendo tali assenze a motivi di salute**, sono di norma accolti ai fini del conteggio delle "*assenze giustificate*" e perciò vengono scalati dal conteggio finale.

c) Naturalmente il medico 'di base' non ha alcun dovere in merito all'indicazione della diagnosi e delle reali motivazioni dell'assenza: si tratta di dati sensibili tutelati dalla legge sulla privacy.
Tuttavia è necessario che il certificato, per essere valido, riporti una delle seguenti diciture (o similari):

- *l'allievo/a XX YY è stato assente dalle lezioni per ragioni riconducibili a motivi di salute; essendo esente da pericoli di contagio, può riprendere la regolare frequenza scolastica;*
- *l'allievo/a XX YY non presenta pericoli di contagio derivanti dalla malattia di cui è stato/a affetto/a della quale è clinicamente guarito, pertanto può riprendere la normale occupazione scolastica;*

d) Affinché venga riconosciuta la deroga, sono previste le seguenti condizioni necessarie:

- il **periodo di assenza** (inizio e fine, oppure elenco dei giorni di assenza) deve essere esplicitamente indicato nel certificato: *assente dal giorno XX al giorno YY*, oppure: *assente nei giorni XX YY ZZ*
- l'assenza deve avere una **durata continuativa di almeno 3 giorni scolastici** (sono esclusi dal conteggio i giorni festivi, per cui una assenza al sabato e al lunedì non basta per attuare la deroga);
- le certificazioni mediche di assenza devono essere presentate (inviate via mail) in Segreteria **entro 7 giorni scolastici** a partire dal rientro in classe (si escludono i festivi);
- le assenze non devono impedire la valutazione dell'allievo, secondo quanto previsto dalla normativa ministeriale.

Alle medesime condizioni devono conformarsi (al fine di essere validi) i certificati che attestano assenze per gravi e documentati motivi di famiglia oppure per la partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Certificati di assenza per periodi **inferiori a 3 giorni scolastici** oppure consegnati in Segreteria **dopo 7 giorni scolastici dalla riammissione in classe**, non verranno accolti in Segreteria in quanto non idonei ed ininfluenti ai fini della deroga sul numero di assenze.

In ogni caso, le famiglie tengano presente che per un medico la firma di un certificato secondo le caratteristiche richieste dalla scuola rappresenta una responsabilità grave che può avere anche delle conseguenze giuridiche: è perciò diritto del medico emettere il certificato solo se è certo che l'assenza sia riconducibile a motivi di salute.

e) Laddove si ravvisa un ricovero ospedaliero o una patologia tale da implicare periodi prolungati di assenza e la conseguente compromissione della regolare frequenza alle lezioni, è possibile far detrarre queste assenze dal computo finale, presentando copia del **Certificato di Ricovero Ospedaliero** oppure un **certificato emesso o vidimato dall'ASL (o da un Centro Accreditato)**.

f) Qualora le assenze **superino il 25%** e si ravvisi la non ammissione allo scrutinio finale, la semplice certificazione del proprio medico 'di base' in assenza del Certificato di Ricovero Ospedaliero o della Vidimazione da parte dell'ASL (o di un centro accreditato), non basta di per sé a giustificare le assenze: il Consiglio di Classe potrebbe perciò – in forma insindacabile - deliberare di non tenere conto di tale certificato nel computo dei giorni effettivi di frequenza scolastica, non applicare la deroga e quindi conteggiare tali assenze nel computo finale. Sarà premura della famiglia produrre gli eventuali certificati del medico specialista, dell'ospedale o dell'ASL, che il Consiglio avrà facoltà di richiedere.

Al fine di agevolare la scrittura dei certificati di deroga, sul sito della scuola (http://www.salesianibologna.net) nella voce di menù dedicata alla **MODULISTICA** è disponibile un modulo precompilato:

- MS 03.A – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi di salute
- MS 03.B – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi famigliari
- MS 03.C – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi sportivi

che va completato e poi riconsegnato in Segreteria secondo i termini appena indicati

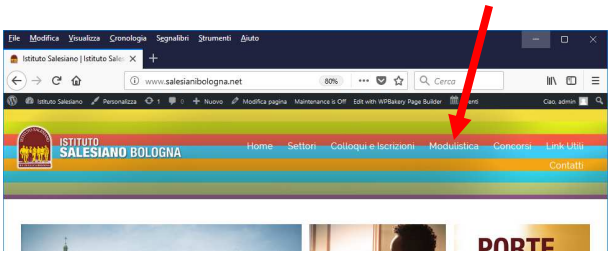

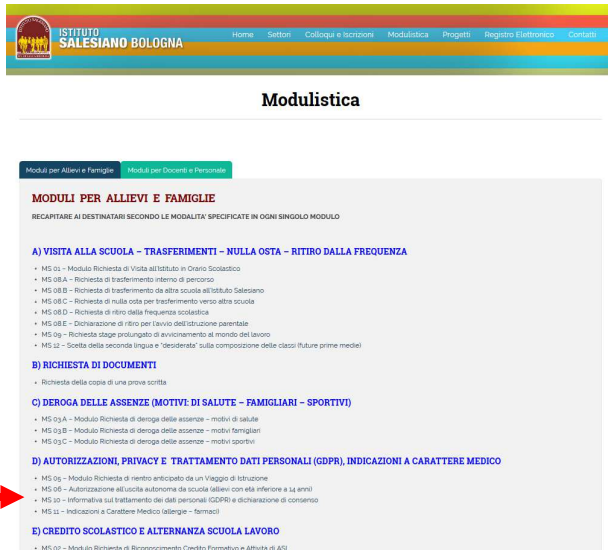

Cordialmente,
don Giovanni Sala

don Giovanni Sala

ISTITUTO SALESIANO "B.V.S.I." SCUOLE SECONDARIE PARITARIE - BOLOGNA - PRESIDENZA

ISTITUTO SALESIANO
«Beata Vergine di San Luca»
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – *www.salesianibologna.net*
presidesup.bolognabv@salesiani.it
Il Preside

CP 05 del 02-09-2021 - Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze
Comunicazione della Presidenza n° 05
Bologna, 2 Settembre 2021

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi

Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze

Cari Docenti,

Gentili Famiglie,

a fronte delle richieste di chiarimento da parte di alcuni genitori, vengono qui riassunte alcune indicazioni fondamentali in merito alla presentazione di certificati medici (o di altro tipo) per ottenere la **deroga sul numero di assenze consentito** al fine di conseguire la **validità dell'anno scolastico** e il riconoscimento del Criterio di **Credito Formativo** relativo alla frequenza assidua (solo allievi del Triennio)

Principi generali: peso delle assenze sulla validità dell'anno scolastico e sull'attribuzione del credito

a) L'Art. 14/7 DPR 122/09 stabilisce che "*per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato*":
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 25% del monte ore totale, comporta la non ammissione allo scrutinio finale e il dovere di ripetere l'anno

   L'assiduità della frequenza è inoltre un importante indicatore che contribuisce al **giudizio sul comportamento**.

b) L'Art. I.B del vigente Documento sulla Valutazione indica, per gli allievi del triennio della scuola superiore, come criterio di Credito Scolastico e Formativo la frequenza assidua: numero di ore di assenza dalle lezioni ≤ 10% del monte ore totale
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 10% del monte ore totale, comporta la perdita di uno dei criteri necessari per l'attribuzione della fascia massima di Credito Scolastico Formativo

c) La legge prevede "*motivate deroghe in casi eccezionali*" al fine di escludere le assenze dal computo della frequenza effettiva:
   - assenze per motivi di salute oppure per gravi e documentati motivi di famiglia;
   - partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I

   Tali deroghe vanno richieste consegnando in Segreteria l'opportuna documentazione e vengono concesse esclusivamente a giudizio del Consiglio di Classe

Validità dei Certificati Medici, o attestanti gravi motivi di famiglia o attestanti attività agonistiche riconosciute dal C.O.N.I.

In Particolare, per quel che riguarda i Certificati Medici, vale quanto previsto dalla normativa:

a) Per la **riammissione in classe**, non è più necessario il certificato medico (è sufficiente la giustificazione da parte della famiglia), anche qualora l'assenza si prolunghi per più di 5 giorni.

   Fanno eccezioni esclusivamente le **disposizioni di quarantena/isolamento** del Dipartimento di Prevenzione.

b) Qualora le assenze raggiungano una quota significativa (superiore al 10%), per la **deroga sul numero di assenze** al fine di non avere un giudizio di comportamento negativo, non compromettere la validità dell'anno scolastico (o l'attribuzione del credito nel caso del Triennio della scuola superiore) è necessario presentare il **certificato medico idoneo**: il medico è infatti la figura professionale prevista per la produzione del certificato, in assenza del quale la scuola non può procedere alla deroga delle assenze. Quindi:
   - certificati medici dove è attestato **esclusivamente lo stato di buona salute** in vista della ripresa delle lezioni e non vi è una esplicita attribuzione delle assenze a ragioni di salute, non son di norma ritenute valide al fine delle deroghe sul numero di assenze; in questo caso le assenze partecipano al conteggio delle "*assenze effettive*" e non vengono scalate dal computo finale.
   - I certificati che indicano il periodo di assenza **riconducendo tali assenze a motivi di salute**, sono di norma accolti ai fini del conteggio delle "*assenze giustificate*" e perciò vengono scalati dal conteggio finale.

c) Naturalmente il medico 'di base' non ha alcun dovere in merito all'indicazione della diagnosi e delle reali motivazioni dell'assenza: si tratta di dati sensibili tutelati dalla legge sulla privacy.
Tuttavia è necessario che il certificato, per essere valido, riporti una delle seguenti diciture (o similari):

- *l'allievo/a XX YY è stato assente dalle lezioni per ragioni riconducibili a motivi di salute; essendo esente da pericoli di contagio, può riprendere la regolare frequenza scolastica;*
- *l'allievo/a XX YY non presenta pericoli di contagio derivanti dalla malattia di cui è stato/a affetto/a della quale è clinicamente guarito, pertanto può riprendere la normale occupazione scolastica;*

d) Affinché venga riconosciuta la deroga, sono previste le seguenti condizioni necessarie:

- il **periodo di assenza** (inizio e fine, oppure elenco dei giorni di assenza) deve essere esplicitamente indicato nel certificato: *assente dal giorno XX al giorno YY*, oppure: *assente nei giorni XX YY ZZ*
- l'assenza deve avere una **durata continuativa di almeno 3 giorni scolastici** (sono esclusi dal conteggio i giorni festivi, per cui una assenza al sabato e al lunedì non basta per attuare la deroga);
- le certificazioni mediche di assenza devono essere presentate (inviate via mail) in Segreteria **entro 7 giorni scolastici** a partire dal rientro in classe (si escludono i festivi);
- le assenze non devono impedire la valutazione dell'allievo, secondo quanto previsto dalla normativa ministeriale.

Alle medesime condizioni devono conformarsi (al fine di essere validi) i certificati che attestano assenze per gravi e documentati motivi di famiglia oppure per la partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Certificati di assenza per periodi **inferiori a 3 giorni scolastici** oppure consegnati in Segreteria **dopo 7 giorni scolastici dalla riammissione in classe**, non verranno accolti in Segreteria in quanto non idonei ed ininfluenti ai fini della deroga sul numero di assenze.

In ogni caso, le famiglie tengano presente che per un medico la firma di un certificato secondo le caratteristiche richieste dalla scuola rappresenta una responsabilità grave che può avere anche delle conseguenze giuridiche: è perciò diritto del medico emettere il certificato solo se è certo che l'assenza sia riconducibile a motivi di salute.

e) Laddove si ravvisa un ricovero ospedaliero o una patologia tale da implicare periodi prolungati di assenza e la conseguente compromissione della regolare frequenza alle lezioni, è possibile far detrarre queste assenze dal computo finale, presentando copia del **Certificato di Ricovero Ospedaliero** oppure un **certificato emesso o vidimato dall'ASL (o da un Centro Accreditato)**.

f) Qualora le assenze **superino il 25%** e si ravvisi la non ammissione allo scrutinio finale, la semplice certificazione del proprio medico 'di base' in assenza del Certificato di Ricovero Ospedaliero o della Vidimazione da parte dell'ASL (o di un centro accreditato), non basta di per sé a giustificare le assenze: il Consiglio di Classe potrebbe perciò – in forma insindacabile - deliberare di non tenere conto di tale certificato nel computo dei giorni effettivi di frequenza scolastica, non applicare la deroga e quindi conteggiare tali assenze nel computo finale. Sarà premura della famiglia produrre gli eventuali certificati del medico specialista, dell'ospedale o dell'ASL, che il Consiglio avrà facoltà di richiedere.

Al fine di agevolare la scrittura dei certificati di deroga, sul sito della scuola (http://www.salesianibologna.net) nella voce di menù dedicata alla **MODULISTICA** è disponibile un modulo precompilato:

- MS 03.A – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi di salute
- MS 03.B – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi famigliari
- MS 03.C – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi sportivi

che va completato e poi riconsegnato in Segreteria secondo i termini appena indicati

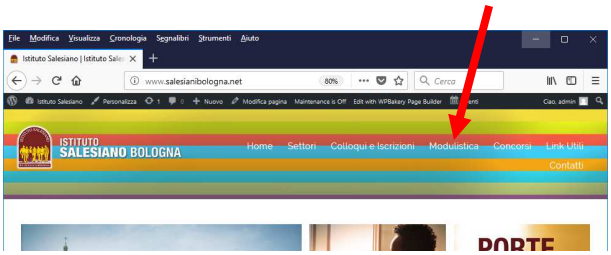

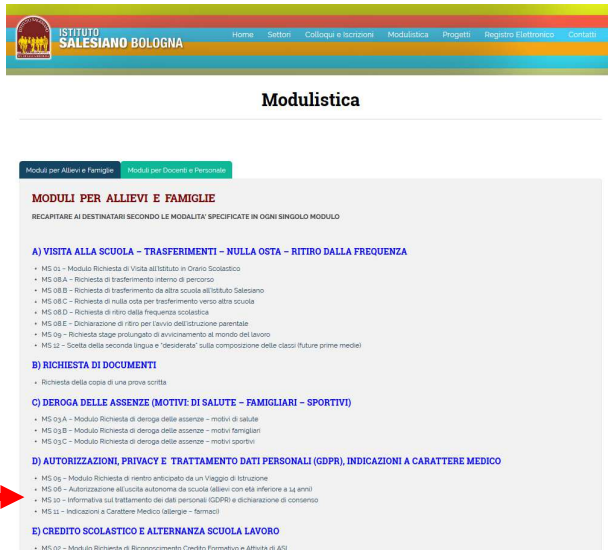

Cordialmente,
don Giovanni Sala

don Giovanni Sala

ISTITUTO SALESIANO "B.V.S.I." SCUOLE SECONDARIE PARITARIE - BOLOGNA - PRESIDENZA

ISTITUTO SALESIANO
«Beata Vergine di San Luca»
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – *www.salesianibologna.net*
presidesup.bolognabv@salesiani.it
Il Preside

CP 05 del 02-09-2021 - Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze
Comunicazione della Presidenza n° 05
Bologna, 2 Settembre 2021

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi

Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze

Cari Docenti,

Gentili Famiglie,

a fronte delle richieste di chiarimento da parte di alcuni genitori, vengono qui riassunte alcune indicazioni fondamentali in merito alla presentazione di certificati medici (o di altro tipo) per ottenere la **deroga sul numero di assenze consentito** al fine di conseguire la **validità dell'anno scolastico** e il riconoscimento del Criterio di **Credito Formativo** relativo alla frequenza assidua (solo allievi del Triennio)

Principi generali: peso delle assenze sulla validità dell'anno scolastico e sull'attribuzione del credito

a) L'Art. 14/7 DPR 122/09 stabilisce che "*per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato*":
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 25% del monte ore totale, comporta la non ammissione allo scrutinio finale e il dovere di ripetere l'anno

   L'assiduità della frequenza è inoltre un importante indicatore che contribuisce al **giudizio sul comportamento**.

b) L'Art. I.B del vigente Documento sulla Valutazione indica, per gli allievi del triennio della scuola superiore, come criterio di Credito Scolastico e Formativo la frequenza assidua: numero di ore di assenza dalle lezioni ≤ 10% del monte ore totale
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 10% del monte ore totale, comporta la perdita di uno dei criteri necessari per l'attribuzione della fascia massima di Credito Scolastico Formativo

c) La legge prevede "*motivate deroghe in casi eccezionali*" al fine di escludere le assenze dal computo della frequenza effettiva:
   - assenze per motivi di salute oppure per gravi e documentati motivi di famiglia;
   - partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I

   Tali deroghe vanno richieste consegnando in Segreteria l'opportuna documentazione e vengono concesse esclusivamente a giudizio del Consiglio di Classe

Validità dei Certificati Medici, o attestanti gravi motivi di famiglia o attestanti attività agonistiche riconosciute dal C.O.N.I.

In Particolare, per quel che riguarda i Certificati Medici, vale quanto previsto dalla normativa:

a) Per la **riammissione in classe**, non è più necessario il certificato medico (è sufficiente la giustificazione da parte della famiglia), anche qualora l'assenza si prolunghi per più di 5 giorni.

   Fanno eccezioni esclusivamente le **disposizioni di quarantena/isolamento** del Dipartimento di Prevenzione.

b) Qualora le assenze raggiungano una quota significativa (superiore al 10%), per la **deroga sul numero di assenze** al fine di non avere un giudizio di comportamento negativo, non compromettere la validità dell'anno scolastico (o l'attribuzione del credito nel caso del Triennio della scuola superiore) è necessario presentare il **certificato medico idoneo**: il medico è infatti la figura professionale prevista per la produzione del certificato, in assenza del quale la scuola non può procedere alla deroga delle assenze. Quindi:
   - certificati medici dove è attestato **esclusivamente lo stato di buona salute** in vista della ripresa delle lezioni e non vi è una esplicita attribuzione delle assenze a ragioni di salute, non son di norma ritenute valide al fine delle deroghe sul numero di assenze; in questo caso le assenze partecipano al conteggio delle "*assenze effettive*" e non vengono scalate dal computo finale.
   - I certificati che indicano il periodo di assenza **riconducendo tali assenze a motivi di salute**, sono di norma accolti ai fini del conteggio delle "*assenze giustificate*" e perciò vengono scalati dal conteggio finale.

c) Naturalmente il medico 'di base' non ha alcun dovere in merito all'indicazione della diagnosi e delle reali motivazioni dell'assenza: si tratta di dati sensibili tutelati dalla legge sulla privacy.
Tuttavia è necessario che il certificato, per essere valido, riporti una delle seguenti diciture (o similari):

- *l'allievo/a XX YY è stato assente dalle lezioni per ragioni riconducibili a motivi di salute; essendo esente da pericoli di contagio, può riprendere la regolare frequenza scolastica;*
- *l'allievo/a XX YY non presenta pericoli di contagio derivanti dalla malattia di cui è stato/a affetto/a della quale è clinicamente guarito, pertanto può riprendere la normale occupazione scolastica;*

d) Affinché venga riconosciuta la deroga, sono previste le seguenti condizioni necessarie:

- il **periodo di assenza** (inizio e fine, oppure elenco dei giorni di assenza) deve essere esplicitamente indicato nel certificato: *assente dal giorno XX al giorno YY*, oppure: *assente nei giorni XX YY ZZ*
- l'assenza deve avere una **durata continuativa di almeno 3 giorni scolastici** (sono esclusi dal conteggio i giorni festivi, per cui una assenza al sabato e al lunedì non basta per attuare la deroga);
- le certificazioni mediche di assenza devono essere presentate (inviate via mail) in Segreteria **entro 7 giorni scolastici** a partire dal rientro in classe (si escludono i festivi);
- le assenze non devono impedire la valutazione dell'allievo, secondo quanto previsto dalla normativa ministeriale.

Alle medesime condizioni devono conformarsi (al fine di essere validi) i certificati che attestano assenze per gravi e documentati motivi di famiglia oppure per la partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Certificati di assenza per periodi **inferiori a 3 giorni scolastici** oppure consegnati in Segreteria **dopo 7 giorni scolastici dalla riammissione in classe**, non verranno accolti in Segreteria in quanto non idonei ed ininfluenti ai fini della deroga sul numero di assenze.

In ogni caso, le famiglie tengano presente che per un medico la firma di un certificato secondo le caratteristiche richieste dalla scuola rappresenta una responsabilità grave che può avere anche delle conseguenze giuridiche: è perciò diritto del medico emettere il certificato solo se è certo che l'assenza sia riconducibile a motivi di salute.

e) Laddove si ravvisa un ricovero ospedaliero o una patologia tale da implicare periodi prolungati di assenza e la conseguente compromissione della regolare frequenza alle lezioni, è possibile far detrarre queste assenze dal computo finale, presentando copia del **Certificato di Ricovero Ospedaliero** oppure un **certificato emesso o vidimato dall'ASL (o da un Centro Accreditato)**.

f) Qualora le assenze **superino il 25%** e si ravvisi la non ammissione allo scrutinio finale, la semplice certificazione del proprio medico 'di base' in assenza del Certificato di Ricovero Ospedaliero o della Vidimazione da parte dell'ASL (o di un centro accreditato), non basta di per sé a giustificare le assenze: il Consiglio di Classe potrebbe perciò – in forma insindacabile - deliberare di non tenere conto di tale certificato nel computo dei giorni effettivi di frequenza scolastica, non applicare la deroga e quindi conteggiare tali assenze nel computo finale. Sarà premura della famiglia produrre gli eventuali certificati del medico specialista, dell'ospedale o dell'ASL, che il Consiglio avrà facoltà di richiedere.

Al fine di agevolare la scrittura dei certificati di deroga, sul sito della scuola (http://www.salesianibologna.net) nella voce di menù dedicata alla **MODULISTICA** è disponibile un modulo precompilato:

- MS 03.A – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi di salute
- MS 03.B – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi famigliari
- MS 03.C – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi sportivi

che va completato e poi riconsegnato in Segreteria secondo i termini appena indicati

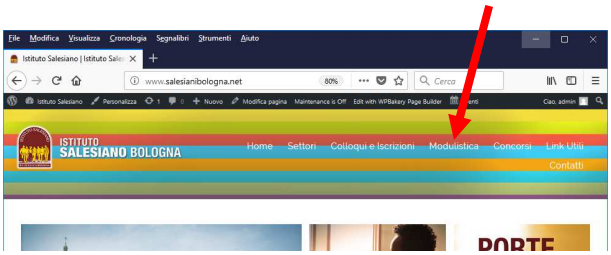

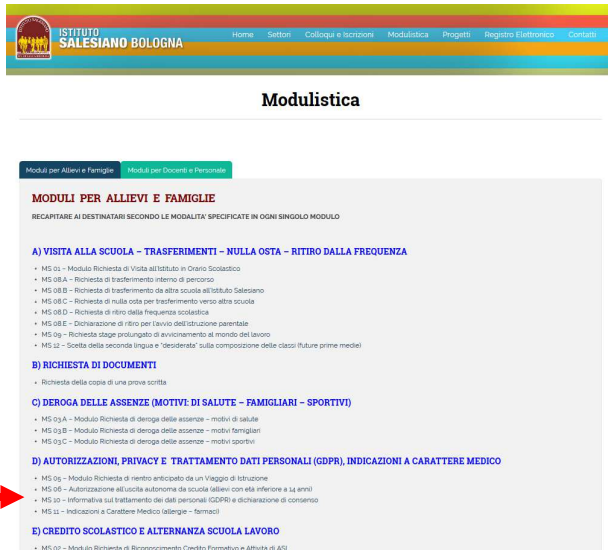

Cordialmente,
don Giovanni Sala

don Giovanni Sala

ISTITUTO SALESIANO "B.V.S.I." SCUOLE SECONDARIE PARITARIE - BOLOGNA - PRESIDENZA

ISTITUTO SALESIANO
«Beata Vergine di San Luca»
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – *www.salesianibologna.net*
presidesup.bolognabv@salesiani.it
Il Preside

CP 05 del 02-09-2021 - Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze
Comunicazione della Presidenza n° 05
Bologna, 2 Settembre 2021

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi

Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze

Cari Docenti,

Gentili Famiglie,

a fronte delle richieste di chiarimento da parte di alcuni genitori, vengono qui riassunte alcune indicazioni fondamentali in merito alla presentazione di certificati medici (o di altro tipo) per ottenere la **deroga sul numero di assenze consentito** al fine di conseguire la **validità dell'anno scolastico** e il riconoscimento del Criterio di **Credito Formativo** relativo alla frequenza assidua (solo allievi del Triennio)

Principi generali: peso delle assenze sulla validità dell'anno scolastico e sull'attribuzione del credito

a) L'Art. 14/7 DPR 122/09 stabilisce che "*per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato*":
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 25% del monte ore totale, comporta la non ammissione allo scrutinio finale e il dovere di ripetere l'anno

   L'assiduità della frequenza è inoltre un importante indicatore che contribuisce al **giudizio sul comportamento**.

b) L'Art. I.B del vigente Documento sulla Valutazione indica, per gli allievi del triennio della scuola superiore, come criterio di Credito Scolastico e Formativo la frequenza assidua: numero di ore di assenza dalle lezioni ≤ 10% del monte ore totale
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 10% del monte ore totale, comporta la perdita di uno dei criteri necessari per l'attribuzione della fascia massima di Credito Scolastico Formativo

c) La legge prevede "*motivate deroghe in casi eccezionali*" al fine di escludere le assenze dal computo della frequenza effettiva:
   - assenze per motivi di salute oppure per gravi e documentati motivi di famiglia;
   - partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I

   Tali deroghe vanno richieste consegnando in Segreteria l'opportuna documentazione e vengono concesse esclusivamente a giudizio del Consiglio di Classe

Validità dei Certificati Medici, o attestanti gravi motivi di famiglia o attestanti attività agonistiche riconosciute dal C.O.N.I.

In Particolare, per quel che riguarda i Certificati Medici, vale quanto previsto dalla normativa:

a) Per la **riammissione in classe**, non è più necessario il certificato medico (è sufficiente la giustificazione da parte della famiglia), anche qualora l'assenza si prolunghi per più di 5 giorni.

   Fanno eccezioni esclusivamente le **disposizioni di quarantena/isolamento** del Dipartimento di Prevenzione.

b) Qualora le assenze raggiungano una quota significativa (superiore al 10%), per la **deroga sul numero di assenze** al fine di non avere un giudizio di comportamento negativo, non compromettere la validità dell'anno scolastico (o l'attribuzione del credito nel caso del Triennio della scuola superiore) è necessario presentare il **certificato medico idoneo**: il medico è infatti la figura professionale prevista per la produzione del certificato, in assenza del quale la scuola non può procedere alla deroga delle assenze. Quindi:
   - certificati medici dove è attestato **esclusivamente lo stato di buona salute** in vista della ripresa delle lezioni e non vi è una esplicita attribuzione delle assenze a ragioni di salute, non son di norma ritenute valide al fine delle deroghe sul numero di assenze; in questo caso le assenze partecipano al conteggio delle "*assenze effettive*" e non vengono scalate dal computo finale.
   - I certificati che indicano il periodo di assenza **riconducendo tali assenze a motivi di salute**, sono di norma accolti ai fini del conteggio delle "*assenze giustificate*" e perciò vengono scalati dal conteggio finale.

c) Naturalmente il medico 'di base' non ha alcun dovere in merito all'indicazione della diagnosi e delle reali motivazioni dell'assenza: si tratta di dati sensibili tutelati dalla legge sulla privacy.
Tuttavia è necessario che il certificato, per essere valido, riporti una delle seguenti diciture (o similari):

- *l'allievo/a XX YY è stato assente dalle lezioni per ragioni riconducibili a motivi di salute; essendo esente da pericoli di contagio, può riprendere la regolare frequenza scolastica;*
- *l'allievo/a XX YY non presenta pericoli di contagio derivanti dalla malattia di cui è stato/a affetto/a della quale è clinicamente guarito, pertanto può riprendere la normale occupazione scolastica;*

d) Affinché venga riconosciuta la deroga, sono previste le seguenti condizioni necessarie:

- il **periodo di assenza** (inizio e fine, oppure elenco dei giorni di assenza) deve essere esplicitamente indicato nel certificato: *assente dal giorno XX al giorno YY*, oppure: *assente nei giorni XX YY ZZ*
- l'assenza deve avere una **durata continuativa di almeno 3 giorni scolastici** (sono esclusi dal conteggio i giorni festivi, per cui una assenza al sabato e al lunedì non basta per attuare la deroga);
- le certificazioni mediche di assenza devono essere presentate (inviate via mail) in Segreteria **entro 7 giorni scolastici** a partire dal rientro in classe (si escludono i festivi);
- le assenze non devono impedire la valutazione dell'allievo, secondo quanto previsto dalla normativa ministeriale.

Alle medesime condizioni devono conformarsi (al fine di essere validi) i certificati che attestano assenze per gravi e documentati motivi di famiglia oppure per la partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Certificati di assenza per periodi **inferiori a 3 giorni scolastici** oppure consegnati in Segreteria **dopo 7 giorni scolastici dalla riammissione in classe**, non verranno accolti in Segreteria in quanto non idonei ed ininfluenti ai fini della deroga sul numero di assenze.

In ogni caso, le famiglie tengano presente che per un medico la firma di un certificato secondo le caratteristiche richieste dalla scuola rappresenta una responsabilità grave che può avere anche delle conseguenze giuridiche: è perciò diritto del medico emettere il certificato solo se è certo che l'assenza sia riconducibile a motivi di salute.

e) Laddove si ravvisa un ricovero ospedaliero o una patologia tale da implicare periodi prolungati di assenza e la conseguente compromissione della regolare frequenza alle lezioni, è possibile far detrarre queste assenze dal computo finale, presentando copia del **Certificato di Ricovero Ospedaliero** oppure un **certificato emesso o vidimato dall'ASL (o da un Centro Accreditato)**.

f) Qualora le assenze **superino il 25%** e si ravvisi la non ammissione allo scrutinio finale, la semplice certificazione del proprio medico 'di base' in assenza del Certificato di Ricovero Ospedaliero o della Vidimazione da parte dell'ASL (o di un centro accreditato), non basta di per sé a giustificare le assenze: il Consiglio di Classe potrebbe perciò – in forma insindacabile - deliberare di non tenere conto di tale certificato nel computo dei giorni effettivi di frequenza scolastica, non applicare la deroga e quindi conteggiare tali assenze nel computo finale. Sarà premura della famiglia produrre gli eventuali certificati del medico specialista, dell'ospedale o dell'ASL, che il Consiglio avrà facoltà di richiedere.

Al fine di agevolare la scrittura dei certificati di deroga, sul sito della scuola (http://www.salesianibologna.net) nella voce di menù dedicata alla **MODULISTICA** è disponibile un modulo precompilato:

- MS 03.A – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi di salute
- MS 03.B – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi famigliari
- MS 03.C – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi sportivi

che va completato e poi riconsegnato in Segreteria secondo i termini appena indicati

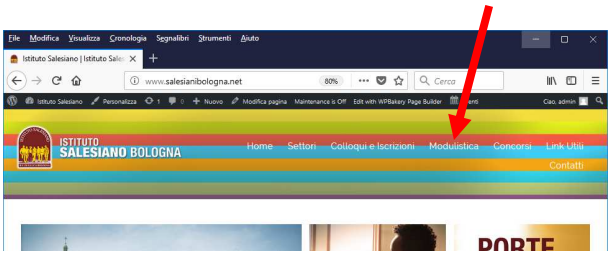

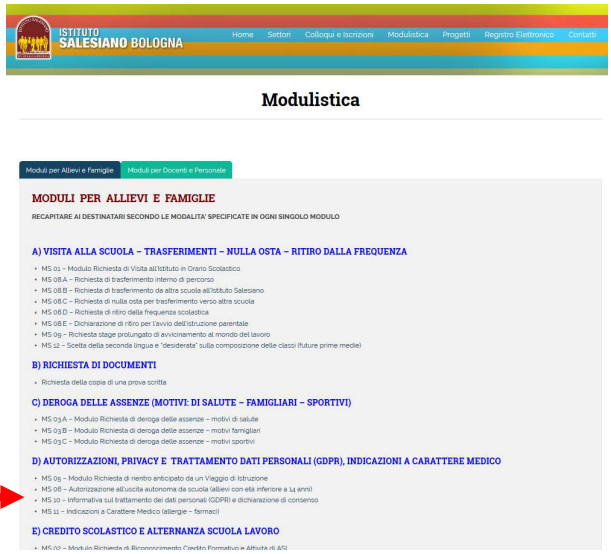

Cordialmente,
don Giovanni Sala

don Giovanni Sala

ISTITUTO SALESIANO "B.V.S.I." SCUOLE SECONDARIE PARITARIE - BOLOGNA - PRESIDENZA

ISTITUTO SALESIANO
«Beata Vergine di San Luca»
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – *www.salesianibologna.net*
presidesup.bolognabv@salesiani.it
Il Preside

CP 05 del 02-09-2021 - Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze
Comunicazione della Presidenza n° 05
Bologna, 2 Settembre 2021

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi

Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze

Cari Docenti,

Gentili Famiglie,

a fronte delle richieste di chiarimento da parte di alcuni genitori, vengono qui riassunte alcune indicazioni fondamentali in merito alla presentazione di certificati medici (o di altro tipo) per ottenere la **deroga sul numero di assenze consentito** al fine di conseguire la **validità dell'anno scolastico** e il riconoscimento del Criterio di **Credito Formativo** relativo alla frequenza assidua (solo allievi del Triennio)

Principi generali: peso delle assenze sulla validità dell'anno scolastico e sull'attribuzione del credito

a) L'Art. 14/7 DPR 122/09 stabilisce che "*per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato*":
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 25% del monte ore totale, comporta la non ammissione allo scrutinio finale e il dovere di ripetere l'anno

   L'assiduità della frequenza è inoltre un importante indicatore che contribuisce al **giudizio sul comportamento**.

b) L'Art. I.B del vigente Documento sulla Valutazione indica, per gli allievi del triennio della scuola superiore, come criterio di Credito Scolastico e Formativo la frequenza assidua: numero di ore di assenza dalle lezioni ≤ 10% del monte ore totale
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 10% del monte ore totale, comporta la perdita di uno dei criteri necessari per l'attribuzione della fascia massima di Credito Scolastico Formativo

c) La legge prevede "*motivate deroghe in casi eccezionali*" al fine di escludere le assenze dal computo della frequenza effettiva:
   - assenze per motivi di salute oppure per gravi e documentati motivi di famiglia;
   - partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I

   Tali deroghe vanno richieste consegnando in Segreteria l'opportuna documentazione e vengono concesse esclusivamente a giudizio del Consiglio di Classe

Validità dei Certificati Medici, o attestanti gravi motivi di famiglia o attestanti attività agonistiche riconosciute dal C.O.N.I.

In Particolare, per quel che riguarda i Certificati Medici, vale quanto previsto dalla normativa:

a) Per la **riammissione in classe**, non è più necessario il certificato medico (è sufficiente la giustificazione da parte della famiglia), anche qualora l'assenza si prolunghi per più di 5 giorni.

   Fanno eccezioni esclusivamente le **disposizioni di quarantena/isolamento** del Dipartimento di Prevenzione.

b) Qualora le assenze raggiungano una quota significativa (superiore al 10%), per la **deroga sul numero di assenze** al fine di non avere un giudizio di comportamento negativo, non compromettere la validità dell'anno scolastico (o l'attribuzione del credito nel caso del Triennio della scuola superiore) è necessario presentare il **certificato medico idoneo**: il medico è infatti la figura professionale prevista per la produzione del certificato, in assenza del quale la scuola non può procedere alla deroga delle assenze. Quindi:
   - certificati medici dove è attestato **esclusivamente lo stato di buona salute** in vista della ripresa delle lezioni e non vi è una esplicita attribuzione delle assenze a ragioni di salute, non son di norma ritenute valide al fine delle deroghe sul numero di assenze; in questo caso le assenze partecipano al conteggio delle "*assenze effettive*" e non vengono scalate dal computo finale.
   - I certificati che indicano il periodo di assenza **riconducendo tali assenze a motivi di salute**, sono di norma accolti ai fini del conteggio delle "*assenze giustificate*" e perciò vengono scalati dal conteggio finale.

c) Naturalmente il medico 'di base' non ha alcun dovere in merito all'indicazione della diagnosi e delle reali motivazioni dell'assenza: si tratta di dati sensibili tutelati dalla legge sulla privacy.
Tuttavia è necessario che il certificato, per essere valido, riporti una delle seguenti diciture (o similari):

- *l'allievo/a XX YY è stato assente dalle lezioni per ragioni riconducibili a motivi di salute; essendo esente da pericoli di contagio, può riprendere la regolare frequenza scolastica;*
- *l'allievo/a XX YY non presenta pericoli di contagio derivanti dalla malattia di cui è stato/a affetto/a della quale è clinicamente guarito, pertanto può riprendere la normale occupazione scolastica;*

d) Affinché venga riconosciuta la deroga, sono previste le seguenti condizioni necessarie:

- il **periodo di assenza** (inizio e fine, oppure elenco dei giorni di assenza) deve essere esplicitamente indicato nel certificato: *assente dal giorno XX al giorno YY*, oppure: *assente nei giorni XX YY ZZ*
- l'assenza deve avere una **durata continuativa di almeno 3 giorni scolastici** (sono esclusi dal conteggio i giorni festivi, per cui una assenza al sabato e al lunedì non basta per attuare la deroga);
- le certificazioni mediche di assenza devono essere presentate (inviate via mail) in Segreteria **entro 7 giorni scolastici** a partire dal rientro in classe (si escludono i festivi);
- le assenze non devono impedire la valutazione dell'allievo, secondo quanto previsto dalla normativa ministeriale.

Alle medesime condizioni devono conformarsi (al fine di essere validi) i certificati che attestano assenze per gravi e documentati motivi di famiglia oppure per la partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Certificati di assenza per periodi **inferiori a 3 giorni scolastici** oppure consegnati in Segreteria **dopo 7 giorni scolastici dalla riammissione in classe**, non verranno accolti in Segreteria in quanto non idonei ed ininfluenti ai fini della deroga sul numero di assenze.

In ogni caso, le famiglie tengano presente che per un medico la firma di un certificato secondo le caratteristiche richieste dalla scuola rappresenta una responsabilità grave che può avere anche delle conseguenze giuridiche: è perciò diritto del medico emettere il certificato solo se è certo che l'assenza sia riconducibile a motivi di salute.

e) Laddove si ravvisa un ricovero ospedaliero o una patologia tale da implicare periodi prolungati di assenza e la conseguente compromissione della regolare frequenza alle lezioni, è possibile far detrarre queste assenze dal computo finale, presentando copia del **Certificato di Ricovero Ospedaliero** oppure un **certificato emesso o vidimato dall'ASL (o da un Centro Accreditato)**.

f) Qualora le assenze **superino il 25%** e si ravvisi la non ammissione allo scrutinio finale, la semplice certificazione del proprio medico 'di base' in assenza del Certificato di Ricovero Ospedaliero o della Vidimazione da parte dell'ASL (o di un centro accreditato), non basta di per sé a giustificare le assenze: il Consiglio di Classe potrebbe perciò – in forma insindacabile - deliberare di non tenere conto di tale certificato nel computo dei giorni effettivi di frequenza scolastica, non applicare la deroga e quindi conteggiare tali assenze nel computo finale. Sarà premura della famiglia produrre gli eventuali certificati del medico specialista, dell'ospedale o dell'ASL, che il Consiglio avrà facoltà di richiedere.

Al fine di agevolare la scrittura dei certificati di deroga, sul sito della scuola (http://www.salesianibologna.net) nella voce di menù dedicata alla **MODULISTICA** è disponibile un modulo precompilato:

- MS 03.A – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi di salute
- MS 03.B – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi famigliari
- MS 03.C – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi sportivi

che va completato e poi riconsegnato in Segreteria secondo i termini appena indicati

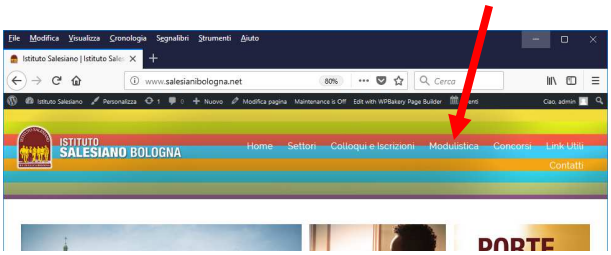

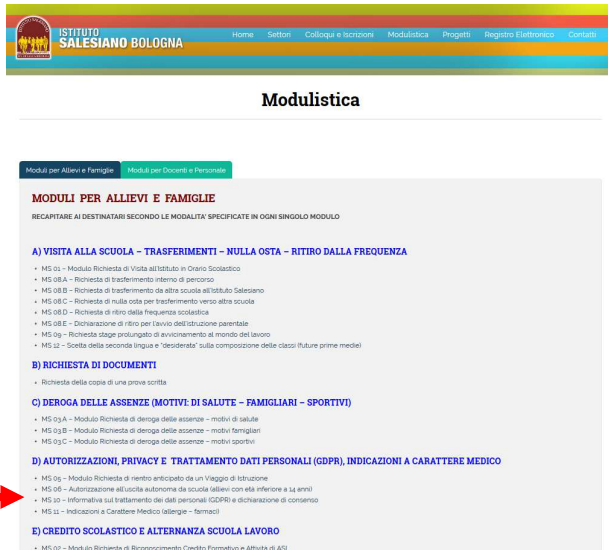

Cordialmente,
don Giovanni Sala

don Giovanni Sala

ISTITUTO SALESIANO "B.V.S.I." SCUOLE SECONDARIE PARITARIE - BOLOGNA - PRESIDENZA

ISTITUTO SALESIANO
«Beata Vergine di San Luca»
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – *www.salesianibologna.net*
presidesup.bolognabv@salesiani.it
Il Preside

CP 05 del 02-09-2021 - Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze
Comunicazione della Presidenza n° 05
Bologna, 2 Settembre 2021

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi

Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze

Cari Docenti,

Gentili Famiglie,

a fronte delle richieste di chiarimento da parte di alcuni genitori, vengono qui riassunte alcune indicazioni fondamentali in merito alla presentazione di certificati medici (o di altro tipo) per ottenere la **deroga sul numero di assenze consentito** al fine di conseguire la **validità dell'anno scolastico** e il riconoscimento del Criterio di **Credito Formativo** relativo alla frequenza assidua (solo allievi del Triennio)

Principi generali: peso delle assenze sulla validità dell'anno scolastico e sull'attribuzione del credito

a) L'Art. 14/7 DPR 122/09 stabilisce che "*per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato*":
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 25% del monte ore totale, comporta la non ammissione allo scrutinio finale e il dovere di ripetere l'anno

   L'assiduità della frequenza è inoltre un importante indicatore che contribuisce al **giudizio sul comportamento**.

b) L'Art. I.B del vigente Documento sulla Valutazione indica, per gli allievi del triennio della scuola superiore, come criterio di Credito Scolastico e Formativo la frequenza assidua: numero di ore di assenza dalle lezioni ≤ 10% del monte ore totale
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 10% del monte ore totale, comporta la perdita di uno dei criteri necessari per l'attribuzione della fascia massima di Credito Scolastico Formativo

c) La legge prevede "*motivate deroghe in casi eccezionali*" al fine di escludere le assenze dal computo della frequenza effettiva:
   - assenze per motivi di salute oppure per gravi e documentati motivi di famiglia;
   - partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I

   Tali deroghe vanno richieste consegnando in Segreteria l'opportuna documentazione e vengono concesse esclusivamente a giudizio del Consiglio di Classe

Validità dei Certificati Medici, o attestanti gravi motivi di famiglia o attestanti attività agonistiche riconosciute dal C.O.N.I.

In Particolare, per quel che riguarda i Certificati Medici, vale quanto previsto dalla normativa:

a) Per la **riammissione in classe**, non è più necessario il certificato medico (è sufficiente la giustificazione da parte della famiglia), anche qualora l'assenza si prolunghi per più di 5 giorni.

   Fanno eccezioni esclusivamente le **disposizioni di quarantena/isolamento** del Dipartimento di Prevenzione.

b) Qualora le assenze raggiungano una quota significativa (superiore al 10%), per la **deroga sul numero di assenze** al fine di non avere un giudizio di comportamento negativo, non compromettere la validità dell'anno scolastico (o l'attribuzione del credito nel caso del Triennio della scuola superiore) è necessario presentare il **certificato medico idoneo**: il medico è infatti la figura professionale prevista per la produzione del certificato, in assenza del quale la scuola non può procedere alla deroga delle assenze. Quindi:
   - certificati medici dove è attestato **esclusivamente lo stato di buona salute** in vista della ripresa delle lezioni e non vi è una esplicita attribuzione delle assenze a ragioni di salute, non son di norma ritenute valide al fine delle deroghe sul numero di assenze; in questo caso le assenze partecipano al conteggio delle "*assenze effettive*" e non vengono scalate dal computo finale.
   - I certificati che indicano il periodo di assenza **riconducendo tali assenze a motivi di salute**, sono di norma accolti ai fini del conteggio delle "*assenze giustificate*" e perciò vengono scalati dal conteggio finale.

c) Naturalmente il medico 'di base' non ha alcun dovere in merito all'indicazione della diagnosi e delle reali motivazioni dell'assenza: si tratta di dati sensibili tutelati dalla legge sulla privacy.
Tuttavia è necessario che il certificato, per essere valido, riporti una delle seguenti diciture (o similari):

- *l'allievo/a XX YY è stato assente dalle lezioni per ragioni riconducibili a motivi di salute; essendo esente da pericoli di contagio, può riprendere la regolare frequenza scolastica;*
- *l'allievo/a XX YY non presenta pericoli di contagio derivanti dalla malattia di cui è stato/a affetto/a della quale è clinicamente guarito, pertanto può riprendere la normale occupazione scolastica;*

d) Affinché venga riconosciuta la deroga, sono previste le seguenti condizioni necessarie:

- il **periodo di assenza** (inizio e fine, oppure elenco dei giorni di assenza) deve essere esplicitamente indicato nel certificato: *assente dal giorno XX al giorno YY*, oppure: *assente nei giorni XX YY ZZ*
- l'assenza deve avere una **durata continuativa di almeno 3 giorni scolastici** (sono esclusi dal conteggio i giorni festivi, per cui una assenza al sabato e al lunedì non basta per attuare la deroga);
- le certificazioni mediche di assenza devono essere presentate (inviate via mail) in Segreteria **entro 7 giorni scolastici** a partire dal rientro in classe (si escludono i festivi);
- le assenze non devono impedire la valutazione dell'allievo, secondo quanto previsto dalla normativa ministeriale.

Alle medesime condizioni devono conformarsi (al fine di essere validi) i certificati che attestano assenze per gravi e documentati motivi di famiglia oppure per la partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Certificati di assenza per periodi **inferiori a 3 giorni scolastici** oppure consegnati in Segreteria **dopo 7 giorni scolastici dalla riammissione in classe**, non verranno accolti in Segreteria in quanto non idonei ed ininfluenti ai fini della deroga sul numero di assenze.

In ogni caso, le famiglie tengano presente che per un medico la firma di un certificato secondo le caratteristiche richieste dalla scuola rappresenta una responsabilità grave che può avere anche delle conseguenze giuridiche: è perciò diritto del medico emettere il certificato solo se è certo che l'assenza sia riconducibile a motivi di salute.

e) Laddove si ravvisa un ricovero ospedaliero o una patologia tale da implicare periodi prolungati di assenza e la conseguente compromissione della regolare frequenza alle lezioni, è possibile far detrarre queste assenze dal computo finale, presentando copia del **Certificato di Ricovero Ospedaliero** oppure un **certificato emesso o vidimato dall'ASL (o da un Centro Accreditato)**.

f) Qualora le assenze **superino il 25%** e si ravvisi la non ammissione allo scrutinio finale, la semplice certificazione del proprio medico 'di base' in assenza del Certificato di Ricovero Ospedaliero o della Vidimazione da parte dell'ASL (o di un centro accreditato), non basta di per sé a giustificare le assenze: il Consiglio di Classe potrebbe perciò – in forma insindacabile - deliberare di non tenere conto di tale certificato nel computo dei giorni effettivi di frequenza scolastica, non applicare la deroga e quindi conteggiare tali assenze nel computo finale. Sarà premura della famiglia produrre gli eventuali certificati del medico specialista, dell'ospedale o dell'ASL, che il Consiglio avrà facoltà di richiedere.

Al fine di agevolare la scrittura dei certificati di deroga, sul sito della scuola (http://www.salesianibologna.net) nella voce di menù dedicata alla **MODULISTICA** è disponibile un modulo precompilato:

- MS 03.A – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi di salute
- MS 03.B – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi famigliari
- MS 03.C – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi sportivi

che va completato e poi riconsegnato in Segreteria secondo i termini appena indicati

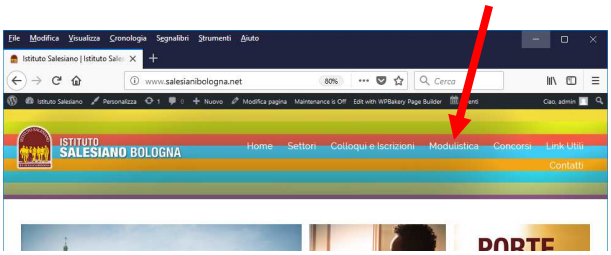

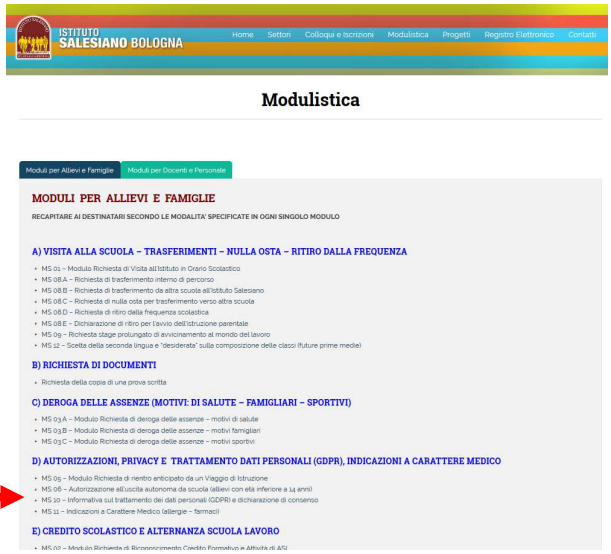

Cordialmente,
don Giovanni Sala

don Giovanni Sala

ISTITUTO SALESIANO "B.V.S.I." SCUOLE SECONDARIE PARITARIE - BOLOGNA - PRESIDENZA

ISTITUTO SALESIANO
«Beata Vergine di San Luca»
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – *www.salesianibologna.net*
presidesup.bolognabv@salesiani.it
Il Preside

CP 05 del 02-09-2021 - Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze
Comunicazione della Presidenza n° 05
Bologna, 2 Settembre 2021

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi

Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze

Cari Docenti,

Gentili Famiglie,

a fronte delle richieste di chiarimento da parte di alcuni genitori, vengono qui riassunte alcune indicazioni fondamentali in merito alla presentazione di certificati medici (o di altro tipo) per ottenere la **deroga sul numero di assenze consentito** al fine di conseguire la **validità dell'anno scolastico** e il riconoscimento del Criterio di **Credito Formativo** relativo alla frequenza assidua (solo allievi del Triennio)

Principi generali: peso delle assenze sulla validità dell'anno scolastico e sull'attribuzione del credito

a) L'Art. 14/7 DPR 122/09 stabilisce che "*per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato*":
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 25% del monte ore totale, comporta la non ammissione allo scrutinio finale e il dovere di ripetere l'anno

   L'assiduità della frequenza è inoltre un importante indicatore che contribuisce al **giudizio sul comportamento**.

b) L'Art. I.B del vigente Documento sulla Valutazione indica, per gli allievi del triennio della scuola superiore, come criterio di Credito Scolastico e Formativo la frequenza assidua: numero di ore di assenza dalle lezioni ≤ 10% del monte ore totale
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 10% del monte ore totale, comporta la perdita di uno dei criteri necessari per l'attribuzione della fascia massima di Credito Scolastico Formativo

c) La legge prevede "*motivate deroghe in casi eccezionali*" al fine di escludere le assenze dal computo della frequenza effettiva:
   - assenze per motivi di salute oppure per gravi e documentati motivi di famiglia;
   - partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I

   Tali deroghe vanno richieste consegnando in Segreteria l'opportuna documentazione e vengono concesse esclusivamente a giudizio del Consiglio di Classe

Validità dei Certificati Medici, o attestanti gravi motivi di famiglia o attestanti attività agonistiche riconosciute dal C.O.N.I.

In Particolare, per quel che riguarda i Certificati Medici, vale quanto previsto dalla normativa:

a) Per la **riammissione in classe**, non è più necessario il certificato medico (è sufficiente la giustificazione da parte della famiglia), anche qualora l'assenza si prolunghi per più di 5 giorni.

   Fanno eccezioni esclusivamente le **disposizioni di quarantena/isolamento** del Dipartimento di Prevenzione.

b) Qualora le assenze raggiungano una quota significativa (superiore al 10%), per la **deroga sul numero di assenze** al fine di non avere un giudizio di comportamento negativo, non compromettere la validità dell'anno scolastico (o l'attribuzione del credito nel caso del Triennio della scuola superiore) è necessario presentare il **certificato medico idoneo**: il medico è infatti la figura professionale prevista per la produzione del certificato, in assenza del quale la scuola non può procedere alla deroga delle assenze. Quindi:
   - certificati medici dove è attestato **esclusivamente lo stato di buona salute** in vista della ripresa delle lezioni e non vi è una esplicita attribuzione delle assenze a ragioni di salute, non son di norma ritenute valide al fine delle deroghe sul numero di assenze; in questo caso le assenze partecipano al conteggio delle "*assenze effettive*" e non vengono scalate dal computo finale.
   - I certificati che indicano il periodo di assenza **riconducendo tali assenze a motivi di salute**, sono di norma accolti ai fini del conteggio delle "*assenze giustificate*" e perciò vengono scalati dal conteggio finale.

c) Naturalmente il medico 'di base' non ha alcun dovere in merito all'indicazione della diagnosi e delle reali motivazioni dell'assenza: si tratta di dati sensibili tutelati dalla legge sulla privacy.
Tuttavia è necessario che il certificato, per essere valido, riporti una delle seguenti diciture (o similari):

- *l'allievo/a XX YY è stato assente dalle lezioni per ragioni riconducibili a motivi di salute; essendo esente da pericoli di contagio, può riprendere la regolare frequenza scolastica;*
- *l'allievo/a XX YY non presenta pericoli di contagio derivanti dalla malattia di cui è stato/a affetto/a della quale è clinicamente guarito, pertanto può riprendere la normale occupazione scolastica;*

d) Affinché venga riconosciuta la deroga, sono previste le seguenti condizioni necessarie:

- il **periodo di assenza** (inizio e fine, oppure elenco dei giorni di assenza) deve essere esplicitamente indicato nel certificato: *assente dal giorno XX al giorno YY*, oppure: *assente nei giorni XX YY ZZ*
- l'assenza deve avere una **durata continuativa di almeno 3 giorni scolastici** (sono esclusi dal conteggio i giorni festivi, per cui una assenza al sabato e al lunedì non basta per attuare la deroga);
- le certificazioni mediche di assenza devono essere presentate (inviate via mail) in Segreteria **entro 7 giorni scolastici** a partire dal rientro in classe (si escludono i festivi);
- le assenze non devono impedire la valutazione dell'allievo, secondo quanto previsto dalla normativa ministeriale.

Alle medesime condizioni devono conformarsi (al fine di essere validi) i certificati che attestano assenze per gravi e documentati motivi di famiglia oppure per la partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Certificati di assenza per periodi **inferiori a 3 giorni scolastici** oppure consegnati in Segreteria **dopo 7 giorni scolastici dalla riammissione in classe**, non verranno accolti in Segreteria in quanto non idonei ed ininfluenti ai fini della deroga sul numero di assenze.

In ogni caso, le famiglie tengano presente che per un medico la firma di un certificato secondo le caratteristiche richieste dalla scuola rappresenta una responsabilità grave che può avere anche delle conseguenze giuridiche: è perciò diritto del medico emettere il certificato solo se è certo che l'assenza sia riconducibile a motivi di salute.

e) Laddove si ravvisa un ricovero ospedaliero o una patologia tale da implicare periodi prolungati di assenza e la conseguente compromissione della regolare frequenza alle lezioni, è possibile far detrarre queste assenze dal computo finale, presentando copia del **Certificato di Ricovero Ospedaliero** oppure un **certificato emesso o vidimato dall'ASL (o da un Centro Accreditato)**.

f) Qualora le assenze **superino il 25%** e si ravvisi la non ammissione allo scrutinio finale, la semplice certificazione del proprio medico 'di base' in assenza del Certificato di Ricovero Ospedaliero o della Vidimazione da parte dell'ASL (o di un centro accreditato), non basta di per sé a giustificare le assenze: il Consiglio di Classe potrebbe perciò – in forma insindacabile - deliberare di non tenere conto di tale certificato nel computo dei giorni effettivi di frequenza scolastica, non applicare la deroga e quindi conteggiare tali assenze nel computo finale. Sarà premura della famiglia produrre gli eventuali certificati del medico specialista, dell'ospedale o dell'ASL, che il Consiglio avrà facoltà di richiedere.

Al fine di agevolare la scrittura dei certificati di deroga, sul sito della scuola (http://www.salesianibologna.net) nella voce di menù dedicata alla **MODULISTICA** è disponibile un modulo precompilato:

- MS 03.A – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi di salute
- MS 03.B – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi famigliari
- MS 03.C – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi sportivi

che va completato e poi riconsegnato in Segreteria secondo i termini appena indicati

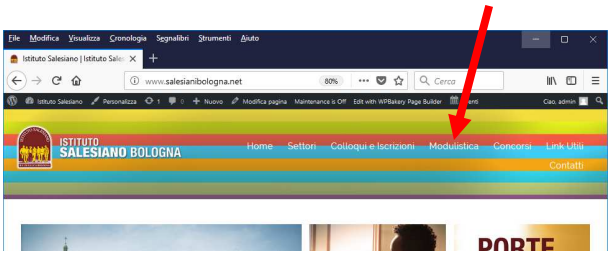

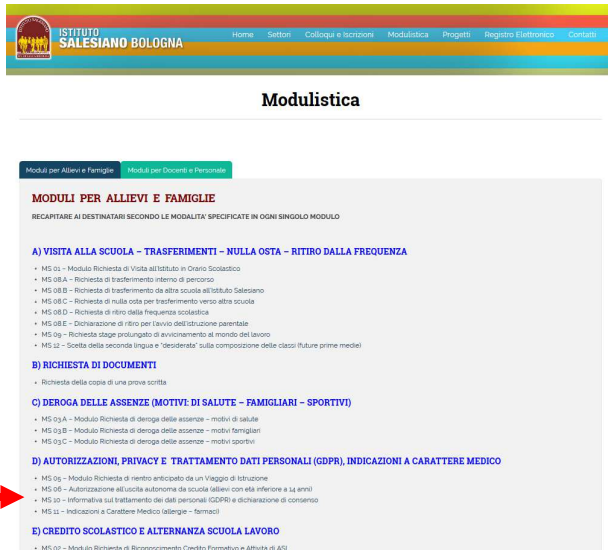

Cordialmente,
don Giovanni Sala

don Giovanni Sala

ISTITUTO SALESIANO "B.V.S.I." SCUOLE SECONDARIE PARITARIE - BOLOGNA - PRESIDENZA

ISTITUTO SALESIANO
«Beata Vergine di San Luca»
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – *www.salesianibologna.net*
presidesup.bolognabv@salesiani.it
Il Preside

CP 05 del 02-09-2021 - Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze
Comunicazione della Presidenza n° 05
Bologna, 2 Settembre 2021

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi

Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze

Cari Docenti,

Gentili Famiglie,

a fronte delle richieste di chiarimento da parte di alcuni genitori, vengono qui riassunte alcune indicazioni fondamentali in merito alla presentazione di certificati medici (o di altro tipo) per ottenere la **deroga sul numero di assenze consentito** al fine di conseguire la **validità dell'anno scolastico** e il riconoscimento del Criterio di **Credito Formativo** relativo alla frequenza assidua (solo allievi del Triennio)

Principi generali: peso delle assenze sulla validità dell'anno scolastico e sull'attribuzione del credito

a) L'Art. 14/7 DPR 122/09 stabilisce che "*per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato*":
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 25% del monte ore totale, comporta la non ammissione allo scrutinio finale e il dovere di ripetere l'anno

   L'assiduità della frequenza è inoltre un importante indicatore che contribuisce al **giudizio sul comportamento**.

b) L'Art. I.B del vigente Documento sulla Valutazione indica, per gli allievi del triennio della scuola superiore, come criterio di Credito Scolastico e Formativo la frequenza assidua: numero di ore di assenza dalle lezioni ≤ 10% del monte ore totale
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 10% del monte ore totale, comporta la perdita di uno dei criteri necessari per l'attribuzione della fascia massima di Credito Scolastico Formativo

c) La legge prevede "*motivate deroghe in casi eccezionali*" al fine di escludere le assenze dal computo della frequenza effettiva:
   - assenze per motivi di salute oppure per gravi e documentati motivi di famiglia;
   - partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I

   Tali deroghe vanno richieste consegnando in Segreteria l'opportuna documentazione e vengono concesse esclusivamente a giudizio del Consiglio di Classe

Validità dei Certificati Medici, o attestanti gravi motivi di famiglia o attestanti attività agonistiche riconosciute dal C.O.N.I.

In Particolare, per quel che riguarda i Certificati Medici, vale quanto previsto dalla normativa:

a) Per la **riammissione in classe**, non è più necessario il certificato medico (è sufficiente la giustificazione da parte della famiglia), anche qualora l'assenza si prolunghi per più di 5 giorni.

   Fanno eccezioni esclusivamente le **disposizioni di quarantena/isolamento** del Dipartimento di Prevenzione.

b) Qualora le assenze raggiungano una quota significativa (superiore al 10%), per la **deroga sul numero di assenze** al fine di non avere un giudizio di comportamento negativo, non compromettere la validità dell'anno scolastico (o l'attribuzione del credito nel caso del Triennio della scuola superiore) è necessario presentare il **certificato medico idoneo**: il medico è infatti la figura professionale prevista per la produzione del certificato, in assenza del quale la scuola non può procedere alla deroga delle assenze. Quindi:
   - certificati medici dove è attestato **esclusivamente lo stato di buona salute** in vista della ripresa delle lezioni e non vi è una esplicita attribuzione delle assenze a ragioni di salute, non son di norma ritenute valide al fine delle deroghe sul numero di assenze; in questo caso le assenze partecipano al conteggio delle "*assenze effettive*" e non vengono scalate dal computo finale.
   - I certificati che indicano il periodo di assenza **riconducendo tali assenze a motivi di salute**, sono di norma accolti ai fini del conteggio delle "*assenze giustificate*" e perciò vengono scalati dal conteggio finale.

c) Naturalmente il medico 'di base' non ha alcun dovere in merito all'indicazione della diagnosi e delle reali motivazioni dell'assenza: si tratta di dati sensibili tutelati dalla legge sulla privacy.
Tuttavia è necessario che il certificato, per essere valido, riporti una delle seguenti diciture (o similari):

- *l'allievo/a XX YY è stato assente dalle lezioni per ragioni riconducibili a motivi di salute; essendo esente da pericoli di contagio, può riprendere la regolare frequenza scolastica;*
- *l'allievo/a XX YY non presenta pericoli di contagio derivanti dalla malattia di cui è stato/a affetto/a della quale è clinicamente guarito, pertanto può riprendere la normale occupazione scolastica;*

d) Affinché venga riconosciuta la deroga, sono previste le seguenti condizioni necessarie:

- il **periodo di assenza** (inizio e fine, oppure elenco dei giorni di assenza) deve essere esplicitamente indicato nel certificato: *assente dal giorno XX al giorno YY*, oppure: *assente nei giorni XX YY ZZ*
- l'assenza deve avere una **durata continuativa di almeno 3 giorni scolastici** (sono esclusi dal conteggio i giorni festivi, per cui una assenza al sabato e al lunedì non basta per attuare la deroga);
- le certificazioni mediche di assenza devono essere presentate (inviate via mail) in Segreteria **entro 7 giorni scolastici** a partire dal rientro in classe (si escludono i festivi);
- le assenze non devono impedire la valutazione dell'allievo, secondo quanto previsto dalla normativa ministeriale.

Alle medesime condizioni devono conformarsi (al fine di essere validi) i certificati che attestano assenze per gravi e documentati motivi di famiglia oppure per la partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Certificati di assenza per periodi **inferiori a 3 giorni scolastici** oppure consegnati in Segreteria **dopo 7 giorni scolastici dalla riammissione in classe**, non verranno accolti in Segreteria in quanto non idonei ed ininfluenti ai fini della deroga sul numero di assenze.

In ogni caso, le famiglie tengano presente che per un medico la firma di un certificato secondo le caratteristiche richieste dalla scuola rappresenta una responsabilità grave che può avere anche delle conseguenze giuridiche: è perciò diritto del medico emettere il certificato solo se è certo che l'assenza sia riconducibile a motivi di salute.

e) Laddove si ravvisa un ricovero ospedaliero o una patologia tale da implicare periodi prolungati di assenza e la conseguente compromissione della regolare frequenza alle lezioni, è possibile far detrarre queste assenze dal computo finale, presentando copia del **Certificato di Ricovero Ospedaliero** oppure un **certificato emesso o vidimato dall'ASL (o da un Centro Accreditato)**.

f) Qualora le assenze **superino il 25%** e si ravvisi la non ammissione allo scrutinio finale, la semplice certificazione del proprio medico 'di base' in assenza del Certificato di Ricovero Ospedaliero o della Vidimazione da parte dell'ASL (o di un centro accreditato), non basta di per sé a giustificare le assenze: il Consiglio di Classe potrebbe perciò – in forma insindacabile - deliberare di non tenere conto di tale certificato nel computo dei giorni effettivi di frequenza scolastica, non applicare la deroga e quindi conteggiare tali assenze nel computo finale. Sarà premura della famiglia produrre gli eventuali certificati del medico specialista, dell'ospedale o dell'ASL, che il Consiglio avrà facoltà di richiedere.

Al fine di agevolare la scrittura dei certificati di deroga, sul sito della scuola (http://www.salesianibologna.net) nella voce di menù dedicata alla **MODULISTICA** è disponibile un modulo precompilato:

- MS 03.A – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi di salute
- MS 03.B – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi famigliari
- MS 03.C – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi sportivi

che va completato e poi riconsegnato in Segreteria secondo i termini appena indicati

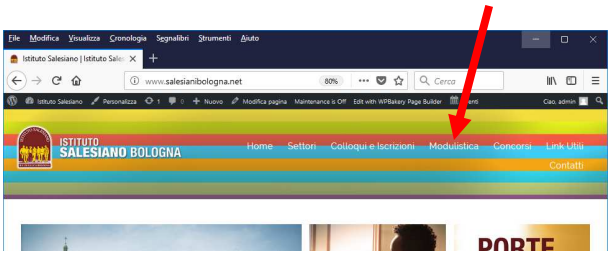

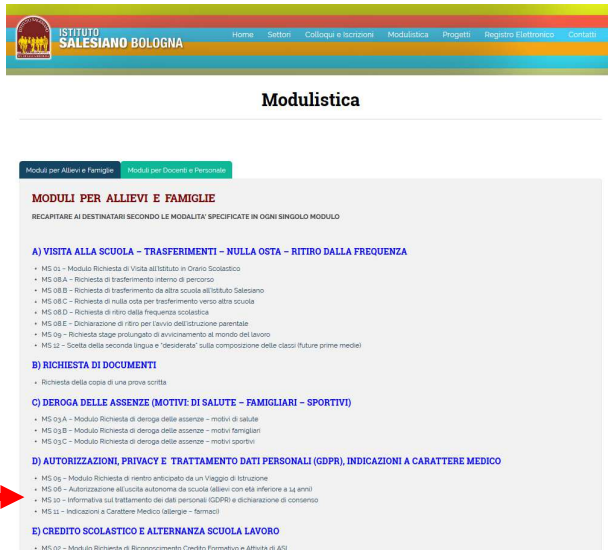

Cordialmente,
don Giovanni Sala

don Giovanni Sala

ISTITUTO SALESIANO "B.V.S.I." SCUOLE SECONDARIE PARITARIE - BOLOGNA - PRESIDENZA

ISTITUTO SALESIANO
«Beata Vergine di San Luca»
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – *www.salesianibologna.net*
presidesup.bolognabv@salesiani.it
Il Preside

CP 05 del 02-09-2021 - Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze
Comunicazione della Presidenza n° 05
Bologna, 2 Settembre 2021

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi

Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze

Cari Docenti,

Gentili Famiglie,

a fronte delle richieste di chiarimento da parte di alcuni genitori, vengono qui riassunte alcune indicazioni fondamentali in merito alla presentazione di certificati medici (o di altro tipo) per ottenere la **deroga sul numero di assenze consentito** al fine di conseguire la **validità dell'anno scolastico** e il riconoscimento del Criterio di **Credito Formativo** relativo alla frequenza assidua (solo allievi del Triennio)

Principi generali: peso delle assenze sulla validità dell'anno scolastico e sull'attribuzione del credito

a) L'Art. 14/7 DPR 122/09 stabilisce che "*per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato*":
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 25% del monte ore totale, comporta la non ammissione allo scrutinio finale e il dovere di ripetere l'anno

   L'assiduità della frequenza è inoltre un importante indicatore che contribuisce al **giudizio sul comportamento**.

b) L'Art. I.B del vigente Documento sulla Valutazione indica, per gli allievi del triennio della scuola superiore, come criterio di Credito Scolastico e Formativo la frequenza assidua: numero di ore di assenza dalle lezioni ≤ 10% del monte ore totale
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 10% del monte ore totale, comporta la perdita di uno dei criteri necessari per l'attribuzione della fascia massima di Credito Scolastico Formativo

c) La legge prevede "*motivate deroghe in casi eccezionali*" al fine di escludere le assenze dal computo della frequenza effettiva:
   - assenze per motivi di salute oppure per gravi e documentati motivi di famiglia;
   - partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I

   Tali deroghe vanno richieste consegnando in Segreteria l'opportuna documentazione e vengono concesse esclusivamente a giudizio del Consiglio di Classe

Validità dei Certificati Medici, o attestanti gravi motivi di famiglia o attestanti attività agonistiche riconosciute dal C.O.N.I.

In Particolare, per quel che riguarda i Certificati Medici, vale quanto previsto dalla normativa:

a) Per la **riammissione in classe**, non è più necessario il certificato medico (è sufficiente la giustificazione da parte della famiglia), anche qualora l'assenza si prolunghi per più di 5 giorni.

   Fanno eccezioni esclusivamente le **disposizioni di quarantena/isolamento** del Dipartimento di Prevenzione.

b) Qualora le assenze raggiungano una quota significativa (superiore al 10%), per la **deroga sul numero di assenze** al fine di non avere un giudizio di comportamento negativo, non compromettere la validità dell'anno scolastico (o l'attribuzione del credito nel caso del Triennio della scuola superiore) è necessario presentare il **certificato medico idoneo**: il medico è infatti la figura professionale prevista per la produzione del certificato, in assenza del quale la scuola non può procedere alla deroga delle assenze. Quindi:
   - certificati medici dove è attestato **esclusivamente lo stato di buona salute** in vista della ripresa delle lezioni e non vi è una esplicita attribuzione delle assenze a ragioni di salute, non son di norma ritenute valide al fine delle deroghe sul numero di assenze; in questo caso le assenze partecipano al conteggio delle "*assenze effettive*" e non vengono scalate dal computo finale.
   - I certificati che indicano il periodo di assenza **riconducendo tali assenze a motivi di salute**, sono di norma accolti ai fini del conteggio delle "*assenze giustificate*" e perciò vengono scalati dal conteggio finale.

c) Naturalmente il medico 'di base' non ha alcun dovere in merito all'indicazione della diagnosi e delle reali motivazioni dell'assenza: si tratta di dati sensibili tutelati dalla legge sulla privacy.
Tuttavia è necessario che il certificato, per essere valido, riporti una delle seguenti diciture (o similari):

- *l'allievo/a XX YY è stato assente dalle lezioni per ragioni riconducibili a motivi di salute; essendo esente da pericoli di contagio, può riprendere la regolare frequenza scolastica;*
- *l'allievo/a XX YY non presenta pericoli di contagio derivanti dalla malattia di cui è stato/a affetto/a della quale è clinicamente guarito, pertanto può riprendere la normale occupazione scolastica;*

d) Affinché venga riconosciuta la deroga, sono previste le seguenti condizioni necessarie:

- il **periodo di assenza** (inizio e fine, oppure elenco dei giorni di assenza) deve essere esplicitamente indicato nel certificato: *assente dal giorno XX al giorno YY*, oppure: *assente nei giorni XX YY ZZ*
- l'assenza deve avere una **durata continuativa di almeno 3 giorni scolastici** (sono esclusi dal conteggio i giorni festivi, per cui una assenza al sabato e al lunedì non basta per attuare la deroga);
- le certificazioni mediche di assenza devono essere presentate (inviate via mail) in Segreteria **entro 7 giorni scolastici** a partire dal rientro in classe (si escludono i festivi);
- le assenze non devono impedire la valutazione dell'allievo, secondo quanto previsto dalla normativa ministeriale.

Alle medesime condizioni devono conformarsi (al fine di essere validi) i certificati che attestano assenze per gravi e documentati motivi di famiglia oppure per la partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Certificati di assenza per periodi **inferiori a 3 giorni scolastici** oppure consegnati in Segreteria **dopo 7 giorni scolastici dalla riammissione in classe**, non verranno accolti in Segreteria in quanto non idonei ed ininfluenti ai fini della deroga sul numero di assenze.

In ogni caso, le famiglie tengano presente che per un medico la firma di un certificato secondo le caratteristiche richieste dalla scuola rappresenta una responsabilità grave che può avere anche delle conseguenze giuridiche: è perciò diritto del medico emettere il certificato solo se è certo che l'assenza sia riconducibile a motivi di salute.

e) Laddove si ravvisa un ricovero ospedaliero o una patologia tale da implicare periodi prolungati di assenza e la conseguente compromissione della regolare frequenza alle lezioni, è possibile far detrarre queste assenze dal computo finale, presentando copia del **Certificato di Ricovero Ospedaliero** oppure un **certificato emesso o vidimato dall'ASL (o da un Centro Accreditato)**.

f) Qualora le assenze **superino il 25%** e si ravvisi la non ammissione allo scrutinio finale, la semplice certificazione del proprio medico 'di base' in assenza del Certificato di Ricovero Ospedaliero o della Vidimazione da parte dell'ASL (o di un centro accreditato), non basta di per sé a giustificare le assenze: il Consiglio di Classe potrebbe perciò – in forma insindacabile - deliberare di non tenere conto di tale certificato nel computo dei giorni effettivi di frequenza scolastica, non applicare la deroga e quindi conteggiare tali assenze nel computo finale. Sarà premura della famiglia produrre gli eventuali certificati del medico specialista, dell'ospedale o dell'ASL, che il Consiglio avrà facoltà di richiedere.

Al fine di agevolare la scrittura dei certificati di deroga, sul sito della scuola (http://www.salesianibologna.net) nella voce di menù dedicata alla **MODULISTICA** è disponibile un modulo precompilato:

- MS 03.A – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi di salute
- MS 03.B – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi famigliari
- MS 03.C – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi sportivi

che va completato e poi riconsegnato in Segreteria secondo i termini appena indicati

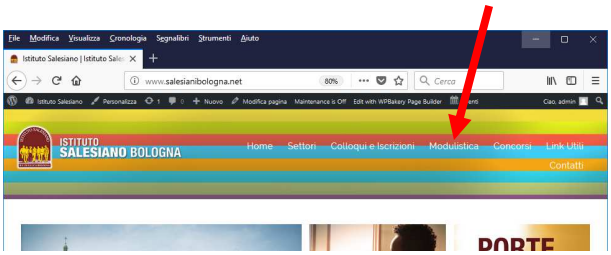

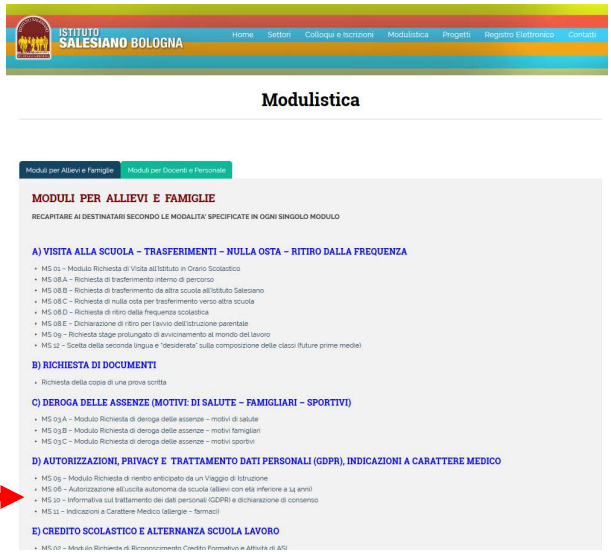

Cordialmente,
don Giovanni Sala

don Giovanni Sala

ISTITUTO SALESIANO "B.V.S.I." SCUOLE SECONDARIE PARITARIE - BOLOGNA - PRESIDENZA

ISTITUTO SALESIANO
«Beata Vergine di San Luca»
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – *www.salesianibologna.net*
presidesup.bolognabv@salesiani.it
Il Preside

CP 05 del 02-09-2021 - Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze
Comunicazione della Presidenza n° 05
Bologna, 2 Settembre 2021

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi

Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze

Cari Docenti,

Gentili Famiglie,

a fronte delle richieste di chiarimento da parte di alcuni genitori, vengono qui riassunte alcune indicazioni fondamentali in merito alla presentazione di certificati medici (o di altro tipo) per ottenere la **deroga sul numero di assenze consentito** al fine di conseguire la **validità dell'anno scolastico** e il riconoscimento del Criterio di **Credito Formativo** relativo alla frequenza assidua (solo allievi del Triennio)

Principi generali: peso delle assenze sulla validità dell'anno scolastico e sull'attribuzione del credito

a) L'Art. 14/7 DPR 122/09 stabilisce che "*per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato*":
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 25% del monte ore totale, comporta la non ammissione allo scrutinio finale e il dovere di ripetere l'anno

   L'assiduità della frequenza è inoltre un importante indicatore che contribuisce al **giudizio sul comportamento**.

b) L'Art. I.B del vigente Documento sulla Valutazione indica, per gli allievi del triennio della scuola superiore, come criterio di Credito Scolastico e Formativo la frequenza assidua: numero di ore di assenza dalle lezioni ≤ 10% del monte ore totale
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 10% del monte ore totale, comporta la perdita di uno dei criteri necessari per l'attribuzione della fascia massima di Credito Scolastico Formativo

c) La legge prevede "*motivate deroghe in casi eccezionali*" al fine di escludere le assenze dal computo della frequenza effettiva:
   - assenze per motivi di salute oppure per gravi e documentati motivi di famiglia;
   - partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I

   Tali deroghe vanno richieste consegnando in Segreteria l'opportuna documentazione e vengono concesse esclusivamente a giudizio del Consiglio di Classe

Validità dei Certificati Medici, o attestanti gravi motivi di famiglia o attestanti attività agonistiche riconosciute dal C.O.N.I.

In Particolare, per quel che riguarda i Certificati Medici, vale quanto previsto dalla normativa:

a) Per la **riammissione in classe**, non è più necessario il certificato medico (è sufficiente la giustificazione da parte della famiglia), anche qualora l'assenza si prolunghi per più di 5 giorni.

   Fanno eccezioni esclusivamente le **disposizioni di quarantena/isolamento** del Dipartimento di Prevenzione.

b) Qualora le assenze raggiungano una quota significativa (superiore al 10%), per la **deroga sul numero di assenze** al fine di non avere un giudizio di comportamento negativo, non compromettere la validità dell'anno scolastico (o l'attribuzione del credito nel caso del Triennio della scuola superiore) è necessario presentare il **certificato medico idoneo**: il medico è infatti la figura professionale prevista per la produzione del certificato, in assenza del quale la scuola non può procedere alla deroga delle assenze. Quindi:
   - certificati medici dove è attestato **esclusivamente lo stato di buona salute** in vista della ripresa delle lezioni e non vi è una esplicita attribuzione delle assenze a ragioni di salute, non son di norma ritenute valide al fine delle deroghe sul numero di assenze; in questo caso le assenze partecipano al conteggio delle "*assenze effettive*" e non vengono scalate dal computo finale.
   - I certificati che indicano il periodo di assenza **riconducendo tali assenze a motivi di salute**, sono di norma accolti ai fini del conteggio delle "*assenze giustificate*" e perciò vengono scalati dal conteggio finale.

c) Naturalmente il medico 'di base' non ha alcun dovere in merito all'indicazione della diagnosi e delle reali motivazioni dell'assenza: si tratta di dati sensibili tutelati dalla legge sulla privacy.
Tuttavia è necessario che il certificato, per essere valido, riporti una delle seguenti diciture (o similari):

- *l'allievo/a XX YY è stato assente dalle lezioni per ragioni riconducibili a motivi di salute; essendo esente da pericoli di contagio, può riprendere la regolare frequenza scolastica;*
- *l'allievo/a XX YY non presenta pericoli di contagio derivanti dalla malattia di cui è stato/a affetto/a della quale è clinicamente guarito, pertanto può riprendere la normale occupazione scolastica;*

d) Affinché venga riconosciuta la deroga, sono previste le seguenti condizioni necessarie:

- il **periodo di assenza** (inizio e fine, oppure elenco dei giorni di assenza) deve essere esplicitamente indicato nel certificato: *assente dal giorno XX al giorno YY*, oppure: *assente nei giorni XX YY ZZ*
- l'assenza deve avere una **durata continuativa di almeno 3 giorni scolastici** (sono esclusi dal conteggio i giorni festivi, per cui una assenza al sabato e al lunedì non basta per attuare la deroga);
- le certificazioni mediche di assenza devono essere presentate (inviate via mail) in Segreteria **entro 7 giorni scolastici** a partire dal rientro in classe (si escludono i festivi);
- le assenze non devono impedire la valutazione dell'allievo, secondo quanto previsto dalla normativa ministeriale.

Alle medesime condizioni devono conformarsi (al fine di essere validi) i certificati che attestano assenze per gravi e documentati motivi di famiglia oppure per la partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Certificati di assenza per periodi **inferiori a 3 giorni scolastici** oppure consegnati in Segreteria **dopo 7 giorni scolastici dalla riammissione in classe**, non verranno accolti in Segreteria in quanto non idonei ed ininfluenti ai fini della deroga sul numero di assenze.

In ogni caso, le famiglie tengano presente che per un medico la firma di un certificato secondo le caratteristiche richieste dalla scuola rappresenta una responsabilità grave che può avere anche delle conseguenze giuridiche: è perciò diritto del medico emettere il certificato solo se è certo che l'assenza sia riconducibile a motivi di salute.

e) Laddove si ravvisa un ricovero ospedaliero o una patologia tale da implicare periodi prolungati di assenza e la conseguente compromissione della regolare frequenza alle lezioni, è possibile far detrarre queste assenze dal computo finale, presentando copia del **Certificato di Ricovero Ospedaliero** oppure un **certificato emesso o vidimato dall'ASL (o da un Centro Accreditato)**.

f) Qualora le assenze **superino il 25%** e si ravvisi la non ammissione allo scrutinio finale, la semplice certificazione del proprio medico 'di base' in assenza del Certificato di Ricovero Ospedaliero o della Vidimazione da parte dell'ASL (o di un centro accreditato), non basta di per sé a giustificare le assenze: il Consiglio di Classe potrebbe perciò – in forma insindacabile - deliberare di non tenere conto di tale certificato nel computo dei giorni effettivi di frequenza scolastica, non applicare la deroga e quindi conteggiare tali assenze nel computo finale. Sarà premura della famiglia produrre gli eventuali certificati del medico specialista, dell'ospedale o dell'ASL, che il Consiglio avrà facoltà di richiedere.

Al fine di agevolare la scrittura dei certificati di deroga, sul sito della scuola (http://www.salesianibologna.net) nella voce di menù dedicata alla **MODULISTICA** è disponibile un modulo precompilato:

- MS 03.A – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi di salute
- MS 03.B – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi famigliari
- MS 03.C – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi sportivi

che va completato e poi riconsegnato in Segreteria secondo i termini appena indicati

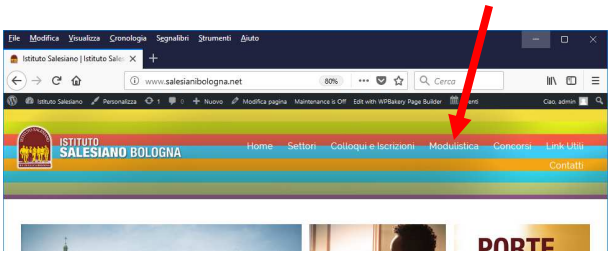

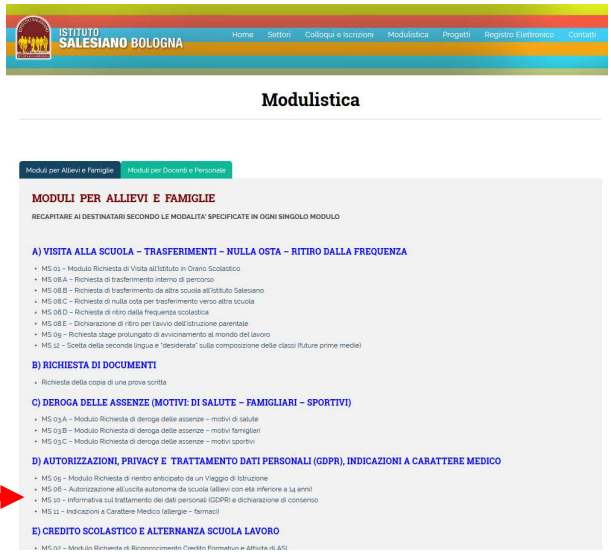

Cordialmente,
don Giovanni Sala

don Giovanni Sala

ISTITUTO SALESIANO "B.V.S.I." SCUOLE SECONDARIE PARITARIE - BOLOGNA - PRESIDENZA

ISTITUTO SALESIANO
«Beata Vergine di San Luca»
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – *www.salesianibologna.net*
presidesup.bolognabv@salesiani.it
Il Preside

CP 05 del 02-09-2021 - Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze
Comunicazione della Presidenza n° 05
Bologna, 2 Settembre 2021

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi

Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze

Cari Docenti,

Gentili Famiglie,

a fronte delle richieste di chiarimento da parte di alcuni genitori, vengono qui riassunte alcune indicazioni fondamentali in merito alla presentazione di certificati medici (o di altro tipo) per ottenere la **deroga sul numero di assenze consentito** al fine di conseguire la **validità dell'anno scolastico** e il riconoscimento del Criterio di **Credito Formativo** relativo alla frequenza assidua (solo allievi del Triennio)

Principi generali: peso delle assenze sulla validità dell'anno scolastico e sull'attribuzione del credito

a) L'Art. 14/7 DPR 122/09 stabilisce che "*per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato*":
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 25% del monte ore totale, comporta la non ammissione allo scrutinio finale e il dovere di ripetere l'anno

   L'assiduità della frequenza è inoltre un importante indicatore che contribuisce al **giudizio sul comportamento**.

b) L'Art. I.B del vigente Documento sulla Valutazione indica, per gli allievi del triennio della scuola superiore, come criterio di Credito Scolastico e Formativo la frequenza assidua: numero di ore di assenza dalle lezioni ≤ 10% del monte ore totale
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 10% del monte ore totale, comporta la perdita di uno dei criteri necessari per l'attribuzione della fascia massima di Credito Scolastico Formativo

c) La legge prevede "*motivate deroghe in casi eccezionali*" al fine di escludere le assenze dal computo della frequenza effettiva:
   - assenze per motivi di salute oppure per gravi e documentati motivi di famiglia;
   - partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I

   Tali deroghe vanno richieste consegnando in Segreteria l'opportuna documentazione e vengono concesse esclusivamente a giudizio del Consiglio di Classe

Validità dei Certificati Medici, o attestanti gravi motivi di famiglia o attestanti attività agonistiche riconosciute dal C.O.N.I.

In Particolare, per quel che riguarda i Certificati Medici, vale quanto previsto dalla normativa:

a) Per la **riammissione in classe**, non è più necessario il certificato medico (è sufficiente la giustificazione da parte della famiglia), anche qualora l'assenza si prolunghi per più di 5 giorni.

   Fanno eccezioni esclusivamente le **disposizioni di quarantena/isolamento** del Dipartimento di Prevenzione.

b) Qualora le assenze raggiungano una quota significativa (superiore al 10%), per la **deroga sul numero di assenze** al fine di non avere un giudizio di comportamento negativo, non compromettere la validità dell'anno scolastico (o l'attribuzione del credito nel caso del Triennio della scuola superiore) è necessario presentare il **certificato medico idoneo**: il medico è infatti la figura professionale prevista per la produzione del certificato, in assenza del quale la scuola non può procedere alla deroga delle assenze. Quindi:
   - certificati medici dove è attestato **esclusivamente lo stato di buona salute** in vista della ripresa delle lezioni e non vi è una esplicita attribuzione delle assenze a ragioni di salute, non son di norma ritenute valide al fine delle deroghe sul numero di assenze; in questo caso le assenze partecipano al conteggio delle "*assenze effettive*" e non vengono scalate dal computo finale.
   - I certificati che indicano il periodo di assenza **riconducendo tali assenze a motivi di salute**, sono di norma accolti ai fini del conteggio delle "*assenze giustificate*" e perciò vengono scalati dal conteggio finale.

c) Naturalmente il medico 'di base' non ha alcun dovere in merito all'indicazione della diagnosi e delle reali motivazioni dell'assenza: si tratta di dati sensibili tutelati dalla legge sulla privacy.
Tuttavia è necessario che il certificato, per essere valido, riporti una delle seguenti diciture (o similari):

- *l'allievo/a XX YY è stato assente dalle lezioni per ragioni riconducibili a motivi di salute; essendo esente da pericoli di contagio, può riprendere la regolare frequenza scolastica;*
- *l'allievo/a XX YY non presenta pericoli di contagio derivanti dalla malattia di cui è stato/a affetto/a della quale è clinicamente guarito, pertanto può riprendere la normale occupazione scolastica;*

d) Affinché venga riconosciuta la deroga, sono previste le seguenti condizioni necessarie:

- il **periodo di assenza** (inizio e fine, oppure elenco dei giorni di assenza) deve essere esplicitamente indicato nel certificato: *assente dal giorno XX al giorno YY*, oppure: *assente nei giorni XX YY ZZ*
- l'assenza deve avere una **durata continuativa di almeno 3 giorni scolastici** (sono esclusi dal conteggio i giorni festivi, per cui una assenza al sabato e al lunedì non basta per attuare la deroga);
- le certificazioni mediche di assenza devono essere presentate (inviate via mail) in Segreteria **entro 7 giorni scolastici** a partire dal rientro in classe (si escludono i festivi);
- le assenze non devono impedire la valutazione dell'allievo, secondo quanto previsto dalla normativa ministeriale.

Alle medesime condizioni devono conformarsi (al fine di essere validi) i certificati che attestano assenze per gravi e documentati motivi di famiglia oppure per la partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Certificati di assenza per periodi **inferiori a 3 giorni scolastici** oppure consegnati in Segreteria **dopo 7 giorni scolastici dalla riammissione in classe**, non verranno accolti in Segreteria in quanto non idonei ed ininfluenti ai fini della deroga sul numero di assenze.

In ogni caso, le famiglie tengano presente che per un medico la firma di un certificato secondo le caratteristiche richieste dalla scuola rappresenta una responsabilità grave che può avere anche delle conseguenze giuridiche: è perciò diritto del medico emettere il certificato solo se è certo che l'assenza sia riconducibile a motivi di salute.

e) Laddove si ravvisa un ricovero ospedaliero o una patologia tale da implicare periodi prolungati di assenza e la conseguente compromissione della regolare frequenza alle lezioni, è possibile far detrarre queste assenze dal computo finale, presentando copia del **Certificato di Ricovero Ospedaliero** oppure un **certificato emesso o vidimato dall'ASL (o da un Centro Accreditato)**.

f) Qualora le assenze **superino il 25%** e si ravvisi la non ammissione allo scrutinio finale, la semplice certificazione del proprio medico 'di base' in assenza del Certificato di Ricovero Ospedaliero o della Vidimazione da parte dell'ASL (o di un centro accreditato), non basta di per sé a giustificare le assenze: il Consiglio di Classe potrebbe perciò – in forma insindacabile - deliberare di non tenere conto di tale certificato nel computo dei giorni effettivi di frequenza scolastica, non applicare la deroga e quindi conteggiare tali assenze nel computo finale. Sarà premura della famiglia produrre gli eventuali certificati del medico specialista, dell'ospedale o dell'ASL, che il Consiglio avrà facoltà di richiedere.

Al fine di agevolare la scrittura dei certificati di deroga, sul sito della scuola (http://www.salesianibologna.net) nella voce di menù dedicata alla **MODULISTICA** è disponibile un modulo precompilato:

- MS 03.A – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi di salute
- MS 03.B – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi famigliari
- MS 03.C – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi sportivi

che va completato e poi riconsegnato in Segreteria secondo i termini appena indicati

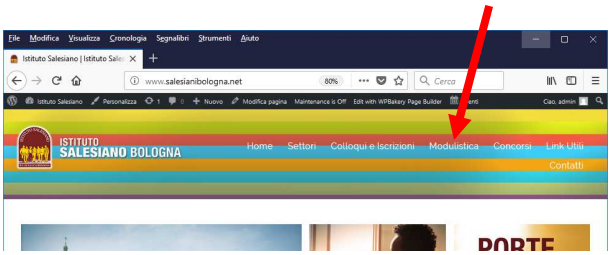

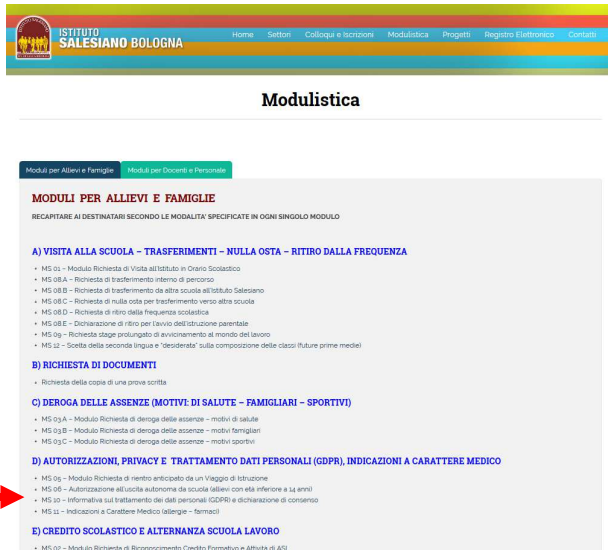

Cordialmente,
don Giovanni Sala

don Giovanni Sala

ISTITUTO SALESIANO "B.V.S.I." SCUOLE SECONDARIE PARITARIE - BOLOGNA - PRESIDENZA

ISTITUTO SALESIANO
«Beata Vergine di San Luca»
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – *www.salesianibologna.net*
presidesup.bolognabv@salesiani.it
Il Preside

CP 05 del 02-09-2021 - Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze
Comunicazione della Presidenza n° 05
Bologna, 2 Settembre 2021

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi

Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze

Cari Docenti,

Gentili Famiglie,

a fronte delle richieste di chiarimento da parte di alcuni genitori, vengono qui riassunte alcune indicazioni fondamentali in merito alla presentazione di certificati medici (o di altro tipo) per ottenere la **deroga sul numero di assenze consentito** al fine di conseguire la **validità dell'anno scolastico** e il riconoscimento del Criterio di **Credito Formativo** relativo alla frequenza assidua (solo allievi del Triennio)

Principi generali: peso delle assenze sulla validità dell'anno scolastico e sull'attribuzione del credito

a) L'Art. 14/7 DPR 122/09 stabilisce che "*per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato*":
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 25% del monte ore totale, comporta la non ammissione allo scrutinio finale e il dovere di ripetere l'anno

   L'assiduità della frequenza è inoltre un importante indicatore che contribuisce al **giudizio sul comportamento**.

b) L'Art. I.B del vigente Documento sulla Valutazione indica, per gli allievi del triennio della scuola superiore, come criterio di Credito Scolastico e Formativo la frequenza assidua: numero di ore di assenza dalle lezioni ≤ 10% del monte ore totale
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 10% del monte ore totale, comporta la perdita di uno dei criteri necessari per l'attribuzione della fascia massima di Credito Scolastico Formativo

c) La legge prevede "*motivate deroghe in casi eccezionali*" al fine di escludere le assenze dal computo della frequenza effettiva:
   - assenze per motivi di salute oppure per gravi e documentati motivi di famiglia;
   - partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I

   Tali deroghe vanno richieste consegnando in Segreteria l'opportuna documentazione e vengono concesse esclusivamente a giudizio del Consiglio di Classe

Validità dei Certificati Medici, o attestanti gravi motivi di famiglia o attestanti attività agonistiche riconosciute dal C.O.N.I.

In Particolare, per quel che riguarda i Certificati Medici, vale quanto previsto dalla normativa:

a) Per la **riammissione in classe**, non è più necessario il certificato medico (è sufficiente la giustificazione da parte della famiglia), anche qualora l'assenza si prolunghi per più di 5 giorni.

   Fanno eccezioni esclusivamente le **disposizioni di quarantena/isolamento** del Dipartimento di Prevenzione.

b) Qualora le assenze raggiungano una quota significativa (superiore al 10%), per la **deroga sul numero di assenze** al fine di non avere un giudizio di comportamento negativo, non compromettere la validità dell'anno scolastico (o l'attribuzione del credito nel caso del Triennio della scuola superiore) è necessario presentare il **certificato medico idoneo**: il medico è infatti la figura professionale prevista per la produzione del certificato, in assenza del quale la scuola non può procedere alla deroga delle assenze. Quindi:
   - certificati medici dove è attestato **esclusivamente lo stato di buona salute** in vista della ripresa delle lezioni e non vi è una esplicita attribuzione delle assenze a ragioni di salute, non son di norma ritenute valide al fine delle deroghe sul numero di assenze; in questo caso le assenze partecipano al conteggio delle "*assenze effettive*" e non vengono scalate dal computo finale.
   - I certificati che indicano il periodo di assenza **riconducendo tali assenze a motivi di salute**, sono di norma accolti ai fini del conteggio delle "*assenze giustificate*" e perciò vengono scalati dal conteggio finale.

c) Naturalmente il medico 'di base' non ha alcun dovere in merito all'indicazione della diagnosi e delle reali motivazioni dell'assenza: si tratta di dati sensibili tutelati dalla legge sulla privacy.
Tuttavia è necessario che il certificato, per essere valido, riporti una delle seguenti diciture (o similari):

- *l'allievo/a XX YY è stato assente dalle lezioni per ragioni riconducibili a motivi di salute; essendo esente da pericoli di contagio, può riprendere la regolare frequenza scolastica;*
- *l'allievo/a XX YY non presenta pericoli di contagio derivanti dalla malattia di cui è stato/a affetto/a della quale è clinicamente guarito, pertanto può riprendere la normale occupazione scolastica;*

d) Affinché venga riconosciuta la deroga, sono previste le seguenti condizioni necessarie:

- il **periodo di assenza** (inizio e fine, oppure elenco dei giorni di assenza) deve essere esplicitamente indicato nel certificato: *assente dal giorno XX al giorno YY*, oppure: *assente nei giorni XX YY ZZ*
- l'assenza deve avere una **durata continuativa di almeno 3 giorni scolastici** (sono esclusi dal conteggio i giorni festivi, per cui una assenza al sabato e al lunedì non basta per attuare la deroga);
- le certificazioni mediche di assenza devono essere presentate (inviate via mail) in Segreteria **entro 7 giorni scolastici** a partire dal rientro in classe (si escludono i festivi);
- le assenze non devono impedire la valutazione dell'allievo, secondo quanto previsto dalla normativa ministeriale.

Alle medesime condizioni devono conformarsi (al fine di essere validi) i certificati che attestano assenze per gravi e documentati motivi di famiglia oppure per la partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Certificati di assenza per periodi **inferiori a 3 giorni scolastici** oppure consegnati in Segreteria **dopo 7 giorni scolastici dalla riammissione in classe**, non verranno accolti in Segreteria in quanto non idonei ed ininfluenti ai fini della deroga sul numero di assenze.

In ogni caso, le famiglie tengano presente che per un medico la firma di un certificato secondo le caratteristiche richieste dalla scuola rappresenta una responsabilità grave che può avere anche delle conseguenze giuridiche: è perciò diritto del medico emettere il certificato solo se è certo che l'assenza sia riconducibile a motivi di salute.

e) Laddove si ravvisa un ricovero ospedaliero o una patologia tale da implicare periodi prolungati di assenza e la conseguente compromissione della regolare frequenza alle lezioni, è possibile far detrarre queste assenze dal computo finale, presentando copia del **Certificato di Ricovero Ospedaliero** oppure un **certificato emesso o vidimato dall'ASL (o da un Centro Accreditato)**.

f) Qualora le assenze **superino il 25%** e si ravvisi la non ammissione allo scrutinio finale, la semplice certificazione del proprio medico 'di base' in assenza del Certificato di Ricovero Ospedaliero o della Vidimazione da parte dell'ASL (o di un centro accreditato), non basta di per sé a giustificare le assenze: il Consiglio di Classe potrebbe perciò – in forma insindacabile - deliberare di non tenere conto di tale certificato nel computo dei giorni effettivi di frequenza scolastica, non applicare la deroga e quindi conteggiare tali assenze nel computo finale. Sarà premura della famiglia produrre gli eventuali certificati del medico specialista, dell'ospedale o dell'ASL, che il Consiglio avrà facoltà di richiedere.

Al fine di agevolare la scrittura dei certificati di deroga, sul sito della scuola (http://www.salesianibologna.net) nella voce di menù dedicata alla **MODULISTICA** è disponibile un modulo precompilato:

- MS 03.A – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi di salute
- MS 03.B – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi famigliari
- MS 03.C – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi sportivi

che va completato e poi riconsegnato in Segreteria secondo i termini appena indicati

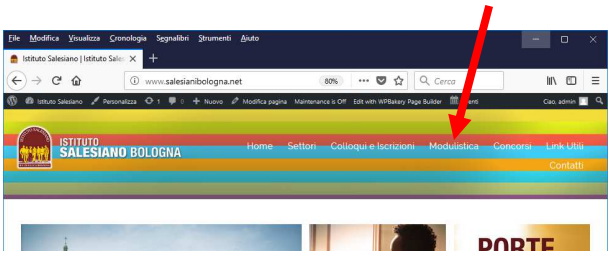

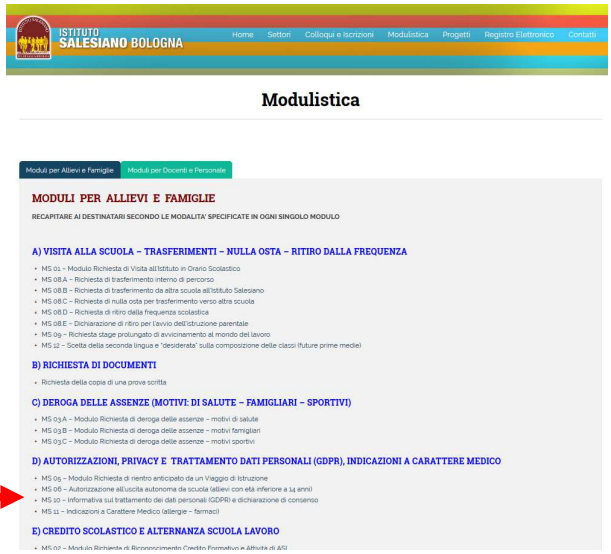

Cordialmente,
don Giovanni Sala

don Giovanni Sala

ISTITUTO SALESIANO "B.V.S.I." SCUOLE SECONDARIE PARITARIE - BOLOGNA - PRESIDENZA

ISTITUTO SALESIANO
«Beata Vergine di San Luca»
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – *www.salesianibologna.net*
presidesup.bolognabv@salesiani.it
Il Preside

CP 05 del 02-09-2021 - Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze
Comunicazione della Presidenza n° 05
Bologna, 2 Settembre 2021

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi

Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze

Cari Docenti,

Gentili Famiglie,

a fronte delle richieste di chiarimento da parte di alcuni genitori, vengono qui riassunte alcune indicazioni fondamentali in merito alla presentazione di certificati medici (o di altro tipo) per ottenere la **deroga sul numero di assenze consentito** al fine di conseguire la **validità dell'anno scolastico** e il riconoscimento del Criterio di **Credito Formativo** relativo alla frequenza assidua (solo allievi del Triennio)

Principi generali: peso delle assenze sulla validità dell'anno scolastico e sull'attribuzione del credito

a) L'Art. 14/7 DPR 122/09 stabilisce che "*per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato*":
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 25% del monte ore totale, comporta la non ammissione allo scrutinio finale e il dovere di ripetere l'anno

   L'assiduità della frequenza è inoltre un importante indicatore che contribuisce al **giudizio sul comportamento**.

b) L'Art. I.B del vigente Documento sulla Valutazione indica, per gli allievi del triennio della scuola superiore, come criterio di Credito Scolastico e Formativo la frequenza assidua: numero di ore di assenza dalle lezioni ≤ 10% del monte ore totale
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 10% del monte ore totale, comporta la perdita di uno dei criteri necessari per l'attribuzione della fascia massima di Credito Scolastico Formativo

c) La legge prevede "*motivate deroghe in casi eccezionali*" al fine di escludere le assenze dal computo della frequenza effettiva:
   - assenze per motivi di salute oppure per gravi e documentati motivi di famiglia;
   - partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I

   Tali deroghe vanno richieste consegnando in Segreteria l'opportuna documentazione e vengono concesse esclusivamente a giudizio del Consiglio di Classe

Validità dei Certificati Medici, o attestanti gravi motivi di famiglia o attestanti attività agonistiche riconosciute dal C.O.N.I.

In Particolare, per quel che riguarda i Certificati Medici, vale quanto previsto dalla normativa:

a) Per la **riammissione in classe**, non è più necessario il certificato medico (è sufficiente la giustificazione da parte della famiglia), anche qualora l'assenza si prolunghi per più di 5 giorni.

   Fanno eccezioni esclusivamente le **disposizioni di quarantena/isolamento** del Dipartimento di Prevenzione.

b) Qualora le assenze raggiungano una quota significativa (superiore al 10%), per la **deroga sul numero di assenze** al fine di non avere un giudizio di comportamento negativo, non compromettere la validità dell'anno scolastico (o l'attribuzione del credito nel caso del Triennio della scuola superiore) è necessario presentare il **certificato medico idoneo**: il medico è infatti la figura professionale prevista per la produzione del certificato, in assenza del quale la scuola non può procedere alla deroga delle assenze. Quindi:
   - certificati medici dove è attestato **esclusivamente lo stato di buona salute** in vista della ripresa delle lezioni e non vi è una esplicita attribuzione delle assenze a ragioni di salute, non son di norma ritenute valide al fine delle deroghe sul numero di assenze; in questo caso le assenze partecipano al conteggio delle "*assenze effettive*" e non vengono scalate dal computo finale.
   - I certificati che indicano il periodo di assenza **riconducendo tali assenze a motivi di salute**, sono di norma accolti ai fini del conteggio delle "*assenze giustificate*" e perciò vengono scalati dal conteggio finale.

c) Naturalmente il medico 'di base' non ha alcun dovere in merito all'indicazione della diagnosi e delle reali motivazioni dell'assenza: si tratta di dati sensibili tutelati dalla legge sulla privacy.
Tuttavia è necessario che il certificato, per essere valido, riporti una delle seguenti diciture (o similari):

- *l'allievo/a XX YY è stato assente dalle lezioni per ragioni riconducibili a motivi di salute; essendo esente da pericoli di contagio, può riprendere la regolare frequenza scolastica;*
- *l'allievo/a XX YY non presenta pericoli di contagio derivanti dalla malattia di cui è stato/a affetto/a della quale è clinicamente guarito, pertanto può riprendere la normale occupazione scolastica;*

d) Affinché venga riconosciuta la deroga, sono previste le seguenti condizioni necessarie:

- il **periodo di assenza** (inizio e fine, oppure elenco dei giorni di assenza) deve essere esplicitamente indicato nel certificato: *assente dal giorno XX al giorno YY*, oppure: *assente nei giorni XX YY ZZ*
- l'assenza deve avere una **durata continuativa di almeno 3 giorni scolastici** (sono esclusi dal conteggio i giorni festivi, per cui una assenza al sabato e al lunedì non basta per attuare la deroga);
- le certificazioni mediche di assenza devono essere presentate (inviate via mail) in Segreteria **entro 7 giorni scolastici** a partire dal rientro in classe (si escludono i festivi);
- le assenze non devono impedire la valutazione dell'allievo, secondo quanto previsto dalla normativa ministeriale.

Alle medesime condizioni devono conformarsi (al fine di essere validi) i certificati che attestano assenze per gravi e documentati motivi di famiglia oppure per la partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Certificati di assenza per periodi **inferiori a 3 giorni scolastici** oppure consegnati in Segreteria **dopo 7 giorni scolastici dalla riammissione in classe**, non verranno accolti in Segreteria in quanto non idonei ed ininfluenti ai fini della deroga sul numero di assenze.

In ogni caso, le famiglie tengano presente che per un medico la firma di un certificato secondo le caratteristiche richieste dalla scuola rappresenta una responsabilità grave che può avere anche delle conseguenze giuridiche: è perciò diritto del medico emettere il certificato solo se è certo che l'assenza sia riconducibile a motivi di salute.

e) Laddove si ravvisa un ricovero ospedaliero o una patologia tale da implicare periodi prolungati di assenza e la conseguente compromissione della regolare frequenza alle lezioni, è possibile far detrarre queste assenze dal computo finale, presentando copia del **Certificato di Ricovero Ospedaliero** oppure un **certificato emesso o vidimato dall'ASL (o da un Centro Accreditato)**.

f) Qualora le assenze **superino il 25%** e si ravvisi la non ammissione allo scrutinio finale, la semplice certificazione del proprio medico 'di base' in assenza del Certificato di Ricovero Ospedaliero o della Vidimazione da parte dell'ASL (o di un centro accreditato), non basta di per sé a giustificare le assenze: il Consiglio di Classe potrebbe perciò – in forma insindacabile - deliberare di non tenere conto di tale certificato nel computo dei giorni effettivi di frequenza scolastica, non applicare la deroga e quindi conteggiare tali assenze nel computo finale. Sarà premura della famiglia produrre gli eventuali certificati del medico specialista, dell'ospedale o dell'ASL, che il Consiglio avrà facoltà di richiedere.

Al fine di agevolare la scrittura dei certificati di deroga, sul sito della scuola (http://www.salesianibologna.net) nella voce di menù dedicata alla **MODULISTICA** è disponibile un modulo precompilato:

- MS 03.A – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi di salute
- MS 03.B – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi famigliari
- MS 03.C – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi sportivi

che va completato e poi riconsegnato in Segreteria secondo i termini appena indicati

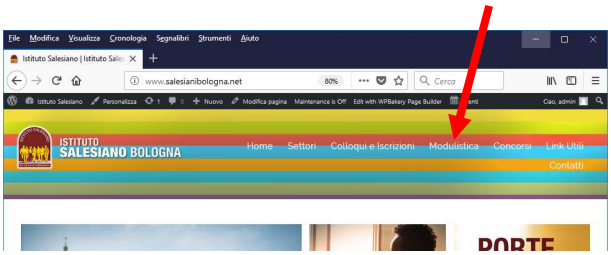

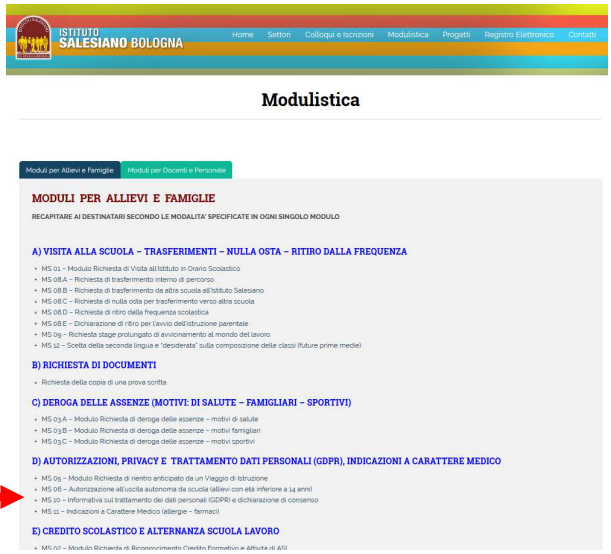

Cordialmente,
don Giovanni Sala

don Giovanni Sala

ISTITUTO SALESIANO "B.V.S.I." SCUOLE SECONDARIE PARITARIE - BOLOGNA - PRESIDENZA

ISTITUTO SALESIANO
«Beata Vergine di San Luca»
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – *www.salesianibologna.net*
presidesup.bolognabv@salesiani.it
Il Preside

CP 05 del 02-09-2021 - Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze
Comunicazione della Presidenza n° 05
Bologna, 2 Settembre 2021

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi

Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze

Cari Docenti,

Gentili Famiglie,

a fronte delle richieste di chiarimento da parte di alcuni genitori, vengono qui riassunte alcune indicazioni fondamentali in merito alla presentazione di certificati medici (o di altro tipo) per ottenere la **deroga sul numero di assenze consentito** al fine di conseguire la **validità dell'anno scolastico** e il riconoscimento del Criterio di **Credito Formativo** relativo alla frequenza assidua (solo allievi del Triennio)

Principi generali: peso delle assenze sulla validità dell'anno scolastico e sull'attribuzione del credito

a) L'Art. 14/7 DPR 122/09 stabilisce che "*per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato*":
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 25% del monte ore totale, comporta la non ammissione allo scrutinio finale e il dovere di ripetere l'anno

   L'assiduità della frequenza è inoltre un importante indicatore che contribuisce al **giudizio sul comportamento**.

b) L'Art. I.B del vigente Documento sulla Valutazione indica, per gli allievi del triennio della scuola superiore, come criterio di Credito Scolastico e Formativo la frequenza assidua: numero di ore di assenza dalle lezioni ≤ 10% del monte ore totale
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 10% del monte ore totale, comporta la perdita di uno dei criteri necessari per l'attribuzione della fascia massima di Credito Scolastico Formativo

c) La legge prevede "*motivate deroghe in casi eccezionali*" al fine di escludere le assenze dal computo della frequenza effettiva:
   - assenze per motivi di salute oppure per gravi e documentati motivi di famiglia;
   - partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I

   Tali deroghe vanno richieste consegnando in Segreteria l'opportuna documentazione e vengono concesse esclusivamente a giudizio del Consiglio di Classe

Validità dei Certificati Medici, o attestanti gravi motivi di famiglia o attestanti attività agonistiche riconosciute dal C.O.N.I.

In Particolare, per quel che riguarda i Certificati Medici, vale quanto previsto dalla normativa:

a) Per la **riammissione in classe**, non è più necessario il certificato medico (è sufficiente la giustificazione da parte della famiglia), anche qualora l'assenza si prolunghi per più di 5 giorni.

   Fanno eccezioni esclusivamente le **disposizioni di quarantena/isolamento** del Dipartimento di Prevenzione.

b) Qualora le assenze raggiungano una quota significativa (superiore al 10%), per la **deroga sul numero di assenze** al fine di non avere un giudizio di comportamento negativo, non compromettere la validità dell'anno scolastico (o l'attribuzione del credito nel caso del Triennio della scuola superiore) è necessario presentare il **certificato medico idoneo**: il medico è infatti la figura professionale prevista per la produzione del certificato, in assenza del quale la scuola non può procedere alla deroga delle assenze. Quindi:
   - certificati medici dove è attestato **esclusivamente lo stato di buona salute** in vista della ripresa delle lezioni e non vi è una esplicita attribuzione delle assenze a ragioni di salute, non son di norma ritenute valide al fine delle deroghe sul numero di assenze; in questo caso le assenze partecipano al conteggio delle "*assenze effettive*" e non vengono scalate dal computo finale.
   - I certificati che indicano il periodo di assenza **riconducendo tali assenze a motivi di salute**, sono di norma accolti ai fini del conteggio delle "*assenze giustificate*" e perciò vengono scalati dal conteggio finale.

c) Naturalmente il medico 'di base' non ha alcun dovere in merito all'indicazione della diagnosi e delle reali motivazioni dell'assenza: si tratta di dati sensibili tutelati dalla legge sulla privacy.
Tuttavia è necessario che il certificato, per essere valido, riporti una delle seguenti diciture (o similari):

- *l'allievo/a XX YY è stato assente dalle lezioni per ragioni riconducibili a motivi di salute; essendo esente da pericoli di contagio, può riprendere la regolare frequenza scolastica;*
- *l'allievo/a XX YY non presenta pericoli di contagio derivanti dalla malattia di cui è stato/a affetto/a della quale è clinicamente guarito, pertanto può riprendere la normale occupazione scolastica;*

d) Affinché venga riconosciuta la deroga, sono previste le seguenti condizioni necessarie:

- il **periodo di assenza** (inizio e fine, oppure elenco dei giorni di assenza) deve essere esplicitamente indicato nel certificato: *assente dal giorno XX al giorno YY*, oppure: *assente nei giorni XX YY ZZ*
- l'assenza deve avere una **durata continuativa di almeno 3 giorni scolastici** (sono esclusi dal conteggio i giorni festivi, per cui una assenza al sabato e al lunedì non basta per attuare la deroga);
- le certificazioni mediche di assenza devono essere presentate (inviate via mail) in Segreteria **entro 7 giorni scolastici** a partire dal rientro in classe (si escludono i festivi);
- le assenze non devono impedire la valutazione dell'allievo, secondo quanto previsto dalla normativa ministeriale.

Alle medesime condizioni devono conformarsi (al fine di essere validi) i certificati che attestano assenze per gravi e documentati motivi di famiglia oppure per la partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Certificati di assenza per periodi **inferiori a 3 giorni scolastici** oppure consegnati in Segreteria **dopo 7 giorni scolastici dalla riammissione in classe**, non verranno accolti in Segreteria in quanto non idonei ed ininfluenti ai fini della deroga sul numero di assenze.

In ogni caso, le famiglie tengano presente che per un medico la firma di un certificato secondo le caratteristiche richieste dalla scuola rappresenta una responsabilità grave che può avere anche delle conseguenze giuridiche: è perciò diritto del medico emettere il certificato solo se è certo che l'assenza sia riconducibile a motivi di salute.

e) Laddove si ravvisa un ricovero ospedaliero o una patologia tale da implicare periodi prolungati di assenza e la conseguente compromissione della regolare frequenza alle lezioni, è possibile far detrarre queste assenze dal computo finale, presentando copia del **Certificato di Ricovero Ospedaliero** oppure un **certificato emesso o vidimato dall'ASL (o da un Centro Accreditato)**.

f) Qualora le assenze **superino il 25%** e si ravvisi la non ammissione allo scrutinio finale, la semplice certificazione del proprio medico 'di base' in assenza del Certificato di Ricovero Ospedaliero o della Vidimazione da parte dell'ASL (o di un centro accreditato), non basta di per sé a giustificare le assenze: il Consiglio di Classe potrebbe perciò – in forma insindacabile - deliberare di non tenere conto di tale certificato nel computo dei giorni effettivi di frequenza scolastica, non applicare la deroga e quindi conteggiare tali assenze nel computo finale. Sarà premura della famiglia produrre gli eventuali certificati del medico specialista, dell'ospedale o dell'ASL, che il Consiglio avrà facoltà di richiedere.

Al fine di agevolare la scrittura dei certificati di deroga, sul sito della scuola (http://www.salesianibologna.net) nella voce di menù dedicata alla **MODULISTICA** è disponibile un modulo precompilato:

- MS 03.A – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi di salute
- MS 03.B – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi famigliari
- MS 03.C – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi sportivi

che va completato e poi riconsegnato in Segreteria secondo i termini appena indicati

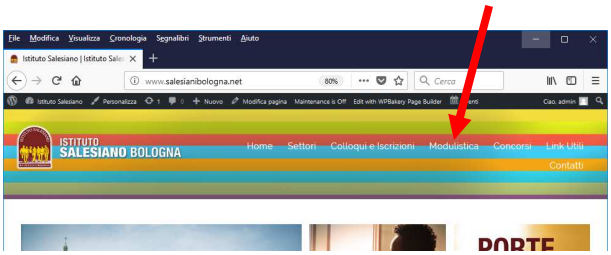

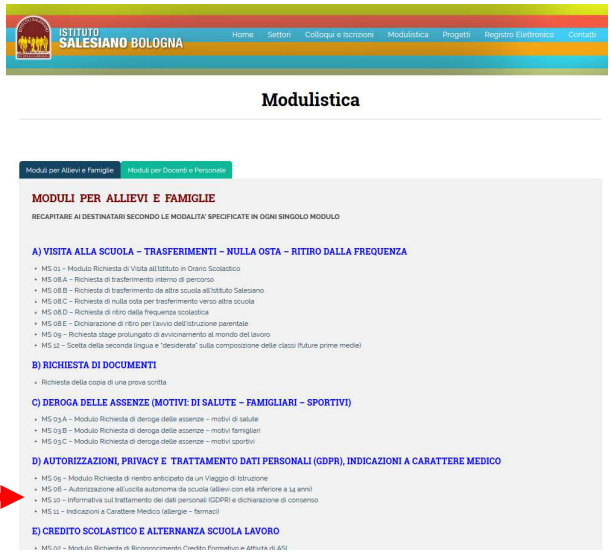

Cordialmente,
don Giovanni Sala

don Giovanni Sala

ISTITUTO SALESIANO "B.V.S.I." SCUOLE SECONDARIE PARITARIE - BOLOGNA - PRESIDENZA

ISTITUTO SALESIANO
«Beata Vergine di San Luca»
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – *www.salesianibologna.net*
presidesup.bolognabv@salesiani.it
Il Preside

CP 05 del 02-09-2021 - Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze
Comunicazione della Presidenza n° 05
Bologna, 2 Settembre 2021

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi

Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze

Cari Docenti,

Gentili Famiglie,

a fronte delle richieste di chiarimento da parte di alcuni genitori, vengono qui riassunte alcune indicazioni fondamentali in merito alla presentazione di certificati medici (o di altro tipo) per ottenere la **deroga sul numero di assenze consentito** al fine di conseguire la **validità dell'anno scolastico** e il riconoscimento del Criterio di **Credito Formativo** relativo alla frequenza assidua (solo allievi del Triennio)

Principi generali: peso delle assenze sulla validità dell'anno scolastico e sull'attribuzione del credito

a) L'Art. 14/7 DPR 122/09 stabilisce che "*per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato*":
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 25% del monte ore totale, comporta la non ammissione allo scrutinio finale e il dovere di ripetere l'anno

   L'assiduità della frequenza è inoltre un importante indicatore che contribuisce al **giudizio sul comportamento**.

b) L'Art. I.B del vigente Documento sulla Valutazione indica, per gli allievi del triennio della scuola superiore, come criterio di Credito Scolastico e Formativo la frequenza assidua: numero di ore di assenza dalle lezioni ≤ 10% del monte ore totale
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 10% del monte ore totale, comporta la perdita di uno dei criteri necessari per l'attribuzione della fascia massima di Credito Scolastico Formativo

c) La legge prevede "*motivate deroghe in casi eccezionali*" al fine di escludere le assenze dal computo della frequenza effettiva:
   - assenze per motivi di salute oppure per gravi e documentati motivi di famiglia;
   - partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I

   Tali deroghe vanno richieste consegnando in Segreteria l'opportuna documentazione e vengono concesse esclusivamente a giudizio del Consiglio di Classe

Validità dei Certificati Medici, o attestanti gravi motivi di famiglia o attestanti attività agonistiche riconosciute dal C.O.N.I.

In Particolare, per quel che riguarda i Certificati Medici, vale quanto previsto dalla normativa:

a) Per la **riammissione in classe**, non è più necessario il certificato medico (è sufficiente la giustificazione da parte della famiglia), anche qualora l'assenza si prolunghi per più di 5 giorni.

   Fanno eccezioni esclusivamente le **disposizioni di quarantena/isolamento** del Dipartimento di Prevenzione.

b) Qualora le assenze raggiungano una quota significativa (superiore al 10%), per la **deroga sul numero di assenze** al fine di non avere un giudizio di comportamento negativo, non compromettere la validità dell'anno scolastico (o l'attribuzione del credito nel caso del Triennio della scuola superiore) è necessario presentare il **certificato medico idoneo**: il medico è infatti la figura professionale prevista per la produzione del certificato, in assenza del quale la scuola non può procedere alla deroga delle assenze. Quindi:
   - certificati medici dove è attestato **esclusivamente lo stato di buona salute** in vista della ripresa delle lezioni e non vi è una esplicita attribuzione delle assenze a ragioni di salute, non son di norma ritenute valide al fine delle deroghe sul numero di assenze; in questo caso le assenze partecipano al conteggio delle "*assenze effettive*" e non vengono scalate dal computo finale.
   - I certificati che indicano il periodo di assenza **riconducendo tali assenze a motivi di salute**, sono di norma accolti ai fini del conteggio delle "*assenze giustificate*" e perciò vengono scalati dal conteggio finale.

c) Naturalmente il medico 'di base' non ha alcun dovere in merito all'indicazione della diagnosi e delle reali motivazioni dell'assenza: si tratta di dati sensibili tutelati dalla legge sulla privacy.
Tuttavia è necessario che il certificato, per essere valido, riporti una delle seguenti diciture (o similari):

- *l'allievo/a XX YY è stato assente dalle lezioni per ragioni riconducibili a motivi di salute; essendo esente da pericoli di contagio, può riprendere la regolare frequenza scolastica;*
- *l'allievo/a XX YY non presenta pericoli di contagio derivanti dalla malattia di cui è stato/a affetto/a della quale è clinicamente guarito, pertanto può riprendere la normale occupazione scolastica;*

d) Affinché venga riconosciuta la deroga, sono previste le seguenti condizioni necessarie:

- il **periodo di assenza** (inizio e fine, oppure elenco dei giorni di assenza) deve essere esplicitamente indicato nel certificato: *assente dal giorno XX al giorno YY*, oppure: *assente nei giorni XX YY ZZ*
- l'assenza deve avere una **durata continuativa di almeno 3 giorni scolastici** (sono esclusi dal conteggio i giorni festivi, per cui una assenza al sabato e al lunedì non basta per attuare la deroga);
- le certificazioni mediche di assenza devono essere presentate (inviate via mail) in Segreteria **entro 7 giorni scolastici** a partire dal rientro in classe (si escludono i festivi);
- le assenze non devono impedire la valutazione dell'allievo, secondo quanto previsto dalla normativa ministeriale.

Alle medesime condizioni devono conformarsi (al fine di essere validi) i certificati che attestano assenze per gravi e documentati motivi di famiglia oppure per la partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Certificati di assenza per periodi **inferiori a 3 giorni scolastici** oppure consegnati in Segreteria **dopo 7 giorni scolastici dalla riammissione in classe**, non verranno accolti in Segreteria in quanto non idonei ed ininfluenti ai fini della deroga sul numero di assenze.

In ogni caso, le famiglie tengano presente che per un medico la firma di un certificato secondo le caratteristiche richieste dalla scuola rappresenta una responsabilità grave che può avere anche delle conseguenze giuridiche: è perciò diritto del medico emettere il certificato solo se è certo che l'assenza sia riconducibile a motivi di salute.

e) Laddove si ravvisa un ricovero ospedaliero o una patologia tale da implicare periodi prolungati di assenza e la conseguente compromissione della regolare frequenza alle lezioni, è possibile far detrarre queste assenze dal computo finale, presentando copia del **Certificato di Ricovero Ospedaliero** oppure un **certificato emesso o vidimato dall'ASL (o da un Centro Accreditato)**.

f) Qualora le assenze **superino il 25%** e si ravvisi la non ammissione allo scrutinio finale, la semplice certificazione del proprio medico 'di base' in assenza del Certificato di Ricovero Ospedaliero o della Vidimazione da parte dell'ASL (o di un centro accreditato), non basta di per sé a giustificare le assenze: il Consiglio di Classe potrebbe perciò – in forma insindacabile - deliberare di non tenere conto di tale certificato nel computo dei giorni effettivi di frequenza scolastica, non applicare la deroga e quindi conteggiare tali assenze nel computo finale. Sarà premura della famiglia produrre gli eventuali certificati del medico specialista, dell'ospedale o dell'ASL, che il Consiglio avrà facoltà di richiedere.

Al fine di agevolare la scrittura dei certificati di deroga, sul sito della scuola (http://www.salesianibologna.net) nella voce di menù dedicata alla **MODULISTICA** è disponibile un modulo precompilato:

- MS 03.A – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi di salute
- MS 03.B – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi famigliari
- MS 03.C – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi sportivi

che va completato e poi riconsegnato in Segreteria secondo i termini appena indicati

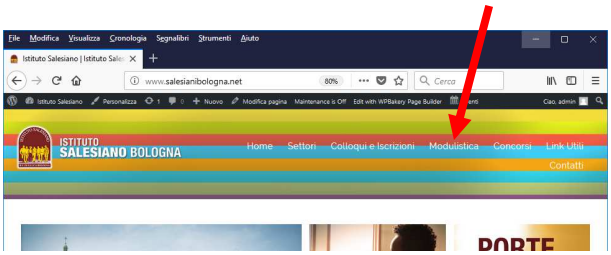

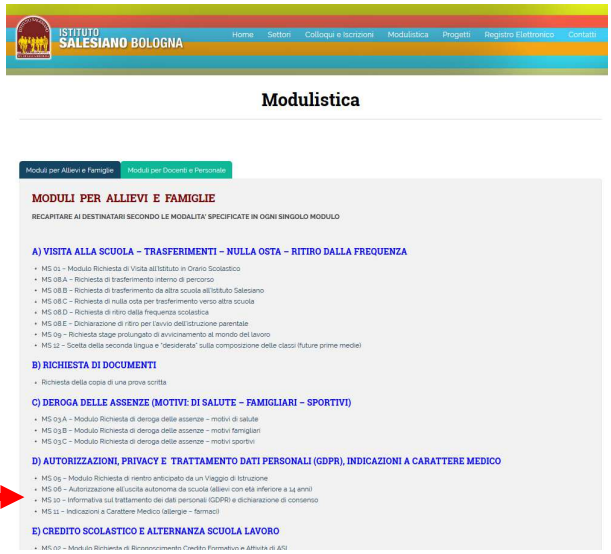

Cordialmente,
don Giovanni Sala

don Giovanni Sala

ISTITUTO SALESIANO "B.V.S.I." SCUOLE SECONDARIE PARITARIE - BOLOGNA - PRESIDENZA

ISTITUTO SALESIANO
«Beata Vergine di San Luca»
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – *www.salesianibologna.net*
presidesup.bolognabv@salesiani.it
Il Preside

CP 05 del 02-09-2021 - Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze
Comunicazione della Presidenza n° 05
Bologna, 2 Settembre 2021

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi

Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze

Cari Docenti,

Gentili Famiglie,

a fronte delle richieste di chiarimento da parte di alcuni genitori, vengono qui riassunte alcune indicazioni fondamentali in merito alla presentazione di certificati medici (o di altro tipo) per ottenere la **deroga sul numero di assenze consentito** al fine di conseguire la **validità dell'anno scolastico** e il riconoscimento del Criterio di **Credito Formativo** relativo alla frequenza assidua (solo allievi del Triennio)

Principi generali: peso delle assenze sulla validità dell'anno scolastico e sull'attribuzione del credito

a) L'Art. 14/7 DPR 122/09 stabilisce che "*per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato*":
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 25% del monte ore totale, comporta la non ammissione allo scrutinio finale e il dovere di ripetere l'anno

   L'assiduità della frequenza è inoltre un importante indicatore che contribuisce al **giudizio sul comportamento**.

b) L'Art. I.B del vigente Documento sulla Valutazione indica, per gli allievi del triennio della scuola superiore, come criterio di Credito Scolastico e Formativo la frequenza assidua: numero di ore di assenza dalle lezioni ≤ 10% del monte ore totale
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 10% del monte ore totale, comporta la perdita di uno dei criteri necessari per l'attribuzione della fascia massima di Credito Scolastico Formativo

c) La legge prevede "*motivate deroghe in casi eccezionali*" al fine di escludere le assenze dal computo della frequenza effettiva:
   - assenze per motivi di salute oppure per gravi e documentati motivi di famiglia;
   - partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I

   Tali deroghe vanno richieste consegnando in Segreteria l'opportuna documentazione e vengono concesse esclusivamente a giudizio del Consiglio di Classe

Validità dei Certificati Medici, o attestanti gravi motivi di famiglia o attestanti attività agonistiche riconosciute dal C.O.N.I.

In Particolare, per quel che riguarda i Certificati Medici, vale quanto previsto dalla normativa:

a) Per la **riammissione in classe**, non è più necessario il certificato medico (è sufficiente la giustificazione da parte della famiglia), anche qualora l'assenza si prolunghi per più di 5 giorni.

   Fanno eccezioni esclusivamente le **disposizioni di quarantena/isolamento** del Dipartimento di Prevenzione.

b) Qualora le assenze raggiungano una quota significativa (superiore al 10%), per la **deroga sul numero di assenze** al fine di non avere un giudizio di comportamento negativo, non compromettere la validità dell'anno scolastico (o l'attribuzione del credito nel caso del Triennio della scuola superiore) è necessario presentare il **certificato medico idoneo**: il medico è infatti la figura professionale prevista per la produzione del certificato, in assenza del quale la scuola non può procedere alla deroga delle assenze. Quindi:
   - certificati medici dove è attestato **esclusivamente lo stato di buona salute** in vista della ripresa delle lezioni e non vi è una esplicita attribuzione delle assenze a ragioni di salute, non son di norma ritenute valide al fine delle deroghe sul numero di assenze; in questo caso le assenze partecipano al conteggio delle "*assenze effettive*" e non vengono scalate dal computo finale.
   - I certificati che indicano il periodo di assenza **riconducendo tali assenze a motivi di salute**, sono di norma accolti ai fini del conteggio delle "*assenze giustificate*" e perciò vengono scalati dal conteggio finale.

c) Naturalmente il medico 'di base' non ha alcun dovere in merito all'indicazione della diagnosi e delle reali motivazioni dell'assenza: si tratta di dati sensibili tutelati dalla legge sulla privacy.
Tuttavia è necessario che il certificato, per essere valido, riporti una delle seguenti diciture (o similari):

- *l'allievo/a XX YY è stato assente dalle lezioni per ragioni riconducibili a motivi di salute; essendo esente da pericoli di contagio, può riprendere la regolare frequenza scolastica;*
- *l'allievo/a XX YY non presenta pericoli di contagio derivanti dalla malattia di cui è stato/a affetto/a della quale è clinicamente guarito, pertanto può riprendere la normale occupazione scolastica;*

d) Affinché venga riconosciuta la deroga, sono previste le seguenti condizioni necessarie:

- il **periodo di assenza** (inizio e fine, oppure elenco dei giorni di assenza) deve essere esplicitamente indicato nel certificato: *assente dal giorno XX al giorno YY*, oppure: *assente nei giorni XX YY ZZ*
- l'assenza deve avere una **durata continuativa di almeno 3 giorni scolastici** (sono esclusi dal conteggio i giorni festivi, per cui una assenza al sabato e al lunedì non basta per attuare la deroga);
- le certificazioni mediche di assenza devono essere presentate (inviate via mail) in Segreteria **entro 7 giorni scolastici** a partire dal rientro in classe (si escludono i festivi);
- le assenze non devono impedire la valutazione dell'allievo, secondo quanto previsto dalla normativa ministeriale.

Alle medesime condizioni devono conformarsi (al fine di essere validi) i certificati che attestano assenze per gravi e documentati motivi di famiglia oppure per la partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Certificati di assenza per periodi **inferiori a 3 giorni scolastici** oppure consegnati in Segreteria **dopo 7 giorni scolastici dalla riammissione in classe**, non verranno accolti in Segreteria in quanto non idonei ed ininfluenti ai fini della deroga sul numero di assenze.

In ogni caso, le famiglie tengano presente che per un medico la firma di un certificato secondo le caratteristiche richieste dalla scuola rappresenta una responsabilità grave che può avere anche delle conseguenze giuridiche: è perciò diritto del medico emettere il certificato solo se è certo che l'assenza sia riconducibile a motivi di salute.

e) Laddove si ravvisa un ricovero ospedaliero o una patologia tale da implicare periodi prolungati di assenza e la conseguente compromissione della regolare frequenza alle lezioni, è possibile far detrarre queste assenze dal computo finale, presentando copia del **Certificato di Ricovero Ospedaliero** oppure un **certificato emesso o vidimato dall'ASL (o da un Centro Accreditato)**.

f) Qualora le assenze **superino il 25%** e si ravvisi la non ammissione allo scrutinio finale, la semplice certificazione del proprio medico 'di base' in assenza del Certificato di Ricovero Ospedaliero o della Vidimazione da parte dell'ASL (o di un centro accreditato), non basta di per sé a giustificare le assenze: il Consiglio di Classe potrebbe perciò – in forma insindacabile - deliberare di non tenere conto di tale certificato nel computo dei giorni effettivi di frequenza scolastica, non applicare la deroga e quindi conteggiare tali assenze nel computo finale. Sarà premura della famiglia produrre gli eventuali certificati del medico specialista, dell'ospedale o dell'ASL, che il Consiglio avrà facoltà di richiedere.

Al fine di agevolare la scrittura dei certificati di deroga, sul sito della scuola (http://www.salesianibologna.net) nella voce di menù dedicata alla **MODULISTICA** è disponibile un modulo precompilato:

- MS 03.A – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi di salute
- MS 03.B – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi famigliari
- MS 03.C – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi sportivi

che va completato e poi riconsegnato in Segreteria secondo i termini appena indicati

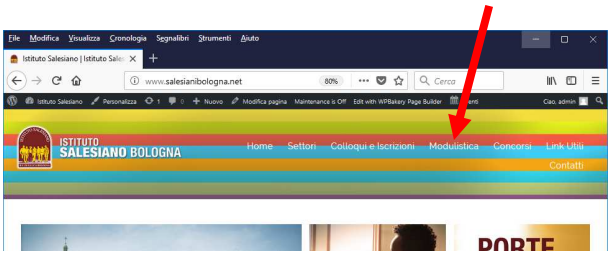

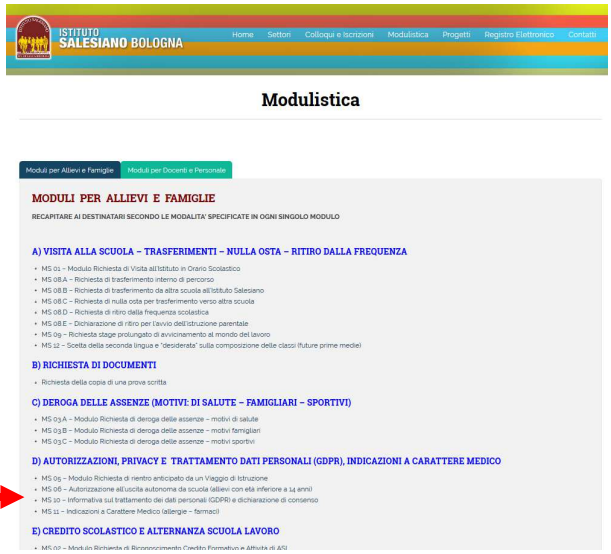

Cordialmente,
don Giovanni Sala

don Giovanni Sala

ISTITUTO SALESIANO "B.V.S.I." SCUOLE SECONDARIE PARITARIE - BOLOGNA - PRESIDENZA

ISTITUTO SALESIANO
«Beata Vergine di San Luca»
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – *www.salesianibologna.net*
presidesup.bolognabv@salesiani.it
Il Preside

CP 05 del 02-09-2021 - Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze
Comunicazione della Presidenza n° 05
Bologna, 2 Settembre 2021

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi

Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze

Cari Docenti,

Gentili Famiglie,

a fronte delle richieste di chiarimento da parte di alcuni genitori, vengono qui riassunte alcune indicazioni fondamentali in merito alla presentazione di certificati medici (o di altro tipo) per ottenere la **deroga sul numero di assenze consentito** al fine di conseguire la **validità dell'anno scolastico** e il riconoscimento del Criterio di **Credito Formativo** relativo alla frequenza assidua (solo allievi del Triennio)

Principi generali: peso delle assenze sulla validità dell'anno scolastico e sull'attribuzione del credito

a) L'Art. 14/7 DPR 122/09 stabilisce che "*per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato*":
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 25% del monte ore totale, comporta la non ammissione allo scrutinio finale e il dovere di ripetere l'anno

   L'assiduità della frequenza è inoltre un importante indicatore che contribuisce al **giudizio sul comportamento**.

b) L'Art. I.B del vigente Documento sulla Valutazione indica, per gli allievi del triennio della scuola superiore, come criterio di Credito Scolastico e Formativo la frequenza assidua: numero di ore di assenza dalle lezioni ≤ 10% del monte ore totale
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 10% del monte ore totale, comporta la perdita di uno dei criteri necessari per l'attribuzione della fascia massima di Credito Scolastico Formativo

c) La legge prevede "*motivate deroghe in casi eccezionali*" al fine di escludere le assenze dal computo della frequenza effettiva:
   - assenze per motivi di salute oppure per gravi e documentati motivi di famiglia;
   - partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I

   Tali deroghe vanno richieste consegnando in Segreteria l'opportuna documentazione e vengono concesse esclusivamente a giudizio del Consiglio di Classe

Validità dei Certificati Medici, o attestanti gravi motivi di famiglia o attestanti attività agonistiche riconosciute dal C.O.N.I.

In Particolare, per quel che riguarda i Certificati Medici, vale quanto previsto dalla normativa:

a) Per la **riammissione in classe**, non è più necessario il certificato medico (è sufficiente la giustificazione da parte della famiglia), anche qualora l'assenza si prolunghi per più di 5 giorni.

   Fanno eccezioni esclusivamente le **disposizioni di quarantena/isolamento** del Dipartimento di Prevenzione.

b) Qualora le assenze raggiungano una quota significativa (superiore al 10%), per la **deroga sul numero di assenze** al fine di non avere un giudizio di comportamento negativo, non compromettere la validità dell'anno scolastico (o l'attribuzione del credito nel caso del Triennio della scuola superiore) è necessario presentare il **certificato medico idoneo**: il medico è infatti la figura professionale prevista per la produzione del certificato, in assenza del quale la scuola non può procedere alla deroga delle assenze. Quindi:
   - certificati medici dove è attestato **esclusivamente lo stato di buona salute** in vista della ripresa delle lezioni e non vi è una esplicita attribuzione delle assenze a ragioni di salute, non son di norma ritenute valide al fine delle deroghe sul numero di assenze; in questo caso le assenze partecipano al conteggio delle "*assenze effettive*" e non vengono scalate dal computo finale.
   - I certificati che indicano il periodo di assenza **riconducendo tali assenze a motivi di salute**, sono di norma accolti ai fini del conteggio delle "*assenze giustificate*" e perciò vengono scalati dal conteggio finale.

c) Naturalmente il medico 'di base' non ha alcun dovere in merito all'indicazione della diagnosi e delle reali motivazioni dell'assenza: si tratta di dati sensibili tutelati dalla legge sulla privacy.
Tuttavia è necessario che il certificato, per essere valido, riporti una delle seguenti diciture (o similari):

- *l'allievo/a XX YY è stato assente dalle lezioni per ragioni riconducibili a motivi di salute; essendo esente da pericoli di contagio, può riprendere la regolare frequenza scolastica;*
- *l'allievo/a XX YY non presenta pericoli di contagio derivanti dalla malattia di cui è stato/a affetto/a della quale è clinicamente guarito, pertanto può riprendere la normale occupazione scolastica;*

d) Affinché venga riconosciuta la deroga, sono previste le seguenti condizioni necessarie:

- il **periodo di assenza** (inizio e fine, oppure elenco dei giorni di assenza) deve essere esplicitamente indicato nel certificato: *assente dal giorno XX al giorno YY*, oppure: *assente nei giorni XX YY ZZ*
- l'assenza deve avere una **durata continuativa di almeno 3 giorni scolastici** (sono esclusi dal conteggio i giorni festivi, per cui una assenza al sabato e al lunedì non basta per attuare la deroga);
- le certificazioni mediche di assenza devono essere presentate (inviate via mail) in Segreteria **entro 7 giorni scolastici** a partire dal rientro in classe (si escludono i festivi);
- le assenze non devono impedire la valutazione dell'allievo, secondo quanto previsto dalla normativa ministeriale.

Alle medesime condizioni devono conformarsi (al fine di essere validi) i certificati che attestano assenze per gravi e documentati motivi di famiglia oppure per la partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Certificati di assenza per periodi **inferiori a 3 giorni scolastici** oppure consegnati in Segreteria **dopo 7 giorni scolastici dalla riammissione in classe**, non verranno accolti in Segreteria in quanto non idonei ed ininfluenti ai fini della deroga sul numero di assenze.

In ogni caso, le famiglie tengano presente che per un medico la firma di un certificato secondo le caratteristiche richieste dalla scuola rappresenta una responsabilità grave che può avere anche delle conseguenze giuridiche: è perciò diritto del medico emettere il certificato solo se è certo che l'assenza sia riconducibile a motivi di salute.

e) Laddove si ravvisa un ricovero ospedaliero o una patologia tale da implicare periodi prolungati di assenza e la conseguente compromissione della regolare frequenza alle lezioni, è possibile far detrarre queste assenze dal computo finale, presentando copia del **Certificato di Ricovero Ospedaliero** oppure un **certificato emesso o vidimato dall'ASL (o da un Centro Accreditato)**.

f) Qualora le assenze **superino il 25%** e si ravvisi la non ammissione allo scrutinio finale, la semplice certificazione del proprio medico 'di base' in assenza del Certificato di Ricovero Ospedaliero o della Vidimazione da parte dell'ASL (o di un centro accreditato), non basta di per sé a giustificare le assenze: il Consiglio di Classe potrebbe perciò – in forma insindacabile - deliberare di non tenere conto di tale certificato nel computo dei giorni effettivi di frequenza scolastica, non applicare la deroga e quindi conteggiare tali assenze nel computo finale. Sarà premura della famiglia produrre gli eventuali certificati del medico specialista, dell'ospedale o dell'ASL, che il Consiglio avrà facoltà di richiedere.

Al fine di agevolare la scrittura dei certificati di deroga, sul sito della scuola (http://www.salesianibologna.net) nella voce di menù dedicata alla **MODULISTICA** è disponibile un modulo precompilato:

- MS 03.A – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi di salute
- MS 03.B – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi famigliari
- MS 03.C – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi sportivi

che va completato e poi riconsegnato in Segreteria secondo i termini appena indicati

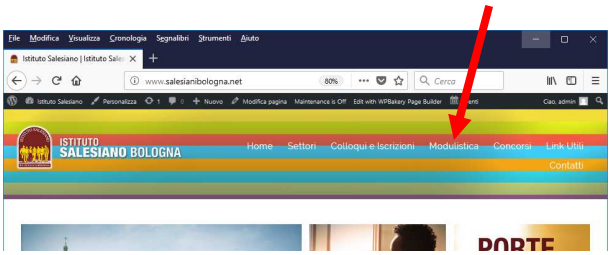

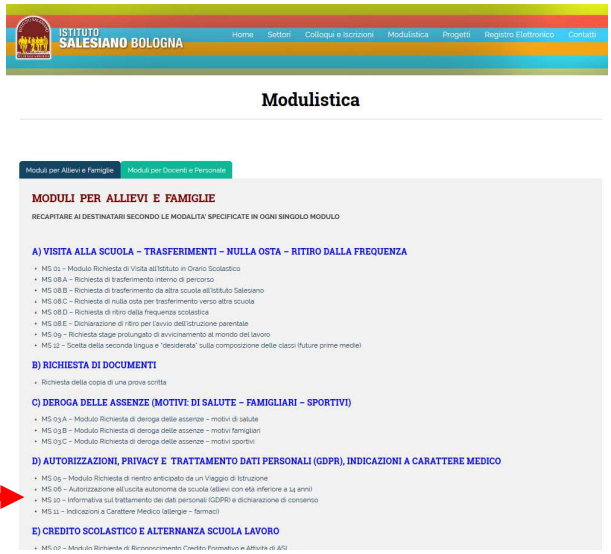

Cordialmente,
don Giovanni Sala

don Giovanni Sala

ISTITUTO SALESIANO "B.V.S.I." SCUOLE SECONDARIE PARITARIE - BOLOGNA - PRESIDENZA

ISTITUTO SALESIANO
«Beata Vergine di San Luca»
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – *www.salesianibologna.net*
presidesup.bolognabv@salesiani.it
Il Preside

CP 05 del 02-09-2021 - Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze
Comunicazione della Presidenza n° 05
Bologna, 2 Settembre 2021

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi

Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze

Cari Docenti,

Gentili Famiglie,

a fronte delle richieste di chiarimento da parte di alcuni genitori, vengono qui riassunte alcune indicazioni fondamentali in merito alla presentazione di certificati medici (o di altro tipo) per ottenere la **deroga sul numero di assenze consentito** al fine di conseguire la **validità dell'anno scolastico** e il riconoscimento del Criterio di **Credito Formativo** relativo alla frequenza assidua (solo allievi del Triennio)

Principi generali: peso delle assenze sulla validità dell'anno scolastico e sull'attribuzione del credito

a) L'Art. 14/7 DPR 122/09 stabilisce che "*per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato*":
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 25% del monte ore totale, comporta la non ammissione allo scrutinio finale e il dovere di ripetere l'anno

   L'assiduità della frequenza è inoltre un importante indicatore che contribuisce al **giudizio sul comportamento**.

b) L'Art. I.B del vigente Documento sulla Valutazione indica, per gli allievi del triennio della scuola superiore, come criterio di Credito Scolastico e Formativo la frequenza assidua: numero di ore di assenza dalle lezioni ≤ 10% del monte ore totale
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 10% del monte ore totale, comporta la perdita di uno dei criteri necessari per l'attribuzione della fascia massima di Credito Scolastico Formativo

c) La legge prevede "*motivate deroghe in casi eccezionali*" al fine di escludere le assenze dal computo della frequenza effettiva:
   - assenze per motivi di salute oppure per gravi e documentati motivi di famiglia;
   - partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I

   Tali deroghe vanno richieste consegnando in Segreteria l'opportuna documentazione e vengono concesse esclusivamente a giudizio del Consiglio di Classe

Validità dei Certificati Medici, o attestanti gravi motivi di famiglia o attestanti attività agonistiche riconosciute dal C.O.N.I.

In Particolare, per quel che riguarda i Certificati Medici, vale quanto previsto dalla normativa:

a) Per la **riammissione in classe**, non è più necessario il certificato medico (è sufficiente la giustificazione da parte della famiglia), anche qualora l'assenza si prolunghi per più di 5 giorni.

   Fanno eccezioni esclusivamente le **disposizioni di quarantena/isolamento** del Dipartimento di Prevenzione.

b) Qualora le assenze raggiungano una quota significativa (superiore al 10%), per la **deroga sul numero di assenze** al fine di non avere un giudizio di comportamento negativo, non compromettere la validità dell'anno scolastico (o l'attribuzione del credito nel caso del Triennio della scuola superiore) è necessario presentare il **certificato medico idoneo**: il medico è infatti la figura professionale prevista per la produzione del certificato, in assenza del quale la scuola non può procedere alla deroga delle assenze. Quindi:
   - certificati medici dove è attestato **esclusivamente lo stato di buona salute** in vista della ripresa delle lezioni e non vi è una esplicita attribuzione delle assenze a ragioni di salute, non son di norma ritenute valide al fine delle deroghe sul numero di assenze; in questo caso le assenze partecipano al conteggio delle "*assenze effettive*" e non vengono scalate dal computo finale.
   - I certificati che indicano il periodo di assenza **riconducendo tali assenze a motivi di salute**, sono di norma accolti ai fini del conteggio delle "*assenze giustificate*" e perciò vengono scalati dal conteggio finale.

c) Naturalmente il medico 'di base' non ha alcun dovere in merito all'indicazione della diagnosi e delle reali motivazioni dell'assenza: si tratta di dati sensibili tutelati dalla legge sulla privacy.
Tuttavia è necessario che il certificato, per essere valido, riporti una delle seguenti diciture (o similari):

- *l'allievo/a XX YY è stato assente dalle lezioni per ragioni riconducibili a motivi di salute; essendo esente da pericoli di contagio, può riprendere la regolare frequenza scolastica;*
- *l'allievo/a XX YY non presenta pericoli di contagio derivanti dalla malattia di cui è stato/a affetto/a della quale è clinicamente guarito, pertanto può riprendere la normale occupazione scolastica;*

d) Affinché venga riconosciuta la deroga, sono previste le seguenti condizioni necessarie:

- il **periodo di assenza** (inizio e fine, oppure elenco dei giorni di assenza) deve essere esplicitamente indicato nel certificato: *assente dal giorno XX al giorno YY*, oppure: *assente nei giorni XX YY ZZ*
- l'assenza deve avere una **durata continuativa di almeno 3 giorni scolastici** (sono esclusi dal conteggio i giorni festivi, per cui una assenza al sabato e al lunedì non basta per attuare la deroga);
- le certificazioni mediche di assenza devono essere presentate (inviate via mail) in Segreteria **entro 7 giorni scolastici** a partire dal rientro in classe (si escludono i festivi);
- le assenze non devono impedire la valutazione dell'allievo, secondo quanto previsto dalla normativa ministeriale.

Alle medesime condizioni devono conformarsi (al fine di essere validi) i certificati che attestano assenze per gravi e documentati motivi di famiglia oppure per la partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Certificati di assenza per periodi **inferiori a 3 giorni scolastici** oppure consegnati in Segreteria **dopo 7 giorni scolastici dalla riammissione in classe**, non verranno accolti in Segreteria in quanto non idonei ed ininfluenti ai fini della deroga sul numero di assenze.

In ogni caso, le famiglie tengano presente che per un medico la firma di un certificato secondo le caratteristiche richieste dalla scuola rappresenta una responsabilità grave che può avere anche delle conseguenze giuridiche: è perciò diritto del medico emettere il certificato solo se è certo che l'assenza sia riconducibile a motivi di salute.

e) Laddove si ravvisa un ricovero ospedaliero o una patologia tale da implicare periodi prolungati di assenza e la conseguente compromissione della regolare frequenza alle lezioni, è possibile far detrarre queste assenze dal computo finale, presentando copia del **Certificato di Ricovero Ospedaliero** oppure un **certificato emesso o vidimato dall'ASL (o da un Centro Accreditato)**.

f) Qualora le assenze **superino il 25%** e si ravvisi la non ammissione allo scrutinio finale, la semplice certificazione del proprio medico 'di base' in assenza del Certificato di Ricovero Ospedaliero o della Vidimazione da parte dell'ASL (o di un centro accreditato), non basta di per sé a giustificare le assenze: il Consiglio di Classe potrebbe perciò – in forma insindacabile - deliberare di non tenere conto di tale certificato nel computo dei giorni effettivi di frequenza scolastica, non applicare la deroga e quindi conteggiare tali assenze nel computo finale. Sarà premura della famiglia produrre gli eventuali certificati del medico specialista, dell'ospedale o dell'ASL, che il Consiglio avrà facoltà di richiedere.

Al fine di agevolare la scrittura dei certificati di deroga, sul sito della scuola (http://www.salesianibologna.net) nella voce di menù dedicata alla **MODULISTICA** è disponibile un modulo precompilato:

- MS 03.A – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi di salute
- MS 03.B – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi famigliari
- MS 03.C – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi sportivi

che va completato e poi riconsegnato in Segreteria secondo i termini appena indicati

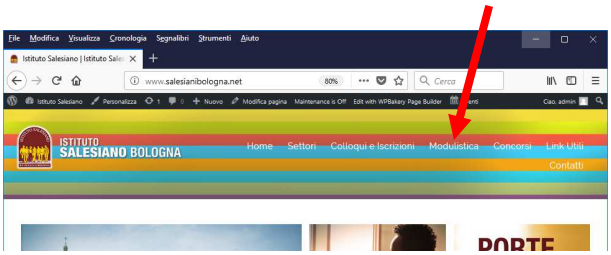

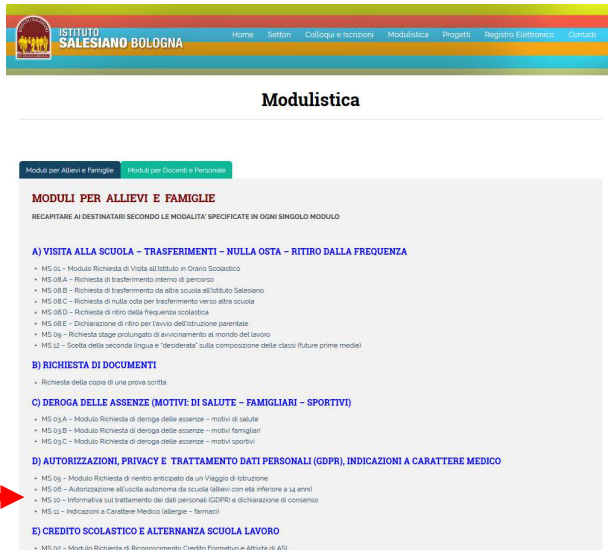

Cordialmente,
don Giovanni Sala

don Giovanni Sala

ISTITUTO SALESIANO "B.V.S.I." SCUOLE SECONDARIE PARITARIE - BOLOGNA - PRESIDENZA

ISTITUTO SALESIANO
«Beata Vergine di San Luca»
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – *www.salesianibologna.net*
presidesup.bolognabv@salesiani.it
Il Preside

CP 05 del 02-09-2021 - Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze
Comunicazione della Presidenza n° 05
Bologna, 2 Settembre 2021

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi

Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze

Cari Docenti,

Gentili Famiglie,

a fronte delle richieste di chiarimento da parte di alcuni genitori, vengono qui riassunte alcune indicazioni fondamentali in merito alla presentazione di certificati medici (o di altro tipo) per ottenere la **deroga sul numero di assenze consentito** al fine di conseguire la **validità dell'anno scolastico** e il riconoscimento del Criterio di **Credito Formativo** relativo alla frequenza assidua (solo allievi del Triennio)

Principi generali: peso delle assenze sulla validità dell'anno scolastico e sull'attribuzione del credito

a) L'Art. 14/7 DPR 122/09 stabilisce che "*per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato*":
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 25% del monte ore totale, comporta la non ammissione allo scrutinio finale e il dovere di ripetere l'anno

   L'assiduità della frequenza è inoltre un importante indicatore che contribuisce al **giudizio sul comportamento**.

b) L'Art. I.B del vigente Documento sulla Valutazione indica, per gli allievi del triennio della scuola superiore, come criterio di Credito Scolastico e Formativo la frequenza assidua: numero di ore di assenza dalle lezioni ≤ 10% del monte ore totale
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 10% del monte ore totale, comporta la perdita di uno dei criteri necessari per l'attribuzione della fascia massima di Credito Scolastico Formativo

c) La legge prevede "*motivate deroghe in casi eccezionali*" al fine di escludere le assenze dal computo della frequenza effettiva:
   - assenze per motivi di salute oppure per gravi e documentati motivi di famiglia;
   - partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I

   Tali deroghe vanno richieste consegnando in Segreteria l'opportuna documentazione e vengono concesse esclusivamente a giudizio del Consiglio di Classe

Validità dei Certificati Medici, o attestanti gravi motivi di famiglia o attestanti attività agonistiche riconosciute dal C.O.N.I.

In Particolare, per quel che riguarda i Certificati Medici, vale quanto previsto dalla normativa:

a) Per la **riammissione in classe**, non è più necessario il certificato medico (è sufficiente la giustificazione da parte della famiglia), anche qualora l'assenza si prolunghi per più di 5 giorni.

   Fanno eccezioni esclusivamente le **disposizioni di quarantena/isolamento** del Dipartimento di Prevenzione.

b) Qualora le assenze raggiungano una quota significativa (superiore al 10%), per la **deroga sul numero di assenze** al fine di non avere un giudizio di comportamento negativo, non compromettere la validità dell'anno scolastico (o l'attribuzione del credito nel caso del Triennio della scuola superiore) è necessario presentare il **certificato medico idoneo**: il medico è infatti la figura professionale prevista per la produzione del certificato, in assenza del quale la scuola non può procedere alla deroga delle assenze. Quindi:
   - certificati medici dove è attestato **esclusivamente lo stato di buona salute** in vista della ripresa delle lezioni e non vi è una esplicita attribuzione delle assenze a ragioni di salute, non son di norma ritenute valide al fine delle deroghe sul numero di assenze; in questo caso le assenze partecipano al conteggio delle "*assenze effettive*" e non vengono scalate dal computo finale.
   - I certificati che indicano il periodo di assenza **riconducendo tali assenze a motivi di salute**, sono di norma accolti ai fini del conteggio delle "*assenze giustificate*" e perciò vengono scalati dal conteggio finale.

c) Naturalmente il medico 'di base' non ha alcun dovere in merito all'indicazione della diagnosi e delle reali motivazioni dell'assenza: si tratta di dati sensibili tutelati dalla legge sulla privacy.
Tuttavia è necessario che il certificato, per essere valido, riporti una delle seguenti diciture (o similari):

- *l'allievo/a XX YY è stato assente dalle lezioni per ragioni riconducibili a motivi di salute; essendo esente da pericoli di contagio, può riprendere la regolare frequenza scolastica;*
- *l'allievo/a XX YY non presenta pericoli di contagio derivanti dalla malattia di cui è stato/a affetto/a della quale è clinicamente guarito, pertanto può riprendere la normale occupazione scolastica;*

d) Affinché venga riconosciuta la deroga, sono previste le seguenti condizioni necessarie:

- il **periodo di assenza** (inizio e fine, oppure elenco dei giorni di assenza) deve essere esplicitamente indicato nel certificato: *assente dal giorno XX al giorno YY*, oppure: *assente nei giorni XX YY ZZ*
- l'assenza deve avere una **durata continuativa di almeno 3 giorni scolastici** (sono esclusi dal conteggio i giorni festivi, per cui una assenza al sabato e al lunedì non basta per attuare la deroga);
- le certificazioni mediche di assenza devono essere presentate (inviate via mail) in Segreteria **entro 7 giorni scolastici** a partire dal rientro in classe (si escludono i festivi);
- le assenze non devono impedire la valutazione dell'allievo, secondo quanto previsto dalla normativa ministeriale.

Alle medesime condizioni devono conformarsi (al fine di essere validi) i certificati che attestano assenze per gravi e documentati motivi di famiglia oppure per la partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Certificati di assenza per periodi **inferiori a 3 giorni scolastici** oppure consegnati in Segreteria **dopo 7 giorni scolastici dalla riammissione in classe**, non verranno accolti in Segreteria in quanto non idonei ed ininfluenti ai fini della deroga sul numero di assenze.

In ogni caso, le famiglie tengano presente che per un medico la firma di un certificato secondo le caratteristiche richieste dalla scuola rappresenta una responsabilità grave che può avere anche delle conseguenze giuridiche: è perciò diritto del medico emettere il certificato solo se è certo che l'assenza sia riconducibile a motivi di salute.

e) Laddove si ravvisa un ricovero ospedaliero o una patologia tale da implicare periodi prolungati di assenza e la conseguente compromissione della regolare frequenza alle lezioni, è possibile far detrarre queste assenze dal computo finale, presentando copia del **Certificato di Ricovero Ospedaliero** oppure un **certificato emesso o vidimato dall'ASL (o da un Centro Accreditato)**.

f) Qualora le assenze **superino il 25%** e si ravvisi la non ammissione allo scrutinio finale, la semplice certificazione del proprio medico 'di base' in assenza del Certificato di Ricovero Ospedaliero o della Vidimazione da parte dell'ASL (o di un centro accreditato), non basta di per sé a giustificare le assenze: il Consiglio di Classe potrebbe perciò – in forma insindacabile - deliberare di non tenere conto di tale certificato nel computo dei giorni effettivi di frequenza scolastica, non applicare la deroga e quindi conteggiare tali assenze nel computo finale. Sarà premura della famiglia produrre gli eventuali certificati del medico specialista, dell'ospedale o dell'ASL, che il Consiglio avrà facoltà di richiedere.

Al fine di agevolare la scrittura dei certificati di deroga, sul sito della scuola (http://www.salesianibologna.net) nella voce di menù dedicata alla **MODULISTICA** è disponibile un modulo precompilato:

- MS 03.A – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi di salute
- MS 03.B – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi famigliari
- MS 03.C – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi sportivi

che va completato e poi riconsegnato in Segreteria secondo i termini appena indicati

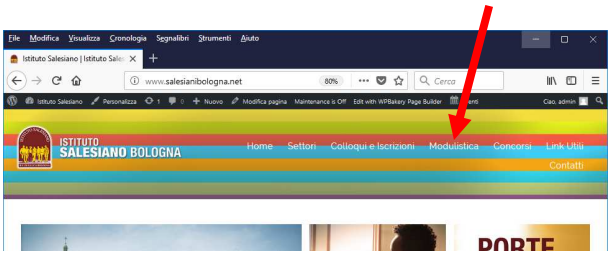

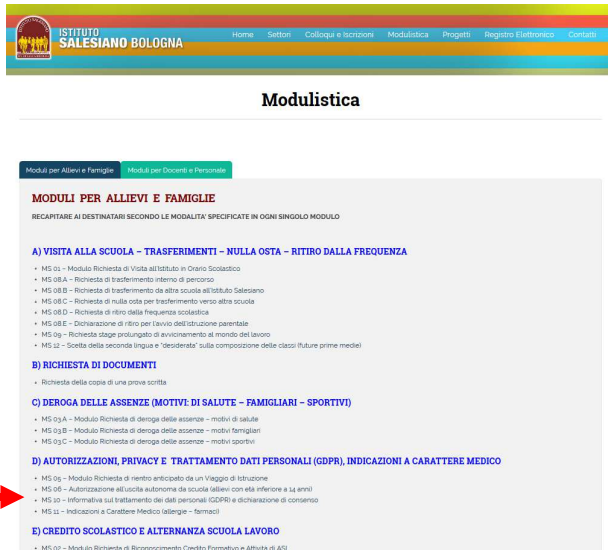

Cordialmente,
don Giovanni Sala

don Giovanni Sala

ISTITUTO SALESIANO "B.V.S.I." SCUOLE SECONDARIE PARITARIE - BOLOGNA - PRESIDENZA

ISTITUTO SALESIANO
«Beata Vergine di San Luca»
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – *www.salesianibologna.net*
presidesup.bolognabv@salesiani.it
Il Preside

CP 05 del 02-09-2021 - Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze
Comunicazione della Presidenza n° 05
Bologna, 2 Settembre 2021

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi

Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze

Cari Docenti,

Gentili Famiglie,

a fronte delle richieste di chiarimento da parte di alcuni genitori, vengono qui riassunte alcune indicazioni fondamentali in merito alla presentazione di certificati medici (o di altro tipo) per ottenere la **deroga sul numero di assenze consentito** al fine di conseguire la **validità dell'anno scolastico** e il riconoscimento del Criterio di **Credito Formativo** relativo alla frequenza assidua (solo allievi del Triennio)

Principi generali: peso delle assenze sulla validità dell'anno scolastico e sull'attribuzione del credito

a) L'Art. 14/7 DPR 122/09 stabilisce che "*per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato*":
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 25% del monte ore totale, comporta la non ammissione allo scrutinio finale e il dovere di ripetere l'anno

   L'assiduità della frequenza è inoltre un importante indicatore che contribuisce al **giudizio sul comportamento**.

b) L'Art. I.B del vigente Documento sulla Valutazione indica, per gli allievi del triennio della scuola superiore, come criterio di Credito Scolastico e Formativo la frequenza assidua: numero di ore di assenza dalle lezioni ≤ 10% del monte ore totale
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 10% del monte ore totale, comporta la perdita di uno dei criteri necessari per l'attribuzione della fascia massima di Credito Scolastico Formativo

c) La legge prevede "*motivate deroghe in casi eccezionali*" al fine di escludere le assenze dal computo della frequenza effettiva:
   - assenze per motivi di salute oppure per gravi e documentati motivi di famiglia;
   - partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I

   Tali deroghe vanno richieste consegnando in Segreteria l'opportuna documentazione e vengono concesse esclusivamente a giudizio del Consiglio di Classe

Validità dei Certificati Medici, o attestanti gravi motivi di famiglia o attestanti attività agonistiche riconosciute dal C.O.N.I.

In Particolare, per quel che riguarda i Certificati Medici, vale quanto previsto dalla normativa:

a) Per la **riammissione in classe**, non è più necessario il certificato medico (è sufficiente la giustificazione da parte della famiglia), anche qualora l'assenza si prolunghi per più di 5 giorni.

   Fanno eccezioni esclusivamente le **disposizioni di quarantena/isolamento** del Dipartimento di Prevenzione.

b) Qualora le assenze raggiungano una quota significativa (superiore al 10%), per la **deroga sul numero di assenze** al fine di non avere un giudizio di comportamento negativo, non compromettere la validità dell'anno scolastico (o l'attribuzione del credito nel caso del Triennio della scuola superiore) è necessario presentare il **certificato medico idoneo**: il medico è infatti la figura professionale prevista per la produzione del certificato, in assenza del quale la scuola non può procedere alla deroga delle assenze. Quindi:
   - certificati medici dove è attestato **esclusivamente lo stato di buona salute** in vista della ripresa delle lezioni e non vi è una esplicita attribuzione delle assenze a ragioni di salute, non son di norma ritenute valide al fine delle deroghe sul numero di assenze; in questo caso le assenze partecipano al conteggio delle "*assenze effettive*" e non vengono scalate dal computo finale.
   - I certificati che indicano il periodo di assenza **riconducendo tali assenze a motivi di salute**, sono di norma accolti ai fini del conteggio delle "*assenze giustificate*" e perciò vengono scalati dal conteggio finale.

c) Naturalmente il medico 'di base' non ha alcun dovere in merito all'indicazione della diagnosi e delle reali motivazioni dell'assenza: si tratta di dati sensibili tutelati dalla legge sulla privacy.
Tuttavia è necessario che il certificato, per essere valido, riporti una delle seguenti diciture (o similari):

- *l'allievo/a XX YY è stato assente dalle lezioni per ragioni riconducibili a motivi di salute; essendo esente da pericoli di contagio, può riprendere la regolare frequenza scolastica;*
- *l'allievo/a XX YY non presenta pericoli di contagio derivanti dalla malattia di cui è stato/a affetto/a della quale è clinicamente guarito, pertanto può riprendere la normale occupazione scolastica;*

d) Affinché venga riconosciuta la deroga, sono previste le seguenti condizioni necessarie:

- il **periodo di assenza** (inizio e fine, oppure elenco dei giorni di assenza) deve essere esplicitamente indicato nel certificato: *assente dal giorno XX al giorno YY*, oppure: *assente nei giorni XX YY ZZ*
- l'assenza deve avere una **durata continuativa di almeno 3 giorni scolastici** (sono esclusi dal conteggio i giorni festivi, per cui una assenza al sabato e al lunedì non basta per attuare la deroga);
- le certificazioni mediche di assenza devono essere presentate (inviate via mail) in Segreteria **entro 7 giorni scolastici** a partire dal rientro in classe (si escludono i festivi);
- le assenze non devono impedire la valutazione dell'allievo, secondo quanto previsto dalla normativa ministeriale.

Alle medesime condizioni devono conformarsi (al fine di essere validi) i certificati che attestano assenze per gravi e documentati motivi di famiglia oppure per la partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Certificati di assenza per periodi **inferiori a 3 giorni scolastici** oppure consegnati in Segreteria **dopo 7 giorni scolastici dalla riammissione in classe**, non verranno accolti in Segreteria in quanto non idonei ed ininfluenti ai fini della deroga sul numero di assenze.

In ogni caso, le famiglie tengano presente che per un medico la firma di un certificato secondo le caratteristiche richieste dalla scuola rappresenta una responsabilità grave che può avere anche delle conseguenze giuridiche: è perciò diritto del medico emettere il certificato solo se è certo che l'assenza sia riconducibile a motivi di salute.

e) Laddove si ravvisa un ricovero ospedaliero o una patologia tale da implicare periodi prolungati di assenza e la conseguente compromissione della regolare frequenza alle lezioni, è possibile far detrarre queste assenze dal computo finale, presentando copia del **Certificato di Ricovero Ospedaliero** oppure un **certificato emesso o vidimato dall'ASL (o da un Centro Accreditato)**.

f) Qualora le assenze **superino il 25%** e si ravvisi la non ammissione allo scrutinio finale, la semplice certificazione del proprio medico 'di base' in assenza del Certificato di Ricovero Ospedaliero o della Vidimazione da parte dell'ASL (o di un centro accreditato), non basta di per sé a giustificare le assenze: il Consiglio di Classe potrebbe perciò – in forma insindacabile - deliberare di non tenere conto di tale certificato nel computo dei giorni effettivi di frequenza scolastica, non applicare la deroga e quindi conteggiare tali assenze nel computo finale. Sarà premura della famiglia produrre gli eventuali certificati del medico specialista, dell'ospedale o dell'ASL, che il Consiglio avrà facoltà di richiedere.

Al fine di agevolare la scrittura dei certificati di deroga, sul sito della scuola (http://www.salesianibologna.net) nella voce di menù dedicata alla **MODULISTICA** è disponibile un modulo precompilato:

- MS 03.A – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi di salute
- MS 03.B – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi famigliari
- MS 03.C – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi sportivi

che va completato e poi riconsegnato in Segreteria secondo i termini appena indicati

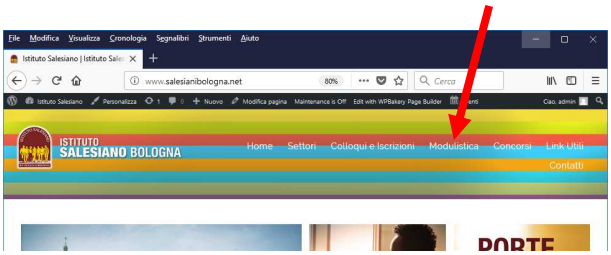

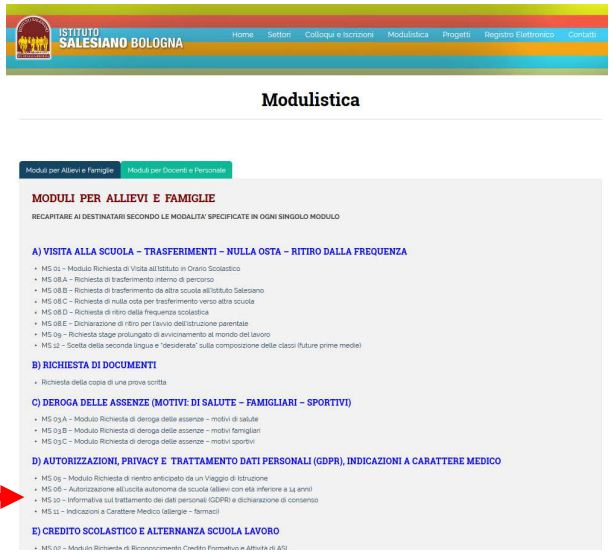

Cordialmente,
don Giovanni Sala

don Giovanni Sala

ISTITUTO SALESIANO "B.V.S.I." SCUOLE SECONDARIE PARITARIE - BOLOGNA - PRESIDENZA

ISTITUTO SALESIANO
«Beata Vergine di San Luca»
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – *www.salesianibologna.net*
presidesup.bolognabv@salesiani.it
Il Preside

CP 05 del 02-09-2021 - Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze
Comunicazione della Presidenza n° 05
Bologna, 2 Settembre 2021

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi

Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze

Cari Docenti,

Gentili Famiglie,

a fronte delle richieste di chiarimento da parte di alcuni genitori, vengono qui riassunte alcune indicazioni fondamentali in merito alla presentazione di certificati medici (o di altro tipo) per ottenere la **deroga sul numero di assenze consentito** al fine di conseguire la **validità dell'anno scolastico** e il riconoscimento del Criterio di **Credito Formativo** relativo alla frequenza assidua (solo allievi del Triennio)

Principi generali: peso delle assenze sulla validità dell'anno scolastico e sull'attribuzione del credito

a) L'Art. 14/7 DPR 122/09 stabilisce che "*per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato*":
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 25% del monte ore totale, comporta la non ammissione allo scrutinio finale e il dovere di ripetere l'anno

   L'assiduità della frequenza è inoltre un importante indicatore che contribuisce al **giudizio sul comportamento**.

b) L'Art. I.B del vigente Documento sulla Valutazione indica, per gli allievi del triennio della scuola superiore, come criterio di Credito Scolastico e Formativo la frequenza assidua: numero di ore di assenza dalle lezioni ≤ 10% del monte ore totale
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 10% del monte ore totale, comporta la perdita di uno dei criteri necessari per l'attribuzione della fascia massima di Credito Scolastico Formativo

c) La legge prevede "*motivate deroghe in casi eccezionali*" al fine di escludere le assenze dal computo della frequenza effettiva:
   - assenze per motivi di salute oppure per gravi e documentati motivi di famiglia;
   - partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I

   Tali deroghe vanno richieste consegnando in Segreteria l'opportuna documentazione e vengono concesse esclusivamente a giudizio del Consiglio di Classe

Validità dei Certificati Medici, o attestanti gravi motivi di famiglia o attestanti attività agonistiche riconosciute dal C.O.N.I.

In Particolare, per quel che riguarda i Certificati Medici, vale quanto previsto dalla normativa:

a) Per la **riammissione in classe**, non è più necessario il certificato medico (è sufficiente la giustificazione da parte della famiglia), anche qualora l'assenza si prolunghi per più di 5 giorni.

   Fanno eccezioni esclusivamente le **disposizioni di quarantena/isolamento** del Dipartimento di Prevenzione.

b) Qualora le assenze raggiungano una quota significativa (superiore al 10%), per la **deroga sul numero di assenze** al fine di non avere un giudizio di comportamento negativo, non compromettere la validità dell'anno scolastico (o l'attribuzione del credito nel caso del Triennio della scuola superiore) è necessario presentare il **certificato medico idoneo**: il medico è infatti la figura professionale prevista per la produzione del certificato, in assenza del quale la scuola non può procedere alla deroga delle assenze. Quindi:
   - certificati medici dove è attestato **esclusivamente lo stato di buona salute** in vista della ripresa delle lezioni e non vi è una esplicita attribuzione delle assenze a ragioni di salute, non son di norma ritenute valide al fine delle deroghe sul numero di assenze; in questo caso le assenze partecipano al conteggio delle "*assenze effettive*" e non vengono scalate dal computo finale.
   - I certificati che indicano il periodo di assenza **riconducendo tali assenze a motivi di salute**, sono di norma accolti ai fini del conteggio delle "*assenze giustificate*" e perciò vengono scalati dal conteggio finale.

c) Naturalmente il medico 'di base' non ha alcun dovere in merito all'indicazione della diagnosi e delle reali motivazioni dell'assenza: si tratta di dati sensibili tutelati dalla legge sulla privacy.
Tuttavia è necessario che il certificato, per essere valido, riporti una delle seguenti diciture (o similari):

- *l'allievo/a XX YY è stato assente dalle lezioni per ragioni riconducibili a motivi di salute; essendo esente da pericoli di contagio, può riprendere la regolare frequenza scolastica;*
- *l'allievo/a XX YY non presenta pericoli di contagio derivanti dalla malattia di cui è stato/a affetto/a della quale è clinicamente guarito, pertanto può riprendere la normale occupazione scolastica;*

d) Affinché venga riconosciuta la deroga, sono previste le seguenti condizioni necessarie:

- il **periodo di assenza** (inizio e fine, oppure elenco dei giorni di assenza) deve essere esplicitamente indicato nel certificato: *assente dal giorno XX al giorno YY*, oppure: *assente nei giorni XX YY ZZ*
- l'assenza deve avere una **durata continuativa di almeno 3 giorni scolastici** (sono esclusi dal conteggio i giorni festivi, per cui una assenza al sabato e al lunedì non basta per attuare la deroga);
- le certificazioni mediche di assenza devono essere presentate (inviate via mail) in Segreteria **entro 7 giorni scolastici** a partire dal rientro in classe (si escludono i festivi);
- le assenze non devono impedire la valutazione dell'allievo, secondo quanto previsto dalla normativa ministeriale.

Alle medesime condizioni devono conformarsi (al fine di essere validi) i certificati che attestano assenze per gravi e documentati motivi di famiglia oppure per la partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Certificati di assenza per periodi **inferiori a 3 giorni scolastici** oppure consegnati in Segreteria **dopo 7 giorni scolastici dalla riammissione in classe**, non verranno accolti in Segreteria in quanto non idonei ed ininfluenti ai fini della deroga sul numero di assenze.

In ogni caso, le famiglie tengano presente che per un medico la firma di un certificato secondo le caratteristiche richieste dalla scuola rappresenta una responsabilità grave che può avere anche delle conseguenze giuridiche: è perciò diritto del medico emettere il certificato solo se è certo che l'assenza sia riconducibile a motivi di salute.

e) Laddove si ravvisa un ricovero ospedaliero o una patologia tale da implicare periodi prolungati di assenza e la conseguente compromissione della regolare frequenza alle lezioni, è possibile far detrarre queste assenze dal computo finale, presentando copia del **Certificato di Ricovero Ospedaliero** oppure un **certificato emesso o vidimato dall'ASL (o da un Centro Accreditato)**.

f) Qualora le assenze **superino il 25%** e si ravvisi la non ammissione allo scrutinio finale, la semplice certificazione del proprio medico 'di base' in assenza del Certificato di Ricovero Ospedaliero o della Vidimazione da parte dell'ASL (o di un centro accreditato), non basta di per sé a giustificare le assenze: il Consiglio di Classe potrebbe perciò – in forma insindacabile - deliberare di non tenere conto di tale certificato nel computo dei giorni effettivi di frequenza scolastica, non applicare la deroga e quindi conteggiare tali assenze nel computo finale. Sarà premura della famiglia produrre gli eventuali certificati del medico specialista, dell'ospedale o dell'ASL, che il Consiglio avrà facoltà di richiedere.

Al fine di agevolare la scrittura dei certificati di deroga, sul sito della scuola (http://www.salesianibologna.net) nella voce di menù dedicata alla **MODULISTICA** è disponibile un modulo precompilato:

- MS 03.A – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi di salute
- MS 03.B – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi famigliari
- MS 03.C – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi sportivi

che va completato e poi riconsegnato in Segreteria secondo i termini appena indicati

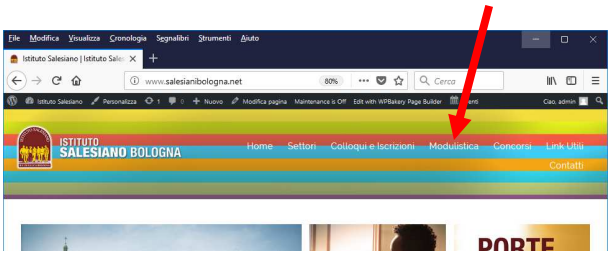

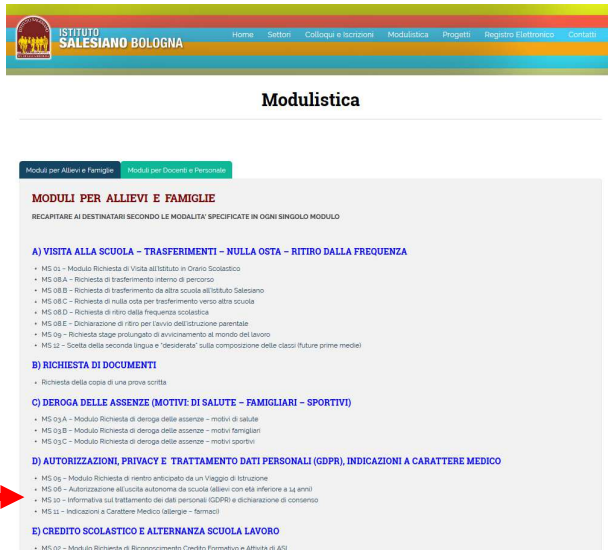

Cordialmente,
don Giovanni Sala

don Giovanni Sala

ISTITUTO SALESIANO "B.V.S.I." SCUOLE SECONDARIE PARITARIE - BOLOGNA - PRESIDENZA

ISTITUTO SALESIANO
«Beata Vergine di San Luca»
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – *www.salesianibologna.net*
presidesup.bolognabv@salesiani.it
Il Preside

CP 05 del 02-09-2021 - Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze
Comunicazione della Presidenza n° 05
Bologna, 2 Settembre 2021

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi

Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze

Cari Docenti,

Gentili Famiglie,

a fronte delle richieste di chiarimento da parte di alcuni genitori, vengono qui riassunte alcune indicazioni fondamentali in merito alla presentazione di certificati medici (o di altro tipo) per ottenere la **deroga sul numero di assenze consentito** al fine di conseguire la **validità dell'anno scolastico** e il riconoscimento del Criterio di **Credito Formativo** relativo alla frequenza assidua (solo allievi del Triennio)

Principi generali: peso delle assenze sulla validità dell'anno scolastico e sull'attribuzione del credito

a) L'Art. 14/7 DPR 122/09 stabilisce che "*per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato*":
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 25% del monte ore totale, comporta la non ammissione allo scrutinio finale e il dovere di ripetere l'anno

   L'assiduità della frequenza è inoltre un importante indicatore che contribuisce al **giudizio sul comportamento**.

b) L'Art. I.B del vigente Documento sulla Valutazione indica, per gli allievi del triennio della scuola superiore, come criterio di Credito Scolastico e Formativo la frequenza assidua: numero di ore di assenza dalle lezioni ≤ 10% del monte ore totale
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 10% del monte ore totale, comporta la perdita di uno dei criteri necessari per l'attribuzione della fascia massima di Credito Scolastico Formativo

c) La legge prevede "*motivate deroghe in casi eccezionali*" al fine di escludere le assenze dal computo della frequenza effettiva:
   - assenze per motivi di salute oppure per gravi e documentati motivi di famiglia;
   - partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I

   Tali deroghe vanno richieste consegnando in Segreteria l'opportuna documentazione e vengono concesse esclusivamente a giudizio del Consiglio di Classe

Validità dei Certificati Medici, o attestanti gravi motivi di famiglia o attestanti attività agonistiche riconosciute dal C.O.N.I.

In Particolare, per quel che riguarda i Certificati Medici, vale quanto previsto dalla normativa:

a) Per la **riammissione in classe**, non è più necessario il certificato medico (è sufficiente la giustificazione da parte della famiglia), anche qualora l'assenza si prolunghi per più di 5 giorni.

   Fanno eccezioni esclusivamente le **disposizioni di quarantena/isolamento** del Dipartimento di Prevenzione.

b) Qualora le assenze raggiungano una quota significativa (superiore al 10%), per la **deroga sul numero di assenze** al fine di non avere un giudizio di comportamento negativo, non compromettere la validità dell'anno scolastico (o l'attribuzione del credito nel caso del Triennio della scuola superiore) è necessario presentare il **certificato medico idoneo**: il medico è infatti la figura professionale prevista per la produzione del certificato, in assenza del quale la scuola non può procedere alla deroga delle assenze. Quindi:
   - certificati medici dove è attestato **esclusivamente lo stato di buona salute** in vista della ripresa delle lezioni e non vi è una esplicita attribuzione delle assenze a ragioni di salute, non son di norma ritenute valide al fine delle deroghe sul numero di assenze; in questo caso le assenze partecipano al conteggio delle "*assenze effettive*" e non vengono scalate dal computo finale.
   - I certificati che indicano il periodo di assenza **riconducendo tali assenze a motivi di salute**, sono di norma accolti ai fini del conteggio delle "*assenze giustificate*" e perciò vengono scalati dal conteggio finale.

c) Naturalmente il medico 'di base' non ha alcun dovere in merito all'indicazione della diagnosi e delle reali motivazioni dell'assenza: si tratta di dati sensibili tutelati dalla legge sulla privacy.
Tuttavia è necessario che il certificato, per essere valido, riporti una delle seguenti diciture (o similari):

- *l'allievo/a XX YY è stato assente dalle lezioni per ragioni riconducibili a motivi di salute; essendo esente da pericoli di contagio, può riprendere la regolare frequenza scolastica;*
- *l'allievo/a XX YY non presenta pericoli di contagio derivanti dalla malattia di cui è stato/a affetto/a della quale è clinicamente guarito, pertanto può riprendere la normale occupazione scolastica;*

d) Affinché venga riconosciuta la deroga, sono previste le seguenti condizioni necessarie:

- il **periodo di assenza** (inizio e fine, oppure elenco dei giorni di assenza) deve essere esplicitamente indicato nel certificato: *assente dal giorno XX al giorno YY*, oppure: *assente nei giorni XX YY ZZ*
- l'assenza deve avere una **durata continuativa di almeno 3 giorni scolastici** (sono esclusi dal conteggio i giorni festivi, per cui una assenza al sabato e al lunedì non basta per attuare la deroga);
- le certificazioni mediche di assenza devono essere presentate (inviate via mail) in Segreteria **entro 7 giorni scolastici** a partire dal rientro in classe (si escludono i festivi);
- le assenze non devono impedire la valutazione dell'allievo, secondo quanto previsto dalla normativa ministeriale.

Alle medesime condizioni devono conformarsi (al fine di essere validi) i certificati che attestano assenze per gravi e documentati motivi di famiglia oppure per la partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Certificati di assenza per periodi **inferiori a 3 giorni scolastici** oppure consegnati in Segreteria **dopo 7 giorni scolastici dalla riammissione in classe**, non verranno accolti in Segreteria in quanto non idonei ed ininfluenti ai fini della deroga sul numero di assenze.

In ogni caso, le famiglie tengano presente che per un medico la firma di un certificato secondo le caratteristiche richieste dalla scuola rappresenta una responsabilità grave che può avere anche delle conseguenze giuridiche: è perciò diritto del medico emettere il certificato solo se è certo che l'assenza sia riconducibile a motivi di salute.

e) Laddove si ravvisa un ricovero ospedaliero o una patologia tale da implicare periodi prolungati di assenza e la conseguente compromissione della regolare frequenza alle lezioni, è possibile far detrarre queste assenze dal computo finale, presentando copia del **Certificato di Ricovero Ospedaliero** oppure un **certificato emesso o vidimato dall'ASL (o da un Centro Accreditato)**.

f) Qualora le assenze **superino il 25%** e si ravvisi la non ammissione allo scrutinio finale, la semplice certificazione del proprio medico 'di base' in assenza del Certificato di Ricovero Ospedaliero o della Vidimazione da parte dell'ASL (o di un centro accreditato), non basta di per sé a giustificare le assenze: il Consiglio di Classe potrebbe perciò – in forma insindacabile - deliberare di non tenere conto di tale certificato nel computo dei giorni effettivi di frequenza scolastica, non applicare la deroga e quindi conteggiare tali assenze nel computo finale. Sarà premura della famiglia produrre gli eventuali certificati del medico specialista, dell'ospedale o dell'ASL, che il Consiglio avrà facoltà di richiedere.

Al fine di agevolare la scrittura dei certificati di deroga, sul sito della scuola (http://www.salesianibologna.net) nella voce di menù dedicata alla **MODULISTICA** è disponibile un modulo precompilato:

- MS 03.A – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi di salute
- MS 03.B – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi famigliari
- MS 03.C – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi sportivi

che va completato e poi riconsegnato in Segreteria secondo i termini appena indicati

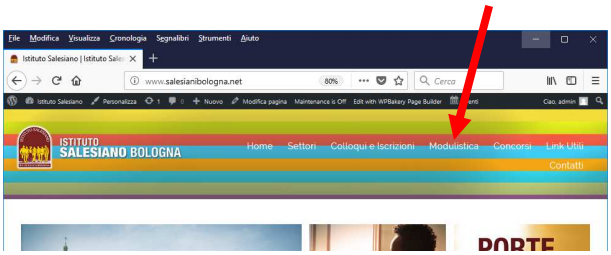

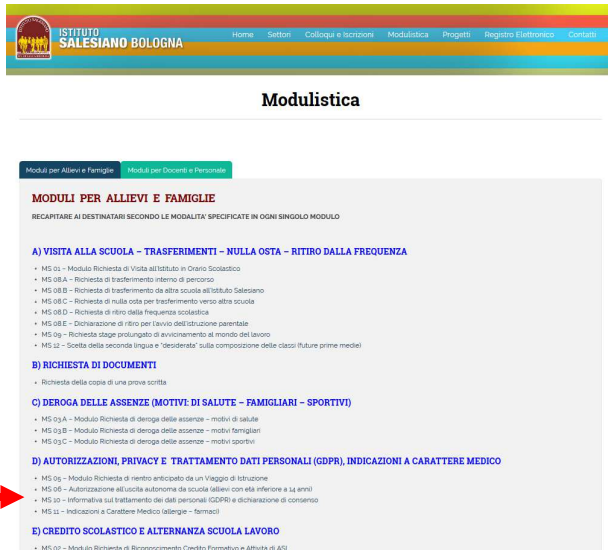

Cordialmente,
don Giovanni Sala

don Giovanni Sala

ISTITUTO SALESIANO "B.V.S.I." SCUOLE SECONDARIE PARITARIE - BOLOGNA - PRESIDENZA

ISTITUTO SALESIANO
«Beata Vergine di San Luca»
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – *www.salesianibologna.net*
presidesup.bolognabv@salesiani.it
Il Preside

CP 05 del 02-09-2021 - Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze
Comunicazione della Presidenza n° 05
Bologna, 2 Settembre 2021

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi

Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze

Cari Docenti,

Gentili Famiglie,

a fronte delle richieste di chiarimento da parte di alcuni genitori, vengono qui riassunte alcune indicazioni fondamentali in merito alla presentazione di certificati medici (o di altro tipo) per ottenere la **deroga sul numero di assenze consentito** al fine di conseguire la **validità dell'anno scolastico** e il riconoscimento del Criterio di **Credito Formativo** relativo alla frequenza assidua (solo allievi del Triennio)

Principi generali: peso delle assenze sulla validità dell'anno scolastico e sull'attribuzione del credito

a) L'Art. 14/7 DPR 122/09 stabilisce che "*per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato*":
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 25% del monte ore totale, comporta la non ammissione allo scrutinio finale e il dovere di ripetere l'anno

   L'assiduità della frequenza è inoltre un importante indicatore che contribuisce al **giudizio sul comportamento**.

b) L'Art. I.B del vigente Documento sulla Valutazione indica, per gli allievi del triennio della scuola superiore, come criterio di Credito Scolastico e Formativo la frequenza assidua: numero di ore di assenza dalle lezioni ≤ 10% del monte ore totale
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 10% del monte ore totale, comporta la perdita di uno dei criteri necessari per l'attribuzione della fascia massima di Credito Scolastico Formativo

c) La legge prevede "*motivate deroghe in casi eccezionali*" al fine di escludere le assenze dal computo della frequenza effettiva:
   - assenze per motivi di salute oppure per gravi e documentati motivi di famiglia;
   - partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I

   Tali deroghe vanno richieste consegnando in Segreteria l'opportuna documentazione e vengono concesse esclusivamente a giudizio del Consiglio di Classe

Validità dei Certificati Medici, o attestanti gravi motivi di famiglia o attestanti attività agonistiche riconosciute dal C.O.N.I.

In Particolare, per quel che riguarda i Certificati Medici, vale quanto previsto dalla normativa:

a) Per la **riammissione in classe**, non è più necessario il certificato medico (è sufficiente la giustificazione da parte della famiglia), anche qualora l'assenza si prolunghi per più di 5 giorni.

   Fanno eccezioni esclusivamente le **disposizioni di quarantena/isolamento** del Dipartimento di Prevenzione.

b) Qualora le assenze raggiungano una quota significativa (superiore al 10%), per la **deroga sul numero di assenze** al fine di non avere un giudizio di comportamento negativo, non compromettere la validità dell'anno scolastico (o l'attribuzione del credito nel caso del Triennio della scuola superiore) è necessario presentare il **certificato medico idoneo**: il medico è infatti la figura professionale prevista per la produzione del certificato, in assenza del quale la scuola non può procedere alla deroga delle assenze. Quindi:
   - certificati medici dove è attestato **esclusivamente lo stato di buona salute** in vista della ripresa delle lezioni e non vi è una esplicita attribuzione delle assenze a ragioni di salute, non son di norma ritenute valide al fine delle deroghe sul numero di assenze; in questo caso le assenze partecipano al conteggio delle "*assenze effettive*" e non vengono scalate dal computo finale.
   - I certificati che indicano il periodo di assenza **riconducendo tali assenze a motivi di salute**, sono di norma accolti ai fini del conteggio delle "*assenze giustificate*" e perciò vengono scalati dal conteggio finale.

c) Naturalmente il medico 'di base' non ha alcun dovere in merito all'indicazione della diagnosi e delle reali motivazioni dell'assenza: si tratta di dati sensibili tutelati dalla legge sulla privacy.
Tuttavia è necessario che il certificato, per essere valido, riporti una delle seguenti diciture (o similari):

- *l'allievo/a XX YY è stato assente dalle lezioni per ragioni riconducibili a motivi di salute; essendo esente da pericoli di contagio, può riprendere la regolare frequenza scolastica;*
- *l'allievo/a XX YY non presenta pericoli di contagio derivanti dalla malattia di cui è stato/a affetto/a della quale è clinicamente guarito, pertanto può riprendere la normale occupazione scolastica;*

d) Affinché venga riconosciuta la deroga, sono previste le seguenti condizioni necessarie:

- il **periodo di assenza** (inizio e fine, oppure elenco dei giorni di assenza) deve essere esplicitamente indicato nel certificato: *assente dal giorno XX al giorno YY*, oppure: *assente nei giorni XX YY ZZ*
- l'assenza deve avere una **durata continuativa di almeno 3 giorni scolastici** (sono esclusi dal conteggio i giorni festivi, per cui una assenza al sabato e al lunedì non basta per attuare la deroga);
- le certificazioni mediche di assenza devono essere presentate (inviate via mail) in Segreteria **entro 7 giorni scolastici** a partire dal rientro in classe (si escludono i festivi);
- le assenze non devono impedire la valutazione dell'allievo, secondo quanto previsto dalla normativa ministeriale.

Alle medesime condizioni devono conformarsi (al fine di essere validi) i certificati che attestano assenze per gravi e documentati motivi di famiglia oppure per la partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Certificati di assenza per periodi **inferiori a 3 giorni scolastici** oppure consegnati in Segreteria **dopo 7 giorni scolastici dalla riammissione in classe**, non verranno accolti in Segreteria in quanto non idonei ed ininfluenti ai fini della deroga sul numero di assenze.

In ogni caso, le famiglie tengano presente che per un medico la firma di un certificato secondo le caratteristiche richieste dalla scuola rappresenta una responsabilità grave che può avere anche delle conseguenze giuridiche: è perciò diritto del medico emettere il certificato solo se è certo che l'assenza sia riconducibile a motivi di salute.

e) Laddove si ravvisa un ricovero ospedaliero o una patologia tale da implicare periodi prolungati di assenza e la conseguente compromissione della regolare frequenza alle lezioni, è possibile far detrarre queste assenze dal computo finale, presentando copia del **Certificato di Ricovero Ospedaliero** oppure un **certificato emesso o vidimato dall'ASL (o da un Centro Accreditato)**.

f) Qualora le assenze **superino il 25%** e si ravvisi la non ammissione allo scrutinio finale, la semplice certificazione del proprio medico 'di base' in assenza del Certificato di Ricovero Ospedaliero o della Vidimazione da parte dell'ASL (o di un centro accreditato), non basta di per sé a giustificare le assenze: il Consiglio di Classe potrebbe perciò – in forma insindacabile - deliberare di non tenere conto di tale certificato nel computo dei giorni effettivi di frequenza scolastica, non applicare la deroga e quindi conteggiare tali assenze nel computo finale. Sarà premura della famiglia produrre gli eventuali certificati del medico specialista, dell'ospedale o dell'ASL, che il Consiglio avrà facoltà di richiedere.

Al fine di agevolare la scrittura dei certificati di deroga, sul sito della scuola (http://www.salesianibologna.net) nella voce di menù dedicata alla **MODULISTICA** è disponibile un modulo precompilato:

- MS 03.A – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi di salute
- MS 03.B – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi famigliari
- MS 03.C – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi sportivi

che va completato e poi riconsegnato in Segreteria secondo i termini appena indicati

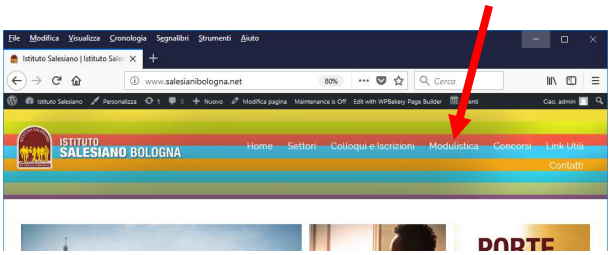

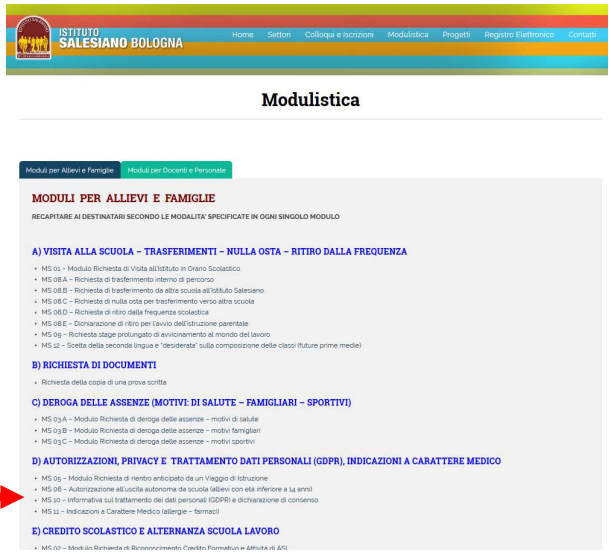

Cordialmente,
don Giovanni Sala

don Giovanni Sala

ISTITUTO SALESIANO "B.V.S.I." SCUOLE SECONDARIE PARITARIE - BOLOGNA - PRESIDENZA

ISTITUTO SALESIANO
«Beata Vergine di San Luca»
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – *www.salesianibologna.net*
presidesup.bolognabv@salesiani.it
Il Preside

CP 05 del 02-09-2021 - Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze
Comunicazione della Presidenza n° 05
Bologna, 2 Settembre 2021

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi

Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze

Cari Docenti,

Gentili Famiglie,

a fronte delle richieste di chiarimento da parte di alcuni genitori, vengono qui riassunte alcune indicazioni fondamentali in merito alla presentazione di certificati medici (o di altro tipo) per ottenere la **deroga sul numero di assenze consentito** al fine di conseguire la **validità dell'anno scolastico** e il riconoscimento del Criterio di **Credito Formativo** relativo alla frequenza assidua (solo allievi del Triennio)

Principi generali: peso delle assenze sulla validità dell'anno scolastico e sull'attribuzione del credito

a) L'Art. 14/7 DPR 122/09 stabilisce che "*per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato*":
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 25% del monte ore totale, comporta la non ammissione allo scrutinio finale e il dovere di ripetere l'anno

   L'assiduità della frequenza è inoltre un importante indicatore che contribuisce al **giudizio sul comportamento**.

b) L'Art. I.B del vigente Documento sulla Valutazione indica, per gli allievi del triennio della scuola superiore, come criterio di Credito Scolastico e Formativo la frequenza assidua: numero di ore di assenza dalle lezioni ≤ 10% del monte ore totale
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 10% del monte ore totale, comporta la perdita di uno dei criteri necessari per l'attribuzione della fascia massima di Credito Scolastico Formativo

c) La legge prevede "*motivate deroghe in casi eccezionali*" al fine di escludere le assenze dal computo della frequenza effettiva:
   - assenze per motivi di salute oppure per gravi e documentati motivi di famiglia;
   - partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I

   Tali deroghe vanno richieste consegnando in Segreteria l'opportuna documentazione e vengono concesse esclusivamente a giudizio del Consiglio di Classe

Validità dei Certificati Medici, o attestanti gravi motivi di famiglia o attestanti attività agonistiche riconosciute dal C.O.N.I.

In Particolare, per quel che riguarda i Certificati Medici, vale quanto previsto dalla normativa:

a) Per la **riammissione in classe**, non è più necessario il certificato medico (è sufficiente la giustificazione da parte della famiglia), anche qualora l'assenza si prolunghi per più di 5 giorni.

   Fanno eccezioni esclusivamente le **disposizioni di quarantena/isolamento** del Dipartimento di Prevenzione.

b) Qualora le assenze raggiungano una quota significativa (superiore al 10%), per la **deroga sul numero di assenze** al fine di non avere un giudizio di comportamento negativo, non compromettere la validità dell'anno scolastico (o l'attribuzione del credito nel caso del Triennio della scuola superiore) è necessario presentare il **certificato medico idoneo**: il medico è infatti la figura professionale prevista per la produzione del certificato, in assenza del quale la scuola non può procedere alla deroga delle assenze. Quindi:
   - certificati medici dove è attestato **esclusivamente lo stato di buona salute** in vista della ripresa delle lezioni e non vi è una esplicita attribuzione delle assenze a ragioni di salute, non son di norma ritenute valide al fine delle deroghe sul numero di assenze; in questo caso le assenze partecipano al conteggio delle "*assenze effettive*" e non vengono scalate dal computo finale.
   - I certificati che indicano il periodo di assenza **riconducendo tali assenze a motivi di salute**, sono di norma accolti ai fini del conteggio delle "*assenze giustificate*" e perciò vengono scalati dal conteggio finale.

c) Naturalmente il medico 'di base' non ha alcun dovere in merito all'indicazione della diagnosi e delle reali motivazioni dell'assenza: si tratta di dati sensibili tutelati dalla legge sulla privacy.
Tuttavia è necessario che il certificato, per essere valido, riporti una delle seguenti diciture (o similari):

- *l'allievo/a XX YY è stato assente dalle lezioni per ragioni riconducibili a motivi di salute; essendo esente da pericoli di contagio, può riprendere la regolare frequenza scolastica;*
- *l'allievo/a XX YY non presenta pericoli di contagio derivanti dalla malattia di cui è stato/a affetto/a della quale è clinicamente guarito, pertanto può riprendere la normale occupazione scolastica;*

d) Affinché venga riconosciuta la deroga, sono previste le seguenti condizioni necessarie:

- il **periodo di assenza** (inizio e fine, oppure elenco dei giorni di assenza) deve essere esplicitamente indicato nel certificato: *assente dal giorno XX al giorno YY*, oppure: *assente nei giorni XX YY ZZ*
- l'assenza deve avere una **durata continuativa di almeno 3 giorni scolastici** (sono esclusi dal conteggio i giorni festivi, per cui una assenza al sabato e al lunedì non basta per attuare la deroga);
- le certificazioni mediche di assenza devono essere presentate (inviate via mail) in Segreteria **entro 7 giorni scolastici** a partire dal rientro in classe (si escludono i festivi);
- le assenze non devono impedire la valutazione dell'allievo, secondo quanto previsto dalla normativa ministeriale.

Alle medesime condizioni devono conformarsi (al fine di essere validi) i certificati che attestano assenze per gravi e documentati motivi di famiglia oppure per la partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Certificati di assenza per periodi **inferiori a 3 giorni scolastici** oppure consegnati in Segreteria **dopo 7 giorni scolastici dalla riammissione in classe**, non verranno accolti in Segreteria in quanto non idonei ed ininfluenti ai fini della deroga sul numero di assenze.

In ogni caso, le famiglie tengano presente che per un medico la firma di un certificato secondo le caratteristiche richieste dalla scuola rappresenta una responsabilità grave che può avere anche delle conseguenze giuridiche: è perciò diritto del medico emettere il certificato solo se è certo che l'assenza sia riconducibile a motivi di salute.

e) Laddove si ravvisa un ricovero ospedaliero o una patologia tale da implicare periodi prolungati di assenza e la conseguente compromissione della regolare frequenza alle lezioni, è possibile far detrarre queste assenze dal computo finale, presentando copia del **Certificato di Ricovero Ospedaliero** oppure un **certificato emesso o vidimato dall'ASL (o da un Centro Accreditato)**.

f) Qualora le assenze **superino il 25%** e si ravvisi la non ammissione allo scrutinio finale, la semplice certificazione del proprio medico 'di base' in assenza del Certificato di Ricovero Ospedaliero o della Vidimazione da parte dell'ASL (o di un centro accreditato), non basta di per sé a giustificare le assenze: il Consiglio di Classe potrebbe perciò – in forma insindacabile - deliberare di non tenere conto di tale certificato nel computo dei giorni effettivi di frequenza scolastica, non applicare la deroga e quindi conteggiare tali assenze nel computo finale. Sarà premura della famiglia produrre gli eventuali certificati del medico specialista, dell'ospedale o dell'ASL, che il Consiglio avrà facoltà di richiedere.

Al fine di agevolare la scrittura dei certificati di deroga, sul sito della scuola (http://www.salesianibologna.net) nella voce di menù dedicata alla **MODULISTICA** è disponibile un modulo precompilato:

- MS 03.A – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi di salute
- MS 03.B – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi famigliari
- MS 03.C – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi sportivi

che va completato e poi riconsegnato in Segreteria secondo i termini appena indicati

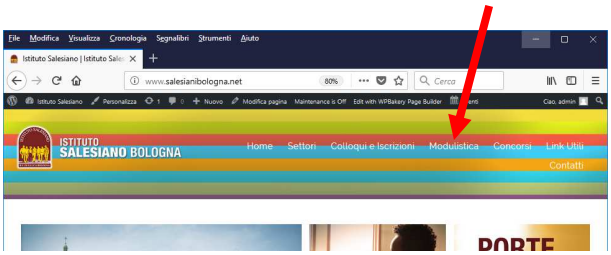

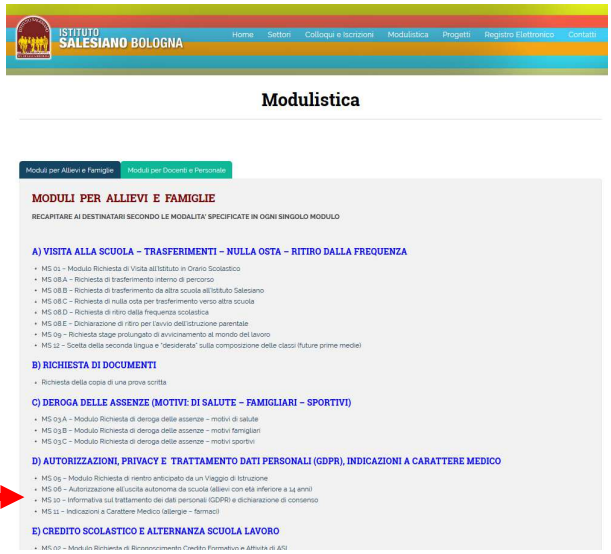

Cordialmente,
don Giovanni Sala

don Giovanni Sala

ISTITUTO SALESIANO "B.V.S.I." SCUOLE SECONDARIE PARITARIE - BOLOGNA - PRESIDENZA

ISTITUTO SALESIANO
«Beata Vergine di San Luca»
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – *www.salesianibologna.net*
presidesup.bolognabv@salesiani.it
Il Preside

CP 05 del 02-09-2021 - Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze
Comunicazione della Presidenza n° 05
Bologna, 2 Settembre 2021

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi

Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze

Cari Docenti,

Gentili Famiglie,

a fronte delle richieste di chiarimento da parte di alcuni genitori, vengono qui riassunte alcune indicazioni fondamentali in merito alla presentazione di certificati medici (o di altro tipo) per ottenere la **deroga sul numero di assenze consentito** al fine di conseguire la **validità dell'anno scolastico** e il riconoscimento del Criterio di **Credito Formativo** relativo alla frequenza assidua (solo allievi del Triennio)

Principi generali: peso delle assenze sulla validità dell'anno scolastico e sull'attribuzione del credito

a) L'Art. 14/7 DPR 122/09 stabilisce che "*per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato*":
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 25% del monte ore totale, comporta la non ammissione allo scrutinio finale e il dovere di ripetere l'anno

   L'assiduità della frequenza è inoltre un importante indicatore che contribuisce al **giudizio sul comportamento**.

b) L'Art. I.B del vigente Documento sulla Valutazione indica, per gli allievi del triennio della scuola superiore, come criterio di Credito Scolastico e Formativo la frequenza assidua: numero di ore di assenza dalle lezioni ≤ 10% del monte ore totale
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 10% del monte ore totale, comporta la perdita di uno dei criteri necessari per l'attribuzione della fascia massima di Credito Scolastico Formativo

c) La legge prevede "*motivate deroghe in casi eccezionali*" al fine di escludere le assenze dal computo della frequenza effettiva:
   - assenze per motivi di salute oppure per gravi e documentati motivi di famiglia;
   - partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I

   Tali deroghe vanno richieste consegnando in Segreteria l'opportuna documentazione e vengono concesse esclusivamente a giudizio del Consiglio di Classe

Validità dei Certificati Medici, o attestanti gravi motivi di famiglia o attestanti attività agonistiche riconosciute dal C.O.N.I.

In Particolare, per quel che riguarda i Certificati Medici, vale quanto previsto dalla normativa:

a) Per la **riammissione in classe**, non è più necessario il certificato medico (è sufficiente la giustificazione da parte della famiglia), anche qualora l'assenza si prolunghi per più di 5 giorni.

   Fanno eccezioni esclusivamente le **disposizioni di quarantena/isolamento** del Dipartimento di Prevenzione.

b) Qualora le assenze raggiungano una quota significativa (superiore al 10%), per la **deroga sul numero di assenze** al fine di non avere un giudizio di comportamento negativo, non compromettere la validità dell'anno scolastico (o l'attribuzione del credito nel caso del Triennio della scuola superiore) è necessario presentare il **certificato medico idoneo**: il medico è infatti la figura professionale prevista per la produzione del certificato, in assenza del quale la scuola non può procedere alla deroga delle assenze. Quindi:
   - certificati medici dove è attestato **esclusivamente lo stato di buona salute** in vista della ripresa delle lezioni e non vi è una esplicita attribuzione delle assenze a ragioni di salute, non son di norma ritenute valide al fine delle deroghe sul numero di assenze; in questo caso le assenze partecipano al conteggio delle "*assenze effettive*" e non vengono scalate dal computo finale.
   - I certificati che indicano il periodo di assenza **riconducendo tali assenze a motivi di salute**, sono di norma accolti ai fini del conteggio delle "*assenze giustificate*" e perciò vengono scalati dal conteggio finale.

c) Naturalmente il medico 'di base' non ha alcun dovere in merito all'indicazione della diagnosi e delle reali motivazioni dell'assenza: si tratta di dati sensibili tutelati dalla legge sulla privacy.
Tuttavia è necessario che il certificato, per essere valido, riporti una delle seguenti diciture (o similari):

- *l'allievo/a XX YY è stato assente dalle lezioni per ragioni riconducibili a motivi di salute; essendo esente da pericoli di contagio, può riprendere la regolare frequenza scolastica;*
- *l'allievo/a XX YY non presenta pericoli di contagio derivanti dalla malattia di cui è stato/a affetto/a della quale è clinicamente guarito, pertanto può riprendere la normale occupazione scolastica;*

d) Affinché venga riconosciuta la deroga, sono previste le seguenti condizioni necessarie:

- il **periodo di assenza** (inizio e fine, oppure elenco dei giorni di assenza) deve essere esplicitamente indicato nel certificato: *assente dal giorno XX al giorno YY*, oppure: *assente nei giorni XX YY ZZ*
- l'assenza deve avere una **durata continuativa di almeno 3 giorni scolastici** (sono esclusi dal conteggio i giorni festivi, per cui una assenza al sabato e al lunedì non basta per attuare la deroga);
- le certificazioni mediche di assenza devono essere presentate (inviate via mail) in Segreteria **entro 7 giorni scolastici** a partire dal rientro in classe (si escludono i festivi);
- le assenze non devono impedire la valutazione dell'allievo, secondo quanto previsto dalla normativa ministeriale.

Alle medesime condizioni devono conformarsi (al fine di essere validi) i certificati che attestano assenze per gravi e documentati motivi di famiglia oppure per la partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Certificati di assenza per periodi **inferiori a 3 giorni scolastici** oppure consegnati in Segreteria **dopo 7 giorni scolastici dalla riammissione in classe**, non verranno accolti in Segreteria in quanto non idonei ed ininfluenti ai fini della deroga sul numero di assenze.

In ogni caso, le famiglie tengano presente che per un medico la firma di un certificato secondo le caratteristiche richieste dalla scuola rappresenta una responsabilità grave che può avere anche delle conseguenze giuridiche: è perciò diritto del medico emettere il certificato solo se è certo che l'assenza sia riconducibile a motivi di salute.

e) Laddove si ravvisa un ricovero ospedaliero o una patologia tale da implicare periodi prolungati di assenza e la conseguente compromissione della regolare frequenza alle lezioni, è possibile far detrarre queste assenze dal computo finale, presentando copia del **Certificato di Ricovero Ospedaliero** oppure un **certificato emesso o vidimato dall'ASL (o da un Centro Accreditato)**.

f) Qualora le assenze **superino il 25%** e si ravvisi la non ammissione allo scrutinio finale, la semplice certificazione del proprio medico 'di base' in assenza del Certificato di Ricovero Ospedaliero o della Vidimazione da parte dell'ASL (o di un centro accreditato), non basta di per sé a giustificare le assenze: il Consiglio di Classe potrebbe perciò – in forma insindacabile - deliberare di non tenere conto di tale certificato nel computo dei giorni effettivi di frequenza scolastica, non applicare la deroga e quindi conteggiare tali assenze nel computo finale. Sarà premura della famiglia produrre gli eventuali certificati del medico specialista, dell'ospedale o dell'ASL, che il Consiglio avrà facoltà di richiedere.

Al fine di agevolare la scrittura dei certificati di deroga, sul sito della scuola (http://www.salesianibologna.net) nella voce di menù dedicata alla **MODULISTICA** è disponibile un modulo precompilato:

- MS 03.A – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi di salute
- MS 03.B – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi famigliari
- MS 03.C – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi sportivi

che va completato e poi riconsegnato in Segreteria secondo i termini appena indicati

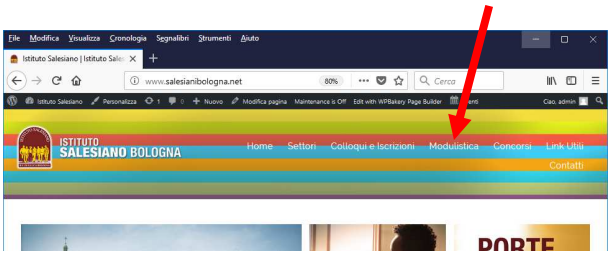

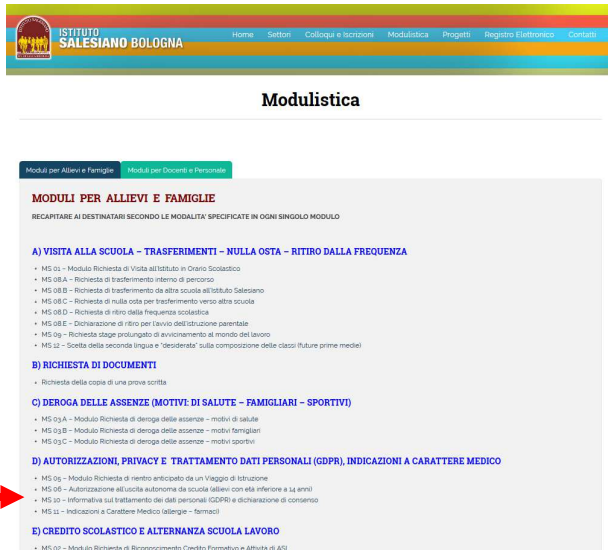

Cordialmente,
don Giovanni Sala

don Giovanni Sala

ISTITUTO SALESIANO "B.V.S.I." SCUOLE SECONDARIE PARITARIE - BOLOGNA - PRESIDENZA

ISTITUTO SALESIANO
«Beata Vergine di San Luca»
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – *www.salesianibologna.net*
presidesup.bolognabv@salesiani.it
Il Preside

CP 05 del 02-09-2021 - Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze
Comunicazione della Presidenza n° 05
Bologna, 2 Settembre 2021

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi

Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze

Cari Docenti,

Gentili Famiglie,

a fronte delle richieste di chiarimento da parte di alcuni genitori, vengono qui riassunte alcune indicazioni fondamentali in merito alla presentazione di certificati medici (o di altro tipo) per ottenere la **deroga sul numero di assenze consentito** al fine di conseguire la **validità dell'anno scolastico** e il riconoscimento del Criterio di **Credito Formativo** relativo alla frequenza assidua (solo allievi del Triennio)

Principi generali: peso delle assenze sulla validità dell'anno scolastico e sull'attribuzione del credito

a) L'Art. 14/7 DPR 122/09 stabilisce che "*per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato*":
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 25% del monte ore totale, comporta la non ammissione allo scrutinio finale e il dovere di ripetere l'anno

   L'assiduità della frequenza è inoltre un importante indicatore che contribuisce al **giudizio sul comportamento**.

b) L'Art. I.B del vigente Documento sulla Valutazione indica, per gli allievi del triennio della scuola superiore, come criterio di Credito Scolastico e Formativo la frequenza assidua: numero di ore di assenza dalle lezioni ≤ 10% del monte ore totale
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 10% del monte ore totale, comporta la perdita di uno dei criteri necessari per l'attribuzione della fascia massima di Credito Scolastico Formativo

c) La legge prevede "*motivate deroghe in casi eccezionali*" al fine di escludere le assenze dal computo della frequenza effettiva:
   - assenze per motivi di salute oppure per gravi e documentati motivi di famiglia;
   - partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I

   Tali deroghe vanno richieste consegnando in Segreteria l'opportuna documentazione e vengono concesse esclusivamente a giudizio del Consiglio di Classe

Validità dei Certificati Medici, o attestanti gravi motivi di famiglia o attestanti attività agonistiche riconosciute dal C.O.N.I.

In Particolare, per quel che riguarda i Certificati Medici, vale quanto previsto dalla normativa:

a) Per la **riammissione in classe**, non è più necessario il certificato medico (è sufficiente la giustificazione da parte della famiglia), anche qualora l'assenza si prolunghi per più di 5 giorni.

   Fanno eccezioni esclusivamente le **disposizioni di quarantena/isolamento** del Dipartimento di Prevenzione.

b) Qualora le assenze raggiungano una quota significativa (superiore al 10%), per la **deroga sul numero di assenze** al fine di non avere un giudizio di comportamento negativo, non compromettere la validità dell'anno scolastico (o l'attribuzione del credito nel caso del Triennio della scuola superiore) è necessario presentare il **certificato medico idoneo**: il medico è infatti la figura professionale prevista per la produzione del certificato, in assenza del quale la scuola non può procedere alla deroga delle assenze. Quindi:
   - certificati medici dove è attestato **esclusivamente lo stato di buona salute** in vista della ripresa delle lezioni e non vi è una esplicita attribuzione delle assenze a ragioni di salute, non son di norma ritenute valide al fine delle deroghe sul numero di assenze; in questo caso le assenze partecipano al conteggio delle "*assenze effettive*" e non vengono scalate dal computo finale.
   - I certificati che indicano il periodo di assenza **riconducendo tali assenze a motivi di salute**, sono di norma accolti ai fini del conteggio delle "*assenze giustificate*" e perciò vengono scalati dal conteggio finale.

c) Naturalmente il medico 'di base' non ha alcun dovere in merito all'indicazione della diagnosi e delle reali motivazioni dell'assenza: si tratta di dati sensibili tutelati dalla legge sulla privacy.
Tuttavia è necessario che il certificato, per essere valido, riporti una delle seguenti diciture (o similari):

- *l'allievo/a XX YY è stato assente dalle lezioni per ragioni riconducibili a motivi di salute; essendo esente da pericoli di contagio, può riprendere la regolare frequenza scolastica;*
- *l'allievo/a XX YY non presenta pericoli di contagio derivanti dalla malattia di cui è stato/a affetto/a della quale è clinicamente guarito, pertanto può riprendere la normale occupazione scolastica;*

d) Affinché venga riconosciuta la deroga, sono previste le seguenti condizioni necessarie:

- il **periodo di assenza** (inizio e fine, oppure elenco dei giorni di assenza) deve essere esplicitamente indicato nel certificato: *assente dal giorno XX al giorno YY*, oppure: *assente nei giorni XX YY ZZ*
- l'assenza deve avere una **durata continuativa di almeno 3 giorni scolastici** (sono esclusi dal conteggio i giorni festivi, per cui una assenza al sabato e al lunedì non basta per attuare la deroga);
- le certificazioni mediche di assenza devono essere presentate (inviate via mail) in Segreteria **entro 7 giorni scolastici** a partire dal rientro in classe (si escludono i festivi);
- le assenze non devono impedire la valutazione dell'allievo, secondo quanto previsto dalla normativa ministeriale.

Alle medesime condizioni devono conformarsi (al fine di essere validi) i certificati che attestano assenze per gravi e documentati motivi di famiglia oppure per la partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Certificati di assenza per periodi **inferiori a 3 giorni scolastici** oppure consegnati in Segreteria **dopo 7 giorni scolastici dalla riammissione in classe**, non verranno accolti in Segreteria in quanto non idonei ed ininfluenti ai fini della deroga sul numero di assenze.

In ogni caso, le famiglie tengano presente che per un medico la firma di un certificato secondo le caratteristiche richieste dalla scuola rappresenta una responsabilità grave che può avere anche delle conseguenze giuridiche: è perciò diritto del medico emettere il certificato solo se è certo che l'assenza sia riconducibile a motivi di salute.

e) Laddove si ravvisa un ricovero ospedaliero o una patologia tale da implicare periodi prolungati di assenza e la conseguente compromissione della regolare frequenza alle lezioni, è possibile far detrarre queste assenze dal computo finale, presentando copia del **Certificato di Ricovero Ospedaliero** oppure un **certificato emesso o vidimato dall'ASL (o da un Centro Accreditato)**.

f) Qualora le assenze **superino il 25%** e si ravvisi la non ammissione allo scrutinio finale, la semplice certificazione del proprio medico 'di base' in assenza del Certificato di Ricovero Ospedaliero o della Vidimazione da parte dell'ASL (o di un centro accreditato), non basta di per sé a giustificare le assenze: il Consiglio di Classe potrebbe perciò – in forma insindacabile - deliberare di non tenere conto di tale certificato nel computo dei giorni effettivi di frequenza scolastica, non applicare la deroga e quindi conteggiare tali assenze nel computo finale. Sarà premura della famiglia produrre gli eventuali certificati del medico specialista, dell'ospedale o dell'ASL, che il Consiglio avrà facoltà di richiedere.

Al fine di agevolare la scrittura dei certificati di deroga, sul sito della scuola (http://www.salesianibologna.net) nella voce di menù dedicata alla **MODULISTICA** è disponibile un modulo precompilato:

- MS 03.A – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi di salute
- MS 03.B – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi famigliari
- MS 03.C – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi sportivi

che va completato e poi riconsegnato in Segreteria secondo i termini appena indicati

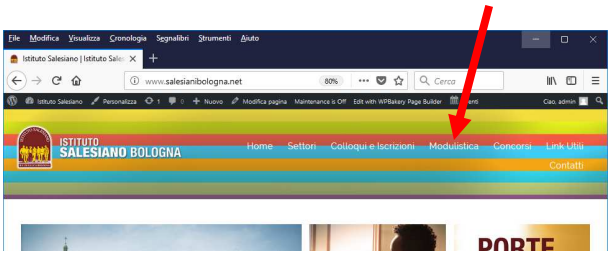

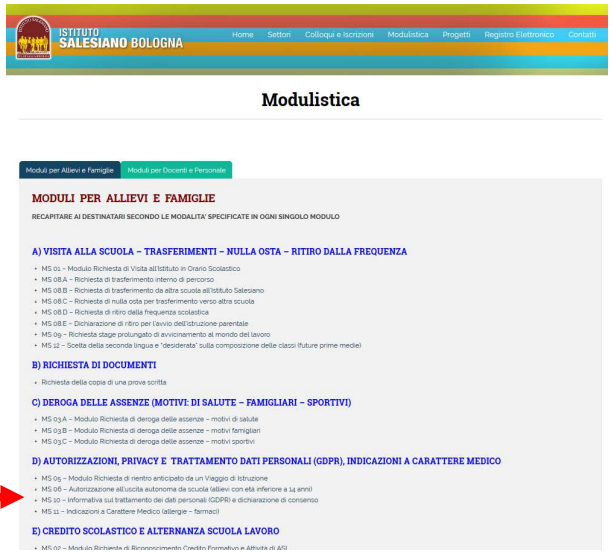

Cordialmente,
don Giovanni Sala

don Giovanni Sala

ISTITUTO SALESIANO "B.V.S.I." SCUOLE SECONDARIE PARITARIE - BOLOGNA - PRESIDENZA

ISTITUTO SALESIANO
«Beata Vergine di San Luca»
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – *www.salesianibologna.net*
presidesup.bolognabv@salesiani.it
Il Preside

CP 05 del 02-09-2021 - Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze
Comunicazione della Presidenza n° 05
Bologna, 2 Settembre 2021

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi

Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze

Cari Docenti,

Gentili Famiglie,

a fronte delle richieste di chiarimento da parte di alcuni genitori, vengono qui riassunte alcune indicazioni fondamentali in merito alla presentazione di certificati medici (o di altro tipo) per ottenere la **deroga sul numero di assenze consentito** al fine di conseguire la **validità dell'anno scolastico** e il riconoscimento del Criterio di **Credito Formativo** relativo alla frequenza assidua (solo allievi del Triennio)

Principi generali: peso delle assenze sulla validità dell'anno scolastico e sull'attribuzione del credito

a) L'Art. 14/7 DPR 122/09 stabilisce che "*per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato*":
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 25% del monte ore totale, comporta la non ammissione allo scrutinio finale e il dovere di ripetere l'anno

   L'assiduità della frequenza è inoltre un importante indicatore che contribuisce al **giudizio sul comportamento**.

b) L'Art. I.B del vigente Documento sulla Valutazione indica, per gli allievi del triennio della scuola superiore, come criterio di Credito Scolastico e Formativo la frequenza assidua: numero di ore di assenza dalle lezioni ≤ 10% del monte ore totale
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 10% del monte ore totale, comporta la perdita di uno dei criteri necessari per l'attribuzione della fascia massima di Credito Scolastico Formativo

c) La legge prevede "*motivate deroghe in casi eccezionali*" al fine di escludere le assenze dal computo della frequenza effettiva:
   - assenze per motivi di salute oppure per gravi e documentati motivi di famiglia;
   - partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I

   Tali deroghe vanno richieste consegnando in Segreteria l'opportuna documentazione e vengono concesse esclusivamente a giudizio del Consiglio di Classe

Validità dei Certificati Medici, o attestanti gravi motivi di famiglia o attestanti attività agonistiche riconosciute dal C.O.N.I.

In Particolare, per quel che riguarda i Certificati Medici, vale quanto previsto dalla normativa:

a) Per la **riammissione in classe**, non è più necessario il certificato medico (è sufficiente la giustificazione da parte della famiglia), anche qualora l'assenza si prolunghi per più di 5 giorni.

   Fanno eccezioni esclusivamente le **disposizioni di quarantena/isolamento** del Dipartimento di Prevenzione.

b) Qualora le assenze raggiungano una quota significativa (superiore al 10%), per la **deroga sul numero di assenze** al fine di non avere un giudizio di comportamento negativo, non compromettere la validità dell'anno scolastico (o l'attribuzione del credito nel caso del Triennio della scuola superiore) è necessario presentare il **certificato medico idoneo**: il medico è infatti la figura professionale prevista per la produzione del certificato, in assenza del quale la scuola non può procedere alla deroga delle assenze. Quindi:
   - certificati medici dove è attestato **esclusivamente lo stato di buona salute** in vista della ripresa delle lezioni e non vi è una esplicita attribuzione delle assenze a ragioni di salute, non son di norma ritenute valide al fine delle deroghe sul numero di assenze; in questo caso le assenze partecipano al conteggio delle "*assenze effettive*" e non vengono scalate dal computo finale.
   - I certificati che indicano il periodo di assenza **riconducendo tali assenze a motivi di salute**, sono di norma accolti ai fini del conteggio delle "*assenze giustificate*" e perciò vengono scalati dal conteggio finale.

c) Naturalmente il medico 'di base' non ha alcun dovere in merito all'indicazione della diagnosi e delle reali motivazioni dell'assenza: si tratta di dati sensibili tutelati dalla legge sulla privacy.
Tuttavia è necessario che il certificato, per essere valido, riporti una delle seguenti diciture (o similari):

- *l'allievo/a XX YY è stato assente dalle lezioni per ragioni riconducibili a motivi di salute; essendo esente da pericoli di contagio, può riprendere la regolare frequenza scolastica;*
- *l'allievo/a XX YY non presenta pericoli di contagio derivanti dalla malattia di cui è stato/a affetto/a della quale è clinicamente guarito, pertanto può riprendere la normale occupazione scolastica;*

d) Affinché venga riconosciuta la deroga, sono previste le seguenti condizioni necessarie:

- il **periodo di assenza** (inizio e fine, oppure elenco dei giorni di assenza) deve essere esplicitamente indicato nel certificato: *assente dal giorno XX al giorno YY*, oppure: *assente nei giorni XX YY ZZ*
- l'assenza deve avere una **durata continuativa di almeno 3 giorni scolastici** (sono esclusi dal conteggio i giorni festivi, per cui una assenza al sabato e al lunedì non basta per attuare la deroga);
- le certificazioni mediche di assenza devono essere presentate (inviate via mail) in Segreteria **entro 7 giorni scolastici** a partire dal rientro in classe (si escludono i festivi);
- le assenze non devono impedire la valutazione dell'allievo, secondo quanto previsto dalla normativa ministeriale.

Alle medesime condizioni devono conformarsi (al fine di essere validi) i certificati che attestano assenze per gravi e documentati motivi di famiglia oppure per la partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Certificati di assenza per periodi **inferiori a 3 giorni scolastici** oppure consegnati in Segreteria **dopo 7 giorni scolastici dalla riammissione in classe**, non verranno accolti in Segreteria in quanto non idonei ed ininfluenti ai fini della deroga sul numero di assenze.

In ogni caso, le famiglie tengano presente che per un medico la firma di un certificato secondo le caratteristiche richieste dalla scuola rappresenta una responsabilità grave che può avere anche delle conseguenze giuridiche: è perciò diritto del medico emettere il certificato solo se è certo che l'assenza sia riconducibile a motivi di salute.

e) Laddove si ravvisa un ricovero ospedaliero o una patologia tale da implicare periodi prolungati di assenza e la conseguente compromissione della regolare frequenza alle lezioni, è possibile far detrarre queste assenze dal computo finale, presentando copia del **Certificato di Ricovero Ospedaliero** oppure un **certificato emesso o vidimato dall'ASL (o da un Centro Accreditato)**.

f) Qualora le assenze **superino il 25%** e si ravvisi la non ammissione allo scrutinio finale, la semplice certificazione del proprio medico 'di base' in assenza del Certificato di Ricovero Ospedaliero o della Vidimazione da parte dell'ASL (o di un centro accreditato), non basta di per sé a giustificare le assenze: il Consiglio di Classe potrebbe perciò – in forma insindacabile - deliberare di non tenere conto di tale certificato nel computo dei giorni effettivi di frequenza scolastica, non applicare la deroga e quindi conteggiare tali assenze nel computo finale. Sarà premura della famiglia produrre gli eventuali certificati del medico specialista, dell'ospedale o dell'ASL, che il Consiglio avrà facoltà di richiedere.

Al fine di agevolare la scrittura dei certificati di deroga, sul sito della scuola (http://www.salesianibologna.net) nella voce di menù dedicata alla **MODULISTICA** è disponibile un modulo precompilato:

- MS 03.A – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi di salute
- MS 03.B – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi famigliari
- MS 03.C – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi sportivi

che va completato e poi riconsegnato in Segreteria secondo i termini appena indicati

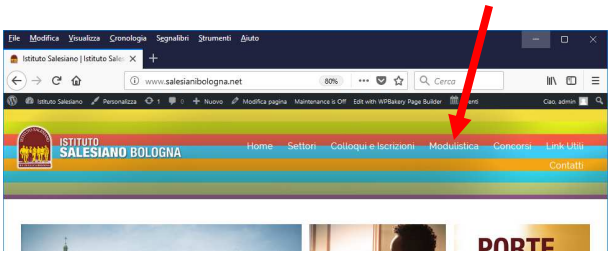

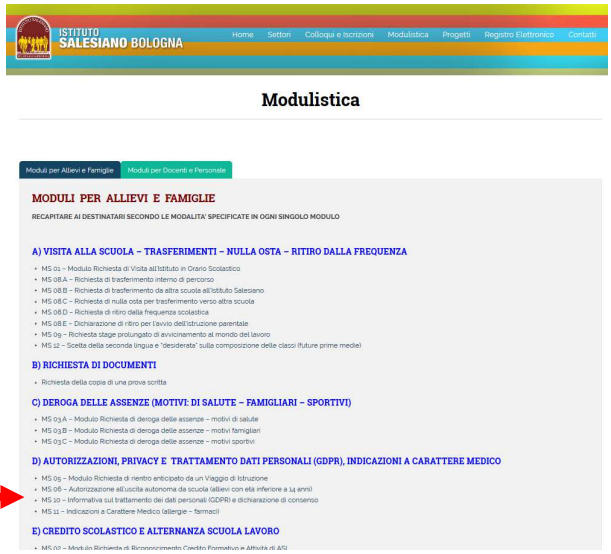

Cordialmente,
don Giovanni Sala

don Giovanni Sala

ISTITUTO SALESIANO "B.V.S.I." SCUOLE SECONDARIE PARITARIE - BOLOGNA - PRESIDENZA

ISTITUTO SALESIANO
«Beata Vergine di San Luca»
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – *www.salesianibologna.net*
presidesup.bolognabv@salesiani.it
Il Preside

CP 05 del 02-09-2021 - Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze
Comunicazione della Presidenza n° 05
Bologna, 2 Settembre 2021

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi

Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze

Cari Docenti,

Gentili Famiglie,

a fronte delle richieste di chiarimento da parte di alcuni genitori, vengono qui riassunte alcune indicazioni fondamentali in merito alla presentazione di certificati medici (o di altro tipo) per ottenere la **deroga sul numero di assenze consentito** al fine di conseguire la **validità dell'anno scolastico** e il riconoscimento del Criterio di **Credito Formativo** relativo alla frequenza assidua (solo allievi del Triennio)

Principi generali: peso delle assenze sulla validità dell'anno scolastico e sull'attribuzione del credito

a) L'Art. 14/7 DPR 122/09 stabilisce che "*per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato*":
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 25% del monte ore totale, comporta la non ammissione allo scrutinio finale e il dovere di ripetere l'anno

   L'assiduità della frequenza è inoltre un importante indicatore che contribuisce al **giudizio sul comportamento**.

b) L'Art. I.B del vigente Documento sulla Valutazione indica, per gli allievi del triennio della scuola superiore, come criterio di Credito Scolastico e Formativo la frequenza assidua: numero di ore di assenza dalle lezioni ≤ 10% del monte ore totale
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 10% del monte ore totale, comporta la perdita di uno dei criteri necessari per l'attribuzione della fascia massima di Credito Scolastico Formativo

c) La legge prevede "*motivate deroghe in casi eccezionali*" al fine di escludere le assenze dal computo della frequenza effettiva:
   - assenze per motivi di salute oppure per gravi e documentati motivi di famiglia;
   - partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I

   Tali deroghe vanno richieste consegnando in Segreteria l'opportuna documentazione e vengono concesse esclusivamente a giudizio del Consiglio di Classe

Validità dei Certificati Medici, o attestanti gravi motivi di famiglia o attestanti attività agonistiche riconosciute dal C.O.N.I.

In Particolare, per quel che riguarda i Certificati Medici, vale quanto previsto dalla normativa:

a) Per la **riammissione in classe**, non è più necessario il certificato medico (è sufficiente la giustificazione da parte della famiglia), anche qualora l'assenza si prolunghi per più di 5 giorni.

   Fanno eccezioni esclusivamente le **disposizioni di quarantena/isolamento** del Dipartimento di Prevenzione.

b) Qualora le assenze raggiungano una quota significativa (superiore al 10%), per la **deroga sul numero di assenze** al fine di non avere un giudizio di comportamento negativo, non compromettere la validità dell'anno scolastico (o l'attribuzione del credito nel caso del Triennio della scuola superiore) è necessario presentare il **certificato medico idoneo**: il medico è infatti la figura professionale prevista per la produzione del certificato, in assenza del quale la scuola non può procedere alla deroga delle assenze. Quindi:
   - certificati medici dove è attestato **esclusivamente lo stato di buona salute** in vista della ripresa delle lezioni e non vi è una esplicita attribuzione delle assenze a ragioni di salute, non son di norma ritenute valide al fine delle deroghe sul numero di assenze; in questo caso le assenze partecipano al conteggio delle "*assenze effettive*" e non vengono scalate dal computo finale.
   - I certificati che indicano il periodo di assenza **riconducendo tali assenze a motivi di salute**, sono di norma accolti ai fini del conteggio delle "*assenze giustificate*" e perciò vengono scalati dal conteggio finale.

c) Naturalmente il medico 'di base' non ha alcun dovere in merito all'indicazione della diagnosi e delle reali motivazioni dell'assenza: si tratta di dati sensibili tutelati dalla legge sulla privacy.
Tuttavia è necessario che il certificato, per essere valido, riporti una delle seguenti diciture (o similari):

- *l'allievo/a XX YY è stato assente dalle lezioni per ragioni riconducibili a motivi di salute; essendo esente da pericoli di contagio, può riprendere la regolare frequenza scolastica;*
- *l'allievo/a XX YY non presenta pericoli di contagio derivanti dalla malattia di cui è stato/a affetto/a della quale è clinicamente guarito, pertanto può riprendere la normale occupazione scolastica;*

d) Affinché venga riconosciuta la deroga, sono previste le seguenti condizioni necessarie:

- il **periodo di assenza** (inizio e fine, oppure elenco dei giorni di assenza) deve essere esplicitamente indicato nel certificato: *assente dal giorno XX al giorno YY*, oppure: *assente nei giorni XX YY ZZ*
- l'assenza deve avere una **durata continuativa di almeno 3 giorni scolastici** (sono esclusi dal conteggio i giorni festivi, per cui una assenza al sabato e al lunedì non basta per attuare la deroga);
- le certificazioni mediche di assenza devono essere presentate (inviate via mail) in Segreteria **entro 7 giorni scolastici** a partire dal rientro in classe (si escludono i festivi);
- le assenze non devono impedire la valutazione dell'allievo, secondo quanto previsto dalla normativa ministeriale.

Alle medesime condizioni devono conformarsi (al fine di essere validi) i certificati che attestano assenze per gravi e documentati motivi di famiglia oppure per la partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Certificati di assenza per periodi **inferiori a 3 giorni scolastici** oppure consegnati in Segreteria **dopo 7 giorni scolastici dalla riammissione in classe**, non verranno accolti in Segreteria in quanto non idonei ed ininfluenti ai fini della deroga sul numero di assenze.

In ogni caso, le famiglie tengano presente che per un medico la firma di un certificato secondo le caratteristiche richieste dalla scuola rappresenta una responsabilità grave che può avere anche delle conseguenze giuridiche: è perciò diritto del medico emettere il certificato solo se è certo che l'assenza sia riconducibile a motivi di salute.

e) Laddove si ravvisa un ricovero ospedaliero o una patologia tale da implicare periodi prolungati di assenza e la conseguente compromissione della regolare frequenza alle lezioni, è possibile far detrarre queste assenze dal computo finale, presentando copia del **Certificato di Ricovero Ospedaliero** oppure un **certificato emesso o vidimato dall'ASL (o da un Centro Accreditato)**.

f) Qualora le assenze **superino il 25%** e si ravvisi la non ammissione allo scrutinio finale, la semplice certificazione del proprio medico 'di base' in assenza del Certificato di Ricovero Ospedaliero o della Vidimazione da parte dell'ASL (o di un centro accreditato), non basta di per sé a giustificare le assenze: il Consiglio di Classe potrebbe perciò – in forma insindacabile - deliberare di non tenere conto di tale certificato nel computo dei giorni effettivi di frequenza scolastica, non applicare la deroga e quindi conteggiare tali assenze nel computo finale. Sarà premura della famiglia produrre gli eventuali certificati del medico specialista, dell'ospedale o dell'ASL, che il Consiglio avrà facoltà di richiedere.

Al fine di agevolare la scrittura dei certificati di deroga, sul sito della scuola (http://www.salesianibologna.net) nella voce di menù dedicata alla **MODULISTICA** è disponibile un modulo precompilato:

- MS 03.A – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi di salute
- MS 03.B – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi famigliari
- MS 03.C – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi sportivi

che va completato e poi riconsegnato in Segreteria secondo i termini appena indicati

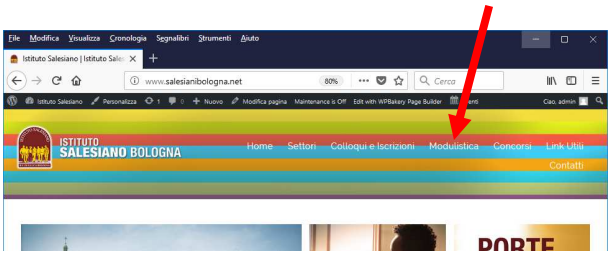

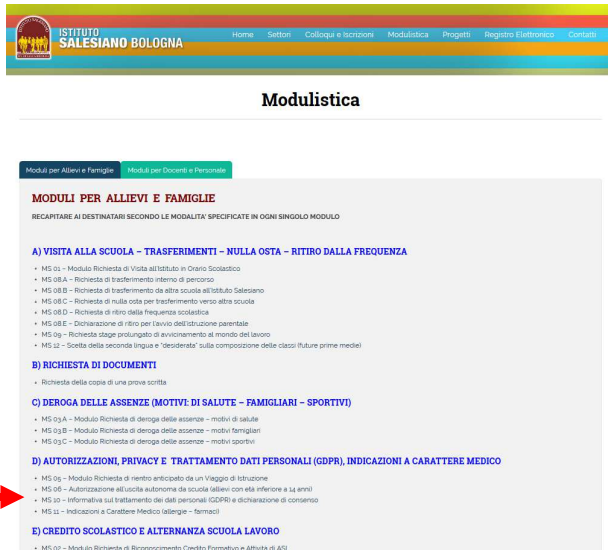

Cordialmente,
don Giovanni Sala

don Giovanni Sala

ISTITUTO SALESIANO "B.V.S.I." SCUOLE SECONDARIE PARITARIE - BOLOGNA - PRESIDENZA

ISTITUTO SALESIANO
«Beata Vergine di San Luca»
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – *www.salesianibologna.net*
presidesup.bolognabv@salesiani.it
Il Preside

CP 05 del 02-09-2021 - Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze
Comunicazione della Presidenza n° 05
Bologna, 2 Settembre 2021

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi

Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze

Cari Docenti,

Gentili Famiglie,

a fronte delle richieste di chiarimento da parte di alcuni genitori, vengono qui riassunte alcune indicazioni fondamentali in merito alla presentazione di certificati medici (o di altro tipo) per ottenere la **deroga sul numero di assenze consentito** al fine di conseguire la **validità dell'anno scolastico** e il riconoscimento del Criterio di **Credito Formativo** relativo alla frequenza assidua (solo allievi del Triennio)

Principi generali: peso delle assenze sulla validità dell'anno scolastico e sull'attribuzione del credito

a) L'Art. 14/7 DPR 122/09 stabilisce che "*per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato*":
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 25% del monte ore totale, comporta la non ammissione allo scrutinio finale e il dovere di ripetere l'anno

   L'assiduità della frequenza è inoltre un importante indicatore che contribuisce al **giudizio sul comportamento**.

b) L'Art. I.B del vigente Documento sulla Valutazione indica, per gli allievi del triennio della scuola superiore, come criterio di Credito Scolastico e Formativo la frequenza assidua: numero di ore di assenza dalle lezioni ≤ 10% del monte ore totale
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 10% del monte ore totale, comporta la perdita di uno dei criteri necessari per l'attribuzione della fascia massima di Credito Scolastico Formativo

c) La legge prevede "*motivate deroghe in casi eccezionali*" al fine di escludere le assenze dal computo della frequenza effettiva:
   - assenze per motivi di salute oppure per gravi e documentati motivi di famiglia;
   - partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I

   Tali deroghe vanno richieste consegnando in Segreteria l'opportuna documentazione e vengono concesse esclusivamente a giudizio del Consiglio di Classe

Validità dei Certificati Medici, o attestanti gravi motivi di famiglia o attestanti attività agonistiche riconosciute dal C.O.N.I.

In Particolare, per quel che riguarda i Certificati Medici, vale quanto previsto dalla normativa:

a) Per la **riammissione in classe**, non è più necessario il certificato medico (è sufficiente la giustificazione da parte della famiglia), anche qualora l'assenza si prolunghi per più di 5 giorni.

   Fanno eccezioni esclusivamente le **disposizioni di quarantena/isolamento** del Dipartimento di Prevenzione.

b) Qualora le assenze raggiungano una quota significativa (superiore al 10%), per la **deroga sul numero di assenze** al fine di non avere un giudizio di comportamento negativo, non compromettere la validità dell'anno scolastico (o l'attribuzione del credito nel caso del Triennio della scuola superiore) è necessario presentare il **certificato medico idoneo**: il medico è infatti la figura professionale prevista per la produzione del certificato, in assenza del quale la scuola non può procedere alla deroga delle assenze. Quindi:
   - certificati medici dove è attestato **esclusivamente lo stato di buona salute** in vista della ripresa delle lezioni e non vi è una esplicita attribuzione delle assenze a ragioni di salute, non son di norma ritenute valide al fine delle deroghe sul numero di assenze; in questo caso le assenze partecipano al conteggio delle "*assenze effettive*" e non vengono scalate dal computo finale.
   - I certificati che indicano il periodo di assenza **riconducendo tali assenze a motivi di salute**, sono di norma accolti ai fini del conteggio delle "*assenze giustificate*" e perciò vengono scalati dal conteggio finale.

c) Naturalmente il medico 'di base' non ha alcun dovere in merito all'indicazione della diagnosi e delle reali motivazioni dell'assenza: si tratta di dati sensibili tutelati dalla legge sulla privacy.
Tuttavia è necessario che il certificato, per essere valido, riporti una delle seguenti diciture (o similari):

- *l'allievo/a XX YY è stato assente dalle lezioni per ragioni riconducibili a motivi di salute; essendo esente da pericoli di contagio, può riprendere la regolare frequenza scolastica;*
- *l'allievo/a XX YY non presenta pericoli di contagio derivanti dalla malattia di cui è stato/a affetto/a della quale è clinicamente guarito, pertanto può riprendere la normale occupazione scolastica;*

d) Affinché venga riconosciuta la deroga, sono previste le seguenti condizioni necessarie:

- il **periodo di assenza** (inizio e fine, oppure elenco dei giorni di assenza) deve essere esplicitamente indicato nel certificato: *assente dal giorno XX al giorno YY*, oppure: *assente nei giorni XX YY ZZ*
- l'assenza deve avere una **durata continuativa di almeno 3 giorni scolastici** (sono esclusi dal conteggio i giorni festivi, per cui una assenza al sabato e al lunedì non basta per attuare la deroga);
- le certificazioni mediche di assenza devono essere presentate (inviate via mail) in Segreteria **entro 7 giorni scolastici** a partire dal rientro in classe (si escludono i festivi);
- le assenze non devono impedire la valutazione dell'allievo, secondo quanto previsto dalla normativa ministeriale.

Alle medesime condizioni devono conformarsi (al fine di essere validi) i certificati che attestano assenze per gravi e documentati motivi di famiglia oppure per la partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Certificati di assenza per periodi **inferiori a 3 giorni scolastici** oppure consegnati in Segreteria **dopo 7 giorni scolastici dalla riammissione in classe**, non verranno accolti in Segreteria in quanto non idonei ed ininfluenti ai fini della deroga sul numero di assenze.

In ogni caso, le famiglie tengano presente che per un medico la firma di un certificato secondo le caratteristiche richieste dalla scuola rappresenta una responsabilità grave che può avere anche delle conseguenze giuridiche: è perciò diritto del medico emettere il certificato solo se è certo che l'assenza sia riconducibile a motivi di salute.

e) Laddove si ravvisa un ricovero ospedaliero o una patologia tale da implicare periodi prolungati di assenza e la conseguente compromissione della regolare frequenza alle lezioni, è possibile far detrarre queste assenze dal computo finale, presentando copia del **Certificato di Ricovero Ospedaliero** oppure un **certificato emesso o vidimato dall'ASL (o da un Centro Accreditato)**.

f) Qualora le assenze **superino il 25%** e si ravvisi la non ammissione allo scrutinio finale, la semplice certificazione del proprio medico 'di base' in assenza del Certificato di Ricovero Ospedaliero o della Vidimazione da parte dell'ASL (o di un centro accreditato), non basta di per sé a giustificare le assenze: il Consiglio di Classe potrebbe perciò – in forma insindacabile - deliberare di non tenere conto di tale certificato nel computo dei giorni effettivi di frequenza scolastica, non applicare la deroga e quindi conteggiare tali assenze nel computo finale. Sarà premura della famiglia produrre gli eventuali certificati del medico specialista, dell'ospedale o dell'ASL, che il Consiglio avrà facoltà di richiedere.

Al fine di agevolare la scrittura dei certificati di deroga, sul sito della scuola (http://www.salesianibologna.net) nella voce di menù dedicata alla **MODULISTICA** è disponibile un modulo precompilato:

- MS 03.A – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi di salute
- MS 03.B – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi famigliari
- MS 03.C – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi sportivi

che va completato e poi riconsegnato in Segreteria secondo i termini appena indicati

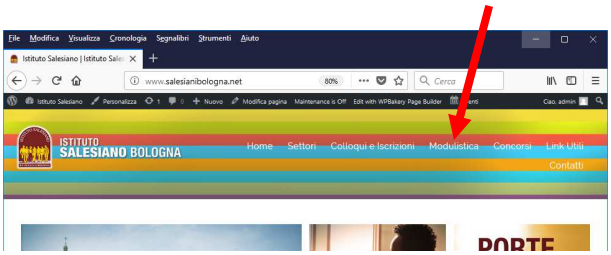

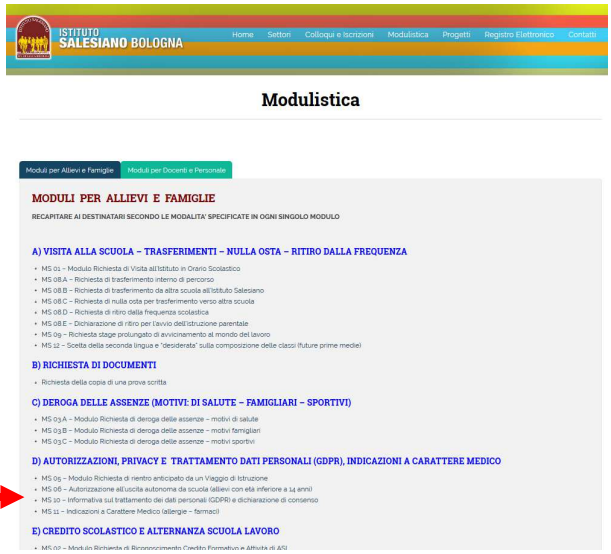

Cordialmente,
don Giovanni Sala

don Giovanni Sala

ISTITUTO SALESIANO "B.V.S.I." SCUOLE SECONDARIE PARITARIE - BOLOGNA - PRESIDENZA

ISTITUTO SALESIANO
«Beata Vergine di San Luca»
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – *www.salesianibologna.net*
presidesup.bolognabv@salesiani.it
Il Preside

CP 05 del 02-09-2021 - Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze
Comunicazione della Presidenza n° 05
Bologna, 2 Settembre 2021

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi

Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze

Cari Docenti,

Gentili Famiglie,

a fronte delle richieste di chiarimento da parte di alcuni genitori, vengono qui riassunte alcune indicazioni fondamentali in merito alla presentazione di certificati medici (o di altro tipo) per ottenere la **deroga sul numero di assenze consentito** al fine di conseguire la **validità dell'anno scolastico** e il riconoscimento del Criterio di **Credito Formativo** relativo alla frequenza assidua (solo allievi del Triennio)

Principi generali: peso delle assenze sulla validità dell'anno scolastico e sull'attribuzione del credito

a) L'Art. 14/7 DPR 122/09 stabilisce che "*per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato*":
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 25% del monte ore totale, comporta la non ammissione allo scrutinio finale e il dovere di ripetere l'anno

   L'assiduità della frequenza è inoltre un importante indicatore che contribuisce al **giudizio sul comportamento**.

b) L'Art. I.B del vigente Documento sulla Valutazione indica, per gli allievi del triennio della scuola superiore, come criterio di Credito Scolastico e Formativo la frequenza assidua: numero di ore di assenza dalle lezioni ≤ 10% del monte ore totale
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 10% del monte ore totale, comporta la perdita di uno dei criteri necessari per l'attribuzione della fascia massima di Credito Scolastico Formativo

c) La legge prevede "*motivate deroghe in casi eccezionali*" al fine di escludere le assenze dal computo della frequenza effettiva:
   - assenze per motivi di salute oppure per gravi e documentati motivi di famiglia;
   - partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I

   Tali deroghe vanno richieste consegnando in Segreteria l'opportuna documentazione e vengono concesse esclusivamente a giudizio del Consiglio di Classe

Validità dei Certificati Medici, o attestanti gravi motivi di famiglia o attestanti attività agonistiche riconosciute dal C.O.N.I.

In Particolare, per quel che riguarda i Certificati Medici, vale quanto previsto dalla normativa:

a) Per la **riammissione in classe**, non è più necessario il certificato medico (è sufficiente la giustificazione da parte della famiglia), anche qualora l'assenza si prolunghi per più di 5 giorni.

   Fanno eccezioni esclusivamente le **disposizioni di quarantena/isolamento** del Dipartimento di Prevenzione.

b) Qualora le assenze raggiungano una quota significativa (superiore al 10%), per la **deroga sul numero di assenze** al fine di non avere un giudizio di comportamento negativo, non compromettere la validità dell'anno scolastico (o l'attribuzione del credito nel caso del Triennio della scuola superiore) è necessario presentare il **certificato medico idoneo**: il medico è infatti la figura professionale prevista per la produzione del certificato, in assenza del quale la scuola non può procedere alla deroga delle assenze. Quindi:
   - certificati medici dove è attestato **esclusivamente lo stato di buona salute** in vista della ripresa delle lezioni e non vi è una esplicita attribuzione delle assenze a ragioni di salute, non son di norma ritenute valide al fine delle deroghe sul numero di assenze; in questo caso le assenze partecipano al conteggio delle "*assenze effettive*" e non vengono scalate dal computo finale.
   - I certificati che indicano il periodo di assenza **riconducendo tali assenze a motivi di salute**, sono di norma accolti ai fini del conteggio delle "*assenze giustificate*" e perciò vengono scalati dal conteggio finale.

c) Naturalmente il medico 'di base' non ha alcun dovere in merito all'indicazione della diagnosi e delle reali motivazioni dell'assenza: si tratta di dati sensibili tutelati dalla legge sulla privacy.
Tuttavia è necessario che il certificato, per essere valido, riporti una delle seguenti diciture (o similari):

- *l'allievo/a XX YY è stato assente dalle lezioni per ragioni riconducibili a motivi di salute; essendo esente da pericoli di contagio, può riprendere la regolare frequenza scolastica;*
- *l'allievo/a XX YY non presenta pericoli di contagio derivanti dalla malattia di cui è stato/a affetto/a della quale è clinicamente guarito, pertanto può riprendere la normale occupazione scolastica;*

d) Affinché venga riconosciuta la deroga, sono previste le seguenti condizioni necessarie:

- il **periodo di assenza** (inizio e fine, oppure elenco dei giorni di assenza) deve essere esplicitamente indicato nel certificato: *assente dal giorno XX al giorno YY*, oppure: *assente nei giorni XX YY ZZ*
- l'assenza deve avere una **durata continuativa di almeno 3 giorni scolastici** (sono esclusi dal conteggio i giorni festivi, per cui una assenza al sabato e al lunedì non basta per attuare la deroga);
- le certificazioni mediche di assenza devono essere presentate (inviate via mail) in Segreteria **entro 7 giorni scolastici** a partire dal rientro in classe (si escludono i festivi);
- le assenze non devono impedire la valutazione dell'allievo, secondo quanto previsto dalla normativa ministeriale.

Alle medesime condizioni devono conformarsi (al fine di essere validi) i certificati che attestano assenze per gravi e documentati motivi di famiglia oppure per la partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Certificati di assenza per periodi **inferiori a 3 giorni scolastici** oppure consegnati in Segreteria **dopo 7 giorni scolastici dalla riammissione in classe**, non verranno accolti in Segreteria in quanto non idonei ed ininfluenti ai fini della deroga sul numero di assenze.

In ogni caso, le famiglie tengano presente che per un medico la firma di un certificato secondo le caratteristiche richieste dalla scuola rappresenta una responsabilità grave che può avere anche delle conseguenze giuridiche: è perciò diritto del medico emettere il certificato solo se è certo che l'assenza sia riconducibile a motivi di salute.

e) Laddove si ravvisa un ricovero ospedaliero o una patologia tale da implicare periodi prolungati di assenza e la conseguente compromissione della regolare frequenza alle lezioni, è possibile far detrarre queste assenze dal computo finale, presentando copia del **Certificato di Ricovero Ospedaliero** oppure un **certificato emesso o vidimato dall'ASL (o da un Centro Accreditato)**.

f) Qualora le assenze **superino il 25%** e si ravvisi la non ammissione allo scrutinio finale, la semplice certificazione del proprio medico 'di base' in assenza del Certificato di Ricovero Ospedaliero o della Vidimazione da parte dell'ASL (o di un centro accreditato), non basta di per sé a giustificare le assenze: il Consiglio di Classe potrebbe perciò – in forma insindacabile - deliberare di non tenere conto di tale certificato nel computo dei giorni effettivi di frequenza scolastica, non applicare la deroga e quindi conteggiare tali assenze nel computo finale. Sarà premura della famiglia produrre gli eventuali certificati del medico specialista, dell'ospedale o dell'ASL, che il Consiglio avrà facoltà di richiedere.

Al fine di agevolare la scrittura dei certificati di deroga, sul sito della scuola (http://www.salesianibologna.net) nella voce di menù dedicata alla **MODULISTICA** è disponibile un modulo precompilato:

- MS 03.A – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi di salute
- MS 03.B – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi famigliari
- MS 03.C – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi sportivi

che va completato e poi riconsegnato in Segreteria secondo i termini appena indicati

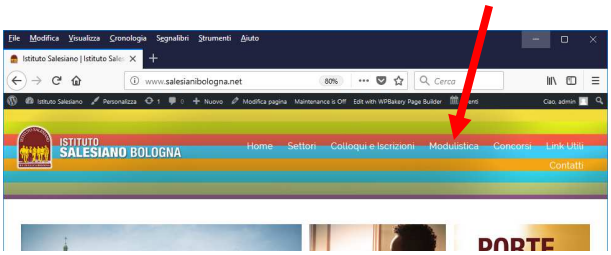

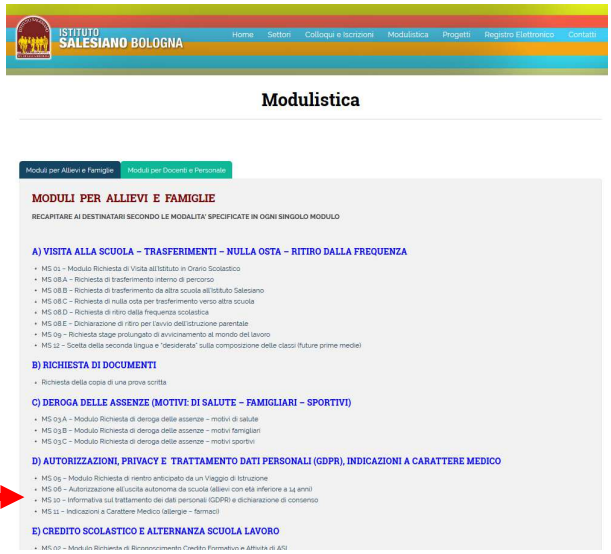

Cordialmente,
don Giovanni Sala

don Giovanni Sala

ISTITUTO SALESIANO "B.V.S.I." SCUOLE SECONDARIE PARITARIE - BOLOGNA - PRESIDENZA

ISTITUTO SALESIANO
«Beata Vergine di San Luca»
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – *www.salesianibologna.net*
presidesup.bolognabv@salesiani.it
Il Preside

CP 05 del 02-09-2021 - Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze
Comunicazione della Presidenza n° 05
Bologna, 2 Settembre 2021

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi

Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze

Cari Docenti,

Gentili Famiglie,

a fronte delle richieste di chiarimento da parte di alcuni genitori, vengono qui riassunte alcune indicazioni fondamentali in merito alla presentazione di certificati medici (o di altro tipo) per ottenere la **deroga sul numero di assenze consentito** al fine di conseguire la **validità dell'anno scolastico** e il riconoscimento del Criterio di **Credito Formativo** relativo alla frequenza assidua (solo allievi del Triennio)

Principi generali: peso delle assenze sulla validità dell'anno scolastico e sull'attribuzione del credito

a) L'Art. 14/7 DPR 122/09 stabilisce che "*per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato*":
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 25% del monte ore totale, comporta la non ammissione allo scrutinio finale e il dovere di ripetere l'anno

   L'assiduità della frequenza è inoltre un importante indicatore che contribuisce al **giudizio sul comportamento**.

b) L'Art. I.B del vigente Documento sulla Valutazione indica, per gli allievi del triennio della scuola superiore, come criterio di Credito Scolastico e Formativo la frequenza assidua: numero di ore di assenza dalle lezioni ≤ 10% del monte ore totale
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 10% del monte ore totale, comporta la perdita di uno dei criteri necessari per l'attribuzione della fascia massima di Credito Scolastico Formativo

c) La legge prevede "*motivate deroghe in casi eccezionali*" al fine di escludere le assenze dal computo della frequenza effettiva:
   - assenze per motivi di salute oppure per gravi e documentati motivi di famiglia;
   - partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I

   Tali deroghe vanno richieste consegnando in Segreteria l'opportuna documentazione e vengono concesse esclusivamente a giudizio del Consiglio di Classe

Validità dei Certificati Medici, o attestanti gravi motivi di famiglia o attestanti attività agonistiche riconosciute dal C.O.N.I.

In Particolare, per quel che riguarda i Certificati Medici, vale quanto previsto dalla normativa:

a) Per la **riammissione in classe**, non è più necessario il certificato medico (è sufficiente la giustificazione da parte della famiglia), anche qualora l'assenza si prolunghi per più di 5 giorni.

   Fanno eccezioni esclusivamente le **disposizioni di quarantena/isolamento** del Dipartimento di Prevenzione.

b) Qualora le assenze raggiungano una quota significativa (superiore al 10%), per la **deroga sul numero di assenze** al fine di non avere un giudizio di comportamento negativo, non compromettere la validità dell'anno scolastico (o l'attribuzione del credito nel caso del Triennio della scuola superiore) è necessario presentare il **certificato medico idoneo**: il medico è infatti la figura professionale prevista per la produzione del certificato, in assenza del quale la scuola non può procedere alla deroga delle assenze. Quindi:
   - certificati medici dove è attestato **esclusivamente lo stato di buona salute** in vista della ripresa delle lezioni e non vi è una esplicita attribuzione delle assenze a ragioni di salute, non son di norma ritenute valide al fine delle deroghe sul numero di assenze; in questo caso le assenze partecipano al conteggio delle "*assenze effettive*" e non vengono scalate dal computo finale.
   - I certificati che indicano il periodo di assenza **riconducendo tali assenze a motivi di salute**, sono di norma accolti ai fini del conteggio delle "*assenze giustificate*" e perciò vengono scalati dal conteggio finale.

c) Naturalmente il medico 'di base' non ha alcun dovere in merito all'indicazione della diagnosi e delle reali motivazioni dell'assenza: si tratta di dati sensibili tutelati dalla legge sulla privacy.
Tuttavia è necessario che il certificato, per essere valido, riporti una delle seguenti diciture (o similari):

- *l'allievo/a XX YY è stato assente dalle lezioni per ragioni riconducibili a motivi di salute; essendo esente da pericoli di contagio, può riprendere la regolare frequenza scolastica;*
- *l'allievo/a XX YY non presenta pericoli di contagio derivanti dalla malattia di cui è stato/a affetto/a della quale è clinicamente guarito, pertanto può riprendere la normale occupazione scolastica;*

d) Affinché venga riconosciuta la deroga, sono previste le seguenti condizioni necessarie:

- il **periodo di assenza** (inizio e fine, oppure elenco dei giorni di assenza) deve essere esplicitamente indicato nel certificato: *assente dal giorno XX al giorno YY*, oppure: *assente nei giorni XX YY ZZ*
- l'assenza deve avere una **durata continuativa di almeno 3 giorni scolastici** (sono esclusi dal conteggio i giorni festivi, per cui una assenza al sabato e al lunedì non basta per attuare la deroga);
- le certificazioni mediche di assenza devono essere presentate (inviate via mail) in Segreteria **entro 7 giorni scolastici** a partire dal rientro in classe (si escludono i festivi);
- le assenze non devono impedire la valutazione dell'allievo, secondo quanto previsto dalla normativa ministeriale.

Alle medesime condizioni devono conformarsi (al fine di essere validi) i certificati che attestano assenze per gravi e documentati motivi di famiglia oppure per la partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Certificati di assenza per periodi **inferiori a 3 giorni scolastici** oppure consegnati in Segreteria **dopo 7 giorni scolastici dalla riammissione in classe**, non verranno accolti in Segreteria in quanto non idonei ed ininfluenti ai fini della deroga sul numero di assenze.

In ogni caso, le famiglie tengano presente che per un medico la firma di un certificato secondo le caratteristiche richieste dalla scuola rappresenta una responsabilità grave che può avere anche delle conseguenze giuridiche: è perciò diritto del medico emettere il certificato solo se è certo che l'assenza sia riconducibile a motivi di salute.

e) Laddove si ravvisa un ricovero ospedaliero o una patologia tale da implicare periodi prolungati di assenza e la conseguente compromissione della regolare frequenza alle lezioni, è possibile far detrarre queste assenze dal computo finale, presentando copia del **Certificato di Ricovero Ospedaliero** oppure un **certificato emesso o vidimato dall'ASL (o da un Centro Accreditato)**.

f) Qualora le assenze **superino il 25%** e si ravvisi la non ammissione allo scrutinio finale, la semplice certificazione del proprio medico 'di base' in assenza del Certificato di Ricovero Ospedaliero o della Vidimazione da parte dell'ASL (o di un centro accreditato), non basta di per sé a giustificare le assenze: il Consiglio di Classe potrebbe perciò – in forma insindacabile - deliberare di non tenere conto di tale certificato nel computo dei giorni effettivi di frequenza scolastica, non applicare la deroga e quindi conteggiare tali assenze nel computo finale. Sarà premura della famiglia produrre gli eventuali certificati del medico specialista, dell'ospedale o dell'ASL, che il Consiglio avrà facoltà di richiedere.

Al fine di agevolare la scrittura dei certificati di deroga, sul sito della scuola (http://www.salesianibologna.net) nella voce di menù dedicata alla **MODULISTICA** è disponibile un modulo precompilato:

- MS 03.A – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi di salute
- MS 03.B – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi famigliari
- MS 03.C – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi sportivi

che va completato e poi riconsegnato in Segreteria secondo i termini appena indicati

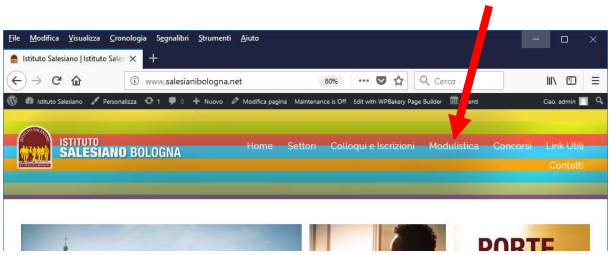

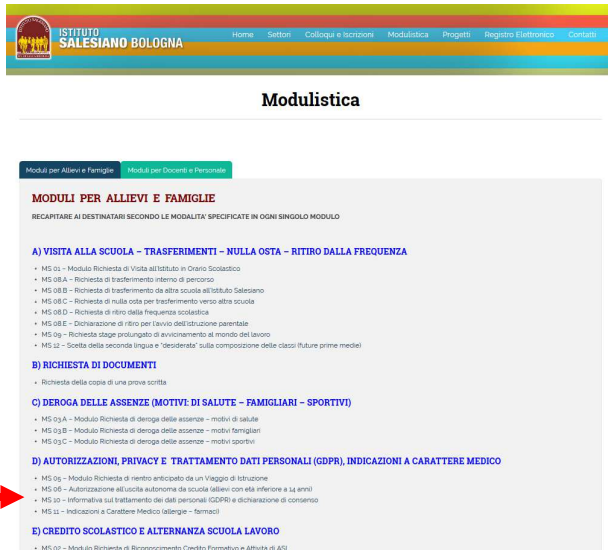

Cordialmente,
don Giovanni Sala

don Giovanni Sala

ISTITUTO SALESIANO "B.V.S.I." SCUOLE SECONDARIE PARITARIE - BOLOGNA - PRESIDENZA

ISTITUTO SALESIANO
«Beata Vergine di San Luca»
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – *www.salesianibologna.net*
presidesup.bolognabv@salesiani.it
Il Preside

CP 05 del 02-09-2021 - Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze
Comunicazione della Presidenza n° 05
Bologna, 2 Settembre 2021

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi

Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze

Cari Docenti,

Gentili Famiglie,

a fronte delle richieste di chiarimento da parte di alcuni genitori, vengono qui riassunte alcune indicazioni fondamentali in merito alla presentazione di certificati medici (o di altro tipo) per ottenere la **deroga sul numero di assenze consentito** al fine di conseguire la **validità dell'anno scolastico** e il riconoscimento del Criterio di **Credito Formativo** relativo alla frequenza assidua (solo allievi del Triennio)

Principi generali: peso delle assenze sulla validità dell'anno scolastico e sull'attribuzione del credito

a) L'Art. 14/7 DPR 122/09 stabilisce che "*per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato*":
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 25% del monte ore totale, comporta la non ammissione allo scrutinio finale e il dovere di ripetere l'anno

   L'assiduità della frequenza è inoltre un importante indicatore che contribuisce al **giudizio sul comportamento**.

b) L'Art. I.B del vigente Documento sulla Valutazione indica, per gli allievi del triennio della scuola superiore, come criterio di Credito Scolastico e Formativo la frequenza assidua: numero di ore di assenza dalle lezioni ≤ 10% del monte ore totale
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 10% del monte ore totale, comporta la perdita di uno dei criteri necessari per l'attribuzione della fascia massima di Credito Scolastico Formativo

c) La legge prevede "*motivate deroghe in casi eccezionali*" al fine di escludere le assenze dal computo della frequenza effettiva:
   - assenze per motivi di salute oppure per gravi e documentati motivi di famiglia;
   - partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I

   Tali deroghe vanno richieste consegnando in Segreteria l'opportuna documentazione e vengono concesse esclusivamente a giudizio del Consiglio di Classe

Validità dei Certificati Medici, o attestanti gravi motivi di famiglia o attestanti attività agonistiche riconosciute dal C.O.N.I.

In Particolare, per quel che riguarda i Certificati Medici, vale quanto previsto dalla normativa:

a) Per la **riammissione in classe**, non è più necessario il certificato medico (è sufficiente la giustificazione da parte della famiglia), anche qualora l'assenza si prolunghi per più di 5 giorni.

   Fanno eccezioni esclusivamente le **disposizioni di quarantena/isolamento** del Dipartimento di Prevenzione.

b) Qualora le assenze raggiungano una quota significativa (superiore al 10%), per la **deroga sul numero di assenze** al fine di non avere un giudizio di comportamento negativo, non compromettere la validità dell'anno scolastico (o l'attribuzione del credito nel caso del Triennio della scuola superiore) è necessario presentare il **certificato medico idoneo**: il medico è infatti la figura professionale prevista per la produzione del certificato, in assenza del quale la scuola non può procedere alla deroga delle assenze. Quindi:
   - certificati medici dove è attestato **esclusivamente lo stato di buona salute** in vista della ripresa delle lezioni e non vi è una esplicita attribuzione delle assenze a ragioni di salute, non son di norma ritenute valide al fine delle deroghe sul numero di assenze; in questo caso le assenze partecipano al conteggio delle "*assenze effettive*" e non vengono scalate dal computo finale.
   - I certificati che indicano il periodo di assenza **riconducendo tali assenze a motivi di salute**, sono di norma accolti ai fini del conteggio delle "*assenze giustificate*" e perciò vengono scalati dal conteggio finale.

c) Naturalmente il medico 'di base' non ha alcun dovere in merito all'indicazione della diagnosi e delle reali motivazioni dell'assenza: si tratta di dati sensibili tutelati dalla legge sulla privacy.
Tuttavia è necessario che il certificato, per essere valido, riporti una delle seguenti diciture (o similari):

- *l'allievo/a XX YY è stato assente dalle lezioni per ragioni riconducibili a motivi di salute; essendo esente da pericoli di contagio, può riprendere la regolare frequenza scolastica;*
- *l'allievo/a XX YY non presenta pericoli di contagio derivanti dalla malattia di cui è stato/a affetto/a della quale è clinicamente guarito, pertanto può riprendere la normale occupazione scolastica;*

d) Affinché venga riconosciuta la deroga, sono previste le seguenti condizioni necessarie:

- il **periodo di assenza** (inizio e fine, oppure elenco dei giorni di assenza) deve essere esplicitamente indicato nel certificato: *assente dal giorno XX al giorno YY*, oppure: *assente nei giorni XX YY ZZ*
- l'assenza deve avere una **durata continuativa di almeno 3 giorni scolastici** (sono esclusi dal conteggio i giorni festivi, per cui una assenza al sabato e al lunedì non basta per attuare la deroga);
- le certificazioni mediche di assenza devono essere presentate (inviate via mail) in Segreteria **entro 7 giorni scolastici** a partire dal rientro in classe (si escludono i festivi);
- le assenze non devono impedire la valutazione dell'allievo, secondo quanto previsto dalla normativa ministeriale.

Alle medesime condizioni devono conformarsi (al fine di essere validi) i certificati che attestano assenze per gravi e documentati motivi di famiglia oppure per la partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Certificati di assenza per periodi **inferiori a 3 giorni scolastici** oppure consegnati in Segreteria **dopo 7 giorni scolastici dalla riammissione in classe**, non verranno accolti in Segreteria in quanto non idonei ed ininfluenti ai fini della deroga sul numero di assenze.

In ogni caso, le famiglie tengano presente che per un medico la firma di un certificato secondo le caratteristiche richieste dalla scuola rappresenta una responsabilità grave che può avere anche delle conseguenze giuridiche: è perciò diritto del medico emettere il certificato solo se è certo che l'assenza sia riconducibile a motivi di salute.

e) Laddove si ravvisa un ricovero ospedaliero o una patologia tale da implicare periodi prolungati di assenza e la conseguente compromissione della regolare frequenza alle lezioni, è possibile far detrarre queste assenze dal computo finale, presentando copia del **Certificato di Ricovero Ospedaliero** oppure un **certificato emesso o vidimato dall'ASL (o da un Centro Accreditato)**.

f) Qualora le assenze **superino il 25%** e si ravvisi la non ammissione allo scrutinio finale, la semplice certificazione del proprio medico 'di base' in assenza del Certificato di Ricovero Ospedaliero o della Vidimazione da parte dell'ASL (o di un centro accreditato), non basta di per sé a giustificare le assenze: il Consiglio di Classe potrebbe perciò – in forma insindacabile - deliberare di non tenere conto di tale certificato nel computo dei giorni effettivi di frequenza scolastica, non applicare la deroga e quindi conteggiare tali assenze nel computo finale. Sarà premura della famiglia produrre gli eventuali certificati del medico specialista, dell'ospedale o dell'ASL, che il Consiglio avrà facoltà di richiedere.

Al fine di agevolare la scrittura dei certificati di deroga, sul sito della scuola (http://www.salesianibologna.net) nella voce di menù dedicata alla **MODULISTICA** è disponibile un modulo precompilato:

- MS 03.A – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi di salute
- MS 03.B – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi famigliari
- MS 03.C – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi sportivi

che va completato e poi riconsegnato in Segreteria secondo i termini appena indicati

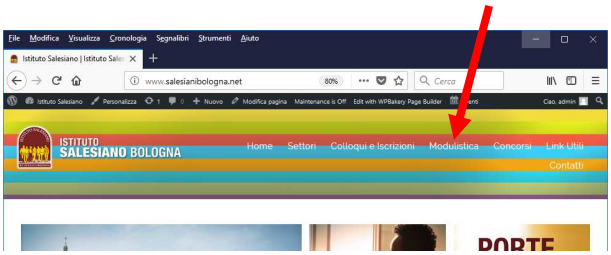

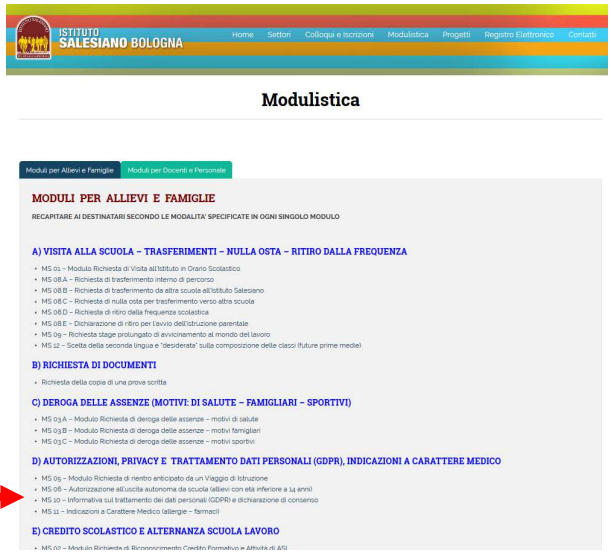

Cordialmente,
don Giovanni Sala

don Giovanni Sala

ISTITUTO SALESIANO "B.V.S.I." SCUOLE SECONDARIE PARITARIE - BOLOGNA - PRESIDENZA

ISTITUTO SALESIANO
«Beata Vergine di San Luca»
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – *www.salesianibologna.net*
presidesup.bolognabv@salesiani.it
Il Preside

CP 05 del 02-09-2021 - Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze
Comunicazione della Presidenza n° 05
Bologna, 2 Settembre 2021

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi

Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze

Cari Docenti,

Gentili Famiglie,

a fronte delle richieste di chiarimento da parte di alcuni genitori, vengono qui riassunte alcune indicazioni fondamentali in merito alla presentazione di certificati medici (o di altro tipo) per ottenere la **deroga sul numero di assenze consentito** al fine di conseguire la **validità dell'anno scolastico** e il riconoscimento del Criterio di **Credito Formativo** relativo alla frequenza assidua (solo allievi del Triennio)

Principi generali: peso delle assenze sulla validità dell'anno scolastico e sull'attribuzione del credito

a) L'Art. 14/7 DPR 122/09 stabilisce che "*per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato*":
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 25% del monte ore totale, comporta la non ammissione allo scrutinio finale e il dovere di ripetere l'anno

   L'assiduità della frequenza è inoltre un importante indicatore che contribuisce al **giudizio sul comportamento**.

b) L'Art. I.B del vigente Documento sulla Valutazione indica, per gli allievi del triennio della scuola superiore, come criterio di Credito Scolastico e Formativo la frequenza assidua: numero di ore di assenza dalle lezioni ≤ 10% del monte ore totale
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 10% del monte ore totale, comporta la perdita di uno dei criteri necessari per l'attribuzione della fascia massima di Credito Scolastico Formativo

c) La legge prevede "*motivate deroghe in casi eccezionali*" al fine di escludere le assenze dal computo della frequenza effettiva:
   - assenze per motivi di salute oppure per gravi e documentati motivi di famiglia;
   - partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I

   Tali deroghe vanno richieste consegnando in Segreteria l'opportuna documentazione e vengono concesse esclusivamente a giudizio del Consiglio di Classe

Validità dei Certificati Medici, o attestanti gravi motivi di famiglia o attestanti attività agonistiche riconosciute dal C.O.N.I.

In Particolare, per quel che riguarda i Certificati Medici, vale quanto previsto dalla normativa:

a) Per la **riammissione in classe**, non è più necessario il certificato medico (è sufficiente la giustificazione da parte della famiglia), anche qualora l'assenza si prolunghi per più di 5 giorni.

   Fanno eccezioni esclusivamente le **disposizioni di quarantena/isolamento** del Dipartimento di Prevenzione.

b) Qualora le assenze raggiungano una quota significativa (superiore al 10%), per la **deroga sul numero di assenze** al fine di non avere un giudizio di comportamento negativo, non compromettere la validità dell'anno scolastico (o l'attribuzione del credito nel caso del Triennio della scuola superiore) è necessario presentare il **certificato medico idoneo**: il medico è infatti la figura professionale prevista per la produzione del certificato, in assenza del quale la scuola non può procedere alla deroga delle assenze. Quindi:
   - certificati medici dove è attestato **esclusivamente lo stato di buona salute** in vista della ripresa delle lezioni e non vi è una esplicita attribuzione delle assenze a ragioni di salute, non son di norma ritenute valide al fine delle deroghe sul numero di assenze; in questo caso le assenze partecipano al conteggio delle "*assenze effettive*" e non vengono scalate dal computo finale.
   - I certificati che indicano il periodo di assenza **riconducendo tali assenze a motivi di salute**, sono di norma accolti ai fini del conteggio delle "*assenze giustificate*" e perciò vengono scalati dal conteggio finale.

c) Naturalmente il medico 'di base' non ha alcun dovere in merito all'indicazione della diagnosi e delle reali motivazioni dell'assenza: si tratta di dati sensibili tutelati dalla legge sulla privacy.
Tuttavia è necessario che il certificato, per essere valido, riporti una delle seguenti diciture (o similari):

- *l'allievo/a XX YY è stato assente dalle lezioni per ragioni riconducibili a motivi di salute; essendo esente da pericoli di contagio, può riprendere la regolare frequenza scolastica;*
- *l'allievo/a XX YY non presenta pericoli di contagio derivanti dalla malattia di cui è stato/a affetto/a della quale è clinicamente guarito, pertanto può riprendere la normale occupazione scolastica;*

d) Affinché venga riconosciuta la deroga, sono previste le seguenti condizioni necessarie:

- il **periodo di assenza** (inizio e fine, oppure elenco dei giorni di assenza) deve essere esplicitamente indicato nel certificato: *assente dal giorno XX al giorno YY*, oppure: *assente nei giorni XX YY ZZ*
- l'assenza deve avere una **durata continuativa di almeno 3 giorni scolastici** (sono esclusi dal conteggio i giorni festivi, per cui una assenza al sabato e al lunedì non basta per attuare la deroga);
- le certificazioni mediche di assenza devono essere presentate (inviate via mail) in Segreteria **entro 7 giorni scolastici** a partire dal rientro in classe (si escludono i festivi);
- le assenze non devono impedire la valutazione dell'allievo, secondo quanto previsto dalla normativa ministeriale.

Alle medesime condizioni devono conformarsi (al fine di essere validi) i certificati che attestano assenze per gravi e documentati motivi di famiglia oppure per la partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Certificati di assenza per periodi **inferiori a 3 giorni scolastici** oppure consegnati in Segreteria **dopo 7 giorni scolastici dalla riammissione in classe**, non verranno accolti in Segreteria in quanto non idonei ed ininfluenti ai fini della deroga sul numero di assenze.

In ogni caso, le famiglie tengano presente che per un medico la firma di un certificato secondo le caratteristiche richieste dalla scuola rappresenta una responsabilità grave che può avere anche delle conseguenze giuridiche: è perciò diritto del medico emettere il certificato solo se è certo che l'assenza sia riconducibile a motivi di salute.

e) Laddove si ravvisa un ricovero ospedaliero o una patologia tale da implicare periodi prolungati di assenza e la conseguente compromissione della regolare frequenza alle lezioni, è possibile far detrarre queste assenze dal computo finale, presentando copia del **Certificato di Ricovero Ospedaliero** oppure un **certificato emesso o vidimato dall'ASL (o da un Centro Accreditato)**.

f) Qualora le assenze **superino il 25%** e si ravvisi la non ammissione allo scrutinio finale, la semplice certificazione del proprio medico 'di base' in assenza del Certificato di Ricovero Ospedaliero o della Vidimazione da parte dell'ASL (o di un centro accreditato), non basta di per sé a giustificare le assenze: il Consiglio di Classe potrebbe perciò – in forma insindacabile - deliberare di non tenere conto di tale certificato nel computo dei giorni effettivi di frequenza scolastica, non applicare la deroga e quindi conteggiare tali assenze nel computo finale. Sarà premura della famiglia produrre gli eventuali certificati del medico specialista, dell'ospedale o dell'ASL, che il Consiglio avrà facoltà di richiedere.

Al fine di agevolare la scrittura dei certificati di deroga, sul sito della scuola (http://www.salesianibologna.net) nella voce di menù dedicata alla **MODULISTICA** è disponibile un modulo precompilato:

- MS 03.A – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi di salute
- MS 03.B – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi famigliari
- MS 03.C – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi sportivi

che va completato e poi riconsegnato in Segreteria secondo i termini appena indicati

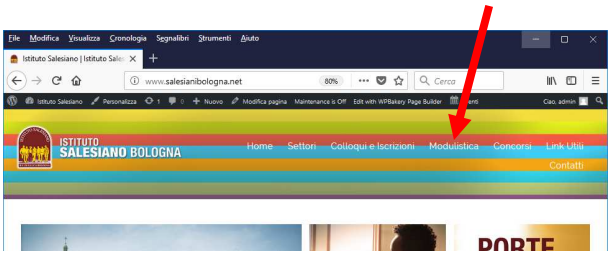

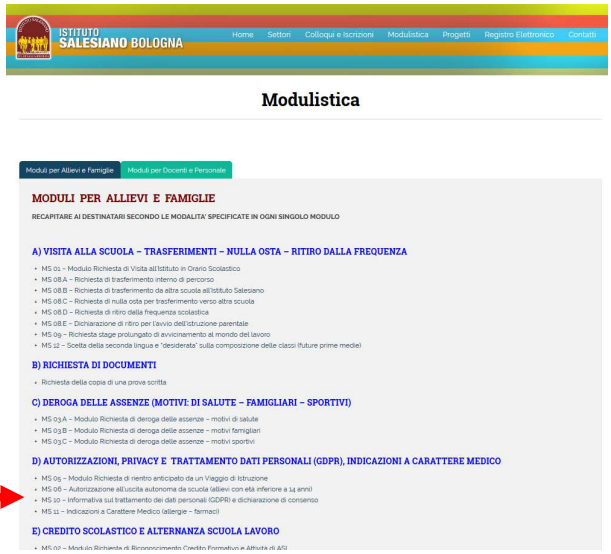

Cordialmente,
don Giovanni Sala

don Giovanni Sala

ISTITUTO SALESIANO "B.V.S.I." SCUOLE SECONDARIE PARITARIE - BOLOGNA - PRESIDENZA

ISTITUTO SALESIANO
«Beata Vergine di San Luca»
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – *www.salesianibologna.net*
presidesup.bolognabv@salesiani.it
Il Preside

CP 05 del 02-09-2021 - Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze
Comunicazione della Presidenza n° 05
Bologna, 2 Settembre 2021

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi

Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze

Cari Docenti,

Gentili Famiglie,

a fronte delle richieste di chiarimento da parte di alcuni genitori, vengono qui riassunte alcune indicazioni fondamentali in merito alla presentazione di certificati medici (o di altro tipo) per ottenere la **deroga sul numero di assenze consentito** al fine di conseguire la **validità dell'anno scolastico** e il riconoscimento del Criterio di **Credito Formativo** relativo alla frequenza assidua (solo allievi del Triennio)

Principi generali: peso delle assenze sulla validità dell'anno scolastico e sull'attribuzione del credito

a) L'Art. 14/7 DPR 122/09 stabilisce che "*per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato*":
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 25% del monte ore totale, comporta la non ammissione allo scrutinio finale e il dovere di ripetere l'anno

   L'assiduità della frequenza è inoltre un importante indicatore che contribuisce al **giudizio sul comportamento**.

b) L'Art. I.B del vigente Documento sulla Valutazione indica, per gli allievi del triennio della scuola superiore, come criterio di Credito Scolastico e Formativo la frequenza assidua: numero di ore di assenza dalle lezioni ≤ 10% del monte ore totale
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 10% del monte ore totale, comporta la perdita di uno dei criteri necessari per l'attribuzione della fascia massima di Credito Scolastico Formativo

c) La legge prevede "*motivate deroghe in casi eccezionali*" al fine di escludere le assenze dal computo della frequenza effettiva:
   - assenze per motivi di salute oppure per gravi e documentati motivi di famiglia;
   - partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I

   Tali deroghe vanno richieste consegnando in Segreteria l'opportuna documentazione e vengono concesse esclusivamente a giudizio del Consiglio di Classe

Validità dei Certificati Medici, o attestanti gravi motivi di famiglia o attestanti attività agonistiche riconosciute dal C.O.N.I.

In Particolare, per quel che riguarda i Certificati Medici, vale quanto previsto dalla normativa:

a) Per la **riammissione in classe**, non è più necessario il certificato medico (è sufficiente la giustificazione da parte della famiglia), anche qualora l'assenza si prolunghi per più di 5 giorni.

   Fanno eccezioni esclusivamente le **disposizioni di quarantena/isolamento** del Dipartimento di Prevenzione.

b) Qualora le assenze raggiungano una quota significativa (superiore al 10%), per la **deroga sul numero di assenze** al fine di non avere un giudizio di comportamento negativo, non compromettere la validità dell'anno scolastico (o l'attribuzione del credito nel caso del Triennio della scuola superiore) è necessario presentare il **certificato medico idoneo**: il medico è infatti la figura professionale prevista per la produzione del certificato, in assenza del quale la scuola non può procedere alla deroga delle assenze. Quindi:
   - certificati medici dove è attestato **esclusivamente lo stato di buona salute** in vista della ripresa delle lezioni e non vi è una esplicita attribuzione delle assenze a ragioni di salute, non son di norma ritenute valide al fine delle deroghe sul numero di assenze; in questo caso le assenze partecipano al conteggio delle "*assenze effettive*" e non vengono scalate dal computo finale.
   - I certificati che indicano il periodo di assenza **riconducendo tali assenze a motivi di salute**, sono di norma accolti ai fini del conteggio delle "*assenze giustificate*" e perciò vengono scalati dal conteggio finale.

c) Naturalmente il medico 'di base' non ha alcun dovere in merito all'indicazione della diagnosi e delle reali motivazioni dell'assenza: si tratta di dati sensibili tutelati dalla legge sulla privacy.
Tuttavia è necessario che il certificato, per essere valido, riporti una delle seguenti diciture (o similari):

- *l'allievo/a XX YY è stato assente dalle lezioni per ragioni riconducibili a motivi di salute; essendo esente da pericoli di contagio, può riprendere la regolare frequenza scolastica;*
- *l'allievo/a XX YY non presenta pericoli di contagio derivanti dalla malattia di cui è stato/a affetto/a della quale è clinicamente guarito, pertanto può riprendere la normale occupazione scolastica;*

d) Affinché venga riconosciuta la deroga, sono previste le seguenti condizioni necessarie:

- il **periodo di assenza** (inizio e fine, oppure elenco dei giorni di assenza) deve essere esplicitamente indicato nel certificato: *assente dal giorno XX al giorno YY*, oppure: *assente nei giorni XX YY ZZ*
- l'assenza deve avere una **durata continuativa di almeno 3 giorni scolastici** (sono esclusi dal conteggio i giorni festivi, per cui una assenza al sabato e al lunedì non basta per attuare la deroga);
- le certificazioni mediche di assenza devono essere presentate (inviate via mail) in Segreteria **entro 7 giorni scolastici** a partire dal rientro in classe (si escludono i festivi);
- le assenze non devono impedire la valutazione dell'allievo, secondo quanto previsto dalla normativa ministeriale.

Alle medesime condizioni devono conformarsi (al fine di essere validi) i certificati che attestano assenze per gravi e documentati motivi di famiglia oppure per la partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Certificati di assenza per periodi **inferiori a 3 giorni scolastici** oppure consegnati in Segreteria **dopo 7 giorni scolastici dalla riammissione in classe**, non verranno accolti in Segreteria in quanto non idonei ed ininfluenti ai fini della deroga sul numero di assenze.

In ogni caso, le famiglie tengano presente che per un medico la firma di un certificato secondo le caratteristiche richieste dalla scuola rappresenta una responsabilità grave che può avere anche delle conseguenze giuridiche: è perciò diritto del medico emettere il certificato solo se è certo che l'assenza sia riconducibile a motivi di salute.

e) Laddove si ravvisa un ricovero ospedaliero o una patologia tale da implicare periodi prolungati di assenza e la conseguente compromissione della regolare frequenza alle lezioni, è possibile far detrarre queste assenze dal computo finale, presentando copia del **Certificato di Ricovero Ospedaliero** oppure un **certificato emesso o vidimato dall'ASL (o da un Centro Accreditato)**.

f) Qualora le assenze **superino il 25%** e si ravvisi la non ammissione allo scrutinio finale, la semplice certificazione del proprio medico 'di base' in assenza del Certificato di Ricovero Ospedaliero o della Vidimazione da parte dell'ASL (o di un centro accreditato), non basta di per sé a giustificare le assenze: il Consiglio di Classe potrebbe perciò – in forma insindacabile - deliberare di non tenere conto di tale certificato nel computo dei giorni effettivi di frequenza scolastica, non applicare la deroga e quindi conteggiare tali assenze nel computo finale. Sarà premura della famiglia produrre gli eventuali certificati del medico specialista, dell'ospedale o dell'ASL, che il Consiglio avrà facoltà di richiedere.

Al fine di agevolare la scrittura dei certificati di deroga, sul sito della scuola (http://www.salesianibologna.net) nella voce di menù dedicata alla **MODULISTICA** è disponibile un modulo precompilato:

- MS 03.A – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi di salute
- MS 03.B – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi famigliari
- MS 03.C – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi sportivi

che va completato e poi riconsegnato in Segreteria secondo i termini appena indicati

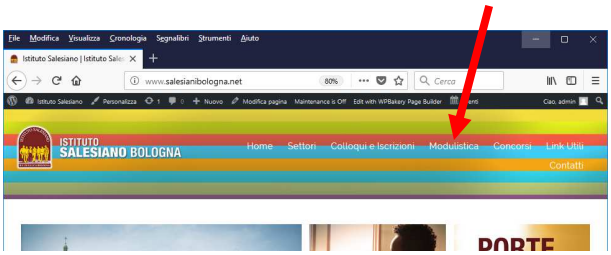

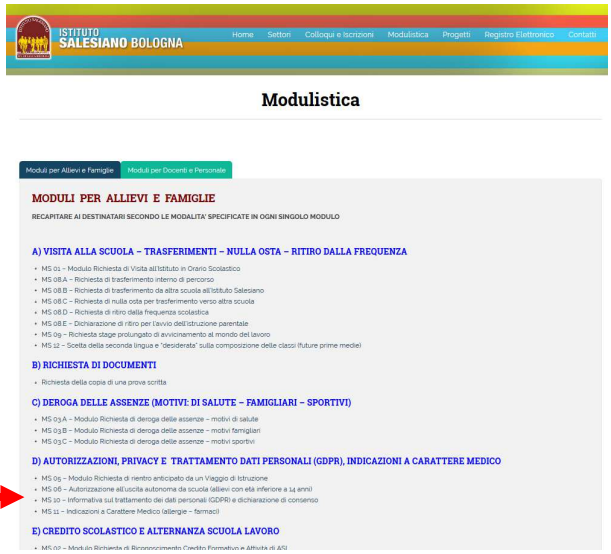

Cordialmente,
don Giovanni Sala

don Giovanni Sala

ISTITUTO SALESIANO "B.V.S.I." SCUOLE SECONDARIE PARITARIE - BOLOGNA - PRESIDENZA

ISTITUTO SALESIANO
«Beata Vergine di San Luca»
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – *www.salesianibologna.net*
presidesup.bolognabv@salesiani.it
Il Preside

CP 05 del 02-09-2021 - Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze
Comunicazione della Presidenza n° 05
Bologna, 2 Settembre 2021

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi

Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze

Cari Docenti,

Gentili Famiglie,

a fronte delle richieste di chiarimento da parte di alcuni genitori, vengono qui riassunte alcune indicazioni fondamentali in merito alla presentazione di certificati medici (o di altro tipo) per ottenere la **deroga sul numero di assenze consentito** al fine di conseguire la **validità dell'anno scolastico** e il riconoscimento del Criterio di **Credito Formativo** relativo alla frequenza assidua (solo allievi del Triennio)

Principi generali: peso delle assenze sulla validità dell'anno scolastico e sull'attribuzione del credito

a) L'Art. 14/7 DPR 122/09 stabilisce che "*per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato*":
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 25% del monte ore totale, comporta la non ammissione allo scrutinio finale e il dovere di ripetere l'anno

   L'assiduità della frequenza è inoltre un importante indicatore che contribuisce al **giudizio sul comportamento**.

b) L'Art. I.B del vigente Documento sulla Valutazione indica, per gli allievi del triennio della scuola superiore, come criterio di Credito Scolastico e Formativo la frequenza assidua: numero di ore di assenza dalle lezioni ≤ 10% del monte ore totale
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 10% del monte ore totale, comporta la perdita di uno dei criteri necessari per l'attribuzione della fascia massima di Credito Scolastico Formativo

c) La legge prevede "*motivate deroghe in casi eccezionali*" al fine di escludere le assenze dal computo della frequenza effettiva:
   - assenze per motivi di salute oppure per gravi e documentati motivi di famiglia;
   - partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I

   Tali deroghe vanno richieste consegnando in Segreteria l'opportuna documentazione e vengono concesse esclusivamente a giudizio del Consiglio di Classe

Validità dei Certificati Medici, o attestanti gravi motivi di famiglia o attestanti attività agonistiche riconosciute dal C.O.N.I.

In Particolare, per quel che riguarda i Certificati Medici, vale quanto previsto dalla normativa:

a) Per la **riammissione in classe**, non è più necessario il certificato medico (è sufficiente la giustificazione da parte della famiglia), anche qualora l'assenza si prolunghi per più di 5 giorni.

   Fanno eccezioni esclusivamente le **disposizioni di quarantena/isolamento** del Dipartimento di Prevenzione.

b) Qualora le assenze raggiungano una quota significativa (superiore al 10%), per la **deroga sul numero di assenze** al fine di non avere un giudizio di comportamento negativo, non compromettere la validità dell'anno scolastico (o l'attribuzione del credito nel caso del Triennio della scuola superiore) è necessario presentare il **certificato medico idoneo**: il medico è infatti la figura professionale prevista per la produzione del certificato, in assenza del quale la scuola non può procedere alla deroga delle assenze. Quindi:
   - certificati medici dove è attestato **esclusivamente lo stato di buona salute** in vista della ripresa delle lezioni e non vi è una esplicita attribuzione delle assenze a ragioni di salute, non son di norma ritenute valide al fine delle deroghe sul numero di assenze; in questo caso le assenze partecipano al conteggio delle "*assenze effettive*" e non vengono scalate dal computo finale.
   - I certificati che indicano il periodo di assenza **riconducendo tali assenze a motivi di salute**, sono di norma accolti ai fini del conteggio delle "*assenze giustificate*" e perciò vengono scalati dal conteggio finale.

c) Naturalmente il medico 'di base' non ha alcun dovere in merito all'indicazione della diagnosi e delle reali motivazioni dell'assenza: si tratta di dati sensibili tutelati dalla legge sulla privacy.
Tuttavia è necessario che il certificato, per essere valido, riporti una delle seguenti diciture (o similari):

- *l'allievo/a XX YY è stato assente dalle lezioni per ragioni riconducibili a motivi di salute; essendo esente da pericoli di contagio, può riprendere la regolare frequenza scolastica;*
- *l'allievo/a XX YY non presenta pericoli di contagio derivanti dalla malattia di cui è stato/a affetto/a della quale è clinicamente guarito, pertanto può riprendere la normale occupazione scolastica;*

d) Affinché venga riconosciuta la deroga, sono previste le seguenti condizioni necessarie:

- il **periodo di assenza** (inizio e fine, oppure elenco dei giorni di assenza) deve essere esplicitamente indicato nel certificato: *assente dal giorno XX al giorno YY*, oppure: *assente nei giorni XX YY ZZ*
- l'assenza deve avere una **durata continuativa di almeno 3 giorni scolastici** (sono esclusi dal conteggio i giorni festivi, per cui una assenza al sabato e al lunedì non basta per attuare la deroga);
- le certificazioni mediche di assenza devono essere presentate (inviate via mail) in Segreteria **entro 7 giorni scolastici** a partire dal rientro in classe (si escludono i festivi);
- le assenze non devono impedire la valutazione dell'allievo, secondo quanto previsto dalla normativa ministeriale.

Alle medesime condizioni devono conformarsi (al fine di essere validi) i certificati che attestano assenze per gravi e documentati motivi di famiglia oppure per la partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Certificati di assenza per periodi **inferiori a 3 giorni scolastici** oppure consegnati in Segreteria **dopo 7 giorni scolastici dalla riammissione in classe**, non verranno accolti in Segreteria in quanto non idonei ed ininfluenti ai fini della deroga sul numero di assenze.

In ogni caso, le famiglie tengano presente che per un medico la firma di un certificato secondo le caratteristiche richieste dalla scuola rappresenta una responsabilità grave che può avere anche delle conseguenze giuridiche: è perciò diritto del medico emettere il certificato solo se è certo che l'assenza sia riconducibile a motivi di salute.

e) Laddove si ravvisa un ricovero ospedaliero o una patologia tale da implicare periodi prolungati di assenza e la conseguente compromissione della regolare frequenza alle lezioni, è possibile far detrarre queste assenze dal computo finale, presentando copia del **Certificato di Ricovero Ospedaliero** oppure un **certificato emesso o vidimato dall'ASL (o da un Centro Accreditato)**.

f) Qualora le assenze **superino il 25%** e si ravvisi la non ammissione allo scrutinio finale, la semplice certificazione del proprio medico 'di base' in assenza del Certificato di Ricovero Ospedaliero o della Vidimazione da parte dell'ASL (o di un centro accreditato), non basta di per sé a giustificare le assenze: il Consiglio di Classe potrebbe perciò – in forma insindacabile - deliberare di non tenere conto di tale certificato nel computo dei giorni effettivi di frequenza scolastica, non applicare la deroga e quindi conteggiare tali assenze nel computo finale. Sarà premura della famiglia produrre gli eventuali certificati del medico specialista, dell'ospedale o dell'ASL, che il Consiglio avrà facoltà di richiedere.

Al fine di agevolare la scrittura dei certificati di deroga, sul sito della scuola (http://www.salesianibologna.net) nella voce di menù dedicata alla **MODULISTICA** è disponibile un modulo precompilato:

- MS 03.A – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi di salute
- MS 03.B – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi famigliari
- MS 03.C – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi sportivi

che va completato e poi riconsegnato in Segreteria secondo i termini appena indicati

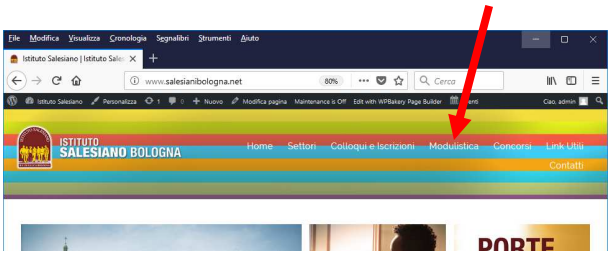

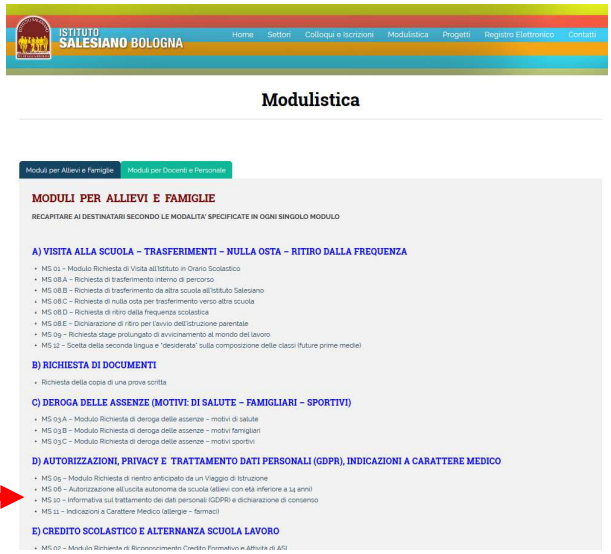

Cordialmente,
don Giovanni Sala

don Giovanni Sala

ISTITUTO SALESIANO "B.V.S.I." SCUOLE SECONDARIE PARITARIE - BOLOGNA - PRESIDENZA

ISTITUTO SALESIANO
«Beata Vergine di San Luca»
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – *www.salesianibologna.net*
presidesup.bolognabv@salesiani.it
Il Preside

CP 05 del 02-09-2021 - Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze
Comunicazione della Presidenza n° 05
Bologna, 2 Settembre 2021

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi

Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze

Cari Docenti,

Gentili Famiglie,

a fronte delle richieste di chiarimento da parte di alcuni genitori, vengono qui riassunte alcune indicazioni fondamentali in merito alla presentazione di certificati medici (o di altro tipo) per ottenere la **deroga sul numero di assenze consentito** al fine di conseguire la **validità dell'anno scolastico** e il riconoscimento del Criterio di **Credito Formativo** relativo alla frequenza assidua (solo allievi del Triennio)

Principi generali: peso delle assenze sulla validità dell'anno scolastico e sull'attribuzione del credito

a) L'Art. 14/7 DPR 122/09 stabilisce che "*per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato*":
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 25% del monte ore totale, comporta la non ammissione allo scrutinio finale e il dovere di ripetere l'anno

   L'assiduità della frequenza è inoltre un importante indicatore che contribuisce al **giudizio sul comportamento**.

b) L'Art. I.B del vigente Documento sulla Valutazione indica, per gli allievi del triennio della scuola superiore, come criterio di Credito Scolastico e Formativo la frequenza assidua: numero di ore di assenza dalle lezioni ≤ 10% del monte ore totale
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 10% del monte ore totale, comporta la perdita di uno dei criteri necessari per l'attribuzione della fascia massima di Credito Scolastico Formativo

c) La legge prevede "*motivate deroghe in casi eccezionali*" al fine di escludere le assenze dal computo della frequenza effettiva:
   - assenze per motivi di salute oppure per gravi e documentati motivi di famiglia;
   - partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I

   Tali deroghe vanno richieste consegnando in Segreteria l'opportuna documentazione e vengono concesse esclusivamente a giudizio del Consiglio di Classe

Validità dei Certificati Medici, o attestanti gravi motivi di famiglia o attestanti attività agonistiche riconosciute dal C.O.N.I.

In Particolare, per quel che riguarda i Certificati Medici, vale quanto previsto dalla normativa:

a) Per la **riammissione in classe**, non è più necessario il certificato medico (è sufficiente la giustificazione da parte della famiglia), anche qualora l'assenza si prolunghi per più di 5 giorni.

   Fanno eccezioni esclusivamente le **disposizioni di quarantena/isolamento** del Dipartimento di Prevenzione.

b) Qualora le assenze raggiungano una quota significativa (superiore al 10%), per la **deroga sul numero di assenze** al fine di non avere un giudizio di comportamento negativo, non compromettere la validità dell'anno scolastico (o l'attribuzione del credito nel caso del Triennio della scuola superiore) è necessario presentare il **certificato medico idoneo**: il medico è infatti la figura professionale prevista per la produzione del certificato, in assenza del quale la scuola non può procedere alla deroga delle assenze. Quindi:
   - certificati medici dove è attestato **esclusivamente lo stato di buona salute** in vista della ripresa delle lezioni e non vi è una esplicita attribuzione delle assenze a ragioni di salute, non son di norma ritenute valide al fine delle deroghe sul numero di assenze; in questo caso le assenze partecipano al conteggio delle "*assenze effettive*" e non vengono scalate dal computo finale.
   - I certificati che indicano il periodo di assenza **riconducendo tali assenze a motivi di salute**, sono di norma accolti ai fini del conteggio delle "*assenze giustificate*" e perciò vengono scalati dal conteggio finale.

c) Naturalmente il medico 'di base' non ha alcun dovere in merito all'indicazione della diagnosi e delle reali motivazioni dell'assenza: si tratta di dati sensibili tutelati dalla legge sulla privacy.
Tuttavia è necessario che il certificato, per essere valido, riporti una delle seguenti diciture (o similari):

- *l'allievo/a XX YY è stato assente dalle lezioni per ragioni riconducibili a motivi di salute; essendo esente da pericoli di contagio, può riprendere la regolare frequenza scolastica;*
- *l'allievo/a XX YY non presenta pericoli di contagio derivanti dalla malattia di cui è stato/a affetto/a della quale è clinicamente guarito, pertanto può riprendere la normale occupazione scolastica;*

d) Affinché venga riconosciuta la deroga, sono previste le seguenti condizioni necessarie:

- il **periodo di assenza** (inizio e fine, oppure elenco dei giorni di assenza) deve essere esplicitamente indicato nel certificato: *assente dal giorno XX al giorno YY*, oppure: *assente nei giorni XX YY ZZ*
- l'assenza deve avere una **durata continuativa di almeno 3 giorni scolastici** (sono esclusi dal conteggio i giorni festivi, per cui una assenza al sabato e al lunedì non basta per attuare la deroga);
- le certificazioni mediche di assenza devono essere presentate (inviate via mail) in Segreteria **entro 7 giorni scolastici** a partire dal rientro in classe (si escludono i festivi);
- le assenze non devono impedire la valutazione dell'allievo, secondo quanto previsto dalla normativa ministeriale.

Alle medesime condizioni devono conformarsi (al fine di essere validi) i certificati che attestano assenze per gravi e documentati motivi di famiglia oppure per la partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Certificati di assenza per periodi **inferiori a 3 giorni scolastici** oppure consegnati in Segreteria **dopo 7 giorni scolastici dalla riammissione in classe**, non verranno accolti in Segreteria in quanto non idonei ed ininfluenti ai fini della deroga sul numero di assenze.

In ogni caso, le famiglie tengano presente che per un medico la firma di un certificato secondo le caratteristiche richieste dalla scuola rappresenta una responsabilità grave che può avere anche delle conseguenze giuridiche: è perciò diritto del medico emettere il certificato solo se è certo che l'assenza sia riconducibile a motivi di salute.

e) Laddove si ravvisa un ricovero ospedaliero o una patologia tale da implicare periodi prolungati di assenza e la conseguente compromissione della regolare frequenza alle lezioni, è possibile far detrarre queste assenze dal computo finale, presentando copia del **Certificato di Ricovero Ospedaliero** oppure un **certificato emesso o vidimato dall'ASL (o da un Centro Accreditato)**.

f) Qualora le assenze **superino il 25%** e si ravvisi la non ammissione allo scrutinio finale, la semplice certificazione del proprio medico 'di base' in assenza del Certificato di Ricovero Ospedaliero o della Vidimazione da parte dell'ASL (o di un centro accreditato), non basta di per sé a giustificare le assenze: il Consiglio di Classe potrebbe perciò – in forma insindacabile - deliberare di non tenere conto di tale certificato nel computo dei giorni effettivi di frequenza scolastica, non applicare la deroga e quindi conteggiare tali assenze nel computo finale. Sarà premura della famiglia produrre gli eventuali certificati del medico specialista, dell'ospedale o dell'ASL, che il Consiglio avrà facoltà di richiedere.

Al fine di agevolare la scrittura dei certificati di deroga, sul sito della scuola (http://www.salesianibologna.net) nella voce di menù dedicata alla **MODULISTICA** è disponibile un modulo precompilato:

- MS 03.A – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi di salute
- MS 03.B – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi famigliari
- MS 03.C – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi sportivi

che va completato e poi riconsegnato in Segreteria secondo i termini appena indicati

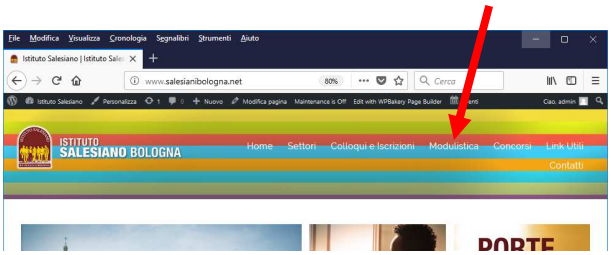

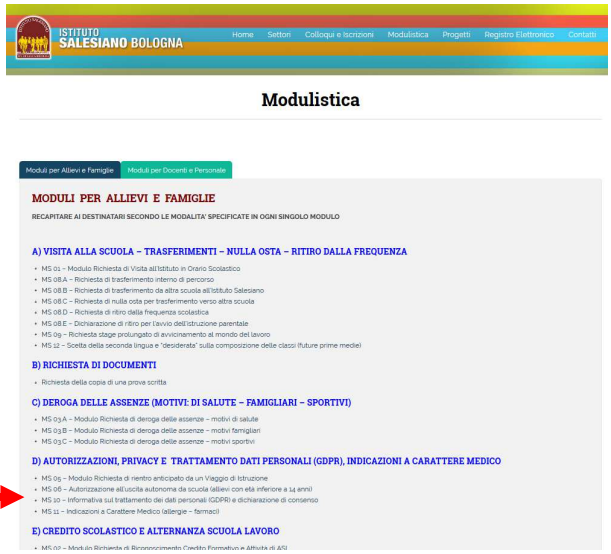

Cordialmente,
don Giovanni Sala

don Giovanni Sala

ISTITUTO SALESIANO "B.V.S.I." SCUOLE SECONDARIE PARITARIE - BOLOGNA - PRESIDENZA

ISTITUTO SALESIANO
«Beata Vergine di San Luca»
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – *www.salesianibologna.net*
presidesup.bolognabv@salesiani.it
Il Preside

CP 05 del 02-09-2021 - Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze
Comunicazione della Presidenza n° 05
Bologna, 2 Settembre 2021

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi

Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze

Cari Docenti,

Gentili Famiglie,

a fronte delle richieste di chiarimento da parte di alcuni genitori, vengono qui riassunte alcune indicazioni fondamentali in merito alla presentazione di certificati medici (o di altro tipo) per ottenere la **deroga sul numero di assenze consentito** al fine di conseguire la **validità dell'anno scolastico** e il riconoscimento del Criterio di **Credito Formativo** relativo alla frequenza assidua (solo allievi del Triennio)

Principi generali: peso delle assenze sulla validità dell'anno scolastico e sull'attribuzione del credito

a) L'Art. 14/7 DPR 122/09 stabilisce che "*per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato*":
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 25% del monte ore totale, comporta la non ammissione allo scrutinio finale e il dovere di ripetere l'anno

   L'assiduità della frequenza è inoltre un importante indicatore che contribuisce al **giudizio sul comportamento**.

b) L'Art. I.B del vigente Documento sulla Valutazione indica, per gli allievi del triennio della scuola superiore, come criterio di Credito Scolastico e Formativo la frequenza assidua: numero di ore di assenza dalle lezioni ≤ 10% del monte ore totale
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 10% del monte ore totale, comporta la perdita di uno dei criteri necessari per l'attribuzione della fascia massima di Credito Scolastico Formativo

c) La legge prevede "*motivate deroghe in casi eccezionali*" al fine di escludere le assenze dal computo della frequenza effettiva:
   - assenze per motivi di salute oppure per gravi e documentati motivi di famiglia;
   - partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I

   Tali deroghe vanno richieste consegnando in Segreteria l'opportuna documentazione e vengono concesse esclusivamente a giudizio del Consiglio di Classe

Validità dei Certificati Medici, o attestanti gravi motivi di famiglia o attestanti attività agonistiche riconosciute dal C.O.N.I.

In Particolare, per quel che riguarda i Certificati Medici, vale quanto previsto dalla normativa:

a) Per la **riammissione in classe**, non è più necessario il certificato medico (è sufficiente la giustificazione da parte della famiglia), anche qualora l'assenza si prolunghi per più di 5 giorni.

   Fanno eccezioni esclusivamente le **disposizioni di quarantena/isolamento** del Dipartimento di Prevenzione.

b) Qualora le assenze raggiungano una quota significativa (superiore al 10%), per la **deroga sul numero di assenze** al fine di non avere un giudizio di comportamento negativo, non compromettere la validità dell'anno scolastico (o l'attribuzione del credito nel caso del Triennio della scuola superiore) è necessario presentare il **certificato medico idoneo**: il medico è infatti la figura professionale prevista per la produzione del certificato, in assenza del quale la scuola non può procedere alla deroga delle assenze. Quindi:
   - certificati medici dove è attestato **esclusivamente lo stato di buona salute** in vista della ripresa delle lezioni e non vi è una esplicita attribuzione delle assenze a ragioni di salute, non son di norma ritenute valide al fine delle deroghe sul numero di assenze; in questo caso le assenze partecipano al conteggio delle "*assenze effettive*" e non vengono scalate dal computo finale.
   - I certificati che indicano il periodo di assenza **riconducendo tali assenze a motivi di salute**, sono di norma accolti ai fini del conteggio delle "*assenze giustificate*" e perciò vengono scalati dal conteggio finale.

c) Naturalmente il medico 'di base' non ha alcun dovere in merito all'indicazione della diagnosi e delle reali motivazioni dell'assenza: si tratta di dati sensibili tutelati dalla legge sulla privacy.
Tuttavia è necessario che il certificato, per essere valido, riporti una delle seguenti diciture (o similari):

- *l'allievo/a XX YY è stato assente dalle lezioni per ragioni riconducibili a motivi di salute; essendo esente da pericoli di contagio, può riprendere la regolare frequenza scolastica;*
- *l'allievo/a XX YY non presenta pericoli di contagio derivanti dalla malattia di cui è stato/a affetto/a della quale è clinicamente guarito, pertanto può riprendere la normale occupazione scolastica;*

d) Affinché venga riconosciuta la deroga, sono previste le seguenti condizioni necessarie:

- il **periodo di assenza** (inizio e fine, oppure elenco dei giorni di assenza) deve essere esplicitamente indicato nel certificato: *assente dal giorno XX al giorno YY*, oppure: *assente nei giorni XX YY ZZ*
- l'assenza deve avere una **durata continuativa di almeno 3 giorni scolastici** (sono esclusi dal conteggio i giorni festivi, per cui una assenza al sabato e al lunedì non basta per attuare la deroga);
- le certificazioni mediche di assenza devono essere presentate (inviate via mail) in Segreteria **entro 7 giorni scolastici** a partire dal rientro in classe (si escludono i festivi);
- le assenze non devono impedire la valutazione dell'allievo, secondo quanto previsto dalla normativa ministeriale.

Alle medesime condizioni devono conformarsi (al fine di essere validi) i certificati che attestano assenze per gravi e documentati motivi di famiglia oppure per la partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Certificati di assenza per periodi **inferiori a 3 giorni scolastici** oppure consegnati in Segreteria **dopo 7 giorni scolastici dalla riammissione in classe**, non verranno accolti in Segreteria in quanto non idonei ed ininfluenti ai fini della deroga sul numero di assenze.

In ogni caso, le famiglie tengano presente che per un medico la firma di un certificato secondo le caratteristiche richieste dalla scuola rappresenta una responsabilità grave che può avere anche delle conseguenze giuridiche: è perciò diritto del medico emettere il certificato solo se è certo che l'assenza sia riconducibile a motivi di salute.

e) Laddove si ravvisa un ricovero ospedaliero o una patologia tale da implicare periodi prolungati di assenza e la conseguente compromissione della regolare frequenza alle lezioni, è possibile far detrarre queste assenze dal computo finale, presentando copia del **Certificato di Ricovero Ospedaliero** oppure un **certificato emesso o vidimato dall'ASL (o da un Centro Accreditato)**.

f) Qualora le assenze **superino il 25%** e si ravvisi la non ammissione allo scrutinio finale, la semplice certificazione del proprio medico 'di base' in assenza del Certificato di Ricovero Ospedaliero o della Vidimazione da parte dell'ASL (o di un centro accreditato), non basta di per sé a giustificare le assenze: il Consiglio di Classe potrebbe perciò – in forma insindacabile - deliberare di non tenere conto di tale certificato nel computo dei giorni effettivi di frequenza scolastica, non applicare la deroga e quindi conteggiare tali assenze nel computo finale. Sarà premura della famiglia produrre gli eventuali certificati del medico specialista, dell'ospedale o dell'ASL, che il Consiglio avrà facoltà di richiedere.

Al fine di agevolare la scrittura dei certificati di deroga, sul sito della scuola (http://www.salesianibologna.net) nella voce di menù dedicata alla **MODULISTICA** è disponibile un modulo precompilato:

- MS 03.A – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi di salute
- MS 03.B – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi famigliari
- MS 03.C – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi sportivi

che va completato e poi riconsegnato in Segreteria secondo i termini appena indicati

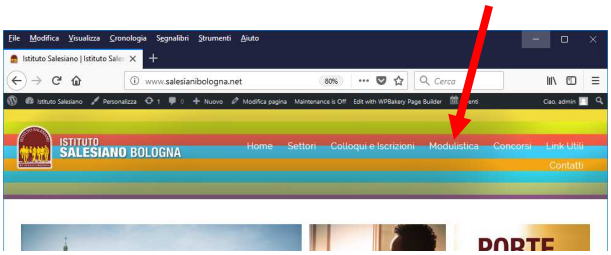

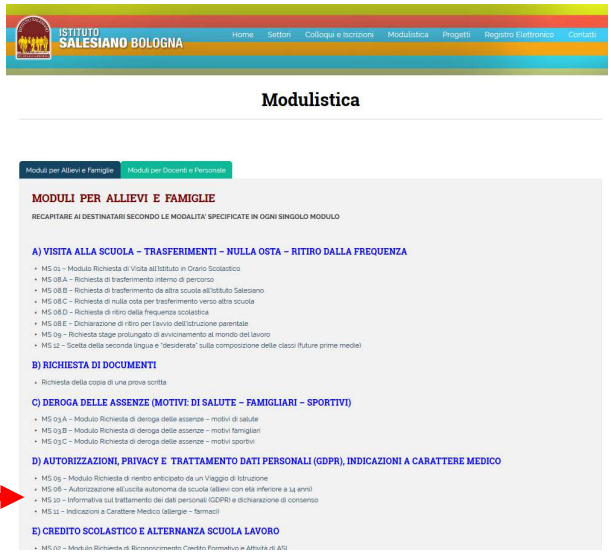

Cordialmente,
don Giovanni Sala

don Giovanni Sala

ISTITUTO SALESIANO "B.V.S.I." SCUOLE SECONDARIE PARITARIE - BOLOGNA - PRESIDENZA

ISTITUTO SALESIANO
«Beata Vergine di San Luca»
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – *www.salesianibologna.net*
presidesup.bolognabv@salesiani.it
Il Preside

CP 05 del 02-09-2021 - Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze
Comunicazione della Presidenza n° 05
Bologna, 2 Settembre 2021

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi

Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze

Cari Docenti,

Gentili Famiglie,

a fronte delle richieste di chiarimento da parte di alcuni genitori, vengono qui riassunte alcune indicazioni fondamentali in merito alla presentazione di certificati medici (o di altro tipo) per ottenere la **deroga sul numero di assenze consentito** al fine di conseguire la **validità dell'anno scolastico** e il riconoscimento del Criterio di **Credito Formativo** relativo alla frequenza assidua (solo allievi del Triennio)

Principi generali: peso delle assenze sulla validità dell'anno scolastico e sull'attribuzione del credito

a) L'Art. 14/7 DPR 122/09 stabilisce che "*per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato*":
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 25% del monte ore totale, comporta la non ammissione allo scrutinio finale e il dovere di ripetere l'anno

   L'assiduità della frequenza è inoltre un importante indicatore che contribuisce al **giudizio sul comportamento**.

b) L'Art. I.B del vigente Documento sulla Valutazione indica, per gli allievi del triennio della scuola superiore, come criterio di Credito Scolastico e Formativo la frequenza assidua: numero di ore di assenza dalle lezioni ≤ 10% del monte ore totale
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 10% del monte ore totale, comporta la perdita di uno dei criteri necessari per l'attribuzione della fascia massima di Credito Scolastico Formativo

c) La legge prevede "*motivate deroghe in casi eccezionali*" al fine di escludere le assenze dal computo della frequenza effettiva:
   - assenze per motivi di salute oppure per gravi e documentati motivi di famiglia;
   - partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I

   Tali deroghe vanno richieste consegnando in Segreteria l'opportuna documentazione e vengono concesse esclusivamente a giudizio del Consiglio di Classe

Validità dei Certificati Medici, o attestanti gravi motivi di famiglia o attestanti attività agonistiche riconosciute dal C.O.N.I.

In Particolare, per quel che riguarda i Certificati Medici, vale quanto previsto dalla normativa:

a) Per la **riammissione in classe**, non è più necessario il certificato medico (è sufficiente la giustificazione da parte della famiglia), anche qualora l'assenza si prolunghi per più di 5 giorni.

   Fanno eccezioni esclusivamente le **disposizioni di quarantena/isolamento** del Dipartimento di Prevenzione.

b) Qualora le assenze raggiungano una quota significativa (superiore al 10%), per la **deroga sul numero di assenze** al fine di non avere un giudizio di comportamento negativo, non compromettere la validità dell'anno scolastico (o l'attribuzione del credito nel caso del Triennio della scuola superiore) è necessario presentare il **certificato medico idoneo**: il medico è infatti la figura professionale prevista per la produzione del certificato, in assenza del quale la scuola non può procedere alla deroga delle assenze. Quindi:
   - certificati medici dove è attestato **esclusivamente lo stato di buona salute** in vista della ripresa delle lezioni e non vi è una esplicita attribuzione delle assenze a ragioni di salute, non son di norma ritenute valide al fine delle deroghe sul numero di assenze; in questo caso le assenze partecipano al conteggio delle "*assenze effettive*" e non vengono scalate dal computo finale.
   - I certificati che indicano il periodo di assenza **riconducendo tali assenze a motivi di salute**, sono di norma accolti ai fini del conteggio delle "*assenze giustificate*" e perciò vengono scalati dal conteggio finale.

c) Naturalmente il medico 'di base' non ha alcun dovere in merito all'indicazione della diagnosi e delle reali motivazioni dell'assenza: si tratta di dati sensibili tutelati dalla legge sulla privacy.
Tuttavia è necessario che il certificato, per essere valido, riporti una delle seguenti diciture (o similari):

- *l'allievo/a XX YY è stato assente dalle lezioni per ragioni riconducibili a motivi di salute; essendo esente da pericoli di contagio, può riprendere la regolare frequenza scolastica;*
- *l'allievo/a XX YY non presenta pericoli di contagio derivanti dalla malattia di cui è stato/a affetto/a della quale è clinicamente guarito, pertanto può riprendere la normale occupazione scolastica;*

d) Affinché venga riconosciuta la deroga, sono previste le seguenti condizioni necessarie:

- il **periodo di assenza** (inizio e fine, oppure elenco dei giorni di assenza) deve essere esplicitamente indicato nel certificato: *assente dal giorno XX al giorno YY*, oppure: *assente nei giorni XX YY ZZ*
- l'assenza deve avere una **durata continuativa di almeno 3 giorni scolastici** (sono esclusi dal conteggio i giorni festivi, per cui una assenza al sabato e al lunedì non basta per attuare la deroga);
- le certificazioni mediche di assenza devono essere presentate (inviate via mail) in Segreteria **entro 7 giorni scolastici** a partire dal rientro in classe (si escludono i festivi);
- le assenze non devono impedire la valutazione dell'allievo, secondo quanto previsto dalla normativa ministeriale.

Alle medesime condizioni devono conformarsi (al fine di essere validi) i certificati che attestano assenze per gravi e documentati motivi di famiglia oppure per la partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Certificati di assenza per periodi **inferiori a 3 giorni scolastici** oppure consegnati in Segreteria **dopo 7 giorni scolastici dalla riammissione in classe**, non verranno accolti in Segreteria in quanto non idonei ed ininfluenti ai fini della deroga sul numero di assenze.

In ogni caso, le famiglie tengano presente che per un medico la firma di un certificato secondo le caratteristiche richieste dalla scuola rappresenta una responsabilità grave che può avere anche delle conseguenze giuridiche: è perciò diritto del medico emettere il certificato solo se è certo che l'assenza sia riconducibile a motivi di salute.

e) Laddove si ravvisa un ricovero ospedaliero o una patologia tale da implicare periodi prolungati di assenza e la conseguente compromissione della regolare frequenza alle lezioni, è possibile far detrarre queste assenze dal computo finale, presentando copia del **Certificato di Ricovero Ospedaliero** oppure un **certificato emesso o vidimato dall'ASL (o da un Centro Accreditato)**.

f) Qualora le assenze **superino il 25%** e si ravvisi la non ammissione allo scrutinio finale, la semplice certificazione del proprio medico 'di base' in assenza del Certificato di Ricovero Ospedaliero o della Vidimazione da parte dell'ASL (o di un centro accreditato), non basta di per sé a giustificare le assenze: il Consiglio di Classe potrebbe perciò – in forma insindacabile - deliberare di non tenere conto di tale certificato nel computo dei giorni effettivi di frequenza scolastica, non applicare la deroga e quindi conteggiare tali assenze nel computo finale. Sarà premura della famiglia produrre gli eventuali certificati del medico specialista, dell'ospedale o dell'ASL, che il Consiglio avrà facoltà di richiedere.

Al fine di agevolare la scrittura dei certificati di deroga, sul sito della scuola (http://www.salesianibologna.net) nella voce di menù dedicata alla **MODULISTICA** è disponibile un modulo precompilato:

- MS 03.A – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi di salute
- MS 03.B – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi famigliari
- MS 03.C – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi sportivi

che va completato e poi riconsegnato in Segreteria secondo i termini appena indicati

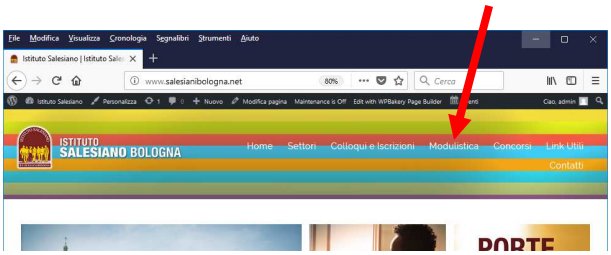

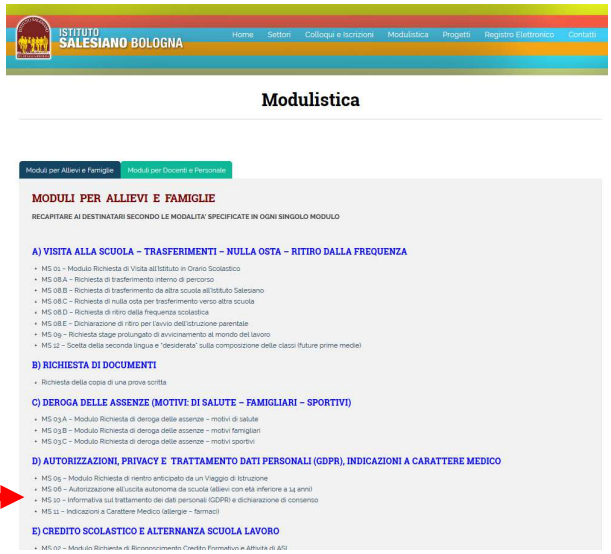

Cordialmente,
don Giovanni Sala

don Giovanni Sala

ISTITUTO SALESIANO "B.V.S.I." SCUOLE SECONDARIE PARITARIE - BOLOGNA - PRESIDENZA

ISTITUTO SALESIANO
«Beata Vergine di San Luca»
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – *www.salesianibologna.net*
presidesup.bolognabv@salesiani.it
Il Preside

CP 05 del 02-09-2021 - Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze
Comunicazione della Presidenza n° 05
Bologna, 2 Settembre 2021

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi

Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze

Cari Docenti,

Gentili Famiglie,

a fronte delle richieste di chiarimento da parte di alcuni genitori, vengono qui riassunte alcune indicazioni fondamentali in merito alla presentazione di certificati medici (o di altro tipo) per ottenere la **deroga sul numero di assenze consentito** al fine di conseguire la **validità dell'anno scolastico** e il riconoscimento del Criterio di **Credito Formativo** relativo alla frequenza assidua (solo allievi del Triennio)

Principi generali: peso delle assenze sulla validità dell'anno scolastico e sull'attribuzione del credito

a) L'Art. 14/7 DPR 122/09 stabilisce che "*per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato*":
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 25% del monte ore totale, comporta la non ammissione allo scrutinio finale e il dovere di ripetere l'anno

   L'assiduità della frequenza è inoltre un importante indicatore che contribuisce al **giudizio sul comportamento**.

b) L'Art. I.B del vigente Documento sulla Valutazione indica, per gli allievi del triennio della scuola superiore, come criterio di Credito Scolastico e Formativo la frequenza assidua: numero di ore di assenza dalle lezioni ≤ 10% del monte ore totale
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 10% del monte ore totale, comporta la perdita di uno dei criteri necessari per l'attribuzione della fascia massima di Credito Scolastico Formativo

c) La legge prevede "*motivate deroghe in casi eccezionali*" al fine di escludere le assenze dal computo della frequenza effettiva:
   - assenze per motivi di salute oppure per gravi e documentati motivi di famiglia;
   - partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I

   Tali deroghe vanno richieste consegnando in Segreteria l'opportuna documentazione e vengono concesse esclusivamente a giudizio del Consiglio di Classe

Validità dei Certificati Medici, o attestanti gravi motivi di famiglia o attestanti attività agonistiche riconosciute dal C.O.N.I.

In Particolare, per quel che riguarda i Certificati Medici, vale quanto previsto dalla normativa:

a) Per la **riammissione in classe**, non è più necessario il certificato medico (è sufficiente la giustificazione da parte della famiglia), anche qualora l'assenza si prolunghi per più di 5 giorni.

   Fanno eccezioni esclusivamente le **disposizioni di quarantena/isolamento** del Dipartimento di Prevenzione.

b) Qualora le assenze raggiungano una quota significativa (superiore al 10%), per la **deroga sul numero di assenze** al fine di non avere un giudizio di comportamento negativo, non compromettere la validità dell'anno scolastico (o l'attribuzione del credito nel caso del Triennio della scuola superiore) è necessario presentare il **certificato medico idoneo**: il medico è infatti la figura professionale prevista per la produzione del certificato, in assenza del quale la scuola non può procedere alla deroga delle assenze. Quindi:
   - certificati medici dove è attestato **esclusivamente lo stato di buona salute** in vista della ripresa delle lezioni e non vi è una esplicita attribuzione delle assenze a ragioni di salute, non son di norma ritenute valide al fine delle deroghe sul numero di assenze; in questo caso le assenze partecipano al conteggio delle "*assenze effettive*" e non vengono scalate dal computo finale.
   - I certificati che indicano il periodo di assenza **riconducendo tali assenze a motivi di salute**, sono di norma accolti ai fini del conteggio delle "*assenze giustificate*" e perciò vengono scalati dal conteggio finale.

c) Naturalmente il medico 'di base' non ha alcun dovere in merito all'indicazione della diagnosi e delle reali motivazioni dell'assenza: si tratta di dati sensibili tutelati dalla legge sulla privacy.
Tuttavia è necessario che il certificato, per essere valido, riporti una delle seguenti diciture (o similari):

- *l'allievo/a XX YY è stato assente dalle lezioni per ragioni riconducibili a motivi di salute; essendo esente da pericoli di contagio, può riprendere la regolare frequenza scolastica;*
- *l'allievo/a XX YY non presenta pericoli di contagio derivanti dalla malattia di cui è stato/a affetto/a della quale è clinicamente guarito, pertanto può riprendere la normale occupazione scolastica;*

d) Affinché venga riconosciuta la deroga, sono previste le seguenti condizioni necessarie:

- il **periodo di assenza** (inizio e fine, oppure elenco dei giorni di assenza) deve essere esplicitamente indicato nel certificato: *assente dal giorno XX al giorno YY*, oppure: *assente nei giorni XX YY ZZ*
- l'assenza deve avere una **durata continuativa di almeno 3 giorni scolastici** (sono esclusi dal conteggio i giorni festivi, per cui una assenza al sabato e al lunedì non basta per attuare la deroga);
- le certificazioni mediche di assenza devono essere presentate (inviate via mail) in Segreteria **entro 7 giorni scolastici** a partire dal rientro in classe (si escludono i festivi);
- le assenze non devono impedire la valutazione dell'allievo, secondo quanto previsto dalla normativa ministeriale.

Alle medesime condizioni devono conformarsi (al fine di essere validi) i certificati che attestano assenze per gravi e documentati motivi di famiglia oppure per la partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Certificati di assenza per periodi **inferiori a 3 giorni scolastici** oppure consegnati in Segreteria **dopo 7 giorni scolastici dalla riammissione in classe**, non verranno accolti in Segreteria in quanto non idonei ed ininfluenti ai fini della deroga sul numero di assenze.

In ogni caso, le famiglie tengano presente che per un medico la firma di un certificato secondo le caratteristiche richieste dalla scuola rappresenta una responsabilità grave che può avere anche delle conseguenze giuridiche: è perciò diritto del medico emettere il certificato solo se è certo che l'assenza sia riconducibile a motivi di salute.

e) Laddove si ravvisa un ricovero ospedaliero o una patologia tale da implicare periodi prolungati di assenza e la conseguente compromissione della regolare frequenza alle lezioni, è possibile far detrarre queste assenze dal computo finale, presentando copia del **Certificato di Ricovero Ospedaliero** oppure un **certificato emesso o vidimato dall'ASL (o da un Centro Accreditato)**.

f) Qualora le assenze **superino il 25%** e si ravvisi la non ammissione allo scrutinio finale, la semplice certificazione del proprio medico 'di base' in assenza del Certificato di Ricovero Ospedaliero o della Vidimazione da parte dell'ASL (o di un centro accreditato), non basta di per sé a giustificare le assenze: il Consiglio di Classe potrebbe perciò – in forma insindacabile - deliberare di non tenere conto di tale certificato nel computo dei giorni effettivi di frequenza scolastica, non applicare la deroga e quindi conteggiare tali assenze nel computo finale. Sarà premura della famiglia produrre gli eventuali certificati del medico specialista, dell'ospedale o dell'ASL, che il Consiglio avrà facoltà di richiedere.

Al fine di agevolare la scrittura dei certificati di deroga, sul sito della scuola (http://www.salesianibologna.net) nella voce di menù dedicata alla **MODULISTICA** è disponibile un modulo precompilato:

- MS 03.A – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi di salute
- MS 03.B – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi famigliari
- MS 03.C – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi sportivi

che va completato e poi riconsegnato in Segreteria secondo i termini appena indicati

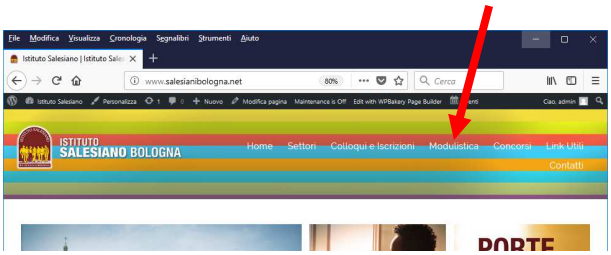

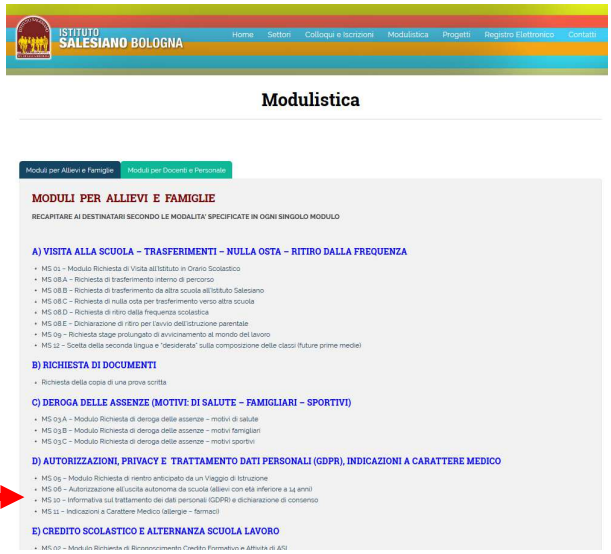

Cordialmente,
don Giovanni Sala

don Giovanni Sala

ISTITUTO SALESIANO "B.V.S.I." SCUOLE SECONDARIE PARITARIE - BOLOGNA - PRESIDENZA

ISTITUTO SALESIANO
«Beata Vergine di San Luca»
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – *www.salesianibologna.net*
presidesup.bolognabv@salesiani.it
Il Preside

CP 05 del 02-09-2021 - Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze
Comunicazione della Presidenza n° 05
Bologna, 2 Settembre 2021

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi

Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze

Cari Docenti,

Gentili Famiglie,

a fronte delle richieste di chiarimento da parte di alcuni genitori, vengono qui riassunte alcune indicazioni fondamentali in merito alla presentazione di certificati medici (o di altro tipo) per ottenere la **deroga sul numero di assenze consentito** al fine di conseguire la **validità dell'anno scolastico** e il riconoscimento del Criterio di **Credito Formativo** relativo alla frequenza assidua (solo allievi del Triennio)

Principi generali: peso delle assenze sulla validità dell'anno scolastico e sull'attribuzione del credito

a) L'Art. 14/7 DPR 122/09 stabilisce che "*per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato*":
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 25% del monte ore totale, comporta la non ammissione allo scrutinio finale e il dovere di ripetere l'anno

   L'assiduità della frequenza è inoltre un importante indicatore che contribuisce al **giudizio sul comportamento**.

b) L'Art. I.B del vigente Documento sulla Valutazione indica, per gli allievi del triennio della scuola superiore, come criterio di Credito Scolastico e Formativo la frequenza assidua: numero di ore di assenza dalle lezioni ≤ 10% del monte ore totale
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 10% del monte ore totale, comporta la perdita di uno dei criteri necessari per l'attribuzione della fascia massima di Credito Scolastico Formativo

c) La legge prevede "*motivate deroghe in casi eccezionali*" al fine di escludere le assenze dal computo della frequenza effettiva:
   - assenze per motivi di salute oppure per gravi e documentati motivi di famiglia;
   - partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I

   Tali deroghe vanno richieste consegnando in Segreteria l'opportuna documentazione e vengono concesse esclusivamente a giudizio del Consiglio di Classe

Validità dei Certificati Medici, o attestanti gravi motivi di famiglia o attestanti attività agonistiche riconosciute dal C.O.N.I.

In Particolare, per quel che riguarda i Certificati Medici, vale quanto previsto dalla normativa:

a) Per la **riammissione in classe**, non è più necessario il certificato medico (è sufficiente la giustificazione da parte della famiglia), anche qualora l'assenza si prolunghi per più di 5 giorni.

   Fanno eccezioni esclusivamente le **disposizioni di quarantena/isolamento** del Dipartimento di Prevenzione.

b) Qualora le assenze raggiungano una quota significativa (superiore al 10%), per la **deroga sul numero di assenze** al fine di non avere un giudizio di comportamento negativo, non compromettere la validità dell'anno scolastico (o l'attribuzione del credito nel caso del Triennio della scuola superiore) è necessario presentare il **certificato medico idoneo**: il medico è infatti la figura professionale prevista per la produzione del certificato, in assenza del quale la scuola non può procedere alla deroga delle assenze. Quindi:
   - certificati medici dove è attestato **esclusivamente lo stato di buona salute** in vista della ripresa delle lezioni e non vi è una esplicita attribuzione delle assenze a ragioni di salute, non son di norma ritenute valide al fine delle deroghe sul numero di assenze; in questo caso le assenze partecipano al conteggio delle "*assenze effettive*" e non vengono scalate dal computo finale.
   - I certificati che indicano il periodo di assenza **riconducendo tali assenze a motivi di salute**, sono di norma accolti ai fini del conteggio delle "*assenze giustificate*" e perciò vengono scalati dal conteggio finale.

c) Naturalmente il medico 'di base' non ha alcun dovere in merito all'indicazione della diagnosi e delle reali motivazioni dell'assenza: si tratta di dati sensibili tutelati dalla legge sulla privacy.
Tuttavia è necessario che il certificato, per essere valido, riporti una delle seguenti diciture (o similari):

- *l'allievo/a XX YY è stato assente dalle lezioni per ragioni riconducibili a motivi di salute; essendo esente da pericoli di contagio, può riprendere la regolare frequenza scolastica;*
- *l'allievo/a XX YY non presenta pericoli di contagio derivanti dalla malattia di cui è stato/a affetto/a della quale è clinicamente guarito, pertanto può riprendere la normale occupazione scolastica;*

d) Affinché venga riconosciuta la deroga, sono previste le seguenti condizioni necessarie:

- il **periodo di assenza** (inizio e fine, oppure elenco dei giorni di assenza) deve essere esplicitamente indicato nel certificato: *assente dal giorno XX al giorno YY*, oppure: *assente nei giorni XX YY ZZ*
- l'assenza deve avere una **durata continuativa di almeno 3 giorni scolastici** (sono esclusi dal conteggio i giorni festivi, per cui una assenza al sabato e al lunedì non basta per attuare la deroga);
- le certificazioni mediche di assenza devono essere presentate (inviate via mail) in Segreteria **entro 7 giorni scolastici** a partire dal rientro in classe (si escludono i festivi);
- le assenze non devono impedire la valutazione dell'allievo, secondo quanto previsto dalla normativa ministeriale.

Alle medesime condizioni devono conformarsi (al fine di essere validi) i certificati che attestano assenze per gravi e documentati motivi di famiglia oppure per la partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Certificati di assenza per periodi **inferiori a 3 giorni scolastici** oppure consegnati in Segreteria **dopo 7 giorni scolastici dalla riammissione in classe**, non verranno accolti in Segreteria in quanto non idonei ed ininfluenti ai fini della deroga sul numero di assenze.

In ogni caso, le famiglie tengano presente che per un medico la firma di un certificato secondo le caratteristiche richieste dalla scuola rappresenta una responsabilità grave che può avere anche delle conseguenze giuridiche: è perciò diritto del medico emettere il certificato solo se è certo che l'assenza sia riconducibile a motivi di salute.

e) Laddove si ravvisa un ricovero ospedaliero o una patologia tale da implicare periodi prolungati di assenza e la conseguente compromissione della regolare frequenza alle lezioni, è possibile far detrarre queste assenze dal computo finale, presentando copia del **Certificato di Ricovero Ospedaliero** oppure un **certificato emesso o vidimato dall'ASL (o da un Centro Accreditato)**.

f) Qualora le assenze **superino il 25%** e si ravvisi la non ammissione allo scrutinio finale, la semplice certificazione del proprio medico 'di base' in assenza del Certificato di Ricovero Ospedaliero o della Vidimazione da parte dell'ASL (o di un centro accreditato), non basta di per sé a giustificare le assenze: il Consiglio di Classe potrebbe perciò – in forma insindacabile - deliberare di non tenere conto di tale certificato nel computo dei giorni effettivi di frequenza scolastica, non applicare la deroga e quindi conteggiare tali assenze nel computo finale. Sarà premura della famiglia produrre gli eventuali certificati del medico specialista, dell'ospedale o dell'ASL, che il Consiglio avrà facoltà di richiedere.

Al fine di agevolare la scrittura dei certificati di deroga, sul sito della scuola (http://www.salesianibologna.net) nella voce di menù dedicata alla **MODULISTICA** è disponibile un modulo precompilato:

- MS 03.A – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi di salute
- MS 03.B – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi famigliari
- MS 03.C – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi sportivi

che va completato e poi riconsegnato in Segreteria secondo i termini appena indicati

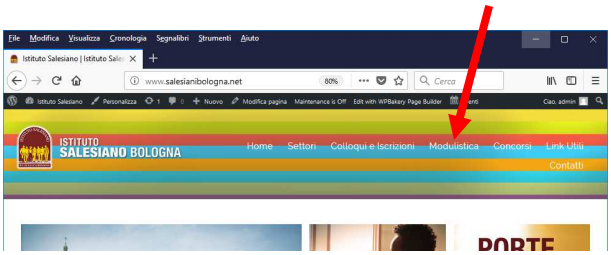

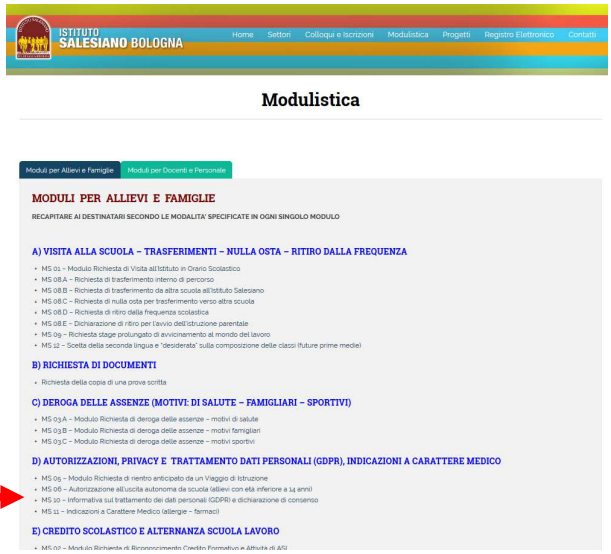

Cordialmente,
don Giovanni Sala

don Giovanni Sala

ISTITUTO SALESIANO "B.V.S.I." SCUOLE SECONDARIE PARITARIE - BOLOGNA - PRESIDENZA

ISTITUTO SALESIANO
«Beata Vergine di San Luca»
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – *www.salesianibologna.net*
presidesup.bolognabv@salesiani.it
Il Preside

CP 05 del 02-09-2021 - Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze
Comunicazione della Presidenza n° 05
Bologna, 2 Settembre 2021

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi

Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze

Cari Docenti,

Gentili Famiglie,

a fronte delle richieste di chiarimento da parte di alcuni genitori, vengono qui riassunte alcune indicazioni fondamentali in merito alla presentazione di certificati medici (o di altro tipo) per ottenere la **deroga sul numero di assenze consentito** al fine di conseguire la **validità dell'anno scolastico** e il riconoscimento del Criterio di **Credito Formativo** relativo alla frequenza assidua (solo allievi del Triennio)

Principi generali: peso delle assenze sulla validità dell'anno scolastico e sull'attribuzione del credito

a) L'Art. 14/7 DPR 122/09 stabilisce che "*per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato*":
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 25% del monte ore totale, comporta la non ammissione allo scrutinio finale e il dovere di ripetere l'anno

   L'assiduità della frequenza è inoltre un importante indicatore che contribuisce al **giudizio sul comportamento**.

b) L'Art. I.B del vigente Documento sulla Valutazione indica, per gli allievi del triennio della scuola superiore, come criterio di Credito Scolastico e Formativo la frequenza assidua: numero di ore di assenza dalle lezioni ≤ 10% del monte ore totale
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 10% del monte ore totale, comporta la perdita di uno dei criteri necessari per l'attribuzione della fascia massima di Credito Scolastico Formativo

c) La legge prevede "*motivate deroghe in casi eccezionali*" al fine di escludere le assenze dal computo della frequenza effettiva:
   - assenze per motivi di salute oppure per gravi e documentati motivi di famiglia;
   - partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I

   Tali deroghe vanno richieste consegnando in Segreteria l'opportuna documentazione e vengono concesse esclusivamente a giudizio del Consiglio di Classe

Validità dei Certificati Medici, o attestanti gravi motivi di famiglia o attestanti attività agonistiche riconosciute dal C.O.N.I.

In Particolare, per quel che riguarda i Certificati Medici, vale quanto previsto dalla normativa:

a) Per la **riammissione in classe**, non è più necessario il certificato medico (è sufficiente la giustificazione da parte della famiglia), anche qualora l'assenza si prolunghi per più di 5 giorni.

   Fanno eccezioni esclusivamente le **disposizioni di quarantena/isolamento** del Dipartimento di Prevenzione.

b) Qualora le assenze raggiungano una quota significativa (superiore al 10%), per la **deroga sul numero di assenze** al fine di non avere un giudizio di comportamento negativo, non compromettere la validità dell'anno scolastico (o l'attribuzione del credito nel caso del Triennio della scuola superiore) è necessario presentare il **certificato medico idoneo**: il medico è infatti la figura professionale prevista per la produzione del certificato, in assenza del quale la scuola non può procedere alla deroga delle assenze. Quindi:
   - certificati medici dove è attestato **esclusivamente lo stato di buona salute** in vista della ripresa delle lezioni e non vi è una esplicita attribuzione delle assenze a ragioni di salute, non son di norma ritenute valide al fine delle deroghe sul numero di assenze; in questo caso le assenze partecipano al conteggio delle "*assenze effettive*" e non vengono scalate dal computo finale.
   - I certificati che indicano il periodo di assenza **riconducendo tali assenze a motivi di salute**, sono di norma accolti ai fini del conteggio delle "*assenze giustificate*" e perciò vengono scalati dal conteggio finale.

c) Naturalmente il medico 'di base' non ha alcun dovere in merito all'indicazione della diagnosi e delle reali motivazioni dell'assenza: si tratta di dati sensibili tutelati dalla legge sulla privacy.
Tuttavia è necessario che il certificato, per essere valido, riporti una delle seguenti diciture (o similari):

- *l'allievo/a XX YY è stato assente dalle lezioni per ragioni riconducibili a motivi di salute; essendo esente da pericoli di contagio, può riprendere la regolare frequenza scolastica;*
- *l'allievo/a XX YY non presenta pericoli di contagio derivanti dalla malattia di cui è stato/a affetto/a della quale è clinicamente guarito, pertanto può riprendere la normale occupazione scolastica;*

d) Affinché venga riconosciuta la deroga, sono previste le seguenti condizioni necessarie:

- il **periodo di assenza** (inizio e fine, oppure elenco dei giorni di assenza) deve essere esplicitamente indicato nel certificato: *assente dal giorno XX al giorno YY*, oppure: *assente nei giorni XX YY ZZ*
- l'assenza deve avere una **durata continuativa di almeno 3 giorni scolastici** (sono esclusi dal conteggio i giorni festivi, per cui una assenza al sabato e al lunedì non basta per attuare la deroga);
- le certificazioni mediche di assenza devono essere presentate (inviate via mail) in Segreteria **entro 7 giorni scolastici** a partire dal rientro in classe (si escludono i festivi);
- le assenze non devono impedire la valutazione dell'allievo, secondo quanto previsto dalla normativa ministeriale.

Alle medesime condizioni devono conformarsi (al fine di essere validi) i certificati che attestano assenze per gravi e documentati motivi di famiglia oppure per la partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Certificati di assenza per periodi **inferiori a 3 giorni scolastici** oppure consegnati in Segreteria **dopo 7 giorni scolastici dalla riammissione in classe**, non verranno accolti in Segreteria in quanto non idonei ed ininfluenti ai fini della deroga sul numero di assenze.

In ogni caso, le famiglie tengano presente che per un medico la firma di un certificato secondo le caratteristiche richieste dalla scuola rappresenta una responsabilità grave che può avere anche delle conseguenze giuridiche: è perciò diritto del medico emettere il certificato solo se è certo che l'assenza sia riconducibile a motivi di salute.

e) Laddove si ravvisa un ricovero ospedaliero o una patologia tale da implicare periodi prolungati di assenza e la conseguente compromissione della regolare frequenza alle lezioni, è possibile far detrarre queste assenze dal computo finale, presentando copia del **Certificato di Ricovero Ospedaliero** oppure un **certificato emesso o vidimato dall'ASL (o da un Centro Accreditato)**.

f) Qualora le assenze **superino il 25%** e si ravvisi la non ammissione allo scrutinio finale, la semplice certificazione del proprio medico 'di base' in assenza del Certificato di Ricovero Ospedaliero o della Vidimazione da parte dell'ASL (o di un centro accreditato), non basta di per sé a giustificare le assenze: il Consiglio di Classe potrebbe perciò – in forma insindacabile - deliberare di non tenere conto di tale certificato nel computo dei giorni effettivi di frequenza scolastica, non applicare la deroga e quindi conteggiare tali assenze nel computo finale. Sarà premura della famiglia produrre gli eventuali certificati del medico specialista, dell'ospedale o dell'ASL, che il Consiglio avrà facoltà di richiedere.

Al fine di agevolare la scrittura dei certificati di deroga, sul sito della scuola (http://www.salesianibologna.net) nella voce di menù dedicata alla **MODULISTICA** è disponibile un modulo precompilato:

- MS 03.A – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi di salute
- MS 03.B – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi famigliari
- MS 03.C – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi sportivi

che va completato e poi riconsegnato in Segreteria secondo i termini appena indicati

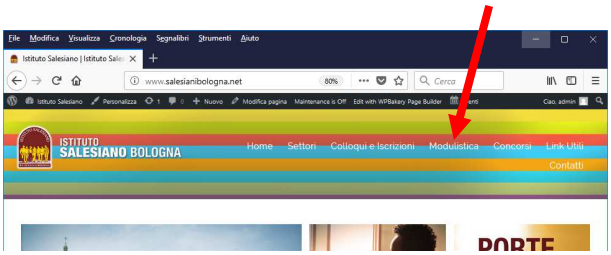

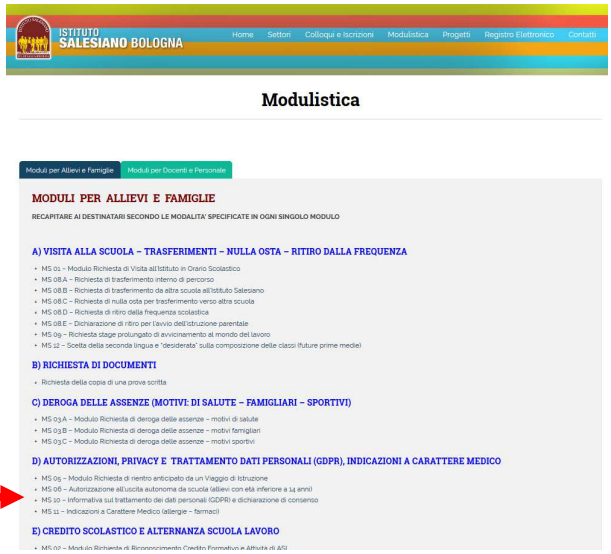

Cordialmente,
don Giovanni Sala

don Giovanni Sala

ISTITUTO SALESIANO "B.V.S.I." SCUOLE SECONDARIE PARITARIE - BOLOGNA - PRESIDENZA

ISTITUTO SALESIANO
«Beata Vergine di San Luca»
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – *www.salesianibologna.net*
presidesup.bolognabv@salesiani.it
Il Preside

CP 05 del 02-09-2021 - Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze
Comunicazione della Presidenza n° 05
Bologna, 2 Settembre 2021

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi

Certificati medici o di altro tipo per la deroga delle assenze

Cari Docenti,

Gentili Famiglie,

a fronte delle richieste di chiarimento da parte di alcuni genitori, vengono qui riassunte alcune indicazioni fondamentali in merito alla presentazione di certificati medici (o di altro tipo) per ottenere la **deroga sul numero di assenze consentito** al fine di conseguire la **validità dell'anno scolastico** e il riconoscimento del Criterio di **Credito Formativo** relativo alla frequenza assidua (solo allievi del Triennio)

Principi generali: peso delle assenze sulla validità dell'anno scolastico e sull'attribuzione del credito

a) L'Art. 14/7 DPR 122/09 stabilisce che "*per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato*":
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 25% del monte ore totale, comporta la non ammissione allo scrutinio finale e il dovere di ripetere l'anno

   L'assiduità della frequenza è inoltre un importante indicatore che contribuisce al **giudizio sul comportamento**.

b) L'Art. I.B del vigente Documento sulla Valutazione indica, per gli allievi del triennio della scuola superiore, come criterio di Credito Scolastico e Formativo la frequenza assidua: numero di ore di assenza dalle lezioni ≤ 10% del monte ore totale
   - di conseguenza, un numero di assenze superiore al 10% del monte ore totale, comporta la perdita di uno dei criteri necessari per l'attribuzione della fascia massima di Credito Scolastico Formativo

c) La legge prevede "*motivate deroghe in casi eccezionali*" al fine di escludere le assenze dal computo della frequenza effettiva:
   - assenze per motivi di salute oppure per gravi e documentati motivi di famiglia;
   - partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I

   Tali deroghe vanno richieste consegnando in Segreteria l'opportuna documentazione e vengono concesse esclusivamente a giudizio del Consiglio di Classe

Validità dei Certificati Medici, o attestanti gravi motivi di famiglia o attestanti attività agonistiche riconosciute dal C.O.N.I.

In Particolare, per quel che riguarda i Certificati Medici, vale quanto previsto dalla normativa:

a) Per la **riammissione in classe**, non è più necessario il certificato medico (è sufficiente la giustificazione da parte della famiglia), anche qualora l'assenza si prolunghi per più di 5 giorni.

   Fanno eccezioni esclusivamente le **disposizioni di quarantena/isolamento** del Dipartimento di Prevenzione.

b) Qualora le assenze raggiungano una quota significativa (superiore al 10%), per la **deroga sul numero di assenze** al fine di non avere un giudizio di comportamento negativo, non compromettere la validità dell'anno scolastico (o l'attribuzione del credito nel caso del Triennio della scuola superiore) è necessario presentare il **certificato medico idoneo**: il medico è infatti la figura professionale prevista per la produzione del certificato, in assenza del quale la scuola non può procedere alla deroga delle assenze. Quindi:
   - certificati medici dove è attestato **esclusivamente lo stato di buona salute** in vista della ripresa delle lezioni e non vi è una esplicita attribuzione delle assenze a ragioni di salute, non son di norma ritenute valide al fine delle deroghe sul numero di assenze; in questo caso le assenze partecipano al conteggio delle "*assenze effettive*" e non vengono scalate dal computo finale.
   - I certificati che indicano il periodo di assenza **riconducendo tali assenze a motivi di salute**, sono di norma accolti ai fini del conteggio delle "*assenze giustificate*" e perciò vengono scalati dal conteggio finale.

c) Naturalmente il medico 'di base' non ha alcun dovere in merito all'indicazione della diagnosi e delle reali motivazioni dell'assenza: si tratta di dati sensibili tutelati dalla legge sulla privacy.
Tuttavia è necessario che il certificato, per essere valido, riporti una delle seguenti diciture (o similari):

- *l'allievo/a XX YY è stato assente dalle lezioni per ragioni riconducibili a motivi di salute; essendo esente da pericoli di contagio, può riprendere la regolare frequenza scolastica;*
- *l'allievo/a XX YY non presenta pericoli di contagio derivanti dalla malattia di cui è stato/a affetto/a della quale è clinicamente guarito, pertanto può riprendere la normale occupazione scolastica;*

d) Affinché venga riconosciuta la deroga, sono previste le seguenti condizioni necessarie:

- il **periodo di assenza** (inizio e fine, oppure elenco dei giorni di assenza) deve essere esplicitamente indicato nel certificato: *assente dal giorno XX al giorno YY*, oppure: *assente nei giorni XX YY ZZ*
- l'assenza deve avere una **durata continuativa di almeno 3 giorni scolastici** (sono esclusi dal conteggio i giorni festivi, per cui una assenza al sabato e al lunedì non basta per attuare la deroga);
- le certificazioni mediche di assenza devono essere presentate (inviate via mail) in Segreteria **entro 7 giorni scolastici** a partire dal rientro in classe (si escludono i festivi);
- le assenze non devono impedire la valutazione dell'allievo, secondo quanto previsto dalla normativa ministeriale.

Alle medesime condizioni devono conformarsi (al fine di essere validi) i certificati che attestano assenze per gravi e documentati motivi di famiglia oppure per la partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Certificati di assenza per periodi **inferiori a 3 giorni scolastici** oppure consegnati in Segreteria **dopo 7 giorni scolastici dalla riammissione in classe**, non verranno accolti in Segreteria in quanto non idonei ed ininfluenti ai fini della deroga sul numero di assenze.

In ogni caso, le famiglie tengano presente che per un medico la firma di un certificato secondo le caratteristiche richieste dalla scuola rappresenta una responsabilità grave che può avere anche delle conseguenze giuridiche: è perciò diritto del medico emettere il certificato solo se è certo che l'assenza sia riconducibile a motivi di salute.

e) Laddove si ravvisa un ricovero ospedaliero o una patologia tale da implicare periodi prolungati di assenza e la conseguente compromissione della regolare frequenza alle lezioni, è possibile far detrarre queste assenze dal computo finale, presentando copia del **Certificato di Ricovero Ospedaliero** oppure un **certificato emesso o vidimato dall'ASL (o da un Centro Accreditato)**.

f) Qualora le assenze **superino il 25%** e si ravvisi la non ammissione allo scrutinio finale, la semplice certificazione del proprio medico 'di base' in assenza del Certificato di Ricovero Ospedaliero o della Vidimazione da parte dell'ASL (o di un centro accreditato), non basta di per sé a giustificare le assenze: il Consiglio di Classe potrebbe perciò – in forma insindacabile - deliberare di non tenere conto di tale certificato nel computo dei giorni effettivi di frequenza scolastica, non applicare la deroga e quindi conteggiare tali assenze nel computo finale. Sarà premura della famiglia produrre gli eventuali certificati del medico specialista, dell'ospedale o dell'ASL, che il Consiglio avrà facoltà di richiedere.

Al fine di agevolare la scrittura dei certificati di deroga, sul sito della scuola (http://www.salesianibologna.net) nella voce di menù dedicata alla **MODULISTICA** è disponibile un modulo precompilato:

- MS 03.A – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi di salute
- MS 03.B – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi famigliari
- MS 03.C – Modulo Richiesta di deroga delle assenze – motivi sportivi

che va completato e poi riconsegnato in Segreteria secondo i termini appena indicati

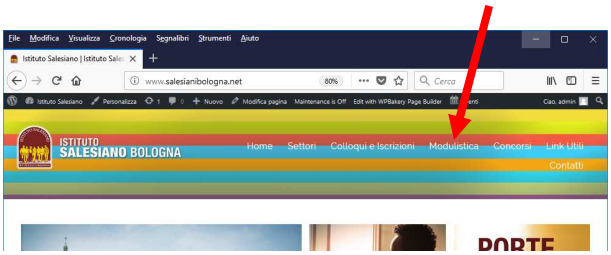

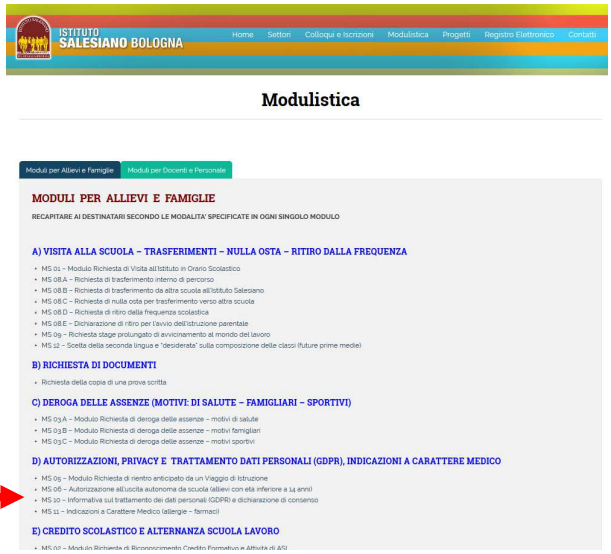

Cordialmente,
don Giovanni Sala

don Giovanni Sala

ISTITUTO SALESIANO "B.V.S.I." SCUOLE SECONDARIE PARITARIE - BOLOGNA - PRESIDENZA